This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HL 3P9R G

Digitized by Google

1.00

Bd. Nov. 1904

HARVARD LAW LIBRARY.

Received Nov. 1, 1904

Digitized by Google

Italy

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

TRATTATO

DI

DIRITTO COMMERCIALE

Digitized by Google

Digitized by Google

TRATTATO

DI

DIRITTO COMMERCIALE

Digitized by Google

DELLO STESSO AUTORE

(Si omette la citazione delle opere fuse in questo Trattato)

La polizza di carico. — Hoepli edit., Milano 1881, pagg. VIII-158. L. 3 —

Il contratto di assicurazione — (Opera premiata col premio REALE dall'Accademia dei Lincei nel concorso del 1891). — Volume I, *Le assicurazioni contro i danni dell'incendio, della grandine, dei trasporti terrestri e dell'insolvibilità.* — Hoepli editore, Milano 1885, pagine VIII-520 . . . . . „ 9 —

Vol. II, *Le assicurazioni marittime.* — Hoepli edit., Milano, 1890, pagg. VIII-570. — Questo volume fu tradotto dall'avv. VICTOR YSEUX di Anversa, col titolo: *Traité théorique et pratique des assurances maritimes mis en rapport avec la législation et la jurisprudence françaises et belges.* Paris, Pedone edit., 1898 . . . . . „ 10 —

Vol. III. *Le assicurazioni sulla vita.* — Hoepli edit., Milano 1887, pagg. IX-379 . . . . . „ 7 —

Istituzioni di diritto commerciale. — Hoepli edit., 1ª ed., Milano 1891, pag. 361; — 5ª ediz., Milano 1903, pag. 322. — *Il medesimo*, tradotto in spagnuolo e annotato dal prof. F. B: CONSTANS dell'Università di Granata, col titolo *Derecho mercantil.* Edit. La España moderna, Madrid 1895 . . . . . „ 3 50

Il suicidio nelle assicurazioni sulla vita. — Bologna, Zamorani editore, 1890, pag. 32. — *Il medesimo*, tradotto col titolo: *Der Selbstmord in der Lebensversicherung* (Separat-Abdruck aus A. Ehrenzweig's Assecuranz-Jahrbuch, XIII). Wien 1891 . . . . „ 1 —

La riforma delle società commerciali. — Relazione per la Commissione istituita dal Ministro Guardasigilli con Decreto 12 aprile 1894; Relatore prof. VIVANTE. — Ediz. uffic., Roma, Stamperia Reale, 1895; — Edizione dell'Unione Tipografico-editrice, Torino 1895; — Edizione tedesca, traduzione del dottor PAUL HOLDEIM, Frankfurt a. M. 1896.

La riforma delle società cooperative. — Relazione per la medesima Commissione; Rel. Prof. VIVANTE. — Roma, Stamperia Reale, 1896; — Edizione dell'Unione Tipografico-editrice, Torino 1897.

Digitized by Google

mov 1

6

c

TRATTATO

DI

DIRITTO COMMERCIALE

dell'avv. CESARE VIVANTE

PROF. ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE NELLA UNIVERSITÀ DI ROMA
PROF. ONORARIO DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Volume III.

LE COSE

(MERCI E TITOLI DI CREDITO, *compresa* LA CAMBIALE)

SECONDA EDIZIONE

interamente riveduta ed ampliata dall'autore.

TORINO
FRATELLI BOCCA EDITORI

MILANO
Corso Vittorio Em., 21.

ROMA
Corso Umberto I, 216-17.

FIRENZE
(F. Lumachi succ.).

Depositario per la Sicilia: ORAZIO FIORENZA - PALERMO.

1904

Digitized by Google

S
ITA
9

PROPRIETÀ LETTERARIA

Rec. Nov. 1, 1904.

Torino — VINCENZO BONA, Tipografo delle LL. MM. e dei RR. Principi (9515).

Digitized by Google

A

VITTORIO SCIALOIA

CHE DAL DIRITTO ROMANO

IRRADIÒ

TANTA LUCE DI SAPIENZA

SULLE ALTRE DISCIPLINE GIURIDICHE

NEL XXV ANNIVERSARIO

DEL SUO INSEGNAMENTO

Roma, Maggio 1904.

Digitized by Google

Digitized by Google

PREFAZIONE

alla 1ª Edizione.

Questo volume contiene la teoria delle merci, dei titoli di credito e della loro circolazione. Vi si considera principalmente colla guida della giurisprudenza nazionale e straniera la teoria della tradizione, che, pur poggiando essenzialmente sui concetti elementari ammessi dal diritto comune, trova nell'attività commerciale nuove e rigogliose applicazioni per mezzo dei documenti rappresentativi delle merci depositate e viaggianti.

Ma là dove questo volume presenta un tentativo originale e forse non immeritevole di fermare l'attenzione dei critici fra tanta folla di teorie morte sul nascere, si è quello di una teoria generale dei titoli di credito desunta tanto dal codice che dalle numerose leggi speciali che regolano i titoli del credito fondiario, agrario, ferroviario, i titoli del debito pubblico e del risparmio privato. Li ho considerati dal punto di vista della loro circolazione *come titoli capaci di trasferire al loro possessore legittimo un diritto proprio (non derivato) determinato dal tenore del titolo stesso.* Nell'ampia ma solida categoria definita da questo concetto fondamentale potei far rientrare facilmente anche i titoli nominativi, poichè anch'essi trasferiscono al titolare iscritto nei registri dell'emittente e fornito del certificato nominativo corrispondente quella autonomia di diritti che è indispensabile a una sicura circolazione.

Non voglio licenziare questo volume senza rendere grazie agli eminenti colleghi che hanno sinora accompagnato l'opera mia colle loro critiche lusinghiere e sapienti, in ispecie al Prof. Bolaffio di Parma, al Prof. Franchi di Modena, al Prof. Manara di Genova, al Prof. Thaller di Parigi, al Prof. Pappenheim di Kiel. Se avrò la fortuna di compiere una nuova edizione di quest'opera il suo miglioramento dovrà in buona parte attribuirsi alla loro collaborazione.

Bologna, 1° Maggio 1896.

Cesare Vivante.

Digitized by Google

PREFAZIONE

alla 2ª Edizione.

Questo volume raccoglie sistematicamente tutta la dottrina delle cose, comprendendovi quella dei titoli di credito. In questa grande famiglia ho riunito tutti i titoli di credito, nominativi, all'ordine e al portatore, poichè ho ritenuto che anche i primi, quando siano bene determinati nei loro confini, circolino con tutti i caratteri essenziali dei titoli di credito, cioè siano titoli capaci di dare al loro possessore legittimo un diritto autonomo e letterale. Naturalmente la cambiale, che più di ogni altro titolo ha lavorato per la costruzione giuridica di questa dottrina, doveva prendere posto nella trattazione della medesima.

Alle fonti che furono messe a profitto nei precedenti volumi di questa edizione si deve ora aggiungere la " *Rivista di diritto commerciale, industriale e marittimo* „ che, sotto la mia direzione e quella del mio valente collega Angelo Sraffa, prosegue periodicamente l'opera del mio *Trattato*, attendendo al progresso giuridico nazionale e internazionale di quelle discipline colle stesse tendenze sistematrici e colla stessa cura di raccogliere i materiali giuridici più significativi per elaborarli scientificamente (*).

Roma, 20 Aprile 1904.

Cesare Vivante.

(*) *Rivista di Diritto commerciale, industriale e marittimo*, diretta da Cesare Vivante e da Angelo Sraffa; Casa Editrice Francesco Vallardi, Milano. Si pubblica in fascicoli bimensili dal Gennaio 1903.

Digitized by Google

LIBRO III.

Le cose.

CAP. I.

L'azienda commerciale.

§ 44. — Caratteri giuridici dell'azienda.

SOMMARIO. — 829. Oggetto della trattazione. — 830. Elementi che compongono l'azienda. — L'*avviamento*. — 831. Non è una persona giuridica. — 832. Non è una *universitas juris*, ma *facti*. — 833. Conseguenze che ne derivano pel pagamento dei debiti. — 834. Rinvio.

829. In questo libro, ove si espone la dottrina delle cose che formano oggetto del commercio, non si tratta dell'azienda come dell'abituale residenza del commerciante; ciò ha particolare importanza per l'applicazione di regole processuali. Qui si tratta dell'azienda come oggetto di commercio. Ed è un oggetto importante e caratteristico, meritevole di essere preso in considerazione, prima di ogni altro, imperocchè è capace di imprimere al negozio giuridico che ne dispone, come alla compera ed alla locazione, il carattere di atto obbiettivo di commercio (n. 50); perchè è capace di attribuire a chi l'esercita, o di togliere a chi la vende dopo averla esercitata il carattere di commerciante; perchè il suo acquisto o il suo impianto è di tale importanza da eccedere i poteri di qualsiasi amministratore legale o giudiziario (n. 119).

830. L'azienda commerciale costituisce un organismo economico determinato principalmente dalla sua funzione tecnica, commerciale o industriale, terrestre o marittima, e piglia nomi diversi secondo l'oggetto del suo esercizio: è una bottega, è un opificio, è una banca, è una agenzia.

Digitized by Google

Gli svariatissimi beni che compongono l'azienda possono riunirsi in due gruppi, l'attivo e il passivo.

Fanno parte dell'attivo: a) *le cose corporali,* come le materie prime e i prodotti dell'industria, le macchine, gli utensili, il numerario, i registri, i titoli di credito, gli immobili destinati al commercio; b) *i diritti,* tra cui principalmente l'uso esclusivo della ditta, di uno o più marchi di fabbrica, di privative industriali, i diritti d'autore, i diritti per la derivazione di acque, i diritti di servitù, i diritti alla prestazione di cose e di opere, il diritto di escludere questo o quel concorrente dall'esercizio dello stesso commercio (clausole di concorrenza), i crediti commerciali colle loro garanzie reali e personali; c) *l'avviamento,* cioè la speranza di lucri futuri, fondata sovra i due gruppi precedenti di cose e di diritti, e specialmente sull'assortimento delle merci, sul nome, sull'insegna, sulla posizione locale che serve di richiamo ai vecchi e ai nuovi clienti, sull'abilità dei commessi, sulle pratiche tradizionali di correntezza, di fido, di piccoli servigi.

Questo terzo elemento non ha una vita propria ed autonoma, perchè non si può concepire l'avviamento se non è in connessione con un'azienda materialmente costituita; però ne forma l'elemento *essenziale.* Senza l'acquisto, la vendita, la donazione, la costituzione in dote dell'avviamento non può dirsi acquistata, venduta, donata, costituita in dote l'azienda; l'acquisto dell'avviamento è necessario per dare all'acquirente dell'azienda il titolo di continuatore, di successore dell'azienda; l'acquisto delle merci, del macchinario, dei crediti o anche di tutti tre questi elementi non basterebbe a fare dell'acquirente il successore, il continuatore del precedente proprietario. Il valore di questo *avviamento* è essenzialmente variabile; esso è in continuo movimento di crescenza o di contrazione, secondo le crisi generali del mercato o particolari del commerciante. Il suo valore si forma per solito a poco a poco dedicando una parte degli utili alle spese di propaganda e di notorietà, concedendo agevolezze ai clienti, dando gratificazioni ai commessi; il suo valore si accumula lentamente, quasi direi imponderabilmente, e la sua esistenza economica si fa viva e si determina a contanti con sicurezza solo quando si cede l'azienda, dando all'avviamento un prezzo più o meno rilevante (1). Alle volte,

(1) Per ciò la giurisprudenza è d'accordo nel colpire il prezzo dell'avvia-

Digitized by Google

dopo aver raggiunto una grande importanza decade e scompare, quando per le crisi industriali e commerciali, per le tristi vicende dell'azienda il commerciante è costretto a distruggerla mediante una completa liquidazione.

Il *passivo* dell'azienda è costituito dai debiti che hanno una causa commerciale. Per determinarne l'ammontare conviene ridurli al loro valore presente, al tempo e al luogo in cui se ne fa l'inventario. Il loro ammontare in un esercizio normale dev'essere inferiore all'ammontare dell'attivo; la differenza forma il patrimonio netto del commerciante.

Il complesso dei beni dati al commercio costituisce di solito una massa materialmente distinta dai beni che servono ai bisogni della famiglia: la distinzione è ancora più evidente quando il commerciante esercita il commercio per mezzo di un institore.

831. La vita apparentemente autonoma di questo organismo economico suggerì a qualche giureconsulto l'idea di considerare l'azienda stessa come un soggetto di diritti, fornito di una ditta, di un patrimonio, di un domicilio proprio, di commessi sottoposti a' suoi ordini. L'Endemann scrive recisamente: " L'azienda ha una funzione propria che non dipende dal capriccio del principale. Ad essa, non al principale, i commessi consacrano le loro forze; egli non è che il primo de' suoi commessi. È l'azienda, non il commerciante che ispira la fiducia ai clienti, e le si deve riconoscere la capacità di obbligarsi e di acquistare diritti. Essa nasce, cresce e muore per proprie vicende; non è esatto di dire che i debiti passano dal titolare nel successore; l'azienda non muta, ha debiti proprî e li conserva; muta soltanto il primo de' suoi impiegati „ (2).

---

mento come un reddito colla tassa di ricchezza mobile: Cass. Roma, 19 giugno 1903; *Temi veneta*, 480; — Cass. Roma, 2 aprile 1903; *Temi veneta*, 376; — Appello Milano, 29 dicembre 1896; *Monit.*, 1897, 170.

(2) **Endemann**, *Deutsches Handelsr.*, 3, ed. 1876, §§ 15, 17, e **Mommsen**, nell'*Archivio di Busch*, XXXII, 210: " È l'azienda che acquista il credito e lo sostiene (selbständiger Träger des Kredits) „; " il principale non è che il primo commesso dell'azienda (der erste Diener des Geschäfts) „. Più di recente la stessa dottrina fu riprodotta in Francia da **Valery**, *Annales*, 1902, n° 14 e segg.: " le commerçant est à l'égard de ses créanciers comme un gérant, préposé à l'administration d'un patrimoine avec les pouvoirs plus étendus etc. „. Questa dottrina fu vivamente combattuta e posta fuori di combattimento in Germania: vedi **Laband**, nella *Zeitschrift* di **Goldschmidt**, VIII, pag. 647; —

Digitized by Google

Sono frasi di natura economica che penetrando nella compagine del diritto ne offuscano i più semplici e solidi concetti. Se ciò fosse vero, bisognerebbe ammettere che un commerciante possa divorarsi le creature che ha posto al mondo e disporne a sua voglia, liquidandole, vendendole, dandole in pegno, in dote e in locazione; curiosa autonomia e curiosa stabilità per un soggetto di diritto! Di più, il soggetto del diritto, l'azienda, ne sarebbe contemporaneamente l'oggetto, ed entrerebbe in rapporti giuridici coi terzi per vendere, affittare, dare in pegno sè stessa. In verità, *difficile est satiram non scribere!* Nel nostro sistema legislativo, come nel sistema tedesco, le aziende commerciali non sono punto riconosciute come persone giuridiche (art. 2 cod. civ.), distinte dai commercianti che le esercitano. " Taberna sine tabernario esse non potest „ (*Select. Rot. Florent.*, decis. 65, n. 20). Nè gli usi, nè gli interessi commerciali invocano questa astrazione, dacchè i commercianti sogliono rivolgersi per tutti gli affari dell'azienda a chi n'è proprietario; a lui guardano, alla sua rettitudine, alla sua solvibilità nel concedere il credito. È vero che l'esercizio di un'azienda subisce le leggi dell'economia generale, ma ciò non basta a sottrarla alla immediata volontà del proprietario che la governa e può disporne a suo modo.

832. L'azienda non può nemmeno considerarsi come una universalità giuridica (*universitas juris*). È tale, a mio avviso, quella massa di cose e di diritti che sono riuniti *per opera della legge* da una destinazione comune di esercizio e di garanzia. Questa *universitas juris* è formata di attivo e di passivo, è fornita di una amministrazione separata, e tutti gli elementi che la compongono sono soggetti a regole comuni, p. es., alle cautele dell'inventario, all'onere e alla garanzia delle spese incontrate per costituirla e per esercitarla. I beni che la compongono, destinati per la loro diversa funzione a prendere più tardi vie diverse, sono stretti temporaneamente in un

---

Regelsberger, *id.*, XIV, pag. 12 e segg.; — **Anschütz** und **v. Völderndorff**, *Comm.*, II, pag. 12 nota 18; — **Behrend**, § 37 nota 6, e recentemente anche in Francia da **Gombeaux**, *La notion juridique des fonds de commerce*, Paris 1902. Vi sono altre dottrine intermedie, che senza raggiungere questa elevazione dell'azienda a persona giuridica, le attribuiscono una individualità patrimoniale destinata all'esercizio del commercio: v. l'esposizione di queste dottrine in **Gombeaux**, pag. 13 e segg.; e in **Fadda** e **Bensa**, note al **Windscheid**, vol. I, parte II, pag. 490 e segg.

Digitized by Google

fascio dalla legge a ragione del loro scopo, e delle aspettative che si affidarono nella loro garanzia. Così accadde al patrimonio del defunto, a quello delle società commerciali, a quello del fallito, alle aziende autonome del Credito fondiario costituite dai Banchi di emissione, poichè in tutti questi casi la legge ha fornito gli interessati di mezzi efficaci per impedire che quella massa si disperda senza soddisfare i diritti che vi si affidarono (3). Così, ad es., il patrimonio di una società commerciale, appunto perchè costituisce una *universitas juris*, non può essere ridotto (art. 101) o liquidato (art. 201), se prima i creditori non furono soddisfatti, e i suoi debiti lo perseguitano anche quando passa per via di fusione ad un'altra società (art. 196).

Ma l'azienda mercantile, complesso di merci e di diritti, non è riconosciuta dalla legge come un organismo autonomo. Se la legge accenna alla universalità di cose (art. 424), fra cui può stare anche l'azienda, è solo per riconoscere ai contraenti la facoltà di fissarne il contenuto. Essa è una mera universalità di fatto costituita dalla volontà del commerciante, che è il solo padrone della sua sorte, e può alienarla o donarla sia nella sua totalità, che scindendola in quante parti gli piace (4). La legge non tiene riuniti in una massa quei beni, sebbene siano naturalmente collegati in un solo organismo economico, ma li abbandona alla libera volontà del commerciante, che può disporne a sua voglia, finchè le pressanti ragioni

(3) A questo concetto dell'*universitas juris* si avvicinano **Bianchi**, *Diritto civ.*, vol. IX, parte I, n. 6; — **Filomusi-Guelfi**, *Diritti reali*, Roma 1902, pag. 13; — **Aubry** et **Rau**, VI, § 574 n. 5 e segg.; II, § 162, pag. 3; — **Chironi**, *Istit.*, I, § 45; — **Arndts-Serafini**, § 48, nota 6. — V. un nuovo concetto della *universitas juris* in **Fadda** e **Bensa** nelle note alla traduzione di **Windscheid**, vol. I, parte 2ª, pag. 433 e segg., seguìto da **Ferrara**, *Giurispr. ital.*, 1903, IV, 273. — Sulle aziende autonome del Credito fondiario v. da ultimo L. 9 ottobre 1900 (testo unico), art. 96, 94, 89; e prima Cass. Roma, 5 maggio 1892; *Giurispr. ital.*, 564, e le altre ivi citate.

(4) Che l'azienda commerciale sia una mera *universitas facti* è opinione di gran lunga prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza: Cass. Roma, 22 dicembre 1877; *Giur., ital.*, 1878, 13; — Cass. Roma, 24 novembre 1882; *Foro*, 1096; — Cass. Roma, 11 settembre 1901; *Foro italiano*, 1902, 933. " È opinione assai più solida e ricevuta quella che le *universitates juris* create dalla legge e plasmate a enti organici comprendano pochi istituti determinati, fra i quali l'*haereditas* e la *dos;* che ogni altra aggregazione di cose vada annoverata fra le universalità di fatto, fra cui l'azienda commerciale ". **Navarrini**, *L'azienda comm.*, pag. 9 e segg.; — **Scialoja**, *Foro it.*, 1883, 710; — **Coviello**,

Digitized by Google

del fallimento non determinano il legislatore a privarlo di quel potere, riunendoli in una massa serrata a garanzia de' suoi creditori. Male si vorrebbe argomentare da quell'unità economica l'unità giuridica, perchè non è possibile un istituto giuridico senza una legge che lo riconosca. Se l'unità di un organismo economico bastasse a imprimergli il carattere di universalità giuridica, si dovrebbe riconoscere questo carattere anche alle aziende agricole, che, nella pratica *assenteista* dei nostri proprietarî, hanno un carattere apparente di autonomia maggiore di quello che si riscontra nelle aziende commerciali. Se l'azienda formasse una universalità di diritto, cioè un tutto giuridico riconosciuto dalla legge per rispetto alla sua funzione economica, bisognerebbe dedurne che i creditori commerciali hanno sovra i suoi beni un diritto di preferenza di fronte ai creditori civili; che questi non possono esercitare i loro crediti che sui beni avanzati dopo il pagamento dei creditori commerciali; che non possono opporre in compensazione i loro crediti civili ai crediti commerciali del commerciante; che nel caso di fallimento si formano tante masse quante sono le aziende commerciali. Ma tutte queste conseguenze inammissibili condannano la premessa da cui dipartono. Imperocchè la legge riconosce nel patrimonio del commerciante di qualunque provenienza esso sia una sola massa, garanzia comune de' suoi creditori (art. 1949 cod. civ.); essa gli impone di comprendere tutti i suoi beni in un solo inventario (art. 22) affinchè sia più facile ai creditori, qualsisia il titolo del loro credito, di far valere sovra di essi il loro diritto. Indarno si citano regole di diritto romano per dimostrare che la bottega dovrebbe considerarsi come una *universitas juris*. È vero, allora i beni di ogni bottega si tenevano separati dai beni delle altre botteghe appartenenti allo stesso padrone, e i beni di ciascuna contribuivano all'estinzione dei debiti di ciascuna (5). Altri tempi, altro

---

Della successione nei debiti a titolo particolare, *Archivio Giuridico*, I, VII, 1896, pag. 176 e segg.; — **Laurent**, VI, nn. 419, 420; — **Lyon-Caen** et **Renault**, nn. 240, 242; — **Lébre**, *Traité des fonds de commerce*, pag. 1 e segg.; — **Thaller**, 2ª ediz., n. 86; — **Gombeaux**, op. cit., pagina 105 e segg.; — **Behrend**, § 37 note 6, 13 e la numerosa dottrina ivi citata. La considerano come università di diritto: **Calamandrei**, *Teoria dell'azienda commerciale*, Torino 1891, nn. 39-41; — **Fadda** e **Bensa**, loc. cit., pag. 441; — **Marghieri**, *Diritto commerciale ital.*, 2ª ed., I, n. 174.

(5) Tit. D. *de tributoria actione*, 14, 4; — **Maynz**, *Cours de d. romain.*, 3ª ed., II, § 308 n. 5; — **Arndts-Serafini**, § 247.

Digitized by Google

diritto. Quelle norme si collegano e si spiegano coll'ordinamento della famiglia romana ove il padre, assegnando ai figli o agli schiavi un peculio per l'esercizio del negozio, costituiva a beneficio dei creditori uno speciale diritto di garanzia su quei beni. Quel diritto continuò, sebbene con vivo contrasto, per l'autorità dei testi romani anche nei tempi di mezzo (6), e lo si spiega facilmente ove si pensi al difetto di comunicazioni e d'informazioni, alla mancanza di un ordinato sistema di pubblicità commerciale e immobiliare, alle materiali e politiche divisioni fra città e città, fra corporazione e corporazione che rendevano difficile di risalire dalla bottega al principale e formarsi colla conoscenza delle sue diverse aziende commerciali, agricole, industriali un unico concetto della sua forza patrimoniale. Ma il mondo è mutato: gli affari per cui il commerciante ricorre al credito si stringono in gran parte per lettera, da una piazza ad un'altra, onde chi contrae con lui tratta colla sua ditta e non già con una delle sue botteghe, si affida nella sua ditta e quindi in tutto il suo patrimonio e non già in quello della sua bottega. La esattezza e la facilità delle informazioni in una sfera estesissima è divenuta un'abitudine così costante dell'odierno commercio, specialmente per opera delle banche e dei loro comitati di sconto, che la fiducia del commerciante è di regola misurata sulla intera forza economica del suo patrimonio, non su quella molto fallace della bottega e de' suoi magazzini, ed è intieramente d'accordo colla convinzione generale la legge che considera l'intero patrimonio del commerciante come una sola garanzia comune per tutti i suoi creditori. La dottrina che

---

(6) **Straccha**, *De decoctoribus*, ult. pars, § 20 e segg. Questi fa l'ipotesi di un commerciante che abbia più aziende, a Roma, a Firenze, ad Ancona. e dice che ogni creditore deve concorrere con preferenza sui beni dell'azienda cui ha fidato, *quia unusquisque creditor magis merci quam mercatori credidit*, e si fa forte dei testi romani sull'*actio tributoria de peculio*, dianzi citata. Ma lo **Straccha** non dissimula la gravità delle obbiezioni di **Raphael Cumanus** († 1425) il quale diceva che il testo relativo agli schiavi, *ad liberos homines trahendum non esse,... aes alienum universas facultates imminuere... magis videatur credi personae.* Tuttavia l'opinione di **Straccha** era seguita ancora come dominante da **Fierli**, *Delle Società chiamate in accomandita*, Firenze 1803, parte II, pagg. 55, 62 e segg. Questi però dichiara che una volta venduta l'azienda i creditori della medesima non possono chiederne la separazione contro il compratore, *id.*, pag. 64.

Digitized by Google

scinde i beni destinati all'esercizio del commercio dagli altri suoi beni, distinzione difficile a mettersi in pratica, è non solo condannata dalla legge vigente, ma deve considerarsi piuttosto come un detrito di altri ordinamenti economici che una intuizione di bisogni attuali.

Concludendo: *l'azienda commerciale non ha pel nostro diritto una autonomia giuridica nè come soggetto, nè come oggetto di diritto. La sua esistenza dipende dalla volontà di chi n'è proprietario, e si deve metter capo a questa volontà per determinare quali sono gli elementi che la compongono.*

833. La precedente dottrina è decisiva per risolvere la questione se i beni di un'azienda commerciale rispondano dei debiti della medesima, anche quando l'acquirente abbia convenuto col proprietario di acquistarne solo l'attivo. Io ritengo che in tale ipotesi i creditori non possano far valere alcun diritto contro il compratore dell'azienda, perchè il contratto di vendita che dovrebbe costituire il titolo del loro diritto non parla a loro favore (7), salvo l'esercizio dell'azione revocatoria ove ne sia il caso.

---

(7) In questo senso la dottrina prevalente fra noi: vedi Appello Milano, 15 dicembre 1897; *Monit.*, 1898, 652; — **Navarrini**, lib. cit., n. 16 e segg.; — **Piccinelli**, nel *Dir. comm.*, IV, pag. 495 e segg.; — **Sraffa**, *Studi di diritto comm.*, Pisa 1891, pag. 139 e segg.; — **Vidari**, 4ª ed., I, nn. 377 e 378; — in Francia, **Aubry** e **Rau**, II, § 236 nota 5; — **Laurent**, VI, n. 419; — **Lyon-Caen** et **Renault**, *Traité*, III, n. 245 *bis*; — Appello Lyon, 31 ottobre 1889; *Annales*, 1889, 47; — **Wahl**, in nota alla sentenza della Corte d'Appello Paris, 26 febbraio 1895; *Sirey*, 1897, 2, 89; — **Thaller**, 2ª ed., n. 86 e segg.; — **Gombeaux**, pag. 108 e segg., 234 e segg. — Contr. **Calamandrei**, n. 116 e segg.; — Appello Milano, 25 luglio 1887; *Monit.*, 789; — Cass. Torino, 18 luglio 1899; *Monitore*, 1900, 290. — Anche in Germania si ammette quasi concordemente che l'acquisto dell'azienda non trasmetta al compratore l'obbligo di pagarne i debiti, amenochè ciò non sia convenuto o il compratore non abbia assunto l'obbligo di pagarli con circolari, con avvisi al pubblico. V. Verbali della Commissione di Norimberga in **Venturi**, *Commento all'articolo 23*; — **Regelsberger**, *Zeitschrift*, XIV, pag. 1 e segg.; — **Ehrenberg**, *id.*, XVIII, 25 e segg.; — **Simon**, *id.*, XXIV, pag. 91; — **Behrend**, § 37, *Append.* III; — **Adler**, *Archiv. f. bürg. Recht*, vol. III (1889), pag. 1 e segg.; — **Riesser**, *Zur revision des Handelsg.*, pag. 33 e il voto del XV Congresso giuridico ivi citato; — **Staub**, *Komm.*, § 22 nota 21. Si ammette invece generalmente in Germania che chi continua insieme la ditta e l'azienda altrui deva rispondere dei debiti com-

Digitized by Google

Una dottrina, che stimo poco giuridica, attribuisce al compratore dell'azienda l'obbligo di pagarne i debiti, ancorchè i contraenti avessero convenuto che il compratore non fosse tenuto pei debiti, come se i debiti fossero cuciti a filo doppio coll'attivo dell'azienda. Si giustifica questa opinione dicendo che l'azienda è una universalità indivisibile di cose e di diritti per cui chi l'assume non può esonerarsi dal pagarne i debiti, e si cercano argomenti d'analogia nell'obbligo imposto al compratore di un'eredità di pagarne i debiti; nell'obbligo del nuovo socio di rispondere al pari degli altri di tutte le obbligazioni contratte dalla società prima della sua ammissione (8); nell'obbligo della società costituita colla fusione di altre società di soddisfarne le obbligazioni (9). Infine si dice, che se non fosse così il venditore violerebbe le giuste e legittime aspettative dei creditori che contarono sulla garanzia di tutto il suo patrimonio, e che infine il compratore si arricchirebbe indebitamente se acquistando i crediti non subisse in pari tempo il peso dei debiti che ne formano il corrispettivo.

Sono tutti cattivi argomenti. La legge non ha punto riconosciuto l'azienda come un complesso indivisibile di debiti e di crediti (n. 832); essa lascia ai contraenti la libertà di determinare sovranamente di volta in volta quale n'è il contenuto; alla loro volontà si deve far capo per decidere se nella vendita siano compresi o meno anche i debiti: se quella volontà li ha esclusi dal trasferimento, manca la ragione per comprenderli nella azienda venduta. Male si argomenta dall'obbligo del compratore di un'eredità di pagarne i debiti, poichè l'eredità costituisce una universalità riconosciuta dalla legge come un complesso di beni, destinati a garantire tutti i creditori del defunto mediante l'istituto della separazione (10). Nè vale meglio l'altro argomento d'analogia

---

merciali del venditore, ma poichè nel nostro sistema legislativo non è ammissibile la vendita di una ditta (n. 156) così si cita spesso fuor di proposito la dottrina tedesca a sostegno della opinione contraria a quella accolta nel testo.

(8) Cod. comm., art. 78; — Cass. Tor., 18 luglio 1899; *Mon.*, 1900, 290; — **Ladenburg**, *Zeitschrift*, XXX (1884), pagg. 96-97, combattuto da **Adler**, *Archiv. für. bürg. Recht*, 3 vol., pag. 26 e segg.

(9) Cod. comm., art. 195; — **Ladenburg**, *Zeitschrift*, loc. cit., pag. 95.

(10) Cod. civ., art. 1545: *Qui in jus alterius succedit eodem jure uti debet*, *Framm.* 177 Dig. *De R I.*; — **Cuturi**, *Della vendita*, n. 231; — **Pacifici-Mazzoni**, *Della vendita*, II, n. 226; — **Laurent**, XXIV, n. 579.

Digitized by Google

tratto dalla fusione di due società commerciali, perchè in questa ipotesi la società che si fonde cessa di esistere e quindi di rispondere pe' suoi debiti, mentre il debitore originario venditore dell'azienda conserva un patrimonio e continua a rispondere delle proprie obbligazioni. Peggio ancora si ragiona quando si vuole argomentare dalla responsabilità del nuovo socio pei debiti preesistenti alla sua ammissione. In questa ipotesi l'organismo sociale non viene mutato nella sua essenza e continua il suo esercizio con un socio di più, ond'è logico che questi subisca la legge dell'istituto in cui entra, la misura di responsabilità che esso comporta per tutti i debiti sociali. Ma nella ipotesi che qui si discute l'azienda non viene continuata dalla stessa persona giuridica, condizione essenziale per l'applicazione della legge; in questa ipotesi una persona nuova sostituisce la precedente che si ritira dall'esercizio dell'azienda; e disposizioni eccezionali, determinate dall'ordinamento delle società, dalle esigenze della loro unità amministrativa, non possono estendersi per analogia.

Infine col sistema che combattiamo si verrebbe a imporre al compratore un debito che non ha assunto, si darebbe ai creditori commerciali, autorizzati a escutere i compratori della azienda, un favore in confronto ai creditori civili che dovrebbero stare contenti al patrimonio del loro debitore: differenza di garanzie che offenderebbe quella legge di eguaglianza fra creditori civili e commerciali che è un punto fondamentale del nostro sistema giuridico (11).

Resta a esaminare se per consuetudine il compratore di una azienda sia costretto a pagarne i debiti perchè l'uso potrebbe citarsi, se veramente esistesse, come una legge contro di lui. Ma l'esistenza di questa consuetudine non fu avvertita da alcuno, e non mi sembra che possa formarsi. Un uso simile costringerebbe il compratore a rispondere sconfinatamente pei debiti del venditore, anche per quelli che non conosce, che non figurano ne' suoi bilanci o gli furono ad arte taciuti; e se si pensa all'estensione data dalla legge (art. 4) al concetto delle obbligazioni commerciali, si ammetterà facilmente impossibile la formazione di un uso che esporrebbe il compratore di un'azienda a una responsabilità senza misura. La stessa usanza invalsa in Francia, specialmente a

(11) Cod. civ., art. 1949; — Cod. di comm., art. 758 e segg.

Digitized by Google

Parigi, per cui il compratore è liberato da ogni responsabilità se tiene il prezzo dell'azienda a disposizione dei creditori per dieci giorni dopo che diede notizia al pubblico del suo acquisto (12), dimostra che si turberebbe profondamente la buona fede ritenendolo responsabile senza misura e senza limite di tempo pei debiti commerciali del venditore.

834. L'azienda, sia una bottega, una banca, un'agenzia d'affari e via dicendo, può essere venduta, locata, data in pegno (13), in usufrutto, in legato, in dote, formare oggetto di un mandato, di una commissione; ognuno di questi rapporti giuridici merita l'attenzione del giureconsulto ed ha una propria letteratura giuridica. Ma poichè, secondo la dottrina che ho accolto, l'azienda non ha caratteri giuridici proprî, nè come subbietto nè come obbietto di diritti, preferisco naturalmente di dirne quando tratterò dei singoli

---

(12) V. su quest'uso, ormai constatato da parecchie sentenze, **Lyon-Caen** et **Renault**, *Traité*, III, n. 251 e segg.; — **Boistel**, *Précis*, n. 432; — aggiungi Appello di Lyon, 31 ottobre 1889; *Annales*, 1890, 47. — Però osservano il **Gombeaux**, pag. 241, e il **Thaller**, n. 89, che di regola si escludono dalla cessione i debiti e i crediti. — La condizione dell'acquirente sarebbe diversa se avesse comunicato al pubblico di assumere l'attivo e il passivo dell'azienda; in tal caso le limitazioni del suo acquisto non sarebbero efficaci verso i creditori, v. Tribunale Supremo dell'Impero tedesco, 1° marzo 1897; *Entsch.*, 38 n. 45; *Annales*, 1900, 212 e gli autori citati nella nota 7.

(13) Il pegno dell'azienda commerciale è ora regolato in Francia dalla legge 1° marzo 1898, che intese ad agevolarlo. Essa è così formulata: " L'art. 2075 du Cod. civ. est ainsi complété: Tout nantissement d'un fonds de commerce devra, à peine de nullité vis-à-vis des tiers, être inscrit sur un registre public tenu au greffe du trib. de comm. dans le ressort duquel le fonds est exploité ". V. su questa legge **Bellom**, *Du nantiss. des fonds de commerce*, Paris 1901; — **Magnin**, *Annales*, 1899, 384, 469; 1900, pag. 28 e segg.; — **Gombeaux**, pagina 260. Questa innovazione, per cui il pegno dell'azienda è validamente costituito benchè essa rimanga nelle mani del debitore, è stata accolta con molta avversione dal commercio francese: *a)* perchè scema la fiducia generale nei commercianti; *b)* perchè toglie al debitore che diede in pegno la sua azienda ogni credito e lo rende mancipio di chi lo sovvenne di merci o di denaro, il quale, posto al sicuro dalla concorrenza, lo preme con prezzi e con interessi usuratizi; *c)* perchè in caso di fallimento rende disastrosa la condizione della massa; *d)* perchè può favorire le collusioni del debitore con un creditore simulato per frodare la massa: v. *Bulletin de la Société d'études législatives*, anno 2° (1903), n. 4.

Digitized by Google

negozi giuridici e specialmente dei contratti, perchè è la volontà dei contraenti quella che determina il contenuto e la sorte dell'azienda. Così si evita il guaio di trattare anticipatamente e a frammenti rapporti contrattuali che hanno sede più opportuna nella dottrina dei diversi contratti.

§ 45. — Le insegne.

SOMMARIO. — 835. Notizie storiche. — 836. Valore economico dell'insegna. — 837. Come possa essere costituita. — 838. Disciplina giuridica della medesima. — 839. Diritti del conduttore dell'immobile destinato all'esercizio del commercio. — 840. L'insegna è proprietà del proprietario dell'azienda. — 841. Essa segue le sorti dell'azienda. — 842. Ancorchè sia nominativa. — 843. La tutela della legge è limitata territorialmente. — 844. Abbandono dell'insegna. — 845. Tutela dell'insegna contro le usurpazioni.

835. L'insegna non ebbe nella letteratura giuridica un posto distinto fino ai nostri tempi, ma fu trattata complessivamente con altri segni mercantili (1), specialmente coi marchi, coi quali ha in gran parte comune la disciplina. Ma nella legislazione statutaria, che si svolse più direttamente dall'attività mercantile e sentì prima il bisogno di reprimere gli abusi, non mancano le norme speciali per la difesa dell'insegna, specie degli alberghi. Quella legislazione riconobbe al primo che l'adottò per distinguere il suo stabilimento commerciale il diritto esclusivo di usarne; nè si trova di regola che questa difesa (2) fosse subordinata a quel pubblico deposito che

---

(1) **Bartolus**, *Consilia, quaestiones et tractatus; Tractatus de insignis et armis*; — **Baldo**, alle leggi I Cod. *quae res ven. non poss.*, IV, 40; — I Cod. *pro socio*, IV, 37; — I Cod. *ut nem. lic. sine iud. auct.*, II, 16 (17); — **Petrus de Ubaldis**, *Tract. de duob. fratr.*, II, nn 68-78; — **Lucas de Penna**, alla l. 3 *Cod. de fabric.*, XI, 9; — **Gibalino**, *De negotiat.*, lib. I, c. 5, specialm. art. 3 n. 19; — **Fierli**, *Le più celebri teoriche*, parte 3ª; Teorica di Bartolo: *In leg. stigm. Cod.*, etc. Questa letteratura, la quale resta quasi sempre al punto di partenza, fu in massima parte esaminata da **Dietzel**, *Das Handels Zeichen, und die Firma, Jahrb. d. gemeinen Dt. Rechts*, vol. IV, pag. 153.

(2) *Stat. antiqua mercatorum Placent.* (sec. XIII), stamp. a Parma 1860, n. 496: " Item quod aliquis albergator non habeat ante hospicium suum aliquod " signum consimile ad signum alterius albergatoris. Et si habuerit consules " nuxii teneantur removeri facere ". Conf. *Stat. Ivrea*, lib. III *De Maleficiis*, Rubr. *De signis hospiciorum*, in *Monum. Hist. patriae, Leges* II (1838), col. 1085 e segg.: " Item statuerunt et ordinaverunt quod aliquis albergator, maris vel

Digitized by Google

era obbligatorio pei marchi, poichè l'insegna colla sua pubblicità, nella sua limitata sfera d'azione, si fa conoscere a tutti e quindi si difende dalle usurpazioni involontarie (3). Era interdetto ad ognuno di usare la stessa insegna o un'insegna consimile a quella che altri aveva adottato per indicare l'esercizio dello stesso commercio nei medesimi luoghi, e il divieto si estendeva all'intera città quando ciò era necessario per impedire che la clientela pigliasse un'azienda per l'altra (4). Era altresì interdetto al socio, al commesso di usare l'insegna della società o della bottega da cui era uscito; la confisca dell'insegna e la multa erano le pene dell'usurpatore (5).

" femina, non possit teneri nec poni facere nec tenere ante suum hospicium " aliquod signum simile in aliquo vel habens aliquam similitudinem ad aliud " signum quod habeat in Yporegia aliquis hospitator; et qui contrafecerit " compellatur incontinenti illud auferre nec ibi reponi ulterius permittatur ". *Breve degli Albergatori di Siena* (1355): " Non potevasi tenere sull'albergo più " di un'insegna... nè tenere insegna che si somigliasse a quella di nessuno " degli altri iscritti nell'Arte ", *Rivista di dir. comm.*, I, 329. Il diritto esclusivo sull'insegna a favore del primo che l'adottò è riconosciuto concordemente anche nella giurisprudenza: v. le decisioni del Parlamento di Parigi, 25 febbraio 1609; 20 marzo 1612; 12 agosto 1648, ricordate da **Boucher**, *Institutions commerciales*, Paris 1801, pag. 36; — da **Merlin**, *Répert.*, v. *Enseigne;* — da **Kohler**, lib. cit., pag. 92; — da **Dietzel**, lib. cit., pagg. 294, 295: con quelle decisioni fu vietato di usare in luoghi vicini o nella stessa strada di una medesima insegna.

(3) Tuttavia assai più tardi nello Statuto del Consolato della nobile arte della seta, Roma 1754, cap. XII, *Delle insegne*, lib. 3°, si riconosce " a chi avrà " messo in uso un'insegna il diritto incontrastabile che altri non si serva " d'insegna consimile " ma a condizione " che colui che è stato il primo a " servirsene venga ad assegnarla al Consolato esprimendo il nome e cognome " del padrone e sito della bottega, e pagando paoli cinque: detta assegna " dovrà farsi qualunque volta si muti sito di bottega ": v. il testo riferito per intero da **Franchi**, *La protezione del nome comm.*, Mantova, 1886, pag. 33.

(4) V. note 2 e 5.

(5) *Stat. mercant. Siena* (ined. R. Arch. Stato di Siena), a. 1472, c. 41, rubr. " Che il segnale altrui non si ponga per lo compagno o vero factore poichè " sarà partito " — " Nessuna persona, la quale sarà stata per factore di alcuna " compagnia o vero singulare persona, et sarà partito da tale compagnia o " vero persona, ardisca o vero presuma fare o far fare, ponere o vero poner " fare, directamente o vero per oblico in tucto o vero in parte, il segnale di " tale compagnia o vero singulare persona cui factore fusse stato. Et chi " contrafacesse sia punito per gli officiali in XXV lib. di denari per ciasche- " duna volta et debba rilassare tale segnale. Et quel medesimo si faccia del

Digitized by Google

Se non si riscontrano norme frequenti sulle insegne, ciò forse derivò dalla circostanza che spesso si sarà usato a quello scopo, come si fa oggidì, lo stesso segno, lo stesso nome che si usa per distinguere i prodotti dell'industria, e per ciò la protezione dei marchi si sarà estesa implicitamente alle insegne (6).

Queste insegne facoltative, oggetto di proprietà privata, non si

---

" compagno o vero compagni se tale segnale sarà stato, innanzi al comincia-
" mento della compagnia, segnale proprio del compagno o vero compagni dal
" quale o vero quali sarà partito et per esso o vero essi innanzi al comin-
" ciamento di tale compagnia usato „. La stessa soluzione che fu accolta più tardi dallo **Straccha**, *De mercat.*, pars II, n. 98: " Si in coeunda societate
" uni ex sociis signum acceptum est propter suam forsan fidem, dignitatem,
" seu famam, ea finita seu divisa apud illum signum remanet, cuius erat an-
" tequam societas coita esset „.

(6) Eccone un esempio interessante estratto dall'Arch. di Stato di Siena, da **Alessandro Lisini**: *Alcune osservazioni intorno alle tessere mercantili* (*Period. di Numism. e Sfragistica*, a. VI, fascicolo VI).

" Spettabili vero salutem etc.

" Preghovi vi piaccia volermi fare fare un insegna da ostaria, et fatela fare
" di buon legname stascionato, et fate sie longha uno braccio et terzo, come
" meglio starà et uno braccio largha: et dipoi fatela dipengnare di uno Santo
" Antonio con due armicelle, una la balzana et l'altra l'arme del Cardinale
" di Siena, et da piedi la mia, cioè l'arme de' Ruffaldi, col *marcho di bottega*
" che stà chosì

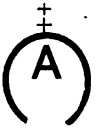

" et fate spenda mancho si può; et fate sia fatta che lagia per la festa, acciò
" la possa atachare et fatella a questo garbo

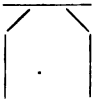

" et fateci mettare i ferri secondo la segna per atacare.

" A dì 15 di Luglio 1490

" Pavolo d'Antoniuccio
vostro in S. Quirico „.

Digitized by Google

devono confondere colle insegne della signoria o dell'arte che in alcune città si dovevano apporre sulle botteghe e sugli opifici per agevolare la pubblica sorveglianza sul loro esercizio (7). Queste insegne formavano una proprietà dell'arte difesa gelosamente contro coloro che l'adottavano senza appartenervi, ma esse scomparvero quando scomparve il monopolio delle corporazioni (8).

836. L'insegna è il segno, formato di parole o di figure, con cui si distingue la sede dell'azienda. Essa trae da principio il proprio credito dal negoziante che l'ha fatta sua; poi staccandosi da quelle relazioni personali, collegandosi coi luoghi, colle consuetudini del negozio e de' suoi commessi, diviene nella convinzione comune il segno di un organismo economico quasi distinto dal proprietario. Essa costituisce un diritto patrimoniale il cui valore economico è spesso assai grande, perchè all'ombra della medesima insegna si viene talora accumulando per parecchie generazioni il credito di un onesto lavoro. Essa può acquistare un valore economico maggiore della ditta, perchè questa muta per lo più ad ogni mutamento di proprietà, mentre l'insegna trasmettendosi col negozio ne perpetua la notorietà una volta acquistata.

837. L'insegna di un'azienda può essere costituita da una

(7) Non mancano negli Statuti civili anche norme di polizia sull'uso delle insegne intese a far conoscere gli alberghi: v. Stat. 1° marzo 1462, Arch. di Stato di Bologna, Sez. del Comune, Ufficio delle Bollette e delle Presentazioni dei Forestieri, Statuti, fasc. unico, sec. XV, c. 2 *r*. " Et quod qui vellet hospitari et hospitium forensium retinere teneatur habere insignia publica apparentia secundum modum et consuetudinem hospitum, dummodo dicti hospites diversa insignia teneant „. Altre norme hanno lo scopo d'impedire il soverchio ingombro delle vie. V. ad es. Stat. del popolo di Bologna (ined. Arch. di Stato) a. 1389, carta 367 tergo, rubr. *De tabernariis seu vinum vendentibus ad minutum;* — Stat. Brixiae, a. 1313, lib. II, rubr. 268, in *Mon. Hist. Patriae*, XVI, 2, col. 1720.

(8) Leggesi nelle addizioni allo Stat. dell'arte dei Barbieri e Parrucchieri di Bologna, a. 1779, §§ 11 e 12, l'obbligo di tenere appesa l'insegna dell'arte sulla bottega. Fu specialmente nel secolo scorso, quando la resistenza contro il penoso monopolio delle corporazioni si fece più viva, che queste dovettero difendere più spesso i loro privilegi e le loro insegne contro i liberi lavoratori. Ho trovato nell'Arch. di Stato di Bologna (Assunteria d'Arti, Miscellanea) molte cause promosse contro coloro che esercitavano l'arte nella propria casa senz'apporvi l'insegna.

Digitized by Google

parola o da un segno fantastico, ma non già da un vocabolo generico che per uso comune serva a indicare o a definire il ramo di commercio che vi si esercita, come sarebbero le seguenti indicazioni: fabbrica, birreria, albergo, farmacia. Non si può acquistarne l'uso esclusivo traducendole in lingua straniera, p. es., traducendo l'albergo in un Grand-Hôtel, la birreria in uno Châlet; altrimenti chi primo le assunse si porrebbe in una posizione privilegiata di fronte agli esercenti della stessa industria, specialmente di fronte a quelli che cercano la loro clientela fra gli stranieri (9).

Parimenti non si può adottare per insegna il nome altrui, a meno che questo non sia divenuto per una metamorfosi non insolita il nome della merce (10); non un segno, non una parola adatti a ingannare la buona fede del pubblico sulla provenienza e sulla qualità delle merci, o capaci di offendere l'ordine pubblico.

838. Chi pel primo adotta un'insegna ne diviene proprietario legittimo e ha diritto di usarne in perpetuo. Il titolo del suo acquisto sta nell'occupazione, la quale non offende l'interesse di alcuno perchè nel fondo inesauribile delle figure fantastiche e delle parole combinate c'è un segno per tutti. Per adottare un'insegna non occorre essere commerciante, nè ottenere alcuna licenza: anche un'azienda agricola, anche un monte di pietà possono valersene. L'uso dell'insegna è facoltativo (11), eccetto che per pochi esercizi

---

(9) Cass. Roma, 31 dicembre 1896; *Giurispr. ital.*, 1897, 309 (ritenne sufficientemente specifica la insegna *Piccola Borsa*); — Appello Firenze, 4 giugno 1867; *Giurispr. Tor.*, 609; — Trib. comm. di Genova, 29 luglio 1885; *Giurisp. commerciale*, 1885, II, 196; — Cass. Firenze, 22 gennaio 1891; *Temi veneta*, 250, e la nota di **Cottarelli**; — Appello Genova, 2 novembre 1892; *Il Giurista*, 1893, 35; — Cass. Napoli, 23 giugno 1885; *Giurispr. ital.*, 1889, I, 48; — **Amar**, *Dei nomi e dei marchi di fabbrica*, n. 286. — Conf. la giurisprudenza straniera citata da **Pouillet**, nn. 699, 700; — da **Kohler**, pag. 179.

(10) Giustamente la Cass. di Roma, 15 dicembre 1884; *Foro*, II, 265, ritenne che il venditore di merci non possa assumere per insegna il nome del fabbricante suo fornitore *(Singer)*. V. n. 862.

(11) L'insegna forma l'oggetto di una tassa speciale, ma nessuno per ciò è obbligato di adottarla: V. L. Com. e Prov., 10 febbraio 1889, articolo 147 n. 3 (testo unico, art. 164 n. 3); — L. 14 giugno 1874, art. 9-11; — Reg. esec. 22 ottobre 1874.

Digitized by Google

soggetti alla vigilanza della polizia, come gli alberghi, i caffè (12). Il certificato con cui l'autorità di pubblica sicurezza, o l'agente delle imposte riconoscono l'esistenza di un'insegna non le attribuisce la legittimità che le manca; può giovare bensì anche nei rapporti di diritto privato, come il deposito di un marchio, a constatare il momento dell'occupazione e quindi a decidere fra due contendenti chi abbia il diritto di usarne (13).

839. Il conduttore, che ha diritto di esercitare un'azienda nell'immobile preso in affitto, ha pure diritto di apporvi un'insegna per distinguerla dalle altre: il proprietario non può dolersene perchè è l'esistenza di quell'esercizio, non l'insegna del medesimo che può screditare l'immobile, e quell'esercizio ebbe la sua approvazione. Ma il posto o la misura dell'insegna non è abbandonata alla smania di notorietà dell'inquilino: destinata a indicare la sede dell'azienda, deve porsi sullo spazio della facciata ad essa corrispondente, non oltre i muri segnati dal pavimento e dal solaio (14). Se la casa fittata o acquistata è in un cortile interno, il commerciante potrà porre l'insegna sulla porta esterna, sotto il portico, sulla scala o sul corridoio comune; il giudice troverà negli usi, nell'importanza e nella natura dell'industria le ragioni per conciliare il diritto di tutti (15).

840. L'insegna è l'accessorio dell'azienda commerciale cui conserva e aumenta la clientela, e ne segue le sorti. Il proprietario dell'azienda può portarla con sè quando sgombera la sede dove l'ha accreditata, può sopprimerla o modificarla come gli piace. Il proprietario dell'immobile non può rivendicarla come cosa sua, nemmeno quando vi fosse stata saldamente infissa, perchè l'insegna finchè è cosa viva ha il còmpito caratteristico di indicare l'azienda,

---

(12) V. Reg. esecut. della L. di P. S., 8 novembre 1889, art. 47 e alleg. *E.*

(13) Trib. Comm. di Genova, 29 luglio 1885; *Giurisp. comm.*, 1885, II, 196; — Cass. Torino, 14 dicembre 1886; *Annali*, 1887, 307.

(14) Appello Genova, 31 dicembre 1885; *Eco Giurisprudenza*, 1886, 30; — Appello Genova, 29 maggio 1877; *Eco Giurispr.*, 1877, 85; — Appello Nizza, 23 maggio 1854; *Giur. ital.*, II, 453. — Conf. la giurispr. francese: **Pouillet**, *Traité des marques de fabrique*, n. 744 e segg.

(15) Conf. la giurispr. franc.: **Pouillet**, n. 747 e segg.

Digitized by Google

non di ornare l'immobile. Esso non può rivendicarla nemmeno se l'insegna fu collocata dal conduttore nel posto di quella che esisteva precedentemente sull'edificio; potrà farsi risarcire, se n'è il caso, il danno sofferto per l'indebita soppressione, non appropriarsi l'insegna altrui (16). Viceversa poi, il proprietario che diede in locazione o in usufrutto l'azienda può costringere il conduttore o l'usufruttuario a conservare la medesima insegna, perchè ove fosse lasciata in abbandono perderebbe ogni notorietà e potrebbe essere adottata da un altro commerciante (17). Il proprietario può eziandio vietare al conduttore e all'usufruttuario di valersene contemporaneamente per indicare un altro negozio, fosse pure succursale del suo; se lo potessero fare, il proprietario rischierebbe di riprendere alla fine della locazione o dell'usufrutto un'insegna spogliata de' suoi clienti. Egli ha infine diritto di riaverne la consegna alla fine della concessione, ancorchè il conduttore ne abbia accresciuto il credito con un avveduto esercizio; ha diritto di riaverla ancorchè quell'insegna sia stata adottata per iniziativa del conduttore, se essa deve il suo credito alle qualità dell'immobile (18).

841. L'insegna, che è il nome dell'azienda, la segue ne' suoi cambiamenti di proprietà, come il segno di raccolta pe' suoi clienti; anzi quando l'azienda cambia di sede e di padrone è l'unico segno che ne dimostra la continuità agli occhi del pubblico. Essa diventa proprietà di chi acquista l'azienda qualunque sia il titolo del suo

---

(16) Appello Venezia, 17 gennaio 1884; *Temi veneta*, 132; — Cass. Roma, 15 dicembre 1884; *Foro*, 1885, II, 265; — Cass. Franc., 21 dicembre 1853; *Dalloz*, 1854, I, 9; e la numerosa giurispr. citata da **Pouillet**, n. 710 e segg.

(17) È questa una conseguenza dell'obbligo, generalmente riconosciuto al conduttore di un'azienda, p. es., di un albergo, di continuarne l'esercizio sino alla fine del contratto onde non se ne perda l'avviamento, art. 1583 n. 1, Cod. civ.; — **Pacifici-Mazzoni**, *Delle locaz.*, IV ed., n. 113; — **Aubry** et **Rau**, IV, § 367 not. 2; — **Laurent**, XXV, n. 361. — A buon diritto la Corte di Venezia, 12 ottobre 1900; *Temi veneta*, 536, distingue il conduttore di un'azienda che deve mantenere intatta l'insegna, come elemento integrante della medesima, dal conduttore di una bottega che può applicarvi l'insegna che gli piace.

(18) Così se il conduttore di un fondo accreditò una fonte d'acqua medicinale che vi scaturiva col proprio nome non può, dopo che è finita la sua occupazione, valersene per designare acque d'altra fonte: v. Appello Venezia, 21 maggio 1891; *Temi veneta*, 516. — Analog. **Kohler**, pag. 115; — **Pouillet**, n. 409; — Appello Bordeaux, 20 marzo 1888; *Monit.*, 1889, 808.

Digitized by Google

acquisto, un contratto, un'asta pubblica, un testamento, ancorchè non vi sia fatto cenno dell'insegna, perchè chi compera la cosa acquista implicitamente il diritto di chiamarla col nome con cui è conosciuta. Da ciò il divieto al venditore di valersene, di cederla ad altri, di dirsi il successore, il continuatore dell'azienda venduta (19).

842. Anche l'insegna nominativa può esser ceduta, dacchè il nome che vi figura non va considerato come il segno della persona mentr'è il segno dell'azienda. Tuttavia non si può ritenerla compresa nella cessione dell'azienda nel silenzio dei contraenti, perchè dal nome scritto nell'insegna il pubblico risale facilmente alla persona del commerciante, e questo può essere per lui cagione di discredito e di equivoci dolorosi; più ancora, perchè egli perderebbe il diritto di usare del proprio nome come insegna dello stesso commercio, ed una rinunzia di così grande importanza non può esser presunta (20). Si potrà conciliare l'interesse che ha l'acquirente di conservare l'avviamento dell'azienda colla tutela del venditore riconoscendo al primo il diritto di indicare nell'insegna che egli continua l'azienda dell'altro.

843. L'uso esclusivo dell'insegna è limitato ai luoghi ove si estende la sua forza di attrazione. Mentre il marchio ha diritto a una protezione nazionale e anche internazionale, perchè le merci circolano in tutti i mercati, l'insegna, come segno distintivo di una azienda stabile, non può essere protetta che nei luoghi ove essa compie la sua funzione richiamando l'attenzione del pubblico. Il diritto all'uso esclusivo dell'insegna si estenderà, di fronte alle aziende che esercitano lo stesso commercio, per tutta la città,

---

(19) In questo senso tutta la giurispr. italiana e straniera: v. Appello Venezia, 17 gennaio 1884; *Temi veneta*, 132; — *Monit. Trib.*, 1891, 137; — **Pouillet**, n. 172 e segg.; — **Kohler**, pagg. 230, 233.

(20) Appello Venezia, 17 gennaio 1884; *Temi veneta*, 132; — Appello Milano, 16 maggio 1881; *Monit.*, 604. — Contr. **Cottarelli**, *L'insegna del negozio*, Vallardi ed., Milano 1889 (Estr. dal *Filangeri*, XIV), pag. 30 e segg., secondo il quale si deve comprendere nella cessione anche l'insegna nominativa. La giurisprudenza prevalente in Francia ritiene nel senso del testo che il successore possa conservare la insegna nominativa del suo predecessore, purchè vi indichi quella sua qualità: v. **Pouillet**, n. 552 e segg.

Digitized by Google

quando essa può richiamare la sua clientela da ogni quartiere. Ma quei commercianti più modesti, come gli osti, che hanno una clientela ristretta in una via, in un quartiere, non possono per difetto d'interesse costringere chi adottò la stessa insegna in una via remotissima a smetterne l'uso. È una decisione di fatto quella che determina il campo entro cui l'insegna ha diritto di dominare esclusivamente.

Il proprietario di un'azienda non può impedire che altri si valga della sua insegna in un'altra città, e quando vi aprisse una succursale è proibito a lui stesso di usare della medesima insegna, che in quella città non è più sua dacchè fu già adottata da altri (21). Chi crede che la tutela della insegna deva estendersi di mano in mano che si estende la rinomanza dell'azienda, anche fuori della città e per tutto lo Stato (22), esagera la funzione dell'insegna fino a confonderla colle ditte e colle denominazioni di società. L'insegna si rivolge solamente a coloro che frequentano o possono frequentare la sede dell'azienda; mira a impedire che scambino un negozio o un albergo per l'altro, mira a propagarne fra loro la rinomanza. Ma è il nome dell'impresa, sia esercitata da un commerciante o da una società commerciale, quello che serve a richiamare l'attenzione dei clienti lontani, a tenere la corrispondenza, a stipulare gli affari: se a questo scopo si fa servire l'insegna se ne altera la funzione. Secondariamente, si capisce che il nome di una società possa ottenere una protezione nazionale, poichè per mezzo dei pubblici registri e dei giornali ufficiali esso ottiene una pubblicità nazionale: ma l'insegna, che al più figura nei registri locali delle tasse e della questura, non può avere una difesa che vada oltre la città; manca ad essa quella pubblicità, che potrebbe valere come diffida ai cittadini di tutto lo Stato di non usarne, che potrebbe giustificare l'uso esclusivo dell'insegna e le sanzioni penali che ne colpiscono le usurpazioni. Si potrà punire chi con sleale concorrenza adotta l'insegna di una casa rinomata d'altra città, aggiungendovi parole

---

(21) In questo senso Appello Milano, 24 giugno 1869; *Monit.*, 714, e tutta la giurispr. francese: v. **Pouillet**, nn. 706, 707, cui si aggiunga Appello Orléans, 12 febbraio 1891, *Dalloz*, II, 371; — Cass. Franc., 20 e 21 febbraio 1888; *Dalloz*, I, 315 e le altre ivi citate; — Cass. Franc., 19 dicembre 1898; *Dalloz*, 1899, 319.

(22) **Pouillet**, n. 705, e con lui per le stesse ragioni **Cottarelli**, pag. 21 e segg.

Digitized by Google

atte a farsi credere la sua succursale (23); ma non si potrà punirlo per usurpazione d'insegna.

844. Quando l'insegna ha compiuto la sua funzione, essa ricade nel dominio del pubblico. Il commerciante che l'abbandona per sostituirla con un'altra, che si ritira dal commercio, non può impedirne l'uso al primo che l'occupa: se questi profittando dei favorevoli ricordi che si collegano a quell'insegna farà più presto fortuna, quegli non può chiedere alcun compenso, poichè l'insegna non era più sua quando fu assunta dall'altro. Il proprietario dell'insegna non può riprenderne l'uso asserendo e anche provando che non fu mai sua intenzione di rinunciarvi, poichè quella intenzione non serve a conservare la clientela all'azienda e quindi a mantenere l'insegna nella sua funzione. Se potesse farlo richiamerebbe più tardi al suo negozio la clientela che aveva perduta e fu acquistata da un altro (24). Ma l'interruzione notoriamente temporanea e forzata dell'esercizio, p. es., per un fallimento, per un restauro, per una crisi politica, non fa perdere il diritto all'insegna: i clienti non possono dirsi perduti, se rassegnandosi a una necessità transitoria vanno ad altri negozi finchè il primo venga riaperto (25).

845. Il proprietario dell'insegna è protetto tanto contro l'usurpazione che contro l'imitazione, che lo insidiano nel godimento della sua clientela. Egli può invocare questa tutela anche prima d'averne sofferto un danno, anche se non riesca a provare che le due insegne furono realmente confuse dai suoi clienti; basta la possibilità della confusione perchè il suo diritto sia turbato e quindi

---

(23) Così fu condannato per concorrenza sleale e non per usurpazione di insegna un negoziante di Blois, che dopo aver intitolato " *La belle Jardinière* " il suo negozio, pigliando questo titolo da uno di Parigi che esercitava lo stesso commercio, collocò di fronte al medesimo una grande vetrina di mostre coll'insegna in grandi caratteri: " *A la belle Jardinière, succursale* " e in carattere minuto: " *l'entrée des magasins est en face* ": v. Appello Orléans, 12 febbraio 1891; *Dalloz*, II, 371.

(24) Cass. Torino, 14 dicembre 1886; *Annali*, 1887, 123. — Conf. la giurisprudenza francese in **Pouillet**, n. 703, 723.

(25) Appello Genova, 2 novembre 1892; *Il Giurista*, 1893, 35 (interruzione di 4 anni per restauri).

Digitized by Google

violato. Egli può per parecchie vie reintegrare il suo diritto violato, chiedendo al giudice civile la soppressione dell'insegna rivale e il risarcimento del danno, o promuovendo l'azione penale contro chi dolosamente usurpò la sua insegna riproducendola identicamente o contraffacendola. Egli può invocare questa tutela penale ancorchè non abbia depositato l'insegna, o non abbia diffidato il pubblico a non usarne: infatti l'insegna si difende da sè, colla sua notorietà, colla sua naturale pubblicità nel campo limitato della città o della via ove esercita la sua sfera d'azione (26).

Ogniqualvolta dalla rassomiglianza di due insegne possa derivare la confusione di due avviamenti il giudice condannerà il proprietario dell'insegna più recente a smetterne l'uso. Esso terrà per guida del suo sovrano apprezzamento questo criterio che niuno deve abusare della libertà di scegliere un'insegna nel fondo inesauribile dei segni per deviare la clientela dall'azienda ove vuole andare. L'insegna che si può scambiare per un'altra manca al suo scopo che è quello di distinguere non di confondere, e quindi dev'essere soppressa come una causa di turbamento giuridico.

---

(26) Legge 30 agosto 1868, art. 5, 12 n. 3. Che le pene stabilite da questa legge siano applicabili all'usurpazione fraudolenta dell'insegna emerge dalla Rel. **Cavour** alla legge 12 marzo 1855 (*Atti del Parl. Subalp.*, Sess. 1853-1854; Firenze 1869, *Docum.*, pag. 1487) e da tutta la nostra giurisprudenza: Cass. Firenze, 22 gennaio 1891; *Monit.*, 462; — Appello Venezia, 21 maggio 1891; *Temi veneta*, 516; — Appello Genova, 28 maggio 1891; *Monit.*, 741; — Cass. Torino, 22 ottobre 1890; *id.*, 961; — Appello Firenze, 24 aprile 1890; *Monit.*, 1012; — Cass. Roma, 15 dicembre 1884; *id.*, 1885, 81; — Appello Milano, 16 maggio 1881; *Foro*, 750; — Appello Venezia, 17 gennaio 1884; *Temi veneta*, 132.

Digitized by Google

§ 46. — I marchi di fabbrica (1).

N. 1. — Notizie storiche e legislative.

SOMMARIO. — 846. Notizie storiche. — 847. Notizie legislative.

846. *Notizie storiche.* — Nelle più remote epoche della civiltà si riscontra l'uso di segnare col nome o con un emblema i prodotti dell'arte e dell'industria per assicurarne il merito all'autore o per agevolarne la diffusione, ma non sembra che quei segni avessero una speciale tutela giuridica: si puniva soltanto chi usurpava il nome altrui per apporlo sui proprî lavori come un falsificatore (2). Nel medio evo la tutela dei marchi si collegò col sistema privilegiato delle corporazioni. Queste imposero ai fabbricanti l'uso di un marchio; lo imposero come segno che la merce era stata visitata dagli ufficiali della corporazione; per impedire la concorrenza delle merci straniere; per trarne un tributo fiscale. Oltre al marchio della corporazione, il commerciante poteva e talora doveva adottare un marchio individuale, che serviva anch'esso alla polizia della corporazione per rintracciare il colpevole ove fossero stati violati i suoi regolamenti. Questi marchi erano registrati in appositi libri o nelle matricole dei commercianti accanto ai loro nomi. Chi contraffaceva il marchio altrui doveva risarcirne il danno, era multato, talora escluso dalla corporazione, e doveva subire la

---

(1) Sull'uso antichissimo e generale dei marchi, v. **Kohler**, *Das Recht des Markenschutzes*, Würzburg 1885, pag. 30 e segg.; — sul loro sviluppo storico nei paesi tedeschi e anglosassoni, v. **Homeyer**, *Die Haus- und Hofmarken*, Berlin 1870; — nella letteratura medievale italiana, v. **Dietzel**, *Das Handelszeichen und die Firma*, nei *Jahrbücher des gemeinen Dt. Rechts*, vol. IV, pagg. 227-308; — nella legislazione statutaria italiana, **Lattes**, pag. 101 e note; — **Franchi**, *La protezione del nome commerciale, dell'insegna e del marchio*, Mantova 1886 (incompl.); — **Goldschmidt**, *Universalg.*, pag. 242; — e specialmente **Lastig**, *Markenrecht und Zeichenregister*, Halle 1890, ove allo studio degli statuti aggiunse quello dei registri dei marchi e dei commercianti, di atti notarili, di libri commerciali ancora inediti negli archivi italiani.

(2) **Franchi**, pag. 26; — **Kohler**, pag. 39; — **Lastig**, pag. 178.

Digitized by Google

confisca delle merci contraffatte (3). Ma non era una difesa data ai marchi per impedire che gli acquirenti della merce fossero ingannati sulla sua provenienza, bensì una difesa conceduta ai rami più favoriti e più importanti dell' industria locale (drappi d'oro, d'argento, panni, tappeti) dalla corporazione, dalla città, dallo Stato che ne traevano vantaggi economici e finanziari. Era l'interesse degli stessi industriali, non l'interesse del consumatore, quello che dominava questa legislazione. Ciò spiega come il marchio potesse liberamente essere oggetto di commercio e passare da un industriale ad un altro senza l'azienda che pure aveva resa notoria e accreditata (4). Se il legislatore fosse stato dominato dall'idea di proteggere i consumatori contro il pericolo di scambiare una provenienza per l'altra, avrebbe proibito questo libero commercio dei marchi, resi indipendenti dall'azienda di cui avevano precedentemente contrassegnati i prodotti.

Colle corporazioni cadde quella parte di questo istituto che dipendeva dal loro monopolio; venne meno cioè quel marchio uniforme e obbligatorio che serviva come segno del riscontro ufficiale. Sopravvisse invece quel marchio facoltativo e individuale, che serve a garantire al fabbricante il godimento del credito che seppe formarsi co' suoi prodotti, e sorse sempre più viva la sollecitudine di difendere il pubblico contro il pericolo di acquistare una merce per l'altra. Questo marchio conquistò nel diritto moderno una protezione più generale, imperocchè non fu dato per privilegio a qualche ramo dell'industria e del commercio, ma a tutti; e mentre prima quella protezione era ristretta al breve territorio ove dominava la corporazione, il comune od il principe, si allargò colla formazione dei grandi Stati moderni e divenne mediante convenzioni internazionali una reciproca protezione di quasi tutti i paesi civili. In questa nuova fase legislativa acquista sempre maggiore

---

(3) **Braun**, *Traité des marques de fabrique*, pag. 23 e segg.; — **Lastig**, pagina 191; — **Lattes**, pag. 101$_6$; — **Kohler**, pag. 44 e segg.

(4) Che il marchio si potesse trasmettere liberamente per eredità, per vendita, per donazione, per locazione, come quota sociale, anche temporaneamente, senza l'azienda, lo provano i numerosi documenti citati da **Lastig**, pag. 184; — **Goldschmidt**, *Universalg.*, pag. 242. — V. un esempio interessante nel recente studio di **Lastig**, *Bologneser Quellen des Handelsr. aus dem XIII-XIX Jahrhunderts*, Halle 1891, doc. 20 febbraio 1727, pag. 87.

Digitized by Google

evidenza l'interesse generale di quella tutela, che promuove i progressi industriali, protegge la buona fede del pubblico contro le frodi, e rende eziandio più rapida ed economica la circolazione delle merci. Questa osservazione ci spiega perchè nelle più recenti legislazioni si proceda coll'azione pubblica nella repressione di questi reati, perchè le pene vi siano inasprite, e perchè infine non si proceda soltanto contro chi usurpa nel marchio il nome di un concorrente, ma anche chi usurpa il nome della città o della regione che seppero colle proprie industrie acquistare una speciale notorietà (5).

847. *Notizie legislative.* — La legislazione vigente mette capo per diritta via alla pregevole legge sarda del 12 marzo 1855, che fu proposta e difesa in Parlamento dal conte di Cavour e dal R. Commissario Scialoja (6). Prima d'allora il codice penale (articolo 406) non aveva conceduto la sua difesa che ai marchi approvati dallo Stato; ma poichè lo spirito dei tempi era divenuto ostile a ogni privilegio conceduto dallo Stato, così si sentì il bisogno di proteggere ogni marchio liberamente assunto, pur frenando gli abusi della libertà. Quella legge fu quasi integralmente riproposta alla Camera italiana nel 12 dicembre 1865 dal ministro Torelli; ma non v'ebbe fortuna, perchè la Commissione parlamentare (Relatore Brunetti) trovò inutile e vessatorio il deposito del marchio e propose di limitare la tutela della legge " al solo marchio che fosse specificato in guisa che non potesse da altri riprodursi identicamente per caso e senza studiata imitazione „ (art. 3) (7). Nuova-

---

(5) Cod. pen., art. 295; — Legge 7 luglio 1884, art. 9; — Conv. internaz., Madrid, 14 aprile 1891, stipulata fra il Brasile, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, il Guatemala, il Portogallo, la Svizzera e la Tunisia, *Premier protocole.*

(6) Il progetto di questa legge fu presentato nel 5 maggio 1854 (*Atti del Parlamento Subalp.*, Sess. 1853-1854, Firenze 1869, Tip. Eredi Botta, *Docum.*, pag. 1484 e segg.). L'on. **Michelini** ne fece la Relazione alla Camera nel 21 dicembre 1854 (*id.*, pag. 1489), e questa lo discusse nella tornata del 2 febbraio 1855 (*id.*, *Discussioni*, pag. 2666 e seg.) col concorso del Regio Commissario **Scialoja**. — Il Senato non v'introdusse alcun cambiamento.

(7) La Relazione **Torelli**, che riproduce spesso letteralmente quella del Conte di **Cavour**, fu presentata alla Camera nel 12 dicembre 1865 (*Atti Ufficiali del Parlam. Ital.*, Legisl. IX, Sess. I, 1865-1866, pag. 160); quella dell'onorevole **Brunetti** col suo controprogetto nel 1° giugno 1866 (*id.*, pag. 2024).

Digitized by Google

mente proposta con qualche riforma nel 1° giugno 1867, fu discussa rapidamente alla Camera nei giorni 22 e 23 giugno 1868, fu promulgata nel 30 agosto del medesimo anno, ed è tuttora vigente (8).

A presidio giuridico delle dottrine economiche più liberali quelle leggi concedettero ai marchi stranieri la protezione conceduta ai marchi nazionali (9); e fu pensiero non solo liberale ma vantaggioso perchè gli industriali italiani non acquisterebbero mai l'onesto ardimento di spacciare i loro prodotti col nome italiano se gli italiani usurpatori dei marchi stranieri più accreditati potessero usarne liberamente. Quel principio fece fortuna, poichè dapprima con trattati bilaterali fra l'Italia e parecchi Stati d'Europa e di America, poi colla convenzione internazionale 20 marzo 1883, cui aderirono ormai 16 Stati, l'Italia ottenne in contraccambio ciò che aveva conceduto spontaneamente, cioè la protezione dei propri marchi in tutti i paesi dell'Unione, che per questa tutela formano un solo territorio (10). Secondo il concetto dominante in quella convenzione, ogni marchio, legalmente usato nel paese d'origine, ha

---

(8) La Relazione del progetto presentato dal Ministro **De Blasiis** (*id.*, Sessione II, 1866-1867, pag. 649) fu fatta alla Camera dall'on. **Panattoni** nel 6 aprile 1868 (*id.*, pag. 3250). Il Regol. per l'esecuzione di questa legge reca la data 7 febbraio 1869. — Inesatta è la notizia riferita da **Kohler** (pag. 71) che la legge piemontese del 1855 sia stata estesa a tutta Italia nel 1864, mentre questa sorte toccò soltanto alla legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali. Più inesatta ancora è la notizia data dal **Pouillet**, *Traité des marques de fabrique*, Paris 1883, 2ª ed., pag. 844, che la legge piemontese del 12 marzo 1855 e gli articoli che esso traduce siano ancora in vigore.

(9) La legge del 12 marzo 1855, art. 12, concedeva la sua protezione ai soli marchi di prodotti stranieri che avessero magazzini, depositi, o succursali nello Stato, e fu dettata dalla considerazione di invogliare gli stranieri a porre le loro succursali in Italia, di giovare all'ampliamento del traffico, e all'aumento dell'agiatezza nazionale (Relaz. **Cavour**, *Atti del Parl. Subalp.*, cit., pagina 1486). La legge 30 agosto 1868, art. 4, progredendo per questa via, accordò la protezione a tutti i marchi stranieri, purchè fossero osservate per essi le norme stabilite pei marchi nazionali.

(10) Quella convenzione internazionale fu originariamente stipulata fra l'Italia, il Belgio, il Brasile, la Francia, il Guatemala, i Paesi-Bassi, il Portogallo, il Salvador, la Serbia, la Spagna, la Svizzera: ad essa aderirono successivamente l'Inghilterra, S. Domingo, la Tunisia, gli Stati Uniti, il Giappone, la Danimarca, la Svezia, la Norvegia; — tolsero invece la loro adesione il Guatemala ed il Salvador. Fu presentata all'approvazione del Parlamento nell'11 febbraio 1884 colla Relazione del Ministro **Berti**, n. 174, e colla Relazione dell'on. **Indelli**, n. 174; fu discussa nei giorni 4, 6, 9 giugno 1884 e promulgata colla Legge 7 luglio 1884.

Digitized by Google

diritto alla tutela giuridica in tutti i paesi dell'Unione nei quali fu regolarmente depositato: così si è aperta un'ampia sfera d'azione alla concorrenza leale dei commercianti (11). Ad agevolare questa tutela con nuovo accordo 14 aprile 1891 si concedette il diritto di invocarla in tutto il territorio dell'Unione a chiunque depositò il marchio nel suo paese di origine e nell'ufficio centrale di Berna; così si esonerarono gli interessati dall'obbligo di farne il deposito in tutti i paesi ove inviano i loro prodotti (12). Per assicurare ancor meglio ad ogni commerciante e ad ogni paese i benefici della propria rinomanza si è pure formato nella stessa conferenza internazionale un accordo per punire chi indica falsamente il luogo di origine dei prodotti e a questa guisa, facendo passare per genuini i prodotti che non lo sono, scredita il nome del paese d'origine e usurpa i guadagni che spetterebbero alle imprese che vi esercitano

---

(11) Siccome il marchio straniero non è protetto in Italia se non quando sia legalmente usato nel paese di origine, così è necessario conoscere le leggi vigenti nei varî paesi dell'Unione. Questa ricerca fu agevolata dal *Bollettino ufficiale della proprietà industriale*, Roma 1884-1888, disgraziatamente interrotto, che diede la traduzione di molte leggi straniere: Francia, 23 giugno 1857; — Spagna, 20 novembre 1850, 21 novembre 1884; — Belgio, 1° aprile 1879; — Inghilterra, 25 agosto 1883, 14 agosto 1885, 23 agosto 1887; — Paesi-Bassi, 25 maggio 1880, 22 luglio 1885; — Svizzera, 19 dicembre 1879; — Portogallo, 4 giugno 1883; — Brasile, 23 ottobre 1875; — Argentina, 14 agosto 1876; — Austria-Ungheria, 7 dicembre 1858 (sostituita colla Legge 6 gennaio 1890, *Zeitschrift*, XXXVIII, pag. 515 e segg.); — Germania, 30 novembre 1874 (ora completata colla legge 30 giugno 1894); — Danimarca, 2 luglio 1880 (sostituita colla Legge 11 aprile 1890, *Zeitschrift*, XXXIX, pag. 557 e segg.); — Russia, *Legge sulle fabbriche ed officine*, ed. 1879; Codice penale, art. 1345; — Giappone, 7 giugno 1884; — Lussemburgo, 28 marzo 1883; — Norvegia, 26 maggio 1884; — Svezia, 6 luglio 1884; — Turchia, 18 febbraio 1879; — Uruguay, 1° marzo 1877; — Rumania, 14 aprile 1879; — Stati-Uniti, 14 agosto 1876, 3 marzo 1881, 17 dicembre 1884 e i rispettivi regolamenti.

(12) Questa convenzione fu conclusa a Madrid nel 14 aprile 1891 fra l'Italia, il Belgio, la Spagna, la Francia, il Guatemala, l'Olanda, il Portogallo, la Svizzera e la Turchia, e fu messa in vigore in Italia colla legge 19 novembre 1894 (Disegno di legge n. 320, presentato alla Camera nell'11 marzo 1892). Secondo questa convenzione lo Stato che riceve la domanda della protezione internazionale s'incarica di farne il deposito presso l'ufficio centrale di Berna. Questo ufficio d'intromissione dello Stato è determinato dai Regolamenti 10 febbraio 1895 e 16 gennaio 1898. Modificazioni secondarie alle Convenzioni 20 marzo 1883 e 14 aprile 1891 furono apportate con due atti addizionali 14 dicembre 1900 (Bruxelles) approvati colla legge 12 dicembre 1901.

Digitized by Google

la loro industria; ma l'Italia non aderì a questa lega dei paesi più forti e più onesti contro la frode (13).

N. 2. — Nozioni e caratteri del marchio.

SOMMARIO. — 848. Funzione del marchio. — 849. Distinzione fra i marchi e le marche. — 850. Il diritto sul marchio è un diritto di proprietà. — 851. È principalmente un diritto privato. — 852. È un diritto assoluto. — 853. L'uso del marchio è facoltativo.

848. Chi pel primo si valse legittimamente di un segno distintivo nello spaccio delle sue merci ha diritto di usarne esclusivamente per godere i benefici del credito e della clientela che seppe acquistarsi. Il pubblico stesso è interessato alla difesa di quel diritto, affinchè i contraffattori del marchio non gli spaccino una merce per l'altra.

Il marchio non fa fede della novità, della bontà e della qualità delle merci cui si accompagna, ma della loro provenienza, e ne accresce o ne scema il credito secondo la fiducia che ispira chi le ha prodotte e poste in circolazione: perciò la dottrina di questo istituto si collega più con quella dell'azienda che con quella delle merci. Ora contiene la ditta del commerciante; ora un segno più o meno caratteristico posto in luogo del nome che non potrebbe apporsi su tutti i prodotti, e li contrassegna in modo più manifesto, specie agli stranieri e agli analfabeti. Anche in questa forma figurativa esso serve per ricondurre al commerciante il merito o la colpa del suo lavoro, come la spola lanciata dal tessitore che gli riporta tessendo i frutti della sua fatica.

849. La somiglianza del nome non deve farci confondere i *marchi* colle *marche*. Queste servono a contrassegnare temporaneamente la identità e la proprietà delle merci e mutano di solito ad

(13) L'accordo concluso, nella medesima conferenza, per la repressione delle false indicazioni di provenienza fu stretto soltanto fra il Brasile, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, il Guatemala, il Portogallo, la Svizzera e la Tunisia; l'Italia non vi ha aderito (vedi il testo del medesimo in *Dalloz*, 1893, parte IV, pag. 51). — Il rifiuto così poco onorevole per le nostre industrie è tanto meno giustificato dal momento che l'articolo 295 del cod. pen. punisce chiunque nell'esercizio del proprio commercio inganna il compratore sull'origine della merce e che già un primo notevole passo si era fatto per punire le false indicazioni di provenienza colla Conv. internaz. del 1883 (v. più oltre, pag. 41, nota 41).

Digitized by Google

ogni mutamento di proprietà. Quelli invece aderiscono stabilmente alle merci dall'origine al consumo e perciò non porgono alcun indizio di proprietà. Quanto più le marche sono caratteristiche tanto più facilmente sono di ostacolo alla circolazione (14); quanto più i marchi sono caratteristici tanto più la rendono pronta. Le marche sono, di regola, costituite di segni insignificanti come le lettere, i numeri, che non hanno come tali alcuna protezione giuridica, mentre i marchi o pel nome che portano o pel deposito che se ne fa, divengono segni specifici ed esclusivi dell'azienda che se li appropria (nn. 862, 869).

850. L'uso esclusivo del marchio a favore di chi se ne valse durevolmente per contrassegnare le sue mercanzie è legittimato come ogni altra specie di proprietà dal lavoro, che raccoglie per mezzo del marchio il proprio compenso accumulandosi spesso per l'opera successiva di più generazioni. Anche qui, come accade di regola, il senso comune collocandolo fra le cose che formano oggetto di proprietà ha colto nel segno. La giurisprudenza e la legislazione (15) che lo classificano fra i diritti di proprietà hanno già vinto gli scrupoli in cui si va ancora dibattendo la scienza.

È un *diritto di proprietà*, perchè attribuisce in perpetuo a chi adottò il marchio il diritto esclusivo di goderne e di disporne, ciò che è essenziale nel diritto di proprietà. Questo diritto si esercita su quel segno grafico, che mediante una procedura di specificazione viene adottato pubblicamente come mezzo per distinguere i prodotti cui si accompagna. Se la legge consente al proprietario del marchio la facoltà di trasferirlo a titolo oneroso o gratuito, ciò

---

(14) È un'osservazione già fatta che l'esistenza di una marca diversa dal nome del venditore può escludere la buona fede dell'acquirente e quindi privarlo della difesa che potrebbe offrirgli il possesso di una cosa mobile, v. **Boistel**, *Précis*, n. 480_6. Ve n'ha un bell'esempio nelle consuetudini della Sicilia e della Sardegna. Ivi si appone sugli animali il marchio a fuoco come segno di proprietà, e nel caso di vendita il proprietario rilascia al compratore il cosiddetto *Bollettino*, che può provare contro l'attestazione del marchio il cambiamento di padrone: v. i discorsi dei deputati **Salaris** e **Serra** durante la discussione della Legge 1868 sui marchi di fabbrica (*Atti Ufficiali del Parlamento italiano*, Sess. II, 1866-1867, pag. 4061).

(15) Legge 30 agosto 1868, art. 5 e 11; — Legge 7 luglio 1884, articoli 1, 12, 15.

Digitized by Google

significa che lo riconosce come una cosa separabile dalla persona che l'ha creato e quindi come una cosa capace di formare l'oggetto di un diritto di proprietà (16). È appunto perchè questo si esercita sopra un segno concreto, che la tutela del marchio acquistò nelle legislazioni moderne il carattere di un diritto positivo, dotato di forme e di regole proprie e precise, mentre la tutela del commercio contro la sleale concorrenza, da cui è pure uscita la dottrina del marchio, si fa valere soltanto nella forma negativa di repressioni civili e penali.

851. L'uso esclusivo del marchio costituisce un *diritto di carattere privato*, ma il suo esercizio concorre altresì a vantaggio del pubblico, cui giova ogni provvedimento che garantisce una spedita e leale circolazione delle merci. Perciò la sua difesa non è del tutto abbandonata agli interessi privati che potrebbero mettersi d'accordo per ingannare la buona fede del pubblico. Il Pubblico Ministero come difensore dell'interesse sociale può agire contro chi si vale di un marchio contraffatto e specialmente contro coloro che usur-

---

(16) È superfluo citare l'infinito numero di volte in cui i lavori legislativi e la giurisprudenza nostra e forestiera considerano il diritto sul marchio come un diritto di proprietà, perchè questo concetto li percorre in ogni senso. Il **Kohler** lo ha combattuto vivamente; esso ritiene che la difesa del marchio non sia che la difesa del nome e che perciò si deva considerarlo come un diritto individuale, un diritto della persona al libero uso delle proprie energie, non un diritto sovra una cosa. A dir vero, questa teoria, che non ha certo il merito di presentare una chiara figura giuridica, non giunge a risultati diversi da quelli cui si può giungere operando col concetto di proprietà. Essa fu opportunamente combattuta dal **Franchi**, *La protezione del nome commerciale*, ecc., pag. 52 e segg., e nella *Rivista it.*, I, pag. 457 e segg.; dai Professori **Fadda** e **Bensa** nelle note alla traduz. di **Windscheid**, I, 1, pag. 647; e più recentemente con molta efficacia da **Ravà**, *I diritti sulla propria persona*, *Riv. ital. per le scienze giuridiche*, pag. 355 e segg.: questi osserva giustamente che è cosa ben diversa il diritto astratto spettante ad ogni individuo di distinguersi dagli altri, dal mezzo concreto che la società gli concede a tale scopo sovra un segno che lo distingua. Del resto non è in questa configurazione giuridica, cui lo stesso **Kohler** non sembra annettere una grande importanza (pag. 78 e segg., 99), che sta il merito precipuo dell'opera sua. Se questa può considerarsi come il più pregevole lavoro in tale materia, si è pel vigore sistematico con cui l'A. è riescito a ordinare un ingente materiale storico e giuridico, traendone principî capaci di difendere energicamente l'attività commerciale contro la sleale concorrenza.

Digitized by Google

pando nomi e marchi stranieri gabellano per merce di origine forestiera quella che è di origine nazionale, e così tolgono alle nostre industrie la fiducia del mercato e la rinomanza che può fortificarle contro la concorrenza straniera (17).

852. Il diritto all'uso esclusivo del marchio è *un diritto assoluto* che può farsi valere contro chiunque. Esso si esercita in circoli sempre più vasti quanto più si estende l'industria del proprietario: le unioni internazionali fra i varî paesi mirano appunto ad assicurargli la tutela giuridica in un'ampia sfera d'azione. Secondo un ordinamento giuridico perfetto regolato da una legge uniforme il marchio dovrebbe essere protetto in tutti i paesi ove penetra colle merci quando fosse legalmente usato in uno di essi. Ma il sistema vigente porta ancora con sè il guscio territoriale dond'è uscito, perchè nessun marchio può ottenere una protezione internazionale se non venne registrato e riconosciuto per valido nel suo paese di origine e se non è in regola colle leggi del paese ove chiede l'ospitalità (18).

853. Il marchio è *facoltativo*. Che sia facoltativo lo esige anzitutto la libertà del commercio, poi la difficoltà di apporlo su tutti

---

(17) Legge 30 agosto 1868, art. 11_2, 12, n. 6; — Legge 7 luglio 1884, articolo 9; — Circol. Minist. 25 settembre 1880; *Monit.* 1880, 982; — Cod. pen., art. 295-297. — Sulla opportunità di perseguitare questi reati senza l'istanza privata si discusse a lungo nel Parlamento piemontese, e il Conte di **Cavour** fece principalmente notare l'utilità di affidare la difesa del marchio anche al Pubblico Ministero (*Atti cit. del Parlam. Subalp.*, *Discussioni*, Sess. 1853-1854, pag. 2674 e segg.). — La tutela del pubblico contro queste contraffazioni ispirò quasi esclusivamente i lavori legislativi del cod. pen.: v. *Relazione* del Ministro **Zanardelli** alla Camera, II, pag. 194; — *Atti della Commis. di revis.*, verb. XXVII; — **Impallomeni**, *Comm. al Codice penale*, III, pag. 47; — **Mel**, *id.*, pag. 489. Vedi però ciò che si legge nella nota 13.

(18) Legge 30 agosto 1868, art. 4; art. 2, 6, e Protocollo di chiusura, articolo 4 della Conv. intern. approvata colla Legge 7 luglio 1884. L'unione più ristretta conclusa a Madrid nel 14 aprile 1891 concede bensì ai cittadini degli Stati contraenti la protezione del marchio accettato nel paese d'origine tosto che l'abbiano depositato nell'Ufficio centrale di Berna, ma non ritiene regolare il deposito se non è fatto per mezzo del paese d'origine e consente ad ogni Stato cui ne viene data notizia la facoltà di rifiutare a quel marchio la sua protezione (art. 1, 5 e Protocollo di chiusura).

Digitized by Google

i prodotti, da ultimo l'interesse dei commercianti, che sarebbero pregiudicati nel credito se fossero costretti a porre il loro contrassegno sulle merci difettose o scadenti o di poco costo che pure intendono di spacciare. Chi le acquista per rivenderle non può apporvi il marchio del suo fornitore se non ne ebbe il consenso, perchè questi solo è giudice della loro bontà e della convenienza di affidare ad esse il suo nome e il suo credito. L'apposizione del marchio significherebbe che il suo proprietario si fa garante della qualità delle merci, e ciò sarebbe contrario al vero quando il marchio fosse apposto contro la sua volontà (19).

Solo, per eccezione, per ragioni di ordine pubblico, l'indicazione della provenienza è obbligatoria; così negli stampati (20), nei generi di privativa fiscale, negli oggetti di oro e d'argento (21).

N. 3. — Requisiti del marchio.

SOMMARIO. — 854. Chi può chiedere l'uso esclusivo di un marchio. — 855. Quali segni possano adottarsi per marchio; validità dei marchi emblematici. — 856. Non si può prendere per marchio ciò che accresce l'utilità della merce. — 857. Nè le parole, nè le figure che servono a designarla. — 858. Il marchio può aderire alle merci come agli involti. — 859. Deve riferirsi a una determinata specie di merci. — 860. Il marchio dev'essere *nuovo*. — 861. Se sia nuovo il marchio che non fu depositato. — 862. Il marchio *non dev'essere contrario alla verità*: nomi e titoli altrui. — 863. Non deve offendere l'ordine pubblico.

854. L'uso esclusivo di un marchio può essere richiesto da ogni soggetto di diritto, cittadino o straniero, individuo o persona giuridica, sia dessa costituita in corpo morale o in società commerciale (22). Non si può chiederlo genericamente a favore di tutti

---

(19) Legge 30 agosto 1868, art. 12 n. 6. — V. per qualche analogia Cassazione Roma, 15 dicembre 1884; *Foro*, 1885, II, 265. In questo senso **Pouillet**, n. 165; — **Pataille**, *Annales de la propriété industr., artist. et littér.*, Paris, 1856 e segg., a. 1876, pag. 324; — **Kohler**, pag. 289 e segg., e una decisione ivi citata del Trib. supr. dell'Impero tedesco, 13 maggio 1881, *Entscheid. Strafsachen*, IV, pag. 171. — Ancora più manifesta sarebbe la contraffazione se il rivenditore mettesse i marchi o gli involti fornitigli dal rivenditore sovra una merce di qualità inferiore a quella cui erano destinati.

(20) Editto 26 marzo 1848 relativo alla stampa, art. 2.

(21) Quest'obbligo già soppresso sta per essere rimesso in vigore con un disegno di legge ora presentato alla Camera.

(22) Reg. 7 febbraio 1869, art. 19. — Non occorre che la società estera

Digitized by Google

i cittadini di un comune, di tutti i soci di un comizio. Vi ripugna l'indole del marchio, che è il segno caratteristico di una persona, destinato a farla conoscere nel mondo: se ciò fosse possibile, come potrebbe il consumatore distinguere i prodotti di un industriale da quelli dell'altro? (23).

L'industriale ha diritto di chiederlo qualunque sia il ramo della sua industria, sia agricola (24), artistica o mineraria, anche se i suoi prodotti sono identici a quelli di un altro industriale (24bis). Ha diritto di chiedere il marchio tanto se esercita la sua industria su cose di sua proprietà o su cose altrui, per es., tingendole o restaurandole (25). Il negoziante che vuole adottarlo deve invece esercitare il commercio con merci proprie: quindi non può chiederlo il vettore per le merci che trasporta, il magazziniere per quelle che custodisce (26).

Non occorre che il richiedente eserciti l'industria o il commercio

---

abbia in Italia una succursale o una rappresentanza e quindi non occorre che essa abbia fatte le pubblicazioni prescritte per stabilirsi regolarmente nel Regno: Cass. Torino, 10 gennaio 1889; *Monit.*, 649; — Appello Venezia, 2 luglio 1881; *Monit.*, 837.

(23) Che il marchio deva collegarsi con una o più persone determinate risulta da tutto il nostro sistema legislativo, Legge 1868, art. 1₂, 7, 10; — Regolamento 1869, art. 2, 4, 16, 18, 19.

(24) La formula dell'art. 1, Legge 1868, che consente l'uso del marchio agli allevatori di animali, non può considerarsi come esclusiva degli altri rami dell'industria agricola. La si inserì nella legge " perchè l'allevamento degli animali è un'industria *sui generis* che non ha per iscopo la trasformazione della materia prima ma il suo miglioramento ". V. *Discuss. nel Parl. Subalp.*, 2 febbraio 1855, *Atti* cit., pag. 2667. Con logica migliore il codice penale, art. 296, ha conceduto la sua protezione " ai prodotti di qualsiasi industria ".

(24*bis*) Cass. Roma, 27 marzo 1895; *Giur. it.*, II, 360.

(25) Naturalmente si deciderà secondo il contratto di locazione d'opera, ciò che è estraneo alla presente ricerca, se l'industriale abbia diritto di fronte al proprietario di apporre il suo marchio. — Il **Kohler** nega il diritto al marchio all'industriale che non ottiene coll'opera propria risultati nuovi: pag. 91, 222, come al ristauratore. Ma una simile restrizione ai diritti del lavoro, una simile distinzione che porrebbe alcune industrie importanti, p. es., la riparazione delle locomotive, in una condizione inferiore, non ci sembra giustificata nè dai principî, nè dalla nostra legge.

(26) Legge 1868, art. 1, 7 lett. *b*. — Reg. 1869, art. 4. — Ciò non esclude che essi possano agire contro chiunque usurpa il loro nome per danneggiarli con una sleale concorrenza.

Digitized by Google

nel momento in cui vuole garantirsi l'uso esclusivo del marchio (27), poichè può essere interessato a valersene nell'avvenire e a impedirne il discredito; così, ad esempio, chi non ha ancora la patente di farmacista può chiedere l'uso esclusivo di un marchio da usarsi per le sue medicine.

855. Qualsiasi contrassegno, una figura fantastica o reale, un fregio, uno stemma, una sigla può adottarsi per marchio purchè adempia la sua funzione d'indicare, direttamente o indirettamente, la provenienza delle merci; la legge si affida nell'interesse di chi lo sceglie, il quale vi troverà una difesa tanto più efficace quanto è più caratteristico. Se si dovesse pigliarla alla lettera (art. 1), il marchio dovrebbe sempre recare una leggenda di parole, il *nome del commerciante*, oppure il *nome della società* accompagnato da indicazioni sufficenti per far constatare anche il luogo di origine e il ramo di commercio in cui esercitano la loro industria, e ne sarebbero addirittura esclusi i marchi figurativi. Ma se si bada al sistema della legge è d'uopo convincersi che quella disposizione ha solo un valore dimostrativo, non tassativo. Infatti limitando la protezione della legge ai soli marchi nominativi, chi vorrebbe farne il deposito? Quale vantaggio se ne avrebbe se i marchi nominativi, a ragione del nome che portano con sè, sono protetti anche senza il deposito (art. 5)? Non si può ritenere che la legge abbia posto in bando i marchi figurativi o emblematici, che spesso compiono una funzione distintiva più efficace dei marchi nominativi, per es., di fronte agli stranieri e agli analfabeti; che hanno, al paragone di questi, il pregio di evitare le omonimie e le traduzioni, facili mezzi di frode pei contraffattori, e di essere più graditi ai rivenditori, perchè non li espongono al pericolo di perdere la clientela facendole conoscere il nome del produttore, cui potrebbe rivolgersi direttamente. Non si può ammettere che la nostra legge, senza che ne appaia alcuna ragione nei lavori preparatori, siasi discostata di tanto dal concetto dominante nelle leggi straniere, e specialmente da quella francese che le servì di modello (28). Se si stesse ligi alla lettera

(27) Cass. Franc., 1° dicembre 1890; *Annales*, 1891, pag. 65. — Contr. **Amar**, n. 94.

(28) Le leggi straniere difendono in generale i marchi figurativi, ancorchè non indichino il nome del produttore e la provenienza della merce. Legge Francese, 23 giugno 1857, art. 1: " Sont considérés comme marques de fa-

Digitized by Google

di quell'art. 1° i nostri industriali si troverebbero a brutto partito di fronte agli industriali stranieri: mentre questi potrebbero, a tenore della loro legge rinforzata dalla Convenzione internazionale del 1883 (29), esigere protezione in Italia pei loro marchi emblematici, gli italiani non potrebbero ottenerla nè in paese nè fuori, perchè anche all'estero si giudica della validità del marchio secondo la legge nazionale. La giurisprudenza italiana assorgendo dalla formula casuistica della legge al suo pensiero dominante ritenne legittimo il marchio purchè si possa dedurre dalle sue indicazioni qual'è la provenienza dei prodotti (30), e ciò non potrebbe dirsi delle semplici iniziali del produttore (31).

" brique et de commerce les noms sous une forme distinctive, les dénomina-
" tions, emblèmes, empreints, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chif-
" fres, enveloppes, et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une
" fabrique ou les objets d'un commerce ". — Legge Belga, 19 dicembre 1879, art. 2: " Sono considerate come marche di fabbrica le ditte commerciali del
" pari che i segni posti *accanto o in luogo* delle medesime ". — Conf. Legge Danese, 11 aprile 1890, § 2; — Legge Germanica, 30 novembre 1874, art. 3; — Legge Norvegese, 26 maggio 1884, art. 1-4; — Legge Portoghese, 4 giugno 1883, art. 4; — Legge Svedese, 6 luglio 1884, §§ 1-4; — Legge Svizzera, 19 dicembre 1879, art. 1; — Legge Turca, 18 febbraio 1879, art. 1; — Legge Rumena, 14 aprile 1879, art. 1; — Legge Austro-Ungherese, 6 gennaio 1890, § 1; — Legge Argentina, 14 agosto 1876; — Legge Brasiliana, 23 ottobre 1875, art. 1; — Legge Uruguay, 1 marzo 1877, art. 2, ecc.

(29) A escludere che si potesse rifiutare ai marchi stranieri figurativi la tutela della legge in quei paesi ove fosse limitata la libertà di scegliere il marchio, la Convenzione internazionale 20 marzo 1883, approvata colla Legge 7 luglio 1884, nel suo Protocollo di chiusura, all'articolo 4 stabilisce: " che
" a nessun marchio può essere rifiutata la tutela in uno stato dell'Unione pel
" fatto solo che esso non soddisfa, per ciò che concerne i segni che lo com-
" pongono, alle condizioni della legislazione di quello Stato ". Già prima in senso conforme, *Dispos. Minister.* 20 luglio 1879; *Bollet. Uffic. della Prop. ind.*, 1885, 79.

(30) Cass. Firenze, 5 nov. 1881; *Foro*, II, 405 (nella specie si trattava di un leone di S. Marco colla parola *Mira*); — Appello Milano, 2 agosto 1879; *Monit.*, 1880, 763; — Appello Torino, 26 febbraio 1875; *Ann.*, II, 329. — Al concetto più generale esposto nel testo si eleva l'Appello Bologna, 13 agosto 1891; *Rivista pen.*, vol. XXXIV, 278. — L'opinione sostenuta nel testo trova appoggio anche nella Relaz. **Cavour**, 5 maggio 1854, *Atti* cit., pagg. 1484, 1485, 1487. — Contr. **Amar**, nn. 57 e 61, che ammette la validità di tali marchi solo per gli animali e pei piccoli oggetti. Ma se il testo della legge ha carattere dimostrativo, non si sa perchè si deva limitarla a questi casi.

(31) È prevalso anche nelle legislazioni la convenienza di escludere espres-

Digitized by Google

856. Nessuno può pretendere l'uso esclusivo di un marchio che consista in un disegno, in una forma, in un involto, in un colore capace di accrescere l'utilità della merce. Chi vuole questo diritto esclusivo cerchi la sua protezione nella legge che difende i modelli e i disegni di fabbrica, e l'otterrà per un periodo brevissimo; ma nessuno può confiscare perpetuamente a scapito del benessere di tutti un progresso industriale (32). Chi adottò quella forma che aggiunge nuovo pregio alla merce può solo impedire che altri se ne valga per associarla ai medesimi segni con cui la rese caratteristica.

857. Nessuno può prendere per marchio il nome o la figura di un prodotto, il nome o la veduta del luogo donde proviene, la designazione delle sue qualità, amenochè non le renda caratteristiche combinandole con altri segni. Se fosse lecito di farlo, un solo industriale potrebbe confiscare con quel nome, con quella figura il traffico della merce che n'è designata, o almeno renderlo malagevole a tutti gli altri (33). Quel nome, quella figura sono patrimonio comune, e l'industriale che affidò a un segno di così povera virtù distintiva il contrassegno de' suoi prodotti deve dolersi solo con sè stesso di aver sacrificato alla notorietà del segno la sua

---

samente dai marchi di fabbrica le cifre o le iniziali che non si distinguono per qualche segno speciale: v. Legge Germanica, art. 3: — Legge Austriaca, § 3; — Legge Olandese, 1; — Legge Portoghese, 4; — Legge Rumena, 2; — Legge Svizzera, 4; — Legge Danese, 4; — Legge Norvegese, 4; — Legge Argentina, 1.

(32) Così furono respinte le pretese di chi voleva l'uso esclusivo per la forma delle porcellane, degli utensili da cucina, per le scatole, i ferri da stirare, ecc.: v. **Amar**, nn. 84-86; — **Kohler**, pag. 159 e segg.; — **Pataille**, 57, 256; — **Bédarride**, *Commentaire des lois sur les Brevets d'inventions, sur les noms des fabricants, etc.*, n. 841, e la numerosa giurispr. ivi citata. Contrar.: **Pouillet**, nn. 41, 43; — **Rendu**, *Droit industriel*, n. 54. Quest'ultima opinione, incompatibile colla funzione e gli scopi del marchio, è però sostenibile se si tien conto della infelice redazione della Legge franc. 23 giugno 1857, 1. — Conf. al testo espressamente: Legge Austriaca, § 3; — Legge Argentina, 3; — Legge Uruguay, 4.

(33) Conf. Appello Napoli, 8 luglio 1895; *Giur. it.*, 727. Così fu negato il carattere di marchio a designazioni come queste: polvere di Seltz; benzina profumata; premiato più volte; busto elastico; a un pesce nella rete, pel commercio del pesce; a una scarpa, pel commercio di scarpe; a un bove, per l'e-

Digitized by Google

forza specificatrice. Nè può valersi di quelle designazioni generiche traducendole in lingua straniera, altrimenti si toglierebbe a tutti gli industriali la possibilità di spacciare la loro merce fra gli stranieri che vivono in Italia (34).

858. Il marchio può aderire tanto alle merci come agli involti; sia più o meno visibile, più o meno stabile (35), più o meno duraturo, la tutela della legge non gli verrà meno. Il marchio aderente agli involti offrirà una minore difesa contro le contraffazioni, perchè si può mettere facilmente un prodotto falsificato in un involto genuino, ma è spesso impossibile di marcare le stesse merci, p. es., gli specchi, i cristalli, i liquori. Il marchio sarà, di regola, esteriore e gioverà a mettere sull'avviso i consumatori contro la frode, ma può essere interno e quindi riconoscibile solo al consumo, può, p. es., esser posto sotto il turacciolo della bottiglia: a questa guisa si conserva di più e toglie ai contraffattori la facilità di sottrarsi alla confisca.

859. Chi vuole valersi di un marchio figurativo deve indicare per quale merce intende valersene (36), perchè la nostra

---

stratto di carne: v. la ricchissima giurisprudenza francese e anglo-americana in **Kohler**, pag. 177 e segg.; pag. 135 e segg.; — in **Pouillet**, nn. 50-53, 404 e segg. Questa regola fu sancita espressamente in alcune leggi: v. Legge Austriaca, § 3; — Legge Argentina, art. 3; — Legge Uruguay, art. 4. Naturalmente le parole fantastiche possono formare oggetto di un marchio finchè non siano divenute il nome comune della merce: v. **Cottarelli**, nel *Foro*, 1890, 314; — **Pouillet**, n. 46 e segg.; — **Kohler**, pag. 183.

(34) Conf. **Kohler**, pag. 179; — **Cox**, *American Trade mark cases*, Cincinnati 1871, pag. 226. Così fu ritenuto illegittimo il marchio formato colle parole *extractum carnis, of meat*: Corte di Parigi, 12 gennaio 1874; — **Pataille**, 74, 83. Le sentenze contrarie citate da **Pouillet**, n. 59 *bis*, si riferiscono a insegne di stabilimenti, di negozi ai quali si è potuto concedere l'uso esclusivo di un nome generico straniero considerando che hanno una sfera d'azione locale non internazionale come i marchi: ragione poco persuasiva, ma che pure può addursi per concedere alle insegne ciò che non si concede ai marchi. La confusione tra insegne e marchi è il punto debole di quest'opera.

(35) Appello Milano, 2 agosto 1879; *Monit.*, 1880, 762; — Appello Firenze, 27 maggio 1878; *Id.*, 1880, 606.

(36) Legge 30 agosto 1868, art. 8, lett. *b*; — Reg. 7 febbraio 1869, art. 4, 16. Quindi l'Ufficio governativo dovrebbe respingere un marchio figurativo richiesto generalmente per tutti gli oggetti in cui il richiedente esercita il commercio.

Digitized by Google

legge non conosce marchi figurativi applicabili a ogni specie di merci. Chi vuole assicurarsi la possibilità di usare del medesimo marchio in ogni ramo presente e futuro della sua industria o del suo commercio, deve necessariamente valersi di un marchio nominativo. Questo solo ha la virtù di proteggere l'attività del commerciante in qualunque campo si estenda.

860. Il marchio dev'essere *nuovo*, affinchè possa compiere la sua funzione di segno distintivo. Non occorre che sia nuovo assolutamente, cioè che non sia mai stato usato da altri; ma occorre che sia nuovo assolutamente rispetto alla specie di prodotti cui viene applicato, perchè la confusione è possibile solo quando v'ha identità di merce e di marchio (37). Non occorre che i segni di cui è formato sieno nuovi presi uno per uno, bensì che nel loro complesso dieno una impressione nuova. Non può dirsi nuovo il marchio usato in altre provincie del Regno, ancorchè fra i loro mercati non vi sia attualmente alcuna concorrenza; tutto il Regno forma un solo territorio per la difesa dei marchi, come lo dimostra l'esistenza di un solo Ufficio centrale ove si radunano e si pubblicano tutti i marchi. La presente impossibilità di una concorrenza potrà escludere il danno, ma non già la contraffazione nè il diritto di chi si è riservato l'uso esclusivo del marchio di valersene nella futura espansione del suo commercio per tutto il territorio del Regno.

861. Tolto il caso di malafede nell'ampio significato che gli daremo (n. 862), è nuovo il marchio che non fu ancora depositato,

---

(37) Conf. **Amar**, nn. 81, 82. — Fu sostenuto che il marchio già usato per contraddistinguere i prodotti di una certa industria non può adottarsi da altri per contraddistinguere quei prodotti similari che il pubblico può credere ragionevolmente provenienti dallo stesso industriale: **Fauchille**, *Annales*, 1890, 267 (p. es., aghi e spilli, filo di line e di cotone); ma questa estensione nella protezione del marchio non abbandonerebbe gli industriali agli apprezzamenti variabili della giurisprudenza, tanto più pericolosi che dovrebbero variare per la forza stessa delle cose da un paese ad un altro? Dacchè si concede ad ogni industriale il diritto di chiedere l'uso esclusivo di un marchio anche pei rami d'industria che egli non esercita attualmente, non si può dire che egli stesso è la causa del proprio danno se per l'affinità delle due industrie gli si attribuiscono prodotti che non sono i suoi e lo discreditano?

Digitized by Google

sebbene sia stato usato precedentemente in Italia od all'estero, sebbene ne sia stata fatta domanda irregolare, sebbene le pratiche per chiederla siano avviate ma non compiute. Chi, ignorando queste circostanze, ne compie il regolare deposito, diviene legittimo proprietario del marchio e può costringere chi lo usò pel primo clandestinamente o irregolarmente a smetterne l'uso. La dottrina che attribuisce la preferenza al marchio più antico, donde venga, di qualunque forma esso sia, riduce a nulla l'efficacia del deposito ed è in contrasto col sistema della legge che vieta solamente di assumere i marchi *legalmente* usati da altri (art. 1), o quelli che pei loro segni caratteristici si difendono da sè mettendo in malafede chi volesse usurparli (art. 5). Quella dottrina fa una colpa all'industriale italiano di non aver cercato in tutte le parti del mondo se il marchio che vuole adottare sia già stato per caso adottato da altri, ciò che è addirittura un assurdo. Essa fa ricadere sovra di lui il caso fortuito per cui s'incontrano inconsapevolmente due marchi uguali per distinguere le stesse merci, mentre il torto, se pure vi ebbe, fu di colui che non fece l'annotazione del suo marchio nei registri italiani, che sono aperti agli industriali di ogni paese. Con questa dottrina non si viola il principio che nega al deposito la virtù di creare un diritto là dove non esisteva (art. 9); ma si stabilisce la regola, conforme al sistema della legge, che fra due diritti di proprietà parimenti legittimi, perchè sôrti e mantenuti coll'uso e colla buona fede, — il diritto di un proprietario non è meno legittimo perchè meno anziano — dà la preferenza a quello che fu custodito a termini di legge (art. 1, 10). Perciò chi acquistò onestamente il diritto di usare un marchio non lo perde ancorchè sappia più tardi che altri ne aveva usato prima di lui; se il negoziante straniero lo importa nel Regno deve considerarsi come un contraffattore. Questa dottrina ha il vantaggio di risparmiare gli insolubili processi sulla precedenza nell'uso dei marchi e di sollecitare gli interessati a depositarli, con grande vantaggio del pubblico (38).

---

(38) Conf. Cass. Firenze, 22 febbraio 1875; *Annali*, I, 192; — Cass. Torino, 19 gennaio 1881 (due sent.); *Monit.*, 214, 234; — Cass. Torino, 3 marzo 1880, *Monit.*, 224: " Se si può ammettere la legalità dell'uso di un marchio che " porta unicamente la impronta di un oggetto che è nel dominio di tutti, che " tutti possono occupare legittimamente, come sarebbe, p. es., un fiore, un ani- " male, ben diversa sarebbe la cosa qualora esso portasse il nome... „ Conf.

Digitized by Google

862. Il marchio *non deve contenere alcuna indicazione contraria alla verità*, perchè il diritto non deve proteggere ciò che è contrario al diritto. Quindi:

a) Non trova protezione nella legge chi introdusse nel proprio marchio i segni caratteristici di un' altra persona, sia fisica sia giuridica, e principalmente il suo nome, il suo titolo, le sue onorificenze; il giudice decide sovranamente se i segni riprodotti dovevano o potevano ritenersi — ciò che torna lo stesso — caratteristici di un'altra persona. Indarno l'usurpatore tenterà di legittimare la frode, dicendo che quei segni non erano stati legalmente depositati. Quei segni, appunto perchè caratteristici, non sono in balìa del primo che se li appropria; la loro spiccata individualità li difende senza bisogno di alcuna procedura specificatrice. Indarno l'usurpatore si farà forte della scrupolosa osservanza delle forme prescritte per l'acquisto di un marchio: nel conflitto fra il suo diritto apparente e quello del proprietario spogliato questi ha la vittoria, perchè le forme legali devono servire a custodire e a rafforzare il diritto, non a soppiantarlo. L'interesse pubblico e privato si accordano strettamente per impedire simili frodi che assicurerebbero un premio a chi, coprendosi del nome altrui, darebbe merci cattive per buone, nazionali per forestiere. Questa tutela del nome e degli altri segni caratteristici di una persona si troverebbe già nel diritto comune, se non fosse consacrata esplicitamente dalla legge speciale (39).

Cass. Torino, 3 marzo 1880; *Monit.*, 371; — Appello Milano, 2 agosto 1879; *Id.*, 1880, 762; — Cass. Firenze, 15 giugno 1896; *Foro*, 1094. — Contr.: Appello Venezia, 4 settembre 1894 (cassata colla precedente); *Foro*, 1291; — **Amar**, n. 76; — in senso conf.: **Pouillet**, nn. 24 e 24 *bis*; — **Pataille**, 68, 174; — **Rendu**, n. 68 e segg.; — **Kohler**, pag. 261 e segg. Si cita spesso la giurisprudenza francese in senso contrario, v. il **Pouillet**, in contraddizione con sè stesso, n. 103 e segg.; — **Bédarride**, II, n. 860 e segg.; — **Kohler**, pag. 251 e segg.,— come quella che nel conflitto fra due marchi adottati in buona fede darebbe la preferenza a quello che fu usato pel primo e depositato posteriormente, ma nel maggior numero dei casi che essa ha giudicato il proprietario del marchio depositato pel primo non era esente dal sospetto di malafede.

(39) Legge 1868, art. 5 e la Relaz. **Cavour**, sulla Legge del 1855, *Atti* cit., pagg. 1481, 1488: " Se il marchio contiene una designazione falsa, non può " dare origine a diritti che il deposito dovrebbe accertare e questo si deve " considerare come non avvenuto ". Legge 7 luglio 1884, art. 8. — V., oltre la giurispr. citata nella nota 38, Appello Parma, 25 maggio e 6 agosto 1880;

Digitized by Google

b) Non è protetto dalla legge chi scrive nel proprio marchio il nome di un luogo diverso da quello in cui fabbrica i suoi prodotti. Ricorrono spesso gli industriali a questo sotterfugio per accreditare le loro merci col nome di una città, di una regione che per la bontà dei terreni o la perfezione del lavoro salirono in alta rinomanza, e riescono così non solo a spogliare gli industriali di quei paesi della loro clientela, ma a screditarne i prodotti specialmente all'estero, ove si discopre più difficilmente la contraffazione e si finisce col disgustarsi di una mercanzia che per lo più arriva falsificata (40). Questi marchi ingannevoli, che la legge e il codice penale puniscono, perchè mirano a ingannare il consumatore sull'origine dei prodotti, non possono invocare la protezione dei marchi legittimi (41).

Ma non è contrario alla verità e quindi non è abusivo il marchio che indica un nome diverso dal vero, sia di persona o di

---

Monit., 500 e 908; — Cass. Torino, 27 giugno 1883; *Monit.*, 836; — Cass. Torino, 9 gennaio 1884; *Eco*, 37; — Appello Venezia, 17 gennaio 1884; *Rassegna*, II, 24; — Cass. Napoli, 23 giugno 1888; *Monit.*, 1889, 12; — Appello Bologna, 13 agosto 1891; *Riv. Penale*, XXXIV, 278; — Appello Catania, 6 settembre 1889; *Foro*, 90, 310, colla nota del Prof. **Cottarelli**; — Cass. Roma, 22 luglio 1890; *Monit.*, 1891, 251; — Appello Genova, 24 febbraio 1893; *Temi Gen.*, 265; — Cass. Torino, 8 febbraio 1894; *Giur. it.*, 777; — in questo senso la legislaz. e la giurispr. di tutti i paesi: Legge Germanica, § 13; — Legge Austriaca, §§ 5, 10: — Legge Belga, art. 1; — Legge Danese, § 4; — Legge Svedese, § 4; — Legge Svizzera, art. 3; — Legge Argentina, art. 27, ecc.

(40) Queste frodi sono previste in Francia dalla Legge 28 luglio 1824, che diede origine a una copiosa giurispr.: V. **Pouillet**, n. 394 e segg.; — **Calmels**, n. 134 e segg.; — **Kohler**, pag. 110 e segg. e 173 e segg. La convenz. internaz. conclusa a Madrid nel 14 aprile 1891 fra il Brasile. la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, il Guatemala, il Portogallo, la Svizzera, la Tunisia dichiara soggetto a confisca in tutto il territorio di quelli Stati i prodotti che recano una falsa indicazione di provenienza.

(41) Legge 1868, art. 12, n. 6; cod. pen., art. 295, 297. Tuttavia deve notarsi che l'Italia non volle assumere, aderendo alla già citata convenzione, l'obbligo internazionale di punire le false indicazioni di provenienza. V. i motivi esposti nel Disegno di legge n. 350 presentato alla Camera l'11 marzo 1892 per l'approvazione della Conferenza di Madrid. Finora l'Italia è obbligata con vincolo internazionale a punire soltanto le false indicazioni di provenienza che si accompagnano a un nome immaginario di produttore, artifizio frequente di chi non vuole esporsi alle sanzioni penali che minacciano gli usurpatori dei nomi reali, Legge 7 luglio 1884, art. 10; v. altresì nota 13.

Digitized by Google

luogo, quando questi servono secondo la convinzione comune a designare la merce. Questa metamorfosi, per cui il nome proprio di una persona diviene il nome corrente, volgare di una cosa o delle sue qualità, si compie lentamente, quando l'inventore di un nuovo prodotto, più desideroso di notorietà che di guadagni, gli dà il proprio nome e lo lascia riprodurre con quello, anche dopo l'estinzione della privativa ottenuta per la sua invenzione, senza opporsi all'usurpazione o coll'azione giudiziaria o col deposito del suo marchio nominativo. Con questa tolleranza egli rende a poco a poco legittimo l'uso del suo nome come nome di cosa, e ciò che era dapprima un torto degli industriali e del pubblico diviene a lungo andare un diritto. Se, compiuto il volgarizzamento, l'inventore potesse rivendicare l'uso esclusivo del suo nome, egli riescirebbe per questo mezzo a ripigliare in perpetuo la privativa di un prodotto che era già caduto nel dominio del pubblico (42).

La stessa metamorfosi subiscono talvolta i nomi dei luoghi, che divengono colla lunga tolleranza indispensabili per designare una merce o la sua qualità, come accadde, ad es., all'acqua di Colonia, ai saponi di Windsor (43). Se è lecito ad ognuno di introdurli nel suo marchio per designare la qualità della merce, non gli sarebbe però lecito di aggiungervi altri segni o parole che ridonino a quella designazione il significato geografico che ha perduto; p. es., dichiarandoli veri o genuini, aggiungendovi il nome

---

(42) In questo senso la dottrina e la ricca giurispr. di tutti i paesi. V. Appello Milano, 3 luglio 1882; *Monit.*, 740; — Cass. Torino, 27 giugno 1883; *id.*, 836; — id., 7 agosto 1883; *id.*, 979; — Cass. Roma, 14 marzo 1903; *Mon.*, 604: " chi adotta come designazione di un prodotto il nome altrui deve dimostrare la *necessità* di valersene "; — **Cottarelli**, nel *Foro*, 1890, 310; — **Kohler**, pag. 146 e segg.; — **Pouillet**, n. 384 e segg.: — **Rendu**, n. 384 e segg.; — **Fiore**, *Journal de droit intern. privé*, X, pag. 23. Hanno resistito a quel processo di volgarizzamento del proprio nome con una folla di processi dibattuti dal 1850 ad oggi e se ne conservarono l'uso esclusivo i frati della Grande Chartreuse. V. le molte decisioni in proposito riprodotte nel *Monit.*, 1880, 339; 1881, 111.

(43) Corte di Parigi, 11 maggio 1852; 26 febbraio 1864, in **Pouillet**, nn. 411, 371; — **Kohler**, pag. 116. Anche la convenz. intern. di Madrid, 14 aprile 1891, ha riconosciuto che vi sono designazioni dei luoghi usate generalmente per indicare la qualità delle merci, art. 4.

Digitized by Google

di un commerciante straniero, sia pure immaginario (44), servendosi della lingua dei luoghi donde non provengono.

Non è nemmeno contrario alla verità, e quindi non è abusivo, il marchio che richiama il nome di una persona o di un luogo non per ingannare il pubblico sulla provenienza dei prodotti, ma per far sapere che furono fabbricati " secondo il sistema ", " il tipo ", " la ricetta altrui " (45). Ma poichè questo richiamo può degenerare facilmente in un mezzo per ingannare il pubblico sulla provenienza dei prodotti, chi se ne vale deve escludere lealmente la possibilità di ogni equivoco, mettendo in evidenza il perchè del richiamo (v. n. 154).

863. Infine non è protetto il marchio che offende l'ordine pubblico, perchè il diritto non può tutelare ciò che perturba l'ordinamento giuridico. Quindi non sono legittimi i marchi che offendono i buoni costumi, e il rigore è tanto più giustificato quando si tratta di prodotti che penetrano negli usi della famiglia (46). Non sono legittimi i marchi che gabellano la merce per quello che non è; queste armi affilate per dare la caccia alla buona fede del pubblico vanno spuntate anche prima che si mettano in opera (47). Non è lecito neppure comporre il marchio con titoli, medaglie, onorificenze indebitamente vantate (48), o fregiarlo colle armi dello

---

(44) Legge 7 luglio 1884, art. 10.

(45) Appello Milano, 28 luglio 1882; *Monit.*, 866; — Cass. Torino, 7 agosto 1883; *id.*, 979; — Cass. Torino, 22 ottobre 1881; *id.*, 1882, 60. — La giurisprudenza franc. incerta sull'abrogazione dell'art. 17 della Legge germinal a. XI, che considera come contraffatto il marchio ove sono inscritte le parole: " *façon de*... etc. à la suite du nom d'un autre fabricant ou d'une autre ville " è altresì incerta sulla soluzione data nel testo. Tuttavia v. conf. alla medesima **Blanc**, pag. 732; — **Rendu**, n. 186; — **Calmels**, n. 71; — **Kohler**, pagina 154 e la numerosa giurisp. franc. citata da **Pouillet**, n. 417 *bis*. — Così delle acque medicinali, prodotte artificialmente secondo l'analisi chimica di acque naturali, si deve dire chiaramente che sono acque artificiali: v. Corte di Lyon, 7 maggio 1841; *Dalloz*, 1842, 2, 27; — **Pouillet**, n. 408; — **Kohler**, pag. 117.

(46) Codice penale, art. 339; — Legge Pubblica Sicurezza, 30 giugno 1889, art. 64.

(47) L'uso di simili marchi è punito dalla Legge 1868, art. 12 n. 6, e implicitamente anche dal cod. pen., art. 295.

(48) Cod. pen., art. 186.

Digitized by Google

Stato, il cui uso è riservato allo spaccio delle sue mercanzie, od è conceduto a cagione d'onore agli industriali più meritevoli (49).

N. 4. — Varie specie di marchi.

SOMMARIO. — 864. *Marchi di fabbrica* e *marchi di commercio*. — 865. Diversità della loro disciplina giuridica. — 866. *Marchi caratteristici* e *generici*.

864. I marchi apposti alle merci possono usarsi per dimostrare chi ne fu il produttore o chi le mette in commercio: i primi, di gran lunga più importanti, si dicono *marchi di fabbrica*, gli altri *marchi di commercio*. Questi vengono usati principalmente dai commercianti che importano dall'estero materie prime e ne garantiscono la bontà invece del produttore lontano e ignorato, dai farmacisti che garantiscono la genuinità dei loro prodotti, dai negozianti di vesti, di ornamenti per accrescerne col proprio nome il prestigio e la moda. Anche questi segni tutelano un'attività produttrice, perchè la scelta, la garanzia del venditore accrescono il valore dei prodotti. È difficile fare un taglio netto fra gli uni e gli altri, perchè il commerciante suole trasformare più o meno la merce per adattarla ai bisogni della sua clientela, e l'industriale vende spesso insieme prodotti della sua e dell'altrui industria (50).

865. La loro disciplina giuridica è diversa solo in questo, che il marchio di fabbrica accompagna le merci dall'origine al consumo, mentre il marchio del commerciante può essere soppresso da ogni successivo rivenditore. La legge obbliga il commerciante a rispettare il marchio di fabbrica, affinchè il fabbricante possa acquistare più facilmente la notorietà che si merita e i consumatori possano provvedersi da lui direttamente, risparmiando la spesa maggiore dell'intermediario. Ma pur mirando a questi scopi, la

(49) Legge 1868, art. 5. Quanto alle armi degli Stati esteri, è per noi decisiva la legislazione del paese di origine del marchio: v. Convenzione internazionale 20 marzo 1883, Protoc. di chiusura art. 4_2, approvato colla Legge 7 luglio 1884.

(50) Questa confusione di uffici impedisce di stabilire chiaramente se nel medio-evo si distinguesse il marchio di fabbrica da quello di circolazione: v. **Lastig**, pag. 102; — **Kohler**, pag. 28.

Digitized by Google

legge impedisce parecchi abusi: l'abuso del commerciante che si volesse dare per produttore senz'esserlo, che volesse accreditare i suoi cattivi prodotti dando in assaggio, dopo di averli spogliati del marchio, quelli di cui si provvide altrove; che sopprimendo il segno dell'origine dei prodotti volesse rendere il pubblico indifferente alla loro provenienza (51). Il divieto di sopprimere il marchio di fabbrica impone una limitazione legale alla proprietà, e può angustiare, ove sia eccessivamente applicato, la libertà del commercio. Ma esso completa la legge, perchè se le altre sanzioni mirano allo scopo negativo d'impedire che si attribuisca al produttore un prodotto che non è suo, questa intende allo scopo positivo di garantirlo che il suo marchio passerà di mano in mano fino al momento del consumo, spargendo la sua rinomanza. Questo divieto ha veramente tanta utilità che, sebbene non abbia finora riscontro nelle leggi straniere, è ricomparso per la forza stessa delle cose nella convenzione internazionale 14 aprile 1891 (art. 3), ov'è imposto al rivenditore di merci straniere di indicare accanto al suo nome quello della loro provenienza.

Il divieto dev'essere inteso secondo il suo scopo, quello di evitare la frode del commerciante che dissimula il nome del produttore per usurparne il credito e i guadagni. Quindi la sanzione della legge non colpisce chi, sia pure per negligenza, lasciò che il marchio di origine si alterasse o scomparisse, chi vendendo al minuto spacciò senza malizia il lembo della stoffa marcata riservandosi di vendere più tardi quella senza marchio; chi trasformando la merce non potrebbe conservarne il marchio di fabbrica senza pregiudizio della sua eleganza e della sua proprietà.

866. I marchi possono essere *caratteristici* e *generici*: i primi

---

(51) Legge 1868, art. 3; Relaz. **Cavour**, *Atti* cit., pag. 1845. Discussioni alla Camera dei Deputati nella tornata 22 giugno 1868 ove questo articolo fu vivamente combattuto: *Atti ufficiali*, cit., pag. 4061 e segg. Questa disposizione, desunta dai progetti che prepararono la Legge francese del 1857, venne soppressa durante la discussione della medesima. Ciò non esclude che chi sopprime maliziosamente il marchio del fabbricante per sostituirvi il proprio e si fa credere il produttore possa essere responsabile di concorrenza sleale anche in quei paesi ove manca una speciale sanzione penale contro simili atti: v. **Pouillet**, n. 371 e segg.; — **Rendu**, n. 181 e segg.; — **Kohler**, pagine 107, 292 e la giurisprudenza da essi citata; — **Amar**, n. 91.

Digitized by Google

recano un segno personale che contraddistingue il produttore anche senza bisogno del deposito, come il nome, un titolo, una medaglia nominativa; i secondi non acquistano la loro forza distintiva che in seguito a quell'atto pel quale il segno è pubblicamente collegato col suo proprietario. Sì gli uni che gli altri non sono protetti come marchi nella loro forma grafica, figurativa se non dopo il deposito: questo è condizione indispensabile per agire contro i contraffattori. Ma i primi sono anche tutelati efficacemente per un'altra via, a cagione del segno caratteristico per lo più del nome che portano; sono tutelati non come marchi ma come segni caratteristici di un commerciante contro ogni usurpazione, indipendentemente da qualsiasi deposito (52).

N. 5. — Acquisto del marchio.

SOMMARIO. — 867. Forma del deposito; decorrenza del diritto. — 868. Ufficio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. — 869. Valore giuridico dell'attestato rilasciato dal medesimo. Presunzioni che ne derivano.

867. Si acquista il diritto all'uso del marchio con una dichiarazione unilaterale e formale di volerne usare esclusivamente, quando sia accompagnata dai documenti che ne descrivono la forma e determinano gli oggetti cui s'intende di apporlo. Quella dichiarazione di volontà è produttiva del diritto. La Prefettura cui quella

---

(52) Legge 1868, art. 5, 12 n. 3; Relaz. **Cavour**, alla Legge del 1855, *Atti* cit., pag. 1487 e segg; — cod. pen., art. 296, 297; — Cass. Torino, 3 marzo 1880; *Monit.*, 224, 371; — Appello Parma, 6 agosto 1880; *Id.*, 907; — Cass. Torino, 19 genn. 1881; *Id.*, 233; — Appello Milano, 3 luglio 1882; *Id.*, 740; — Cass. Torino, 27 giugno 1883; *Id.*, 836; — Appello Venezia, 9 febbraio 1884; — Cass. Firenze, 9 aprile 1884; *Temi veneta*, 1884, 160, 244; — Cass. Torino, 9 gennaio 1884; *Eco*, 37; — Cass. Firenze, 28 ottobre 1893; *Temi veneta*, 1894, 57; — Cassaz. Firenze, 15 luglio 1896; *Temi veneta*, 408. La difesa dei marchi e quella dei nomi sono regolate dalla medesima legge affinchè la difesa dei primi non degeneri in una difesa di coloro che usurparono il nome, il titolo, il segno caratteristico altrui: così nella Legge Germanica, §§ 13-20; — Legge Austriaca, §§ 10, 24; — Legge Danese, § 4 n. 2, § 12; — Legge Norvegese, art. 4 n. 2, art. 12; — Legge Svizzera, art. 3, 5; — Legge Argentina, art. 22-27. — Invece nella legislazione francese l'usurpazione del nome è punita dalla Legge 4 agosto 1824; la contraffazione dei marchi colla Legge 23 giugno 1857. V. testo e note 38 e 39.

Digitized by Google

domanda è regolarmente presentata non può rifiutarsi di accoglierla e di annotare il giorno e l'ora in cui fu presentata. Anche il Ministero di Agric., Ind. e Comm., cui quei documenti sono trasmessi, ha l'obbligo, se sono regolari, di farli trascrivere nei pubblici registri a ciò destinati, di darne notizia senza ritardo nella *Gazzetta Ufficiale* e di rilasciare un attestato che comprovi la trascrizione. Dei due esemplari del marchio, che devono accompagnare quella domanda, l'uno è riposto nel deposito generale di Roma, ove accentrandosi tutti i marchi depositati nel Regno si può verificare da chicchessia la loro forma e la loro esistenza; l'altro viene rinviato alla Prefettura donde partì la domanda, per riavvicinarlo agli interessati (53). Il diritto all'uso esclusivo del marchio esiste a favore di chi l'ha richiesto dal giorno e dall'ora in cui i documenti furono regolarmente esibiti e ne fu fatta o doveva farsene l'annotazione. Fra due marchi, l'uno annotato prima dalla Prefettura, l'altro trascritto prima dal Ministero, quello va preferito. Ma il diritto non produce tutti i suoi effetti di fronte ai terzi finchè non sia stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*: solo posteriormente i contraffattori del marchio, diffidati di usarne, si espongono alle sanzioni penali.

868. L'ufficio del Ministero è un mero ufficio di registrazione, ma esso non deve prestare l'opera propria e concedere la pubblicità dei registri e del giornale ufficiale a quei marchi che turbano il senso morale e l'ordine pubblico, che, ad es., contengono indicazioni atte ad ingannare sulla qualità della merce, o sulla sua origine. Obbligato da una convenzione internazionale (Conv. 1883, art. 10) a far confiscare i prodotti coperti da un marchio che mentisce la vera provenienza, il Governo non può agevolare la frode, sostenendola colle garanzie e colle presunzioni che si accompagnano alla registrazione. Poichè la legge gli lascia la facoltà di conce-

---

(53) Legge 1868, art. 7-10, Reg. esec. 7 febbraio 1869, art. 1 e segg. L'Ufficio centrale dei marchi, originariamente istituito a Torino nel 1855, fu in forza della Conv. intern. 20 marzo 1883, art. 12, trasferito a Roma col R. D. 9 settembre 1884 e ricostituito col R. D. 23 ottobre 1884. Dal 1868 al 1885 l'Ufficio centrale ricevette il deposito di 1182 marchi, 805 stranieri, 377 nazionali: v. notizie su questo Ufficio in **Monzilli**, *La législation italienne et la Convention internat. pour la protection de la propriété industr.*, Roma 1886.

Digitized by Google

dere o no l'attestato di trascrizione, esso deve valersene per tutelare l'ordine pubblico (54). Contro il rifiuto del Ministero l'interessato potrà ricorrere al giudice, e se il rifiuto è dichiarato illegittimo il marchio conserverà la data dell'annotazione.

869. L'attestato di trascrizione non crea il diritto che non esisteva. Il segno che era già caduto nel dominio pubblico, che era proprietà altrui, che offendeva la pubblica fede, non diviene legittimo in seguito al deposito. Se il marchio non contiene i requisiti necessari per la sua legittimità, il deposito non lo libera da questo vizio, e quando nel giudizio civile o penale la esistenza legale del marchio formerà il presupposto della condanna, resta libero ai litiganti, non ostante il deposito, di provarne l'inefficacia (55).

Tuttavia il deposito garantisce e agevola l'esercizio del diritto: esso pone in guardia gli interessati contro l'adozione involontaria del marchio altrui; fissa la data in cui ne cominciò l'uso; determina con precisione la sua forma, togliendo la prova di questi fatti alle fallibili e venali asserzioni dei testimoni; è la condizione imprescindibile perchè esista un reato di contraffazione di marchio (art. 7), salva, ben s'intende, anche a chi non fece il deposito, l'azione penale contro chi ne usurpò il nome od altro segno caratteristico; infine esso crea una presunzione della sua novità. Infatti

---

(54) Legge 1868, art. 8₂; Conv. intern. 20 marzo 1883, art. 10; Regol. esecutivo 7 febbraio 1869, art. 11. In Francia la giurispr. nega al Cancelliere del Tribunale e al P. Ministero la facoltà di rifiutare il deposito del marchio fosse pure contrario alla sicurezza pubblica e ai buoni costumi, ma in quella legislazione non v'è nemmeno un cenno che possa giustificare il potere riconosciuto nel testo: v. **Pouillet**, nn. 128-130. Vi è invece nelle leggi più recenti una tendenza generale a riconoscere espressamente all'Ufficio dei marchi il diritto di negare la registrazione a quei marchi che minacciano l'ordine pubblico con figure oscene, con dichiarazioni ingannevoli: v. Legge Germanica, art. 3; — Legge Svizzera, art. 4; — Legge Portoghese, art. 4; — Leggi Svedese, Danese, Norvegese, § 4; — Legge Austriaca, § 3; — Legge Argentina, articolo 3; — Legge Brasiliana, art. 15.

(55) Legge 1868, art. 9. Appello Torino, 26 febbraio 1875; *Annali*, II, 329; — Cass. Torino, 17 novembre 1887; *Foro*, II, 57; — Cass. Napoli, 23 giugno 1888; *Foro*, I, 393. — V. altresì la copiosa giurispr. citata nelle note 38, 39. Questo sistema, che limita l'ufficio dell'Autorità amministrativa a una mera registrazione e quindi nega al suo attestato ogni virtù di creare un diritto, è seguìto generalmente: v. **Pouillet**, n. 102 e segg.; — **Kohler**, pag. 252 e segg.

Digitized by Google

non si può ritenere che il deponente abbia mancato di buona fede e abbia sfidato i colpi di gravi sanzioni penali. Secondariamente se dalla data dell'annotazione gli compete il diritto di far uso esclusivo del marchio, spetta a chi vuole togliergli il godimento di questo diritto la prova che non gli compete (art. 10). Infine se s'imponesse al deponente l'onere di provare la novità del marchio, gli si imporrebbe la prova di una serie inesauribile di fatti, colla quale non riescirebbe mai ad escludere che altri abbia potuto usarlo prima di lui (56).

N. 6. — Cessione e fine del marchio.

SOMMARIO. — 870. Il marchio segue la sorte dell'azienda. — 871. Ancorchè sia nominativo. — 872. Non può essere venduto senza l'azienda. — 873. Formalità della cessione. — 874. Diritti del cessionario. — 875. Rinuncia all'uso esclusivo del marchio. — 876. Perdita del diritto esclusivo all'uso del marchio.

870. Il marchio come segno distintivo di un'azienda industriale, commerciale od agricola e de' suoi prodotti ne segue le sorti: s'intende alienato, dato in usufrutto, in pegno, in locazione insieme con essa, salvo convenzione contraria (57); la segue anche nelle vendite forzate come l'accessorio che ne conserva la rinomanza

---

(56) Nel medesimo senso: Cass. Torino, 3 dicembre 1898; *Giur. it.*, 1899, 365; — Appello Milano, 22 marzo 1898; *Foro, Rep.*, col. 1107 n. 39; — ed espressamente la Legge Svizzera, art. 5: " Sino a che non sia prodotta la " prova del contrario, si presume che il primo deponente di un marchio sia " anche il vero avente diritto "; — Legge Inglese, 25 agosto 1883, art. 76, interpretato nel senso del testo dalla Cass. Torino, 10 gennaio 1889; *Monit.*, 649; — Legge Stati Uniti, Sez. 7.

(57) In questo senso per anal. Appello Venezia, 17 gennaio 1884; *Temi veneta*, 132; e implicitamente l'art. 2, Legge 1868. Così tutta la dottrina e la giurispr. straniera: v. **Pouillet**, n. 98; — **Lyon-Caen** et **Renault**, *Traité*, III, n. 245; — **Bédarride**, III, n. 873 e segg., 972; — **Kohler**, pag. 230 e segg.; — **Behrend**, § 41_{24}; — **Smidt**, pag. 212, nota *a)*. Espressamente anche molte leggi straniere: v. Legge Belga, art. 7: " Une marque ne peut être transmise " qu'avec l'établissement dont elle se sert à distinguer les objects de fabrication " ou de commerce "; — Legge Inglese, 1883, art. 70; — Legge Svizzera, articolo 9; — Legge Lussemburgo, art. 10; — Legge Austriaca, § 9; — Leggi Danese, Svedese, Norvegese, art. 8; — Legge Argentina, art. 8; — Legge Uruguay, art. 9.

Digitized by Google

e la clientela. Così si concilia l'interesse del venditore proprietario del marchio, che ritrarrà dalla vendita un prezzo maggiore, coll'interesse del pubblico che sul marchio potrà ancora contare per distinguere le merci, che si producono in quell'azienda.

871. La vendita può trasmettere anche il marchio nominativo, sebbene a questa guisa si abbia per risultato che le merci portino un marchio fornito del nome di chi non è più proprietario e responsabile dell'azienda. Se riconosciamo per valida questa vendita, mentre ritenemmo illegale quella della ditta (n. 156), lo si deve ascrivere alla loro diversa natura e alla loro diversa funzione. E invero il marchio è un segno concreto, esteriore, che può formare oggetto di scambi; la ditta è il nome del commerciante, inerente alla sua persona, vive con lui e per lui, e quindi non può staccarsene per divenire oggetto di un contratto. In secondo luogo se il commerciante adopera ne' suoi marchi il nome di colui del quale continua l'azienda, non v'è pericolo per la buona fede dei terzi, poichè col marchio egli acquista le forze economiche che diedero credito all'azienda e che continuano ad operare per virtù del loro impulso originario; non v'è pericolo pei terzi, anche perchè nessuno vorrà desumere dal marchio chi sia il proprietario della ditta e chi sia responsabile delle sue obbligazioni.

872. Ma l'uso del marchio non può essere alienato, nè in perpetuo nè a tempo, nè per atto tra vivi, o per causa di morte, senza l'azienda di cui contraddistingue i prodotti, altrimenti cesserebbe di essere vero e trarrebbe in inganno la buona fede del pubblico. Se ciò fosse lecito, questo istituto giuridico fallirebbe al suo còmpito poichè essendo sorto e riconosciuto per far distinguere i prodotti, diverrebbe uno strumento di confusione. Lo riconosce implicitamente anche la nostra legislazione se vuole che il cessionario sia il successore *industriale* o *commerciale* del proprietario; se proibisce di designare falsamente l'origine della merce, poichè è chiaro che il marchio finirebbe ad indicare luoghi di produzione diversi dal vero se fosse lecita la cessione del marchio senza l'azienda (58). Lo esige la logica del nostro sistema; non prescri-

(58) Legge 1868, art. 2, 7 ult. all., 10; — Conv. inter., 30 marzo 1883, articolo 10; — cod. pen., art. 295; — **Amar**, n. 103. La questione fu accennata

Digitized by Google

vendo di dare alcuna pubblicità alla cessione del marchio (n. 873) il legislatore ha dimostrato di non temerne alcuna insidia per la buona fede del pubblico, e cioè di presupporre che alla cessione del marchio si accompagni quella dell'azienda. Non si può certo consentire a chi cedette il marchio senza l'azienda l'azione penale contro il cessionario che lo appose sui proprî prodotti; e nemmeno il diritto di rivendicarlo, perchè il cessionario può avere interesse a impedire che altri se ne valga o può farlo suo legalmente, anche se è un marchio nominativo, colla procedura normale. Ma resterà sempre libero al Pubblico Ministero d'impedire le frodi che a scapito del pubblico possono derivare da quelli accordi, promovendo l'azione penale contro il cessionario che pone sulle merci un'indicazione atta a ingannare il compratore (art. 12, n° 6), come potrà il contraffattore del marchio ceduto sfuggire le sanzioni penali, opponendo al cessionario che lo perseguita la nullità del suo acquisto.

873. La cessione del marchio dev'essere dichiarata alla Prefettura senza ingiustificato ritardo. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, che è pur necessaria per la completa efficacia della concessione originaria, non lo è per la cessione (59); ed è giusto, perchè

---

ma non risolta dall'Appello Venezia, 9 febbraio 1884; *Temi veneta*, 160. Nel senso del testo tutte le leggi citate nella nota precedente, meno Legge Portoghese, art. 8; — Legge Argentina, art. 7-9; — Legge Uruguay, art. 8-10; — Legge Rumena, art. 5; però queste leggi impongono, a tutela dei terzi, nel caso di vendita del marchio le stesse forme di pubblicità imposte pel suo acquisto originario; — in Francia prevale, non senza contrasto, l'opinione della libera alienazione del marchio: v. **Pouillet**, nn. 86, 93, e segg.; — **Rendu**, n. 95 e segg.; — **Bédarride**, n. 873; — **Kohler**, pag. 239: ma questa legislazione non contiene alcuna disposizione analoga a quelle che furono messe a profitto nel testo per giungere a una conclusione contraria. — La soluzione adottata nel testo è quella che lo **Stracca**, intento a tutelare la buona fede dei terzi, dava nel caso di scioglimento di una società, là dove diceva, seguendo l'opinione di **Baldo**, che in questa ipotesi nessuno dei soci poteva continuare a valersi del marchio sociale, *Tractatus de mercatura*, II, n. 99: " Concludendum arbitror, ubi captio alterius esse possit et commodum ex signo quaeritur, et Bartoli et Petri sententiam improbandam et signum divisa seu finita societate extingui ne falsa fiat repraesentatio ": v. sulla storia di questa questione nella letteratura medievale, **Dietzel**, lib. cit., §§ 5-8; e la recente giurisprudenza franc. citata da **Pouillet**, n. 87 e segg.

(59) Appello Venezia, 17 maggio 1884; *Foro*, II, 283; confermata dalla Cass. di Firenze (senza data); *Bollett. Uffic. della Propr. ind.*, 1885, 348. Diffi-

Digitized by Google

non c'è bisogno di avvisare il pubblico di un cambiamento che non modifica nè la forma nè la funzione distintiva del marchio, che continua a rappresentare i prodotti della stessa azienda. La cessione non esiste di fronte ai terzi se non dopo quella dichiarazione; se il marchio fu ceduto a più persone quella sarà preferita che la fece precedentemente. Dopo la dichiarazione, il cedente diviene un estraneo e se continua a valersi del marchio sarà punibile come il contraffattore.

Se la dichiarazione non è fatta in tempo si deve ritenere che il successore non sia mai stato investito del diritto: la sentenza non fa che constatare la decadenza prodotta dal ritardo.

874. La cessione trasmette al cessionario il diritto all'uso esclusivo del marchio com'era nel patrimonio del cedente; quegli potrà valersene solo pei prodotti cui fu originariamente destinato, pel tempo in cui deve durare la sua efficacia (n. 876): se il marchio è nullo per qualche vizio di origine, il cessionario deve subire le stesse eccezioni. Se n'è pronunciata la nullità, potrà chiedere al cedente risarcimento per la patita evizione, ma non potrà sfuggirla invocando la buona fede del suo acquisto, perchè il diritto all'uso esclusivo di un marchio non è una cosa mobile trasmissibile per tradizione manuale.

875. Chi acquistò l'uso esclusivo del marchio può rinunciarvi, perchè la legge non impone i suoi favori a nessuno. In un sistema legale completamente ordinato, la rinuncia dovrebbe comparire nel registro stesso da cui fu fatto conoscere l'acquisto del diritto; così nelle leggi più recenti (60). Nel silenzio del codice, il magistrato non può ammettere la rinuncia se il proprietario, che ha già dichiarato energicamente la sua intenzione di volere

---

cilmente il ritardo potrebbe pregiudicare il diritto del cessionario all'uso del marchio, perchè chi facesse in mala fede il deposito profittando del ritardo non troverebbe alcuna protezione nella legge (n. 862); il cessionario perderà soltanto l'azione penale contro chi profittando dell'omissione appose quel marchio sovra i suoi prodotti: v. **Bédarride**, III, n. 869; — **Pouillet**, n. 132, — **Kohler**, pag. 298.

(60) La cancellazione del marchio dal pubblico registro è fatta in seguito a domanda del proprietario: Legge Germanica, § 12; — Legge Austriaca, § 21; — Leggi Danese, Svedese, Norvegese, § 11; — Legge Olandese, art. 8.

Digitized by Google

usare del marchio facendone il deposito, non dimostrò altresì evidentemente la sua volontà di rinunciarvi (61). La tolleranza delle contraffazioni, il trascurato uso del marchio non bastano a farlo ritenere abbandonato (62): se ciò basterà ad attenuare o anche ad escludere il risarcimento del danno, non basterà ad infirmare il diritto di usarne esclusivamente; come il proprietario può adottarlo senza metterlo in opera, così può conservarlo col proposito di valersene nell'avvenire.

876. Il marchio cessa quando l'azienda muta proprietario per morte, per cessione o per altra causa, se il successore non dichiara alla Prefettura di conservarsene l'uso; ed è lui che deve prendersi la cura di farlo (63). Così il non uso produce la decadenza solo quando si esplica nella forma legale di un'omessa dichiarazione. La rinnovazione, che fuori d'Italia deve farsi di regola a periodi prefissi di dieci o di quindici anni, deve farsi da noi a ogni cambiamento di proprietà, e quindi a periodi ora lunghi ora brevi. Ed è un sistema deplorevole per molte ragioni: prima, perchè costringe chi vuole accertarsi dell'esistenza di un marchio a esaminare tutti quelli che furono registrati; secondariamente, perchè non potendosi in molti casi, p. es. nel caso di morte, fare la dichiarazione se non dopo il cambiamento di proprietà, il successore resta sempre incerto se il giudice la riterrà fatta in tempo; infine, perchè i marchi italiani perdono la protezione internazionale, che potrebbe durare 20 anni, se non fu dichiarato in tempo il trasferimento di proprietà. In questo punto la nostra legge ha sentito principalmente il tarlo del tempo (64).

---

(61) V. Cass. Roma, 16 marzo 1898; *Foro*, II, 259.

(62) Anche la dottrina e la giurispr. francese consigliano a non ammettere facilmente l'abbandono del marchio: v. **Pouillet**, n. 81 e segg., 150 e segg.; **Kohler**, pag. 295. La questione resta abbandonata alle fallibili reminiscenze dei testimoni e ai mutabili apprezzamenti dei magistrati: onde sarebbe utile che la legge completasse il proprio sistema regolando le forme della rinuncia, come fecero le leggi citate nella nota precedente.

(63) Appello Milano, 27 febbraio 1901; *Temi genov.*, 185. Tuttavia la Corte di Lucca ha ritenuto che si commetta il reato di fraudolenta imitazione del marchio (art. 296, cod. pen.) ancorchè l'erede non abbia fatta la dichiarazione; Sentenza 27 luglio 1899, *Diritto comm.*, XVII, 782.

(64) Legge 1868, art. 2; — Convenz. intern. 14 aprile 1891, art. 6. — Ren-

Digitized by Google

N. 7. — Tutela del marchio.

SOMMARIO. — 877. La nullità del marchio è assoluta. — 878. Antinomia fra le leggi speciali e il codice penale. — 879. *Contraffazione.* — 880. *Uso dei marchi genuini appartenenti ad altri.* — 881. *Usurpazione del nome altrui.* — 882. *Commercio dei prodotti contraffatti.* — 883. Malafede dell'imputato. — 884. Le sanzioni penali. — 885. Le sanzioni civili.

877. Il marchio che non ha i requisiti prescritti dalla legge è nullo, assolutamente nullo, e ognuno può chiederne la nullità, sia come attore che come convenuto. Chi è imputato di aver violato il diritto del marchio può farsi assolvere non solo provando che il marchio non fu assunto regolarmente, che è costituito con segni e con parole di pubblico dominio, contrarie all'ordine morale o politico, che il cessionario non fece a tempo la dichiarazione del suo acquisto, ma provando eziandio che il marchio fu usurpato ad un terzo. Non è questa una nullità riservata al terzo che ne sentì più direttamente il danno. Ognuno può invocarla a propria difesa, ed è giusto che sia così, perchè se il marchio potesse essere usato contemporaneamente dal suo legittimo proprietario tollerante e forse connivente come dall'usurpatore, il marchio cesserebbe di essere il segno distintivo della provenienza delle merci. Così l'interesse privato tutela difendendo sè stesso l'ordine pubblico che trae vantaggio da una circolazione leale e non equivoca delle merci.

Quando il giudice ha pronunciato definitivamente la nullità del marchio, sia in sede civile o penale, il marchio è nullo per tutti, e ognuno può invocare quella sentenza per schermirsi dall'accusa di contraffazione. La sentenza sarà trascritta nel registro pubblico dei marchi (65), e poichè la si deve considerare come semplice-

---

dono obbligatoria la rinnovazione ogni 10 anni: Legge Austriaca, § 16; — Dan., Sved., Norv., § 9; — Lussemb., art. 7; — ogni 14 anni: Ingh., art. 79; — ogni 15 anni: Oland., art. 8; — Svizz., art. 8; — Bras., art. 13; — ogni 20 anni, Conv. intern. sovracitata. Al pericolo, che è proprio di questo sistema, di far perdere la protezione della legge speciale per ogni minimo ed inevitabile ritardo, hanno rimediato le leggi che prescrivono all'Ufficio dei marchi di preavvisare il proprietario della scadenza (2, 3, 6 mesi prima); Convenz. intern. sovracit., art. 7; — Legge Dan., § 9; — Legge Ingl., art. 79.

(65) A questo scopo intendono le disposizioni del Regol. esec. 7 febbraio

Digitized by Google

mente dichiarativa, così il marchio dovrà considerarsi come non avesse mai esistito.

878. Le pene contro coloro che violano il diritto del marchio sono sancite dalla legge speciale e dal codice penale: e la giurisprudenza ha troncato il pericolo delle loro antinomie, ritenendo che il codice penale come legge più recente abbia derogato alla legge speciale in tutta la materia comune dei reati più gravi lasciando a questa l'impero sovra i reati minori passati in silenzio dal codice penale (66).

879. Il codice penale punisce come *contraffazione* tanto le riproduzioni identiche, come le imitazioni atte ad ingannare il compratore sull'origine del prodotto. Nell'apprezzare questa attitudine il giudice deve riflettere che anche una differenza, facilmente avvertita dai commercianti e dagli uomini colti, può sfuggire ai consumatori, agli stranieri, agli analfabeti che formano la clientela abituale di quella merce, e deve giudicare della possibilità che il pubblico s'inganni sull'origine delle merci secondo la sua credulità. Non si deve badare ai singoli segni che compongono il marchio per decidere della possibilità dell'inganno, ma all'impressione complessiva che esso produce; così una completa differenza nei nomi che vi stanno incisi può essere insufficiente a distinguere due marchi, se le parole sono sopraffatte da altri segni e colori (67). Indarno l'accusato cercherà di schermirsi

---

1869, art. 24, 16₂; — Trib. comm. Napoli; Trib. civ. Napoli, 18 decembre 1885; *Bollett. Uffic. Prop. ind.*, 1886, pp. 21, 163; — Convenz. intern., 14 aprile 1891, art. 9. Altre legislazioni regolano più completamente questa materia: v. Legge Belga, art. 16: " Le dépôt d'une marque fait en contravention aux dispositions " de la présente loi sera déclaré nul à la demande de tout intéressé. — Le " jugement qui prononce la nullité sera mentionné en marge de l'acte de dépôt, " après qu'il aura acquis force de chose jugée ". V. altresì il Regol. esec. della medesima, 7 luglio 1879, art. 10; — Legge Germ., art. 12, n. 1; — Legge Svizz., art. 16; — Legge Norv., Sved., Dan., art. 11; — Legge Austr., § 21.

(66) Cass. Roma, 24 aprile 1901; *Foro*, II, 317; — Id., 3 luglio 1899; *Temi veneta*, 1900, 586; — Id., 27 gennaio 1898; *Foro*, II, 189; — Appello Lucca, 4 maggio 1899; *Dir. comm.*, XVII, 782; — Appello Torino, 8 giugno 1896; *Giur. pen. Tor.*, 337.

(67) Cass. Roma, 18 aprile 1891; *Temi genov.*, 260; — Appello Firenze, 4 decembre 1900; *Giur. ital.*, 1901, 200; — Cass. Roma, 12 novembre 1896; *Giur.*

Digitized by Google

dicendo che non deve subire il danno della ignoranza o della negligenza del pubblico; qui non si contende tra lui ed il pubblico, ma tra lui e il proprietario del marchio ed entrambi devono pigliare il pubblico per quello che è.

Le parole minute, mezzo celate, che si aggiungono al marchio per confessare l'imitazione (" a uso „ " alla maniera „) non bastano a escludere la frode. Indarno l'imputato dirà che furono apposte a garanzia dei compratori, dacchè sfuggono alla loro attenzione: esse valgono solamente ad accertare la malizia di chi pur cercando i tristi guadagni della frode volle schivarne le pene (68).

880. È reato l'*uso di marchi*, anche genuini, atti ad ingannare il compratore sulla natura e sull'origine del prodotto (69). Commettono questo reato coloro che si valgono dei marchi altrui, ad es., togliendoli dagli imballaggi, dai fusti, dalle bottiglie per apporli su altri prodotti; coloro che appongono i proprî marchi sulle merci altrui per accreditare la propria fabbrica (70); chi mescola colla merce altrui una merce più scadente lasciandovi il marchio originario; chi piglia un pezzo già marcato e lo aggiunge a un prodotto di altra provenienza, p. es., la cipolla di un lume, il bottone di un vestito, la portiera di una carrozza. Questi reati sono tanto più pericolosi per ciò che essendo genuino il marchio è difficile che il compratore avverta la frode (71).

---

ital., 997. Si suole aggiungere al nome contraffatto anche il proprio, ma ciò non esclude la frode perchè il pubblico può credere che il nome aggiunto sia quello del venditore, Appello Milano, 26 giugno 1883; *Monit.*, 909; — Appello Torino, 2 agosto 1901; *Giur. ital.*, 801; v. anche la giurisprudenza del Trib. supr. germ. citata dal **Kohler**, p. 280, e dal *Monit.*, 1882, 507.

(68) Cass. Firenze, 5 novembre 1881; *Giur. it.*, 1882, II, 16; — Cass. Torino, 26 maggio 1880; *Monit.*, 527; — Appello Parma, 25 maggio 1880; *Id.*, 500; — Cass. Torino, 9 gennaio 1884; *Eco*, 37; — Cass. Napoli, 30 maggio 1888; *Foro*, II, 448; — Appello Brescia, 19 gennaio 1891; *Riv. pen.*, 1891, 282 nota; — Appello Catania, 6 settembre 1889; *Foro*, I, 310; — Appello Torino, 8 giugno 1896; *Giur. pen. Tor.*, 337.

(69) Legge 1868, art. 12, n. 6; — Conv. internaz., 1883, art. 10; — Cod. pen., art. 297.

(70) Legge 1868, art. 3, 12, n. 3.

(71) Così tutta la giurispr.: **Pouillet**, n. 196 e seg.; — **Renda**, n. 157 e seg.; — **Kohler**, p. 335 e seg.

Digitized by Google

881. È reato l'*usurpazione del nome altrui* quando si usurpa per farne il proprio marchio di fabbrica o di commercio. Qui non è il marchio ma il nome che si difende; lo si difende ancorchè il titolare del nome non l'abbia mai usato in forma di marchio, ancorchè il nome usurpato non sia quello di un commerciante: così si conserva integro al titolare il diritto di valersene più tardi in ogni sfera d'azione (72).

882. La legge punisce altresì *chi agevola il commercio* dei prodotti forniti di marchi contraffatti o imitati fraudolentemente, p. es., introducendoli nello Stato, vendendoli, negoziando le fedi di deposito o le note di pegno che li rappresentano. Con ciò la legge volle punire chi cooperando alla circolazione di quei prodotti allarga la sfera d'azione della frode e la rende più produttiva. Il reato non viene meno perchè gli spacciatori non ne trassero alcun beneficio o vendettero la merce contraffatta per un prezzo minore della genuina o avvertirono i consumatori dell'inganno o la offrirono nei mercati non frequentati dal proprietario e questi non ne ebbe alcun danno: queste circostanze potranno solo diminuire l'ammontare del risarcimento od escluderlo (73). Ma l'attore deve provare che l'imputato conosceva il vizio del marchio: non può essere anch'egli una vittima del suo fornitore? non può aver creduto che questi gli vendesse merci genuine? Se ciò fosse, sarebbe lui che potrebbe invocare la protezione della legge contro la frode patita unendosi al proprietario del marchio. L'inferiorità dei prezzi pagati dall'imputato per le merci contraffatte; la circostanza che il suo fornitore fabbrica lo stesso genere di merci; il rifiuto di indicare il nome del fornitore valgono come gravissimi indizî di malafede.

883. Perchè sia giustificata la condanna penale è necessario che sia provato il dolo dell'usurpatore, cioè la sua coscienza di violare il diritto altrui; e ciò può emergere senz'altro dall'indole del reato. Quando sia chiaro che egli sapeva di mettere le

---

(72) V. n. 862, nota 39, n. 866, nota 52.

(73) Cass. Firenze, 21 decembre 1881; *Giur. it.*, 1882, 82; — Appello Milano, 27 giugno 1883; *Monit.*, 909; — Cass. Napoli, 30 maggio 1888; *Foro*, II, 448; — Trib. Bologna, 18 decembre 1888; *Filang.*, 1889, 170; — Appello Firenze, 4 decembre 1900; *Giur. ital.*, 1901, 200.

Digitized by Google

mani nella cosa altrui, di appropriarsi ciò che era d'altri, non gli servirà di scusa d'aver ignorato il deposito del marchio. A lui che già doveva presentire di commettere un atto illecito coll'adottare un marchio già adottato da altri incombeva l'obbligo di informarsi con diligenza nei pubblici registri se il marchio che egli insidiava era protetto dalla legge penale in forza del suo regolare deposito. Se non fosse così, ogni usurpatore astenendosi dall'esaminare i registri potrebbe schivare l'accusa di aver violato scientemente il diritto altrui, e il deposito istituito a garanzia degli uomini di buona fede diverrebbe il migliore usbergo dei frodatori.

Ma se il giudice si convince, — ciò che sarà ben difficile poichè i commercianti conoscono per solito i marchi di chi esercita la stessa industria, — che all'imputato accadde la disgrazia di riprodurre, per caso, innocentemente, il marchio altrui, e la sua figura semplice e generica può aver reso possibile questa coincidenza, allora non lo potrà condannare penalmente solo perchè trascurò d'indagare nei pubblici registri se taluno lo aveva adottato prima di lui. Egli non potrà sfuggire alle conseguenze civili dell'ignoranza che non ebbe sufficiente energia morale per vincere, ma non sarà punibile di un delitto che non ebbe la coscienza di compiere, finchè una legge non dichiari delitto l'omessa ispezione del registro dei marchi. Ma condannato in sede civile a smettere l'uso del marchio indebitamente usurpato e a rifondere il danno che ne risentì il proprietario (art. 11), d'ora innanzi ogni sua usurpazione del medesimo marchio dovrà ritenersi maliziosa e punibile.

La legge non colpisce soltanto l'industriale che si vale scientemente del marchio altrui, ma anche l'artista, il litografo, il fonditore, l'incisore che lo ha eseguito per ordine suo, salvo ad essi la prova che furono vittime degli artifici, delle menzogne del loro committente (74).

884. Il colpevole sconterà il delitto colla multa, cui si aggiunge nei casi più gravi regolati dal codice penale la reclusione: giusto rigore, perchè la multa, che il frodatore può tollerare come

---

(74) Appello Torino, 12 agosto 1879; *Monit.*, 1101; — Cass. Torino, 3 marzo 1880; *Id.*, 224; — Appello Milano, 3 luglio 1882; *Id.*, 740; — **Amar**, n. 205. — Così la giur. franc. in **Pouillet**, n. 37 e seg; 175 e segg.; — **Bédarride**, n. 908-910.

Digitized by Google

un'alea sfavorevole della sua industria compensata dagli illeciti guadagni, non basterebbe a trattenerlo dalla frode. Egli dovrà subire anche la confisca dei marchi abusivi, degli stromenti che servirono alla frode, nonchè dei prodotti accreditati per mezzo di essa (75) che tiene presso di sè, senza rispetto ai diritti di proprietà, di pegno, di privilegio che spettano ad altri, dacchè ciò è necessario onde far cessare il perturbamento giuridico che deriverebbe dalla loro libera circolazione (76). Ma se la merce contraffatta passò in altre mani diviene illegittima la confisca, poichè questa non può essere che la conseguenza di una condanna penale, da cui l'acquirente può andare esente per ragione della sua buona fede: se questi dovesse subire la confisca vi sarebbe una pena senza colpa e senza condanna. Infine il condannato deve risarcire il danno che risentì il proprietario per la perdita sofferta e pel mancato guadagno, e quest'obbligo può essere rafforzato dall'arresto personale (77).

885. L'imputato assolto dall'azione penale è sempre responsabile del danno recato se si può imputargli una negligenza. In tal caso dovrà risarcire il danneggiato ma non sarà soggetto alla confisca, poichè non vi ha possibilità di pena senza una legge che autorizzi il giudice a pronunciarla. La condizione per la confisca è la condanna penale, è la frode dell'imputato, ma quando egli agì in buona fede non è giusto presumere che voglia com-

---

(75) Appello Milano, 2 agosto 1879; *Monit.*, 1880, 763. Erroneamente la Cass. di Torino ritenne che la confisca non possa estendersi ai prodotti genuini forniti di un marchio contraffatto, sentenza 19 gennaio 1881; *Monit.*, 233. La confisca dei prodotti può riuscire una pena gravissima quando abbiano un ingente valore, ma il giudice non ha facoltà di non pronunciarla. Più equamente le leggi straniere limitano la confisca e la distruzione ai soli marchi abusivi, e non la estendono ai prodotti se non quando sia impossibile dividerli dai marchi: Legge Ted., § 17; — Austr., § 27; — Legge Dan., Sved., Norv., § 12; — Legge Svizz., art. 11; — Port., art. 26, — oppure lasciano al giudice la facoltà di pronunciare o meno la confisca: Legge Franc., art. 14. — Confr. **Amar**, n. 242.

(76) Appello Milano sovracitata; — Legge 1868, art. 12, n. 12, 5; — Cod. pen., art. 36, 85; — conf. **Pouillet**, n. 288; — **Rendu**, n. 255; — **Kohler**, p. 348; — **Gareis** und **Fuchsberger**, *Comm.*, § 18 n. 82.

(77) Legge 6 dicembre 1877, art. 2 e seg.; — Appello Venezia, 17 maggio 1884; *Temi veneta*, 339.

Digitized by Google

mettere l'azione dolosa di vendere le merci contraffatte; le impiegherà per suo uso, le scioglierà dai marchi abusivi, si varrà di questi per altri scopi, ma non vorrà metterle in commercio provocando quella condanna penale che ormai diverrebbe inevitabile dopo che la sentenza civile lo avvertì dell'abuso (78).

---

(78) Fu negata al giudice la facoltà di pronunciare la confisca dei prodotti nelle cause civili anche dalla Legge 12 marzo 1855 per le ragioni dette nella Relazione **Cavour**, *Atti Uffic.* citati, p. 1467, e dopo d'allora la questione non fu più rinnovata. Però secondo quella legge (art. 16) il giudice doveva pronunciare anche nelle cause civili la distruzione dei marchi contraffatti, e la confisca degli stromenti della contraffazione; questa disposizione non fu mantenuta nella Legge 1868, che se ne rimise al diritto comune (art. 11). Ciò non ostante la confisca dei prodotti contraffatti fu erroneamente pronunciata dalla Corte di Parma con sentenza 6 agosto 1880; *Monit.*, 908, cassata in questa parte sebbene per motivi parzialmente erronei dalla Cass. di Torino, 19 gennaio 1881; *Monit.*, 234; — contr. al testo **Amar**, n° 267.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Le merci.

§ 47. — Nozioni generali.

N. 1. — Natura.

SOMMARIO. — 886. Significato della parola merci nel codice commerciale. — 887. ... e nel codice civile. — 888. Merci fungibili ed infungibili. — 889. Classificazione delle merci. — 890. Qualità mercantile. — 891. Imballaggi.

886. La parola *merci* non ha nel nostro codice un significato preciso: ora la si adopera in antitesi alla parola derrate, indicando con quella i prodotti dell'industria manifatturiera e con questa i prodotti dell'industria agricola che servono direttamente all'alimentazione dell'uomo (1). Ma questa distinzione non ha un buon fondamento, sia perchè vi sono prodotti agricoli, come il caffè e lo zucchero e in genere tutti i coloniali, i quali secondo il linguaggio comune e costante non si possono comprendere fra le derrate, sia perchè non si può determinare con precisione quando la lavorazione industriale sia sufficente per trasformare la derrata in una merce.

---

(1) Codice di commercio, art. 3 nn. 1 e 2, 12; art. 5, 38, 70, 460, 461, 869, n. 6. Il preciso significato della parola derrata ha importanza giuridica per giudicare della possibilità di disporne con un ordine in derrate, art. 3 n. 12, art. 333-338; (vedi Appello Catania, 25 luglio 1888, ove fu ritenuto valido un ordine in derrate per la vendita di zolfi, *Legge*, 1888, II, 311); per determinare il privilegio del lavoratore sopra i frutti del fondo, art. 1958, cod. civ.; — per determinare i limiti dell'esecuzione mobiliare, art. 586 n. 3, cod. di procedura civile.

Digitized by Google

Il codice adopera la voce *merci* anche in antitesi ai titoli di credito, e in tal caso comprende fra le merci tutte le cose mobili che portano con sè il proprio valore, mentre intende per titoli di credito i documenti di un diritto il cui valore dipende dal credito del debitore (2).

Con questo significato, che è quello accolto nella pratica degli affari, dove la parola *merci* comprende tutti i prodotti dell'industria agricola e manifatturiera, la useremo anche noi.

887. Il codice civile usando un'esatta espressione economica chiama *mercanzie* le cose mobili quando le considera nella loro funzione commerciale, cioè come oggetto di atti di commercio. Ed è un uso giusto della parola, perchè la cosa non piglia la qualifica di merce se non quando serve di oggetto all'industria commerciale (3). Quindi le regole date dal codice civile per le merci o mercanzie devono considerarsi come regole di diritto commerciale, prevalenti agli usi e inderogabili dai medesimi. Se il legislatore diede alla parola " mercanzie „ il significato tecnico che le spetta, ciò che deve presumersi, l'uso di quella parola imprime a tutta la regola il carattere commerciale. Questa ragione letterale e logica di interpretazione è confermata dalle osservazioni esegetiche, imperocchè il codice civile usa quella voce, per quanto ne so, solo in due casi in cui il suo pensiero si dirigeva naturalmente agli affari

---

(2) Art. 3 nn. 1 e 2; 38, 386, 748, 802 e 803. Fra le merci devesi comprendere anche l'acqua derivata da un torrente per rivenderla ad uso potabile e industriale: Appello Genova, 20 dicembre 1882; *Foro*, 1883, 181; — anche la moneta, Appello Genova, 29 novembre 1895; *Temi gen.*, 1896, 78. Il legislatore usa spesso anche l'espressione cose mobili, beni mobili specialmente in quei contratti come la società, il mandato, le assicurazioni che non hanno per iscopo diretto la circolazione delle merci: art. 81, 88 n. 4; 89, n. 5; 110, 134 n. 1; 186 n. 4; 325, 354, 362, 422, 424, 426, 427, ecc.

(3) La Cassazione di Roma applicò questa regola agli art. 1450 e 1451 nella sentenza 14 novembre 1893; *Giur. ital.*, 1894, I, 474, con nota favorevole. — Contr. Cass. Firenze, 25 dicembre 1901; *Temi veneta*, 1902, 61; — **Bolaffio,** ivi e nel *Commento*, p. 32. Le ragioni storiche che egli adduce, per spiegare l'uso della parola mercanzia, non hanno, a mio avviso, alcun peso. È singolare poi che egli si dolga di veder sottratta all'uso commerciale la ristretta materia di quegli articoli, mentre in altra parte del suo commento, p. 27, 32, vorrebbe sottrarre all'impero degli usi commerciali tutti *i principi generali delle obbligazioni* (tit. IV, libr. 3°, cod. civ.).

Digitized by Google

commerciali: nell'ipotesi degli art. 1450 e 1451 ove si regolano le vendite, specialmente le vendite a termine, di cose fungibili, che formano l'oggetto più frequente dell'attività mercantile, e l'esame della giurisprudenza dimostra che essa porge l'abituale alimento all'applicazione di quelli articoli (n. 888); e nell'art. 2139 ove regola la durata della prescrizione nei rapporti fra i commercianti e i loro clienti. A torto si obbiettò che il legislatore usa la parola *merce* in un senso generico, per indicare ogni cosa che forma oggetto di scambio, perchè in questo senso egli usa la frase " cose che sono in commercio „ (4).

888. Le merci si distinguono per la loro natura in merci fungibili ed infungibili. Si dicono fungibili quelle che soddisfano egualmente agli stessi bisogni, che per ciò si equivalgono e possono surrogarsi reciprocamente, come ad es., il vino, il ferro, il legname. Invece le merci che hanno per loro natura caratteri distinti da tutte le altre e quindi non si possono considerare come equivalenti e surrogabili si dicono infungibili: tali sono gli oggetti d'arte, di antichità, di storia, gli animali di razza (5).

---

(4) Cod. civ., art. 1116, 1967, 2113.

(5) Si ha il torto generalmente da noi ed in Francia di considerare come fungibili le cose che furono dedotte in contratto genericamente, mentre il carattere di cosa fungibile non dipende dalla volontà dei contraenti ed esiste fuori di ogni rapporto contrattuale, ed è un modo di essere della cosa che dipende dalla sua natura e dalle consuetudini commerciali. Quindi una cosa infungibile non può essere trattata come fungibile se non quando i contraenti, quasi sforzandone la natura, abbiano voluta considerarla per tale, e in questa ipotesi è necessario che manifestino chiaramente la volontà di mettere in non cale le qualità specifiche della merce, che, per es., trattino delle armi antiche come ferro vecchio. Ciò è importante perchè solo delle cose naturalmente fungibili si può fare la compensazione (art. 1287, cod. civ.), — perchè non si possono applicare le regole dell'imputazione se non quando la cosa dovuta e quella pagata siano fungibili tra loro (art. 1255, cod. civ.); — perchè il riporto non è possibile che su cose fungibili (art. 73, cod. comm.); — perchè il prestito che cade sovra cose infungibili dovrebbe presumersi un comodato invece di un mutuo (art. 1819, 1805, cod. civ.). È merito di **Goldschmidt**, *Handb.*, 2ª ed., vol. II, § 61, nota 23 e seguenti, di aver rilevato con energia l'errore di identificare i due diversi concetti della fungibilità e della determinazione generica; — conf. **Arndts-Serafini**, II, § 51 e note; — **Windscheid**, *Lehrb.*, § 141; e con ricchezza di esempi **Gareis**, nell'*Endem. Handb.*, § 266, nota 6 e seg. — Una confusione simile a quella che ora si fa nella dottrina francese e italiana

Digitized by Google

Queste merci, che formano oggetto meno frequente di contratti, sono per lo più designate individualmente, p. es., la mia collezione di francobolli, di monete. Invece le merci fungibili sono per lo più indicate genericamente, cioè a peso, numero e misura e non sono specificate se non quando si dà esecuzione al contratto, perchè non si può spedire, consegnare una cosa senza specificarla. Se le merci sono di natura fungibile si deve presumere che siano state dedotte in contratto genericamente, cioè che i contraenti siano indifferenti alla consegna di questa o di quella merce, purchè sia della qualità pattuita.

889. Le merci fungibili si contrattano col nome più noto nella pratica degli affari, p. es. petrolio, canape, vallonea, reso più determinato con altre indicazioni di provenienza, di data, di titolo, di colore, d'imballaggio, che servono a determinarne la qualità.

Le merci si contrattano altresì per mezzo di campioni, che hanno la virtù di compendiare in una piccola dose tutte le qualità apparenti e sostanziali della massa, quando questa è omogenea. Il campione è quasi necessario nei commerci di novità e nei commerci d'oltre mare per far conoscere la merce: la grettezza e la repugnanza dei commercianti italiani a spedire campioni pone un grave ostacolo alla diffusione dei loro prodotti fuori d'Italia.

Quanto più si estendono gli scambî internazionali, quanto più progredisce l'industria, tanto più si suddivide la classificazione delle merci, che forma oggetto nelle scuole e nella pratica commerciale di uno studio speciale che si dice merceologia. Basta un marchio di fabbrica, un numero, un richiamo laconico, perchè i commercianti s'intendano sulla qualità della merce dedotta in contratto: ma ove sorga litigio solo i periti potranno porgere al giudice una guida sicura per interpretarne il linguaggio (6).

---

già si fece fra cose fungibili e consumabili, ora concordemente distinte. Caddero in quella confusione: **Pacifici-Mazzoni**, *Trattato della distinzione dei beni*, 4ª ed., n. 7; — **Bianchi**, *Corso del Cod. civ.*, 2ª ed., vol. IX, n. 10, e in generale tutti gli autori: nemmeno il **Chironi**, *Istit.*, I, § 46, ha rilevato con completa chiarezza la distinzione indicata in questa nota.

(6) A queste indagini possono servire le mostre di campioni istituite presso

Digitized by Google

890. Se le merci furono designate nel contratto individualmente, si dovrà eseguirlo con esse e non altrimenti; ma se furono designate genericamente senza alcuna parola atta a determinarne più da vicino la qualità o la bontà, il contratto dovrà eseguirsi con merci adatte all'uso cui sono destinate (7), cioè di qualità mercantile. La merce non dovrà nel silenzio del contratto essere nè della qualità migliore nè della peggiore, ma di qualità media (8). Così la buona fede commerciale ha corretto la massima tradizionale che interpreta l'obbligazione nel senso più favorevole al debitore. Non sarebbe legittima la consegna di merci deperite o guaste (9); falsificate o adulterate (10); fornite di marchi con-

---

le Camere di commercio, tanto in Italia che all'estero, presso i Musei commerciali e le stazioni agrarie.

(7) Cod. civ., art. 1498. Più esplicitamente gli usi di molte piazze: Venezia, n. 7, 50; — Milano, per le granaglie, n. 17; — Bergamo, id., n. 15; — Bologna, per grani e risi, n. 5; — Trieste, n. 7, 62; — Cod. germ. (a. 1900), § 360; — Cod. ungh., 321.

(8) Cod. civ. ital., 1248, 870; — Cod. franc., art. 1246; — Cod. germ. (a. 1900), § 360 (conforme all'art. 335 del codice 1862): " L'obbligato deve dare merci di qualità e bontà media "; — Cod. ungh., § 321. Nel senso di qualità media si deve intendere la formula consuetudinaria: " qualità buona e mercantile " perchè a mezzo del cammino fra l'ottimo e il pessimo sta il buono. Usi Venezia, per le granaglie, n. 49: " Per merce buona mercantile s'intende merce sana, asciutta, rappresentante la qualità media dell'annata ": conf. Trieste, n. 61. Con evidente errore la Corte di Bologna nella sentenza 25 agosto 1883; *Eco*, 1883, 379, dice: " È noto in commercio e in diritto che quando non si è pattuito la merce di ottima qualità, si possa somministrarne mediocre e anche di infima qualità ".

(9) Cassazione Napoli, 23 dicembre 1884; *Foro*, 1885, 381; — Appello Brescia, 26 marzo 1888; *Monitore*, 753 (gli scarti della seta non sono qualità mercantile); — Appello Torino, 25 novembre 1887; *Giurisprudenza Torino*, 1888, 113 (orologi inetti a servire). — Ma una merce non perde la sua qualità mercantile ancorchè non sia perfetta: vedi Cassazione Firenze, 12 novembre 1885; *Temi veneta*, 615; — Cassazione Torino, 7 febbraio 1888; *Monitore*., 310.

(10) Il commerciante in tal caso è soggetto anche ad un'azione penale perchè ha offeso non solo gli interessi del compratore ma la lealtà del commercio con grave scapito del credito nazionale e dei consumatori su cui la frode finirebbe col ricadere, codice penale, art. 295, 319; — Cassazione Roma, 9 maggio e 13 settembre 1890; *Monitore*, 1890, 70; 1891, 30.

Digitized by Google

traffatti (11); nocive alla salute (12); prive dei marchi di fabbrica (13), o degli imballaggi che servono a garantirne la genuinità (14). La eleganza e la solidità degli involti fanno spesso la fortuna delle merci, specialmente nei commerci lontani dai luoghi di produzione; e poichè quest'arte è molto trascurata fra noi, ne deriva all'estero un grave e frequente discredito al nostro commercio.

891. Gli involti, i recipienti, gli imballaggi delle merci ne seguono di regola la sorte e quindi formano con esse un solo oggetto di contratto, p. es., di trasporto, di pegno, di vendita. È questa ormai una regola di diritto consuetudinario. Questo nesso che unisce la merce ai recipienti ne garantisce la provenienza, la qualità genuina, e ne agevola la rapida circolazione (15).

---

(11) Queste merci non sono mercantili perchè il compratore che scopre la contraffazione non può più metterle in circolazione e perchè sono soggette a confisca: Legge 30 agosto 1868, art. 12, nn. 2 e 5, 6 e seguenti.

(12) Codice penale, art. 320 e Legge 22 dicembre 1888, art. 26 e seguenti; — Appello Genova, 1° marzo 1889; *Temi genovese*, 1889, 198 (vini gessati oltre la tolleranza); — Appello Milano, 24 aprile 1898; *Monitore*, 610. — Non si devono considerare come falsificazioni le miscele notorie in commercio, che non riescono nocive alla salute: v. **Guillouard**, *De la vente*, I, num. 425 e la giurisprudenza ivi citata.

(13) Appello Genova, 30 aprile 1878; *Eco*, 314; — Appello Venezia, 17 maggio 1898; *Temi veneta*, 316; — Appello di Rouen, 17 maggio 1854; — di Bordeaux, 1° giugno 1887, in **Guillouard**, num. 234; — **Goldschmidt**, § 62, note 26_a, 47_a e seguenti; — **Gareis**, in *Endem. Handb.*, II, § 271_6.

(14) Appello Genova, 30 settembre 1887; *Eco*, 1887, 331; — Usi di Milano per coloniali, medicinali e droghe, numero 26; — Id. Bergamo, numero 26; — Legge francese, 13 giugno 1866, art. 4: " L'emballage doit être conforme aux habitudes du commerce "; — **Anschütz** und **v. Völderndorff**, III, pag. 302 e la giurisprudenza tedesca ivi citata; — **Kohler**, *Markenschutz*, pag. 369.

(15) Cons. di Venezia, num. 23; — di Trieste, num. 23; — Legge francese, 13 giugno 1866, art. 1, § 5. — Nella vendita di zucchero i sacchi devono ritenersi compresi, salvo patto contrario: Tribunale Commerciale di Milano, 24 aprile 1863; *Monitore*, 1864, 756.

Digitized by Google

N. 2. — Dazio.

SOMMARIO. — 892. Condizione doganale delle merci. — 893. A chi spetti il pagamento del dazio. — 894. Cambiamenti di tariffe sopravvenuti dopo il contratto e prima della sua esecuzione. — 895. Clausole contrattuali contro le variazioni delle tariffe daziarie.

892. Le merci possono trovarsi in una diversa condizione doganale, e si dicono sdaziate quando fu soddisfatta la gabella necessaria per farle circolare liberamente nel Regno. Del loro sdoganamento portano i contrassegni nei bolli, nelle lamine, nei piombi fissati agli imballaggi o ai carri che le trasportano, e nei documenti *(bollette)* consegnati a chi ne ha la custodia sulle ferrovie, sugli scali o nei magazzini: questi documenti devono esibirsi ad ogni richiesta degli ufficiali doganali a tutela del fisco (16).

893. Molte volte i contraenti regolano esplicitamente la spesa del dazio (17). Se non ne convennero, il venditore di merci vendute in massa ha diritto di consegnarle nello stato doganale in cui erano nel momento in cui si concludeva il contratto (articolo 1470 cod. civ.). Quindi, ove si tratti di merci viaggianti vendute sopra polizza di carico o esistenti nei depositi franchi, spet-

---

(16) Vedi **Clavarino**, *Commento alla Legge doganale* 21 dicembre 1862; *Raccolta delle leggi speciali*, serie III, vol. IV. — Sull'obbligo di far seguire le merci coi loro documenti doganali, vedi codice di commercio, art. 391, 503; — Tariffe ferroviarie approvate colla Legge 27 aprile 1885, art. 8, 92; — Convenzione di Berna, art. 10.

(17) Molte clausole usate nei contratti di compra-vendita hanno appunto per iscopo di stabilire a chi spetta la spesa del dazio. Così per le merci nazionali destinate all'esportazione s'intende colla clausola " franco a bordo, franco in ferrovia " che le merci sieno sdaziate a spesa del venditore: *Usi di Venezia per l'esportazione del canape in Inghilterra, Francia e Germania*, num. 125; — *per l'esportazione delle granaglie, legumi e semi oleosi*, num. 71. — Colla clausola " tutto compreso " s'intende pure che il dazio sia pagato dal venditore: *Usi Milano pei coloniali*, num. 19; — *Id. Bergamo*, numero 19. È evidente che chi vende franco di dogana si obbliga a pagare il dazio: v. Appello Torino, 28 novembre 1887; *Eco*, 1888, 307; — mentre chi vende una merce " schiava di dazio " lascia al compratore la cura di sdaziarla: v. Tribunale di Genova, 7 febbraio 1881; *Eco*, 1881, 143; — Appello Venezia, 4 settembre 1890; *Temi veneta*, 519.

Digitized by Google

terà al compratore che ne divenne proprietario quando non erano ancora sdaziate la spesa di daziarle se le vuole introdurre nella cinta della città (18). Se le merci furono dedotte in contratto solo per quantità, specie o qualità per regolare la spesa del dazio si dovrà considerare il luogo della consegna: se questa deve farsi nel Regno ricadrà sul venditore che non può eseguire quell'obbligo se non svincola le merci.

894. I cambiamenti delle tariffe doganali non dispensano i contraenti dall'eseguire le obbligazioni assunte, poichè questo non è un caso di forza maggiore (art. 1226 cod. civ.). Chi ha venduto a termine, cioè con esecuzione differita, assume i rischi della buona come della cattiva fortuna: se gode il beneficio di una produzione abbondante, di tariffe ridotte pei trasporti, di cambî più facili, di dazi diminuiti, deve subìre l'aumento di prezzi derivante da voci o dichiarazioni di guerra, da carestie, da nuove tariffe doganali. Lo scopo del contratto a termine, quello di garantire preventivamente il prezzo della merce, sarebbe perduto se il compratore dovesse aggiungervi la differenza del dazio. Il venditore, che tardò a procurarsi le provviste necessarie per eseguire gli impegni onde speculare sui vantaggi sperati dal ritardo deve subire il danno inerente alla speculazione. Se l'aumento del dazio dovesse ricadere sul compratore, accadrebbe di sovente che il venditore dopo aver fatto enormi provviste, come suole accadere nella previsione di aumenti doganali, si farebbe rimborsare dal compratore un dazio che non ha pagato (19). Non credo che la risoluzione del contratto si

---

(18) D'accordo gli usi: a Milano nella vendita delle merci viaggianti (coloniali e generi di tintoria) il dazio d'entrata è a carico del compratore: *Consuetudini* pubblicate dalla Camera di commercio, num. 19; — *Id.* Bergamo, num. 19. Vedi altri esempi: Tribunale Genova, 7 febbraio 1881; *Eco*, 1881, 148; — Appello Venezia, 14 maggio 1886; *Temi veneta*, 255; — Appello Venezia, 4 settembre 1890; *Temi veneta*, 519. — Alla soluzione seguìta nel testo soccorre anche la Legge doganale 21 dicembre 1862, art. 7, che considera le operazioni doganali come operazioni del proprietario.

(19) Appello Genova, 29 maggio 1899; *Monitore*, 848; — Tribunale Venezia, 20 marzo 1886; *Temi veneta*, 454; — Appello Venezia, 14 maggio 1886; *Temi veneta*, 255; — Appello Bologna, 15 settembre 1877; *La Giurisprudenza commerciale*, 1878, 277; — Corte di Caen, 8 luglio 1852; *Dalloz*, 1853, II, 126; — **Guillouard**, *Vente*, num. 247; — **Baudry-Lacantinerie** et **Saignat**, *Vente et échange*, n. 309; — **Lyon-Caen** et **Renault**, III, numeri 166, 203 e seguenti.

Digitized by Google

potrebbe ottenere nemmeno nelle vendite a consegne successive o periodiche. S'invocherà la regola di equità secondo la quale si risolve il contratto, quando vien meno il presupposto su cui fu costituito, quando sopravviene un fatto che produce una iniqua sproporzione fra le prestazioni reciproche dei contraenti. Ma questa regola assai disputata non si applica che ai mutamenti imprevisti e imprevedibili (20), e tale non può dirsi un cambiamento di tariffe come ci dimostrano le clausole riferite nel numero successivo.

Questa regola non si arresta nemmeno quando il dazio raddoppi addirittura il prezzo della merce, cosicchè consegnandola il venditore ritiri appena quanto deve spendere per pagarne il dazio. Si è detto che vi ha in tale ipotesi un caso di forza maggiore che lo dispensa dall'esecuzione. Ma l'aumento del dazio non lo mette nell'impossibilità di eseguire il contratto: un'esecuzione onerosa non è un'esecuzione impossibile. Si è detto che vi ha un errore essenziale nel consenso, ma i fatti posteriori all'accordo non escludono la validità e l'efficacia di un consenso seriamente prestato (21).

895. Contro le variazioni dei diritti doganali — tanto frequenti in questo periodo di crisi finanziarie e di lotte commerciali fra paese e paese — i contraenti sogliono premunirsi con esplicite clausole. In questo caso il giudice del fatto deciderà con incensurabile apprezzamento se l'aumento del dazio deva ricadere sul compratore (21*bis*). In ogni modo questi non sarà condannato a pagarlo se

---

(20) Così **Barsanti**, *Risolubilità dei contratti a lungo termine pel successivo mutamento dello stato di fatto; Arch. giur.*, 1899, 8, 20, 26.

(21) In una specie giudicata dalla Corte d'Appello di Torino, 28 novembre 1887; *Eco*, 1888, 307, il vino bianco venduto al prezzo di L. 28 per ettolitro subì un dazio di L. 130 per ettolitro invece di L. 4 per cui era o si credeva tassato all'epoca del contratto. La Corte, considerando che quest'aumento derivò da una differente interpretazione della tariffa esistente all'epoca del contratto, lo dichiarò nullo per vizio essenziale di consenso.

(21 *bis*) La questione si è presentata più volte nell'occasione del R. Decreto 8 novembre 1893 che obbligò gli importatori di merci a pagare i dazi in oro. La Corte di Genova, 20 dicembre 1894; *Temi genovese*, 1895, 49, decise che la differenza del cambio doveva ricadere sui compratori perchè si erano obbligati a rifondere ogni aumento di dazio derivante da *variazioni di tariffa*, sebbene quel decreto non avesse modificato le tariffe esistenti. Vedi su questo

Digitized by Google

il venditore non fornisce la prova che le merci di cui offre la consegna ne furono colpite, altrimenti sarebbe possibile l'abuso di chi, fatte enormi provviste in previsione dell'aumento, si fa rimborsare un dazio che non ha pagato (22).

N. 3. — Identità delle merci.

SOMMARIO. — 896. Le marche. — 897. Giovano a constatare la identità delle merci. — 898. Ma sono segni molto incerti della proprietà. — 899. Procedura giudiziaria per constatare l'identità e la condizione della merce (art. 71 Codice di commercio). — 900. Sanzioni per l'omissione di questa procedura.

896. Per distinguere le merci di diversi proprietarî che si trovano spesso accumulate, specialmente durante i viaggi, i commercianti sogliono apporre sui loro imballaggi speciali contrassegni. Si valgono per solito delle iniziali della propria ditta, cui aggiungono un numero progressivo o altri fregi insignificanti, una croce, un'àncora, una stella. Questi segni si appongono in vista di una prossima operazione, p. es., di un trasporto, di un deposito, di una vendita, ed hanno una vita breve, perchè il nuovo proprietario per lo più cancella il segno precedente per mettervi il proprio.

Questi segni generici — noti nella pratica mercantile col nome di marche — non costituiscono una proprietà di chi li usa, poichè a nessuno è lecito farsi un monopolio di ciò che appartiene al pubblico dominio, come le lettere e i numeri. Solo quando fossero costituiti con un nome o con un emblema caratteristico troverebbero una tutela giuridica contro le usurpazioni (23). Quindi è lecito ad ogni commerciante di usare le marche generiche già adottate da altri ancorchè non corrispondano alle iniziali della propria ditta, sebbene possa essere imputabile di frode quando se ne valga con artificio per sorprendere l'altrui buona fede.

---

insindacabile apprezzamento delle clausole contrattuali Cass. Torino, 7 febbraio 1896; *Monitore*, 202.

(22) Tribunale Roma, 25 novembre 1889; *Legge*, 1890, 1, 675; — conf. **Lyon-Caen** et **Renault**, III, num. 166 e la giurisprudenza ivi citata.

(23) Legge 30 agosto 1868, art. 5; — Codice penale, art. 296; — vedi vol. I, n. 147 e segg.

Digitized by Google

897. Questi segni giovano a constatare la identità della merce (24) e quindi ad agevolare la esecuzione dei contratti, specialmenti di trasporto, di commissione, di vendita (25), a rendere più facile la rivendicazione delle merci nel caso di fallimento del commissionario o del compratore (26), a facilitare le operazioni doganali (27). Esse giovano a constatarne la identità, ma possono essere supplite o contraddette da altre prove più convincenti, specialmente nel caso di errore, di frode o di una fortuita uniformità (28).

898. Questi segni possono valere anche come indizî di proprietà. In questa funzione, meritano più fede quando sono impressi sovra cose non destinate alla circolazione, per es., sugli arredi e le suppellettili del negozio o del magazzino: meritano invece una fede assai scarsa quando figurano sulle cose destinate alla circolazione. Per convincersi che meritano poca fede in questo caso basta riflettere che la rapidità dei commerci attuali non lascia tempo

---

(24) La identità e la proprietà delle marche furono regolate dagli Statuti medievali per es., coll'obbligo imposto ai commercianti di notificarle e registrarle nella loro matricola, colle multe minacciate ai contraffattori: v. **Lattes**, § 10, note 1-6, pag. 100; — **Lastig**, *Handelsregister*, nota 10, pag. 178; — **Id.**, *Markenrecht und Zeichenregister*, pag. 68 e segg., pag. 97; — **Kohler**, *Markenschutz* , pag. 27; — **Goldschmidt**, *Universalg.*, pag. 241_{12}, pag. 242_{16}. — Anche la dottrina se ne valse largamente per constatare l'identità e la proprietà delle merci, onde il noto aforisma: *ad signum cognoscuntur ballae*; — **Stracca**, *De mercat.*, parte 2ª, nn. 82, 93, 96; — **Casaregis**, disc. 10, nn. 38, 121 e segg. — **Azuni**, *Dizion.* voc. *Identità*, §§ 3 e 7, e i molti autori ivi citati.

(25) Il codice vi accenna nel regolare il contratto di trasporto, art. 390, 500, 555; — il deposito, art. 461; — il mandato e la commissione, art. 354, 362, 382, 803. — Nelle assicurazioni marittime servono a formare le serie su cui si calcola il diritto degli assicuratori alla franchigia per le piccole avarìe: v. **Vivante**, *Il contratto di assicurazione*, vol. II, n. 418 e segg., nonchè gli autori ivi citati.

(26) Cod. di comm., art. 803, 804.

(27) Le dichiarazioni e i riscontri prescritti dalla legge doganale 21 dicembre 1862 si fanno mediante le marche, art. 20, 24, 50, 67.

(28) In questo senso una dottrina costante che da **Casaregis**, disc. 176, numeri 23-26; disc. 43 n. 45 e segg.: disc. 73 n. 1 e segg. continua sino a noi: v. Cass. Firenze, 11 dicembre 1885; *Temi veneta*, 1886, 22, che ha giudicato la parziale diversità delle lettere non bastare sempre di per sè sola ad escludere l'identità delle merci.

Digitized by Google

all' acquirente di modificare le marche; che spesso alle marche originali se ne accoppiano altre senza che si possa distinguere quale è la più recente; che lo spedizioniere vi appone le proprie o quelle del destinatario, senza sapere se questi sia proprietario o semplice depositario delle merci; che il venditore può apporvi la marca del compratore prima ancora che questi ne abbia acquistata la proprietà o apporvi la propria ancorchè la vendita sia già perfetta; che le merci viaggianti o depositate si vendono e rivendono sovra i titoli che le rappresentano senza modificarne le marche; che infine quell'indizio posa sulla fiducia un po' corriva che niuno si valga delle marche altrui. Quell' indizio ha così poco valore che non ostante la divergenza fra le marche esistenti sulle merci e le iniziali del proprietario venditore può valere in tutto il suo vigore la massima che il possesso fa presumere la proprietà, e quindi chi compera una merce improntata con lettere diverse dalle iniziali del venditore ha diritto alla difesa che la legge consente all'acquirente di buona fede; il compratore messo in possesso delle merci ne diverrà legittimo proprietario, ancorchè fossero state precedentemente vendute ad un altro e ne portassero le marche (art. 1126 cod. civ.) (29).

899. Per constatare giudizialmente l'identità e la condizione delle merci, chiunque vi abbia interesse può fare istanza al presidente del tribunale o al pretore, ove manchi una sede di tribunale, perchè le faccia verificare da uno o più periti. Questa perizia può esser fatta anche nel magazzino privato dove si trovano; ma si eviterà meglio il pericolo che siano sostituite, alterate o custodite negligentemente, ordinando che siano depositate in un magazzino pubblico o addirittura che siano vendute, se possono deperire (art. 71).

Questa perizia ordinata dall'autorità giudiziaria, prima che sia iniziata qualsiasi controversia, senza contraddittorio degli interessati, costituisce un provvedimento di procedura commerciale sorto e giustificato dai bisogni quotidiani del traffico. Esso rimedia alle

---

(29) Cass. Firenze, 13 novembre 1879; *Annali*, I, 626; — **Lyon-Caen et Renault**, *Précis*, n. 638; — **Bolstel**, n. 480: " La marque ne fera souvent pas obstacle à la bonne foi, car le tiers acquéreur peut croire qu'elle est ancienne, antérieure à l'acquisition par le vendeur ". — **Endemann's**, *Handb.*, § 169_{22}.

Digitized by Google

soverchie e lente formalità del procedimento ordinario riparando ad una lacuna del codice di proc. civ., che non porge alcuna disciplina per la perizia a futura memoria (30); tutela gli interessati contro il danno di una prolungata giacenza delle merci, contro le postume questioni sull'identità della merce; e infine, mediante una pronta constatazione giudiziale della loro condizione, può anche prevenire le controversie. Esso deve considerarsi come un procedimento d'indole generale, applicabile in ogni caso in cui vi sia necessità di accertare speditamente le condizioni della merce, provenga o meno da un'altra piazza (31); è còmpito della giurisprudenza di esplicare la forza latente di quell'articolo applicandolo ogniqualvolta l'analogia lo consenta (32). L'obbligo imposto al ri-

---

(30) Supposto pure, ciò che è controverso, che il nostro codice di procedura ammetta la perizia a futura memoria: v. Appello Brescia, 7 maggio 1885; *Foro*, 1885, 574, e la giurisprudenza ivi citata; — **Mattirolo**, *Trattato di diritto giudiziario*, 4ª ed., vol. II, n. 968 e segg. — è certo però che questa non potrebbe essere ammessa che con molte restrizioni e sempre con atto di citazione della parte contraria innanzi alla autorità giudiziaria competente per la causa di merito, art. 251 codice di procedura civile.

(31) La formula generale dell'art. 71; il confronto tra questa formula e quella del codice precedente nell'art. 105; le ragioni della legge che valgono identicamente per le merci esistenti sulla piazza ove se ne fa la consegna e per quelle provenienti dal di fuori persuadono ad applicare l'art. 71 in entrambi i casi: conf. Appello Milano, 18 settembre 1883; *Monitore* 1883, 937, e *Foro italiano*, 1883, 1011; — Appello Roma, 28 maggio 1887; *Temi rom.*, 1887, 103; — Appello Venezia, 13 dicembre 1888, 4 settembre 1890; *Temi veneta*, 1889, 49; 1890, 519; — **Bolaffio**, nella *Temi veneta*, 1888, 401, n. 8, e nella *Rivista ital.*, XII, pag. 88. — Contr. **Errera**, *Temi veneta*, 1889, 341.

(32) Il codice di commercio lo applica espressamente alla vendita, art. 71; al mandato, art. 351; al trasporto, art. 402, 413. La giurisprudenza ne ha già estesa l'applicazione a numerosi altri casi: ai trasporti marittimi per constatare le avarie del carico: Appello Genova, 31 luglio 1888; *Temi genov.*, 1889, 28; Id., 9 aprile 1888; *Eco*, 1888, 113 — ai rapporti tra mandante e mandatario colpevole di negligente custodia delle merci: Appello Genova, 31 luglio 1888; *Temi genov.*, 1889, 28 — ai rapporti tra committente e commissionario, che comprò una merce non corrispondente alla qualità commessa a tenore dell'art. 383: Appello Aquila, 13 settembre 1887; *Consul. comm.*, 1887, 377 — ai rapporti fra assicurato e assicuratore per constatare le avarie: Appello Genova, 28 giugno 1895; *Temi genov.*, 438. — Secondo l'Appello Genova, 3 maggio 1880, la perizia non potrebbe essere richiesta in un porto intermedio, finchè la merce trovasi a bordo e in viaggio; *Eco di giurispr.*, 1880, 214.

Digitized by Google

chiedente di notificare il provvedimento giudiziario alla parte contraria prima di eseguirlo se questa si trovi nel luogo, o in un termine brevissimo se risiede altrove; la considerazione che questo provvedimento di mera cautela non pregiudica gli interessi di alcuno, e che alla peggio chi si creda danneggiato può appellarsi e chiedere più tardi nuove prove e nuove perizie, devono persuadere il magistrato a ordinarlo agevolmente e speditamente per conservare le prove necessarie al regolare esercizio della giustizia. Esso non deve rifiutare il chiesto provvedimento se non quando abbia già perduto ogni utilità, ad es., perchè trascorsero i termini per far valere l'azione che si vuol fondare sulla perizia (33), o perchè fu già iniziata la lite e quindi spetta al giudice della medesima di ammetterla secondo le regole della procedura normale (34), o perchè pel lungo tempo decorso da quando il richiedente è in possesso della merce non se ne può più constatare l'identità e la condizione qual'era nel momento della consegna (35). La mancata osservanza delle forme imposte da quest'articolo, p. es., l'omessa notificazione del provvedimento gli toglie ogni efficacia legale (36).

La perizia fatta secondo le regole tracciate dall'art. 71 deve considerarsi come una perizia *giudiziale*. Al pari di ogni perizia giudiziale può porgere sufficente fondamento all'apprezzamento del magistrato, senza bisogno di ulteriori ricerche (art. 269 cod. proc. civ.). Che possa fornire una prova sufficente dei vizî e dell'identità della merce si argomenta dall'art. 71 secondo il quale queste circostanze devono provarsi soltanto da chi non si è curato di farla eseguire (37).

---

(33) Art. 70, 402, 415, codice di commercio; art. 1505 codice civile.

(34) **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1888, 400 n. 6. La legge non prescrive punto di chiedere la perizia nel termine fissato dall'art. 70 per la denuncia dei vizi; — Appello Venezia, 5 agosto 1886; *Temi veneta*, 434.

(35) Appello Genova, 9 aprile 1888; *Eco di Giurispr.*, 113.

(36) L'obbligo della notifica vale solamente quando chi ha chiesto il provvedimento conosce (o deve conoscere) il rappresentante dell'altra parte: Appello Genova, 10 dicembre 1888; *Temi genov.*, 1889, 42; — Appello Milano, 26 febbraio 1896; *Monit.*, 348. — Nel caso che la notificazione deva farsi all'altra parte, il termine non decorre dal giorno del decreto, ma da quello in cui fu depositata la perizia; Appello Genova, 15 settembre 1893; *Giurista*, 328.

(37) Appello Venezia, 23 maggio 1899; *Temi veneta*, 396; — Appello Bo-

Digitized by Google

900. L'omissione di questo provvedimento non fa perdere alcun diritto, ma ne rende più malagevole l'esercizio. Imperocchè chi tenne la merce a propria disposizione senza ricorrere alla perizia giudiziale è obbligato in caso di controversia a provare la identità e i vizî della merce:

a) Quest'obbligo spetta a chiunque ha in suo potere le merci, pel fatto che può averne facilmente alterato la condizione secondo il proprio interesse, e perchè a lui più che ad ogni altro è facile di prepararsi la prova rigorosa della loro identità. Quest'obbligo spetta tanto al compratore che le ha ritirate come al venditore che non riescì a farle accettare; al vettore che le custodì nei proprî magazzini, come al destinatario che ne accettò la consegna, qualunque ne sia la posizione processuale, sia quella di attore o di convenuto. Dalla regola scritta nel codice pel caso più frequente, cioè pel caso di un compratore che ha ritirato la merce, si deve assurgere a una regola generale e imporre a chiunque la detiene l'obbligo di porgere al giudice la prova del suo vero stato, come un obbligo inerente al suo ufficio di custodirla e di conservarla. Lo stesso codice ne porge altri esempî laddove impone al destinatario che ha ritirato le merci arrivategli per terra o per mare l'obbligo di provare che i vizî preesistevano al momento in cui le ha ritirate (art. 415 e 554). Se non si deviasse dalla regola fondamentale del diritto probatorio (art. 1312 cod. civ.), il venditore, lo speditore, il committente che non hanno più le merci a propria disposizione cadrebbero, facendosi attori, nella disgraziata necessità di provare che la merce protestata dal compratore, dal destinatario o dal commissionario era immune da vizî nel momento della spedizione o nel momento dell'arrivo: una prova diabolica, che fallirebbe facilmente davanti agli artificî di chi detenendola avrebbe potuto deteriorarla. Questa interpretazione è una garanzia necessaria contro gli abusi della custodia, è tutela della buona fede, è sanzione contro l'inosservanza della legge, che altrimenti nel maggior numero dei casi si ridurrebbe a una legge imperfetta, a un imbelle consiglio (38).

---

logna, 8 novembre 1896; *Giurispr. italiana*, 1897, II, 66; — Appello Genova, 1° febbraio 1896; *Giurispr. italiana*, 91; — Id., 13 dicembre 1895; *Temi genovese*, 1896, 47.

(38) In questo senso comincia a orientarsi la giurisprudenza, ancora molto

Digitized by Google

b) La prova rigorosa imposta al detentore della merce che trascurò di chiedere e di eseguire quel provvedimento consiste nell'obbligo di provare che la merce contestata è quella medesima con cui si volle eseguire il contratto e che il vizio preesisteva alla consegna (39). Se la perizia è eseguita in ritardo spetterà ancora al detentore delle merci l'obbligo di provare che non si sono deteriorate nell'intervallo tra la consegna e la perizia;

c) Questa sanzione, come una logica conseguenza della detenzione delle merci, si applica contro chiunque poteva constatarne giudizialmente lo stato e omise di farlo (40).

N. 4. — Quantità — pesi — misure (41).

SOMMARIO. — 901. Unificazione dei pesi e delle misure col sistema metrico. — Sistema delle leggi vigenti. — 902. Interpretazione delle clausole contrattuali. — 903. Differenze di quantità. — 904. La clausola « circa ».

901. Per agevolare le relazioni d'affari, sia nazionali che internazionali; per difendere la buona fede, che può restare facilmente ingannata dai complicati ragguagli dei pesi e delle misure;

---

confusa: vedi Appello Venezia, 14 settembre 1890; *Temi veneta*, 519; — Appello Genova, 5 aprile 1886; *Eco*, 122. Però **Bolaffio**, luoghi citati, non ammette interpretazione estensiva dell'eccezione scritta nell'ultimo capoverso dell'art. 71.

(39) Arg. art. 415, codice di commercio. — Conf. codice svizzero, art. 248: " altrimenti sarà tenuto egli stesso a provare che i pretesi difetti esistevano già al momento del ricevimento ". È una tautologia spiegare il *rigorosamente provato* dell'art. 71 colle parole *pienamente, completamente provato*: così **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1888, pag. 399 n. 5. — Se dalla merce fu estratto un campione coll'accordo delle parti prima di disporne, e l'identità del campione non è contestata, non si può più opporre l'inosservanza dell'art. 71: Appello Genova, 15 giugno 1889; *Temi genovese*, 1889, 485.

(40) E quindi ogniqualvolta il codice richiama l'applicazione dell'art. 71, e cioè nel caso di mandato, art. 351, e di trasporto, art. 402, 413: conf. Appello Genova, 9 aprile 1888; *Eco*, 1888, 119, che applicò quella sanzione ai trasporti marittimi. — Contr. **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1888, pag. 402, n. 11; — **Caluci**, *Comm.*, 2ª ed., vol. V, n. 46.

(41) Bibliografia: **Roscher**, *Sistema di economia sociale*, III, § 97; — **Jolly**, nel *Manuale di Schönberg* (tradotto nella *Biblioteca dell' Economista*, vol. XI, serie 3ª); — **Novicow**, *Les gaspillages des sociétés modernes*, Paris 1894, 189; — **Martini**, *Manuale di metrologia in uso attualmente e anticamente*, Loescher,

Digitized by Google

per rendere più agevole il còmpito a tutti i pubblici ufficiali fiscali e amministrativi, la legge rese obbligatorio l'uso del sistema metrico decimale, spezzando colla forza di sanzioni penali viete e resistenti abitudini. Le disposizioni che mirano a raggiungere questo scopo si possono raggruppare:

a) nel divieto di fabbricare e di spacciare misure o pesi che non appartengano al sistema metrico decimale e non siano stati verificati dai pubblici ufficiali incaricati di indicarne la regolarità coll'apposizione di appositi marchi (42);

b) nell'obbligo di designare ogni quantità col sistema metrico in tutti gli atti pubblici e privati che creano, modificano od estinguono le obbligazioni, in tutti gli avvisi, in tutti gli affissi e in tutti i libri di commercio (43);

1883; — **Foscolo**, *Leggi sul servizio dei pesi e delle misure*, nella *Raccolta delle leggi speciali*, 4ª serie, vol. III, Torino 1881.

Legislazione. Il sistema metrico decimale fu introdotto successivamente nelle diverse provincie del Regno con questi provvedimenti: nell'isola di Sardegna col R. editto 1° luglio 1844; — in Piemonte e in Liguria col R. editto 11 settembre 1845; — nel Modenese col Decreto sovrano 17 ottobre 1849; — in Lombardia colla Legge 15 settembre 1859; — nelle Romagne col R. editto 8 ottobre 1859; — nel Parmense col R. Decreto 15 settembre 1860; — nelle Marche col Decreto 24 ottobre 1860; — nell'Umbria col Decreto 10 novembre 1860; — in Toscana col Decreto 11 gennaio 1860; — nel Napoletano e in Sicilia colla Legge 28 luglio 1861; — nel Veneto e Mantova col R. Decreto 11 marzo 1869; — a Roma col R. Decreto 13 ottobre 1870. — Colla Legge 23 giugno 1874 furono nuovamente regolati per tutto il Regno gli uffici di verificazione dei pesi e misure e di riscossione dei diritti metrici; col R. Decreto 20 maggio 1877 furono pubblicate le tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure già usate nelle varie provincie del Regno con quelle del sistema metrico decimale; infine col Regolamento 17 febbraio 1887 fu di nuovo disciplinato il servizio metrico. La Legge 20 luglio 1890 ha introdotto nuove modificazioni, e tutte le leggi precedenti vennero riordinate e fuse in un testo unico col R. Decreto 23 agosto 1890, messo in vigore col 1° gennaio 1891. Il Regolamento esecutivo di quella legge pel servizio metrico reca la data 7 ottobre 1890, e quello per la fabbricazione dei pesi e delle misure la data 24 marzo 1892, modificato in alcuni articoli dal R. D. 9 luglio 1896, n. 319. — Un ufficio residente a Parigi ha lo scopo di assicurare l'unificazione internazionale e il perfezionamento del sistema metrico: alle spese di quest'ufficio concorrono tutti gli Stati d'Europa che adottarono il sistema metrico. La convenzione relativa fu sanzionata, per quanto riguarda l'Italia, colla Legge 26 marzo 1875.

(42) Legge 23 agosto 1890, art. 12 e segg.; Reg. 24 marzo 1892, art. 1 e segg.

(43) Legge 23 agosto 1890, art. 9-11; Reg. 7 ottobre 1890, art. 116 e segg.

Digitized by Google

c) nell'obbligo imposto a tutti i commercianti all'ingrosso e al minuto, stabili ed ambulanti, di valersi nei loro negozî dei pesi e delle misure legali debitamente verificati dai pubblici ufficiali, cui la legge affida la cura di sorvegliarne periodicamente la precisione a garanzia della pubblica fede (44). Quando i contraenti per reciproca garanzia non vogliono valersi dei pesi e delle misure proprie possono ricorrere al peso e alla misura pubblica, e di questo servizio i Comuni sogliono avere la privativa. I privati sono liberi di valersi di bilancie proprie senza ricorrere all'ufficio del pubblico peso, ma devono ricorrervi quando vogliono far riscontrare il peso e la misura per mezzo altrui (45).

902. Nei contratti stipulati per iscritto si deve presumere che i contraenti siansi attenuti ai pesi ed alle misure metriche, poichè supponendo il contrario, cioè il richiamo a pesi e a misure abusive, si attribuirebbe ad essi l'intenzione di offendere una legge di ordine pubblico. Nei contratti stipulati fra paesi soggetti a diverso sistema, gli effetti dell'obbligazione si dovranno regolare secondo la legge o l'uso metrico del luogo ov'essa deve eseguirsi (art. 58).

Benchè gli ufficiali pubblici e i cittadini siano puniti per ogni contravvenzione, tuttavia vi sono ancora molti rami di commercio in cui si usano pesi e misure non riconosciuti dalla legge, sia perchè si trattano con paesi ove non vige il sistema metrico, come l'Inghilterra, sia per la resistenza non ancora vinta delle consuetudini mercantili. Così pel commercio delle doghe si usa il piede: Consuetud. Venezia, n. 159 e segg.; per gli spiriti di Germania l'emero, id., n. 104; pel vino di Marsala si contratta a ragione di pipa, ecc.

(44) Legge 23 agosto 1890, art. 16, 20 e segg.; Reg. 7 ottobre 1890, art. 51 e segg. Quest'obbligo è esteso anche agli operai, imprenditori, ingegneri appaltatori, che non hanno il carattere di commercianti, e generalmente a tutti quelli che per la loro professione devono usare pesi o misure: Cass. Firenze, 31 dicembre 1875; *Annali*, X, I, 65; — Cass. Roma, 31 maggio 1876; *Legge*, XVII, II, 223; — Id., 12 e 28 novembre 1884; *Foro ital.*, 1885, II, 313, 314; — Id., 26 novembre 1891; *Annali*, 1892, 54; — Id., 28 febbraio 1899; *Corte Supr.*, 156; — Id., 16 giugno 1899; *Foro*, II, 496.

(45) Se i privati potessero istituire un servizio di peso pubblico farebbero una perniciosa concorrenza alle finanze comunali: Legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, art. 164 n. 4, art. 167; — Cass. Roma, 31 marzo 1890; *Foro ital.*, 1890, II, 327; — Id., 28 gennaio 1892; *Temi veneta*, 269; — **Cisotti**, nella *Temi veneta*, 1891, 469.

Digitized by Google

903. Ogni obbligazione di quantità dev'essere eseguita puntualmente, a meno che il debitore non ne sia impedito da una forza maggiore (46). Non può eseguirla parzialmente o con successive consegne (art. 1246, 1204 cod. civ.); ma d'altra parte non si deve credere che ogni deficenza di quantità dia diritto al creditore di chiedere la risoluzione del contratto. Sarebbe necessario che la deficenza fosse così notevole da potersi argomentare che il compratore non avrebbe concluso il contratto se la merce gli fosse stata offerta nella quantità con cui si vuole eseguirlo (47).

Se si tratta di una lieve deficenza di peso o di misura — purchè non influisca sulla qualità — il compratore potrà chiedere una riduzione del prezzo o il supplemento della cosa, oltre il risarcimento per la mancata o tardata consegna di quella frazione. Ma l'equità non consente di ridurre nel nulla il contratto e di costringere il debitore a riprendere le cose già spedite o consegnate e a sopportare tutte le spese della restituzione quando la differenza è lieve e il compratore può valersi ugualmente della merce che gli fu consegnata, o provvedersi della differenza direttamente per conto e a spese del venditore (art. 68). Così si distingue giustamente fra l'inadempimento parziale che deriva da un difetto di

---

(46) La regola eccezionale scritta nell'art. 61, in opposizione a quelle che valgono per l'esecuzione degli altri contratti, art. 1225 e segg., codice civile, non può essere estesa a tutti i contratti commerciali. Il motivo che ne giustifica l'applicazione al contratto di compra-vendita, cioè la convenienza di assicurare la normale circolazione delle merci, non può valere ad esempio per quei contratti in cui il detentore non acquista il diritto di trasmetterle ad altri come nel pegno, nel deposito, nel trasporto, nella locazione.

(47) Cod. civ., art. 1165, 1166; — **Laurent**, XVII, n. 127; — **Aubry** et **Rau**, IV, pag. 387, nota 6; — **Troplong**, *De la vente*, n. 559; — **Guillouard**, *De la vente*, nn. 248, 434 e la concorde giurisprudenza da lui citata; — **Pardessus**, n. 285; — **Baudry-Lacantinerie** et **Saignat**, *De la vente*, 325; — **Massè**, III, n. 1827; — **Windscheid**, § 342 note 9 e 10; — **Errera**, *Della compravendita mediante spedizione*, pag. 8; — Cassaz. Torino, 13 giugno 1882; *Cassazione Torino*, 1882, II, 185; — Appello Firenze, 23 luglio 1887; *Foro ital.*, 1887, 1215; — Cass. Napoli, 17 maggio 1897; *Foro*, Rep. v. *Vendita*, n. 52. — Contr. **Pacifici-Mazzoni**, *Della vendita*, nn. 198, 258; — **Goldschmidt**, § 63_{29}, ma in base a citazioni non esatte. — Conformi al testo, Codice germanico del 1862, art. 359; — Codice austriaco, §§ 919, 932, e in applicazione del medesimo: Cassaz. Torino, 13 dicembre 1876, e di nuovo a Sezioni riunite, 17 giugno 1882; *Monit. dei trib.*, 1877, 169; 1882, 772.

Digitized by Google

quantità di solito riparabile, e l'inadempimento derivante dal difetto di qualità, che altera la merce in ogni sua parte (48).

Analogamente se si tratta di una eccedenza di quantità — derivata probabilmente dal desiderio di invogliare il compratore al maggiore acquisto — questi non può pretendere la risoluzione del contratto. Trattandosi di cose fungibili, può restituire il di più, e avrà la quantità che gli occorre (49).

904. Per agevolare l'esecuzione dei contratti si suole aggiungervi alla designazione della quantità la clausola approssimativa: " circa „ od altra equivalente. Per essa chi deve fare la consegna ha diritto di spaziare entro i modici limiti che sono determinati dall'uso e in difetto dell' uso dal criterio del giudice, che dovrà necessariamente tener conto dell' ammontare complessivo della merce, della sua provenienza e delle altre circostanze concrete (50).

---

(48) Si può osservare che di regola la merce può servire agli stessi usi benchè sia in minore quantità, e che perciò il compratore potrà valersene aspettando o provvedendo altrove la deficenza. — La legge giustifica questo ragionamento anche quando dà diritto al committente di respingere le operazioni fatte dal commissario per difetto di qualità e non di quantità, art. 383 n. 3. — Ben s'intende che si dovrebbero applicare le regole proprie alla qualità quando il peso o la misura fossero un elemento caratteristico della qualità, come la lunghezza nelle tavole, il peso nelle lane da inverno: v. Appello Brescia, 3 maggio 1887; *Foro*, 1887, 559 (colla tesi inesatta); — Cass. Torino, 31 dicembre 1886; *Id.*, 1887, 290; — Appello Milano, 21 aprile 1886; *Monitore*, 1886, 619.

(49) Cass. Torino, 23 aprile 1900; *Monit.*, 606.

(50) Conf. Appello Genova, 20 aprile 1891; *Temi genov.*, 280; — Appello Brescia, 10 marzo 1869; *Monit.*, 1869, 447, ove si legge: la dizione " circa „ importa di per sè un modico aumento o una modica diminuzione della quantità dall'uno al dieci per cento a regolare arbitrio del giudice secondo le diverse consuetudini dei luoghi... che se da taluni prammatici in casi speciali si fece scendere l'efficacia di quella clausola a $^1/_6$ e perfino a $^1/_5$, cioè al 20 %, nella quale non pare si possa ravvisare approssimazione, non vi è però mai stato nessun tribunale e nessuno scrittore che per eccesso di esagerazione abbia mai inconsultamente oltrepassato il già soverchio limite del " quinto „. — Conf. **Pacifici-Mazzoni**, I, n. 168; — **Pardessus**, n. 285; — **Delamarre** et **Lepoitvin**, V, nn. 205, 206; — **Goldschmidt**, § 63, note 21, 23; — La clausola " circa „ produce una tolleranza, in più o in meno, del 5 %: Cons. Venezia, n. 9; — di Trieste, n. 9; — del 2 %: Cons. Milano pei coloniali, n. 10; — Id. Bergamo, n. 10; — del 10 % per le granaglie a Bergamo, n. 17, e a Mi-

Digitized by Google

§ 48. — La circolazione delle merci *(la tradizione)* (1).

SOMMARIO. — 905. La tradizione nel diritto commerciale. — 906. La sua funzione nel diritto vigente. — 907. Modi di effettuarla. — Tradizione consensuale e tradizione simbolica. — 908. Tradizione per mezzo di rappresentanti. — 909. Tradizione delle merci spedite da una piazza ad un'altra. — 910. Critica delle diverse dottrine. — 911. Tradizione delle merci depositate presso un terzo. — 912. Tradizione delle merci mediante i documenti che le rappresentano. — 913. *Polizza di carico.* — 914. Rappresenta il carico viaggiante. — 915. Differenza fra la polizza nominativa, all'ordine, al portatore. — 916. Conflitto fra parecchi duplicati. — 917. *La lettera di vettura.* — 918. Lettera di vettura nominativa. — 919. Lettera di vettura all'ordine e al portatore. — 920. *Fedi di deposito* e *note di pegno.* — 921. *Ricevute* o *scontrini provvisori rilasciati dai magazzini generali.* — 922. Se i magazzini privati possano emettere il doppio titolo. — 923. Se possano emettere un titolo rappresentativo delle merci.

905. Benchè l'attività dei commercianti, sempre occupata a lucrare sulla circolazione delle merci, abbia naturalmente trovato nuovi mezzi per renderla più pronta, più sicura e meno costosa, tuttavia anche in diritto commerciale quella funzione si esplica secondo i concetti elementari accolti nel diritto comune: il diritto commerciale ne ha moltiplicato le forme, non ne ha modificato l'essenza.

Le novità d'indole commerciale sono rivolte principalmente a regolare la circolazione delle merci viaggianti o depositate nei pubblici magazzini per mezzo dei documenti che le rappresentano e ne operano la tradizione, e su questi punti la legislazione e la giurisprudenza hanno ormai stabilite regole di una precisione quasi meccanica. Ma vi sono ancora altri punti, specialmente rispetto al luogo e al tempo ove si opera la tradizione delle merci che sono

---

lano, n. 19; — per la seta esotica a Bergamo, n. 83, e a Milano, n. 94. — Notevoli tolleranze nella inesatta designazione del peso e della misura sono consentite anche dalla legge vigente pel contratto di noleggio, art. 562; pel trasporto terrestre, art. 404.

(1) Sulla tradizione come di un mezzo per trasferire il possesso, vedi **Maynz**, *Cours de droit romain*, § 170; — **Windscheid**, § 153; — **Aubry** et **Rau**, III § 179; — **Goldschmidt**, vol. II, § 65 e segg.; — **Endemann**, nell'*Endemann's Handb.*, II, § 169. Fra le monografie meritevoli di esame, vedi **Dusi**, *La successione nel possesso negli atti tra vivi, Rivista di scienze giuridiche,* vol. XVIII (1894) - XX (1895); — **Errera**, *Della vendita mediante spedizione, Arch. giurid.*, XXVII, pag. 68 e segg.; — **Salvia**, *Forme ed effetti della tradizione nella compra e vendita mercantile*, Napoli, 1887.

Digitized by Google

spedite da una piazza ad un'altra senza documenti o con documenti non rappresentativi, un diritto in formazione alla cui conquista la giurisprudenza e gli usi combattono confusamente da secoli, come si combatteva prima del codice per determinare la conclusione dei contratti fra persone lontane.

906. La tradizione non ha nel nostro diritto pel trasferimento della proprietà l'importanza capitale che aveva nel diritto antico, dacchè la proprietà delle cose dedotte in contratto individualmente si trasferisce mediante il consenso anche prima della tradizione, e quella delle cose dedotte in contratto genericamente si trasferisce mediante la specificazione. Fra i contraenti essa è un mero atto materiale che mette il compratore in condizione di disporre liberamente della cosa che era già sua, ed ha pel diritto dei contraenti solo degli effetti accessori fra cui i principali sono questi:

a) Determina il tempo ed il luogo in cui il compratore deve pagare il prezzo e talora serve anche a determinarne l'ammontare (2);

b) Fa decorrere i termini per l'esercizio delle azioni redibitorie (3);

c) Serve a determinare il diritto del compratore e del venditore alla risoluzione del contratto (4);

d) Serve a determinare la competenza del giudice (5).

Per converso la tradizione conserva ancora, sebbene per nuove ragioni, un'importanza capitale per l'acquisto e per la perdita dei diritti che spettano ai contraenti di fronte ai terzi, perchè trasmettendo il possesso procura a chi riceve la cosa la difesa che si collega con esso. Essa è essenziale perchè il creditore acquisti o conservi sulla cosa un diritto di pegno o di ritenzione (6); perchè

(2) Cod. civ., art. 1469, 1508; — Cod. comm., art. 38.

(3) Cod. civ., art. 1505; — Cod. comm., art. 70, ma quando la tradizione non si compie col ricevimento effettivo, materiale, della merce, i termini si computano da quest'ultimo atto: — Appello Venezia, 17 dicembre 1897; *Temi veneta*, 1898, 167.

(4) Cod. comm., art. 67; — Cod. civ., art. 1512.

(5) Cod. proc. civ., art. 91_2.

(6) Cod. civ., art. 1513, 1882, 1958, nn. 3 e 6; — Cod. comm., art. 362, 412, 456, 659, 672, 676.

Digitized by Google

l'acquirente di buona fede possa difendere il suo acquisto contro il proprietario che lo rivendica (7), e in generale modifica la posizione dei litiganti colle presunzioni che la legge ed il giudice possono desumere dal possesso (8).

907. La tradizione è un atto bilaterale in cui deve concorrere la volontà di chi consegna e di chi riceve la merce; se la loro volontà è viziata, se la loro capacità è difettosa la tradizione può essere annullata (9).

Ma la volontà non basta a produrre la tradizione; è necessario altresì un atto materiale per cui la cosa passi dalla disponibilità esclusiva di una persona a quella di un'altra. Quest'atto consiste più frequentemente nella consegna della cosa; ma può farsi altresì in diversi modi: consegnando le chiavi del magazzino ov'è custodita; mettendola a disposizione del nuovo possessore in un pubblico deposito (10); lasciandola in potere di chi ne aveva prima già ricevuta la consegna a titolo diverso *(traditio brevi manu):* in questo ultimo caso si utilizza la consegna già eseguita, per es., a titolo di locazione o di pegno, per eseguire un contratto di vendita; non si ripete la consegna perchè è già stata fatta. I modi previsti dal codice civile (art. 1465) non sono tassativi e il giudice del fatto decide con sovrano apprezzamento, secondo le circostanze concrete (11), se il possessore precedente abbia perduto la possibilità di disporre della cosa e il nuovo l'abbia acquistata.

---

(7) Cod. civ., art. 707-709, 1126; — Cod. comm., art. 57, 804.

(8) Cod. civ., art. 687, 691, 695; — Cod. comm., art. 71$_4$. V. n. 900.

(9) La capacità e la validità del consenso sono necessarî anche per la validità della tradizione; quando per errore la cosa che si consegna è diversa da quella che si voleva consegnare la tradizione non è efficace: v. **Dusi**, *Rivista* cit., XIX, pag. 199; — XX, pag. 50 e segg., 73 e segg.; — Cass. Roma, 23 febbraio 1880; *Giurispr. ital.*, 1880, 384. — In questo lavoro usiamo generalmente la parola *possesso* in un senso molto esteso come equivalente alla detenzione della cosa coll'animo di esercitare sovra di essa qualunque diritto reale o personale. Infatti è in questo senso che nei rapporti commerciali il possesso produce le maggiori sue conseguenze giuridiche.

(10) Vedi gli esempi dati dal codice di comm., art. 362, 456, 804.

(11) In generale vedi **Windscheid**, § 153$_8$; — **Larombière**, *Obblig.*, I, articolo 1141 nn. 12 e 13; — **Demolombe**, *Obblig.*, I, nn. 477, 478; — **De Folleville**, *Traité de la possession des meubles et titres au porteur*, n. 41; — **Dusi**, *Rivista* cit., XVIII, pag. 42. — Vedi a proposito del pegno, Cass. Torino, 30 no-

Digitized by Google

L'accordo dei contraenti di considerare la tradizione della merce come avvenuta sebbene sia rimasta in potere dell'alienante, produrrà i suoi effetti fra loro, ed impedirà, per es., che il compratore possa chiedere la risoluzione per mancata consegna. Ma questo accordo, ancorchè espresso nelle forme più energiche, coll'apposizione dei suggelli o delle marche del compratore sulla merce, è inetto a produrre gli effetti della tradizione rispetto ai terzi di buona fede, che potranno considerare la merce in possesso del venditore (12). Queste tradizioni simboliche e metafisiche di cui è zeppo il diritto medievale secondo l'indole di quell' epoca, sono state repudiate dal nuovo diritto. La facilità con cui si ricorreva a queste finzioni si spiega non solo coll' erronea interpretazione dei testi romani, ma colla necessità di anticipare il momento della tradizione in un sistema giuridico che la riteneva necessaria per trasmettere la proprietà della merce, e quindi per difenderne l'acquisto contro i creditori del venditore. Ma accolto il principio che riconosce al solo consenso la forza di trasferire la proprietà, quelle tradizioni anticipate coi simboli non sono più giustificate da ragioni di opportunità, e il diritto moderno ha potuto rigettarle come insidiose per la buona fede e contraddicenti alla realtà delle cose. Se il dubbio può giustificarsi colle frasi ambigue del Codice Napoleone, esso non è nemmeno possibile nel diritto italiano ove ogni traccia di tradizioni finte, diverse da quella reale, è scomparsa (13). Se fossero possibili simili tradizioni, la cosa po-

---

vembre 1875; *Giur. Tor.*, XIII, 225; — Id., 20 maggio 1880; *Annali*, 349; — Cass. francese, 29 dicembre 1875; *Dalloz*, 1876, 1, 219.

(12) **Troplong**, *De la vente*, n. 281; — **Duranton**, XXI, 191; — **Massè**, n. 1602; — **De Folleville**, n. 44; — **Laurent**, XXIV, n. 164; — **Aubry** et **Rau**, § 354, note 9 e 10; — **Pacifici-Mazzoni**, *Della vendita*, nn. 183, 184; — **Dusi**, *Rivista* cit., XIX, pag. 182 e segg.

(13) Confronta gli articoli 1141, 1919 del Codice Napoleone, ove si parla di una tradizione finta o di una tradizione reale in antitesi ad una tradizione simbolica, e gli articoli 1126, 1837 del codice civile italiano dove si parla semplicemente di tradizione. — La teoria della tradizione simbolica si trova generalmente accolta anche dagli scrittori che scrissero nella prima metà del secolo passato, o da quelli che vi si ispirarono: v. **Parodi**, lib. II, tit. IV, pagg. 26, 28; lib. II, tit. VI, pag. 83; — **Pardessus**, nn. 248, 963; — **Boulay-Paty**, *Des faillites*, n. 713; — **Troplong**, *De la vente*, n. 269; — **Vidari**, 4ª ed., III, n. 2645 e segg. — Escludono ogni tradizione simbolica nel diritto romano: **Savigny**, *Del possesso*, §§ 14-17; — **Maynz**, § 171 obs.; — **Windscheid** § 153$_3$; — **Goldschmidt**,

Digitized by Google

trebbe trovarsi contemporaneamente in possesso di due persone, dell'una per mezzo del simbolo, dell'altra per mezzo di una detenzione reale, ciò che è un assurdo perchè non è possibile un possesso molteplice sovra la medesima cosa. E la vanità di quella prima forma di tradizione diverrebbe palese al primo contrasto, perchè il possessore simbolico posto in conflitto col possessore reale non troverebbe per nessun verso nella legge e nemmeno nella coscienza comune la tutela giuridica che è riservata al secondo (articolo 1126 cod. civ.).

908. *Tradizione per mezzo di rappresentanti.* — Il commerciante che non può attendere da sè a tutto il movimento delle sue mercanzie ne apprende solitamente il possesso per mezzo d'incaricati, che prendono i nomi diversi di spedizionieri, di carrettieri, di magazzinieri e via dicendo secondo le varie funzioni. Affinchè si operi la tradizione a favore del nuovo acquirente e resti eliminato l'antico è necessario:

a) Che il nuovo acquirente abbia la volontà di acquistare per mezzo del suo rappresentante: questa volontà può essere compresa nel mandato generale di acquistare, conferito, ad es., ad un istitore, ad un commissionario (14);

b) Che il rappresentante abbia la volontà di ricevere la cosa e di tenerla per conto del principale. Nel dubbio è giusto presumere che voglia eseguire gli ordini e quindi riceverla e custodirla per chi gli diede l'incarico (15). Colui che riceve la consegna in nome proprio può avere simultaneamente la volontà di acquistare il possesso pel suo principale, ma questa sua intenzione non espressa e non riconosciuta dal tradente non altera i diritti di quest'ultimo,

---

II, §§ 67, 68; — nel diritto civile vigente: **Aubry** et **Rau**, II, § 179_5; — **Laurent**, XXIV, n. 163; — **Baudry-Lacantinerie** et **Saignat**, *De la vente*, n. 288; — **Pacifici-Mazzoni**, *Della vendita*, n. 183 ove scrive: " la tradizione finta è affatto sconosciuta al nostro diritto "; — **Chironi**, *Istituzioni*, § 123, n. 1. — La consegna che si opera mediante i documenti della merce depositata presso un terzo, sia il capitano di una nave o l'impresa che esercita un deposito pubblico, è una consegna reale, non diversa da quella che si opera mediante la consegna delle chiavi.

(14) **Chironi**, *Istit.*, § 123 n. 3; — **Serafini**, *Istit.*, § 52; — **Maynz**, I, § 171 nota 12; — **Goldschmidt**, § 66_3; — **Windscheid**, § 155_9.

(15) Conf. **Windscheid**, § 155 nota 6*a*; — meno esplicito ma del medesimo avviso, **Goldschmidt**, § 66 nota 7 e segg.

Digitized by Google

che può sempre considerarlo come possessore. Tal'è la posizione del commissionario, possessore per sè di fronte al tradente, possessore pel committente di fronte a quest'ultimo, donde le conseguenze apparentemente contraddittorie che il venditore possa rivendicare dal commissionario non fallito ma insolvente le merci vendutegli a contanti (art. 1513 cod. civ.) e che il committente possa rivendicare le merci acquistate dal commissionario fallito per suo conto (art. 803 cod. comm.);

c) Che la volontà del tradente sia rivolta a far acquistare il possesso della cosa al principale e non ad un altro. Se vi fosse dissenso fra la volontà espressa dal tradente e quella del rappresentante che vuole, ad es., acquistare per sè, non vi sarebbe acquisto di possesso per alcuno (16).

909. *Tradizione delle merci spedite da una piazza ad un'altra.* — La specificazione, la tradizione e la verificazione delle merci contrattate, tre atti che producono conseguenze giuridiche distinte (17), sono di regola simultanei quando la consegna ha luogo tra presenti. Ma nella vendita di merci spedite da una piazza ad un'altra questi atti si staccano l'uno dall'altro e succedono in tempi e luoghi diversi: la specificazione ha luogo, di regola, quando la merce è consegnata allo speditore o al vettore pel trasporto, la verificazione ha luogo quando la merce è giunta nei magazzini del destinatario, la tradizione ovverosia il trasferimento del possesso ha luogo ora nel luogo di partenza, ora durante il viaggio, ora nel luogo d'arrivo.

Per determinare ove abbia luogo questo trasferimento conviene tenere presente che in questa materia il diritto non aggiunge alcun elemento proprio alla realtà delle cose, e che per ciò il possesso

---

(16) **Chironi**, *Istituzioni*, § 123 n. 3; — **Windscheid**, § 155, testo sopra la nota 7. — Contr. **Goldschmidt**, § 66_9, ove dice che essendovi aperto dissenso l'incaricato acquista il possesso per chi vuole acquistarlo: ciò che sembra inconciliabile coi principî che regolano l'acquisto dei diritti nei contratti.

(17) La specificazione interessa specialmente pel passaggio del rischio e pericolo nell'acquirente (art. 1450 cod. civ.); la verificazione, per la decadenza dal diritto di protestare contro i vizi della merce (art. 70); la tradizione interessa per l'acquisto della proprietà nel caso di più vendite successive, per l'esercizio del diritto di ritenzione e di rivendicazione, per determinare il luogo ove deve pagarsi il prezzo, ecc., vedi n. 906.

Digitized by Google

deve intendersi trasferito solo nel luogo e nel momento in cui la merce passa effettivamente dalla disposizione dell'alienante a quella dell'acquirente. Conseguentemente, supposto che il luogo e il tempo di questo trasferimento non siano alterati dalla circolazione dei titoli rappresentativi delle merci viaggianti, la vera dottrina mette capo a queste due regole:

a) La tradizione avviene nell'atto stesso della spedizione quando lo spedizioniere, il vettore o il capitano nel ricevere la merce rappresentino il destinatario e ne eseguiscano gli ordini. La tradizione è perfetta anche quando questi si sia riservato la facoltà di riscontrare il peso o la qualità della merce dopo l'arrivo (18);

b) Tolti questi casi, la tradizione iniziata alla partenza non si compie che all'arrivo, quando la merce è realmente in potere del destinatario (19).

910. Molti scrittori ebbero il torto di attribuire all'atto con cui si fa la spedizione della merce la virtù di trasmetterne il possesso all'acquirente, quasichè costui acquistasse colla spedizione il diritto di disporne. Ma è facile dimostrarne l'errore. Per giustificare questa dottrina essi considerarono il vettore o il capitano come rappresentanti legali del destinatario incaricati di apprendere il possesso della merce per conto suo. Ma per convincersi che

---

(18) Vedi un esempio di questa ipotesi, Cass. Torino, 5 febbraio 1875, *Giurispr. ital.*, 1875, 366: " Quando la consegna è fatta al rappresentante del compratore il venditore non può più disporre della merce ordinando che la consegna sia fatta ad altri, e non può menomare gli effetti della tradizione "; — Cass. Napoli, 26 giugno 1879; *Giurispr. ital.*, 1879, I, 411: " Se il capitano verificò il peso per conto del compratore, se concorse all'esecuzione della consegna, il venditore non ha più nulla a che fare col capitano nè colla nave "; — Appello Ancona, 1° marzo 1873; *Giurispr. ital.*, 1873, II, 131.

(19) Le clausole " franco bordo " e simili non hanno altro effetto che di esonerare il compratore dalle spese d'imbarco, di porto, ecc.; esse non hanno alcuna influenza sulla determinazione del luogo e del tempo in cui avviene la tradizione e il trasferimento del possesso: Appello Genova, 27 febbraio 1892; *Il Giurista*, 276; — Appello Bologna, 17 settembre 1877; *Giur. comm.*, 1878, 277; — Appello Genova, 6 agosto 1892; *Temi genov.*, 568; — Appello Milano, 9 dicembre 1890; *Monit.*, 1891, 308; — Appello Roma, 24 luglio 1900; *Monit.*, 791; — Appello Genova, 5 febbraio 1897; *Temi genov.*, 143; — Appello Genova, 30 marzo 1897; *Giurispr. ital.*, 528; — Appello Venezia, 6 agosto 1896; *Temi veneta*, 1897, 100.

Digitized by Google

questa rappresentanza non ha alcun fondamento basta ricordare le numerose disposizioni della legge che li sottomettono rigorosamente durante il viaggio agli ordini dello speditore (20). Attribuire al destinatario il possesso delle merci viaggianti, mentre chi le ha spedite può mediante nuove istruzioni al vettore od al capitano farle scaricare, può farle retrocedere, può mutarne il destino a suo piacere, è una vera ironia. Non si può ragionevolmente attribuire al vettore o al capitano l'intenzione di tenere la merce per conto del destinatario anche perchè essi non hanno con lui solitamente alcuna relazione d'affari, alcun diritto, alcun obbligo finchè dura il viaggio, e fondano tutta la loro fiducia personale per la riscossione del prezzo di trasporto sovra lo speditore (21). Quella spiegazione poteva avere un fondamento nella realtà quando il trasporto era compiuto da carrettieri e da capitani di navi a vela, che vivevano in continui rapporti d'affari coi loro clienti; ma coll'attuale ordinamento dei trasporti ferroviarî e marittimi, che costituiscono un'industria autonoma e internazionale, non si può certo fondare una seria presunzione giuridica sulle relazioni personali del vettore col destinatario (22).

Per dimostrare che la tradizione avviene all'atto della spedizione fu messa innanzi un'altra teoria, fondata anch'essa sovra una finzione arbitraria. Si è considerato lo speditore come incaricato

---

(20) Cod. di comm., art. 395, 396, 413 ult. all.; 552, 565, 567, 572, 579, 581; — Legge 27 aprile 1885 sui trasporti ferroviarî, specialmente art. 109 (modificazioni al contratto di trasporto), art. 112 (spedizioni giacenti, rifiutate, abbandonate). Da tutte queste disposizioni e da tutta la disciplina giuridica del contratto di trasporto emerge che il vettore durante il viaggio dipende per tutto ciò che concerne la spedizione dallo speditore e deve far valere contro di lui i proprî diritti.

(21) Se il destinatario non si trova o rifiuta di ricevere le merci; se queste andarono perdute per forza maggiore durante il viaggio, il solo mittente è responsabile del prezzo di trasporto: art. 413 ult. all., art. 581, legge 27 aprile 1885 sui trasporti ferroviarî, art. 112, ult. all. Il destinatario non diviene debitore del prezzo se non ritira le merci, art. 409, 410.

(22) Conf. al testo: **Vivante**, *La Polizza di carico*, n. 45; — **Errera**, *Della vendita mediante spedizione*, pag. 13 e segg.; — **Di Salvia**, pag. 27 e segg.; — **Goldschmidt**, § 66 nota 44 e segg. — La dottrina che abbiamo combattuto viene seguita dagli scrittori francesi vissuti nella prima metà del secolo corrente: vedi **Massè**, III, n. 1598, ove cita fuori di proposito **Casaregis**; — **Pardessus**, nn. 279, 577; — **Delamarre** et **Lepoitvin**, IV, n. 129 e segg.

Digitized by Google

dal destinatario di consegnare la merce al vettore e di tenerla per mezzo di costui agli ordini del destinatario stesso. Si è, a questa guisa, immaginata nello speditore una duplice figura, quella di venditore e quella di mandatario del compratore, quasichè per forza di un costituto possessorio s'invertisse il titolo del suo possesso continuandolo d'ora in avanti per conto del compratore destinatario. Ma nella realtà delle cose non v'è alcun segno di una concorde volontà dei contraenti in questo senso. Anzi si può con maggiore probabilità di colpire nel segno ritenere che il compratore non abbia punto la volontà di esercitare il suo dominio sulle merci per mezzo di quel venditore dal cui patrimonio volle levarle col proprio acquisto. Per giustificare questa artificiosa dottrina bisognerebbe ammettere che il venditore sia il commissionario, il mandatario del compratore per custodire le merci già individuate e per farne la spedizione. Ma l'obbligo della custodia e della spedizione che incombe al venditore è un obbligo inerente al contratto di vendita e non già l'esecuzione di un nuovo contratto di mandato, di commissione; vi manca ogni segno caratteristico del medesimo, quale sarebbe una provvigione pel deposito o per la spedizione; vi manca pel venditore la possibilità di esimersi dall'accettarlo, ciò che è essenziale per ogni contratto. La volontà dello speditore non può essere disposta a quella inversione che lo spoglia delle guarentigie che accompagnano il possesso: se venditore, avrebbe perduto il diritto di ritenere la cosa a garanzia del prezzo (articolo 1469 cod. civ.) o di rivendicarla a garanzia del suo credito (art. 804 cod. comm.); se mandatario, avrebbe perduto il privilegio che gli compete per ogni anticipazione (art. 362); se creditore pignoratizio, avrebbe perduto il privilegio che è rigorosamente vincolato al possesso della cosa (art. 456). Il proprio interesse consiglia adunque lo speditore a ritenere il possesso delle merci finchè ciò sia compatibile coll'obbligo assunto di farne la consegna al destinatario nella sua piazza, e non si può concedere che a proprio danno abbia rinunciato gratuitamente a quel diritto di disporre delle merci viaggianti che il contratto di trasporto gli riconosce sino al loro arrivo (23). Nè egli perde questo diritto per ciò solo

(23) La dottrina che ho combattuto ha inveterate radici negli scrittori italiani: v. **De Luca**, *De emt. et vend.*, Disc. 5, n. 6 e segg.; — *De cred. et deb.*, Disc. 23, n. 9 e segg.; — **Casaregis**, Disc. 38, add. n. 51 e segg.; e trova

Digitized by Google

che il destinatario paga le spese del trasporto (24), o perchè il vettore fu designato dal destinatario (25). Lo perderebbe quando la spedizione fosse fatta in nome del destinatario e con ciò la merce fosse sottratta agli ordini di chi fece materialmente la spedizione per passare agli ordini del destinatario che avrebbe agito come speditore (26).

911. *Tradizione delle merci depositate presso un terzo.* — Il

---

ancora qualche seguito nella nostra giurisprudenza: v. Appello Genova, 7 dicembre 1874; *La Giurispr.*, 1875, II, 19; — Appello Bologna, 17 settembre 1877; *Giurispr. comm. ital.*, 1878, 277. — Ma la più autorevole giurisprudenza, fissando con più esattezza il momento in cui le merci viaggianti passano realmente a disposizione del destinatario, segue la dottrina difesa nel testo: vedi Appello Genova, 20 gennaio 1879; *Eco di giurispr.*, 1879, 84; — Cass. Firenze, 9 aprile 1885; *Temi veneta*, 1885, 290; — Cass. Torino, 26 ottobre 1886; *La Giurisprudenza*, 1886, 713; — Appello Genova, 24 gennaio 1888; *Eco di giurisprudenza* 1888, 59; — Appello Milano, 9 dicembre 1890; *Monit.*, 1891, 308; — Appello Brescia, 18 marzo 1895; *Foro*, 739, e le altre ivi citate. — Codice svizzero delle obbligazioni, art. 203; — Codice germanico, art. 344. — Conf. **Vivante**, *La polizza di carico*, n. 43; — **Errera**, libro citato, pag. 16. Nello stesso senso: **Anschütz** und v. **Völderndorff**, *Comm. art. 344*, pagg. 280, 283 e segg.; — **Goldschmidt**, § 67, pag. 627 e segg., nonchè la prevalente dottrina tedesca dopo che nelle discussioni preparatorie dell'articolo 344 prevalse l'opinione di coloro che dichiararono: " la finzione di diritto che lo speditore scelto dal venditore rappresenti il compratore è illegale, priva di ogni giuridico fondamento, e in diretta opposizione colla disposizione che il condottiere sia obbligato di stare all'ordine del venditore fino alla consegna della merce al destino ": v. **Venturi**, *Motivi al codice di commercio germanico*, pag. 688. — — Nessun solido argomento contrario può trarsi dall'istituto della rivendicazione in materia di fallimento (art. 804, 805), dacchè per la comune opinione esso costituisce un diritto eccezionale che offrirebbe un appoggio ingannevole a qualunque opinione.

(24) Appello Genova, 20 gennaio 1879; *Eco di giurispr.*, 1879, 84; — Cass. Firenze, 9 aprile 1885; *Temi veneta*, 1885, 290; — Id., 7 giugno 1886; *Id.*, 1886, 374; — Appello Lucca, 19 novembre 1900; *Annali*, 1901, 23.

(25) Quando la scelta del vettore fu fatta dal destinatario solo per l'esecuzione del trasporto, essa non lo autorizza a ricevere la consegna per conto del medesimo: v. Cass. Firenze, 7 giugno 1886; *Temi veneta*, 1886, 374; — Appello Genova, 20 gennaio 1879; *Eco di giurispr.*, 1879, 84.

(26) Cass. Torino, 6 luglio 1881; *Eco di giurispr.*, 1881, 320; — Id., 5 febbraio 1875; *Giurispr. ital.*, 1875, 366; — Cass. Napoli, 26 giugno 1878; *Giurispr. ital.*, 1879, I, 411; — Appello Ancona, 1° marzo 1873; *Giurispr. ital.*, 1873, II, 131. — Conf. la dottrina e la giurisprudenza tedesca: v. **Goldschmidt**, § 66, nota 25 e segg.; — **Anschütz** und v. **Völderndorff**, III, pag. 281.

Digitized by Google

possessore delle merci può trasmetterne ad altri il possesso senza muoverle dal loro deposito in due modi: ordinando al depositario di tenerle d'ora innanzi a disposizione del terzo o autorizzando costui a far conoscere al depositario l'acquistato diritto di disporne. Nell'un caso come nell'altro non avverrà il trasferimento del possesso finchè il depositario non sia direttamente vincolato verso l'acquirente a tenere le merci per conto suo. Questo vincolo incomincia tostochè il depositario abbia riconosciuto verso il nuovo possessore l'avvenuto cambiamento e si sia quindi obbligato direttamente a tenere il possesso per conto suo. Infatti fino a questo momento il deponente come padrone del deposito può ritirare le merci, revocare l'ordine di consegnarle, perdere la capacità di trasferire il possesso per fallimento, per morte o per cambiamento di stato, e quindi non si può dire che la merce sia a disposizione attuale ed esclusiva dell'acquirente (27).

Il depositario può essere avvertito del cambiamento avvenuto dall'acquirente sia a voce che per iscritto (28), e ciò risulterà fuor di ogni dubbio dall'annotazione fatta a sua richiesta nei libri del magazzino o dalla circostanza che seguì gli ordini dell'acquirente per la custodia delle merci. La notizia della vendita comunicata al depositario non basta a porre le merci a disposizione dell'acquirente, perchè questo avviso non toglie al deponente la facoltà di ritirarle, non foss'altro che per farne direttamente la consegna (29).

---

(27) Cod. civ., art. 1853, 1860, 1855, 1856; — Appello Genova, 31 marzo 1871; *Annali*, vol. II, 554. — Arg. art. 396; — **Troplong**, *Du dépôt*, n. 146 e segg.; — **Aubry** et **Rau**, IV, § 403, note 11-13; — **Laurent**, XXVII, n. 114 e segg.; — **Goldschmidt**, § 76 note 2, 7 e segg.; — **Cohn**, in *Endem. Handb.*, III, § 430_{84}. — Conforme pel trasferimento del possesso a favore del creditore pignoratizio: **Vivante**, *Comment.*, 2ª ed., n. 659; — **Pont**, II, n. 1129; — **Aubry** et **Rau**, § 432, nota 24 e la numerosa giurisprudenza ivi citata. — Secondo il codice svizzero, art. 201, sarebbe sufficiente per la tradizione anche l'ordine dato dall'alienante al depositario di conservare in avvenire la cosa pel nuovo acquirente, ma questa massima è fra di noi inammissibile anche pei principî più generali che governano i contratti a favore di terzi, art. 1128 cod. civ.

(28) **Aubry** et **Rau**, § 403, nota 16; — **Laurent**, XXVII, nn. 114, 122; — **Pont**, *Des petits contr.*, I n. 496; — **Goldschmidt**, § 76, pag. 769.

(29) Appello Bologna, 30 giugno 1877; *Giurispr. ital.*, 1877, II, 630. Vedi appunto un caso in cui il deponente venditore si riservava la facoltà di ritirare egli stesso la merce dal magazzino generale per farne la consegna: Appello Napoli, 6 agosto 1888; *Monit. trib.*, Milano, 1889, 427.

Digitized by Google

912. *Tradizione delle merci mediante i documenti che le rappresentano.* — Le dichiarazioni che vengono rilasciate da chi riceve le merci altrui per trasportarle o per custodirle vengono messe a profitto dall'industria commerciale per negoziare le merci senza muoverle dal loro posto, senza deviarle dal loro viaggio. Esse valgono nella convinzione giuridica dei commercianti come titoli rappresentativi delle merci viaggianti o depositate (30) e quindi come titoli capaci di metterle a disposizione dell'acquirente, del creditore pignoratizio, del commissionario, come se passassero materialmente coll'atto stesso con cui si consegnano quei documenti (31). La loro virtù rappresentativa riposa sulla convinzione, sostenuta da numerose sanzioni della legge penale e civile, che il depositario non possa restituire le merci se non al legittimo possessore del titolo e quindi le detenga per conto suo. Quanto è più sicura la fiducia pubblica nella fedele e regolare custodia del depositario, tanto più quell'equazione che pareggia il possesso del titolo al possesso della merce corrisponde alla realtà delle cose. Se il depositario potesse mancare agevolmente o impunemente all'obbligo di custodire e di restituire le merci al possessore del titolo, la sua circolazione, come surrogato delle merci, sarebbe immediatamente arrestata.

La utilità di questi titoli è tanto maggiore quanto più se ne agevola la circolazione colle clausole all'ordine e al portatore; quanto più completa n'è la virtù letterale che rende decisivo il loro tenore nei rapporti fra il depositario e il possessore del titolo (32); quanto è più rigorosa la legge nel sottrarre le merci

---

(30) Per questi titoli la dottrina tedesca creò apposite voci espressive: *Waarenpapiere*, **Goldschmidt's** *Handb.*, § 69, o *Traditionspapiere*, **Brunner**, in *Endem. Handb.*, II, pag. 150. — In Inghilterra si usa una parafrasi come da noi: " A representative of the goods; legal symbol of the goods„: v. in **Macleod**, *Dictionary of political economy*, voci *Bill of lading*, *Credit*.

(31) Quindi vale come luogo della consegna delle merci, allo scopo di determinare la competenza eccezionale stabilita dall'art. 91 del codice di procedura civile, quello in cui avvenne la consegna della polizza di carico: v. Appello Milano, 3 aprile 1895; *Monit.*, 564. — Ma l'equazione che pareggia il possesso della polizza a quello delle merci, non vale per risolvere le questioni il cui naturale presupposto è la consegna materiale della merce, p. es., ove si tratti di verificarne la qualità (art. 70), o le questioni che attengono alla rivendicazione in caso di fallimento, materia regolata con criterî eccezionali (art. 804).

(32) Non è un titolo letterale la ricevuta di spedizione ferroviaria nemmeno a favore del destinatario, che deve subire la rettifica di tutti gli errori incorsi

Digitized by Google

depositate o viaggianti all'esercizio di ogni diritto (sequestro, pignoramento) che non sia fatto valere per mezzo di quei documenti (33).

La tendenza della pratica mercantile a considerare facilmente come titoli rappresentativi delle merci i documenti emessi dai magazzinieri che le tengono in deposito può riuscire difficilmente a un riconoscimento giuridico, poichè difficilmente un depositario vorrà nelle fiduciose relazioni che ha colla propria clientela rifiutarsi sistematicamente, senza eccezioni, di eseguire gli ordini del deponente o del proprietario, che non sono nell'attuale possesso del titolo e basterà questa tolleranza per togliere a quei titoli il carattere di titoli rappresentativi delle merci depositate (34).

Alcuni di questi titoli si riferiscono alle merci viaggianti, la polizza di carico e la lettera di vettura, altri alle merci depositate nei magazzini generali, la fede di deposito e la nota di pegno. Qui vi si accenna solamente per determinare in quali condizioni la loro tradizione produce la tradizione delle merci.

913. *La polizza di carico* è la ricevuta delle merci, già caricate a bordo della nave, rilasciata dal capitano che la comanda o dal raccomandatario che rappresenta l'impresa di navigazione. Essa contiene l'esatta indicazione della merce, della nave che la trasporta, del luogo da cui parte e dov'è destinata. Essa è fatta in quattro originali, uno pel capitano e uno per l'armatore firmati dal caricatore; gli altri due firmati dal capitano sono destinati l'uno al caricatore, l'altro al destinatario: su ciascun originale si deve indicare la persona cui è destinato. Il caricatore può chie-

---

dalla stazione mittente: v. vol. IV, *Contratto di trasporto* (art. 396); e gran parte del suo valore letterale perde pure la polizza di carico fornita dal capitano delle clausole " dice essere „ " peso, qualità, quantità sconosciuti „, che costringono il consegnatario a correre la fede del caricatore.

(33) Cod. comm., art. 298, 469, 671 n. 9. Sulla natura giuridica di questi titoli, come titoli di credito, v. più innanzi.

(34) Infatti la stessa sentenza dell'Appello Bologna, 30 giugno 1877; *La Giurispr. ital.*, 1877, II, 630, che volle attribuire ai titoli emessi da un magazzino privato istituito a Pontelagoscuro sul Po pel deposito dell'olio la virtù di rappresentare le merci e di trasmetterne il possesso, dovette riconoscere che numerosi testimonî dichiararono che le fedi del deposito " si rilasciano per sola regolarità di corrispondenza, *che le merci si restituiscono senza ritirarle*, che è abusivo di farne la girata „.

Digitized by Google

dere uno o più duplicati dell'originale che deve servire al destinatario sia per surrogare senza ritardo quello che si fosse perduto, sia per offrire le merci in parecchie piazze contemporaneamente e quindi scegliere l'offerta migliore, sia per poterle rivendicare e ritirare più facilmente nel caso che il compratore fallisca prima d'averne pagato il prezzo, sia per togliere a un mandatario infedele la facoltà di ritirarle esercitandola direttamente o per mezzo di un'altra persona (35).

L'originale fatto pel destinatario o i duplicati che ne fanno le veci è il solo che abbia la virtù di rappresentare le merci e di trasmetterne il possesso. Può essere al nome del destinatario, all'ordine o al portatore, e conserva sempre fino al momento in cui si estingue nelle mani del capitano che lo ritira restituendo le merci quella legge di circolazione che gli fu data dal suo emittente, cioè dal capitano o dal raccomandatario. Se fosse lecito al possessore del titolo di farlo circolare nel modo che più gli piace, esso potrebbe aggravare arbitrariamente le obbligazioni del capitano (36).

914. Finchè la polizza esiste essa è lo strumento esclusivo con cui si opera sulle merci viaggianti e si esercitano i diritti reali sovra di esse. Il capitano deve mantenerle rigorosamente nelle condizioni designate da quel documento, perchè a cagione della natura letterale dell'obbligo assunto non potrebbe cercare pretesti fuori di esso per rifiutare la riconsegna delle merci nel luogo di destinazione.

915. Ciò vale nel nostro sistema legislativo tanto pel destinatario nominato nella polizza che esercita di fronte al capitano un diritto proprio derivante dalla sua designazione nel titolo, come pel giratario e pel portatore: per tutti, perchè la polizza attesta l'esistenza del carico e ne promette la rigorosa consegna nel porto di destinazione a tutti quelli che vi hanno interesse (37).

---

(35) Cod. di comm., art. 498, 555, 556; — **Vivante**, *La polizza di carico*, nn. 14, 56 e segg.

(36) Giurisprudenza costante: v. **Vivante**, *La polizza di carico*, nn. 65-66; — **Errera**, *Della compra-vendita mediante spedizione*, pag. 34. Vedi più innanzi sulla conversione dei titoli di credito.

(37) Cod. comm., art. 558, 557. - Che le merci devano considerarsi a dispo-

Digitized by Google

Ma vi ha un capitale divario fra la polizza nominativa e le altre. Tutti i successivi giratari e portatori di una polizza all'ordine o al portatore devono considerarsi in possesso delle merci tosto che ne ottengono la girata o la tradizione perchè il capitano è obbligato direttamente verso ciascuno di essi, l'uno dopo l'altro, per la consegna del carico. Invece i cessionarî della polizza nominativa non possono dirsi in possesso delle merci se non quando abbiano notificato in tempo utile il proprio acquisto al capitano o al raccomandatario. Se le merci fossero già state restituite al destinatario o dirette ad altro porto per ordine suo mediante l'emissione di una nuova polizza, esigerebbero inutilmente la consegna, esposti come sono alle eccezioni opponibili al destinatario quali suoi cessionarî (38).

916. Se più duplicati della medesima polizza all'ordine furono girati dallo stesso possessore a diverse persone e i loro diritti sono inconciliabili, ad es., perchè tutte intesero di acquistare un diritto di proprietà o di pegno sulle merci viaggianti, quella dovrà prevalere che possiede il duplicato che fu originariamente girato pel primo dal medesimo possessore. Questo solo conserva la virtù di trasmettere il possesso delle merci perchè fu girato da chi ne aveva il possesso, mentre gli altri girano senza portare con sè alcun contenuto giuridico. Chi acquista le merci sopra un altro duplicato non può esigerne la consegna, ancorchè ne abbia avuta l'ultima girata prima di colui che è fornito del duplicato girato originariamente

---

sizione del destinatario possessore della polizza nominativa, e che per ciò questi deva ritenersi investito di un valido diritto di pegno o di garanzia sovra le merci viaggianti è dimostrato con molte ragioni, letteralmente valevoli anche sotto il codice vigente, nella mia *Polizza di carico*, nn. 24-25. — Conf. **Errera**, libro cit., pag. 32 e segg.; — Appello Venezia, 11 aprile 1884; *Temi veneta*, 1884, 266; — **Goldschmidt**, § 72, note 1-4. — Se pel diritto germanico anche la polizza nominativa si reputa sufficiente a trasmettere un valido diritto di pegno, di ritenzione (art. 313, 374, 382 codice germanico del 1862, corrispondenti ai §§ 369, 397, 410 del codice vigente) a favore del destinatario, il principio che quel titolo sia capace di trasferire il possesso per tutti gli altri suoi effetti non può dirsi fuori di contestazione; -- **Goldschmidt**, § 73 nota 32; — **Endemann**, in *End. Handb.*, § 170, nota 14 e segg.; — **Makover**, *Komm.*, art. 651 nota 160.

(38) Art. 1539, 1540 cod. civ.; — **Vivante**, libro cit., n. 25, pag. 42; — **Errera**, pag. 34.

Digitized by Google

pel primo, perchè questo è il solo che porti con sè il possesso delle merci (39).

Anche qui, come sempre, il momento decisivo per l'acquisto del possesso è quello in cui fu trasmessa la polizza, e lo si determinerà considerando la data della girata, i libri commerciali, i timbri postali. Se non si riesce a scoprire chi la ricevette pel primo e quindi chi ottenne il possesso delle merci per mezzo della polizza, sarà decisiva la consegna effettiva delle merci; e se questa non fu fatta perchè le merci furono sequestrate o depositate presso un terzo, si dovrà concludere che nessuno ottenne ancora il possesso (40).

Queste regole non dovrebbero punto modificarsi nemmeno quando uno dei destinatari fornito del duplicato, riescisse, prevenendo gli altri, a farsi consegnare le merci. Si dovrebbe dire che il possessore del duplicato girato pel primo, per conto del quale il capitano doveva detenere le merci, non può essere spogliato del possesso da chi tiene un secondo duplicato, rimasto senza valore; che il consegnatario non può invocare a propria difesa la massima " possesso delle cose mobili vale titolo ", perchè essendo il capitano a saputa di tutti un semplice detentore, non può disporre delle merci diversamente dal legittimo possessore della polizza e migliorare la condizione di chi possiede un duplicato senza valore. Se alcune leggi straniere hanno legittimato l'acquisto del consegnatario, lo fecero deviando dal rigore logico delle deduzioni per impedire rivendicazioni dannose alla sicurezza della circolazione (41).

---

(39) **Vivante**, n. 63, e in generale tutti gli scrittori, che riferiscono un giudizio del Tribunale di Marsiglia e del Parlamento di Aix (1754): v. **Emerigon**, cap. XI, sez. 3ª, pag. 321; — **Boulay-Paty**, tit. VII, sez. 2ª, pag. 229; — **Dalloz**, *Rep.* voc. *Droit marit.*, 931; — **Delamarre** et **Lepoitvin**, VI, 202, 205. Contrario, ma con argomentazioni che non colgono il vero punto in questione: **Desjardins**, IV, pag. 85 n. 945. La stessa soluzione difesa nel testo è accolta esplicitamente dal codice germanico, art. 651 (§ 649 del codice del 1900): vedi anche le spiegazioni di **Goldschmidt**, § 74, nota 16 e segg.

(40) Cod. civ., art. 1126; — **Goldschmidt**, § 74 note 19, 24 e segg. — Il codice germanico, per evitare pratiche difficoltà ha stabilito che devesi considerare come momento della consegna della polizza quello della sua spedizione, art. 651: vedi **Vivante**, libr. cit., pag. 95 nota 1.

(41) La esattezza logica della soluzione data nel testo fu riconosciuta anche nelle conferenze di Amburgo ed è ammessa anche da **Goldschmidt**, § 74_{20}; —

Digitized by Google

Le medesime regole valgono per le polizze emesse dai capitani padroni di bastimenti che navigano pei fiumi e pei laghi italiani (42).

917. *La lettera di vettura* è una lettera aperta rilasciata dal mittente al vettore, destinata ad accompagnare la merce nel suo viaggio. Il primo vettore la piglia con sè e la trasmette colla merce ai successivi vettori che continuano il viaggio iniziato dal primo; alla fine viene restituita al destinatario insieme colla merce e si estingue nelle sue mani. Essa serve a prova del contratto di trasporto: contro il mittente perchè l'ha firmata, contro il vettore che l'ha accettata, contro il destinatario che ritirando le merci accede al contratto.

Per tutelare ed esercitare più facilmente i proprî diritti il mittente può esigere dal vettore un esemplare della medesima lettera di vettura da lui firmato: questo esemplare gli servirà a provare la spedizione, a disporre della merce durante il viaggio, a porre nelle mani del destinatario cui può trasmetterla uno strumento per l'esercizio dei proprî diritti nel luogo d'arrivo (43). L'uno e l'altro esemplare, quello che resta al vettore e quello che torna

---

vedi **Vivante**, n. 64; — ma il codice germanico, nell'art. 650 (§ 648 del codice attuale), e il codice svizzero, art. 209, per non turbare gli interessi commerciali diedero la preferenza a chi ha ricevuto la consegna effettiva delle merci. Questa ultima soluzione è preferita anche col nostro sistema legislativo da **Errera**, libr. cit., pag. 37. e da una sentenza del Tribunale di Havre, 30 agosto 1881, riferita e approvata da **Desjardins**, IV, pag. 84 n. 945; — cfr. **Dusi**, *Riv.* cit., XIX, 191.

(42) Come emerge dai lavori preparatorî (Verbali della Commissione preliminare, nn. 130, 532, 644) e da parecchie disposizioni del codice, art. 501, 604, 606 nn. 7, 609, e dalla rubrica del libro II, questo regola eziandio la navigazione pei laghi, fiumi e canali.

(43) Cod. di comm., art. 389, 390, 392. — Questo sistema per cui due esemplari di un titolo unico servono a tutti gli uffici inerenti al trasporto, mi sembra preferibile per la sua semplicità al sistema del codice tedesco che ha introdotto due titoli distinti, la *Frachtbrief* (art. 391, ora § 426 del cod. 1900), e la *Ladeschein* (art. 413, ora § 444). — Le difficoltà quasi insolubili che si presentano per distinguere le copie della *Frachtbrief* rilasciate dal vettore al mittente e quelle della *Ladeschein* dimostrano subito la gravità degli inconvenienti che può produrre: v. **Goldschmidt**, § 75, nota 86 e segg.; — **Makower**, *Komm.*, art. 413 nota 35.

Digitized by Google

al mittente, devono indicare la natura, la quantità, i contrassegni delle merci, chi le spedisce e chi deve riceverle, il luogo di partenza e il luogo d'arrivo, il prezzo del trasporto e il termine entro il quale deve eseguirsi. La lettera di vettura può essere nominativa, all'ordine, al portatore; naturalmente essa conserva per tutta la sua durata la legge di circolazione che il vettore e il mittente d'accordo le diedero nel momento della sua emissione.

918. Quando la lettera è *nominativa* il mittente non può essere privato del diritto di disporre delle merci fino al momento in cui siano arrivate al loro destino sia trascorso il termine per farne la consegna al destinatario; nè perde questo diritto di fronte al vettore ancorchè si sia già privato della lettera per trasmetterla ad altri. Dopo quel momento il vettore dovrà seguire gli ordini del destinatario che fu designato nella lettera di vettura o che fu designato successivamente, quando si sia posto a sua disposizione consegnandogli la lettera di vettura o quando il destinatario si sia presentato a reclamare la consegna della merce, fornito di quel titolo (44).

Questo titolo serve adunque come un segno tecnico di riconoscimento con cui il destinatario esercita il diritto derivantegli direttamente dal contratto di trasporto. Ma non è indispensabile. Il destinatario acquista altresì quel diritto quando il vettore gli dimostri per qualsiasi guisa la sua volontà di mettersi a sua disposizione, o il destinatario stesso gli dimostri la sua volontà di esercitare il diritto stipulato a suo favore, p. es., impartendogli

---

(44) Dalla formula casuistica dell'art. 396, si può trarre la regola generale scritta nel testo: *a)* perchè ciò emerge dai lavori preparatorî; — *b)* perchè ciò è indispensabile per conciliare quell'articolo col successivo articolo 407; — *c)* perchè infine ciò è conforme ai principî che regolano il trasferimento del possesso delle cose depositate presso un terzo: v. n. 911. — Conf. **Manara**, *Il destinatario nel contratto di trasporto*, Roma, Loescher, edit. 1888, nn. 7-11; — **Tartufari**, *Dei contratti a favore di terzi*, pagg. 325, 326; — **Berlingieri**, *Comm. al contratto di trasporto*, n. 37; — Cass. Roma, 28 giugno 1890; *Monit.*, 718. — Le medesime antinomie e inesattezze della legge germanica vennero risolte nel medesimo senso dalla dottrina tedesca: vedi codice germanico, art. 402-405 (§§ 433-435, cod. comm. del 1900); — **Goldschmidt**, § 75 note 32, 38-40; — **Gareis** und **Fuchsberger**, *Comm. art. 402*, nn. 63, 67. Vedi pel trasporto ferroviario questo *Trattato*, 1ª ediz., vol. IV, n. 1902 e segg.

Digitized by Google

l'ordine di proseguire il viaggio per un altro destino. La dichiarazione di volontà che in queste diverse guise l'uno fa all'altro direttamente crea fra loro un rapporto giuridico che mette il vettore a disposizione del destinatario. Da questo momento resta eliminato il possesso del mittente a favore del destinatario che incomincia a possedere le merci per mezzo del vettore, tanto se sono arrivate come se essendo ancora per via è trascorso il termine in cui avrebbero dovuto arrivare. Il passaggio del possesso ha qui luogo colle regole date per le merci depositate presso un terzo (n. 911). La lettera di vettura nominativa non ha alcuna virtù rappresentativa delle merci e quindi non può nè operarlo, nè accelerarlo. Essa ha la sola virtù di dare una forma tecnica e quindi un significato preciso a quella dichiarazione di volontà per cui il vettore è posto d'ora innanzi nella soggezione del destinatario.

919. Quando la lettera di vettura è all'ordine o al portatore il vettore non può, non deve seguire gli ordini del mittente o del destinatario come tali, ma può e deve seguire quelli del legittimo possessore del titolo. Questi solo può disporre delle merci facendole retrocedere, modificandone la destinazione, mutando le condizioni del trasporto, aggravandole di assegni, salvo l'obbligo suo di restituire la lettera di vettura, o di lasciare che vi si indichi il mutamento. Il suo contenuto farà legge fra il vettore e chi lo produrrà per ritirare la merce nel momento della consegna.

Questo titolo, regolato dal legislatore in modo da agevolare le contrattazioni sulle merci viaggianti, ha la virtù di trasmetterne il possesso, perchè chi lo possiede ha il diritto esclusivo di disporne e di ritirarle. La brevità dei trasporti terrestri non lascerà molto tempo agli interessati per negoziare le merci sulla lettera di vettura; ma mediante le clausole all'ordine o al portatore, se quelle speculazioni si fanno, sarà possibile di trasmettere all'acquirente, al creditore pignoratizio, al commissionario il possesso delle merci e le guarentigie che al possesso sono inerenti (45).

920. *Fedi di deposito e note di pegno* (46). — Questi titoli

---

(45) Cod. di comm., art. 392, 396. — Per questi titoli valgono le regole esposte per la circolazione della polizza di carico all'ordine o al portatore.

(46) **Vivante**, *Il deposito nei magazzini generali*, Loescher edit., Roma 1887,

Digitized by Google

vengono rilasciati al deponente dal magazzino generale come ricevuta delle merci ivi depositate, e sono trasferibili mediante girata, ancorchè non siano forniti della clausola all'ordine: la virtù di girare deve considerarsi inerente al titolo, com'è nella cambiale (47).

Nei rapporti fra il magazziniere e il deponente servono soltanto a provare il deposito, e benchè ne costituiscano la prova per eccellenza, si può infirmarli colla prova contraria (art. 44). Ma quando il deponente li trasmette ad altri col mezzo della girata, il giratario acquista verso il magazziniere un diritto che va regolato letteralmente secondo il preciso tenore del titolo. Questa rigorosa obbligazione del magazziniere di detenere le merci per conto del legittimo possessore del titolo e di seguirne gli ordini, fa sì che la tradizione e il possesso del titolo producano la tradizione e il possesso delle merci che vi sono descritte.

921. I due titoli sono riuniti originariamente in un medesimo foglio, ma possono separarsi per compiere una diversa funzione, poichè la fede di deposito è per lo più destinata a vendere le merci, la nota a darle in pegno. Finchè stanno riuniti, chi li tiene nelle sue mani ha la piena disponibilità delle merci. Quando si dividono per essere girati a persone diverse, il diritto di chi possiede la fede è subordinato al diritto prevalente del creditore pignoratizio. Quindi le merci circolanti mediante la fede divisa dalla nota portano con sè l'onere reale che le asservisce al creditore pignoratizio: il giratario della medesima non può ritirarle dal magazzino se prima non le libera dal diritto reale che spetta al possessore della nota di pegno.

---

e nella *Rivista italiana di scienze giuridiche*, Roma 1887; — **Navarrini**, *I magazzini generali*, Torino, 1901.

(47) Codice italiano, art. 465; — quindi la clausola che si continua ancora a stampare nei modelli usati dai nostri magazzini è superflua. Tutte le leggi che conosco applicarono a quei titoli le forme della girata cambiaria: Legge francese, 28 maggio 1858, art. 3; — Legge belga, 18 novembre 1862, art. 5; — Cod. ungherese, § 441; — Legge argentina, 5 agosto 1878, art. 3. — Anche i *warrants* inglesi, contrariamente a ciò che si crede comunemente, sono di regola all'ordine: v. **Hecht**, *Die Warrants*, Stuttgart, 1884, pagg. 14, 15, 22, e i diversi modelli da esso riferiti nell'appendice: *Delivrables to N. or assigns by endorsement hereon.* — Sull'opportunità di riconoscerne la circolazione al portatore, vedi **Vivante**, lib. cit., n. 17.

Digitized by Google

Il nostro codice dice (art. 465) che la girata della fede trasmette la proprietà della merce depositata mentre doveva dire che ne trasmette soltanto la disponibilità, come aveva detto esattamente per la lettera di vettura (art. 392): doveva conservarsi lo stesso linguaggio per indicare la stessa funzione. È una frase inesatta sia perchè nel nostro sistema legislativo manca ogni prova che il deponente sia proprietario della merce e che possa conseguentemente trasmetterne la proprietà, sia perchè la fede viene spesso girata a titolo di commissione e perfino di pegno, quando si voglia agevolare al creditore la vendita delle merci pel caso di mancato pagamento (48). La girata della fede trasmette soltanto il diritto di disporre della merce; ecco la conseguenza minima, se vuolsi, ma la sola che sia costante e inevitabile di quella girata, qualunque sia la causa per cui si compie, e il legislatore doveva limitarsi a constatarlo. Dicendo che la girata della fede trasmette la proprietà della merce, il codice ha attribuito a quella girata un effetto che è proprio del contratto di vendita, e siccome questo può essere la causa della girata ma può anche non esserlo, così il giudice dovrà leggere nella dichiarazione recisa della legge " la girata della fede trasferisce la proprietà della merce „ una mera presunzione di proprietà, qual'è quella che si accompagna sempre al possesso, destinata a cedere innanzi alla prova contraria che la girata fu compiuta per un titolo diverso, p. es., di commissione (49).

---

(48) Il **Boistel**, *Précis de droit comm.*, 3ª ediz., n. 504, cita il caso giudicato dalla Corte di Parigi nel 20 maggio 1862, in cui i due titoli furono girati insieme per costituire un semplice diritto di pegno. La stessa circostanza si ripetè nell'altra specie giudicata dalla Cassazione francese 15 dicembre 1884; *Dalloz*, 1886, I, 120. — Questo fatto si è ripetuto spesso anche fra noi; vedi Appello Milano, 23 dicembre 1890; — Cass. Torino, 30 dicembre 1891; *Monit. Trib.*, 1891, 132; 1892, 98.

(49) Se il nostro legislatore si credette giustificato dall'analogia ad estendere la regola introdotta per la girata cambiaria (art. 256), ebbe il torto di non avvertire la essenziale differenza che v'ha nella prestazione promessa da una cambiale, che importa l'obbligazione di una somma destinata a confondersi nel patrimonio di chi la riscuote, e la prestazione promessa da una fede di deposito, cioè di merci individualmente determinate, che restano ben distinte da ogni altra merce, anche dopo che siano ritirate. — L'errore non si riscontra nelle leggi e nella dottrina straniera: Legge francese 28 maggio 1858, art. 4: *L'endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise;* — Legge belga, § 1; — Codice ungherese, § 441; — Legge ar-

Digitized by Google

922. Il magazzino generale suole rilasciare ai deponenti invece del doppio titolo una ricevuta provvisoria, non bollata, non girabile, che a ogni loro richiesta deve essere sostituita con quello. Anzi i nostri commercianti, ai quali il doppio titolo è ancora poco famigliare, non sogliono domandarlo se non quando abbiano bisogno di dare in pegno le merci. Quelle ricevute o scontrini provvisorî, intestati al nome del deponente, non girabili, non attribuiscono a chi li presenta un diritto proprio ed esclusivo alla consegna delle merci e quindi non possono annoverarsi fra i titoli di credito; il magazziniere può opporre al possessore di quella ricevuta tutte le eccezioni opponibili al deponente, e quindi tutti i contr'ordini da lui ricevuti; anzi nel caso di morte, di cambiamento di stato del deponente il magazziniere non potrebbe fare la consegna delle merci al possessore della ricevuta. Si deve adunque ritenere che queste restino in possesso del deponente e cioè a sua disposizione ancorchè abbia ceduto ad altri la ricevuta, e ciò finchè si costituisca un vincolo giuridico tra il magazziniere e il possessore di quel documento in modo che il primo sia obbligato a detenere la merce per conto del secondo (n. 911) (50).

923. Il doppio titolo non può essere emesso che da imprese debitamente autorizzate a esercitare magazzini generali, poichè esse sole offrono quelle guarentigie nella loro costituzione e nel loro

---

gentina, art. 9; — **Vidari**, *I magazzini generali*, Hoepli, 1875, n. 115; — **Vivante**, libro cit., n. 22; — **Lyon-Caen** et **Renault**, nn. 731, 714; — **Boistel**, n. 504; — Cass. francese, 15 dicembre 1884; *Dalloz*, 1886, I, 120; — **Goldschmidt**, § 76, nota 54; — **Hecht**, pagg. 26, 66, 171 nota; — **Cohn**, in *Endem. Handb.*, che giustamente censura la formula adottata dal nostro codice, § 432, nota 10.

(50) Questa ricevuta provvisoria piglia nomi diversi, sebbene conservi costantemente il carattere giuridico accennato nel testo. È *bollettino d'entrata* nel Regolamento dei magazzini generali di Torino, art. 27; — di Lombardia, art. 18; — è *scontrino d'introduzione* nel Regolamento dei magazzini generali di petrolio a Venezia, articoli 27, 28; — è *ricevuta delle merci* nel Regolamento magazzini generali di Ancona, art. 9. — La stessa varietà si trova in Francia per indicare lo stesso titolo, che si dice: *bulletin d'entrée* a Parigi, art. 10 e ad Havre, art. 32; *récépissé de dépôt* a Marsiglia. Lo stesso ufficio adempiono nei magazzini generali inglesi le note di scarico (*landing weight*) e nei magazzini olandesi gli *orders van levering*, ov'è segnato il peso, la tara, le avarie apparenti di ogni collo; questa nota provvisoria si surroga con un *warrant* a richiesta del deponente: v. **Hecht**, pagg. 11, 67.

Digitized by Google

esercizio che possono affidare i deponenti. Le cauzioni che devono fornire prima d'iniziare gli affari, la vigilanza delle Camere di commercio, quella della dogana che mentre sorveglia i proprî interessi attende in pari tempo a vigilare l'integrità delle merci, contribuiscono a garantirne l'inviolato possesso ai detentori dei titoli con una severità di sanzioni che non si riscontrano nei magazzini privati (51). Infine se è vietato all'impresa che esercita un magazzino generale di emettere il doppio titolo per le merci depositate in un magazzino privato esistente nel recinto del magazzino generale per timore che il proprietario sfuggendo alla vigilanza comune possa alterarne la condizione (52), ben s'intenderà come il pensiero della legge sia stato di impedirne l'emissione a chi non adempì le sue prescrizioni. Se ognuno potesse liberamente aprire magazzini generali ed emettere il doppio titolo che rappresenta il deposito, tutte le cautele immaginate dalla legge per garantire i deponenti sarebbero immediatamente e impunemente deluse (53).

924. Anche un magazziniere privato può emettere titoli destinati a rappresentare le merci che tiene in custodia e a circolare colle clausole all'ordine o al portatore, perchè quella virtù rappresentativa non trae la sua legittimità da alcuna concessione speciale, ma dai principî di diritto comune che governano il trasferimento del possesso delle cose depositate presso terzi e dai principî che governano la circolazione dei titoli all'ordine e al portatore. Ma affinchè questa funzione si compia senza turbamento della circolazione e senza insidie per la buona fede è necessario:

a) che il servizio dei depositi nel magazzino sia ordinato

---

(51) Legge 17 dicembre 1882 (testo unico), art. 2, n. 2 e 3; art. 12, 13, 14.

(52) Legge 2 aprile 1882, art. 3; — *Relaz. della Comm. parl.* relat. **Plebano**, Sess. 1880, Doc. 52-A, pag. 17; — Regol. 4 maggio 1873, art. 10; — Legge doganale, 11 settembre 1862, art. 42.

(53) Si è d'accordo nel ritenere che i magazzini privati non possano emettere titoli capaci della disciplina giuridica conceduta al doppio titolo: vedi **Vidari**, *I magazzini generali*, n. 31; — **Marghieri**, *Il diritto commerciale*, I, n. 364; — **Clavarino**, *Commento alla legge sui magazzini generali*, 3 luglio 1871, nella *Raccolta delle leggi speciali*, Torino, 1881, serie III, vol. IV, pag. 263; — **Navarrini**, n. 93. — Anche la giurisprudenza francese è nel medesimo senso: v. Corte di Rennes, 22 luglio 1881; *Dalloz*, 1882, II, 281; — Cass. francese, 17 aprile 1882; *Dalloz*, 1883, I, 187.

Digitized by Google

in guisa che le merci vi siano tenute a esclusiva disposizione del legittimo possessore del titolo;

b) che per nessuna guisa si alteri la condizione delle merci indicate nel titolo senza modificarlo in modo corrispondente;

c) che non si restituiscano le merci senza ritirare il titolo o senza farne annotazione sul titolo stesso, salva la procedura di ammortamento nel caso di perdita, di furto e di distruzione quando è autorizzata dalla legge;

d) che questa funzione si compia notoriamente in modo che i commercianti possano sapere che il possesso di queste merci si acquista anche per mezzo del titolo. Altrimenti, taluno potrebbe acquistare e pagare il prezzo delle merci di cui la proprietà e il possesso spettano già ad altri per mezzo del titolo. Altrimenti, i creditori del deponente potrebbero credere di trovare una garanzia al proprio credito col sequestro e col pignoramento delle merci, mentre quei provvedimenti riescirebbero vani di fronte al legittimo possessore del titolo (54).

§ 49. — I perturbamenti della circolazione.

SOMMARIO. — 925. Ragioni storiche della regola: *possesso delle cose mobili val titolo.* — 926. Tendenze del diritto commerciale. — 927. Sistema accolto nel diritto vigente (art. 707-709 codice civile). — 928. La *buona fede.* — 929. *Il possesso.* — 930. Le limitazioni. — 931. A chi spetti il diritto di rivendicare la cosa. — 932. Termini e prova per l'esercizio di questo diritto. — 933. Acquisti fatti in fiera od in mercato. — 934. Acquisti fatti su titoli all'ordine o al portatore. — 935. Carattere commerciale o civile dell'azione. — 936. La massima «*possesso val titolo*» non vale nei rapporti contrattuali.

925. La circolazione delle merci trova nel diritto moderno non solo forme più rapide, ma una difesa più sicura. Mentre il diritto romano concedeva al proprietario spogliato il diritto di riven-

(54) Una delle conseguenze più gravi della forza rappresentativa dei titoli di deposito si è questa che non si può esercitare efficacemente alcun diritto reale sulle merci se non per mezzo dei titoli, e che ogni sequestro o pignoramento fatto direttamente sulle merci riesce vano ogniqualvolta il titolo sia girato o trasmesso, prima o dopo quel provvedimento, a un possessore di buona fede. Perciò si capisce come la giurisprudenza deva procedere a rilento prima di riconoscere ai titoli di deposito una virtù rappresentativa, che rende così facile ai debitori di sottrarre ai proprî creditori la garanzia delle merci.

Digitized by Google

dicare la cosa sua dovunque riescisse a rinvenirla, il diritto moderno pone di regola al sicuro gli acquirenti di buona fede contro le rivendicazioni del proprietario spogliato. Il diritto moderno sacrifica l'interesse individuale all'interesse sociale, che si giova quanto più rapidamente e sicuramente le merci raggiungono il posto più utile pel loro consumo.

Nella sua origine medievale e germanica (1) questo concetto innovatore si svolse dalla convinzione operosa in quel popolo che si deve la protezione della legge solo a chi seppe meritarla colla efficace custodia delle cose sue; là dove fu neghittosa, l'interesse dell'acquirente deve prevalere a quello del proprietario che si lasciò spogliare. Il diritto concessogli di rivendicare soltanto le cose rubategli colla violenza o clandestinamente, e non quelle carpitegli colla frode si giustifica come il frutto di quella convinzione, che abbandona la negligenza alla sua naturale sanzione, la perdita della cosa negletta.

Contribuì certamente a rendere più operoso quel concetto l'interesse generale di difendere la serie dei successivi acquirenti da una corrispondente serie di azioni di regresso perturbatrici e di accrescere il valore di scambio delle merci ponendone al sicuro l'acquisto. Questa cura appare evidente a chiunque ricordi che il privilegio di purgare le merci dal vizio della loro circolazione fu dato alle fiere e ai mercati, nonchè al commercio degli ebrei. Si assicurarono le merci vendute nelle fiere e nei mercati contro il pericolo delle rivendicazioni non solo per richiamarvi i compratori con quel privilegio, ma per accrescerne il valore di scambio a vantaggio dei venditori. Se lo stesso privilegio fu dato agli ebrei per le merci che essi compravano o pigliavano in pegno, non fu

---

(1) Sulla storia, ancora in molti punti oscura di questo principio, dominante con poco divario in tutte le legislazioni d'Europa: v. **Del Vecchio**, *Sulla rivendicazione dei beni mobili nell'antico diritto germanico*; *Arch. giuridico*, XX, 19-48, 236-282; — **Schupfer**, *L'Allodio; studi sulla proprietà dei secoli barbarici* (Estr. dal *Digesto ital.*), § 60 e segg.; — **Pertile**, vol. IV, 2ª ediz., § 140; — **Salvioli**, *Manuale di storia del diritto italiano*, n. 246; — **Venezian**, *La tutela dell'aspettativa*, Bologna, 1900; — **Goldschmidt**, 3ª ediz., pag. 299 e segg.; — **Stobbe**, *Handb. des deutschen Privatr.*, II, § 145-147; — **Jobbé-Duval**, *Étude historique sur la revendication des meubles en droit franc.*, Paris 1881; — **Aubry** et **Rau**, II, § 183, note 1 e 2 e la dottrina largamente citata dai precedenti autori.

Digitized by Google

certo per simpatia della loro razza, ma per accrescere il valore della merce a beneficio delle classi più bisognose. Nè si deve trascurare l'osservazione che col crescere della sicurezza sociale naturalmente dovette attenuarsi sempre più la sollecitudine pel proprietario, e il diritto dovette regolarsi sul presupposto normale di una circolazione non interrotta da sottrazioni. Si sarebbe commesso un grave errore economico se per proteggere i casi di circolazione abusiva, divenuti più rari in tempi civili, si fosse diminuito il valore di scambio di tutte le cose, aprendo la via giudiziaria alle rivendicazioni dei proprietari.

926. L'attività commerciale contribuì maggiormente alla conquista del nuovo principio, che da quel campo passò successivamente a governare i rapporti civili, su cui domina oggimai come regola generale (art. 707 codice civile). Il commercio combatte ancora, infaticato pioniere, per liberare quella regola dalle restrizioni che ne limitano l'efficacia (art. 708, 709 codice civile): esso aspira a sovvertire del tutto il sistema romano, ponendo in luogo della tutela del proprietario quella dell'acquirente di buona fede. Già pei titoli di credito all'ordine e al portatore il diritto del proprietario spogliato cede in ogni caso innanzi a quello dell'acquirente che li acquistò in buona fede (2). Già i magazzini generali e i depositi franchi sono divenuti asili sicuri anche per le merci di origine furtiva, poichè la loro circolazione è regolata colle norme più favorevoli che sono scritte nel codice di commercio per l'acquisto dei titoli all'ordine da cui sono rappresentate (3). Già i Monti di Pietà ottennero la facoltà di esercitare il loro diritto di pegno anche sulle cose rubate o smarrite, non solo a difesa della propria azienda, ma ad accrescere il valore di garanzia delle cose impegnate a sollievo delle classi più umili (4). Così dalle parti più opposte si rende

---

(2) Pei titoli all'ordine v. art. 298, 332; — pei titoli al portatore, art. 57 — La soppressione della limitazione scritta nell'art. 708 del codice civile per l'acquisto delle cose mobili fu dapprima deliberata dalla Commissione preliminare (*Verb.* n. 72), ma poi non se ne fece più parola, probabilmente pel conflitto che ne sarebbe derivato fra i due codici.

(3) Cod. comm, art. 469; — Legge 6 agosto 1893, sui depositi franchi, art. 1 e 2; V. n. 934.

(4) Legge 4 maggio 1898, sui Monti di Pietà, art. 11: " Il proprietario di cose rubate o smarrite costituite in pegno presso un Monte di Pietà per otte-

Digitized by Google

omaggio alla massima " possesso val titolo ", mentre quelle che rimasero senza il beneficio di questa riforma la invocano: così le banche che facendo professionalmente sovvenzioni sovra merci abbisognano di essere poste al sicuro contro le rivendicazioni che sorprendono la loro buona fede, e le costringono a far pagare più caro il proprio servizio con pregiudizio di chi ha bisogno di credito (5).

927. La difesa dell'acquirente di buona fede nel diritto italiano non va considerata come un'eccezione al diritto che spetta al proprietario spogliato di rivendicare le cose sue dovunque le trovi (art. 439 cod. civ.), ma come una regola generale che si estende per tutto il nostro diritto privato, nel campo relativo alla circolazione delle cose mobili (6). Essa forma con tutte le sue limitazioni ed applicazioni un sistema speciale e non già un'eccezione, un sistema le cui norme vanno applicate estensivamente o restrittivamente secondo che favoriscono o restringono quella regola generale.

Questa regola si presentò dapprima nelle leggi con una formula processuale, che negava al proprietario l'azione per riven-

---

nerne la restituzione deve rimborsare il Monte della somma data a prestito, degli interessi ed accessorî ". Questa facoltà non si estende però alle agenzie private di pignorazione: Cass. Napoli, 19 giugno 1901; *Monitore,* 661.

(5) La necessità di difendere le Banche che anticipano sovra merci è così urgente, che la Cassazione di Napoli forzando evidentemente il significato della legge, pareggiò le contrattazioni fatte dalla Banca co' suoi clienti ne' proprî uffici a quelle fatte in un mercato, onde autorizzarla a farsi rimborsare la somma anticipata: Cass. Napoli, 5 febbraio 1887; *Foro,* 420; — Id. (Sezioni riunite), 7 aprile 1888; *Foro,* 653.

(6) Codice civile, art. 707, 1126, 1513, 1958 nn. 3, 6, 7, 8, 9; art. 2146; codice di commercio, art. 57, 672, 803, 804; cod. proc. civ., art. 648. — Che la massima " possesso val titolo " costituisca una regola generale, si desume: *a)* da questa sua applicazione a tutto il diritto privato concernente le cose mobili (escluse le navi); *b)* dalle limitazioni che l'accompagnano riconoscendole il suo carattere generale (art. 708: *però*); *c)* dalla considerazione che gli stessi articoli del codice che sembrano contraddirla (art. 1240 cod. civ.) sono costretti a subire i limiti imposti da quella regola (v. **Demolombe**, IV, 115; — **Larombière**, 1238, 7; — **Aubry** et **Rau**, IV, § 316_{15}); *d)* dalla considerazione che il proprietario rivendicante non deve soltanto provare la sua proprietà ma eziandio di aver sofferto il furto e lo smarrimento nel biennio precedente all'azione di rivendicazione.

Digitized by Google

dicare la cosa sua; poi, cresciuta di vigore, si trasformò nei codici vigenti in una formula di diritto positivo che riconosce all'acquisto fatto in buona fede la virtù di estinguere il precedente diritto di proprietà (7). Per forza di una tradizione secolare la sua espressione si fissò nel nostro codice civile in questo aforisma quasi enigmatico " *riguardo alle cose mobili il possesso val titolo* ", che si esplica nelle regole seguenti:

I. Chi acquista in buona fede una cosa ne diviene proprietario ancorchè il venditore non ne avesse la proprietà: i diritti reali e i vincoli di ogni specie che esistevano sulla cosa all'insaputa dell'acquirente si estinguono. La sua buona fede e il suo titolo di acquisto, non il titolo del venditore, dànno la misura del diritto che egli acquista sopra la cosa;

II. Chi acquista in buona fede sovra una cosa un diritto di pegno o di privilegio, sia in forza di una convenzione sia in forza della legge, può tenerla a sua garanzia; il proprietario non può rivendicarla se non la libera da quel vincolo rimborsando il creditore.

Questa protezione è conceduta tanto a chi acquista una cosa mobile come una collezione di cose mobili, p. es., una libreria, un magazzino di merci, una bottega (8). Non può valersene chi acquista

---

(7) L'originaria forma processuale si legge ancora nel Codice austriaco, §§ 366, 367; — Codice del Canton di Zurigo, § 651; — Legge del Canton di Basilea, 7 marzo 1864; — Legge di cambio germanica, art. 74; — Cod. di comm. it., art. 332: " Il possessore di una cambiale non è obbligato a rilasciarla, eccetto il caso di mala fede o di colpa grave nell'acquisto ". Ma nel maggior numero dei codici vigenti il legislatore è risalito alla regola positiva di cui la negata azione di rivendicazione non sarebbe che una conseguenza processuale, dichiarando che l'acquisto in buona fede estingue la proprietà preesistente. Ciò è dichiarato nella forma proverbiale " possesso val titolo " nel codice civile francese, art. 2279, e nel codice civile italiano, art. 707, ed esplicitamente dal codice di commercio germanico, art. 306 (§ 366 del cod. attuale); — Codice svizzero delle obblig., art. 205: " Chi acquista in buona fede una cosa ne diviene proprietario, quand'anche la proprietà non ne spettasse all'alienante "; — Codice ungherese, § 299 (questo codice nega la rivendicazione anche in caso di cose rubate o perdute); — Cod. civ. tedesco, §§ 932-936; — per la storia vedi **Schupfer**, n. 65 e segg.

(8) In questo senso la dottrina e la giurisprudenza prevalenti: Cass. Roma, 22 dicembre 1877; 21 novembre 1877; *Giurispr. ital.*, 1878, I, 13, 17; — Appello Bologna, 8 giugno 1888; *Monitore*, 833; — Appello Roma, 4 maggio 1893;

Digitized by Google

una universalità giuridica, come una successione ereditaria, o il patrimonio di una società, e non deve acquistarla senza prima accertarsi del titolo dell'alienante.

928. L'acquirente deve ritenersi in buona fede — e si deve sempre presumerla (art. 702 cod. civ.) — quando ignora che il venditore non può disporre della cosa venduta, e la sua buona fede deve durare fino al momento in cui si compie la tradizione (9). Se viene successivamente a conoscere quel difetto, il suo acquisto non perde l'originaria legittimità, ancorchè, non sapendo di essere al sicuro, si adoperi per dissimulare il sopravvenuto mutamento del suo stato di coscienza (*mala fides superveniens non nocet*): così la tradizione della merce fatta per mezzo della polizza di carico difende l'acquirente di buona fede, sebbene egli apprenda l'origine furtiva delle merci prima del loro arrivo. Anche l'acquirente di mala fede è protetto dalla legge se il suo venditore l'ha acquistata in buona fede, perchè può coprirsi colla difesa che compete a quest'ultimo (10).

929. L'acquirente non può invocare a propria difesa la massima " possesso val titolo „ se non ha il possesso reale, cioè se non tiene la cosa a propria disposizione o direttamente o per mezzo altrui: tal'è il caso di chi tiene la merce mediante la polizza di carico o la fede di deposito. Il cosiddetto possesso simbolico o contrattuale (*constitutum possessorium*) non basta a proteggerlo (n. 907).

930. Eccezionalmente, la rivendicazione è conceduta a chi perdette il possesso della cosa senza il concorso della propria vo-

---

Foro, 803; — Appello Genova, 24 luglio 1893; *Temi genov.*, 509; — Cass. Firenze, 19 marzo 1893; *Temi ven.*, 1894, 453; — Appello Roma, 12 aprile 1902; *Giur. ital.*, 330; — **Pacifici-Mazzoni**, *Istit.*, nn. 183, 199; — **Chironi**, *Istit.*, II, § 45; — **Troplong**, *De la prescription*, nn. 1066, 275; — **Aubry** et **Rau**, II, § 183 nota 18; § 236 nota 5. — Contrar. Appello Ancona, 3 giugno 1878; *Foro*, 172; — Cass. Roma, 6 giugno 1903; *Foro*, 771; — **Rinaldi**, *Proprietà mobile*, I, nn. 85, 121 e segg.; — **Fadda** e **Bensa**, note al **Windscheid**, vol. I, parte II, pag. 464 e segg.

(9) **De Folleville**, n. 30; — **Laurent**, XXXII, n. 561; — **Goldschmidt**, § 80_{19}; — **Endemann**, in *End. Handb.*, § 174_{53}.

(10) Cass. Firenze, 19 maggio 1884; *Temi ven.*, 341; — **Goldschmidt**, § 80, note 19 e 20; — **Endemann**, libro cit., § 174_{53}.

Digitized by Google

lontà *(invito vel ignorante)*, e specialmente nei due casi più consueti del furto e dello smarrimento. Si deve risalire da questi due casi espressi nel codice civile (art. 708) a quel concetto più generale, sia perchè così insegnano le fonti storiche dell' istituto (11), sia perchè attenendosi ai due soli casi menzionati nel codice si cadrebbe in un empirismo pieno d'ingiuste conseguenze, cioè si negherebbe la rivendicazione in casi in cui il perturbamento sociale fu molto maggiore che nel furto, e in casi nei quali il proprietario spogliato fu scevro di qualsiasi negligenza o fu colpevole di una negligenza molto più compatibile di quella che può aver prodotto lo smarrimento. Non cadremo per ciò nel peccato d'interpretare estensivamente una eccezione; faremo soltanto quell'interpretazione logica che è un dovere dell' interprete anche per le disposizioni eccezionali (art. 3 *Disp. prel.*). La parola del legislatore raccoglie necessariamente nella sua rete oltre i casi più lontani, che ha menzionati, i casi più vicini al motivo della legge, sebbene li abbia taciuti. Si farebbe torto alla sua logica, ritenendo che abbia voluto proteggere il proprietario contro il furto e non contro la rapina; contro le perdite imputabili alla sua negligenza e non contro quelle sofferte per una forza maggiore.

Esplicando i due esempi legislativi entro la sfera segnata dal concetto generale del legislatore:

a) si devono considerare come smarrite non solo le cose perdute per negligenza del proprietario, ma anche quelle perdute per forza maggiore, p. es., per naufragio o per inondazione (12);

---

(11) **Pertile**, vol. IV, § 140 note 31 e segg.; — **Lattes**, pag. 138 nota 3; — **Goldschmidt**, *Universalgesch.*, I, pag. $299_{2,3}$. — I due casi di smarrimento e di furto sono indicati generalmente in Germania, e con prevalenza anche in Francia, come applicazioni del concetto più generale esposto nel testo: vedi **Stobbe**, §§ 145-147; — **Goldschmidt**, *Handb.*, 1ª ed., pag. 822; — **Endemann**, in *End. Handb.*, II, pag. 62 nota 85; — Tribunale supremo tedesco, 20 aprile 1880; *Entsch.*, I, 255; — **Aubry** et **Rau**, II, § 183 note 2, 8, 10. — In questo senso va orientandosi anche la dottrina italiana: vedi **Rinaldi**, I, pag. 416; — **Chironi**, § 125, pagg. 201-202; — **L. Tartufari**, nel *Foro ital.*, 1891, 552, e mi sembra che anche il **Mancini** siasi espresso nel medesimo senso sia nelle discussioni preliminari al codice di comm., ove disse (*Verb.* num. 72) che il concetto del furto deve estendersi ad altri casi di sottrazione dolosa, sia nella sua *Relazione* al medesimo, pagg. 204, 205.

(12) Conformi **De Folleville**, n. 105; — **Aubry** et **Rau**, § 183_4; — **Laurent**, XXXII, n. 580; — **Goldschmidt**, § 80, note 5 e segg.; — Trib. supr. dell'im-

Digitized by Google

b) si devono considerare come rubate le cose sottratte per rapina, per estorsione, per ricatto, per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (13), anche se l'autore del reato non è punibile (14), poichè in tutti questi casi chi possedeva la cosa ne fu spogliato contro il suo volere;

c) non si devono considerare come soggette a rivendicazione le cose indebitamente alienate da colui al quale furono affidate, sia in seguito a un deposito o ad un sequestro (15), come in seguito ad una frode patita dal proprietario (16): la causa prima

---

pero tedesco, 20 aprile 1880; *Entsch.*, I, 255. Se la rivendicazione è solo possibile quando il proprietario fu spogliato involontariamente della cosa, non sembra logico di concederla come ritengono **Aubry** et **Rau**, loc. cit., quando la cosa si smarrisce per uno sbagliato indirizzo fornito al vettore, poichè in questo caso la merce passa nelle mani di un terzo per un atto volontario del proprietario, comunque viziato di errore.

(13) In senso contrario Cass. Firenze, 9 dicembre 1890; *Foro*, 91, 551, efficacemente criticata da **L. Tartufari** in nota alla medesima. Nel senso accolto dal testo è concorde la dottrina e la giurisprudenza tedesca: v. **Goldschmidt**, I, *Handb.*, pag. 822, § 80 nota 6; — **Endemann**, in *End. Handb.*, II, pag. 62 nota 85; — Tribunale supr. tedesco, 20 aprile 1880, I, 255, che giustifica la sua decisione dicendo: " È impossibile che il legislatore abbia voluto mettere in migliore condizione chi ha smarrito la cosa, probabilmente per negligenza, in confronto di chi ne fu spogliato contro la propria volontà senza colpa. Oltre a ciò non si saprebbe capire quali motivi potessero condurre il legislatore a prendere in considerazione i due casi fra loro remoti della sottrazione furtiva e della perdita per negligenza senza occuparsi di tutti i casi che stanno fra quei due estremi ".

(14) La cosa esce dal patrimonio del proprietario contro la sua volontà anche se il ladro può sfuggire all'azione penale a cagione della sua irresponsabilità o della sua parentela col derubato. — Appello Venezia, 3 luglio 1879; *Temi ven.*, 398; — Appello Venezia, 14 settembre 1896; *Temi ven.*, 587; — **Rinaldi**, I, pag. 416; — **Aubry** et **Rau**, § 183_{10}; — **Laurent**, XXXII, n. 581; — **De Folleville**, n. 114; — Trib. supr. tedesco, 20 aprile 1880; *Entsch.*, I, 257; — per la storia: **Stobbe**, § 146 nota 14; — **Pertile**, § 140_{32}. — Contr. Appello Torino, 12 febbraio 1870; *Giurispr. Tor.*, 522.

(15) In tal caso il giudice presta la sua volontà al proprietario che subisce il sequestro: Appello Bologna, 8 giugno 1888; *Foro*, 940; — Appello Genova, 24 dicembre 1892; *Temi genov.*, 1893, 94; — v. da ultimo Cass. Roma, 1° febbraio 1898; *Foro*, 186.

(16) In questo senso la giurisprudenza e la dottrina ormai dominanti in Italia. — Chi ha perduto la cosa per errore sostanziale ha diritto di rivendicarla? Lo affermano **Goldschmidt**, *Handb.*, § 80_7; — **Endemann**, in *End. Handb.*, II, § 174 note 87, 92. Ma se in questa ipotesi deve considerarsi come inesistente

Digitized by Google

del suo pregiudizio sta nella inconsulta fiducia di lui o di chi scelse il depositario per lui: vada a cercare la cosa presso colui nelle cui mani la pose: la legge non lo difende poichè egli aveva modo di difendersi da sè.

931. Il diritto di rivendicare la cosa spetta a chiunque la deteneva nel momento della sottrazione quando abbia interesse a riaverla, e quindi spetta anche al custode, anche al depositario, perchè la legge vuole reintegrare il possesso turbato da quell'atto illegittimo. Nè si deve credere che il codice di commercio abbia dato quel diritto al solo proprietario perchè in questa materia usa la parola *rivendicazione* (art. 57) in luogo di adottare la parola più generica del codice civile: *ripetizione* (art. 708), imperocchè la parola *rivendicazione* ha nel diritto vigente un significato molto più ampio che non avesse nel diritto romano, e serve a designare ogni azione diretta a ricuperare la cosa, sia essa fondata o meno sul diritto di proprietà (17). Il possessore può esercitare quest'azione ancorchè lo smarrimento ed il furto siano avvenuti quando la cosa si trovava nelle mani di un altro per conto suo, p. es., presso un depositario o uno speditore (18).

932. L'azione per rivendicare la cosa derubata o smarrita contro il possessore di buona fede si prescrive dopo due anni dal giorno dello smarrimento o del furto (art. 2146 cod. civ.). Spetta al proprietario rivendicante provare che il biennio non è trascorso, come una circostanza inerente alla prova del furto o dello smar-

---

il negozio giuridico che diede luogo alla tradizione, non fu essa effettuata in seguito a un atto di volontà del proprietario? Tenendo conto di questo elemento volontario si dovrebbe escludere la rivendicazione.

(17) Quest'ampio significato della parola *rivendicazione* si desume da parecchi testi di legge, art. 1513 cod. civ., art. 803, 804, 808 cod. comm.; Appello Bologna, 6 giugno 1885; *Annali*, 441; — Appello Venezia, 31 dicembre 1902; *Rivista comm.*, I, 245; — **Segrè**, *Ivi*, pag. 251; — **Aubry** et **Rau**, II, § 183_{12}; — **Laurent**, XXXII, n. 584; — Tribunale supremo tedesco, 20 aprile 1880; *Entsch.*, I, pag. 255 (nella specie la rivendicazione era esercitata da uno speditore che aveva anticipato il prezzo del trasporto); — per la storia vedi **Stobbe**, I, pag. 562_8; — **Schupfer**, lib. cit., nn. 61, 64, 66; — **Pertile**, IV, 2ª ediz., § 140, nota 23.

(18) Cass. Roma, 27 gennaio 1888; *Foro*, 463; — Appello Roma, 10 febbraio 1887; *Foro*, 1206.

Digitized by Google

rimento, che è a carico suo. Addossando all'acquirente che respinge la rivendicazione l'onere di provare che il biennio è trascorso e cioè di provare l'epoca del furto o dello smarrimento gli si addosserebbe la prova di una circostanza non sua, di cui a cagione appunto della sua buona fede non poteva procacciarsi la prova: questa gli riescirebbe quasi sempre impossibile ove il suo acquisto fosse posteriore al biennio (19).

L'acquirente che dovette restituire la cosa comperata può ripeterne il prezzo dal suo venditore e questi dal proprio risalendo per via di regresso fino al colpevole, se si farà rintracciare.

933. Il diritto di rivendicazione è però subordinato all'obbligo del proprietario di rimborsare l'acquirente del prezzo sborsato se comperò la cosa in una fiera o in un mercato, in una vendita pubblica o da un commerciante che ne faccia pubblico spaccio (20): la convenienza di favorire la circolazione in questi nuclei del suo movimento giustifica la tutela dell' acquirente.

La stessa difesa deve concedersi a chi comperò la merce in una borsa ove se ne faccia regolare commercio. Non vi ha qui un'interpretazione estensiva di un'eccezione, ma un'interpretazione logica, applicabile anche alle regole eccezionali, poichè l'ipotesi del mercato comprende anche quella della borsa, *de maiore ad minus.* Infatti mentre nel mercato le merci acquistate non sono più rivendute, nella borsa le merci stesse sono comprate e rivendute più volte, onde la necessità di tutelarne maggiormente la circolazione. Questa convinzione è così divisa dal legislatore, che appunto per rispetto alle operazioni di borsa, in materia di titoli di credito, andò tant'oltre da negare al proprietario ogni diritto di rivendicazione (21).

---

(19) Conforme Corte di Chambéry, 20 marzo 1895; *Dalloz*, 1895, II, 342. — Contr. **L. Tartufari**, *Temi ven.*, 1894 (XIX), 144.

(20) La pubblicità del luogo è requisito indispensabile perchè l'acquirente acquisti il diritto al rimborso del prezzo: il commerciante clandestino, che potrebbe essere facilmente un ricettatore di cose rubate, non procura a chi compra da lui questa difesa. Conf. Cass. Roma, 27 gennaio 1903; *Riv. comm.*, I, 298 (nella specie la vendita aveva avuto luogo in una stalla), con una pregevole nota di **Tartufari**; — Appello Venezia, 14 settembre 1896; *Temi veneta*, 587; — Cass. Napoli, 22 dicembre 1890; *Monit.*, 1891, 269; — Cassaz. Palermo, 21 marzo 1901; *Foro*, 980.

(21) Cass. Roma, 13 giugno 1884; *Legge*, I, 330.

Digitized by Google

Il proprietario che dovette rimborsare l'acquirente di buona fede, potrà a sua volta ripetere quanto ha sborsato dal ladro, dall'inventore della cosa smarrita o da chi l'acquistò in mala fede e potrà chiedere oltre questo rimborso anche il risarcimento dei danni. Egli potrà eziandio ripetere il prezzo sborsato da chi vendette la cosa dopo averla acquistata in buona fede fuori delle circostanze previste dall'art. 709, perchè in seguito del pagamento fatto all'acquirente di buona fede è surrogato, fino all'ammontare di quel prezzo, nei diritti di regresso dell'acquirente che subì l'evizione (22). Il diritto al rimborso del prezzo spetta anche a colui che non comprò la cosa derubata o smarrita nelle circostanze previste dall'art. 709, ma l'ebbe da chi l'acquistò a quella maniera, perchè il suo autore gli presta la propria difesa (23).

934. Chi acquista in buona fede le merci viaggianti, quelle depositate nei magazzini generali o nei depositi franchi mediante i titoli all'ordine o al portatore che le rappresentano è tutelato nel suo acquisto meglio di chi le tiene direttamente a propria disposizione. Egli acquista sovra di esse il diritto di proprietà, di pegno o di garanzia che il suo autore gli ha trasferito mediante quei titoli ancorchè questi non potesse legittimamente disporne. In tali casi le merci passano dall'uno all'altro acquirente colle norme più rassicuranti che sono scritte nel codice pei titoli all'ordine o al portatore (24). Quindi anche nel caso di smarrimento e di furto delle merci o del titolo chi lo acquista in buona fede nelle forme legali può di regola respingere la rivendicazione del proprietario spogliato. Questa profonda ferita fatta dal codice di commercio più o meno consapevolmente al diritto comune si giustifica collo scopo di porre al sicuro le operazioni che si compiono sovra quei titoli. E in verità, se i commercianti che speculano sovra le merci viaggianti o depositate con una fitta catena di vendite e di rivendite fossero costretti a restituire il titolo, sia pure verso il rimborso

---

(22) Cod. civ., art. 1253 n. 3; — **Aubry** et **Rau**, II, § 183_{18}; — **Laurent**, XXXII, n. 589; — **De Folleville**, n. 129. — Conf. Cass. Roma, 3 giugno 1886; *Foro*, 1887; 69.

(23) Cass. Firenze, 19 maggio 1884; *Temi veneta*, 1884, 341.

(24) Cod. di comm., art. 298, 332, 57, 469, 889_3, 555_4; — Legge 6 agosto 1893, sui depositi franchi, art. 1 e 2.

Digitized by Google

del prezzo pagato, si recherebbe un profondo perturbamento al commercio con una catena altrettanto lunga di rivendicazioni e colle perdite derivanti dalle facili e gravi oscillazioni dei prezzi.

Questa antinomia fra il trattamento delle merci negoziate coi titoli all'ordine e al portatore e quelle negoziate direttamente può essere causa di inestricabili difficoltà, quando le merci, uscite dalla nave o dal magazzino, riprendano la loro circolazione effettiva. Risorgerà allora il diritto alla rivendicazione del proprietario derubato, oppure, come sembra più esatto, egli dovrà cedere di fronte al possesso dell'ultimo acquirente coperto dall'anteriore giratario o portatore del titolo, che gli presta la propria difesa? Questi gravi inconvenienti, inevitabile effetto della diversità delle norme vigenti per la rivendicazione delle merci e per quella dei titoli, dimostrano la necessità di una riforma che presti alla circolazione delle merci la sicurezza novellamente conceduta alla circolazione dei titoli.

935. L'obbligazione che incombe al commerciante di restituire la cosa acquistata colpevolmente si presume di natura commerciale come tutte le obbligazioni di un commerciante. Chi vuole escludere questa presunzione dovrà provare che l'obbligazione deriva da un atto estraneo al commercio (art. 4). Ed è giusto che l'onere di questa prova cada su chi vuole escludere l'indole commerciale dell'obbligazione, perchè nell'esercizio di una banca o di un'agenzia di prestiti il commerciante corre facilmente il rischio di comperare cose rubate o smarrite sia pure per difetto di diligenza, perchè disgraziatamente la colpa è l'inevitabile compagna di ogni professione. Che importa che a quell'obbligazione corrisponda nel suo lato attivo un'azione reale di rivendicazione? È al lato passivo, *alla natura dell'obbligazione del commerciante* che, secondo l'art. 4 del cod. di comm., si deve badare per giudicare se è o se non è commerciale. D'altra parte lo stesso codice di commercio regola le azioni reali che si esercitano contro i commercianti (art. 872, 918) dimostrando che queste non hanno natura essenzialmente civile.

Questa dottrina conduce a un'equa gradazione di termini nel tema della prescrizione. Se l'acquisto della cosa sottratta fatto dal commerciante è intinto di colpa, questa lo esporrà all'obbligo della restituzione per 10 anni, termine normale della pre-

Digitized by Google

scrizione commerciale (art. 917): se invece la buona fede del suo acquisto è scevra di colpa se ne libererà nel termine di due anni, perchè il codice di commercio non ha punto modificato la breve prescrizione scritta nel codice civile per l'acquirente di buona fede condannato a restituire la cosa di origine furtiva (25). Se l'acquisto fu fatto dal commerciante in mala fede, abbia commesso il delitto o lo abbia favorito ricettando la cosa rubata, sarà esposto all'obbligo della restituzione per 30 anni perchè la frode e la mala fede escono dalla sfera di quel commercio legittimo, cui la legge ha conceduto il vantaggio di una prescrizione più sollecita. Se non si adottasse questa dottrina, se si attribuisse all'azione di rivendicazione un costante carattere civile, il commerciante che non può invocare dopo due anni la difesa della sua buona fede a cagione della colpa in cui è caduto resterebbe per 30 anni esposto alla rivendicazione. E si avrebbe questo assurdo che si libererebbe in 10 anni dall'obbligo di restituire la nave acquistata in mala fede (art. 918) e sarebbe esposto per 30 anni all'obbligo di restituire la cosa acquistata imprudentemente.

936. La massima " possesso val titolo „ esplica la sua efficacia nei rapporti tra il proprietario spogliato e l'acquirente di buona fede, fuori di ogni rapporto contrattuale: la legge rispetta il suo acquisto appunto perchè come estraneo non potè conoscere i rapporti del suo venditore con chi gli fornì la cosa che fu oggetto del contratto: il vizio che infetta il possesso del venditore non si propaga al possesso dell'acquirente, perchè non lo conosce e di regola non può conoscerlo.

Ma nei rapporti contrattuali è il contratto che forma legge. Chi a cagione del suo contratto è obbligato a restituire, come il depositario, il mandatario, il commissionario, non può coprirsi con quella massima per mancare a' suoi patti e dovrà rendere la cosa ricevuta al proprietario che la rivendica (art. 803). Chi acquistò

---

(25) Art. 2146. — Contr. **Ottolenghi**, I, pag. 635; — **Papa D'Amico**, *La rivendicazione dei titoli al portatore*, Palermo 1877 (Estratto dal *Circolo giuridico*), pag. 64; — **Tartufari**, *Dell'art. 2146 del cod. civ. in relazione all'art. 57 del cod. di comm.* (Estratto dalla *Rivista di diritto privato*), Firenze 1895, pag. 13: tutti ritengono che quest'azione abbia sempre carattere civile; — **Segré**, *Rivista comm.*, I, pag. 248 e segg.

Digitized by Google

da un venditore incapace; chi acquistò da un sedicente mandatario privo di mandato dovrà restituire la cosa al venditore, che prova la nullità del contratto. Chi acquista da un venditore fallito dovrà restituire la cosa malamente acquistata alla massa dei creditori che fa annullare il contratto. Il possesso del compratore che è sorretto da una mera presunzione di proprietà (art. 687 codice civile) cade col giusto titolo che doveva sorreggerlo (26).

§ 50. — I crediti e la loro circolazione.

SOMMARIO. — 937. Concetto ed effetti della cessione. — 938. Crediti cedibili. — 939. Formalità per la cessione dei crediti commerciali. — 940. Difese concedute al debitore. — Diritto di riscatto del debitore nel caso di cessione (art. 48). — 941. Diritto di riscatto del debitore nel caso d'interessi usuratizi.

937. I diritti patrimoniali, da qualunque fonte derivino, possono uscire liberamente dal patrimonio di una persona per entrare nel patrimonio di un'altra: quello che rinuncia al proprio diritto dicesi cedente, chi lo acquista dicesi cessionario. In virtù di questo contratto il cessionario acquista generalmente il credito così come

---

(26) Il possesso che equivale al titolo è quello del venditore, non quello dell'acquirente. Questo concetto, che non venne in chiara luce nel diritto francese ed è cagione degli incoerenti e incerti insegnamenti di quella dottrina — v. **De Folleville,** n. 33; — **Aubry** et **Rau,** § 183, n. 4; — **Laurent,** XXXII, 553, 554; — è posto fuori di questione dai nostri testi di legge: dall'art. 707 cod. civ., che all'art. 2279 del cod. franc., aggiunse la frase: il possesso produce *a favore dei terzi di buona fede* l'effetto stesso del titolo, e più ancora dall'art. 57 del codice di comm., colla frase: *conoscendo il vizio della causa del possesso,* perchè questa conoscenza non può riferirsi che al possesso del venditore. — Nel medesimo senso Cass. Roma, 10 agosto 1882; *Foro,* 1231, ove è detto: " La legge ha voluto regolare cogli art. 707 e segg., gli effetti del possesso della cosa mobile tra il possessore e il proprietario, non quelli tra il possessore e il suo venditore. Sembra che ciò sia stato nella mente del legislatore se si considera che questi articoli fanno parte del titolo del possesso in cui d'altro non si ragiona che degli effetti giuridici che esso produce rapporto ai terzi che per via di fatto o in vie legali accampino pretese sul medesimo, materia che come si vede nulla ha di comune coi rapporti derivanti dai contratti fra il possessore o il suo autore, i quali sono invece regolati in altra parte speciale dello stesso codice ". — Conf. Cass. Torino, 5 dicembre 1891; *Monit.,* 1892, 97.

Digitized by Google

spettava al cedente, con tutti i vantaggi e i privilegi di cui questi poteva disporre, con tutte le restrizioni e le eccezioni che il debitore poteva opporre al cedente fino al momento della cessione. Il cessionario acquista di regola non solo il godimento del credito, ma la qualità stessa del cedente, p. es., di compratore, di mutuante, di conduttore. Però il trasferimento di questa qualità al cessionario non ha luogo senza il consenso del debitore, quando in seguito alla cessione si altererebbe il contenuto stesso del credito, come nel caso di società, di mandato, di assicurazione, di conto corrente. In questi casi passerà nel cessionario il credito derivante da questi contratti, cioè il dividendo, la provvigione, l'indennità, il saldo, non la qualità tutta personale di socio, di mandatario, di assicurato, di correntista (1).

938. Tutti i crediti, siano certi e scaduti, siano incerti e futuri, abbiano per oggetto una cosa individualmente determinata o una quantità di cose, una prestazione di' dare o di fare, risultino da un contratto o dalla legge, possono essere ceduti. Questa cedibilità non trae origine dal consenso del debitore, ma da una regola imperativa del diritto vigente che riconosce la libera circolazione dei crediti. La cessione peggiora di regola la sorte del debitore perchè lo costringe a verificare la serie successiva delle cessioni e il diritto ad esigere dell'ultimo cessionario se vuole liberarsi dal debito, perchè lo priva di alcune eccezioni che gli sarebbero spettate contro il cedente dopo la cessione (art. 1291 codice civile), perchè rende notorio il suo debito, perchè gli fa subire l'esecuzione di solito più rigorosa di colui col quale non ebbe rapporti di affari. Ma nell'interesse generale la legge non tollera che i contraenti dichiarino inalienabili i crediti derivanti dai loro rapporti giuridici: possono scegliere fra le varie forme di circolazione riconosciute dalla legge per farli circolare ma non possono sottrarli alla circolazione. Altrimenti un creditore di poca coscienza facendo accettare al suo debitore, e gli sarebbe assai facile, una clausola d'incedibilità, potrebbe sottrarre ai proprî creditori buona parte del suo patrimonio. Il credito è divenuto nell'economia pre-

---

(1) Cod. comm., art. 79, 85, 224, 338, 422, 439. — Conf. **Chironi**, *Istituz.*, § 268, pag. 27; — **Arndts-Serafini**, § 255, in fine; — **Dernburg**, 4ª edizione, vol. II, § 83.

Digitized by Google

sente un oggetto di commercio, un valore patrimoniale capace di scambî, e si andrebbe a ritroso del processo storico che ha prodotto questo risultato se si ridonasse ai contraenti la facoltà di vincolare il credito alla persona del creditore.

Il divieto contrattuale di cedere il credito può produrre qualche effetto fra contraenti, e ce ne porge un esempio anche il diritto cambiario (art. 257), ma non ha forza di fronte ai terzi quando anche lo conoscano, perchè il diritto di proprietà è incompatibile col divieto di cedere (2). Il solo legislatore si è riservato la facoltà di dichiarare quali sono i crediti sottratti al commercio per ragioni di ordine generale.

Per ciò che si riferisce ai rapporti commerciali ha particolare interesse il divieto di cedere gli assegni alimentari (3), e la facoltà conceduta a chi costituisce una rendita vitalizia a beneficio altrui di disporre che non possa essere ceduta (4). Queste difese legislative del minimo necessario alla vita possono giovare alla funzione riparatrice cui intendono gli affari di assicurazione e i risarcimenti dovuti alle vittime dell'industria; tenui germi stentati, di un ordinamento sociale più equo e più provvido per le classi operaie. La difesa che esse aspettano solo da futuri provvedimenti legislativi è però diritto vigente nei rapporti marittimi, poichè il codice di commercio sottrae all'azione dei creditori i salarî, le indennità e gli altri profitti dei marinai (5). Innanzi alle paurose vicende della navigazione e per favorire una classe che può concorrere alla difesa nazionale si è posto l'equipaggio in una posizione giuridica così favorevole che vi si potrebbero attingere utili norme giuridiche per la difesa economica di tutti i lavoratori.

---

(2) Cod. civ., art. 436; — **Pacifici-Mazzoni**, *Della vendita*, II, n. 162; — **Aubry** et **Rau**, § 359_9; — **Laurent**, XXIV, n. 467. — Il **Giorgi** annovera come eccezioni alla libera circolazione dei crediti molti casi che in realtà non sono tali, vol. VI, n. 84 e segg., perchè non distingue tra il diritto di credito e il soggetto del credito, vedi la nota 1. — Contr. Appello Torino, 27 agosto 1890; *Foro*, 1891, 94.

(3) La legge dichiara solo l'insequestrabilità di questi assegni, art. 592 cod. proc. civ., ma la protezione del legislatore riescirebbe incompleta se non mettesse al sicuro il bisognoso contro la forza talora invincibile della miseria vietandogliene la cessione: v. **Giorgi**, 5ª ed., VI, n. 85; — **Aubry** et **Rau**, § 539_{18}; — **Demolombe**, IV, 78.

(4) Cod. civ., art. 1800.

(5) Cod. di comm., art. 545, 546.

Digitized by Google

939. La cessione di un credito, cioè di un diritto che si può far valere contro un debitore determinato, non ha effetto verso i terzi se non quando sia certo che egli n'ebbe notizia o mediante un atto di usciere o mediante un atto autentico di accettazione. Questo sistema stabilito dal codice civile (art. 1539) vale letteralmente anche pei crediti commerciali, esclusi quei casi in cui il codice di commercio lo ha espressamente modificato (6). Anche gli usi possono semplificarlo, ma n'è difficile la formazione poichè il commercio si esercita per lo più con titoli muniti di clausole all'ordine o al portatore (7). Un esempio ne porge la cessione di un'azienda commerciale di cui facciano parte anche dei crediti che s'intendono trasferiti di fronte a tutti quando il cessionario abbia comunicato il suo acquisto ai clienti con circolari o con inserzioni nei giornali. L'obbligo della notificazione prescritta dal codice civile sarebbe inconciliabile colle esigenze economiche di un'azienda, p. es. di una banca, d'una bottega, ove i crediti possono contarsi a migliaia, per minutissime somme; se si dovesse fare la notificazione a ogni debitore la spesa potrebbe superare il valore dei crediti, e alienare all'azienda le simpatie della sua clientela (8).

940. Secondo il diritto comune (cod. civ., art. 1546-1548) il debitore si libera verso il cessionario del credito rimborsandolo di

---

(6) Per le società, art. 96, 169, 224, 226; per le assicurazioni, art. 422.

(7) Una sentenza 13 aprile 1878 della Cass. di Palermo, *Circolo giurid.*, 1878, 367, afferma l'esistenza di un uso di piazza per cui il venditore di una merce s'intende regolarmente notificato della cessione fattane ad altri dal compratore se questi lo avverte per lettera. Ma sembra che un tale uso non sia generale perchè in casi analoghi fu riconosciuta, in altre sedi, la necessità della notifica: v. Tribunale di Modena, 17 gennaio 1885, e **Pagani**, nel *Diritto comm.*, 1885, 693, 161; — Appello Bologna, 16 marzo 1883; *Riv. giur.*, Bologna, 100; — Cass. Roma, 18 dicembre 1883; *Legge*, 1884, II, 371.

(8) Cass. Torino, 11 ottobre 1887; *Monit.* 1888, 113. — Si può giustificare la soluzione del testo, osservando eziandio che l'azienda è una universalità di cose, e come tale soggetta alla regola per cui la proprietà si trasferisce col semplice consenso; i crediti, come accessorî della medesima, non possono subire altra legge di circolazione che quella del principale: v. **Giorgi**, 5ª ed., VI, n. 75; — **Pacifici-Mazzoni**, *Vendita*, n. 171; — **Aubry** et **Rau**, § 329_{24}; — **Laurent**, XXIV, n. 475 e segg.; — **Windscheid**, § 331_{12}. — Il medesimo uso citato nel testo è constatato dalla giurisprudenza francese: vedi **Boistel**, n. 432; — **Lyon-Caen** et **Renault**, *Précis*, I, n. 686.

Digitized by Google

quanto ha speso per acquistarlo, purchè nel momento della cessione l'esistenza del credito fosse giudizialmente contestata. Questo diritto di riscatto, che fu in origine una pietosa concessione degli imperatori Anastasio e Giustiniano ai debitori per salvarli dalle molestie dei redentori di liti, ha perduto oggidì la sua ragione di essere ed è criticato anche dagli studiosi del diritto civile. Mentre da un lato previene un pericolo molto remoto perchè si troverà di rado chi voglia impiegare il suo nell'acquisto di crediti litigiosi quando il commercio offre tanta copia di impieghi più lucrosi nel medesimo genere d'affari, per es. nell'acquisto in massa di crediti non contestati nelle frequenti liquidazioni di società, di fallimenti, di successioni, dall'altro lato restringe la libertà dei contratti, mette i creditori impotenti a continuare il litigio nella impossibilità di trarre qualche beneficio da un credito contestato e infine sottrae completamente questi crediti al commercio. Per ciò il nostro codice, riproducendo una disposizione del codice di commercio tedesco del 1862 (art. 299), ha tolto al debitore ceduto la facoltà del riscatto semprechè trattisi di un diritto derivante da un atto di commercio. La soppressione del diritto di riscatto si applica ad ogni credito che ebbe origine da un affare commerciale, sia obbiettivo sia subbiettivo, sia tale per entrambe le parti o per una sola. Viceversa poi la soppressione non può applicarsi al credito che ebbe origine da un affare civile ancorchè la cessione sia un atto di commercio per entrambi i contraenti o per uno di essi: la natura del credito ceduto è ciò che decide, non la natura della cessione (9).

941. L'operazione di credito può essere fatta a vantaggio del debitore che vi attinge i capitali necessarî alla sua azienda commerciale o domestica, a vantaggio del creditore che trae un profitto dall'impiego de' suoi capitali, o a vantaggio contemporaneo di entrambi. Ma la legge ha stabilito la presunzione (art. 1175 codice civile) che il prestito si compia a beneficio del debitore; donde la conseguenza, piena di pratica importanza, che egli possa rinunciando al termine concedutogli dal creditore rimborsare il prestito prima del tempo. Una clausola del contratto di mutuo

---

(9) *Relaz.* **Mancini**, pag. 150. — Conf. l'art. 299 cod. di comm. tedesco (ora soppresso) e i suoi lavori preparatori: v. **Venturi**, *Motivi all'art. 299*; — **Anschütz und v. Völderndorff**, III, *Komm.*, art. 299; — **Makower**, *Komm.*, art. 299.

Digitized by Google

può privare il debitore di questo vantaggio, e obbligarlo a prestare gli interessi per tutta la durata del prestito finchè si tratta di debiti poco onerosi per la breve durata e per la tenuità dell'interesse; ma il legislatore lo tutela contro le sue forzate condiscendenze alle soperchierie del capitalista concedendogli il diritto di riscatto in onta ad ogni patto contrario, quando il prestito produca un interesse maggiore della misura legale e deva durare oltre cinque anni (art. 1832 codice civile) o quando costituisca un debito perpetuo (art. 1783, 1788 codice civile). A questa guisa il debitore che subì in momenti difficili le pressure dell'usura può profittare della tendenza costante dell'interesse a ribassare di mano in mano che migliorano gli ordinamenti del credito, e cresce colla virtù del risparmio l'abbondanza del capitale. Questa tutela del debitore si fece di recente nel nostro paese ancora più viva nelle leggi regolatrici del credito agrario e fondiario, perchè esse rifiutano ogni privilegio all'istituto che non concede ai suoi mutuatarî il diritto di pagare in tutto o in parte il debito prima della scadenza (10). Lo Stato, i Corpi morali (11), le imprese private come le società ferroviarie profittano spesso di questo diritto di riscatto colla conversione dei prestiti troppo gravosi, e l'economia nazionale ne guadagna poichè liberandosi dal pagamento di un interesse troppo elevato, quegli istituti possono colla stessa spesa procurarsi capitali maggiori per impiegarli in opere più vaste e per dare un maggior profitto al lavoro. Ne scapitano i comodi redditi del capitalista, ma anche questo giova ad infondergli una maggiore virtù di lavoro e di risparmio, capace di compensarlo dello scemato reddito del capitale (12).

---

(10) Testo unico della legge sul credito fondiario 22 febbraio 1885, art. 8; — Legge 23 gennaio 1887 sull'ordinamento del credito agrario, art. 19, n. 2.

(11) Vi ha da parecchi anni un movimento legislativo intenso per estendere alle Provincie, ai Comuni e ad altri Corpi morali il diritto di riscatto concesso dall'art. 1832 cod. civ. V. Legge 24 dicembre 1896, n. 551, per le Provincie e i Comuni della Sicilia e della Sardegna; — Legge 27 giugno 1897, n. 223, pel Comune di Roma; — Legge 24 aprile 1898, n. 101, che concesse quel diritto a tutte le Provincie, Comuni, Consorzi di bonificazione e irrigazione, e finalmente la Legge 17 maggio 1900, n. 173, sul Credito comunale e provinciale.

(12) Queste ragioni, così operose nella coscienza giuridica del momento presente ci spiegano come la presunzione scritta nell'art. 1175 del codice civile, e derivata dal diritto romano, sia stata conservata anche nei codici che più se ne staccarono e lo sottoposero a una critica sistematica come il codice

Digitized by Google

La presunzione scritta nel codice civile (art. 1175) coopera colle migliorate condizioni dell'economia nazionale a mitigare le tristi sorti del debitore e costituisce col diritto di riscatto che ne deriva tutto un sistema di provvedimenti inspirato al proposito di scemare i pericoli della libertà convenzionale degli interessi. A torto si vorrebbe restringere l'efficacia di quella presunzione ai mutui infruttiferi. Sarebbe una restrizione contraria alle sue ragioni storiche perchè la si è introdotta appunto per difendere i debitori dai prestiti *usuratizi*, cioè dai prestiti eccessivamente fruttiferi, e sarebbe contraria al testo della legge in due sensi. Anzi tutto perchè questa presume che il termine sia stato *sempre* stipulato a favore del debitore, e se si escludessero da questa presunzione i prestiti a interesse che formano il maggior numero, la presunzione della legge non troverebbe *quasi mai* applicazione, e quel *sempre* resterebbe in buona parte lettera morta per la distinzione introdotta dal giudice contro ogni buona regola di ermeneutica tra le obbligazioni che fruttano e quelle che non fruttano interessi (13). Sarebbe poi contraria al testo della legge anche perchè

---

sassone (a. 1865), § 717; codice svizzero delle obbligazioni, art. 94; codice civile tedesco, § 271. Nei motivi di questo codice è detto che la presunzione vale anche pei debiti che producono interessi, vol. II, § 231, pag. 88.

(13) La conferma di questa interpretazione la si trova nei lavori del Parlamento subalpino che prepararono la legge 5 giugno 1857 abolitrice del limite massimo degli interessi, ora letteralmente riprodotta negli articoli 1831, 1832, 1833, che insieme all'art. 1175 furono considerati come efficaci temperamenti alla libertà convenzionale degli interessi: vedi *Atti della Camera subalpina, Discussioni*, pag. 962, seduta 12 marzo 1857, ove il Ministro di Grazia e Giustizia, De Foresta, difendendo la proposta di concedere al debitore il diritto di riscatto pei debiti più gravosi, diceva:

" Io non credo che la disposizione proposta sia tanto contraria alla logica e alla giustizia come l'on. Robecchi suppone. Anzitutto deve *ritenersi che il termine nel mutuo è di sua natura in favore del debitore.* Difatti il codice civile dichiara bensì che il creditore non può chiedere la restituzione del mutuo prima del termine stabilito, *ma non vieta al debitore di liberarsi prima, restituendo il capitale ricevuto.* È vero che la legge non impedisce che con un patto speciale possa stipularsi che il debitore non potrà liberarsi prima del termine convenuto, ma ciò non esclude che *nell'indole di questo contratto il termine sia in favore del debitore* ". E gli stessi concetti espressero nella discussione parecchi fautori della legge, come il Farina e l'Astengo, e il relatore della Camera on. Gustavo di Cavour.

Questi articoli passarono nel nostro codice civile, colle stesse parole, collo

Digitized by Google

la sua presunzione deve cedere innanzi alla *stipulazione*, cioè alle clausole del contratto, e alle *circostanze* che accompagnano la conclusione di ogni singolo affare, ma non può venir meno per la natura astratta e generica dell'affare *(mutuo fruttifero)*: quando la legge determina le fonti speciali cui si devono attingere le prove per combattere una presunzione non si può ricorrere ad altre senza violarla di più. Infine si consideri che l'art. 2090 cod. civ. dichiara esigibili i crediti a termine produttivi d'interesse, affinchè l'acquirente di un fondo possa nel giudizio di purgazione liberarlo dalle ipoteche; ciò dimostra che il legislatore ha considerato che il termine s'intende apposto a favore del debitore anche nel caso di mutui fruttiferi.

---

stesso significato, per la stessa missione. Essi furono mantenuti dal Ministro Guardasigilli, non ostante la proposta contraria della Commissione di coordinamento, giustificandoli nella Relazione al Re con queste parole: " Con tali temperamenti sancivasi dal Parlamento subalpino la legge del 1857 circa la libertà degli interessi. Di tali temperamenti la circondarono i quattro progetti di codice civile succedutisi, e la Commissione senatoria unanime e il Parlamento accordavano a cotal sistema benigno il loro autorevole suffragio. Mutare via e partito sarebbe paruto al Ministro Guardasigilli riprovevole temerità ".

Dopo che passò sul codice civile questa profonda corrente innovatrice di pensiero italiano, non si può più invocare per interpretarlo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti in Francia, che non riconoscono al debitore di un mutuo fruttifero il diritto di rimborsarlo prima della scadenza. Vedi **Duranton**, XI, 109; — **Toullier**, VI, n. 677; — **Colmet de Santerre**, V, 110*bis*; — **Massé**, III, n. 1861; — **Laurent**, XVII, n. 182. — Recisamente contraria all'opinione prevalente in Francia è l'opinione di **Demolombe**, II, n. 629, il quale non ammette che dalla natura del mutuo si possa dedurre che il termine sia stipulato anche a favore del creditore, invertendo la presunzione stabilita nell'art. 1187 del codice francese conforme al nostro art. 1175. — I sigg. **Aubry** et **Rau**, IV, § 303 nota 21, si limitano ad osservare che nel mutuo fruttifero *si può facilmente* ammettere che il termine sia stato stipulato anche a favore del creditore.

Ben s'intende che gli autori francesi abbiano fatto facilmente getto in tema di mutui fruttiferi della presunzione consacrata dal loro codice nell'articolo 1187, perchè in quel paese la sorte dei debitori era, al tempo delle loro pubblicazioni, protetta da leggi che limitano la misura degli interessi. Ma da noi non si può invertirla a pregiudizio dei debitori senza sopprimere quei freni che il legislatore reputò necessarî per impedire gli abusi della libertà convenzionale degli interessi.

Digitized by Google

La presunzione è valida anche in materia commerciale perchè il codice civile integra il codice di commercio, e quest'ultimo non pone alcun ostacolo speciale all'esercizio di quella sua funzione integratrice (14). Anzi si può trarre un argomento a dimostrare che l'art. 1175 regge anche la materia commerciale dall'art. 294 del codice di commercio là dove dice che il possessore di una cambiale non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza. Ed invero se il codice di commercio trovò necessario di togliere espressamente al debitore cambiario il diritto di liberarsi anticipatamente dal debito vuol dire che nel suo silenzio avrebbe avuto questo diritto. Si volle invece desumere da quell'articolo una regola generale. Ma fu un errore perchè non si può estendere per analogia una norma eccezionale intesa ad agevolare le funzioni speciali della cambiale. Infatti quella norma cambiaria è giustificata da parecchie ragioni d'indole cambiaria: anzi tutto dall'interesse che può avere il creditore di quel titolo essenzialmente girabile a valersene fino alla scadenza per pagare i suoi debiti senza trasporto di denaro: dall'interesse che può avere a non ricevere il pagamento in un'epoca sfavorevole pel corso del cambio; infine dalla necessità di rispettare il termine cambiario a difesa del proprietario spogliato del titolo affinchè possa compiere il processo di ammortamento, il quale non può produrre alcun effetto utile per lui se non dopo la scadenza (art. 330). Se la cambiale potesse essere pagata anticipatamente, il debitore cambiario e il possessore abusivo del titolo colludendo ai danni del proprietario spogliato potrebbero togliergli la possibilità di reintegrare il proprio diritto colla procedura di ammortamento. Queste ragioni speciali ai titoli cambiari giustificano la regola eccezionale scritta nell'ar-

---

(14) A torto **Pardessus**, n. 199; — **Massé**, III, n. 1860 e gli altri autori ivi citati insegnano a non estendere la presunzione dell'art. 1175 alla materia commerciale per la considerazione che la puntualità è condizione imprescindibile di un commercio ordinato. Questa osservazione sarebbe decisiva solo quando i commercianti assumessero obbligazioni coi soli commercianti o non facessero verso i non commercianti che la parte di creditori. Ma in realtà i commercianti, in ispecie i grandi istituti dell'industria e del credito, attingono i loro capitali di esercizio dal risparmio privato e quindi hanno interesse di profittare del ribasso graduale degli interessi per sostituirli con prestiti meno gravosi.

Digitized by Google

ticolo 294, ma in pari tempo dimostrano l'impossibilità di estenderla oltre il campo che le fu assegnato dal legislatore (15).

---

(15) Art. 4, dispos. prelim. del cod. civ. — La presunzione scritta nell'articolo 1175 cod. civ., fu spesso invocata per convalidare il rimborso anticipato delle obbligazioni emesse da società commerciali: vedi **Vivante**, nel *Monit. Trib.*, 1890, 421, e più completamente nel *Foro ital.*, 1899, 476; — **E. Scialoia**, nel *Foro ital.*, 1890, 261; — **Bruschettini**, *Giur. ital.*, 1899, IV, 171; — Appello Roma, 25 marzo 1899; Cass. Roma, 23 dicembre 1899; *Foro*, 1899, 476; 1900, 85. — Conf. al testo: Appello Bordeaux, 21 agosto 1877; Cass. franc., 29 luglio 1879, *Dalloz*, 1880, I, 39; — Appello Bruxelles, 18 febbraio 1888; *Pasicrisie Belge*, 1889, 386; — Consiglio di Stato del Granducato di Lussemburgo, 12 marzo 1886; *Pasicrisie Luxembourgeoise*, 1886, 57. — Contr. Appello Milano, 22 gennaio 1890; *Foro*, 1890, 262. — Le sentenze della Corte suprema di Torino che cassarono questa sentenza non si pronunciarono sull'applicazione dell'art. 1175 del codice civile alla materia commerciale: v. *Monit. Trib.*, 1891, pag. 223; 1892, pag. 4.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

I titoli di credito.

§ 51. — Nozioni generali.

N. 1. — Caratteri.

SOMMARIO. — 942. Vantaggi di una pronta e sicura circolazione dei titoli di credito. — 943. Tendenze riformatrici del diritto. Còmpito della scienza. — 944. Limiti del tema. — 945. Definizione. — 945 *bis*. Differenza fra un titolo di credito e un chirografo di debito. — 946. Differenza fra il titolo di credito e la merce. — 947. Differenza fra il titolo di credito e la moneta di carta. — 948. I titoli di credito non sono sempre documenti di diritti astratti. — 949. Nè documenti isolati o per sè stanti. — 950. Si negoziano come cose fungibili, salva una diversa volontà dei contraenti. — 951. Si negoziano colle loro garanzie reali e con gli altri accessorî.

942. Il sistema giuridico che regola la circolazione dei titoli di credito con semplicità e con sicurezza favorisce potentemente la formazione del risparmio e il suo utile impiego nel commercio, nelle industrie e nelle opere pubbliche, perchè fornisce al sovventore che accumulò un capitale col suo risparmio un titolo che dà un profitto e che può trasformare prontamente in contanti colla vendita o col pegno. Una sicura e facile circolazione dei titoli di credito giova altresì alle imprese pubbliche e private che abbisognano di capitali, perchè attenua la misura dell'interesse che devono fornire ai proprî sovventori, i quali, ove siano sicuri di poter negoziare prontamente i titoli ritirati in cambio del denaro, lo somministrano a interesse più tenue; le favorisce eziandio perchè dilatando la sfera dei loro sovventori schiude la via ad ulteriori e maggiori emissioni. Infine una sicura e facile circolazione rende possibili i prestiti inconvertibili come quelli dello Stato, e i debiti a lunga scadenza come quelli delle imprese ferroviarie e fondiarie, perchè sostituisce la sicurezza di una facile vendita all'impossibilità di una pronta esazione. Il sistema giuridico che favorisce la circolazione e l'estinzione puntuale dei titoli concorre colle altre forze

Digitized by Google

morali ed economiche a formare un ambiente ove la promessa contenuta nel titolo si considera equivalente alla sua prestazione e ove il titolo si accetta come surrogato del denaro.

943. V'è nel diritto presente fra la categoria dei titoli e quella delle merci una gara per chi ottiene una disciplina giuridica più favorevole alla propria circolazione, e in questa gara la categoria che ottenne un vantaggio lavora inconsapevolmente per l'altra. Così la regola che toglie al proprietario la possibilità di rivendicare i titoli all'ordine o al portatore derubati o smarriti schiuderà la via a una regola simile per tutte le cose mobili. I titoli rappresentativi delle merci viaggianti o depositate sembrano i più attivi cooperatori di questa uniformità, poichè già fin d'ora comunicarono alla circolazione delle merci da essi rappresentate la legge più sicura e più semplice che vale per la propria circolazione (n. 934).

Ma vi è ancora un punto vulnerabile, una ragione intima e insidiosa d'inferiorità nella condizione dei titoli di credito rispetto alle cose. Essa sta in ciò che derivando, come si suol fare, l'obbligazione di chi emise, girò, accettò, avallò un titolo di credito da una fonte meramente contrattuale, chi l'acquista corre il rischio di perdere il credito se il debitore prova che il titolo fu posto in circolazione senza il suo consenso oppure con un consenso viziato. Limitare questa cagione di perturbamento nella circolazione dei titoli di credito, limitarla come si è fatto di un'altra fonte di perturbamenti qual'è *la causa* dell'obbligazione, ecco il còmpito più urgente della scienza del diritto in questa materia. Noi vedremo che inconsapevolmente questa tendenza è penetrata anche nel diritto vigente e presta un solido fondamento a una costruzione giuridica diversa da quella accolta generalmente fra noi.

944. Vi sono titoli di credito indispensabili per l'esistenza del credito, com'è del credito cambiario che non esiste senza la cambiale: ve ne sono altri meramente facoltativi, che ebbero nel momento della loro emissione una mera funzione probatoria, come la fattura all'ordine o al portatore rispetto ai diritti del compratore, ma che vengono successivamente utilizzati come titoli di credito pel trasferimento e per l'esercizio del credito. Noi possiamo lasciare in disparte questa distinzione che si riferisce alla origine

Digitized by Google

del credito perchè la teoria dei titoli di credito presuppone la loro esistenza: lo studio dei rapporti giuridici che mettono capo all'emissione appartiene alla teoria dei singoli contratti e qui sarebbe fuor di luogo occuparsene (1).

945. Il titolo di credito è *un documento necessario per esercitare il diritto letterale ed autonomo che vi è menzionato*. Quando il titolo viene distrutto o annullato cessa necessariamente questo vincolo fra il documento e il diritto, e il diritto può esercitarsi anche senza di esso. Ma sinchè il titolo esiste l'esercizio del diritto è subordinato alla detenzione e alla esibizione del titolo (2).

945 *bis*. Questa definizione dimostra l'essenziale differenza esistente fra un titolo di credito e ogni altro chirografo di credito. Il credito riconosciuto mediante un chirografo, sia una scrittura privata o un atto autentico, esiste anche senza il documento che n'è la prova più semplice e più completa, ma non unica nè necessaria. Il credito riconosciuto mediante un chirografo si trasmette anche senza

---

(1) **Marghieri**, *Diritto commerciale*, n. 2034, critica la trattazione generale dei titoli di credito, dicendo che di ogni titolo nominativo e all'ordine dovrebbe trattarsi nella teoria dei singoli contratti da cui derivano. La critica non coglie nel giusto, sia perchè l'indole giuridica di tutti questi titoli li richiama alle medesime regole, sia perchè il diritto commerciale non può occuparsi di un gran numero di contratti generatori di titoli di credito (emissioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, degli Istituti di credito fondiario ed agrario), mentre deve pure occuparsi dei titoli che sono oggetto continuo dell'attività commerciale (Vedi codice di comm., art. 3 nn. 1, 2, 4; art. 38, 73, ecc.). Il sistema da me seguìto è quello ormai generalmente accolto nella dottrina e nelle leggi: vedi **Vidari**, II, lib. II, 4ª ediz.; — **Goldschmidt**, *Grundriss*, 4ª ediz., n. 82 e segg. — **Brunner**, in *Endem. Handb.*, II, § 191 e segg.; — **Gareis**, *Das deutsche Handelsr.*, 4ª ediz., 1894, § 76 e segg.; — Cod. comm. germanico, art. 300-316 (§§ 364-372 cod. del 1900); — Cod. civ. tedesco, §§ 793-808; — Cod. svizzero, art. 838 e segg.; — Codice portoghese, art. 483 e segg.; — Cod. ungherese, § 291 e segg.; — Cod. spagnuolo, art. 531 e segg.; — Cod. chileno, art. 739 e segg.; — Cod. messicano, art. 545 e segg., 619 e segg.

(2) Non posso accogliere completamente la definizione di **Brunner**, *Endem. Handb.*, II, pag. 147: *Il titolo di credito è il documento di un diritto privato che non si può esercitare se non si ha il titolo a propria disposizione*, perchè questa definizione lascia in disparte il vero elemento generativo di tutta la disciplina giuridica del titolo di credito, cioè l'indole letterale ed autonoma del diritto che vi è incorporato.

Digitized by Google

il chirografo; la cessione è perfetta anche senza la sua consegna; questa non è un elemento essenziale della cessione, ma un atto confermativo, esecutivo della medesima (art. 1538 cod. civ.). Il credito riconosciuto mediante un chirografo si può esigere senza esibire e senza rendere il titolo: la quitanza data dal creditore basta ad estinguerlo. Il credito affidato a un chirografo può essere modificato, ristretto o ampliato con altre convenzioni sia contemporanee sia posteriori (art. 1319 cod. civ.) all'emissione del chirografo, il quale ha nella legge soltanto qualche prerogativa come mezzo di prova (art. 1341 cod. civ.), qualche prerogativa che il codice di commercio ha ridotto in più tenue misura (art. 44). Infine chi vuol operare sul credito acquistando sul medesimo un diritto di garanzia o di proprietà valevole di fronte ai terzi, deve operare sul debitore, presso il quale il debito ha la sua sede giuridica, notificandogli la cessione (art. 1539), il pegno (art. 1881 cod. civ.), il sequestro (art. 932 cod. proc. civ.), il pignoramento (art. 611 cod. proc. civ.), la cessione (art. 1539 cod. civ.); chi eseguisse il suo atto di appropriazione o di garanzia sul solo documento non acquisterebbe il diritto che pure gli spetta.

All'opposto il titolo ha una influenza essenziale sulla sorte del credito e specialmente sulla sua circolazione e sulla sua estinzione, cosicchè il credito non si trasmette se non si trasmette il titolo, il credito non si può esigere se non si presenta il titolo: finchè il titolo esiste, esso è il segno imprescindibile del diritto. Il credito esiste nella misura determinata dal titolo; nessuna eccezione, nessuna limitazione può restringerne la portata, contraddicendo alla sua parola, che fondò la legittima aspettativa del suo possessore; ogni atto giuridico inteso a restringere la portata del titolo, come il pagamento parziale del credito, deve risultare dal titolo. Ogni atto diretto ad arrestarne la circolazione, come il sequestro o il pignoramento, deve operare sul titolo; finchè esso circola, esso porta con sè il diritto che vi è menzionato nella sua integrità letterale.

946. L'elemento materiale, carta, tela o metallo, in cui il credito si è incorporato, ha tanta influenza sulla sua disciplina giuridica che i titoli di credito si trasmettono, in massima, colle regole che valgono per la circolazione delle merci, e che i singoli negozî giuridici che formano e tutelano quella circolazione pigliano

Digitized by Google

il nome e la disciplina dei negozi che hanno per oggetto le merci, vendita (e non cessione, art. 3 nn. 1, 2), deposito, trasporto (articolo 406), assicurazioni. Ciò non ostante la differenza fra la merce e il titolo di credito è essenziale, perchè quella ha il proprio valore dentro di sè, in ragione dell'uso cui è destinata, mentre il titolo di credito trae il proprio valore dalla promessa del debitore, cioè da un valore che non ha entro di sè ma che esiste solo, se pure esiste, nel patrimonio del debitore.

947. Anche l'apparente somiglianza di forma che vi ha tra il titolo di credito, specialmente al portatore, e la moneta di carta a corso forzoso o legale nasconde un'essenziale differenza, perchè questa ha un valore certo e presente, impressole per forza legislativa, mentre quello ha un valore di mercato, dipendente dalla fiducia che ispira la solvibilità del debitore.

A questa differenza capitale altre se ne aggiungono, che ne sono la conseguenza più o meno diretta. L'emissione della moneta di carta è riservata allo Stato o conceduta per privilegio a speciali istituti in limitata misura, con speciali garanzie metalliche, destinate a conservarle un valore effettivo corrispondente al valore nominale (3). La carta moneta circola come il denaro e una volta distrutta è distrutta irreparabilmente, mentre il credito affidato ad un titolo sopravvive alla distruzione del titolo (art. 56). La carta moneta serve ad estinguere le obbligazioni in un modo proprio e definitivo e non può essere rifiutata da colui al quale viene offerta in pagamento, mentre il titolo al portatore non può essere dato se non in seguito a un accordo fra debitore e creditore, mediante una *datio in solutum* (4).

---

(3) L'emissione dei biglietti di banca fu conceduta per 20 anni alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia nei limiti e colle garanzie determinate dalla Legge 10 agosto 1893. — L'emissione di biglietti di banca e di altri titoli equivalenti pagabili al portatore a vista è vietata ad ogni altro istituto e ad ogni altro individuo colla pena sancita dalla Legge 30 aprile 1874, art. 30.

(4) In questo senso vedi **Savigny**, *Obligat.*, II, pag. 265 e segg., § 64; — **Goldschmidt**, *Handb.*, 1ª ediz., I vol., pag. 1197 e segg., § 108; — **Unger**, *Die Rechtliche Natur der Inhaberpapiere*, Leipzig, 1857, pag. 5 e segg.; — **Brunner**, in *Endem. Handb.*, II, pag. 144; — **Windscheid**, § 256 nota 33 e segg.; — **Wahl**, *Titres au porteur*, Paris 1891, I, n. 288; — **Polacco**, *Da-*

Digitized by Google

Se il biglietto di banca a corso libero e convertibile, che è un vero titolo di credito, può rimanere a lungo in circolazione e quindi surrogare di fatto se non di diritto la moneta nei pagamenti, ciò dipende dalla fiducia che ispira la banca emittente, ma ove il suo credito subisca una crisi ognuno farà valere il diritto, rimasto per lungo tempo quasi latente, di rifiutarlo: allora la sola banca emittente sarà obbligata a riceverlo e sconterà probabilmente col fallimento il peccato di un'eccessiva emissione.

948. I titoli di credito possono circolare come portatori di diritti astratti cioè isolati dal rapporto speciale donde ebbero origine per la volontà stessa di colui che li ha emessi. In tali casi una causa etica od economica per l'emissione ci fu, p. es., una rimessa di merci o di denaro, poichè nessuno vuole obbligarsi senza motivo; ma questa causa resta fuori dell'obbligazione, non penetra nella sua struttura, è eliminata come avviene nelle cambiali o nei biglietti di banca a corso libero. Questo voluto distacco del titolo di credito dalla sua causa protegge il creditore contro le eccezioni spesso complicate ed ignote che potrebbero derivare dalla causa originaria del credito e per conseguenza ne fa uno stromento sicuro di credito, quasi un surrogato del denaro.

Ma vi hanno eziandio titoli di credito, e sono il maggior numero, collegati materialmente con un rapporto giuridico speciale. Così le obbligazioni emesse in correspettivo di un prestito (n. 941), le polizze di carico, le polizze di assicurazione, le cedole dei dividendi, sono titoli esposti rispettivamente alle eccezioni derivanti dal contratto di prestito, di trasporto, di assicurazione, di società donde ebbero origine, e queste eccezioni possono ridurre o annullare anche del tutto il valore del titolo. Così l'istituto emittente di obbligazioni potrà esercitare contro ogni portatore quel diritto di riscatto (art. 1832 cod. civ.) che è inerente a ogni contratto

---

zione in pagamento, I, n. 60 *ter*; — **Gallappi**, n. 90 *bis* e segg. — La teoria economica coincide con quella giuridica: vedi **Lampertico**, *Il credito*, pag. 249 e segg.; — **Cossa**, *Elementi*, 10ª ediz., pag. 113; — **Wagner**, nel *Manuale di Schönberg*, § 61. — È in errore chi non riconosce per carta moneta se non quella che ha corso forzoso; quest'errore fu specialmente combattuto da **Goldschmidt**, loc. cit. Anche la carta a corso legale è carta moneta, perchè dev'essere ricevuta in pagamento e serve ad estinguere le obbligazioni.

Digitized by Google

di mutuo; così la società potrà rifiutare ogni dividendo al portatore di una cedola annuale, se il bilancio esclude ogni utile sociale.

A prima vista, si potrebbe temere che a questa guisa la causa minacci essenzialmente la fiduciosa circolazione dei titoli di credito. Ma non è così, quando si pensi che la causa non può vulnerare il contenuto dell'obbligazione, se non nei limiti tollerati dal tenore del titolo, a cagione della sua indole letterale: così se l'obbligazione fu emessa in correspettivo di un prestito il debitore non può opporre al portatore di buona fede l'*exceptio non numeratae pecuniae;* se la polizza di carico contiene la ricevuta delle merci non può opporre la mancata possibilità di caricarle; se il titolo all'ordine di un prestito a cambio marittimo dichiara che il prestito fu fatto per necessità della nave non può opporre al creditore l'inesistenza di questa causa. *L'indole astratta del credito non è quindi nè essenziale nè connaturale al titolo di credito:* chi lo dice, confonde l'indole letterale che non gli manca mai coll'indole astratta che non si riscontra se non per disposizioni eccezionali della legge (5).

Fra tutti i titoli che sono regolati dal codice di commercio io non conosco che le cambiali come titoli di credito astratti dalla loro causa. Il legislatore ha creduto necessario di liberare la loro

---

(5) L'opinione contraria al testo prevaleva nella nostra dottrina quando fu pubblicata la prima edizione di questo trattato, perchè si confondeva l'indole astratta che può mancare coll'indole letterale che non manca mai nei diritti incorporati in un titolo di credito. Così **Galluppi**, n. 80 e segg.; — **Tartufari**, *Del Possesso*, I, nn. 8, 17 e segg., 47, ecc.; — **Bolaffio**, nell'*Annuario critico commerciale*, 1884, 236; — **Marghieri**, *Il diritto commerciale*, III, n. 2040 e segg. — Questa confusione esisteva anche nella giurisprudenza: v. Appello Venezia, 8 gennaio 1880; *Foro*, 430; — Cass. Firenze, 10 dicembre 1877; *Foro*, 1878, 1177, ove dicesi: " Chi emette un titolo al portatore dà vita ad un contratto isolato dalla causa, concentrato e quasi immedesimato nel titolo "; mentre la distinzione era già stata accolta esattamente da **Giorgi**, VI, numeri 241, 259; — **Brunner**, in *Endem. Handb.*, II, § 192 nota 12; — **Goldschmidt**, *Grundriss*, 4ª ediz., pag. 161, II. Dopo la prima edizione di questo Trattato l'opinione difesa nel testo può dirsi prevalente in Italia: **Bonelli**, *Giurispr. ital.*, 1897, IV, pagg. 3, 7; — **Bruschettini**, *Titoli al portatore*, nn. 449, 470; — **Navarrini**, *Intorno alla natura giuridica dei titoli di credito*, Torino 1898, nn. 13, 14; — **Montessori**, *Dell'obblig. al portatore*, Modena 1901, pag. 44; — **Segrè**, *Dei titoli obbligatori al portatore* (Estratto dal vol. III, in onore di *Francesco Schupfer*), nn. 3, 9.

Digitized by Google

disciplina da questa influenza per regolare tutte le cambiali con una medesima legge, per farne uno stromento generale di credito, per togliere alle eccezioni derivanti dalla causa la possibilità di arrestarne la forza esecutiva. Questo carattere di obbligazioni astratte, staccate dalla causa, è riconosciuto dalla legge a tutte le obbligazioni cambiarie. Già un primo indizio di ciò — espresso con una formola poco efficace — si trova nell'art. 251 ove si legge: " non è necessario che la cambiale indichi la causa ". Fin qui, il pensiero legislativo piglia la forma accasciata di una raccomandazione, equivalente a quest'altra: " Fate pure a meno d'indicare sulla cambiale la causa della sua emissione ". Ma quella raccomandazione piglia forma e contenuto di una regola imperativa di diritto di fronte alla necessità pratica di difendere il credito cambiario dalle eccezioni nascenti dalla causa nell'art. 324 che vieta al debitore di opporle al possessore del titolo (*il debitore non può opporre che le eccezioni personali a chi esercita l'azione cambiaria*). Per ciò la causa indicata nell'obbligazione fondamentale o in quelle accessorie che la susseguono (avalli, girate, accettazioni) è non solo superflua ma indifferente, impotente a nuocere al titolo: la sua menzione non vale più del silenzio. Nemmeno l'indicazione di una causa illecita potrebbe turbare il titolo nella sua circolazione, poichè la causa per cui fu originariamente emesso non è la causa dell'acquisto dei successivi possessori; questi possono averlo acquistato a titolo di sconto, di pagamento e via dicendo e non devono essere frustrati nell'attesa di una somma, di cui già pagarono il correspettivo (6).

Ad evitare gli equivoci è bene notare che anche queste obbligazioni astratte dalla loro causa sono tali quando si considerano nella loro circolazione, cioè quando congiungono due persone che non hanno contrattato fra loro, e si trovano di fronte l'una all'altra per la sola forza del titolo. Nei rapporti fra i successivi possessori, che contrattarono fra loro, la causa esercita la funzione che le compete secondo il diritto comune, perchè essa porge al debitore delle eccezioni personali, cui il codice di commercio lascia aperta la via (n. 955).

949. Vi sono titoli di credito che intensificano il loro ca-

(6) Conf. **Segrè**, loc. cit., *Titoli obblig. al port.*, pag. 33.

Digitized by Google

rattere letterale mediante un altro carattere, quello dell'*indipendenza*. Sono titoli regolati dalla legge in modo da bastare a sè stessi; titoli che non possono e non devono essere integrati da alcun altro documento. Tal'è la cambiale, titolo destinato a circolare da sè, da solo, cosicchè perderebbe la natura di cambiale se si richiamasse ad altri documenti, per esempio, a un atto pubblico per determinare la somma o la data della scadenza. Questo isolamento del titolo giova indubbiamente alla pronta e sicura sua circolazione. Ma non è un elemento essenziale alla esistenza di un titolo di credito, poichè esistono molti titoli di credito che si riferiscono ad altri contratti, e valga l'esempio della azione che si richiama necessariamente all'atto costitutivo della società (art. 165), l'esempio di una polizza di carico che rimandi al contratto di noleggio pel regolamento del nolo e delle stallìe, di un'obbligazione che per le regole sul pagamento degli interessi rimandi al manifesto di emissione. Questi esempî sono frequentissimi perchè il titolo, appunto perchè deve circolare facilmente, non può indicare tutte le regole del rapporto giuridico che porta con sè. Ma si deve riconoscere che la circolazione del titolo diventa meno fiduciosa quanto è maggiore l'importanza di questi richiami, quanto è più difficile pel creditore l'esame del documento richiamato dal titolo. Il diritto può attenuare questa causa di sfiducia, con un efficace sistema di pubblicità, ma non può eliminarla. E il magistrato potrà cooperare a questo scopo, giudicando che in caso di contraddizione tra il tenore del titolo destinato alla circolazione e quello cui si richiama deve prevalere il primo, perchè la buona fede degli acquirenti dev'essere difesa da insidiose sorprese (7).

---

(7) Questa regola si applica di frequente all'interpretazione delle polizze di carico ove abbondano i richiami al contratto di noleggio, colle clausole " nolo secondo contratto „ — " nolo e stallie secondo il contratto „: vedi **Vivante**, *La polizza di carico*, n. 31 e segg. — Successivamente Appello Genova, 12 febbraio 1885; *Eco*, 1887, 216; — Id., 30 dicembre 1885; *Eco*, 1886, 26; — Cass. Torino, 31 dicembre 1886; *Eco*, 1887, 111; — Appello Genova, 4 febbraio 1888; *Eco*, 51. — Anche le obbligazioni emesse da un Istituto nel caso di ambiguità devono piuttosto interpretarsi secondo il tenore del titolo che secondo il manifesto: vedi Appello Milano, 30 ottobre 1890; *Monit.*, 1063; — Appello Milano, 22 gennaio 1890; *Id.*, 143: " Le ambiguità del manifesto e dello Statuto sociale dovrebbero interpretarsi contro la Società, non trattandosi di atto steso in concorso di chi possiede il titolo e non potendosi ascrivere a sua colpa l'uso di termini improprî o dubbiosi „.

Digitized by Google

950. Benchè i titoli di credito esistenti in massa siano per loro natura cose fungibili cioè equivalenti fra loro, tuttavia i contraenti possono considerarli anche nella loro individualità, come accade di regola nei contratti di deposito e di pegno che impongono al depositario l'obbligo rigoroso di restituire ciò che ha ricevuto. Nel silenzio del contratto non si può attribuire al deponente l'intenzione di rinunciare alla tutela che le leggi civili e penali gli consentono: al diritto di rivendicare i suoi titoli se il debitore fallisce e di colpirlo con gravi sanzioni penali se ne ha profittato (8).

951. Il titolo circola con tutti i suoi accessorî, attivi e passivi (9). Quindi se si tratta di obbligazioni, circola colle cedole degli interessi, se si tratta di azioni colle cedole dei dividendi e col diritto di opzione, cioè col diritto di concorrere a una nuova emissione, se si tratta di polizze di assicurazione colle quitanze dei premî pagati e in ogni caso coi diritti di risarcimento dipendenti dal credito (10). Il compratore ha diritto alla consegna di titoli che non siano pregiudicati nemmeno nei loro accessorî, e in caso contrario può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo secondo l'importanza dell'inadempimento. Ma ai diritti si accompagnano inseparabilmente gli obblighi, quindi i titoli circolano coi pesi che vi sono inerenti: p. es., coll'obbligo di versare i decimi ancora dovuti sulle azioni e le tasse non ancora scadute.

Essi circolano altresì colle garanzie mobiliari ed immobiliari, cioè coi privilegi, coi pegni, colle ipoteche, che vi sono inerenti per contratto o per legge tanto se sono titoli di diritti astratti come titoli di diritti materiali cioè legati alla loro causa, poichè

(8) Cod. civ., art. 1848; cod. pen., art. 417; — **Vivante**, nel *Diritto comm.*, 1887, 153, e nel *Commento al cod. di comm.*, 2ª ed., n. 684 e la giurisprudenza ivi citata; — **Wahl**, I, n. 290 e in generale tutti gli autori. L'opinione contraria del **Vidari**, 4ª ediz., n. 2002 e segg., non tiene conto sufficiente di quei testi di legge.

(9) Cod. civ., art. 444, 1471, 1541, 1886; — codice commerciale, art. 256, 457, 473, 592, ecc.

(10) Per le polizze di carico, v. Appello Genova, 23 giugno 1893; *Foro*, 1141; — per le azioni al portatore: Appello Roma, 14 settembre 1889; *Foro*, II, 515; — Appello Genova, 1° febbraio 1887; *Eco*, 49: " Il portatore delle azioni esercita i diritti e le ragioni competenti alle azioni stesse senza bisogno di provare di essere stato socio al tempo a cui risale il danno sofferto ".

Digitized by Google

tanto quelli che questi possono essere avvalorati da una garanzia. Così le cambiali emesse in pagamento dei premi di assicurazione marittima trasmettono il privilegio sulle cose assicurate (11); così le marche date agli operai per le giornate di lavoro conservano anche in mano altrui il privilegio sul patrimonio del padrone fallito (art. 773, n. 1). A torto si vorrebbero escludere queste garanzie quando non sono richiamate dal titolo, ricordando che nei titoli di credito la misura del credito è determinata dal tenore del titolo; questa regola deve operare a difesa del creditore, onde il suo diritto non possa essere ridotto od escluso a scapito della sua buona fede, e se ne userebbe in senso contrario al suo scopo quando si usasse per togliere al creditore la possibilità di esercitare quel diritto più ampio che il debitore volle concedergli.

Le garanzie reali, che possono essere costituite tanto a favore di un solo titolo come di una massa di titoli (12), possono essere accennate nel titolo stesso o nell'atto costitutivo del credito, p. es., nel manifesto di emissione delle obbligazioni, nel contratto di apertura di credito. Il richiamo della garanzia sul titolo non attribuisce al diritto corrispondente un carattere letterale perchè la validità e la misura della garanzia dipendono dall'atto costitutivo e dall'osservanza delle forme imposte dalla sua natura. Ma vi ha pure questa differenza: che ove il titolo, p. es. la cambiale, accenni all'ipoteca, l'ultimo possessore potrà esigere risarcimento dal possessore precedente che avesse pregiudicata la garanzia offerta ed accettata col titolo, mentre non potrebbe esigere alcun

---

(11) Art. 670: " Se il titolo del credito privilegiato è all'ordine, la girata di esso produce anche il trasferimento del privilegio ". — Articolo 671 n. 7; art. 673 n. 5; art. 675 n. 10; art. 677 n. 8; art. 488, 592. Questi articolo, passati finora senza considerazione, mettono fuori di dubbio che la cambiale possa trasmettere le garanzie reali del credito anche se non ne viene fatto cenno sul titolo. — Cass. Roma, 31 dicembre 1894; *Foro*, 1895, 65; — Appello Venezia, 7 settembre 1896; *Legge*, II, 776; — **Ottolenghi**, *Diritto comm.*, III, pag. 38; — **Gallavresi**, *La cambiale*, pag. 30; — **Navarrini**, lib. cit., n. 15; — **Bonelli**, lib. cit., pag. 49; — **Supino**, *Comm.*, 2ª ed., IV, n. 91 e segg.; — **Bolaffio**, *Foro italiano*, 1884, 478.

(12) Vedi vol. I, n. 54; vol. II, n. 613. — Sono frequenti gli esempi di obbligazioni emesse con garanzie ipotecarie da società commerciali o da Corpi morali. Il codice stesso dà l'esempio di ipoteche iscritte a favore di una massa di creditori, art. 748.

Digitized by Google

risarcimento nel silenzio della cambiale ancorchè la sua garanzia fosse stata pregiudicata o abbandonata, poichè il creditore può rinunciare quando e come gli piace alle garanzie date dal debitore.

N. 2. — Fondamento dell'obbligazione.

SOMMARIO. — 952. Il titolo nelle ragioni della sua emissione. — 953. Il titolo nelle ragioni della sua circolazione. — 954. Posizione del problema. — 955. Spiegazione della diversa posizione in cui il debitore si trova di fronte a colui col quale ha contrattato e di fronte a colui al quale si trova vincolato solo in forza del titolo. — 956. Posizione del debitore di fronte al primo. — 957. Posizione del debitore di fronte al secondo. — 958. Analogia fra la disciplina di questi rapporti e quella degli istituti che trattano col pubblico. — 959. Si difende questa dottrina dalle critiche. — 960. Riassunto. — 961. Le eccezioni d'incapacità. — 962. Natura commerciale o civile delle obbligazioni assunte mediante un titolo di credito. — 963. Si combatte la teoria del diritto pendente. — 964. La nostra legge, non prescrivendo alcuna forma all'obbligazione, espone il debitore alle sorprese della mala fede. — 965. Necessità e importanza della sottoscrizione. — 966. Forma della sottoscrizione. — 967. Firma del rappresentante. — 968. Firma data in seguito a una violenza assoluta. — 969. Se i contratti bilaterali nella loro integrità possano affidarsi a un titolo di credito.

952. Chi si obbliga apponendo la sua firma sovra un titolo di credito assume a condizioni pari di somma, di scadenza e via dicendo, un'obbligazione più grave di quella che assumerebbe sottoscrivendo un chirografo regolato dal diritto comune. E ciò non solo perchè si rassegna a limitare i mezzi della sua difesa materiale e processuale, ma anche perchè dà vita a un'obbligazione che circolando facilmente espone il suo credito alle influenze deprimenti delle crisi generali e particolari e riduce il fido cui potrà ricorrere per ulteriori obbligazioni. Il debitore lo sente, più o meno sensibilmente, onde la sua repugnanza a obbligarsi su titoli destinati alla circolazione, tanto se è commerciante come se non lo è, e le sue accorte esigenze di un compenso che può consistere ora in un ribasso del prezzo nelle compere fatte mediante cambiale, ora in una riduzione dell'interesse nei mutui ottenuti coll'emissione di obbligazioni al portatore.

Dall'altra parte, il creditore che riceve la promessa di una prestazione nella forma di un titolo di credito si contenta volontieri di un guadagno più mite, poichè può mobilizzare il suo credito, convertendolo prima della scadenza in denaro, e può crescere eventualmente questo vantaggio coi guadagni provenienti da favorevoli oscillazioni del mercato. Così la forma dell'obbligazione ha un'im-

Digitized by Google

portanza fra i contraenti per la stima delle reciproche prestazioni; e non si può farne astrazione, distaccare il titolo di credito dal negozio giuridico dond'è uscito, senza perdere di vista la voluta unità del rapporto giuridico costituito fra coloro che si negoziarono il titolo.

953. Il titolo, uscito da questa fase genetica, va oltre secondo la sua legge di circolazione, e diviene oggetto di nuovi affari. Il debitore che lo ha emesso, coll'attitudine di sciogliersi dal negozio giuridico dond'è uscito, sa che il titolo trasmetterà nella sua circolazione la promessa che vi è menzionata; che questa sarà decisiva ne' suoi finali rapporti col possessore del titolo. A ciò egli si è preparato fin dall'origine; questo è lo scotto che ha dovuto pagare per ottenere il credito, o per ottenere il credito più a buon mercato. Se in seguito a questa rigorosa obbligazione, che spiega nella circolazione un carattere letterale, il creditore originario avrà migliorato temporaneamente la propria condizione realizzando un credito che il debitore avrebbe potuto escludere o ridurre colle eccezioni derivanti dall'affare concluso fra loro, questi potrà porvi rimedio ripigliando con un'azione giudiziaria fondata su quell'affare ciò che dovette pagare al possessore del titolo. Ma non tenti di turbare la fiduciosa circolazione del titolo, opponendo a quel possessore eccezioni che gli rimasero estranee, perchè non avevano la virtù di circolare col titolo. La legge è in questo senso, perchè mediante una regola che ha un contenuto generale a tutti i titoli di credito (art. 324) vieta al debitore di opporre al possessore del titolo quelle eccezioni che hanno origine da rapporti estranei a quest'ultimo.

954. Come si spiega la diversa posizione giuridica in cui il debitore, emittente del titolo, si trova di fronte a colui col quale ha contrattato, e di fronte a colui al quale si trova vincolato solo in forza del titolo? Il tentativo di dare il medesimo fondamento all'obbligazione del debitore si spezza contro la diversità della sua natura e de' suoi effetti legali. Se si dà per fondamento a quella obbligazione il contratto originario, non si spiega come mai il debitore perda la facoltà di opporre al possessore del titolo tutti i vizî che lo rendono invalido. Se si dà per fondamento a quell'obbligazione la volontà unilaterale del debitore, non si spiega come

Digitized by Google

egli possa opporre al suo primo creditore tutte le eccezioni derivanti dal contratto che diede origine al credito.

955. Per spiegare la diversa posizione del debitore, si deve penetrare nei motivi della sua volontà, fare l'analisi di questa sua volontà, che è il fondamento dell'obbligazione, e riconoscere che s'egli volle, per ottenere il beneficio del credito, dare al suo contraente, venditore o mutuante che sia, un titolo idoneo alla circolazione, volle conservare intatte contro di lui le difese che il diritto comune gli porge. Non si sbaglia sicuramente nel ritenere che se si acconciò a porre nelle mani del suo contraente un titolo di così singolare efficacia, si fu perchè contava che costui avrebbe eseguito puntualmente il rapporto originario. Ora la disciplina giuridica del titolo deve adeguarsi a questa diversa direzione della volontà che gli diede origine; e si deve regolare la condizione del debitore secondo il rapporto giuridico integrale che diede origine al titolo quando si trova di fronte a colui al quale l'ha negoziato, e si deve regolarla secondo la sua volontà unilaterale, qual'è manifestata nel titolo quando si trova di fronte ai successivi possessori di buona fede.

La prova che esiste nel debitore la coscienza della diversa responsabilità che assume non sta soltanto nella sua repugnanza a sottoscrivere un titolo di credito, e nel compenso che si deve offrirgli per vincerla. Un'altra prova di quella coscienza sta pure in quella specie di transazione che avviene talvolta fra il debitore che non vuole obbligarsi coi rigori di un titolo di credito e il creditore che pretende un titolo idoneo alla circolazione, quando il primo per conservare intatta la sua posizione difensiva di contraente contro tutti gli eventuali possessori del titolo, si rifiuta di assumere per sè di fronte ad essi un'obbligazione letterale e vi appone le clausole: " non all'ordine „ " senza garanzia „, le quali significano: intendo di difendermi contro tutti con tutte le eccezioni contrattuali (art. 257, 259_2). Di fronte a questo contraente timido, che scredita il titolo nell'atto stesso in cui lo negozia, vi ha quello più ardito che traendo un largo profitto dalla circolazione, cerca di renderla più facile, adattandosi alle varie convenienze del mercato e si obbliga di favorirla durevolmente facendo e rifacendo la conversione del titolo da nominativo in titolo al portatore, e tenendo conto degli oneri reali cui viene sottoposto

Digitized by Google

nei singoli negozî. La circolazione del titolo costituisce adunque oggetto di accordi contrattuali, ora taciti, ora vivamente controversi, connessi colle altre clausole di ogni singolo affare; e si offenderebbe la fede del debitore, se colui col quale si legò mediante un contratto si erigesse contro di lui a esigere l'adempimento di una promessa unilaterale fondata esclusivamente sulla parola del titolo.

956. Quando il debitore si trova di fronte al suo immediato prenditore egli può difendersi con tutte le eccezioni che derivano dal rapporto corso fra loro. Se vi fu una donazione, potrà revocarla per tutte le cause di rivocazione date dal codice (art. 1078 e segg. cod. civ.); se vi fu contratto potrà impugnarne la validità o l'esecuzione con tutte le eccezioni che sono date dalla sua disciplina. Questa regola, che si desume dal codice (art. 324), dimostra che il contratto è ancora nel suo pieno vigore.

Dicendo che il debitore e il creditore del titolo sono regolati dal rapporto giuridico esistente fra loro nella sua integrità, alludo a quel rapporto giuridico che diede origine alla emissione o alla negoziazione del titolo. Quindi se fra loro è sorto un rapporto giuridico, di cui il titolo è parte accessoria, non si potrà giudicare di quel rapporto e de' suoi effetti senza tener conto anche del titolo. Così in una compera mediante cambiale non si potranno regolare gli obblighi reciproci dei contraenti se non si tien conto anche della cambiale; se il venditore, prevenendo la scadenza della cambiale, vorrà esigere anticipatamente il prezzo della merce venduta gli si potrà opporre il termine convenuto nel titolo; se il venditore, trascorso quel termine, esigerà coll'azione derivante dal contratto di vendita un prezzo diverso da quello fissato nella cambiale, gli si potrà opporre il regolamento del conto fatto mediante quel titolo e l'obbligo di restituirlo (art. 295). Se la obbligazione cambiaria si è estinta, per decadenza o per prescrizione, il credito piglierà la sua forma ordinaria perchè l'estinzione del titolo creato per regolare, per rafforzare, per far circolare l'obbligazione, non può estinguerlo: verranno meno gli effetti che gli erano proprî, non l'obbligazione di pagare il prezzo, che resta in vigore sebbene abbia perduta la forma speciale di cui s'era vestita (1). Se l'ob-

(1) Anche gli interpreti più recenti del diritto romano ammettono che la

Digitized by Google

bligazione apposta sul titolo ha tale importanza nella costituzione del rapporto giuridico, che senza di essa il rapporto perderebbe la sua ragione di essere, l'estinzione di quell'obbligazione estingue il rapporto giuridico nella sua totalità. Questa è di regola la sorte delle firme date dai giranti e dagli avallanti. In queste due ipotesi non esiste che un rapporto cambiario: estinto questo per decadenza o per prescrizione, nulla resta dietro la firma, il sottoscrittore è liberato del tutto. In tutti questi casi e in molti altri che potrebbero addursi ad esempio è sempre l'intero rapporto giuridico che è sottoposto all'esame del giudice per la via aperta dall'art. 324 del cod. di comm.: la cambiale non esclude l'esame degli altri elementi contrattuali ma si unisce ad essi per integrarli (2).

957. All'opposto nei rapporti fra il debitore e i successivi possessori del titolo, il suo tenore è decisivo: la volontà unilaterale qual'è concretata nel titolo determina la misura della sua obbligazione; se dal tenore del titolo risulta che egli volle obbligarsi egli è obbligato. I vizî di consenso, di causa, inerenti al rapporto contrattuale donde il titolo è uscito, non hanno presa contro il possessore di buona fede, che di quei vizî non trova alcuna traccia sul titolo. Il suo diritto non può essere menomato perchè il debitore è morto prima che quel rapporto contrattuale fosse perfetto (3); perchè la sua firma fu data per errore o per dolo (4),

---

stipulatio, di cui è evidente l'analogia colle obbligazioni letterali affidate a un titolo di credito, avesse una funzione di mera forma, cosicchè se la *stipulatio* diveniva *inutilis* ritornava in campo l'azione *ex empto*, *ex mutuo*; v. **Wendt**, *Jahr.*, XXXVIII, pag. 33 e segg.; — **Salpius**, *Novat.*, § 36; — **Segré**, *Dei titoli obblig. al portatore*, pag. 25.

(2) V. più minute indagini sull'influenza del titolo rispetto al rapporto giuridico fondamentale nella cambiale.

(3) Così si spiega molto facilmente la giurisprudenza che riconosce la validità della cambiale in bianco esercitata da un possessore di buona fede, benchè perfezionata dopo la morte del debitore o del prenditore, che ne fecero oggetto di un contratto: Appello Brescia, 17 giugno 1891; *Mon.*, 776; — Appello Torino, 24 marzo 1892; *Temi Veneta*, 408; — Appello Torino, 17 dicembre 1889; *Giur. torin.*, 1890, 227; — Cass. Torino, 30 novembre 1889; *Id.*, 785; — Appello Torino, 15 marzo 1890; *Giur. torin.*, 402 e le altre ivi citate; — Cass. Roma, 14 dicembre 1901; *Foro*, 1902, 90.

(4) Già fin dal secolo scorso molte Ordinanze di cambio, ricordate da **Bal-**

Digitized by Google

o nell'attesa di una prestazione mancata. Il fondamento della sua obbligazione, pei terzi di buona fede, sta nella sua firma, in questo segno caratteristico che manifesta la volontà di obbligarsi, perchè questa manifestazione non deve tradire le aspettative che va destando nella sua circolazione. L'ordinamento giuridico della medesima non può tollerare che queste aspettative siano deluse colla prova che l'interno volere dell'emittente non corrispondeva alla manifestazione di volontà, che alla manifesta volontà di firmarsi non seguì la volontà di mettere la firma in circolazione. I motivi reali o fittizî dell'emissione non hanno alcun valore pel possessore di buona fede il cui diritto si appoggia sulla parola del titolo.

Pel possessore di buona fede, l'emissione del titolo e i successivi negozî che lo portarono sino a lui, sono dei meri fatti la cui valutazione giuridica è indifferente, perchè egli è investito di un diritto autonomo e letterale di credito, che deve considerarsi sorto novellamente in lui col contenuto dichiarato nel titolo. Non vi ha nulla di anormale in questo sacrificio che il diritto impone ai patrimonî già costituiti per le esigenze di una sicura circolazione, poichè l'emittente cui fu carpita la firma coll'inganno non si trova in una posizione più disgraziata di quella in cui si trova il proprietario spogliato fraudolentemente di un titolo di credito; questi perde un valore che era già concretato nel titolo ed entrato nel suo patrimonio, quello perde l'ammontare del credito che per lo più sperava di realizzare colla vendita o collo sconto del titolo. Entrambi subiscono, a parità di valore del titolo, la stessa perdita; con questa sola differenza che mentre il patrimonio del primo diminuisce per un valore che n'esce, il secondo diminuisce per un debito che vi entra. La dolorosa situazione del proprietario spo-

---

dasseroni, *Trattato sulle lettere di cambio*, 2ª ediz., Firenze 1796, parte II, articolo 12, num. 16 e segg., ritenevano obbligato l'accettante benchè fosse caduto in errore o tratto in inganno dal traente. Questa massima è seguita dalla nostra giurisprudenza: v. Tribunale Genova, 12 febbraio 1867; *Giurisprudenza commerciale*, 1867, II, 8; — Cass. Firenze, 12 aprile 1875; *Monitore veneto*, 1875, 297; — Appello Genova, 26 maggio 1893; *Temi genovese*, 403; — Appello Bologna, 18 settembre 1890; — Cass. Roma, 31 dicembre 1891 (almeno per ciò che concerne i titoli al portatore di natura commerciale); *Foro*, 1891, 385; 1892, 1; — **Gabba**, *Foro*, 1892, 851; — **Supino**, *Commento*, nn. 177, 576. — Contr., ma isolata, l'opinione di **Vidari**, VII, nn. 4131, 4133. La soluzione data nel testo è altresì seguìta senza contrasto in Francia e in Germania.

Digitized by Google

gliato senza la sua volontà corrisponde alla dolorosa situazione di chi diventa debitore senza volerlo.

Le soluzioni date dalla giurisprudenza e dalla dottrina alle controversie suscitate in questa materia dai varî casi della vita si spiegano facilmente colla teoria dell'obbligazione unilaterale. Esse possono dirsi concordi nel ritenere che il sottoscrittore di un titolo di credito deve risponderne ancorchè il titolo entri nella circolazione senza la sua volontà, come nel caso di biglietti di banca o di cartelle fondiarie sottratte mentre s'inviavano per l'emissione dalla sede principale alle succursali dell'Istituto emittente (5); come nel caso di cedole d'interessi o di dividendi rimborsate che siano state rimesse abusivamente in circolazione, mentre avrebbero dovuto essere perforate e annullate (6). Nè si può dubitare che

(5) Molte teorie furono messe innanzi dagli scrittori tedeschi, ora sagaci ora soltanto bizzarre, per conciliare colla teoria tradizionale dei contratti il fenomeno dell'emittente obbligato secondo il tenore letterale del titolo anche contro la sua volontà. Altri scrittori disperando di raggiungere quella conciliazione hanno considerato l'obbligazione dell'emittente come un'obbligazione unilaterale e la fondarono ora sulla scrittura *(Siegel, Kuntze)*, ora sovra una regolare emissione del titolo *(Stobbe)*, ora sull'appropriazione del medesimo da parte di un terzo di buona fede *(Randa, Grünhut, Carlin)*. Non le ho riprodotte perchè non mi parve opportuno di discuterle in un trattato e perchè se avessi trovata la buona teoria, come spero, sarebbe più utile di metterle in disparte come si lascia la scala che servì a raggiungere la cima. Del resto vi ha un compendio e una critica assai pregevole di queste dottrine in **Lehmann**, *Lehrbuch des deutschen Wechselrechts*, Stuttgart 1886, §§ 43-59 (parzialmente riprodotto da **Giannini**, Estratto dal *Filangeri* del 1893, a. XVIII, pagg. 60-74). V. anche la critica che ne fa il **Navarrini**, libro cit., n. 1 e segg. Dopo i lavori di **Lehmann** i tentativi continuarono ravvivati dal Progetto del codice civile germanico, che senza consacrare esplicitamente alcuna teoria accolse risultati inconciliabili colla teoria contrattuale, poichè tiene responsabile l'emittente anche pei titoli che gli furono derubati o furono emessi dopo la sua morte: vedi specialmente **Carlin**, nella *Zeitschr.*, XXXVI (1889), pagg. 6-39; — **Affolter**, *Id.*, XXXVI (1890), pag. 469; — **Goldschmidt**, *Id.*, XXXVI, 124, 596; — **Lehmann**, *Zur Theorie der Werthpapiere*, Marburg 1890; — **Jacobi**, *De Werthpapiere* in *Burg. Recht*, Jena, 1901; — **Pappenheim**, in *Kritichen Vierteljahresschrift*, 1902, pag. 133 e segg.

(6) In questo senso **Galluppi**, nn. 117-119; — **Ferraris**, *Leggi del Debito pubblico*, n. 429; — **Bruschettini**, *Titoli al portatore*, n. 485 e segg.; la dottrina prevalente in Germania: v. **Unger**, *Die rechtliche Natur der Inhaberpapiere*, pag. 125_8; — **Thöl**, *Handelsr.*, § 224 (sebbene egli segua la teoria contrattuale); — **Kuntze**, in *End. Handb.*, IV, pag. 79_{91}; — **Dernburg**, *Preuss. Privatr.*, 4ª ediz., II, pag. 27, § 12; — **Carlin**, in *Goldschm. Zeitschr.*, XXXVI,

Digitized by Google

resti obbligato anche colui che sottoscrisse il titolo per scherzo, per fare un modello di scuola (7), o colui che per errore vi appose la sua firma come debitore, intendendo di firmarsi come testimone, o per dare quietanza (8). In tutti questi casi il fondamento dell'obbligazione è il medesimo: la dichiarazione unilaterale di volontà fatta sul titolo di credito (9).

958. Una singolare analogia di discipline giuridiche qui cade sotto gli occhi, che non fu, per quanto so, rilevata da alcuno. Il diritto moderno fa risalire il fondamento delle obbligazioni circo-

---

pagg. 16 e segg., e gli altri autori ivi citati; — **Grünhut**, *Vechselrecht*, I, pag. 279; — **Affolter**, *Gold. Zeit.*, XXXIX, pagg. 376-379. — Questa dottrina fu accolta anche dal Tribunale supremo dell'Impero, 27 febbraio 1875, *Entscheid.*, XVII, 152; e dal codice civile tedesco, § 794: " L'emittente di un titolo al portatore è obbligato anche se gli fu rubato, se lo ha smarrito, se in altra guisa è entrato in circolazione senza la sua volontà. La obbligazione non cessa quand'anche il titolo sia stato posto in circolazione dopo la morte o l'incapacità dell'emittente ". I motivi del progetto del codice giustificano la disposizione come una necessità del commercio, come un'opinione che tende a prevalere nella pratica e nella teoria.

(7) Oltre gli autori citati nella nota precedente, vedi v. **Canstein**, pagina 246 e segg. nota 12; pag. 413 nota 41; pag. 416; — **Carlin**, in *Goldschm. Zeitschr.*, pag. 19 nota 30. — Contro l'abuso di queste firme è in materia cambiaria efficace rimedio l'obbligo di usare la carta bollata.

(8) Conf. v. **Canstein**, pag. 416, nota 52 *a)*, ove cita una decisione conforme del 1888 della Corte suprema di Vienna. — Non ha senso contrario la sentenza della Cassazione di Torino, 29 luglio 1879; *Monitore*, 868, poichè in questo caso chi si fece attore in giudizio aveva tratto in inganno e contrattato con colui che aveva creduto di firmare come testimonio.

(9) Non si deve ritenere come repugnante al nostro diritto l'efficacia di una promessa unilaterale. È vero che il cod. civ. nell'art. 1097 non l'ascrive fra le fonti delle obbligazioni, ma questa classificazione non ha alcun carattere coattivo per l'interprete, e il legislatore stesso si è incaricato di estenderla, come ne fanno fede molti esempi. Lasciando da parte quelli desunti dal cod. civ., che furono sagacemente criticati da **Gianturco**, *Obblig.*, pag. 115; — **Messina**, *La promessa di ricompensa al pubblico*, pag. 151 e segg.; — **A. Scialoia**, *L'offerta a persona determinata*, pag. 117, molti se ne possono desumere dall'ordinamento delle società e dall'ordinamento della rappresentanza commerciale, dove ritroviamo il promettente obbligato pel solo fatto che pubblicò la sua dichiarazione unilaterale di volontà, sia dessa collettiva come nelle società commerciali (art. 96, 100, 196), sia dessa individuale come può essere nella rappresentanza (art. 369, 370).

Digitized by Google

lanti affidate a titoli di credito alla sola volontà del debitore, quale si è manifestata nel titolo; la considera quale si è manifestata, isolandola, staccandola dalle eccezioni personali al debitore che potrebbero infirmarla. Lo stesso fenomeno riscontriamo in altri istituti che sono destinati a operare ampiamente nel pubblico; così in materia di società e di rappresentanza. Ciò che i soci convennero nel costituire la società o nel riformarla piglia il carattere di una dichiarazione unilaterale, sia pure collettiva di volontà, che trae forma e misura dai termini della sua pubblicazione: per quanto diversi e complicati siano gli accordi interni dei soci, la loro dichiarazione unilaterale di volontà è decisiva pei terzi (10). Ciò che il principale e il suo rappresentante hanno convenuto fra loro per costituire la rappresentanza non acquista valore pei terzi, se non quando piglia il carattere di una dichiarazione pubblica e solenne fatta in nome del principale (11). Così il legislatore prende le sue cautele per difendere il pubblico contro le sorprese dei contratti che escono dalla sfera normale dei contraenti.

In tutti questi casi il risultato delle volontà contraenti, sia esso un titolo di credito, una società, una rappresentanza, piglia solitamente la forma più semplice e più rassicurante di una dichiarazione unilaterale, sia pure collettiva, di volontà, per non far cadere gli interessi del pubblico nelle incertezze, nelle ambiguità del rapporto giuridico contrattuale che ha prodotto quel risultato. A torto si crederebbe poco giustificato il riavvicinamento di questi casi osservando che esiste per la società e per la rappresentanza un sistema di pubblicità che non esiste pei titoli di credito. L'istituto dei titoli di credito ha nella sua disciplina un efficace surrogato della pubblicità, perchè i crediti che i titoli portano in circolazione hanno carattere letterale e questo carattere difende il pubblico dalle sorprese, rassicurandolo che troverà presso il debitore tutto ciò che la parola del titolo promette. Lo stromento della pubblica difesa è nelle due ipotesi adeguato alla natura e alla funzione di ciascun istituto: lì opera mediante la pubblicità, qui mediante la natura letterale del credito. Ma accanto a questa diversità più stromentale che funzionale sta quest'analogia sostanziale, che l'ob-

(10) Cod. di comm., art. 90 e segg.; 96, 100, 196 ecc.
(11) Cod. di comm., art. 369, 374, 376.

Digitized by Google

bligazione, quantunque sia il prodotto di un rapporto contrattuale, si presenta al pubblico nella forma più semplice di una dichiarazione unilaterale di volontà che obbliga chi la fece nella sua forma letterale tostochè sia giunta agli interessati.

959. Questa dottrina, che dà alla volontà del debitore un contenuto parzialmente diverso, secondo che è diretta a obbligarlo col suo contraente immediato o con un acquirente del titolo, fu accolta come una conquista definitiva della scienza (12); ma non è sfuggita alle critiche. Si disse che questa duplice direzione data ad un solo atto di volontà pecca contro la logica giuridica (13). A me pare che questa accusa pecchi a sua volta di semplicismo, poichè non tien conto di altre figure giuridiche, cui quella può accompagnarsi, le quali dimostrano che nessuna esigenza logica fa ostacolo nel sistema del diritto vigente ad ammettere che il me-

---

(12) **Bolaffio**, *Arch. giurid.*, LVII (Estratto), pag. 30: " La distinzione del *Vivante* è, a mio avviso, correttissima, così che la nuova teoria rimarrà e prevarrà nella scienza. Fra coloro che vengono in rapporto immediato — sia poi l'emittente originario del titolo col primo prenditore, oppure un emittente successivo colla persona a cui ha girato o consegnato il titolo — il titolo non è e non può essere che il risultato di un rapporto contrattuale. Invece nei rapporti fra l'emittente e i successivi possessori del titolo si deve prescindere dalla genesi dell'obbligazione, appunto per non infirmare il diritto del terzo se la causa manca od è illecita „. Conforme **Segrè**, *Dei titoli obblig. al portatore* (Estratto del vol. in onore di *Francesco Schupfer*), pagg. 19-20: " Io credo assai feconda l'idea del *Vivante*, il quale rinuncia pel nostro diritto ad una costruzione teorica unica del titolo al portatore. Ritengo che salvo diversa determinazione della legge, il titolo al portatore nei riguardi col primo prenditore è regolato appunto dal rapporto giuridico fondamentale tra questo e l'emittente del titolo. Invece di fronte ad ogni altro portatore il titolo è sempre e soltanto una *causa civilis obligandi*, è il fondamento stesso dell'obbligazione, costituito appunto da una promessa unilaterale, letterale ed *astratta* „. Ritornando più tardi sul tema, il **Segrè**, *Sui titoli al portatore* (Estratto della *Temi siciliana*, 1902), lascia da parte anche qualche parziale dissenso che mi aveva opposto dapprima e scrive: " È duopo, io credo, avvicinarsi anche più alla costruzione teorica sostenuta dal *Vivante* e riconoscere che nei rapporti col primo prenditore la promessa contenuta nel titolo non è unilaterale, ma è una promessa accettata e cioè un vero contratto „.

(13) **Bonelli**, *Contributo ad una teoria scientifica dei titoli di credito* (Estratto dalla *Giurispr. ital.*, 1897), pag. 25; — **Sacerdoti**, Vol. in onore di *Francesco Schupfer*, pag. 92.

Digitized by Google

desimo atto di volontà produca effetti diversi secondo che opera nei rapporti contrattuali o va oltre a operare fra terzi. Così nei contratti a favore di terzi, di società, di rappresentanza. In tutti questi casi ben diversa è la legge che il contraente s'impone finchè si trova di fronte a quello con cui ha contrattato, e quella che s'impone di fronte ai terzi. È frequente il caso di contratti di società in cui il socio limita le sue perdite alla quota conferita, mentre si rassegna, per rispetto alla legge, a rispondere con tutto il suo di fronte ai terzi. È frequente il caso di principali che regolano il loro contratto di mandato con istruzioni segrete, ma che di fronte ai terzi investono il loro commesso di una rappresentanza generale (14).

Più penetrante e più radicale sarebbe la critica della teoria che ho seguìto se fosse vero che il titolo nel suo tenore letterale è decisivo anche pel contraente di buona fede (creditore) con cui il debitore (emittente) ha contrattato; se ciò fosse vero il contratto non sarebbe più decisivo nemmeno pei contraenti e la distinzione fra obbligazione contrattuale e obbligazione unilaterale non avrebbe più ragione di essere (15). La critica avrebbe buon fondamento se fosse vero che il contraente di buona fede, che ebbe rapporti coll'emittente, è posto al sicuro dalle eccezioni contrattuali. Ma ciò non è, poichè il codice civile non sottrae alla dottrina dei contratti, quei contratti che dànno luogo all'emissione di un titolo di credito: così chi ha ricevuto il titolo da un sedicente mandatario, non può non ostante la sua buona fede sottrarsi alle eccezioni del supposto mandante che gli oppone l'abuso di rappresentanza. Anzi vi ha un caso regolato parzialmente dal codice che conferma come la buona fede del contraente non sia sufficiente ad attribuirgli un diritto letterale ed autonomo: quello di un traente che, stimandosi creditore trae una cambiale sul suo presunto debitore che accetta: questo accettante dovrà indubbiamente pagare al possessore di buona fede; ma quando il traente, forte del titolo, eserciterà contro di lui l'azione cambiaria (art. 268_3) gli potrà op-

---

(14) Cod. di comm., art. 359, 369.

(15) Questa critica mi fu fatta dal **Bonelli**, pag. 30; e fu accolta anche da **Navarrini**, libro cit., pag. 51 e da **Montessori**, *Dell'obbligazione al portatore*, pag. 74.

Digitized by Google

porre liberamente l'errore sostanziale in cui è caduto per schermirsi dal pagamento. L'originaria buona fede del traente non può liberarlo dalla legge del contratto, donde il titolo è uscito. La buona fede è indubbiamente una condizione imprescindibile all'esercizio del diritto, ma non basta a darne la disciplina. Non basta al possessore del titolo che non ostante la sua buona fede può essere deluso nella sua fiducia se la firma non è autentica o fu apposta da un falso rappresentante; non basta al prenditore immediato, che deve subire la disciplina del contratto o del negozio giuridico che lo strinse all'emittente. In questo negozio giuridico, considerato nella sua integrità o nella manifestazione unilaterale di volontà del debitore, è il diverso fondamento della sua obbligazione: la buona fede non è che una condizione cui è subordinato il diritto del possessore, ma non basta a costituirlo e a giustificarlo.

960. *Riassumendo:* l'obbligazione del debitore subisce la legge integrale del negozio giuridico che diede origine all'emissione del titolo finchè egli si trova di fronte colui al quale lo ha negoziato; poi, e solo eventualmente, se esso entra nella circolazione legittima, quella obbligazione è determinata dalla scrittura. Sono due leggi diverse, l'una dominata dai rapporti effettivi e particolari dei due contraenti, l'altra del tutto indifferente alla loro natura, perchè dominata dalla parola del titolo. Nel primo caso il debitore si farà incontro al creditore con tutte le eccezioni che quel rapporto gli somministra, e il magistrato dovrà esaminarlo nella sua integrità. Nel secondo caso, il debitore non potrà opporre di regola al possessore del titolo se non le eccezioni riguardanti la forma del titolo: eccezioni di pronta soluzione, che il magistrato potrà risolvere agevolmente. Nel primo caso si metteranno a nudo gli atti illegittimi, le simulazioni o le frodi, che accompagnarono l'emissione e le tolgono ogni valore giuridico; nel secondo il titolo, ancorchè sorto illegittimamente, porgerà un valido fondamento all'obbligazione del debitore: impotente a costituire un diritto di credito a favore del prenditore originario, il titolo opererà efficacemente nelle mani di ogni possessore di buona fede.

961. Il debitore conserva però tanto di fronte all'uno che all'altro suo creditore le difese che gli porgono le regole sulla capacità dei contraenti. La dottrina dei titoli di credito non è rie-

Digitized by Google

scita ancora a far breccia nelle norme scritte nel codice civile e nel codice di commercio a difesa degli incapaci per ragioni di ordine pubblico. Infatti i nostri codici determinarono la capacità dei contraenti in considerazione dei negozî giuridici che vi sono regolati, e specialmente in considerazione dei contratti, e non tennero conto della promessa unilaterale come di una fonte di obbligazioni (16); quindi si deve risalire al rapporto fondamentale per trovare un punto d'appoggio su cui regolare la capacità. In secondo luogo, siccome il risultato di ogni negozio giuridico può prendere la forma di un titolo di credito, se fosse negato agli obbligati di opporre ai possessori di buona fede la propria incapacità, tutti i provvedimenti dati dalla legge per difenderli sarebbero facilmente raggirati con quell'emissione (n. 110 e segg.).

962. La distinzione, che costituisce il fondamento di questa teoria, serve a risolvere con molta semplicità, la questione assai dibattuta sull'indole commerciale o civile dell'obbligazione affidata a titoli di credito.

Finchè si trovano di fronte coloro che contrattarono l'emissione del titolo, l'indole dell'obbligazione è determinata dall'indole del negozio giuridico concluso fra loro; e quindi se esso è commerciale per una o per l'altra delle parti contraenti, entrambe devono essere giudicate colla legge commerciale (art. 54). Quando il titolo sarà uscito dalle mani di colui che lo ebbe per il primo, il nuovo rapporto giuridico che sorgerà pel tramite del titolo fra l'originario debitore e il nuovo possessore, si regolerà secondo la legge cui deve sottoporsi per sua natura la promessa unilaterale del debitore: la natura commerciale del negozio fondamentale non potrà opporsi al possessore verso il quale il debitore si trova legato direttamente da una promessa unilaterale. Se questo possessore derivasse il suo diritto dall'originario prenditore e dal negozio che egli ha concluso, il suo diritto conserverebbe la natura che aveva nelle mani del primo. Ma poichè egli esercita un diritto autonomo, letteralmente determinato dal titolo, così il suo credito non può avere altra natura, che quella impressagli dalla manifestazione unilaterale di volontà dell'emittente. S'immagini un prestito pubblico collocato presso una

(16) Cod. civ., art. 134, 224, 296, 339, ecc.

Digitized by Google

Banca da un Comune mediante l'emissione di obbligazioni al portatore; il loro negozio sarà regolato dalla legge commerciale perchè ha carattere commerciale per uno dei contraenti. Ma quando un cittadino, acquirente di un titolo, chiederà al Comune l'adempimento dell'obbligazione, il loro rapporto dovrà considerarsi come un rapporto civile, perchè la promessa del Comune non ha carattere commerciale. Conseguentemente se il portatore del titolo favorito dal sorteggio guadagna la lotteria potrà esercitare l'azione pel suo rimborso nel termine trentennale della prescrizione civile, non in quello decennale della prescrizione commerciale (17).

963. Per spiegare il diritto autonomo del possessore si è messa innanzi, anche di recente, con qualche insistenza una dottrina che considera come creditore soltanto l'ultimo possessore. Secondo il concetto essenziale della medesima la dichiarazione di volontà dell'emittente produce immediatamente il vincolo passivo dell'obbligazione, ma non ancora il diritto di credito corrispondente: durante la circolazione questo esiste soltanto *in germe, in potenza*, non appartiene al patrimonio di alcuno; il diritto di credito non si matura se non nel momento in cui il titolo cessa di circolare (18).

Quest'artifiziosa dottrina non avrebbe più ragione di essere dacchè la teoria dominante è riescita a spiegare l'autonomia del diritto spettante al possessore del titolo, attribuendo al debitore la

---

(17) Così si risolve con molta semplicità la questione intorno a cui la Cass. di Napoli si pronunciò in vario senso a proposito di un prestito emesso dalla città di Bari (v. vol. I, 59). Concordo sostanzialmente nelle conclusioni cui giunge il prof. **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1902, 703; ed egli può a sua volta consentire nella via che ho battuto per giustificarle, dacchè ha riconosciuto la correttezza della dottrina che ho accolto riguardo al fondamento dell'obbligazione circolante col titolo di credito.

(18) Questa teoria accennata da **Jhering**, *Unsere Aufgabe*, *Jahrbücher*, I, pagg. 49 e segg.; elaborata da **Fontenay**, *Die Wechselordnung hat ihren Grund in einem Vertrage*, *Z.*, XVIII (1873), pag. 40, è stata giudicata da **Goldschmidt** priva di ogni consistenza, *Miscellen Zur Theorie der Werthpapiere*, *Z.*, XXVIII, pag. 63. — Tuttavia la si trova accolta in più luoghi da **Bonelli**, *Giurispr. ital.*, 1895, parte IV, 365, 375_{16}, e di nuovo con molta sottigliezza nello studio ivi pubblicato nel 1897, IV, pag. 1 e segg., e adottata da **Navarrini**, libro cit., n. 55 e segg. Contro di essi v. le efficaci e decisive ragioni di **Rocco**, *Arch. Giurid.*, LXII, fasc. I; — **Montessori**, libro cit., pagg. 61 e segg.

Digitized by Google

volontà unilaterale di obbligarsi direttamente verso di lui. Ma se pure quest'ultima teoria fosse condannabile, non è certo per quella via, mal definita, che il problema giuridico potrebbe giungere in porto: quella via si direbbe cercata a bella posta per porgere una nuova occasione all'umorismo con cui gli uomini pratici considerano le costruzioni giuridiche. Essa ci conduce a questo melanconico risultato, che i miliardi di valori che circolano nelle borse, che vi sono oggetto continuo di commercio, che sono valutati negli inventari e nei bilanci di ogni azienda pubblica e privata non sarebbero *elementi patrimoniali* (19), ma germi, ma aspettative di diritti: questi bilanci che iscrivono nel loro attivo a miliardi i titoli di credito costituirebbero una frode sistematica perchè distribuirebbero degli utili che non esistono, cioè calcolati su mere speranze. Vi sarebbero secondo questa dottrina dei diritti che restano in uno stato di germinazione per la durata di più generazioni; e poichè vi sono anche delle grandi masse di titoli inconvertibili, ve ne sarebbero molti fra loro che non raggiungerebbero mai quel grado di maturità che li trasforma in diritti. Essi non diverrebbero dei diritti che nel giorno dell'esazione non nascerebbero che per estinguersi; non avrebbero nemmeno la vita di un giorno! Contro la logica delle cose, questi crediti avrebbero la virtù di produrre dei frutti civili, come i premi, gli interessi, i dividendi, prima di nascere; sarebbero scortati dalla legge di un ampio corredo di garanzie, di riserve metalliche, di masse ipotecarie, prima di nascere! In verità, *difficile est satiram non scribere!*

Aspettative, germi, facoltà fornite di simili prerogative sono veri diritti; e tali sono nella convinzione comune, che è pure un elemento decisivo nella formazione del diritto. La storia e la legge sono in questo senso. Lo dimostra la indagine storica, ove i titoli di credito compariscono come documenti di obbligazioni assunte prima di tutto verso il prenditore, poi verso tutti i successivi possessori: *tibi aut cui caucione ista dederis ad exigendum* (20). Lo dimostrano a ogni passo i testi di legge, che attribuiscono ai pos-

---

(19) **Bonelli**, Estratto della *Giur. ital.*, 1897, pag. 36.

(20) **Goldschmidt**, *Universalg.*, pag. 392 e segg.; — **Brunner**, *Zeitschr.*, XXII, pag. 131 e segg.; — **Bruschettini**, n. 119 e segg.; — **Rocco**, libro citato, pag. 25 e segg.; — e nuovamente con una copiosa documentazione **Brandileone**, nella *Rivista di dir. comm.*, 1903, 375 e segg.

Digitized by Google

sessori di titoli di credito il diritto di esigere interessi, dividendi, di assistere alle assemblee a difesa dei loro interessi, di chiedere garanzie a tutela del loro credito prima della scadenza (art. 314, 315). Lo dimostrano i testi di legge quando dichiarano che i titoli di credito formano oggetto di compre, di vendite e di riporti; di pegno e di proprietà; quando dichiarano che la loro tradizione e la loro girata ne trasmettono la proprietà e i diritti che vi sono inerenti (21). Come sarebbe possibile l'esercizio del diritto di proprietà e degli altri diritti reali sovra mere speranze? Come conciliare la legge che li dichiara proprietà del compratore, e la dottrina che li esclude dal novero degli elementi patrimoniali? Se questa dottrina dovesse fare fortuna, essa riescirebbe a conciliare l'inconciliabile.

964. Le esigenze di una circolazione sicura mettono, lo riconosciamo, il debitore in una condizione piena di angustie. Privato delle difese che secondo il diritto comune avrebbe potuto trarre dai vizî del consenso o della causa per cui si è obbligato, egli non può salvarsi se non invocando la irregolarità della forma: il campo della sua difesa è singolarmente ristretto. Di più, manca una legge generale che stabilisca le condizioni formali di un titolo di credito a garanzia del debitore, ad avvertirlo del rigore delle obbligazioni che assume: non esiste nemmeno una regola fiscale che imponga l'uso della carta bollata, come per le cambiali, e il provvedimento, giovando al fisco, avrebbe spesse volte difeso l'emittente contro le sorprese tese alla sua buona fede. Vi provvedono parzialmente le leggi speciali, e la pratica degli Istituti emittenti, che sogliono accompagnare l'emissione di questi titoli di cautele grafiche e amministrative intese a impedire le emissioni abusive; ma io credo sarebbe ben giunto un provvedimento generale che facesse dipendere la esistenza del titolo di credito e delle sue obbligazioni dall'uso di carta bollata, commisurata all'ammontare del debito, come si è fatto per le cambiali: la tassa compirebbe in tal caso una funzione di difesa sociale.

965. Benchè vi siano titoli di credito che circolano anche

(21) Cod. di comm., art. 73, 169, 256, 553_3, 592.

Digitized by Google

senza la firma dell'emittente, come i biglietti di lotteria, la firma ha di regola l'ufficio di fissarne l'autenticità. Essa comunica la propria autenticità a tutte le indicazioni contenute nel titolo, salvo al sottoscrittore l'onere di provare che non furono coperte dalla sua firma. Essa lo obbliga ancorchè l'abbia data senza intenzione di obbligarsi, perchè la sicurezza della circolazione esige che valga come realmente voluto ciò che è dichiarato sul titolo. Egli è responsabile per aver dato al titolo quella firma che costituisce nella coscienza generale il segno caratteristico della volontà di obbligarsi. Se egli non volle effettivamente obbligarsi, la fonte della sua obbligazione è piuttosto la colpa che la volontà. Ma ciò non costituisce un'anormalità nel sistema del nostro diritto, perchè anche nelle obbligazioni contrattuali che hanno pure per fondamento dichiarazioni di volontà, si giunge a forza di finzioni legali a costituire la volontà di obbligarsi anche là dov' essa è essenzialmente viziata o manca del tutto, come nel caso di una dichiarazione essenzialmente erronea per un errore colpevole, di una dichiarazione carpita pel dolo di un terzo.

966. La firma apposta sul titolo dev'essere costituita così com'è prescritto dalla legge, quando la legge ha parlato: se è difettosa non può produrre gli effetti proprî di quel titolo, perchè il titolo non basta più da solo a stabilire l'esistenza dell'obbligazione, e passa al grado inferiore di un documento probatorio, più o meno completo. Tal'è il caso della cambiale firmata senza l'intero nome e cognome dell'obbligato (22), delle azioni che non recano la firma di due amministratori, o dell'unico amministratore (23); della promessa civile dove l'obbligato non aggiunse alla propria firma *un buono ed approvato* (24).

967. La firma del debitore può essere surrogata da quella del suo rappresentante: in tale ipotesi è questa la firma che dev'essere autentica. Il possessore del titolo trovasi in questo caso in una posizione meno sicura, poichè corre il rischio che la

(22) Art. 251 n. 7, 258, 262, 254.
(23) Art. 165.
(24) Cod. civ., art. 1325.

Digitized by Google

rappresentanza non esista e, ove sia contestata, deve dare la prova della sua esistenza.

968. La firma apposta dal debitore sotto l'impero di una violenza *assoluta* deve pareggiarsi a una firma falsa, poichè egli agisce come uno stromento muscolare del suo aggressore. È questo l'estremo rifugio che le esigenze della circolazione consentono alle vittime di una forza maggiore.

969. Un contratto bilaterale non può prendere la forma di un titolo di credito pur serbando ai contraenti il vincolo delle reciproche prestazioni e delle reciproche difese, perchè uno dei contraenti resterebbe privo del titolo, che è il documento necessario per esercitare il diritto.

Però il contratto bilaterale può appropriarsi le forme rigorose dei titoli di credito scindendosi in due titoli, ciascuno dei quali porti con sè una delle due prestazioni commutative: p. es., una cambiale in denaro porterà nella circolazione il credito del prezzo, una cambiale in derrate quello della merce. Ciascuno di questi crediti sarà avvalorato nella sua esazione dalle garanzie del titolo cambiario, ma il debitore, che non potrà più opporre al terzo possessore del titolo le eccezioni inerenti al negozio originario, sarà costretto a soddisfare la prestazione promessa, sebbene non possa esigerne la controprestazione dal suo contraente, divenuto insolvibile: nella scissione del contratto, il creditore avrà perduto le difese originarie della condizione risolutiva, dell'*exceptio non adimpleti contractus* e via dicendo.

Il contratto bilaterale può prendere senza pregiudizio dei contraenti la forma di un titolo di credito, quando per la posizione diseguale in cui trovansi i due contraenti la obbligazione inerente al credito ha il carattere di un *modus*, di un peso inerente all'esercizio del diritto di credito. Ciò può accadere anche nei contratti di vendita, ove il compratore abbia pagata anticipatamente una caparra penitenziale (art. 1217 cod. civ.); in tale ipotesi, il possessore del titolo, che ha diritto alla consegna della merce acquistata, può rinunciarvi abbandonando la caparra che egli o il prenditore originario del titolo hanno pagato. In tale ipotesi il titolo di credito non traligna dalla sua natura per diventare un titolo di debito, perchè il suo possessore non è tenuto in forza del

Digitized by Google

titolo ad alcuna obbligazione, e nessuna legge generale vieta di subordinare l'esercizio del diritto di credito concretato in un titolo a condizioni o a pesi (25).

Lo stesso fenomeno si riproduce più frequentemente nei titoli di credito che rappresentano merci determinate. Anche qui il possessore del titolo, che vuole esercitare il diritto che vi è menzionato, può essere obbligato a soddisfare una prestazione accessoria: anche qui la sua obbligazione è facoltativa perchè il titolo non lo obbliga ad osservarla. Il codice ne offre parecchi esempi: nelle lettere di vettura gravate dal prezzo di trasporto o da un assegno (26), nelle polizze di carico gravate dal nolo (27), nelle fedi di deposito separate dalla nota di pegno o gravate dalla spesa di magazzinaggio (27 *bis*).

N. 3. — Estinzione dell'obbligazione.

SOMMARIO. — 970. Presentazione del titolo al debitore. — 971. Creditore formale. — 972. Il suo diritto è autonomo, non derivato. — 973. Creditore materiale. — 974. Come si risolvano i conflitti fra il creditore formale e il creditore materiale. — 975. Quando l'emittente sia dispensato dal pagare. — 976. Difese dell'emittente.

970. La presentazione del titolo è necessaria per esercitare il credito finchè il titolo esiste giuridicamente, cioè finchè non fu ammortizzato. Il proprietario che non può presentarlo, l'abbia alienato, perduto, dato in pegno, perde, sia pure temporaneamente, l'esercizio del suo diritto: se l'emittente lo pagasse dopo che il proprietario lo diede in pegno o che ne fu derubato dovrebbe pagare di regola una seconda volta al possessore di buona fede.

Si noti però che se il creditore deve presentare il titolo all'e-

---

(25) Questi titoli, forniti della clausola all'ordine, si dicono stabiliti, e si usano in parecchi rami di commercio: v. Cass. Palermo, 21 ottobre 1880; *Foro*, 1881, 1020; — Appello Milano, 5 novembre 1878; *Giur. comm.*, 1878, 145; — Appello Brescia, 7 maggio 1900; *Monit.*, 751. — Essenz. conforme al testo Segrè, libro cit., pagg. 36, 37.

(26) Cod. di comm., art. 408, 409, 410.

(27) Cod. di comm., art. 555 n. 6, 580.

(27 *bis*) Cod. di comm., art. 465_2, 470, 473.

Digitized by Google

mittente per ottenere la prestazione (1), non è sempre obbligato a restituirlo, perchè il titolo può occorrergli per l'esercizio di altri diritti. In tale ipotesi basterà si dichiari sul titolo che la prestazione fu in tutto o parzialmente adempiuta; così cessa il pericolo d'insidie per gli acquirenti di buona fede (2).

971. *Creditore formale, titolare del credito* è colui che figura come proprietario del credito nelle forme proprie di ciascun titolo: pei titoli nominativi mediante la sua iscrizione nei registri dell'Istituto emittente e il possesso del titolo corrispondente intestato al suo nome, pei titoli all'ordine mediante il possesso del titolo fornito di una serie continua di girate che scendano fino a lui, pei titoli al portatore mediante il semplice possesso del titolo.

Dacchè furono osservate queste forme necessarie per la normale circolazione del titolo, il debitore non ha da fare indagini penetranti nella causa per cui l'attuale creditore ne ebbe il possesso. Pel debitore (emittente) l'*essere* sta nel *parere:* è creditore, è proprietario del titolo chi figura di esserlo. Questa regola d'indole formale accresce la fiducia nel pronto e puntuale pagamento dei titoli di credito e quindi ne favorisce la circolazione; giova al debitore che è liberato dall'obbligo di verificare se paga al creditore effettivo e dalle conseguenti responsabilità di un indebito pagamento; giova al creditore liberato dall'obbligo di dare la prova spesso difficile del proprio acquisto, e dalla necessità di scoprire rapporti che spesso traggono la loro utilità dal segreto. Certamente un possessore di mala fede può abusare di questa agevolezza; ma non si può concederla al proprietario senza estenderla eziandio a chi simula di esserlo. Sono gli inconvenienti insepara-

---

(1) Questa regola si desume da un grande e concorde numero di applicazioni fatte dal codice, v. art. 217, 288, 295, 341, 396, 408, 470, 557.

(2) A cagione della divergenza dei testi di legge citati nella nota precedente non si può trarre come regola generale l'obbligo del creditore soddisfatto di restituire il titolo. Ne hanno l'obbligo i proprietarî di azioni al portatore (art. 217), di cambiali (art. 295), di assegni (341), di note di pegno (470), di lettere di vettura all'ordine o al portatore (396, 408). Ma il destinatario può trattenersi la polizza di carico purchè vi scriva la quitanza delle merci ritirate: v. **Vivante**, *La Polizza di carico*, n. 36, — e successivamente Cass. Firenze, 18 luglio 1886; *Temi veneta*, 357; — Cassazione Napoli, 4 dicembre 1892; *Foro*, 1893, 201.

Digitized by Google

bili dal beneficio che ne deriva alla circolazione; è lo scotto che il legislatore ha dovuto subire per assicurare la protezione del proprietario, e non valeva la pena di togliergli questa protezione pel timore di abusi che ormai sono rari e contro i quali, come vedremo, non mancano altre sanzioni.

972. Questo creditore formale cui il titolo pervenne nelle forme legittime comparisce di fronte all'emittente come un *homo novus*, fornito di un diritto proprio ed autonomo, che deve regolarsi secondo il tenore del titolo. L'emittente si trova vincolato con lui direttamente, perchè lo autorizzò fin dal momento della emissione ad acquistare pel tramite del titolo l'obbligazione che vi è menzionata (n. 954 e segg.).

Cadono quindi tutte le dottrine che derivano il diritto del creditore dai precedenti acquirenti, quella anzitutto che vuole spiegarlo colla cessione, traendo da questo istituto effetti inconciliabili colla sua essenza. Mentre la cessione trasmette il diritto del cedente con tutte le eccezioni che ne riducono e ne escludono l'esercizio, il titolo di credito passa dal vecchio al nuovo titolare con tutto il contenuto giuridico che risulta dalla scrittura. Mentre la nullità di una cessione intermedia arresta l'ulteriore trasferimento del credito, la nullità di un'iscrizione nominativa, di una girata o di una tradizione intermedia non infirma i diritti dell'ultimo creditore formale, che esercita il credito in virtù di un diritto proprio ed autonomo, tanto se l'emittente ne ha iscritto il nome nei propri registri, come se l'ha riconosciuto anticipatamente una volta per tutte colla clausola all'ordine o al portatore. La contraddizione non consente di definire come cessionario chi diviene titolare di un diritto che forse non ha mai appartenuto al cedente come avverrebbe nel caso che il cedente fosse un ladro, un ricettatore doloso, un mandatario infedele (3).

---

(3) La dottrina della cessione, in tutta la sua incongruenza, fu applicata di recente ai titoli al portatore dalla Corte di Bologna, 18 settembre 1890; *Foro*, 91, 398; e dalla Cass. di Roma, 31 dicembre 1891; *Foro*, 92, 1. Una coltura giuridica più specifica e più recente avrebbe persuaso questi magistrati — giustamente censurati da **Gabba**, *Foro*, 91, 390; — da **Chironi**, *Giurispr. ital.*, 1892, parte IV, c. 149; — da **Cogliolo**, *Monit.*, 91, 871 — a non acco-

Digitized by Google

Nè è più solida la dottrina che considera il primo creditore come stipulante l'acquisto del diritto per sè e per la serie illimitata dei successivi acquirenti (4). Questa intenzione esiste solo nella mente di chi ha messo innanzi questa dottrina. Chi compra un titolo, o vuole investire stabilmente i suoi capitali, o vuole godere per sè i vantaggi di una pronta circolazione mediante la vendita, lo sconto, il pegno di un titolo facilmente negoziabile; egli non tratta l'acquisto del titolo per amore del prossimo; il beneficio dei futuri e sconosciuti acquirenti resta fuori di ogni sua considerazione. D'altra parte se questa teoria fosse vera condurrebbe a questa conseguenza che nessuno dei possessori potrebbe acquistare il diritto se il primo creditore fosse stato incapace di acquistarlo, ed è una conseguenza che tutti respingono.

La condanna di queste dottrine vale a confermare quella che abbiamo adottato e che si riassume così: il possessore del titolo esercita un diritto proprio ed autonomo perchè così volle l'emittente del titolo. Costui, ponendo la sua firma sovra un titolo destinato alla circolazione, manifestò la volontà di obbligarsi verso ogni legittimo possessore. Chi si obbligò in questa forma più rigorosa per ottenere il credito, o per ottenerlo più a buon mercato non può tradire la fiducia che la sua firma ha destato.

973. Il creditore formale sarà di regola anche proprietario effettivo del credito. Ma può darsi che chi figura di fronte al debitore come titolare non sia che un custode, un prestanome (*dominus in rem alterius*), e guai pel vero padrone se questo titolare abusa dell'apparente potere per appropriarsi il credito o per trasmetterlo ad un acquirente di buona fede: in seguito a questo abuso si estinguerebbe il diritto di proprietà del vero padrone.

---

gliere una dottrina incompatibile coll'indole autonoma dei diritti spettanti ai successivi possessori di un titolo di credito e generalmente ripudiata anche in Germania: v. **Goldschmidt**, *Zeitschr.*, vol. XI (1892), pag. 267; *Grundriss*, 4ª ed., pagg. 166, 167; — **Gareis**, *Handelsr.*, 4ª ed., § 79, pag. 635; — **Windscheid**, *Pandette*, § 291_2; — **Carlin**, *Zeitschr.*, vol. XXXVI, pag. 33; — **Canstein**, *Lehrbuch des Wechselrechts*, § 20, pag. 301 e segg.

(4) **Tartufari**, *Contratti a favore dei terzi*, § 138; — **Goldschmidt**, *Zeitschr.*, vol. XXXVI, pag. 143 e segg.; — **Pappenheim**, *Id.*, vol. XXXIII, 446 e segg.; — **Gareis**, *Handelsr.*, pag. 635.

Digitized by Google

Il *proprietario materiale, effettivo del titolo* potrà togliersi da una posizione tanto pericolosa dimostrando il suo diritto e rivendicando il titolo dalle mani dell'apparente titolare. Nel conflitto fra i due prevarrà naturalmente il diritto del proprietario che vuol rimettere le cose al loro posto, che vuol riprendere ciò che è suo (5). La legge gliene presta le armi coi mezzi ordinari del sequestro, del pignoramento, della rivendicazione (articoli 57, 802). Il debitore assisterà di regola indifferente a questo conflitto, sempre pronto a riconoscere per suo creditore chi è in possesso del titolo nelle forme determinate dalla sua legge di circolazione.

Il proprietario rimasto privo del titolo sarebbe meglio armato se potesse fare opposizione al suo pagamento presso il debitore. Ma l'esercizio di questa facoltà potrebbe turbarne la circolazione; potrebbe colpire ingiustamente i terzi di buona fede che l'hanno acquistato; potrebbe recare gravi molestie al debitore costretto a rivedere il registro delle opposizioni prima di eseguire qualsiasi rimborso. Perciò l'opposizione non è ammessa nel nostro diritto che per eccezione e quindi nei soli casi tollerati dalla legge e cioè pei titoli ove l'interesse di una pronta e sicura circolazione potè

---

(5) Questa distinzione sotto altri nomi si ritrova nella dottrina tedesca ove il creditore formale o titolare dicesi *Glaubiger*, esercente *das Recht aus dem Papiere*, in antitesi al creditore materiale che si dice *Eigenthumer am Papier*. Su questa distinzione furono scritte in Germania lunghe e sottili polemiche che mi sembrano al paragone della loro fatica ben povere di risultati. Vedi per queste polemiche: **Goldschmidt**, *Zeitschrift*, VIII, pag. 326 e segg.; IX, pag. 62 e segg.; *Grundriss*, pag. 165 e segg.; — **Gierke**, in *Zeitschr.*, XXIX, pag. 260; — **Lehmann**, *Wechselrecht*, pag. 255 e segg.; — **Brunner**, in *End. Handb.*, II, pag. 162 e segg., 207; — **Carlin**, *Zeitschrift*, XXXVI (1889), pagina 23; — **Grünhut**, *Wechs.*, II, pagg. 110, 122, 290_{33}; — **Wahl**, I, nn. 264-275; — **Saleille**, *L'obligation d'après le code civil allemand*, Paris 1890, pagg. 295 e segg., 307 e segg., e da noi, di recente, **Bonelli** nella *Giurispr. ital.*, 1895, parte IV, 365 e segg., 1897, IV, pag. 9. La distinzione semplicissima accennata nel testo, ripetuta anche da **Tartufari**, *Il possesso*, I, nn. 21, 44, è stata non ostante la sua evidenza talvolta dimenticata: v. **Milone**, nel *Filangeri*, 1887, pag. 27: " I titoli al portatore non hanno un proprietario determinato e riconosciuto; il proprietario loro è chi li possiede, e però dal possessore io li acquisto, come possessore semplice li vendo di nuovo, e così passano di mano in mano la mercè solamente della tradizione e del possesso ". — Vedi sui conflitti fra creditore formale e materiale pei titoli nominativi, pei titoli all'ordine e al portatore i relativi paragrafi.

Digitized by Google

essere subordinato alla difesa del proprietario (6). Ove manchi questa legge eccezionale, il proprietario dovrà sequestrare il titolo stesso se vuole difendersi efficacemente contro la sua perdita definitiva.

974. Vi ha dunque una proprietà *formale* e una proprietà *materiale* del credito che per lo più coincidono nella stessa persona. La prima è decisiva nei rapporti fra il possessore del titolo e il debitore, la seconda nei rapporti che si formano fra i successivi immediati possessori del titolo.

Questo è il sistema accolto nella nostra legge, da cui emerge per innumerevoli segni. Infatti quando essa regola i rapporti fra il debitore (emittente) e il creditore del titolo, si contenta che questo dimostri la proprietà formale del titolo, e cioè che si *dimostri* proprietario con quelle forme che sono proprie di ciascun titolo, senza punto occuparsi se al di sotto di queste apparenze esiste un vero diritto di proprietà. Così obbliga la società a considerare come azionista chi è iscritto nel libro dei soci, senza consentirle alcuna indagine sulla validità del suo titolo d'acquisto; anzi permette espressamente che assuma il nome e i diritti di azionista chi non lo è, nell'ipotesi in cui l'azione sia proprietà di parecchi (7). Così ove trattisi di titoli all'ordine, riconosce a chi è possessore per una serie regolare di girate il carattere di proprietario, benchè in realtà egli possa essere un mandatario, che agisce in nome proprio (art. 1744 cod. civ.), un commissionario, e vieta al debitore di chiedere qualsiasi altra dimostrazione del suo diritto (8). Infine se trattasi di titoli al portatore riconosce al mero

---

(6) Vedi pei titoli nominativi: buoni fruttiferi, libretti di conto corrente e di risparmio; Legge 14 luglio 1887, art. 1; — pei titoli all'ordine: cambiali, art. 298; — assegni, art. 341; — fedi di deposito e note di pegno, articolo 469; — pei titoli improprî al portatore: libretti di risparmio o di deposito, Legge 14 luglio 1887, art. 6: — Legge 15 luglio 1888, sulle Casse di risparmio, art. 10; — pei titoli proprî al portatore: assegni, art. 341; — polizze di carico, art. 557.

(7) Cod. di comm., art. 140 n. 1, 169, 170.

(8) Cod. di comm., art. 287, 396, 470, 471, 557; — v. sui titoli all'ordine: Appello Lucca, 18 ottobre 1895; *Foro*, 95, 1314: " Il capitano non deve investigare se chi gli presenta la polizza di carico sia o non sia proprietario: basta che la serie delle girate sia continua e non interrotta e queste giungano sino a lui, e ciò perchè al possessore della cambiale sarebbe troppo difficile

Digitized by Google

possessore tutti i diritti inerenti alla proprietà, e quindi a nche qu si contenta della sola manifestazione della proprietà (9).

975. L'emittente ha il *dovere* e il *diritto* di soddisfare chi è in possesso del titolo nelle forme volute dalla sua legge di circolazione, ancorchè sospetti che ne sia in possesso abusivamente (10). *Ne ha il dovere*, perchè la natura del titolo non gli consente di opporre al possessore le eccezioni che non gli spettano personalmente contro di lui. *Ne ha il dovere*, perchè ha preso l'impegno coll'emissione del titolo di soddisfare il suo titolare: soltanto la legge può liberarlo da quest'obbligo convenzionale, e quindi il suo rifiuto non sarà giustificato che allorquando gli sia stata fatta opposizione nei casi e nei modi voluti dalla legge o quando col pagamento verrebbe ad aiutare il reo ad assicurarsi il profitto del delitto, perchè in questi casi la legge gli vieta implicitamente il pagamento con una sanzione penale (11): se lo rifiuta anche in altri casi lo fa a suo rischio e pericolo e dovrà risarcire il danno quando il suo sospetto non riesca confermato dai fatti. *Ne ha il diritto*, perchè si è stipulata la facoltà di pagare al possessore formale del titolo e quindi di tralasciare impunemente ogni indagine sulla legittimità del suo credito; soltanto la legge può, per ragioni

---

di fornire la prova della proprietà con mezzi diversi dal titolo „. — Appello Torino, 25 novembre 1893; *Giurispr. ital.*, 1894, 1; — Cass. Torino, 25 settembre 1894; *Giurispr. ital.*, 820.

(9) Cod. comm., art. 56, 159.

(10) **Brunner**, *Endem. Handb.*, II, pag. 211; — **Stobbe**, *Deutsches Privatr.*, III, 207 e segg.; — **Goldschmidt**, *Grundriss*, pag. 166; — **Saleille**, nn. 279-280; — **Wahl**, I, n. 268. — Cod. civ. Sass., §§ 1045, 1046; — Cod. civ. tedesco, § 793; — Cod. svizzero, art. 846.

(11) Cod. pen. art. 225, 421. — Conforme al testo: Cass. Roma, 17 febbraio 1880; *Eco*, 179, che giustamente distingue tra lo sconto di una cambiale che può essere conceduto o meno secondo la fiducia personale che ispira il possessore, e il pagamento che deve farsi senza esame per non turbare la fiducia nel titolo; — Cass. Napoli, 29 dicembre 1883; *Giurispr. ital.*, 1884, 290, con una pregevole nota di **Savarese**; — Appello Torino, 9 novembre 1885; *Giurispr. Tor.*, 86, 90; — Appello Torino, 25 novembre 1893; *Giur. ital.*, 1894, 1; — Cass. Torino, 25 settembre 1894; *Giur. Tor.*, 820; — Appello Lucca, 18 ottobre 1895; *Foro*, 95, 1314; — Cass. Torino, 13 luglio 1901; *Temi genov.*, 682; — **Diena**, *Tratt. di dir. comm. intern.*, I, n. 563; — **Bruschettini**, n. 578; — **Bolaffio**, *Commento*, pag. 687; — **Stoppato**, *Parere*, Bologna 1902. — Contr. Cass. Torino, 6 aprile 1903; *Temi gen.*, 903; — Cass. Firenze 10 luglio 1893; *Temi ven.*, 1894, 144.

Digitized by Google

d'interesse generale, privarlo di un diritto che lo esime da ogni responsabilità. *Ne ha il diritto*, perchè non lo si può costringere ad assumere i rischi e le spese di un processo per conto altrui, a commettere un reato contro il possessore, quale sarebbe una diffamazione, per impedire la dubbiosa esecuzione di un altro reato quale sarebbe una truffa od un furto contro il proprietario. Nemmeno una sicura malleveria fornita dall'opponente potrebbe costringerlo a rinunciare al proprio diritto perchè nessuna malleveria può salvarlo dal discredito che può colpirlo per un mancato rimborso. D'altra parte quando la legge determina i casi e le forme dell'opposizione — in questi limiti stanno i rimedî legali contro gli abusi — non si può dar corso e valore ad atti privati che sono necessariamente arbitrarî.

976. Tuttavia il possessore del titolo non può abusare del diritto che spetta a chiunque lo presenta di esigere la prestazione che vi è menzionata per privare l'emittente de' suoi mezzi di legittima difesa e specialmente delle eccezioni che potrebbe opporgli: ricorrendo a questo artifizio farebbe un uso doloso di quel diritto in contraddizione colle intenzioni dell'emittente. Così la società può escludere dalle proprie assemblee gli azionisti fittizi, quando il proprietario abbia distribuito le proprie azioni per raggirare i divieti della legge o dello statuto (12). Così il debitore di un titolo all'ordine può mettere in luce la simulazione di una girata, fatta allo scopo di togliergli l'uso delle eccezioni opponibili al girante (13). In queste ipotesi il debitore si vale di eccezioni che gli spettano direttamente contro il possessore del titolo, perchè si è fatto complice della frode tentata a suo danno dal vero proprietario.

---

(12) In questo caso la deliberazione dell'assemblea dovrebbe essere annullata a domanda di qualsiasi socio (art. 163): Tribunale Genova, 10 agosto 1887; *Legge*, II, 279; — Appello Milano, 29 dicembre 1894; *Temi genovese*, 1895, 313. — Vedi vol. II, nn. 458, 494, 518, e il mio studio nella *Rivista di diritto commerciale: Gli azionisti fiduciari*, vol. I, I, pag. 167.

(13) Appello Venezia, 30 settembre 1873; *Eco dei Tribunali*, XXIV, pag. 298; — Id., 7 marzo 1877; *Temi veneta*, 152; — Id., 18 novembre 1879, *Temi veneta*, 638; — **Staub**, *Komm. zur W. O.*, art. 82, §§ 14-18; — **Grünhut**, *Wechselr.*, §§ 88, 89. La stessa regola è seguita dai commentatori del cod. civ. ted., § 796: **Planck**, lib. cit., pag. 555; — **Dernburg**, *Lehrbuch*, vol. II, § 150, nota 7.

Digitized by Google

N. 4. — Diverse specie dei titoli di credito e loro conversione.

SOMMARIO. — 977. Distinzione dei titoli di credito. — 978. Sono titoli di credito anche i titoli rappresentativi delle merci. — 979. Ogni titolo nasce colla sua legge di circolazione. — 980. Il possessore del titolo non può modificarla. — 981. Conversione del titolo al portatore in titolo nominativo.

977. I titoli di credito potrebbero dividersi secondo il loro contenuto in quattro gruppi: *a)* titoli di credito propriamente detti, che dànno diritto ad una prestazione di cose fungibili in merci o in denaro, come gli ordini in derrate, le cambiali, le cartelle fondiarie; — *b)* titoli che servono all'acquisto di diritti reali sovra cose determinate, come le polizze di carico, le lettere di vetture, le fedi di deposito, le note di pegno; — *c)* titoli che attribuiscono la qualità di socio, come le azioni; — *d)* titoli che dànno diritto a qualche servigio, come i biglietti di viaggio, di teatro. Ma la dottrina dei titoli di credito è indifferente a questo diverso loro contenuto, perchè si occupa di essi soltanto dopo che furono emessi, in vista della loro circolazione. Bisogna metter capo alle regole che la governano per fare una distinzione feconda di conseguenze giuridiche.

Da questo punto di vista i titoli si dividono:

a) in titoli nominativi (1);

b) in titoli all'ordine;

c) in titoli al portatore;

e queste tre forme principali dànno luogo a forme miste di circolazione, di cui diremo coordinandole colla forma principale da cui derivano.

978. L'istituto dei titoli di credito ha in seguito a questa classificazione un contenuto ampio e ben definito, corrispondente

---

(1) In un senso più generico si comprendono in questa formula anche i titoli girabili. Così i vaglia cambiari, gli assegni bancari e le fedi di credito degli Istituti di emissione che sono essenzialmente girabili, sono definiti dalla Legge 10 agosto 1893, art. 11, come titoli nominativi.

Digitized by Google

al contenuto che ha nella scienza economica (2). Tuttavia questa novità fu contrastata, e devo difenderla dalle critiche (3).

Si vollero escludere dai titoli di credito i titoli che rappresentano le merci depositate o viaggianti, come le fedi di deposito, le lettere di vettura, le polizze di carico, sebbene circolino in commercio colla forma dei titoli all'ordine o al portatore. Si disse anzitutto che non sono titoli di credito, perchè hanno per funzione principale di rappresentare le merci, di trasmetterne la disponibilità. La critica sarebbe efficace se i due concetti di titolo di credito e di titolo rappresentativo delle merci fossero incompatibili, ma fra essi non v'è alcuna incompatibilità. Quei titoli hanno acquistato l'attitudine a rappresentare la merce appunto perchè sono titoli di credito forniti di speciale rigore, perchè importano pel vettore e pel magazziniere un'obbligazione inflessibile, rafforzata da gravi sanzioni penali, di custodire e di consegnare la merce. Ma il fondamento della loro virtù rappresentativa sta nel diritto di credito — inteso in un senso generale — che spetta al possessore del titolo, nella prestazione futura che gli fu promessa pel tramite del titolo. La funzione derivata che il titolo presta al commercio rappresentando la merce depositata o viaggiante non deve far scomparire agli occhi del giurista il substrato della medesima che è l'obbligazione rigorosa di soddisfare il credito nelle mani del possessore del titolo.

Dimostrato che anche questi titoli pel loro contenuto essenziale possono considerarsi come documenti di un credito, la loro aggregazione fra i titoli di credito s'impone per esigenze legisla-

---

(2) **Wagner**, *Del credito e delle banche*, nel *Manuale di Schönberg*, §§ 1 e 2; — **Ferraris**, *Principî di scienza bancaria*, Hoepli, ed., 1892, pagg. 6-11, 19, 28. Io considero la classificazione fatta nel testo, in ispecie per ciò che riguarda i titoli nominativi che ho collocato nella teoria generale dei titoli di credito con caratteri ben definiti, come il più sicuro contributo dato da questo volume al progresso scientifico del diritto commerciale.

(3) Questa classificazione fu acutamente difesa da **Bonelli**, libro cit., pag. 7 e segg.: " La determinazione esterna ed interna che il *Vivante* dà alla teoria dei titoli a me pare perfettamente scientifica e inattaccabile ". Confr. **Navarrini**, libro citato, n. 19 e segg.; — **Segrè**, *Tit. obblig.* cit., pag. 38. — **Montessori**, pag. 441; — **Diena**, *Trattato* cit., I, pagg. 544, 549. — Contr. **Bolaffio**, libro cit., pag. 6 e segg. — La dimostrazione data nel testo è diretta contro le critiche di quest'ultimo, che sono rimaste isolate.

Digitized by Google

tive e scientifiche. Per ragioni legislative, *a)* perchè il nostro legislatore assoggetta quei titoli alle stesse regole di circolazione che valgono per gli altri titoli di credito, non solo nella forma, ma eziandio negli effetti (4); *b)* perchè se si dovesse staccare la loro trattazione da quella degli altri titoli di credito, converrebbe staccare quella della nota di pegno, che è indubbiamente un titolo di credito garantito colle merci depositate, dalla fede di deposito, sebbene siano due titoli così connessi fra loro da formare un solo istituto. Quella riunione è imposta altresì da ragioni scientifiche, perchè non si deve togliere a questi titoli di credito rappresentativi il beneficio di partecipare ad una teoria generale, che copre perfettamente colle medesime regole questi titoli al pari degli altri. Essi devono prendere posto fra i titoli di credito, perchè sono documenti necessari all'esercizio del diritto letterale ed autonomo che vi è menzionato (n. 945). Si crede di dimostrare che non possono prendere posto fra i titoli di credito asserendo che non sono documenti di crediti astratti, cioè staccati dalla causa della emissione. Certamente, questi crediti sono connessi colla loro causa, circolano come documenti del deposito fatto al vettore o al magazziniere. Ma se vi hanno titoli di credito astratti dalla causa dell'emissione, come la cambiale e i titoli che ne sono derivati cioè l'assegno cambiario e l'ordine in derrate, ve n'ha altri, e sono il maggior numero, come le obbligazioni e le azioni, che circolano connessi colla loro causa, e restano sempre soggetti al rapporto originario di prestito o di società. Si è generalizzato troppo frettolosamente dalla cambiale, quando si volle rinvenire in ogni titolo di credito la necessità di un'astrazione dalla causa. I titoli di credito possono circolare con questo vincolo senza nulla togliere alla fiducia che ispirano, perchè la causa della loro emissione non può intaccare il loro tenore, perchè, in altre parole, essa non può contraddire alla parola del titolo (5).

---

(4) Cod. di comm., art. 389: " La forma e gli effetti della girata della lettera di vettura sono regolati secondo le disposizioni del titolo di questo libro (cambiale) ", art. 465, 467, 471, 555.

(5) Ciò è dimostrato all'evidenza nel n. 948. Giustamente **Bonelli**, libro cit., pag. 7: " L'indole del rapporto giuridico che trovasi incorporato nel titolo è d'importanza secondaria, perchè tutti i principii e le norme, il cui complesso va a costituire la teorica dei *titoli*, si applicano generalmente qualunque sia il rapporto cui il titolo si riferisce ".

Digitized by Google

Si nega altresì che siano titoli di credito, perchè impongono al portatore un'obbligazione, p. es., quella di pagare il prezzo del trasporto o del magazzinaggio. La critica parrebbe penetrante, perchè un titolo di credito non deve degenerare in un titolo di debito; eppure non ha fondamento. Infatti il possessore di quei titoli non è punto obbligato dal titolo a quella prestazione: egli può presentarsi o meno a ritirare le merci, perchè il vettore, il magazziniere non hanno azione per costringervelo; il titolo non lo costituisce debitore, e quindi non è un titolo di debito. È vero che il diritto di credito vi può essere subordinato all'adempimento di una prestazione, nolo, assegno, diritto di dogana o di magazzino che sia. Ma nessuna legge vieta di assoggettare un titolo di credito a una condizione o ad un modo. Chi lo crede, ha nuovamente il torto di estendere la disciplina della cambiale, che è un titolo di credito regolato dalla legge con limitazioni speciali, adatte alla funzione generale che essa compie nell'economia del credito (6). Ma questa limitazione non può elevarsi a carattere essenziale dei titoli di credito. Chi lo facesse, dovrebbe escludere dai titoli di credito tutti quelli che sono soggetti al pagamento di una tassa, alla prestazione di un servigio, e prime fra tutti le azioni nominative ove la riscossione dei dividendi è spesso subordinata al pagamento dei decimi richiamati dagli amministratori.

979. *Ogni titolo nasce colla sua legge di circolazione* dipendente dalla volontà del legislatore o dell'emittente.

Quando la legge diede al titolo una legge speciale ed unica di circolazione l'emittente non può modificarla: il titolo deve esistere come volle la legge, altrimenti cambia natura. Così la cambiale deve essere all'ordine; se fosse al portatore non avrebbe più

---

(6) Vedi n. 969. Non si risponde nel testo ad un'altra obbiezione di **Bolaffio**, pag. 13 e segg., che esce evidentemente dal tema. Egli dice che i titoli di deposito non possono considerarsi titoli di credito, perchè ve n'ha tra essi alcuni che sono meri titoli di riconoscimento, meri contrassegni di un individuo, come gli scontrini di guardaroba, i biglietti di trasporto dei bagagli, ecc. Supposto pure che i contratti di deposito avessero questa specialità di dar luogo in alcuni casi all'emissione di titoli di riconoscimento, l'osservazione non è concludente, dacchè i titoli menzionati nel testo non sono meri contrassegni destinati ad agevolare la restituzione, ma titoli che, al pari di ogni vero titolo di credito, dànno al legittimo possessore il diritto assoluto alla consegna.

Digitized by Google

valore cambiario (art. 251). Così le azioni devono essere nominative finchè non sono pagate per intero: se vengono emesse al portatore prima del loro intero pagamento non possono considerarsi come azioni e non sono capaci di stabilire alcun legame giuridico diretto fra la società e il loro possessore; nè la società potrà chiedergli i versamenti ancora dovuti, nè egli potrà ripetere i dividendi, perchè la proprietà dell'azione non ancora liberata si stabilisce solamente per mezzo dei libri sociali (n. 405 e segg.). L'acquirente privo di ogni diritto sociale potrà farsi risarcire del danno sofferto dal suo venditore, e da chi è responsabile dell'emissione illegittima.

Quando invece il titolo può circolare in parecchie guise, come la lettera di vettura e la polizza di carico, che possono essere nominative, all'ordine o al portatore, la scelta spetta all'emittente e il possessore non può cambiarla con un atto unilaterale. Se lo potesse, l'emittente si troverebbe esposto a una responsabilità diversa da quella che volle assumere: se il titolo emesso colle forme di un titolo nominativo fosse convertito in un titolo al portatore non potrebbe più opporre a chi glielo presenta le eccezioni opponibili al titolare scritto ne' suoi registri: se il titolo al portatore fosse convertito in un titolo nominativo si troverebbe esposto alla grave responsabilità di identificare il suo creditore e di verificare se il titolo gli è pervenuto per una serie regolare di cessioni (7). Ciò vale anche pei titoli come l'assegno che possono trasmettersi solo in due guise, colla girata e colla tradizione: se al giratario di un assegno emesso colla clausola all'ordine, fosse lecito di trasmetterlo colla semplice tradizione, l'ultimo possessore non potrebbe più giustificarsi con una serie continua di girate come vuole la legge (8).

980. Il possessore del titolo al portatore non può cambiare

---

(7) In questo senso tutta la giurisprudenza citata al n. 13, nota 14: aggiungi Cass. Torino, 5 marzo 1880; *Eco*, 1880, 177; — **Pagani**, *Dir. comm.*, III, pag. 163; — **Wahl**, n. 806 e segg.; — **Brunner**, *End. Handb.*, II, 171, 214.

(8) Art. 287, 341, Cod. comm.; — Appello Milano, 21 febbraio 1901; *Temi genovese*, 217. — Eppure il **Franchi**, per solito così esatto, scrive nell'*Assegno bancario*, Milano, 1892, n. 67, pag. 63: " Non sappiamo vedere dove potrebbe trovare ostacolo il cambiamento di un *chek* originariamente emesso al nome di una persona determinata in un *chek* al portatore fatto dal prenditore primo o da un successivo giratario ".

Digitized by Google

con un atto unilaterale la sua legge di circolazione scrivendovi il proprio nome, dichiarando che dovrà essere pagato a lui solo. Questa dichiarazione arbitraria non modifica la natura del titolo; essa non assolve l'emittente dal diritto e dall'obbligo di pagare al legittimo portatore, perchè questo diritto e quest'obbligo stanno finchè egli stesso non modifica il tenore del titolo.

Chi acquista il titolo fornito di quella dichiarazione da una persona diversa da chi ve l'appose non può ritenersi in mala fede, perchè l'autore di quella dichiarazione può, dopo aver mutato proposito, averlo alienato: anzi la circostanza che l'acquirente del titolo non ha cancellato quella nota, come pure poteva fare liberamente, servirà il più delle volte a confermare la presunzione della sua buona fede. Nemmeno la dichiarazione appostavi dal curatore del proprietario fallito, dal notaio che procede all'inventario di una successione, dal giudice istruttore che contrassegna gli oggetti di un delitto, può bastare per sè sola a mettere in mala fede l'acquirente, perchè nei casi normali, finita la procedura, il titolo ripiglia a circolare. Se la legge non permette l'opposizione che nel caso di fallimento e di smarrimento, e il curatore del fallimento o il giudice istruttore non la eseguirono, l'emittente può e deve soddisfare puntualmente il legittimo possessore del titolo (9). La giurisprudenza che non presta considerazione a quei contrassegni preserva la circolazione da un grande pericolo di dubbiezze e di frodi, come accadde in quei paesi ov'è lecito al portatore di un titolo di renderselo nominativo colle proprie dichiarazioni: in questi paesi la libertà di cancellare le dichiarazioni precedenti e di farne delle altre ha dato origine a una dannosa confusione sulla natura dei titoli e ne ha conseguentemente turbato la circolazione. Assai più efficacemente si ottiene il medesimo intento nel nostro sistema legislativo colla conversione che preserva il credito non solo dai furti e dagli abusi di fiducia, ma eziandio dai pericoli della distruzione, perchè il titolo nominativo perduto o distrutto può sempre essere sostituito con un altro titolo estratto dal registro a matrice tenuto dal debitore (10).

---

(9) Arg. art. 298, 341, 469, Cod. comm., vedi n. 975.

(10) La facoltà di mettere il titolo fuori di circolazione senza il consenso dell'emittente (*Ausserkurssetzung*), molto usata negli Stati tedeschi fino dal secolo scorso, venne sempre più limitata e in alcuni Stati anche soppressa in

Digitized by Google

981. La facoltà della conversione di un titolo al portatore in un titolo nominativo e viceversa è di regola consentita dalle nostre leggi pei titoli che circolano in massa. Vi ha in questo sistema un'equa conciliazione dell'interesse di tutti. Se la conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi ne rallenta la circolazione e scema la notorietà dell'Istituto emittente, se gli addossa il carico di verificare l'identità e il diritto del creditore cui fa il pagamento; per converso gli giova perchè sottrae i titoli convertiti ai giuochi di borsa e alle crisi che ne sono l'inevitabile conseguenza, perchè gli crea una clientela fedele e vigilante con cui può facilmente intendersi in ogni occorrenza, perchè gli procura un facile impiego nei patrimoni delle persone fisiche e giuridiche soggette a tutela. Quel sistema presta al titolo la virtù di adattarsi alle esigenze di chi specula e abbisogna di un titolo pronto alla circolazione, come di coloro che v'impiegano i loro risparmi e vogliono sottrarlo ai pericoli dell'incendio, del furto, e fors'anche premunirsi contro la tentazione di venderlo alla prima occasione. Il sistema della conversione a domanda del creditore vale pei titoli del debito pubblico, per le cartelle fondiarie ed agrarie (11), per le azioni di società commerciali e civili (12), per obbligazioni ferroviarie che possono convertirsi a scelta di chi le possiede. Le leggi fiscali cercano di favorire la conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi colpendoli con una tassa più lieve di circolazione o di ricchezza mobile, sia per la considerazione che questi rappresentano più frequentemente il risparmio che si va via via accumulando nelle famiglie, sia per la considerazione che non si sottraggono alla tassa di successione come i titoli al portatore.

---

seguito ad abusi e ai voti delle Borse, dei Congressi commerciali e giuridici. Il codice civile tedesco l'ha soppressa del tutto nel § 806, sostituendola colla conversione fatta dall'emittente. Vedi intorno a questo istituto: **Wolff**, in *Gold. Zeitschr.*, VII, pagg. 41-87; — **Kuntze**, *Inhaberp.*, §§ 126, 127, pag. 564 e segg.; — **Brunner**, in *End. Handb.*, II, 214, § 199; — **Marsson**, *Die Ausserkurssetzung der Inhaberpapieren*, 1887, Berlin; — **Wahl**, I, n. 819 e segg., 913 e segg.

(11) Legge sul Debito pubblico 10 luglio 1861, art. 16 e segg.; — Regolamento 8 ottobre 1870, art. 72 e segg.; — Reg. 24 luglio 1885 per l'esecuzione della Legge sul credito fondiario, art. 19 e segg.; — Regol. 27 maggio 1888 per le cartelle agrarie, art. 10 e segg.; — Regol. 16 novembre 1886 per la emissione e il servizio delle obbligazioni ferroviarie in esecuzione della Legge 27 aprile 1885, art. 14 e segg.

(12) Vedi art. 169_5. — Legge francese 23 giugno 1857, art. 8: " Nelle so-

Digitized by Google

§ 52. — I titoli nominativi (1).

SOMMARIO. — 982. Definizione. — 983. Funzione del titolo. — 984. I titoli nominativi sono veri titoli di credito. Si difende questa dottrina. — 985. Formalità necessarie per ottenere l'iscrizione del credito e per trasferirlo. — 986. L'Istituto che opera il trasferimento da un titolare all'altro deve accertarsi della capacità del primo. — 987. Posizione giuridica del titolare di fronte all'Istituto emittente. — 988. Rapporti tra il proprietario formale e quello effettivo. — 989. Rapporti fra i successivi titolari. Il compratore di buona fede ne acquista la proprietà ancorchè il titolare da cui l'acquistò non avesse diritto di disporne. — 990. Quale cessione deva prevalere se nessuna venne trascritta nei registri del debitore. — 991. Cessione colla forma di girata. — 992. Costituzione di pegno sul titolo nominativo. — 993. Sequestro e pignoramento. — 994. Divisione del titolo. — 995. La cessione del titolo importa anche quella delle rendite scadute ma non riscosse. — 996. Ammortamento dei titoli perduti. — 997. Indole speciale dei provvedimenti dati per la loro perdita. Lacune del nostro sistema legislativo. — 998. Procedura. — 999. Conversione del titolo nominativo in titolo al portatore. — 1000. Furti e smarrimenti durante le operazioni della conversione. — 1001. Capacità per chiedere la conversione. — 1002. Titoli nominativi non trasmissibili come tali.

982. I titoli nominativi sono titoli di credito intestati a una persona determinata, il cui trasferimento non è perfetto se non quando sia stato registrato nei libri del debitore. Sono titoli di credito anch'essi, perchè sono necessarî pel trasferimento e per l'esercizio del diritto letterale ed autonomo che vi è menzionato

---

cietà ogni portatore di azione e di obbligazione ha sempre la facoltà di convertire i suoi titoli al portatore in titoli nominativi „; Confr. Cod. comm. germanico, § 183.

(1) La dottrina dei titoli di credito nominativi è ancora nei primi tentativi, e la costruzione giuridica che proposi nella 1ª edizione e che mantengo e completo in questa nuova edizione, benchè sorretta da molti testi legislativi non aveva precedenti nella dottrina. Il tentativo più sistematico è quello di **Brunner** nel Manuale di **Endemann**, II, § 197 (*Die Rektapapiere*), ma egli ne porge un concetto troppo vago ed esteso, poichè vi comprende tutti i titoli che hanno qualche importanza pel trasferimento e per l'esercizio del diritto, e quindi vi comprende tanto quelli che si trasmettono per cessione notificata al debitore, come per trascrizione sui libri del debitore; tanto quelli che lasciano aperta la via alle eccezioni sôrte nella persona del cedente, come quelli che le escludono. In questa famiglia così vasta si smarrisce il concetto tecnico del titolo di credito, perchè la possibilità di opporre all'ultimo creditore e possessore del titolo le eccezioni personali ai precedenti possono togliere ogni valore al titolo che perciò cessa di essere un titolo di credito. All'opposto se si dovesse considerare con **Goldschmidt**, *Zeitschr.*, IX, pag. 8 e segg., come vero titolo di credito

Digitized by Google

(n. 945). Ma si trasferiscono e circolano col freno di una corrispondente registrazione che serve a difendere il titolare contro il pericolo di perdere il credito colla perdita del titolo. Nella conciliazione dei due fini opposti, la sicurezza del titolare e la possibilità di una circolazione fiduciosa, sta la difficoltà della loro disciplina giuridica, rimasta finora confinata nella trattazione esegetica dei commenti alle leggi sul debito pubblico e dei titoli affini (2).

983. In tutte le operazioni che hanno per oggetto titoli di credito nominativi, il titolo fa la parte iniziale, serve di stromento per ottenere dall'Istituto emittente la nuova registrazione, ed è uno stromento necessario, perchè sino a quando esso esiste giuridicamente, non si può ottenere alcun mutamento nei libri di quell'Istituto senza esibirlo. Usando di una metafora si può considerar il titolo come la chiave necessaria per aprire alla nuova registrazione i libri dell'emittente: *è il movimento del titolo quello che determina il cambiamento dell'iscrizione.* L'acquirente, il donatario, l'erede non è investito formalmente del credito sinchè non ha ot-

---

nominativo la sola cambiale emessa colla clausola non all'ordine, la quale secondo l'ordinanza tedesca (art. 9) è priva della facoltà di girare, la rubrica dei titoli di credito nominativi dovrebbe sparire dal nostro sistema giuridico, poichè secondo il nostro diritto anche quella cambiale può trasmettersi per girata (art. 257). Ancora più rudimentale era al tempo della 1ª ediz. questa costruzione giuridica fra noi. Così il **Giorgi**, *Teoria delle obbligazioni*, 2ª ed., vol. VI, comprende fra i titoli di credito tutti i crediti concepiti in un pubblico stromento o in una scrittura privata (nn. 50, 176), ma poi tratta promiscuamente con essi anche dei crediti che mancano di ogni titolo scritto (nn. 59, 165 e segg.). Infine nel **Vidari**, 4ª ed., vol. II, nn. 225 e segg., manca ogni specifica designazione dei loro caratteri, e si considerano come titoli di credito tanto quelli trasmissibili per registrazione nei libri del debitore o per intimazione al debitore ceduto, come anche i libretti di conto corrente e di risparmio nominativi, n. 2034 e segg., cui la dottrina e la giurisprudenza in Italia e fuori nega concordemente la natura di titoli di credito.

(2) In questa costruzione giuridica ho tenuto presenti principalmente i seguenti testi di legge. Pei titoli del Debito Pubblico la legge fondamentale 10 luglio 1861; — Regolamento 8 ottobre 1870; — Legge 29 aprile 1877 sulle rendite miste; — per le cartelle fondiarie, Legge 22 febbraio 1885, art. 9, 10; — Regolamento 24 luglio 1885; — Regolamento 1° febbraio 1891, art. 9, 10; — per le cartelle agrarie, Legge 23 gennaio 1887, art. 32; — Regolamento 27 maggio 1888 e 10 gennaio 1892; — per le obbligazioni ferroviarie, Regolamento 16 novembre 1886.

Digitized by Google

tenuto un titolo intestato al suo nome ed una nuova registrazione intestata al suo nome; quando l'abbia ottenuta, egli è investito di un diritto autonomo, invulnerabile dalle eccezioni che l'istituto emittente avrebbe potuto opporre al titolare precedente, e come proprietario formale può trasmettere il credito ad un altro titolare che rinnovando le stesse operazioni acquisterà a sua volta un diritto autonomo, perchè l'emissione di un nuovo titolo seguìta da una conforme registrazione toglie ogni valore al titolo precedente.

Finchè non sia avvenuto questo duplice mutamento del titolo e della registrazione, finchè l'acquirente, l'erede, il donatario tiene nelle mani il vecchio titolo, intestato al nome del venditore, del testatore defunto, del donante, egli si trova nella condizione giuridica di avente causa dal medesimo, egli non è investito di un diritto autonomo ma di un diritto derivato, che lo espone a tutte le eccezioni opponibili al suo autore da parte dell' istituto emittente; così non potrà ripetere dall'istituto gli interessi che furono già pagati al suo autore, sebbene il titolo non rechi l'indicazione del pagamento ed egli sia in buona fede. Ma una volta compiute le formalità del trasferimento, il suo diritto si stabilisce definitivamente secondo il tenore del titolo di fronte all'istituto emittente, che nell'atto di emettere dei titoli nominativi o convertibili in titoli nominativi si obbligò di riconoscere come suo creditore diretto ed autonomo chiunque risulta tale dalla duplice investitura del titolo nominativo e del registro.

984. A prima vista questa assunzione dei titoli nominativi nella grande categoria dei titoli di credito può parere inconciliabile colla formalità della iscrizione nei registri del debitore: si può dire: se occorre la registrazione, non è più il titolo che attribuisce e trasferisce il credito, è la registrazione (3).

---

(3) Questa critica mi fu fatta da **Bolaffio,** *Arch. giur.*, LVII, pag. 274 e segg. Ma tolto questo dissidio autorevole, la sistemazione che diedi a questa materia raccolse l'adesione comune. — V. **Bonelli,** *Giurispr. italiana*, 1897 (Estratto, pag. 14): " Uno dei tratti più felici dell'opera del Vivante è quello di aver fatto posto anche ai titoli nominativi nella teoria dei titoli di credito ". — Conf. **Cammeo** in uno studio assai pregevole, *I titoli del Debito pubblico e la competenza sulle relative controversie; Rivista di dir. comm.*, I, 110; — **Navarrini,** libro cit., pag. 22; — **Rocco,** libro cit., pag. 28; — **Thaller,** professore ord. nella Università di Parigi, *Annales*, 1898, pag. 76: " C'est à la géné-

Digitized by Google

Ma in verità questa assunzione dei titoli nominativi nel gruppo dei titoli di credito, è giustificata tanto dalla pratica mercantile quanto dalla natura giuridica dell'istituto. Chi emette dei titoli di credito nominativi o al portatore e concede al suo creditore il diritto di chiedere la conversione da una forma all'altra liberamente, lo fa coll'unico scopo di ottenere il credito più a buon mercato, col loro più facile collocamento; si assume gli oneri e le responsabilità di quelle conversioni per trovare i proprî clienti oltre le prime file degli speculatori, in una sfera più vasta e tranquilla, nelle aziende domestiche, nei patrimonî delle opere pie, delle persone soggette a tutela, ove alla facilità di rivendere i titoli si preferisce la sicurezza di conservare; esso non intende di assumere due debiti di natura diversa, ma intende di dare al medesimo debito una forma variabile secondo le esigenze del mercato. Vi ha nella pratica degli affari la convinzione che il credito non muti natura mutando la forma della sua circolazione; che se il titolo ha preferito una forma che lo difende dagli abusi della circolazione, se ha preferito di andare più adagio per andare più sicuro, non abbia perduto alcuno di quei caratteri essenziali che ne rendevano sicura la circolazione, anzi che abbia voluto aggiungervi un presidio di più che la rassicuri, anche a costo di renderla più lenta o impacciosa. La conversione dei titoli è divenuta ormai un meccanismo inerente ad ogni emissione di titoli in massa; essa dà luogo ad una quotidiana, intensa opera degli istituti emittenti: le leggi la regolano come una funzione normale: " Le iscrizioni nominative potranno trasferirsi, dividersi o riunirsi sotto gli stessi o sotto altri nomi *a volontà dei titolari*. Le iscrizioni al portatore potranno dividersi, riunirsi o tramutarsi in nominative *a semplice richiesta* dell'esibitore (4) ". Per l'economista, per l'uomo di affari si tratta adunque

ralisation des titres fiduciaires de toute nature que le traité de **Vivante** doit son originalité et son mérite de tout premier ordre. On jugera par les citations suivantes de l'avantage que nous trouverions aussi en France à constituer une doctrine de synthèse ramassant à la fois les titres nominatifs, à ordre et au porteur dans un même raisonnement "; — **Thaller**, *Traité*, II ed., nn. 888, 889.

(4) Legge 10 luglio 1861, art. 16. — Conf. Regolamento 8 ottobre 1870, articoli 42, 43; — Regolamento 16 novembre 1886, relativo al servizio e all'emissione delle obbligazioni ferroviarie, art. 14 e 15: " Le obbligazioni al portatore possono essere tramutate in obbligazioni nominative, dietro domanda delle parti ".

Digitized by Google

soltanto di cambiamenti transitorii, di forme destinate a surrogarsi per meglio raggiungere gli scopi della circolazione. Il giurista, che deve adattare le sue costruzioni alle funzioni economiche dell'istituto, non deve astraendo dalla realtà creare una differenza sostanziale che nella pratica non esiste.

Ed è facile dimostrare che la natura giuridica dei titoli nominativi è nella sua essenza conforme a quella dei titoli di credito all'ordine e al portatore.

Secondo i risultati delle indagini precedenti i titoli di credito devono considerarsi:

1) *documenti necessari per esercitare il diritto che vi è menzionato;*

2) *documenti di un diritto letterale ed autonomo.*

Questi due caratteri essenziali del titolo di credito si riscontrano anche nel titolo nominativo.

Anch'esso è il *documento necessario* a esercitare il diritto, *a)* perchè fino a quando il titolo esiste giuridicamente, cioè fino a quando non sia stato ammortizzato, il creditore non può ottenere il riconoscimento del proprio credito sui libri dell'istituto emittente se non esibisce e non restituisce il titolo che dev'essere surrogato; senza il titolo nominativo egli non può attuare il proprio diritto (n. 945); *b)* perchè fino a quando il titolo esiste l'acquisto di ogni diritto reale sul credito, l'apposizione di ogni vincolo alla sua circolazione, come il sequestro, il pignoramento, devono operarsi sul titolo (n. 945*bis*).

Anch'esso, al pari di ogni titolo di credito, è il *documento di un diritto letterale ed autonomo*, perchè il debitore emittente non può opporre al presente titolare nessuna delle eccezioni che avrebbe potuto opporre ai precedenti: l'esistenza e la misura del suo debito si determinano anche qui secondo il tenore del titolo in circolazione; il titolo precedente ritirato dalla circolazione è come se non avesse mai esistito, *ha perduto ogni valore.*

Si oppone: non può attribuirsi al titolo la virtù di trasferire il credito, perchè la iscrizione è altresì necessaria a stabilire il diritto del cessionario. Vi ha una risposta decisiva. L'istituto che registra ne' suoi libri il nuovo titolare rilasciando un altro certificato nominativo al suo nome, non compie un atto giuridico cioè un atto di volontà che possa compiere o meno: esso eseguisce l'obbligazione originariamente assunta di registrare ogni tramutamento a semplice

Digitized by Google

richiesta del titolare; compie un atto materiale di esecuzione, cui può essere costretto dall'autorità giudiziaria (n. 985). Il diritto all'iscrizione appartiene al cessionario del titolo, sia nominativo sia al portatore, a cagione del suo possesso legittimo; ad ogni sua richiesta il libro dell'istituto emittente deve aprirsi per registrare il suo acquisto o i vincoli reali che ha conceduto: *egli è padrone dell'opera dell'istituto emittente* che deve eseguire l'iscrizione, e tanto basta per concludere che l'acquisto del titolo è decisivo per l'acquisto del credito (5). Chi nega al titolo nominativo il carattere di un titolo di credito, perchè occorre al suo legittimo trasferimento la cooperazione dell'emittente, dovrebbe per coerenza negarlo anche al titolo al portatore considerando che nemmeno quest'ultimo può in alcuni casi metterlo utilmente in circolazione senza la cooperazione dell'emittente, cioè quando è logoro e guasto. Questo esempio dimostra che nel sistema del codice l'intervento dell'emittente nella circolazione non toglie al titolo la sua qualità di titolo di credito, quando quell'intervento costituisce un obbligo dell'emittente, un diritto inerente al legittimo possesso del titolo.

---

(5) A ragione **Bonelli**, Estratto cit., pag. 15 e segg., mi rimproverava di aver dato il carattere di una novazione alla iscrizione del nuovo titolare nei registri dell'istituto emittente, scrivendo: " Se un appunto io dovessi fare al *Virante* sarebbe quando sembra far dipendere il diritto del titolare, anzichè dal possesso del titolo, dal riconoscimento dell'istituto emittente che lo accetta come suo nuovo creditore „. A ragione argutamente scriveva che questa novazione non c'è dacchè " la cooperazione del debitore chiesta colle forme legali è obbligatoria per lui „; — che essa dovrebbe considerarsi come " una quinta ruota del carro „. Su questa quinta ruota del carro il **Bolaffio**, libro cit., pag. 23 e segg., fondava le sue obbiezioni alla mia dottrina. Ma soppresso questo inutile residuo della dottrina comune, che io non aveva saputo eliminare senza il valoroso contributo del **Bonelli**; riconosciuto che *l'istituto emittente diviene debitore di ogni successivo legittimo possessore del titolo in forza dell'obbligazione assunta originariamente coll'emissione*, anche senza, anche contro la sua posteriore volontà, lo stesso **Bolaffio** potrebbe riconoscere che nel titolo nominativo è lo strumento necessario del credito. — Conf. Appello Firenze, 14 novembre 1896; *Foro*, 1897, 135: " Colui che trasferisce in capo ad un altro una rendita nominativa del Debito pubblico non è lui che imponga all'Amministrazione di prestare tale rendita al nuovo titolare; l'obbligo dell'Amministrazione di riconoscere proprietario quest'ultimo, di pagare ad esso la rendita, è insito nella natura stessa del titolo fin dalla sua origine e imposto dalla legge, non dal trasferente „. — Il problema è soltanto proposto nella dottrina francese: **Thaller**, *Traité*, 2ª ed., n. 900; ma non si può dire davvero che gli autori da lui citati abbiano trovato ancora una soluzione meritevole di considerazione.

Digitized by Google

Consento nell'osservazione che il possesso legittimo del titolo nominativo non è sufficiente ad acquistare la proprietà formale del titolo, che ad esso deve accompagnarsi una conforme iscrizione. Ma nella definizione dei titoli di credito non dissi mai che il trasferimento del titolo deva essere sufficiente a trasferire il credito: dissi soltanto che il trasferimento del titolo deve essere necessario pel trasferimento del credito, e poichè questo carattere appartiene anche ai titoli nominativi, tanto basta perchè anch'essi si mettano a posto nella categoria dei titoli di credito. Si ha il torto in questa materia di generalizzare dai titoli al portatore; questi, tra i titoli di credito, hanno la speciale virtù di essere non solo necessari, ma anche sufficienti a esercitare e a trasferire il credito. Ma questa ulteriore attitudine non è una esigenza logica per tutti i titoli di credito; non lo è nemmeno pei titoli all'ordine, che formano una categoria intermedia, mirabilmente adatta a tenere unite le due categorie estreme dei titoli al portatore e nominativi. Anche qui il possesso del titolo non basta ad attribuire il diritto, come non basta pei titoli nominativi: quel possesso deve essere qualificato da una serie continua di girate, come questo da una registrazione corrispondente nei libri del debitore. Sono freni che la circolazione pone a sè stessa per impedire gli abusi: sono differenze di grado, non di sostanza.

985. La proprietà di un titolo nominativo si stabilisce colla registrazione del credito e del creditore nei libri dell'istituto emittente e colla consegna al medesimo di un titolo intestato al suo nome. Questo titolo, finchè non è posto fuori di circolazione colla procedura di ammortamento, è lo stromento necessario per trasferire il credito.

Per operare questo trasferimento è necessario che si presenti all'istituto emittente coll'atto legale che trasferisce il titolo, sia cessione, donazione, o sentenza, il titolo stesso. In seguito a questa esibizione, il nuovo titolare ha diritto che il suo acquisto sia registrato e che gli si rilasci un nuovo titolo intestato al suo nome: l'istituto deve secondare la sua richiesta, poichè coll'originaria emissione assunse l'obbligo di mantenere il credito nelle condizioni necessarie per la circolazione, e la mancanza di coincidenza fra il nome iscritto sul titolo e quello risultante dalla registrazione toglierebbe al credito la possibilità di circolare legittimamente. L'esi-

Digitized by Google

bizione del titolo è necessaria in ogni caso (6); tanto se il trasferimento ha luogo per una dichiarazione scritta a tergo del titolo stesso, come se risulta da un documento distinto; tanto se ha luogo per un atto tra vivi, che per un atto di ultima volontà. Se il titolo è irreperibile, il creditore deve farne pronunciare l'ammortamento; in seguito a ciò quel titolo, se pure esiste, perde ogni valore legale, e il titolo che ne prende il posto serve di stromento per ottenere la registrazione.

L'osservanza di queste forme è necessaria al cambiamento del titolare (7). Una cessione notificata per atto d'usciere non potrebbe farne le veci: non ostante quell'atto il cedente resterebbe titolare del credito. Conseguentemente il cessionario non registrato di una obbligazione nominativa non potrebbe far annullare un sorteggio irregolare, nè chiedere il fallimento della società divenuta insolvente. Se le leggi riconoscono di regola al cessionario non ancora registrato che sia in possesso del titolo il diritto di esigere gli

---

(6) Legge 10 luglio 1861 sul Debito Pubblico, art. 18: " In tutti i casi si dovrà fare *il deposito del certificato* „; art. 19: " La traslazione delle iscrizioni nominative potrà operarsi anche per decisione del giudice, che espressamente la ordini, e *che sia essa pure accompagnata dal certificato d'iscrizione* „; art. 20: " Anche nei casi di morte, di cessione di beni o di fallimento, la domanda di traslazione deve essere accompagnata dal certificato d'iscrizione, salvo che il giudice competente non abbia espressamente ordinato che la traslazione abbia luogo anche senza il detto deposito. In quest'ultimo caso per altro la traslazione non potrà eseguirsi se non dopo l'adempimento della procedura di ammortamento (art. 31) „. — Conf.[1] Regolamento cartelle fondiarie 24 luglio 1885, art. 20-22; — Regolamento obbligazioni ferroviarie 16 novembre 1886, art. 21, 23, 25, 26; — Regolamento cartelle agrarie 27 maggio 1888, art. 11 e segg.

(7) Legge 10 luglio 1861 sul Debito Pubblico, art. 15: " L'Amministrazione del Debito Pubblico riconosce soltanto l'individuo iscritto sul Gran Libro come proprietario „. Art. 18 e segg.: " Le traslazioni non possono eseguirsi se la domanda non è accompagnata dal certificato d'iscrizione „. — Conf. Regolamento 16 novembre 1886 sulle obbligazioni ferroviarie, art. 15 e segg.; — Regolamento 24 luglio 1885 per le cartelle fondiarie, art. 18 e segg.; — Regolamento 27 maggio 1888 per le cartelle agrarie, art. 10. — Conf. la costante giurisprudenza in tema di rendite nominative sul Debito Pubblico, vedi **Ferraris**, nn. 112 e segg.; — **Giorgi**, VI, n. 189 *bis*, e le sentenze ivi citate, cui si aggiunga Cass. Roma, 19 dicembre 1891; *Foro*, 1892, 85; — Appello Genova, 31 dicembre 1885; *Eco di giur. civ.*, 1886, 17; — Appello Genova, 5 dicembre 1884; *Foro*, 1885, 341.

Digitized by Google

interessi scaduti, si è perchè questi divengono di mano in mano che scadono un debito pagabile al portatore (8).

986. Prima di eseguire la nuova iscrizione sui proprî libri e di rimettere al nuovo titolare il titolo intestato al suo nome, il debitore deve accertarsi se chi gli diede quest'ordine ha veramente espresso la volontà di alienare il suo credito e se ha la capacità di alienarlo. È un còmpito spesse volte difficile perchè il vecchio titolare può essere un corpo morale, un minore, un fallito, una donna maritata; perchè può trattarsi di titoli soggetti a vincoli dotali, a usufrutto e via dicendo. Si deve concedere all'istituto il tempo per fare queste indagini, secondo l'uso e le varie circostanze del caso; ma contro un rifiuto o un ritardo indiscreto si potrà ricorrere al giudice perchè ordini la registrazione.

Per agevolare queste indagini e rendere più facile la circolazione dei titoli nominativi — condizione indispensabile per aumentarne la ricerca ed il prezzo — alcune leggi determinano i documenti cui l'istituto può limitare le proprie indagini (9). Si deve ritenere che la diligente osservanza di queste norme esoneri l'istituto da ogni responsabilità. Se non fosse così, le norme date dalla legge avrebbero il valore di un mero consiglio e per giunta di un consiglio insidioso, perchè la legge tradirebbe la pratica burocra-

---

(8) Le rendite del Debito Pubblico si pagano a chiunque presenti il titolo nominativo per risparmiare le lunghe indagini sui diritti al portatore. Legge 10 luglio 1861 sul Debito Pubblico, art. 36; — Regolamento 8 ottobre 1870, art. 163; — Regolamento 16 novembre 1886 sulle obbligazioni ferroviarie, art. 50; — Regolamento 24 luglio 1885 sulle cartelle fondiarie, art. 46; — Regolamento 27 maggio 1888 sulle cartelle agrarie, art. 35.

(9) Così per le Leggi del Debito Pubblico gli agenti di cambio e i notai sono autorizzati ad accertare l'identità e la capacità del titolare che aliena la rendita: questi certificati difendono l'Amministrazione da ogni responsabilità: Legge 10 luglio 1861, art. 18, 26, 31. — Lo stesso deve ritenersi delle obbligazioni ferroviarie emesse per conto dello Stato: Regolamento 16 novembre 1886, art. 21 e segg. — Le sentenze che condannano gli istituti emittenti per difetto di diligenza sono frequenti: questi giudizî sono però sottratti alla competenza dell'autorità giudiziaria e rimessi al Consiglio di Stato: v. Cass. Roma, 1° marzo 1901; *Foro*, 1205; — Cass. Roma, 27 aprile 1901; *Legge*, 1901, II, 580; — Cass. Roma, 6 agosto 1902; *Mon.*, 94; — **Cammeo**, art. cit., *Rivista di dir. comm.*, I, 119 e segg.

Digitized by Google

tica che si è formata sulla sua parola (10). Naturalmente l'osservanza delle istruzioni e dei regolamenti interni di un istituto non può liberarlo dalla responsabilità di un diligente e completo riscontro.

987. La posizione giuridica del creditore, possessore di un titolo nominativo intestato al proprio nome, è eguale a quella di chi possiede un titolo all'ordine o al portatore. L'uno come l'altro sta di fronte all'istituto emittente come un creditore autonomo, fornito di un diritto proprio, che non può essere escluso o ridotto dai rapporti corsi fra l'istituto e i titolari precedenti, in forza di certificati che *perdettero ogni valore* (11).

Sta in ciò il vantaggio essenziale che la circolazione dei titoli nominativi ha sui chirografi di credito. Per quello che concerne le formalità del trasferimento, i primi sono più angustiati dei secondi, ma il trasferimento dei titoli nominativi ha la virtù di trasmettere al nuovo titolare un diritto autonomo, obbiettivamente determinato secondo il tenore del titolo. Chi lo acquista sa ciò che acquista; in questa sua immunità da eccezioni latenti sta il segreto della

---

(10) L'irresponsabilità della pubblica Amministrazione pei documenti e per le false attestazioni dei pubblici ufficiali è riconosciuta concordemente: **Ferraris**, nn. 35, 43; — **Giorgi**, VI, n. 184; — in Francia **Buchère**, nn. 193, 880; — **Dalloz**, *Rep.*, *Supplém.*, 1888, voce *Bourse de comm.*, n. 194 e segg.; — Appello Napoli, 6 aprile 1870; *Annali*, IV, 2, 520; — Cass. Napoli, 21 marzo 1874; *Legge*, XIV, II, 264; — Appello Napoli, 11 marzo 1870; *Giur. ital.*, XXII, 2, 204; — Cass. Palermo, 12 febbraio 1876; *Foro*, 656.

(11) Legge 10 luglio 1861 sul Debito Pubblico, art. 15: " L'Amministrazione riconosce soltanto l'individuo iscritto sul Gran Libro come proprietario dell'iscrizione nominativa ". — Regolamento 8 ottobre 1870, art. 89: " L'Amministrazione del Debito Pubblico non riconosce in proprietario delle iscrizioni nominative che la persona al cui nome sono accese, senza tener conto della provenienza delle rendite ". Art. 143: " Operata la nuova iscrizione ed emesso il nuovo certificato, *resta di niun valore* il certificato precedente benchè regolarmente girato o altrimenti ceduto ". — Art. 169 codice di commercio: " La proprietà delle azioni si stabilisce mediante iscrizione sul libro dei soci ". — Esattamente la Cassazione di Torino colla sentenza 4 marzo 1871; *Giurisprudenza Torino*, 186, ha negato alla società emittente di obbligazioni il diritto di opporre al nuovo titolare iscritto ne' suoi registri le eccezioni opponibili ai precedenti (mancata esecuzione dei lavori che dovevano farsi in corrispettivo delle obbligazioni).

Digitized by Google

fiduciosa circolazione di questi titoli, ed è una immunità che lo stesso emittente volle concedere, come vedemmo, all'atto dell'emissione, nel proprio interesse.

Mentre nel caso di cessione il debitore ceduto può esercitare contro il cessionario tutte le eccezioni personali e reali che avrebbe potuto opporre al cedente, l'istituto emittente di titoli nominativi si obbliga fin dall'origine a subire la investitura di ogni nuovo titolare che gli venga presentato nelle condizioni prescritte dalla legge o dal suo statuto, e a riconoscerlo per suo creditore come se il credito sorgesse in lui per la prima volta. Quindi se si dice inesattamente che il cessionario acquista la proprietà e il possesso del credito ceduto (art. 1538 codice civile) in questo senso che forse il credito non ha e non ebbe mai l'esistenza configurata nel documento, si può ben dire con rigore di frase che il titolare del titolo nominativo acquista la proprietà ed il possesso del credito, poichè questo esiste realmente nella misura determinata dal titolo. Il riconoscimento del nuovo creditore che nel caso di cessione opera il piccolo effetto di togliere al debitore ceduto la possibilità di liberarsi opponendo una precedente compensazione (art. 1291 codice civile), serve qui di ostacolo insuperabile al risorgere di rapporti radicalmente estinti colla rinnovazione del titolo e dell'iscrizione. Se ciò non ostante si conserva l'uso della parola *cessione*, non è già nel senso tecnico della cessione di un credito, ma nel senso generico di trasferimento.

Solo nel caso in cui il trasferimento fosse simulato per togliere all'istituto emittente le sue legittime difese, questi ha diritto di provare la simulazione per opporre al finto cessionario le eccezioni opponibili al suo autore. L'obbligazione assunta dall'istituto di riconoscere in ogni titolare un creditore autonomo per favorire gli acquirenti di buona fede non può essere sfruttata a pro di una circolazione disonesta: anche qui si rientra nella dottrina comune ai titoli di credito (n. 976).

988. Anche nella dottrina dei titoli nominativi, come in tutta la materia dei titoli di credito (n. 971 e segg.), bisogna distinguere i rapporti sempre formali del titolare coll'istituto emittente dai rapporti sempre materiali del titolare col proprio autore. Di fronte al primo, dacchè egli è in regola colla registrazione, egli è padrone del credito e può disporne finchè l'iscrizione non sia modificata: la

Digitized by Google

Digitized by Google

[illegible] circolam[illegible] [illegible] gliere di mezzo una iscrizione, che [illegible] emittente [illegible] illegittimo. Se non fosse così, tutte [illegible] ne, nel propr[illegible] [illegible]ria di capacità, di consenso, di suc- [illegible] Mentre nel [illegible] [illegible]bbero sepolte sotto la forma del- [illegible] il [illegible]

potuto opporre [illegible] [illegible]ecedente titolare può far annullare l'i- si obbliga fin dall[illegible] [illegible]ndo la nullità del negozio giuridico che lare che gli venga [illegible] [illegible]ione del trasferimento a cagione della o dal suo statuto [illegible] [illegible]ancato consenso, del difetto delle forme credito sorgesse [illegible] [illegible]ione, quando queste fossero necessarie e sattamente che [illegible] [illegible]izione dei titoli al proprio nome. Così l'an- del credito ceduto [illegible] [illegible]ndicare dal nuovo la proprietà del credito, il credito non [illegible] [illegible]ato, sia pure in buona fede, da chi si fece cumento, si [illegible] [illegible] documenti il vero titolare: l'acquisto d'un titolo nominativo [illegible] [illegible]ino non può trasmetterne la proprietà. L'isti- poichè questo [illegible] [illegible]erà senza danno il giudizio del magistrato. Il riconoscimento [illegible]

opera il [illegible] [illegible]ione è diversa quando non si trovano di fronte di liberarsi [illegible] [illegible]tamente successivi, ma due titolari fra i quali codice civile [illegible] [illegible]lari intermedi. S'immagini un titolare derubato rapporti [illegible] [illegible]ivo, che trascura di promuoverne l'ammorta- l'iscrizione [illegible] [illegible]ladro o un ricettatore doloso, mediante falsi do- sione, [illegible] [illegible]ne, ottiene l'iscrizione e il rilascio di un nuovo nel [illegible] [illegible] nome, che trasmette a un altro titolare di buona Solo [illegible] [illegible] che costui non abbia a temere la rivendicazione all'istituto [illegible] [illegible] spogliato, perchè di fronte a lui il titolare, co- provare [illegible] [illegible]ttimo, aveva diritto di disporre del credito. Questa opposizione [illegible] [illegible]deve considerarsi come un'applicazione che sarebbe [illegible] [illegible]la massima " possesso val titolo pei beni mobili ", [illegible] [illegible]dito nominativo comunque affidato a un titolo circo- [illegible] una cosa mobile. Ma è invece una conseguenza del- [illegible] [illegible]e assunta originariamente dall'istituto emittente di ri- [illegible] [illegible]gni nuovo titolare per suo creditore diretto; obbliga- [illegible] riconosciuta dalla legge (10 luglio 1861, art. 15) ove

[illegible]. — Conf. Regolamento 24 luglio 1885 sul credito fondiario, [illegible] novembre 1886 sulle obbligazioni ferroviarie, art. 23; — [illegible]ggio 1888 per le cartelle agrarie, art. 11.

Digitized by Google

causa per cui lo ha acquistato, la causa per cui lo trasmette è del tutto indifferente all'istituto emittente, che non la domanda e non ne tien conto. Esso non esige che gli si presenti l'atto di trasferimento, vendita o donazione che sia; si contenta che il titolare dichiari a tergo del titolo la sua volontà di trasmetterlo (12).

Ma nei rapporti fra i titolari che si succedono, sono i rapporti materiali, reali che decidono, e il diritto comune conserva e spiega tutto il suo impero. Se colui che figura nel registro e nel titolo come titolare non è che un proprietario illegittimo che fonda il suo acquisto sopra un titolo nullo o annullabile, egli dovrà subire la volontà del proprietario che reintegra il proprio diritto. Questi potrà dimostrare che l'iscrizione manca del necessario fondamento giuridico con tutte le prove che il diritto comune consente (13). La legge, che dà al magistrato l'autorità di ordinare la modificazione delle iscrizioni nominative (14), apre la via per far valere

---

(12) Legge 10 luglio 1861, art. 18, lett. *b) c)*: Le traslazioni delle iscrizioni *nominative* potranno effettuarsi: *a)*, *b)*: mediante dichiarazione fatta presso l'amministrazione del Debito pubblico dal titolare; *c)* mediante esibizione del certificato portante dichiarazione di cessione con firma del titolare. — Art. 39, Regolamento 8 ottobre 1870: " L'Amministrazione del Debito Pubblico non riconosce in proprietario delle iscrizioni nominative che la persona, lo stabilimento, il corpo e l'ente morale al cui nome sono accese, *senza tener conto della provenienza delle rendite* ".

(13) Questo punto può ritenersi fuori di controversia, e a ragione scrive **Ascoli**, *Foro*, 1897, 232: " Il perchè del passaggio di proprietà e il perchè dell'obbligazione sono fuori dell'atto, e se la mancanza e la nullità di questi *perchè* non annulla l'atto ne' suoi risultati formali, deve bene annullarlo nei suoi risultati materiali e dare origine a una *condictio sine causa* per revocare quella proprietà o quel diritto di credito che sono passati nell'altro per una causa nulla o inesistente ". — Conf. **Ferraris**, *Leggi sul Debito Pubblico*, Torino, 1886, nn. 67 e segg., e 90 e segg.; — **Giorgi**, VI, n. 187, e alle loro citazioni aggiungi: Cass. Torino, 12 settembre 1883; *Giurisprudenza Torino*, 1087; — Cass. Napoli, 11 novembre 1877; *Foro*, 1878, 297; — Appello Venezia, 17 aprile 1900; *Temi veneta*, 462; — Appello Firenze, 14 novembre 1896; *Foro*, 1897, 227; — Cass. Torino, 23 luglio 1903; *Monit.*, 804. — Espressamente, nel medesimo senso, Legge 14 luglio 1887 sui buoni fruttiferi, art. 11; — Legge 15 luglio 1888 sulle Casse di risparmio, art. 11; — Regolamento 27 maggio 1888 sulle cartelle agrarie, art. 23.

(14) Art. 19, Legge sul Debito Pubblico: " La traslazione delle iscrizioni nominative potrà anche operarsi per decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini, e che sia essa pure accompagnata dal cer-

Digitized by Google

ogni ragione legittima, e per togliere di mezzo una iscrizione, che ha per fondamento un negozio illegittimo. Se non fosse così, tutte le norme legislative in materia di capacità, di consenso, di successione, di donazione, resterebbero sepolte sotto la forma dell'iscrizione.

Conseguentemente il precedente titolare può far annullare l'iscrizione del nuovo, provando la nullità del negozio giuridico che dovrebbe costituire la ragione del trasferimento a cagione della propria incapacità, del mancato consenso, del difetto delle forme essenziali ad ogni donazione, quando queste fossero necessarie e quindi ottenere la reiscrizione dei titoli al proprio nome. Così l'antico titolare potrà rivendicare dal nuovo la proprietà del credito, che costui avesse comprato, sia pure in buona fede, da chi si fece credere in base ai falsi documenti il vero titolare: l'acquisto d'un credito fatto *a non domino* non può trasmetterne la proprietà. L'istituto emittente attenderà senza danno il giudizio del magistrato.

989. La situazione è diversa quando non si trovano di fronte due titolari immediatamente successivi, ma due titolari fra i quali siano stati dei titolari intermedi. S'immagini un titolare derubato del titolo nominativo, che trascura di promuoverne l'ammortamento, mentre il ladro o un ricettatore doloso, mediante falsi documenti di cessione, ottiene l'iscrizione e il rilascio di un nuovo titolo al proprio nome, che trasmette a un altro titolare di buona fede. Io ritengo che costui non abbia a temere la rivendicazione del proprietario spogliato, perchè di fronte a lui il titolare, comunque illegittimo, aveva diritto di disporre del credito. Questa dottrina non deve considerarsi come un'applicazione che sarebbe sbagliata della massima " possesso val titolo pei beni mobili ", perchè il credito nominativo comunque affidato a un titolo circolante non è una cosa mobile. Ma è invece una conseguenza dell'obbligazione assunta originariamente dall'istituto emittente di riconoscere ogni nuovo titolare per suo creditore diretto; obbligazione che è riconosciuta dalla legge (10 luglio 1861, art. 15) ove

---

tificato d'iscrizione ". — Conf. Regolamento 24 luglio 1885 sul credito fondiario, art. 21; — Reg. 16 novembre 1886 sulle obbligazioni ferroviarie, art. 23; — Regolamento 27 maggio 1888 per le cartelle agrarie, art. 11.

Digitized by Google

dice: " L'amministrazione riconosce soltanto l'individuo iscritto sul Gran Libro come proprietario dell'iscrizione nominativa " — " operata la nuova iscrizione ed emesso il nuovo certificato, *resta di niun valore* il certificato precedente " (Regolam. 8 ottobre 1870, art. 143). Se i diritti di proprietà dei precedenti titolari perseguitassero il titolo anche nelle mani di chi l'acquistò in buona fede da un titolare intestato nei libri dell'istituto emittente, esso non sarebbe mai sicuro del suo acquisto e dovrebbe verificare a proprio rischio tutti i documenti che, pel lungo termine della prescrizione, giustificano i successivi passaggi di proprietà, e poichè questi documenti potrebbero essere irreperibili o trovarsi in luoghi remoti, quei soli titoli nominativi potrebbero formare oggetto di qualche affare lento e malfido che fossero accompagnati da un enorme corteo di documenti, e ciò basterebbe a metterli fuori di ogni commercio. La funzione che i passati titolari compiono nella circolazione del titolo deve considerarsi rispetto al nuovo titolare che trasferisce il titolo come una funzione meccanica, consistente nel porgere il titolo all'istituto perchè ne eseguisca il trapasso ne' suoi registri: compiuta questa funzione, le loro iscrizioni *perdono ogni valore,* e quindi non possono turbare il diritto del nuovo acquirente. D'altra parte non vi sarebbe giustizia nel concedere il diritto di rivendicazione al proprietario di un titolo nominativo solo perchè i titolari successivi preferirono d'intestarlo al proprio nome anzichè convertirlo in un titolo al portatore: se questa circostanza in tutto fortuita per lui avrebbe potuto privarlo della rivendicazione, ciò significa che il titolo mutando titolare è tolto in ogni senso alla sua soggezione. Infine l'equità non n'è punto turbata, poichè il proprietario spogliato, quando non possa rifarsi sull'istituto colpevole di una trascrizione troppo corriva, sarà per lo più imputabile dell'una o dell'altra di queste due colpe: di aver posto il titolo in mani indegne di fede o di aver tardato a far conoscere all'istituto emittente il furto subìto (15).

---

(15) In questo senso i testi di legge richiamati nella nota 11. — Appello Firenze, 14 novembre 1896; *Foro*, 1897, 236 (*rectius*, 136). — Conf. **Giorgi**, VI, n. 185; — **Ferraris**, n. 66. — A risultati conformi giungono in Francia dottrina e giurisprudenza: **Buchère**, 3ª ediz., 1892, nn. 366, 880; — **Lévy-Ulmann**, *Annales*, 1897, pagg. 54, 58; — Cass. Francese, 20 giugno 1876; *Dalloz*, 1877, I, 878. — Contr. **Milone** nel *Filangieri*, 1877, pag. 22, il quale cita in senso contrario due sentenze che non ho potuto ritrovare in alcun repertorio.

Digitized by Google

Per le stesse ragioni i vincoli reali che avrebbero dovuto iscriversi sul titolo e non furono iscritti, nonchè quelli che furono cancellati, non possono opporsi all'acquirente di buona fede, perchè ogni vincolo deve risultare simultaneamente, anche quando si fonda sovra la legge come l'usufrutto, dall'iscrizione e dal titolo (16).

990. Se il credito è alienato due volte deve preferirsi quell'acquirente che si è costituito titolare di fronte all'istituto emittente facendo trascrivere l'acquisto ne' suoi registri. Si può considerare come risolto il dubbio in questo senso dal legislatore (Regolamento 8 ottobre 1870, art. 143): " Operata la nuova iscrizione ed emesso il nuovo certificato, resta di niun valore il certificato precedente, benchè regolarmente girato od altrimenti ceduto ".

Se due acquirenti vengono a conflitto fra loro prima di avere fatto l'iscrizione, dovrà preferirsi quello che ottenne la consegna del certificato nominativo ancorchè il suo atto d'acquisto sia posteriore, perchè col mezzo del certificato e del contratto può ricorrendo al giudice occupare il suo posto di titolare sui libri del debitore, mentre l'altro essendo sprovvisto del certificato è nell'impossibilità di riuscirvi: costui avrà un'azione di risarcimento contro il cedente colpevole, ma è impotente ad attraversare la via aperta dalla legge al cessionario fornito del certificato (17). È vero che il possesso del chirografo non basta per diritto comune a far prevalere il secondo cessionario, ma il titolo nominativo ha una funzione ben diversa da quella di un chirografo comune; esso non serve semplicemente ad agevolare la prova del credito ma è un elemento essenziale,

---

(16) Legge 10 luglio 1861 sul Debito Pubblico, art. 24, 26; — Regolamento 1871, art. 104. — Conf. Cass. Napoli, 4 agosto 1883; *Filangieri*, 1884, 4: " L'acquirente di una rendita non può esser tenuto a pagare con essa un debito cui era vincolata, per ciò solo che il vincolo fu tolto irregolarmente "; — Appello Napoli, 27 gennaio 1897; *Foro*, 896: " La banca cui fu presentato il certificato nominativo e ignora che avrebbe ed è dovuto sottoporsi a vincolo dotale, non deve subire alcuna eccezione come conseguenza di quel vincolo, che per essa non esiste ".

(17) Oltre i testi citati nella nota 6, si può citare l'art. 148 del Regolamento 8 ottobre 1870 sull'amministrazione del Debito Pubblico, che considera come produttrice di effetti giuridici la cessione *del titolo* sebbene non seguìta dalla traslazione, e l'art. 104_2, secondo il quale: " Il semplice deposito dell'atto pubblico (con cui fu costituita l'ipoteca sull'iscrizione nominativa) senza l'esi-

Digitized by Google

necessario per l'esercizio del diritto, che pone chi lo possiede in una posizione prevalente.

È questa la sola dottrina che, secondo lo scopo delle leggi che governano questa materia, renda possibile la fiducia nei titoli nominativi e renda possibile gli affari a contanti sovra di essi. Infatti se il primo acquirente sfornito del titolo dovesse prevalere al secondo fornito del titolo, nessuno potrebbe stimarsi sicuro del suo diritto, nemmeno il primo acquirente, perchè ognuno si troverebbe di fronte all'invincibile incognita di un'alienazione anteriore alla sua, e quindi dovrebbe tardare il pagamento dei titoli acquistati sino alla fine delle operazioni necessarie per ammortizzare il titolo e per registrarne il trasferimento, operazioni assai lente con grave e forse irreparabile pregiudizio delle aziende pubbliche e private cui premono talora urgenti bisogni di denaro, e colla conseguente diminuzione di fiducia e di ricerca di questi titoli. Si riconosca invece all' acquirente fornito del titolo una prevalenza sugli altri e chi lo tiene potrà pagarne il prezzo anche prima della registrazione nella sicurezza del suo diritto. È la sola soluzione che sia d'accordo colla dottrina generalmente accolta sulla costituzione del pegno (n° 992), poichè se il creditore pignoratizio in possesso del titolo può esercitare sul medesimo la sua garanzia anche di fronte a un cessionario precedente, non v'è ragione per cui il cessionario possessore del titolo e fornito di un titolo di acquisto più ampio e definitivo del creditore pignoratizio deva cedere il posto a un cessionario privo del titolo (18).

---

bizione del certificato d'iscrizione non pregiudica il diritto che *il possessore del medesimo ha potuto acquistare per effetto di cessione fatta per attergato* „. — Conf. al testo, Appello Firenze, 14 novembre 1896; *Foro*, 1897, 239: " Se il donante, fatta ed accettata la donazione, trasferisse ad un terzo di buona fede i titoli donati ma non consegnati al donatario, il terzo non potrebbe essere molestato, e l'azione del donatario si ridurrebbe all'*id quod interest* contro il donante „.

(18) Vi è un grande divario di opinioni in proposito. A differenza del testo, la Cassazione di Roma, 19 dicembre 1891; *Foro*, 1892, 85, diede la preferenza al cessionario anteriore ancorchè privo del titolo; — la Corte di Genova 5 dicembre 1884; *Foro*, 1885, 341, ammise entrambi i cessionarî come creditori sul prezzo di vendita dei titoli loro ceduti senz'alcuna preferenza; — il **Giorgi**, VI, num. 189 *bis*, vorrebbe invece divisa fra loro la proprietà della rendita.

Digitized by Google

991. Il contratto di cessione può scriversi sullo stesso titolo nominativo colla semplice forma della girata: non mancano testi di legge che riconoscano quest'uso (19). Però la parola *girata* non deve trarre a conseguenze erronee, cioè ad applicare alla circolazione di questi titoli le norme della girata cambiaria. Siccome un titolo non può mutare la sua legge originaria di circolazione, così il titolo emesso al nome del creditore resta un titolo nominativo benchè si trasmetta mediante girata, e questa deve considerarsi una cessione più concisa del consueto. Conseguentemente il giratario non potrà considerarsi, come vorrebbe l'istituto della girata, quale un creditore autonomo, ma come vuole l'istituto della cessione, quale un creditore derivato, avente causa dal titolare, e l'istituto, sino a quando non abbia avuto luogo l'iscrizione del giratario nei proprî registri, potrà opporgli tutte le eccezioni opponibili al titolare, ed applicare al titolo perduto o distrutto la procedura di ammortamento buona pei titoli nominativi (20).

992. Il pegno di un titolo di credito nominativo si costituisce con un contratto scritto e colla consegna del titolo al creditore: in seguito a questi atti il creditore ha diritto esclusivo di

---

(19) Così il Regolamento 8 ottobre 1870 sul Debito Pubblico, art. 143: " Operata la nuova iscrizione ed emesso il nuovo certificato, resta di niun valore il certificato precedente, *benchè regolarmente girato* od altrimenti ceduto "; — la Legge 22 febbraio 1885 sul credito fondiario, art. 9: " Le cartelle nominative sono trasmissibili per semplice girata ". — Ad un'ipotesi conforme a quella fatta nel testo si riferisce la Legge 13 settembre 1874 sul bollo art. 3, n. 2, ov'è colpito dalla tassa graduale ogni trasferimento... *comunque la forma non si presti alla gira.*

(20) Lo dice espressamente la Legge citata 22 febbraio 1885: " Le cartelle nominative sono trasmissibili per semplice girata senz'altra garanzia che quella della esistenza del credito verso l'istituto al tempo della *cessione* ". — La Corte di Genova ha pure riconosciuto alla girata apposta a titoli nominativi i soli effetti della cessione, sentenza 22 gennaio 1878; *Eco,* 271; — ed applicò all'ammortamento di questi titoli trasferibili mediante girata la procedura dei titoli nominativi, sentenza 31 marzo 1893: *Temi genovese,* 278. — Anche in Germania ove si ammette la trasmissibilità delle azioni nominative colla forma della girata, art. 183, 220, si nega al giratario il diritto d'invocare la regola " possesso val titolo ": **Ring,** *Reichsgesetz betreffend die Aktiengesellschaften,* 2ª ediz., Berlino, 1893, pag. 438; — **Brunner,** in *End. Handb.,* II, 180, note 13 e 14.

Digitized by Google

riscuotere gli interessi (21) e di procedere, se non è soddisfatto puntualmente, alla condanna del debitore e alla sua espropriazione (22): ciò mi pare sufficiente per ritenere che questo creditore sia investito di un valido diritto di pegno. La notificazione del pegno sarebbe illegittima e superflua. Illegittima perchè la legge non riconosce la validità di questi atti che recherebbero inutili imbarazzi all'amministrazione dell'istituto emittente. Superflua, perchè se la notificazione del pegno serve in materia di crediti a impedire che il debitore notificato paghi al suo creditore dopo che ha costituito il pegno, quando il credito è concretato in un titolo nominativo questo pericolo non c'è, perchè senza il titolo, che è lo stromento imprescindibile per esercitare e trasferire il credito, nessuno può esigerlo, tranne il creditore pignoratizio che lo possiede. Si può ritenere che la legge abbia risolto espressamente il dubbio in questo senso, perchè ammette che i crediti, rappresentati da titoli nominativi, possano essere trasferiti colle forme della girata (23); ed è un controsenso parlare di notificazione al debitore dove si possono usare le forme della girata, che basta a costituire il pegno colla semplice consegna del titolo girato a titolo di garanzia (art. 455).

Non si tragga argomento a contraddirmi dalla disposizione del codice civile (art. 1881) che non riconosce la validità del pegno sui crediti senza la notificazione al debitore, perchè nel caso presente il pegno è costituito mediante un titolo di credito cui l'emittente diede fin dall'origine la virtù di rappresentare il credito, e il codice civile distingue i crediti dai titoli o carte di credito, così che non si può applicare a questi le regole che valgono per quelli senza distruggere la distinzione (24), e perchè le leggi speciali diedero a questi titoli, per favorirne il commercio a vantaggio

---

(21) Regolamento 8 ottobre 1870 sul Debito Pubblico, art. 163: " Il pagamento delle rate semestrali maturate sulle iscrizioni nominative si fa sulla semplice esibizione dei certificati d'iscrizione ".

(22) Legge 10 luglio 1861 sul Debito Pubblico: " La traslazione delle iscrizioni nominative potrà anche operarsi per decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini, e *che sia essa pure accompagnata dal certificato d'iscrizione* ".

(23) Regolamento 8 ottobre 1870, art. 143: " Operata la nuova iscrizione ed emesso il nuovo certificato, resta di niun valore il certificato precedente, benchè regolamento *girato* o altrimenti ceduto ".

(24) Cod. civ., art. 296, 422.

Digitized by Google

dello stesso istituto emittente, la virtù di rappresentare il credito, di costituire un oggetto valido di affari, senza bisogno di quella iscrizione, che serve soltanto a dare ai trasferimenti un assetto definitivo (25). È vero che le leggi speciali dichiarano che i vincoli e le ipoteche sui titoli nominativi si devono iscrivere nel libro dell'istituto emittente. Ma se trattandosi di un pegno di breve durata il creditore preferisce a questa garanzia più solida e solenne, una garanzia di grado inferiore, non v'è legge che lo proibisca. Egli correrà il rischio che il suo debitore agendo in mala fede col pretesto di aver perduto il titolo nominativo, ne ottenga colla procedura di ammortamento un secondo che potrà liberamente alienare, burlando il creditore pignoratizio della sua fiducia; e quest'abuso non sarebbe possibile se il vincolo fosse stato iscritto, perchè senza il concorso del creditore ipotecario non si sarebbe rilasciato il nuovo certificato (26). Egli si troverà anche in condizioni peggiori del creditore ipotecario, poichè se non è pagato, dovrà, prima di promuovere la vendita del credito, ottenere la condanna del suo debitore, mentre quello può senz'altro per autorità del giudice ottenere sulla rendita ipotecata l'ammontare del credito garantito o l'aggiudicazione

---

(25) In tema di titoli nominativi del Debito Pubblico, questa opinione ha prevalso nella nostra giurisprudenza: vedi Cass. Torino, 23 giugno 1875; *Monitore*, 826; — 14 maggio 1897; *Foro*, 882; — Appello Roma, 22 dicembre 1888; *Temi romana*, 547; — Cass. Roma, 28 giugno 1888; *Foro*, 909: " Il pegno della rendita costituito mediante la consegna non ha bisogno di essere notificato essendo richiesta la notificazione per impedire una successiva cessione in pregiudizio del pignoratario, e ciò non può avverarsi perchè la legge non consente alcuna traslazione di rendita nè per richiesta del titolare, nè per sentenza del magistrato se la richiesta o la sentenza non sia accompagnata dal certificato ". — Appello Milano, 11 dicembre 1895; *Monit.*, 1896, 233; — Id., 3 marzo 1897; *Monit.*, 291; — Appello Napoli, 27 gennaio 1897; *Foro*, 896. — La giurisprudenza trae un altro argomento a favore della tesi sostenuta nel testo dall'indole mobiliare delle iscrizioni nominative, consacrata espressamente dalla Legge speciale, art. 24, e dal Regolamento generale, art. 98, là dove dicono che le iscrizioni nominative, benchè *mobili*, possono sottoporsi a ipoteca. Ma l'argomento non stringe perchè anche i crediti sono considerati come mobili (art. 418 cod. civ.), eppure devono costituirsi in pegno mediante la notificazione al debitore. — L'identità delle norme legislative e delle ragioni giustificano senz'altro l'applicazione della medesima regola seguìta nel testo alle obbligazioni ferroviarie, alle cartelle fondiarie ed agrarie.

(26) Legge 10 luglio 1861, art. 33; — Regolamento 8 ottobre 1870, articolo 121 e segg.

Digitized by Google

del credito, in tutto od in parte (27). Ma la mancanza di queste particolari tutele non esclude menomamente che il creditore munito del titolo nominativo, non sia un creditore pignoratizio e ne abbia i diritti.

Tuttavia il pegno sulle azioni di una società si dovrà costituire più prudentemente mediante annotazione sovra i suoi libri (art. 455), imperocchè questi titoli non sono sempre ordinati dagli statuti come titoli di credito, cioè come stromenti necessari a esercitare il diritto letterale ed autonomo che vi è menzionato. Molte volte vi sono trattati come meri estratti del libro dei soci, e devono in caso di contrasto cedere innanzi ai risultati del libro (art. 169) e possono essere sostituiti con altri titoli equivalenti senza procedura di ammortamento che garantisca l'eventuale possessore del titolo, che si pretende distrutto e perduto, nel suo diritto di pegno. Questo ordinamento non permette di ritenere sufficentemente tutelato il creditore pignoratizio non annotato sul libro dei soci, e quindi quest'annotazione deve considerarsi come necessaria onde ritenerlo in possesso del pegno (n° 466).

993. Il sequestro, il pignoramento del credito, e in generale ogni atto di esecuzione forzata devono eseguirsi sul titolo nominativo e arrestarne la libera circolazione. Si deve operare su questo titolo come si opera sui titoli all'ordine e al portatore, perchè, come vedemmo, anche il titolo nominativo è oggetto di affari, di cessione, di pegno, e se bastasse rivolgere quegli atti esecutivi contro l'istituto debitore, come si farebbe per un credito ordinario, resterebbe in circolazione il titolo di un credito, già sequestrato, pignorato, venduto, insidiando la buona fede di chi si affida alla parola del titolo. Le leggi che vietano di colpire quei crediti presso gli Istituti emittenti non si propongono soltanto di preservarli da molestie amministrative, ma intendono di tutelare la circolazione dei titoli nominativi. Concedendo l'esecuzione delle sentenze che modificano le condizioni del credito solo a chi può depositare il certificato nominativo, il legislatore ha dimostrato che non vuole si alteri il suo contenuto, senza che il corrispondente mutamento risulti dal titolo (28).

---

(27) Regolamento 8 ottobre 1870, art. 149.

(28) Legge 10 luglio 1861 sul Debito Pubblico, art. 30 e segg.: — Legge

Digitized by Google

994. La divisione del credito fatta dal titolare fra più cessionarî, donatarî e via dicendo non è efficace di fronte all'Istituto emittente se egli non vi concorre coll'opera sua ritirando l'unico titolo e sostituendolo con altrettanti titoli quanti vogliono essere i cessionarî. Se il titolo costituiva un multiplo dell' unità fondamentale, per esempio, dieci obbligazioni, cinquanta lire di rendita, il titolare potrà esigere restituendo il titolo multiplo tanti titoli quante sono le unità di emissione (29). Ma l'istituto non ha di regola nè obbligo nè facoltà di rilasciare titoli frazionarî del titolo unitario. Così una società non potrebbe emettere frazioni di azioni; per farlo dovrebbe ridurre l'ammontare di ogni titolo modificando il proprio statuto, e nessun socio potrebbe certamente mettere innanzi una simile pretesa (art. 170).

995. La cessione del titolo comprende di regola anche quella delle rendite e degli interessi scaduti, poichè esso è lo stromento necessario per esigerli. Si deroga così alla regola per cui gli accessorî scaduti si presumono riservati al cedente (art. 1541 cod. civ.), poichè l'intenzione contraria dei contraenti si manifesta colla consegna del titolo, cioè dello stromento indispensabile per conseguirli: il cedente che si priva del titolo prima di riscuotere gli arretrati dimostra di averli compresi nella cessione.

---

22 febbraio 1885 sul credito fondiario, art. 18. — Una giurisprudenza ormai costante riconosce che i titoli nominativi del Debito Pubblico possono formare oggetto di sequestro e di pignoramento, ma riconosce altresì che questi vincoli non possono eseguirsi presso l'Amministrazione dello Stato: vedi **Ferraris**, nn. 253, 286; — **Mattirolo**, 4ª ed., vol. V, n. 717; — **De Pirro** nel *Foro*, 1897, 412; — aggiungi: Cass. Roma, 3 maggio 1889; *Foro*, 1045; — Id., 19 dicembre 1891; *Foro*, 1892, 84; — Cass. Napoli, 20 novembre 1889; *Foro*, 1890, 347; — Id., 15 luglio 1899; *Foro Nap.*, 1899, 339; — Appello Roma, 20 dicembre 1887; *Temi romana*, 1887, 547. — Vedi altresì n. 988.

(29) Vedi Regolamento 8 ottobre 1870 sul Debito Pubblico, art. 24, 42, 43: le iscrizioni nominative possono essere di 5 o di 3 lire di rendita e dei loro multipli secondo che il consolidato è al 5 o al 3 %. — Regolamento 16 novembre 1886 sulle obbligazioni ferroviarie, art. 2: esso ammette un titolo unitario di L. 500, e titoli quintupli di L. 2500. — Gli istituti di credito fondiario hanno facoltà di dividere il titolo unitario di L. 500 in cinque frazioni di L. 100 ciascuno: Regolamento 24 luglio 1885, art. 17, o di raggruppare 5 o 10 cartelle in un titolo unico: Regolamento 1° febbraio 1891. — Per la divisibilità delle azioni, vedi vol. II, nn. 452 e 459. — Vedi pei titoli del Debito Pubblico, Appello Bologna, 1° febbraio 1873; *Riv. bolog.*, I, 121.

Digitized by Google

996. Il titolare che rimase privo del titolo distrutto, rubato o smarrito, può chiederne un duplicato perchè il diritto non perisce col titolo. Ma l'emissione del duplicato dev'essere cauta, non già perchè l'istituto protetto da' suoi registri corra il rischio di avere due creditori, ma perchè la contemporanea esistenza di più titoli del medesimo credito scemerebbe o toglierebbe la fede a ognuno di essi. Infatti un titolare di mala fede padrone di più duplicati potrebbe cedere o dare in pegno il credito una seconda, una terza volta, e tendere insidie alla buona fede con pregiudizio dell'istituto emittente i cui titoli sarebbero screditati. Niuno vorrebbe più pagarne il prezzo o riceverli in pegno prima di aver fatto registrare il suo diritto sui libri del debitore, e il titolo perderebbe gran parte della sua utilità nei più urgenti bisogni della vita, specialmente per chi abita lontano dalla sede dell'istituto o delle sue succursali.

997. Non vi ha in Italia una legge generale per l'ammortamento dei titoli nominativi, ma una folla di provvedimenti legislativi che si accumulano col crescere delle varie forme del credito e degli istituti che lo esercitano (30). Se si accogliesse nel codice di commercio una serie di norme generali in proposito si riparerebbe a questa molteplicità tanto perniciosa per l'esercizio semplice e pronto del diritto e alle lacune che questo sistema di provvedimenti speciali lascia inevitabilmente dietro di sè. Basta considerare che ci manca ogni norma per riparare alla perdita dei titoli emessi dai corpi morali, come le Provincie e i Comuni, alla perdita delle azioni nominative, delle polizze di assicurazione per convincersi che la materia rimasta senza disciplina giuridica è maggiore di quella che l'ha ottenuta. Nè si può risalire da quei provvedimenti speciali per forza di analogia alla conquista di una

---

(30) L'ammortamento dei titoli del Debito Pubblico nominativi è regolato dalla Legge 10 luglio 1861, art. 30 e segg.; e dal suo Regolamento 8 ottobre 1870, art. 135 e segg. — Vi ha poi un altro Regolamento speciale per l'ammortamento delle cartelle fondiarie, 24 luglio 1885, art. 26 e segg.; — per l'ammortamento delle obbligazioni ferroviarie, 16 novembre 1886, art. 32 e seguenti; — una Legge 14 luglio 1887 sui libretti di deposito e di risparmio; — una Legge 9 dicembre 1875 sulle Casse di risparmio postali, e il relativo Regolamento 9 settembre 1875, art. 41 e segg.

Digitized by Google

procedura comune, perchè sono tutti più o meno improntati dalla natura speciale del titolo di credito per cui furono promulgati.

Le norme sull'ammortamento dei titoli nominativi del Debito Pubblico sono le più rigorose a cagione del carattere pubblico e generale di quell'istituto. Le norme accolte nella legge 14 luglio 1887 pei titoli di deposito e di risparmio sono le più semplici ed economiche: esse vennero estese successivamente ai libretti delle casse di risparmio ed alle cartelle emesse dagli istituti di credito agrario, ma anche da questa estensione fatta per forza di legge si può argomentare che hanno natura speciale non estensibile per analogia (31).

998. Omettendo di considerare le diversità secondarie, quella procedura mette capo in ogni caso a tre atti essenziali:

a) Denuncia del titolare all'istituto emittente e conseguente obbligo dell'istituto di prenderne atto col registrare quella denuncia sulla partita del titolare.

Questa denuncia deve farsi con forme più o meno solenni secondo la varia natura del titolo. Quanto più interessa di tutelarne la tranquilla circolazione, tanto più è necessario di preservarla contro il turbamento di denuncie fatte alla leggera da chi non si dette alcun pensiero di cercare il titolo smarrito. Dalla denuncia verbale si sale nelle nostre leggi all'obbligo di una denuncia autenticata da notaio e accompagnata, per quanto è possibile, dalle

(31) L'art. 1° della Legge del 1887 ha esplicitamente di mira la perdita dei buoni fruttiferi, dei libretti di conto corrente e dei libretti di risparmio nominativi. Il suo carattere eccezionale è rilevato anche dalla *Relazione* del Ministro proponente (*Atti Camera Deputati*, Sessione 1886-1887, n. 144) con queste parole: " Per l'annullamento e la emissione dei titoli nominativi il Codice di commercio non dà alcuna norma. È vero che il creditore il quale ha perduto il titolo del suo credito può trovare nel diritto comune indicata la procedura per provarne la esistenza e ottenerne la rinnovazione; ma non è men vero che la mancanza di una procedura facile, chiara, precisa e capace di essere conosciuta e seguìta da chiunque può recare gravi inconvenienti che è necessario di eliminare ". Questa procedura fu estesa ai libretti delle Casse di risparmio colla Legge 15 luglio 1888, art. 10, e alle cartelle agrarie colla Legge 26 luglio 1888 e coll'art. 6 del Regolamento 10 gennaio 1892, art. 3. — Non è da seguirsi l'esempio della Corte di Genova, 31 marzo 1893; *Temi genov.*, 278, che applicò per analogia alle cartelle nominative di un prestito municipale le norme vigenti pei certificati del Debito Pubblico.

Digitized by Google

prove che rendano verosimile la perdita (32). A impedire gli abusi dolosi valgono eziandio le sanzioni date dal codice penale per le frodi e le false denunzie.

Fatta la denuncia regolare l'istituto deve conservare intatta la condizione del credito: conseguentemente non può concedere la conversione del titolo o pagarne le rendite.

b) Invito pubblico rivolto per cura dell'istituto all'ignoto detentore del titolo affinchè lo consegni o faccia opposizione al suo ammortamento avvertendolo che trascorso il termine legale il titolo sarà annullato (33).

Chi fa l'opposizione deve rivolgerla contro il denunciante, poichè è fra loro che si contende per la proprietà del titolo, ma può chiamare in causa l'istituto affinchè la sentenza acquisti autorità di cosa giudicata anche contro di lui e sia tolto il pericolo che si opponga alla sua esecuzione.

All'emissione del nuovo titolo potrà opporsi ogni interessato, anche chi non detiene il titolo perduto e mercè il suo intervento si potrà con un solo giudizio reintegrare il diritto del vero pro-

---

(32) La Legge sul Debito Dubblico, art. 31, e il Regolamento, art. 135, vogliono che la domanda rechi la firma del titolare debitamente autenticata e sia accompagnata dalla esibizione di elementi e di documenti atti a fornire una prova sommaria del fatto allegato. — Anche pel Regolamento 16 nov. 1886 sulle obbligazioni ferroviarie la firma dev'essere autenticata. — La Legge 14 luglio 1887 non determina la forma della denuncia, che dovrebbe ritenersi efficace anche se fatta verbalmente come si desume dal confronto delle norme date per la perdita dei titoli al portatore, art. 2, 6. — Alcuni statuti di Casse di risparmio valendosi delle facoltà loro concesse dalla Legge 15 luglio 1888, art. 10 e dalla Legge 14 luglio 1887, art. 13, stabiliscono che la denuncia deve essere presentata per iscritto e constatata mediante ricevuta, oppure spedita per lettera raccomandata: Stat. Milano, art. 52 (*Bollettino di notizie sul credito e la previdenza*, 28 febbraio 1890, Append. 1ª); Viterbo, art. 79. — Altri statuti vogliono che la denunzia sia fatta personalmente alla presenza di testimonî e trascritta in doppio esemplare: Stat. Torino, art. 59. — Altri, che la denunzia sia fatta per atto d'usciere: Ancona, art. 32; Udine, art. 10. — Vedi sulle forme della denuncia dei libretti al portatore, Cass. Firenze, 30 novembre 1893; *Temi veneta*, 1894, 20, e la nota di quel periodico. Lo scopo della legge fu quello di agevolare l'opposizione: " l'interesse della parte contraria alla revoca dell'opposizione basta a garantire l'amministrazione della Cassa ". (*Relazione parlamentare sul progetto di legge per l'ordinamento delle Casse di risparmio*, 2ª Sess., 1887-1888, *Documenti*, n. 11-A).

(33) Vedi le Leggi e i Regolamenti citati nella nota precedente.

Digitized by Google

prietario. Così, ad es., i coeredi di chi fece la denuncia potranno profittare dell' opposizione fattagli dal possessore del titolo, che potrebbe averne avuto la cessione dal defunto, per contestare il diritto del denunciante e per far rettificare l'intestazione al nome di tutti (34).

c) Trascorso il termine legale senza opposizione, l'istituto deve rimettere al denunciante un nuovo titolo, che piglia il posto di quello perduto rimasto senza valore e fuori della circolazione legittima. D'ora innanzi chiunque lo acquisterà, fosse pure in buona fede, non acquisterà alcun diritto di fronte all'istituto. Ma fra i possessori dei due titoli resterà sempre aperta la via per reintegrare il vero stato delle cose. Così ad es., il proprietario del titolo originale che fu ammortizzato potrà farsi risarcire del danno sofferto da chi ottenne il duplicato in mala fede, e se gli riesce di staggire il nuovo titolo nelle sue mani potrà anche esigere che l'istituto ne faccia la conversione al suo nome (35).

999. Il titolare di un titolo nominativo può chiederne la conversione in un titolo al portatore, purchè restituisca il titolo nominativo. Questo verrà annullato e l'istituto registrerà nei proprî libri la serie e il numero del titolo al portatore che ne ha preso il posto (36). Sebbene obbligato dal contratto o dalla legge a ren-

---

(34) Che ogni interessato possa intervenire nel giudizio di ammortamento per prevenire la emissione di un nuovo titolo al denunciante lo si argomenta non solo dalle norme ordinarie di procedura (art. 201 e segg.), ma dal tenore delle leggi speciali. Così la Legge sul Debito Pubblico 10 luglio 1861, art. 30, e meglio ancora l'art. 139 del Regolamento esecutivo 8 ottobre 1870, fanno appunto l'ipotesi di un' opposizione proveniente da chi non è in possesso del certificato. Così il Regolamento per le cartelle agrarie 27 maggio 1888, articoli 18, 19; — la Legge 15 luglio 1888 sulle Casse di risparmio, art. 12; — la Legge 9 dicembre 1875 sulle Casse postali di risparmio, art. 11 e 12, e il Regolamento per la medesima di pari data, art. 43; — il Regolamento 16 novembre 1886 sulle obbligazioni ferroviarie, art. 33, non pongono punto fra le condizioni per una valida opposizione il possesso del titolo smarrito.

(35) Conf. Legge 14 luglio 1887 sui buoni fruttiferi, art. 11: " L'annullamento del titolo perduto, mentre estingue i diritti del possessore in confronto dell'istituto, non pregiudica le eventuali ragioni del possessore medesimo verso chi ottenne il duplicato ". — Legge 15 luglio 1888 sulle Casse di risparmio, art. 11; — Regolamento sulle cartelle agrarie, art. 23.

(36) Regolamento 16 novembre 1886 sulle obbligazioni ferroviarie, art. 28;

Digitized by Google

dere questo servigio a' suoi creditori potrà esigere il rimborso delle spese che la conversione gli ha cagionato.

1000. Se dopo la conversione del titolo ma prima che sia consegnato al titolare che la richiese, il titolo al portatore si perde per furto o per smarrimento, l'istituto dovrà provare la forza maggiore che lo esime dalla restituzione, e in seguito a questa prova il proprietario dovrà contentarsi di ritirare invece del titolo le azioni che si potessero esercitare contro il ladro o il ricettatore: l'istituto che rende un servigio al proprietario non assume altri obblighi secondo il diritto comune (37). Ma nella controversia fra il disgraziato titolare che ha chiesto la conversione del titolo e lo aspetta indarno e l'istituto, questo si troverà nella posizione più malagevole di chi deve fornire la prova esauriente che la perdita fu fortuita ed ha colpito precisamente il titolo al portatore in cui quello nominativo era già stato convertito.

Se si tratta di titoli del Debito Pubblico lo Stato emittente sarà dispensato dall'obbligo di consegnare il titolo al portatore che avrebbe dovuto prendere il posto del titolo nominativo anche colla prova della forza maggiore che l'ha distrutto (38). All'opposto ogni altro istituto, che non sia sottratto al diritto comune (art. 57), dovrà rimettere al suo creditore senz'altro un titolo equivalente, perchè non può provare la distruzione del titolo senza che sorga in lui l'obbligo di surrogarlo.

1001. In principio, la facoltà di amministrare comprende anche

---

" Le obbligazioni al portatore da emettersi pel tramutamento dei titoli nominativi saranno rispettivamente emesse sotto la serie o sotto il numero delle obbligazioni da cui gli stessi titoli nominativi provengono ". " Sulle obbligazioni stesse sarà indicato il numero della posizione o del fascicolo sotto cui ebbe luogo l'emissione di esse ". — Regolamento 24 luglio 1885 sul credito fondiario, art. 25; — Regolamento 27 maggio 1888 sulle cartelle agrarie, articolo 15: " Ciascun istituto o società deve tenere un registro pei trasferimenti o i tramutamenti delle cartelle agrarie ". — Queste registrazioni serviranno a provare la distruzione del titolo al portatore nell'ipotesi prevista nel numero seguente.

(37) Codice civile, art. 1298, 1636, 1637.

(38) Legge 10 luglio 1861, art. 11, 30. — Questa protezione speciale fu lasciata in pieno vigore dal cod. di comm., art. 56, vedi *Relazione* **Mancini**, pag. 197.

Digitized by Google

quella di chiedere la conversione di un titolo nominativo in un titolo al portatore, perchè il credito non fa che mutare di forma e resta nel patrimonio dell'amministrato. Ma è certo che la conversione mette in grave pericolo la sorte del proprietario, perchè il suo amministratore potrebbe appropriarsi il titolo intascandone il prezzo, e una volta commesso l'abuso il proprietario spogliato mancherebbe di ogni azione per ricuperarlo contro l'acquirente di buona fede. Potrebbe anche darsi che per negligenza i titoli dell'amministrato si confondessero coi beni dell'amministratore, e allora quanto non sarebbe difficile di rivendicarli provandone la identità! La natura del titolo al portatore pare fatta apposta per infrangere il divieto di alienare posto dalla legge all'amministratore (art. 1741 cod. civ.), e si giustificano le varie dottrine proposte per prevenire gli abusi negando all'amministratore il diritto alla conversione.

Si disse che questa equivale ad una alienazione, ma se il titolo al portatore resta nello stesso patrimonio, se una volta convertito deve consegnarsi allo stesso amministratore che ha chiesta la conversione per conto del suo principale non v'è trasferimento di proprietà. Si disse che essa produce una novazione, e che perciò non la può chiedere se non chi può disporre del credito sostituendolo con un altro. Ma in verità il credito conserva la stessa natura, attribuisce gli stessi diritti, resta com'era per lo innanzi l'iscrizione di una rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico, la frazione di un prestito; non v'ha che un mutamento di data e di forma analogo a quello che avviene quando si dà la forma di un titolo all'ordine a un'obbligazione nominativa e tutti sono concordi nell'escludere in questo caso la novazione (39).

---

(39) Nel medesimo senso la concorde giurisprudenza e dottrina francese, che ritenevano la conversione come un atto di semplice amministrazione: Cassazione Francese, 4 agosto 1873; *Dalloz*, 1878, 181; — Id., 13 giugno 1876; *Dalloz*, 1878, 181; — **Lyon-Caen et Renault**, II, n. 608; — **Wahl**, nn. 583 e segg.; 1184 e segg. — Fu appunto per impedire gli abusi che i tutori avrebbero potuto commettere a scapito dei minori e degli interdetti che la Legge 27 febbraio 1880, art. 10, loro tolse la facoltà di convertire i titoli nominativi che si trovano nel patrimonio dell'amministrato: " La conversion de tous titres nominatifs en titre au porteur est soumise aux mêmes formalités que l'aliénation de ces titres ".

Digitized by Google

Il legislatore ha però posto dei freni alle conversioni abusive in due sensi:

a) Pareggiando la conversione dei titoli nominativi del Debito Pubblico ad un'alienazione (40). Con ciò si è voluto accrescere la fiducia e la sicurezza di quell'impiego a beneficio del credito pubblico e a garanzia dei patrimoni posti sotto tutela;

b) Vietandola ai tutori, agli usufruttuari impotenti a fornire cauzione e agli amministratori delle opere pie (41). A dir vero, il legislatore si è limitato a dichiarare che essi devono convertire in titoli nominativi quei titoli al portatore che si trovano nel patrimonio affidato alla loro gestione. Ma quest'obbligo produce come sanzione necessaria il divieto di chiederne la conversione da titoli nominativi in titoli al portatore; se non fosse così resterebbe aperta la via degli abusi che il legislatore ha voluto impedire, perchè il tutore potrebbe raggirare la cautela della legge e farsene giuoco riconvertendo in titoli al portatore quelli già convertiti in titoli nominativi (42). Siccome questo divieto vale per ogni specie di titoli ne deriva che questi amministratori si trovino in una categoria soggetta a maggiori restrizioni, poichè gli altri amministratori sono privati solamente della facoltà di convertire i titoli del Debito Pubblico da titoli nominativi in titoli al portatore.

1002. Sono titoli di credito di una virtù assai limitata le polizze di carico e le lettere di vettura emesse al nome di un destinatario. Si possono ascrivere fra i titoli di credito perchè il destinatario acquista mediante l'esibizione del titolo un diritto proprio alla consegna delle merci che vi sono indicate e può farlo valere secondo il preciso tenore del titolo contro il vettore emittente (43). Ma la funzione di questo titolo di credito si arresta al destinatario, perchè chi ne piglia il posto in seguito a una cessione non fa che esercitare i diritti del destinatario, e quindi può essere privato

---

(40) Regolamento 8 ottobre 1870 sul Debito Pubblico, art. 57.

(41) Codice civile, art. 298, 329, 498; — Legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza, art. 28.

(42) Conf. **Galluppi**, n. 133; — **Ferraris**, n. 150 *bis*; — **Boggio**, *Persone fisiche incapaci*, I, n. 374; II, nn. 85, 86; — **Lyon-Caen** et **Renault**, II, n. 608.

(43) Codice di commercio, art. 392_3, 557, 558; — **Vivante**, *La Polizza di carico*, nn. 23, 25; — **Bruschettini**, *Trasporto*, n. 27.

Digitized by Google

della letterale consegna della merce, non ostante il tenore del titolo, dalle eccezioni opponibili al suo autore, p. es., dallo scarico della merce eseguito per ordine suo in un posto intermedio.

§ 53. — I titoli all'ordine. — La cambiale (*).

N. 1. — Caratteri dell'obbligazione cambiaria.

SOMMARIO. — 1003. Posizione della cambiale fra i titoli all'ordine. — 1004. Definizione della cambiale. — 1005. Le obbligazioni cambiarie devono essere scritte sul titolo. — 1006. Diversa posizione giuridica del debitore cambiario secondo che si trova di fronte colui col quale ha contrattato od un terzo possessore di buona fede: in ispecie rispetto al consenso e alla causa. — 1007. La tutela della buona fede ha determinato la disciplina giuridica di questo istituto.

1003. Sebbene la cambiale vada perdendo a poco a poco la sua posizione isolata per prendere posto fra le molte figure di titoli all'ordine che si foggiarono sul suo tipo; sebbene essa abbia già loro comunicato parecchi dei proprî istituti, tuttavia essa si presenta ancora nella legislazione con un sistema completo di norme, cui gli altri titoli all'ordine si richiamano. A questo sistema, determinato da ragioni storiche, la scienza generalizzatrice preferirebbe un sistema in cui gli istituti applicabili a tutti i titoli all'ordine, assorgessero a regole generali, come la girata, l'ammortamento, le eccezioni cambiarie. Ma non credo sia ancora maturo il tempo per scomporre quella simmetrica unità, e anch'io sacrifico la tendenza sistematrice della scienza all'utilità pratica di una esposizione completa del diritto cambiario.

1004. La cambiale è *un titolo di credito* e quindi, al pari

(*) I risultati delle ricerche storiche fatte intorno la cambiale sono esposti sistematicamente da **Grünhut**, *Wechselrecht*, Leipzig, 1897, vol. I, § 4 e segg. — A quei risultati molto contribuirono: **Goldschmidt**, *Universalgeschichte*, I, pagg. 403-465; — **Lattes**, *Il diritto commerciale nella legislatura statutaria*, Milano, 1884, capit. 4 e 5; — **Schaube**, nella *Zeitschrift der Savigny-Stiftung*, XIV, pagg. 111 e segg.; — nella *Zeitschrift f. das gesammte Handelsr.*, XLIII, 1 e segg. — Aggiungi **Marez**, *La lettre de foire au XIII siècle. Revue de droit international*, 1899, XXXI, 133.

Digitized by Google

degli altri, un documento necessario all'esercizio del diritto *letterale* ed *autonomo* che vi è menzionato (n. 945 e segg.). A quei caratteri generali, comuni a tutti i titoli di credito, si devono aggiungere i seguenti caratteri speciali:

a) La cambiale è un *titolo formale*, fornito dalla legge di una forma scritta determinata; la osservanza di questa forma è condizione essenziale per la esistenza della cambiale;

b) La cambiale è un titolo *completo* (per sè stante), vale a dire un titolo che deve bastare a sè stesso: se contiene un richiamo ad altri documenti, sia per completare sia per modificare il diritto che ne risulta perde il carattere di cambiale. La cambiale deve bastare a sè stessa; l'ambiguità de' suoi requisiti essenziali, quando non possa essere superata da ciò che è scritto sul titolo, le toglie il carattere di cambiale;

c) Il diritto che si acquista e si esercita col mezzo di una cambiale è il *diritto di esigere* una somma di denaro in un luogo e ad una scadenza determinata;

d) Il diritto che la cambiale attribuisce a chi l'acquista nella sua circolazione è un diritto *astratto*, cioè indipendente dalla causa della emissione;

e) Il diritto a questa prestazione *non può essere subordinato ad alcuna controprestazione.* È vero che il creditore deve compiere alcuni atti per conservare il suo credito come il protesto o il precetto, ma queste sono condizioni per l'esercizio del suo diritto, non obbligazioni, non controprestazioni. Se vuole rinunziare al suo diritto, è dispensato anche dal compiere quegli atti, poichè non v'è alcuno che abbia un'azione giudiziaria per costringerlo a compierli.

La cambiale può quindi definirsi un *titolo di credito formale e completo contenente l'obbligazione di pagare senza controprestazione una somma determinata alla scadenza e nel luogo che vi sono menzionati.*

1005. Non esiste obbligazione cambiaria se non esiste una firma apposta personalmente o per mezzo di legittimo rappresentante sovra un titolo fornito di tutti i requisiti essenziali di una cambiale e se la cambiale non si trova fuori delle mani dell'obbligato, perchè non è possibile l'esercizio di un diritto cambiario come di qualsiasi altro diritto, se non si trovano di fronte

Digitized by Google

un debitore e un creditore. La promessa non adempiuta di trarre, di accettare, di girare, di avallare una cambiale potrà aprire l'adito ad una domanda di risarcimento, ma non può supplire alla mancanza della firma. La sentenza del giudice potrà pronunciare quella condanna di risarcimento, ma non potrà far le veci della firma che manca, perchè sono le parti non i giudici che fanno i contratti. Così il telegramma che contiene un'obbligazione cambiaria trascritta dall'ufficiale telegrafico della stazione di arrivo non vale come cambiale, ancorchè ne abbia tutti i requisiti essenziali, perchè manca della firma autentica del mittente che vuole obbligarsi cambiariamente. Potrà invece valere come cambiale il dispaccio depositato presso l'ufficio di spedizione, quando abbia tutti i requisiti essenziali della cambiale, compresa la carta bollata. Il telegrafo potrà servire molto più semplicemente nei rapporti cambiari per conferire il mandato di sottoscrivere un'obbligazione cambiaria.

1006. Chi firma una cambiale si trova in una posizione giuridica diversa secondo che si trova di fronte colui col quale ha trattato od un terzo estraneo a questo rapporto (n. 955 e segg.). Fra i due primi si applicano le regole sulla validità e sugli effetti del rapporto che li ha posti in contatto; fra di loro, il titolo di credito può essere un documento parziale di rapporti più complessi, p. es., di vendita, di mutuo, di conto corrente; questi rapporti materiali possono ridurre e perfino escludere il credito cambiario. All'opposto fra il debitore cambiario e il terzo possessore non esiste di regola altro vincolo giuridico che quello emergente dal tenore del titolo. I rapporti materiali donde il titolo è uscito non oltrepassano la cerchia dei contraenti, non seguono il titolo nella sua circolazione; restano accantonati là dove sono sorti, e non operano se non nel caso in cui il possessore eserciti l'azione cambiaria contro colui col quale ha trattato.

Conseguentemente, l'obbligazione cambiaria è legata alla *causa* donde è sorta finchè si devono regolare i rapporti di coloro che si negoziarono la cambiale, e quindi può essere opposta in via di eccezione al possessore della cambiale, che soltanto a primo aspetto è creditore della somma cambiaria. Il possessore non può dirsi sorpreso o insidiato da queste eccezioni che escludono o riducono il suo diritto cambiario al vero valore: egli eserciterebbe un sopruso

Digitized by Google

se volesse isolare la cambiale dal complesso dei rapporti giuridici che lo legano al suo debitore. Ma nei rapporti fra il debitore della cambiale e il possessore che non l'ebbe da lui, l'obbligazione deve considerarsi come un' obbligazione letterale, che vale per quello che dice. Fra loro la causa per cui si giustifica l'obbligo del debitore cambiario non è più la valuta riscossa, la merce comprata, la fideiussione prestata, ma la esistenza della sua firma, la fiducia che essa ha destato; nei loro rapporti il debitore cambiario è obbligato perchè diede la sua parola di pagare; per dirla con un apparente scambio di parole la sua firma è la causa della sua obbligazione. Gli affari per cui fu emessa o negoziata la cambiale restano per via, restano nel patrimonio di chi li ha conclusi; vi restano colle loro azioni ed eccezioni; la cambiale non ne subisce l'influenza se non nel caso in cui rifacendo la via già percorsa ritorni ad integrare l'affare per cui fu emessa o fu negoziata. La legge lo dice, dichiarando che al possessore della cambiale non si possono opporre le eccezioni opponibili ai possessori precedenti (art. 324). La dichiarazione della causa aggiunta ad un negozio cambiario vale soltanto a scopo di prova fra i contraenti (IV vol.); essa è resa innocua, priva di ogni forza giuridica nell'ulteriore circolazione della cambiale.

Nei rapporti esistenti o risorgenti col regresso cambiario fra coloro che si negoziarono il titolo, si applicano le regole dei contratti anche per ciò che concerne la esistenza e i vizi del *consenso*. Ma nei rapporti che si formano solo per mezzo del titolo fra il debitore e il terzo possessore di buona fede quelle regole non fanno presa. La legge annulla la difesa del debitore cambiario innanzi alle esigenze di una fiduciosa circolazione: suppone che la sua volontà di obbligarsi esista dacchè si è manifestata nelle forme legali: mette la forma al posto della sostanza; il parere in luogo dell'essere. Chi firmò senza la volontà di obbligarsi (per quietanza, per procura, per testimonianza) o con una volontà viziata per errore, per dolo, resta vittima della sua disgrazia. Le eccezioni derivanti dall'originario rapporto non circolano col titolo (art. 324): esse non possono vulnerare il diritto dell'acquirente di buona fede che si affidò nel tenore del titolo, e lo prese per fondamento nell'acquisto de' suoi diritti (n. 957).

1007. La necessità di tutelare la prontezza e la sicurezza

Digitized by Google

della circolazione fra commercianti probi ed attenti ha determinato le regole fondamentali del diritto cambiario. Da quella necessità è giustificata la regola che riconosce ad ogni possessore un diritto autonomo e letterale, invulnerabile dalle eccezioni opponibili ai possessori precedenti (art. 324); la regola che impedisce alle firme false o di persone incapaci di comunicare il loro vizio giuridico alle firme autentiche (art. 327, 328); la regola che pone la cambiale acquistata in buona fede e senza colpa grave al sicuro dalle rivendicazioni del proprietario spogliato (art. 332). Sono tutte regole dettate a tutela di una circolazione proba e spedita. Indarno si tenterebbe di adoperarle a difesa di un diritto acquistato in mala fede o per negligenza, poichè la sola giustificazione del sistema cambiario rigido e inflessibile contro i debitori sta nella necessità di tutelare gli acquirenti attenti ed onesti.

N. 2. — Funzione economica.

SOMMARIO. — 1008. L'emissione delle cambiali. — Cambiali di favore. — 1009. La circolazione: lo sconto. — 1010. L'incasso e il giro di partite. — 1011. Le stanze di compensazione. — 1012. Pagamenti internazionali.

1008. *L'emissione della cambiale.* — Chiunque abbisogna di un termine per pagare una somma di denaro, sia il prezzo di merci o di servigi, sia il rimborso di un prestito, sia il saldo di un conto, può valersi della forma cambiaria che si adatta a qualsiasi operazione di credito. Il compratore di merci che non potrebbe pagarle a contanti accetta la cambiale tratta dal venditore sovra di lui. Chi ricevette del denaro a prestito rilascia una cambiale a beneficio del suo sovventore. Chi risulta debitore di un conto accetta la cambiale tratta sovra di lui dal creditore del saldo. La cambiale serve colla sua forma a custodire fortemente i diritti derivanti da queste e da qualsiasi altra operazione di credito, staccandola dall'operazione principale di vendita, di mutuo, di liquidazione donde ebbe origine. Il creditore preferisce questa forma perchè il debitore che vuole salvare il suo nome farà tutti gli sforzi per pagarla con puntualità, e perchè può mettere a profitto il suo credito riscuotendone anticipatamente l'ammontare trasmettendo ad altri il diritto di esigerlo.

Alle volte la cambiale non rappresenta un credito effettivo del

Digitized by Google

possessore contro l'obbligato cambiario. Ciò avviene quando un commerciante, un banchiere, un possidente per sovvenire un cliente o un amico gli concede la propria firma sovra una cambiale emessa per far denaro: questo cliente od amico la gira ad un terzo e riscuote da costui la somma che il commerciante o il banchiere non poteva dargli in contanti. I commercianti si scambiano spesso questi servigi per far denaro; l'uno tira sull'altro, ed entrambi scontano queste cambiali che diconsi di comodo o di favore (*effets de complaisance, accommodation bill, Keller- oder Schornsteinwechseln*) valendosene per riparare a crisi passeggere, per ampliare le loro speculazioni. Queste cambiali vengono per lo più rinnovate alla scadenza col pagamento degli interessi, finchè il possessore perduta la fiducia nel debitore gli rifiuta la rinnovazione riducendolo al fallimento. Da ciò si vede come le cambiali meritino una fiducia variabile non solo secondo la solidità delle firme, ma anche secondo l'affare donde ebbero origine. Quelle firmate da un commerciante per una compera a credito meritano maggiore fiducia, perchè rivendute con profitto le merci egli potrà onorare la sua firma col prezzo che ne ritrae. Quelle firmate da un industriale per l'acquisto di materiali godono di una fiducia minore, perchè più lento e più aleatorio è il processo industriale di produzione. Minore ancora sarà la fiducia di quelle firmate da speculatori di borsa, che tutto il loro patrimonio possono perdere in un momento per le oscillazioni dei prezzi, o da padri e figli di famiglia che hanno provveduto colle cambiali agli improduttivi consumi domestici o personali. Nessuna ne dovrebbero meritare le cambiali di favore, che messe in circolazione per far moneta, ricadono sul capo del commerciante che si valse di quell'espediente per coprire e tardare il suo fallimento (1).

1009. *Circolazione delle cambiali.* — Venute alla luce dai più vari rapporti giuridici di famiglia, d'industria, di commercio, sotto la forma di tratte o di pagherò, prendono per lo più la via delle banche, sia per lo sconto, quando è ancora lontana la scadenza, sia per l'incasso quando è prossima. Lo sconto è l'operazione per cui una banca od altro sovventore di capitali anticipa al legit-

(1) Sulle cambiali di favore v. **Dramard**, *Traité des effets de complaisance*; — **Hénard**, *Id.*, Paris 1900; — **Grünhut**, vol. I, § 62, pag. 436 e gli autori tedeschi ivi citati.

Digitized by Google

timo possessore della cambiale il suo ammontare deducendone l'interesse fino al giorno della scadenza. Se il possessore non dovesse subire questa riduzione farebbe un illecito guadagno, poichè allorquando si fece rilasciare la cambiale dal debitore vi comprese certamente anche l'interesse del capitale di cui gli lasciava il godimento fino al giorno della scadenza. Riscuotendo l'ammontare del titolo anticipatamente, il possessore rientra nel godimento del capitale, mentre chi gli concede lo sconto se ne priva; per ciò il primo deve rilasciare a beneficio del secondo l'interesse dal giorno dello sconto a quello della scadenza: se l'interesse si è nel frattempo rialzato lo sconto determinerà una perdita per chi lo domanda. Una commissione istituita presso ogni banca compie l'ufficio delicato di determinare la bontà del titolo secondo la probità e la solvibilità delle firme e la natura delle operazioni da cui la cambiale ebbe origine, secondo il luogo del pagamento, secondo la brevità della scadenza.

Le banche e in generale coloro che scontano le cambiali possono riscontarle alla loro volta per fare denaro, per speculare sul ribasso dello sconto, promovendo una fitta serie di trapassi che hanno il nome di girate e si scrivono a tergo del titolo. Così la cambiale nella breve sua vita serve a un grande numero di operazioni di credito e acquista nuove forze nel suo cammino — *vires adquirit eundo* — perchè tutti quelli che vi appongono la firma ne garantiscono solidalmente il pagamento integrale al giorno e nel luogo della scadenza.

1010. Le banche sogliono anche riscuotere nella piazza ove hanno la sede principale o nelle piazze ove hanno succursali o corrispondenti le cambiali ricevute per l'incasso dai clienti e fare i pagamenti per loro conto delle cambiali pagabili (domiciliate) presso la propria sede. Compiono così un servizio di cassa pei proprî clienti, accreditandoli delle somme riscosse, addebitandoli di quelle pagate, e operando una compensazione fra il dare e l'avere che risparmia un costoso movimento di contanti. Quando poi la banca fa quel servizio di cassa per più clienti che sono fra loro in relazione di affari, pel tramite di essa si compensano le cambiali in seguito a un semplice giro di partite, che rende ancora maggiore il risparmio di contanti.

1011. Le banche che sono fra loro in rapporto di dare e

Digitized by Google

d'avere per conto proprio e dei proprî clienti possono anche liquidare i conti mediante le stanze di compensazione. In questo locale esse inviano quotidianamente i loro commessi col pacchetto e la distinta dei titoli che scadono in quel giorno. Ciascun commesso riceve dagli altri commessi gli assegni, le cambiali e tutti i recapiti pagabili dalla propria banca, e a sua volta distribuisce ai commessi delle altre banche i recapiti a loro carico che ha portato con sè. Verificatane la regolarità, si tirano le somme e nel confronto dei saldi si riconosce il debito o il credito di ciascuna banca, che può pagarsi in denaro o mediante un giro di partite sui libri di una banca centrale, presso cui le banche minori abbiano un conto corrente.

Le cambiali alimentano con somme enormi la funzione compensatrice di queste stanze, ove gli affari cambiarî si liquidano con semplicità, con speditezza, con puntualità, con aumento di sicurezza e con grande risparmio di moneta. A questa guisa anche le cambiali contribuiscono a formare un ordinamento economico più progredito, ove il denaro diviene un intermediario superfluo pel regolamento degli scambî, e il gigantesco aumento degli affari, reso indipendente dalla quantità esistente della moneta, si regola e si compie coi titoli di credito che ne pigliano il posto, adeguando il proprio ammontare alle esigenze del mercato.

1012. *Pagamenti internazionali.* — La cambiale è altresì lo stromento per mezzo del quale si effettuano i pagamenti fra nazione e nazione evitando il trasporto del denaro. Questo ufficio storicamente qualificato col nome di cambio traiettizio forma anche oggidì un ramo delle operazioni bancarie distinto col nome di commercio della divisa estera.

La lettera di cambio si adopera in due guise nel trasporto dei capitali, come tratta o come rimessa. Chi ha un credito all'estero trae una cambiale sul debitore e, ritiratane la firma, vende il titolo che rappresenta il suo credito. Chi ha un debito all'estero e vuol risparmiare la spesa e il rischio di spedire il denaro, supposto pure che trovasse nel proprio paese il denaro fornito di corso legale nel paese ove deve fare il pagamento, compera sulla propria piazza una cambiale tratta su quella ove risiede il suo creditore e gliela gira in pagamento del debito. Nel primo caso si trae e si vende, nel secondo si compera e si rimette, ma le due opera-

Digitized by Google

zioni hanno il medesimo fine, quello di trasferire il denaro da una piazza ad un'altra (2).

Siccome il commerciante importatore che deve fare il pagamento all'estero non saprebbe come e dove trovare l'altro commerciante esportatore che ha delle cambiali disponibili pel preciso ammontare di cui abbisogna, così le banche delle maggiori piazze costituiscono il centro ove quella divisa si acquista e si vende. Ma nel venderla per lo più la trasformano. Rilasciano solitamente ai loro clienti degli assegni per l'ammontare e per la scadenza di cui abbisognano, e rimettono direttamente le cambiali ai banchieri loro corrispondenti su cui tirano quelli assegni, alimentando così di nuove ragioni di credito i loro conti correnti che altrimenti si esaurirebbero col pagamento degli assegni. Così la cambiale circola meno dei tempi passati in cui si consegnava al cliente bisognoso di divisa estera, ma compie la stessa funzione traiettizia di trasferire il denaro da una piazza ad un'altra (3).

---

(2) Il fenomeno si presenta talvolta in condizioni assai interessanti. Eccone un esempio riferito da **Léon Say**, *Dix jours dans la Haute Italie*, Paris, 1883, pagg. 22-23: " Mi ricordo di aver passato or sono undici o dodici anni delle " ore a riguardare delle cambiali di ogni forma e di ogni ammontare, di cui " alcune rappresentavano dei milioni, altre centinaia di lire. Erano i titoli " che io era incaricato di girare all'Impero di Germania in pagamento della " nostra indennità di guerra. Tutta la storia del commercio d'Europa mi pas- " sava, quasi direi, sotto gli occhi. I grandi titoli rappresentavano colossali " operazioni di credito e di cambio. Ho trovato in questi pacchetti dei titoli " ben meschini, delle cambiali tirate dai commercianti di mode sovra piccole " botteghe di Londra per qualche centinaio di lire ". Così il commercio francese provvide allo Stato i mezzi per pagare l'indennità della guerra 1870-1871.

(3) Uno studio più ampio su questa materia deve cercarsi nelle opere di economia bancaria. — V. **Rota**, *Principî di scienza bancaria*, 3ª ed., Milano, 1885, cap. V; — **Arnauné**, *La monnaie de crédit et le change*, Paris, 1894, cap. IV; — e le notizie date sui cambî in questo trattato, vol. IV (2ª ediz.).

Digitized by Google

N. 3. — Forma della cambiale.

SOMMARIO. — 1013. Cambiale tratta e vaglia cambiario. — 1014. Forma della cambiale. — 1015. Nesso logico delle dichiarazioni cambiarie. — 1016. La cambiale deve bastare a se stessa. — 1017. Spazi in bianco.

1013. La cambiale può contenere l'obbligazione di far pagare o di pagare (art. 251); nel primo caso piglia la forma di una lettera che il *traente* dirige al *trattario* invitandolo a pagare una somma a favore del *prenditore;* nel secondo quella di una promessa di pagare che l'*emittente* fa al *prenditore* (4). Alla prima partecipano tre persone, alla seconda due sole; all'esistenza della prima è necessaria l'indicazione di un trattario; nella seconda questa indicazione è superflua perchè l'emittente assume il doppio ufficio di emettere la cambiale e di accettarla: l'accetta nell'atto stesso in cui la emette. La legge diede a queste due forme la medesima disciplina giuridica trattandole unitamente, ed a ragione, perchè tolta la differenza iniziale della forma, questi due titoli compiono nella circolazione, nei pagamenti e nelle compensazioni la stessa funzione; fondendole, fece un lodevole progresso di sintesi.

1014. La cambiale ha per la pratica universale una forma tipica — quella di un foglietto rettangolare — che ne agevola la circolazione: tal'è anche la forma dei foglietti bollati che lo Stato mette in vendita per questo servizio. La cambiale tratta ha di regola la forma di una lettera diretta al trattario, il cui indirizzo piglia posto a sinistra sotto il contesto della cambiale: essa incomincia per lo più colla frase: " pagate „ e si chiude colla firma

---

(4) Roma, 1° gennaio 1900. L. 10.000.

Pagate per questa mia cambiale alla fine di febbraio lire diecimila al Sig. Alberto Negri (*prenditore*).

Al Sig. Luigi Amorini di Forlì. (*trattario*) — Giovanni Lupi. (*traente*)

Roma, 1° gennaio 1890. L. 10.000.

Pagherò per questa mia cambiale alla fine di febbraio lire diecimila al Sig. Alberto Negri.

(*prenditore*) — Luigi Amorini. (*emittente*)

Digitized by Google

del traente. Il pagherò cambiario contiene, di solito, la frase che gli dà il nome " io pagherò " e si chiude colla firma dell'emittente. Però la legge non prescrive alcuna forma; non assegna un posto fisso ad alcuno dei requisiti essenziali, se ne togli la *denominazione* che dev'essere compresa nel contesto della scrittura oppure nella firma del traente o dell'emittente (art. 251 n. 2).

1015. Le indicazioni della cambiale devono avere fra loro un nesso logico così da formare un *contesto* (art. 251 n. 2), capace di far intendere se il titolo contiene l'obbligazione di far pagare o di pagare, e qual'è la posizione giuridica che piglia il traente o l'emittente: delle firme scritte a caso, non collegate dal testo cambiario, non formano una cambiale. Se l'ambiguità è tale che non si possa desumere dal titolo chi ne fu il traente o l'emittente, la cui firma costituisce un requisito essenziale, la cambiale è nulla.

1016. Non si può ricorrere ad alcuna prova fuori della cambiale per fissarne il senso, poichè la cambiale deve bastare a sè stessa (n. 1004 lett. *b*); ma si possono interpretare le sue clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dall'atto intero (art. 1136 codice civile): questa interpretazione non tende alcuna insidia alla buona fede, perchè mette a profitto la sola parola del titolo. La legge porge regole speciali d'interpretazione per stabilire il valore delle diverse firme: dichiara firme di accettazione quelle che figurano sulla facciata anteriore del titolo (art. 262_2): firme di giranti quelle che vi figurano a tergo (art. 258), e mercè questa qualificazione aiuta indirettamente a determinare chi è il traente o l'emittente. Ma se vi è nei requisiti essenziali un'ambiguità insuperabile, p. es., nel luogo di pagamento, nella designazione del prenditore, la cambiale è nulla, perchè l'obbligazione perde quella determinatezza che è essenziale alla sua esistenza. La legge offre anche, per quel che riguarda la somma, una regola che risolve l'ambiguità a favore della somma minore (art. 291): ma dove la legge non viene in aiuto del titolo, la sua ambiguità lo condanna all'impotenza (5).

---

(5) Una cambiale fu ritenuta nulla nel caso in cui recava due firme di accettanti, l'una delle quali si voleva far passare pel nome del prenditore: Appello Venezia, 6 settembre 1898; *Temi veneta*, 566. — Conf. al testo, Appello

Digitized by Google

1017. Gli spazî in bianco non costituiscono nè una irregolarità nè una imprudenza: là dove il legislatore volle vietarli lo ha dichiarato (art. 25) (6). Le interpolazioni, le cancellature, le abrasioni non annullano la cambiale, ma la rendono sospetta e fanno ricadere sul possessore l'onere di provarne l'autenticità.

N. 4. — La obbligazione fondamentale.

SOMMARIO. — 1018. La cambiale deve essere redatta in modo da parere scritta con tutti i suoi requisiti essenziali dal traente o dall'emittente. — 1019. Questi requisiti devono esistere quando si esercita il credito cambiario. — 1020. Distruzione di qualche requisito essenziale.

1018. La cambiale deve contenere l'obbligazione di pagare o di far pagare una somma di denaro senza controprestazione: a compiere questa funzione il codice le assegna alcuni requisiti essenziali, fondamentali. Se non vi sono tutti, la cambiale non può costituire la base legittima delle obbligazioni dell'accettante, dei giranti, degli avallanti.

La cambiale dev'essere redatta in modo da parere una lettera di cambio scritta con tutti i suoi requisiti essenziali dal traente o dall'emittente. Quindi se il requisito originariamente mancante apparisse scritto, ad es., dall'accettante in connessione colla sua firma, la cambiale non avrebbe la forma voluta dalla legge (7). In verità, in tale ipotesi, non si potrebbe dire che la firma del traente copre il requisito aggiunto dall'accettante; la sua firma non potrebbe dirsi una sottoscrizione, perchè non si sottoscrive ciò che non esiste al momento della firma. Di più, la cambiale

---

Venezia, 16 maggio 1894; *Temi veneta*, 502; — Appello Venezia, 16 luglio 1886; *Temi veneta*, 400.

(6) Conf. Tribunale supremo dell'Impero tedesco, 5 dicembre 1882; *Entsch.*, VIII, pagg. 42-46; — Cass. francese, 17 dicembre 1884; *Journal du Palais*, 1887, I, 755; — Appello Nimes, 19 aprile 1875; *Dalloz*, 1876, 2, 210; — Appello Parigi, 15 gennaio 1885; — Tribunale comm. della Senna, 4 ottobre 1887; *Annales*, 1888, 31.

(7) Si supponga, ad es., che l'accettante non trovando indicata la somma sulla cambiale dichiari di accettarla per la somma concordata col traente in questa forma: " accetto per diecimila lire ".

Digitized by Google

deve contenere almeno una obbligazione cambiaria, quella del traente, quando è presentata al trattario, affinchè il possessore possa esercitare l'azione di regresso per ottenere cauzione se il trattario rifiuta l'accettazione (art. 314); e poichè la legge vuole che il possessore possa sempre esercitare quest'azione, così è chiaro che l'ipotesi di una cambiale completata dall'accettante esce fuori da ogni legittima ipotesi. Non vale opporre che la legge riconosce le cambiali in bianco, ove la firma dell'accettante può essere scritta validamente sopra un foglio in bianco e quindi privo di tutti i requisiti essenziali, perchè anche questo foglio dev'essere regolarmente completo quando si fa valere in giudizio; deve essere liberato da ogni segno della sua irregolare circolazione; mentre la cambiale completata dall'accettante porta sempre con sè nella nostra ipotesi il segno irreparabile della sua irregolarità, manifesto a quanti la negoziano (8).

1019. Non occorre che la cambiale sia stata fornita di tutti i suoi requisiti essenziali sino dal primo momento in cui fu sottoscritta dall'emittente o dal traente, perchè nessuna legge esige che tutti i suoi requisiti siano contemporanei. Basta che sia completa quando si esercita il credito: fino a questo momento i suoi difetti possono essere riparati, salvo al debitore il diritto di opporre all'attuale possessore, che l'acquistò quando non era ancora fornita dei requisiti cambiarî, le eccezioni opponibili ai precedenti possessori. Il possessore attuale deve subirle perchè egli non era coperto nel suo acquisto dalle forme cambiarie, le sole che siano capaci di trasmettere un diritto autonomo. Egli acquistò un titolo in bianco, aperto a tutte le eccezioni ammesse dal diritto comune e deve subirle (n. 1100 e segg.).

1020. La cambiale che ha perduto taluno de' suoi requisiti,

---

(8) Lo dice esplicitamente l'Ordinanza tedesca, art. 7: " Da uno scritto cui manchi alcuno dei requisiti essenziali di una cambiale (art. 4) non nasce obbligazione cambiaria. *Così pure non hanno forza cambiaria le dichiarazioni (girata, accettazione, avallo) apposte ad un simile scritto* ". Da noi quest'ultimo inciso fu omesso come superfluo, come una impreteribile conseguenza della regola principale. — Contrarî al testo: **Vidari**, nn. 6545, 6546, e **Supino**, *Comm.*, 2ª ed., nn. 67 e 68.

Digitized by Google

per esempio, la sua denominazione, per un taglio, per un'abrasione sia pure fortuita, non può essere reintegrata senza il concorso degli obbligati cambiarî. La denominazione scritta di suo capo dal possessore non potrebbe porvi rimedio, perchè la denominazione sottoscritta dal traente non esiste più, e quella che ne prese il posto non fu da lui sottoscritta. Si aggiunga che quella parziale distruzione del titolo fa dubitare che il possessore abbia voluto liberare il suo debitore.

La stessa soluzione deve darsi al caso di una cambiale stracciata e poi ricomposta co' suoi brandelli, anzitutto perchè il dubbio che il possessore l'abbia distrutta deliberatamente come un credito estinto la rende perplessa e quindi inetta alla sua normale circolazione, in secondo luogo perchè quando la cambiale sia ridotta in quello stato manca la sicurezza che tutte le sue dichiarazioni essenziali siano state coperte dalle firme del traente e dell'emittente (9).

N. 5. — Le firme cambiarie.

SOMMARIO. — 1021. Le firme devono essere autentiche. — 1022. Firme illeggibili. — 1023. Come deve farsi la firma. L'iniziale del nome non è sufficente. — 1024. Questa regola vale per tutte le obbligazioni cambiarie.

1021. Le firme apposte sulla cambiale non sono obbligatorie se non sono autentiche: se sono autentiche obbligano il sottoscrittore a tutto ciò che vi è scritto al momento della sottoscrizione (10).

La firma non è autentica se è stampata, litografata, apposta con timbri o suggelli; non lo è nemmeno quando è scritta da un analfabeta calcando un modello o facendosi condurre dalla mano altrui (11).

---

(9) Appello Venezia, 30 agosto 1887; *Temi veneta*, 531. Questa sanzione di nullità non si deve applicare alla cambiale che logorandosi nelle pieghe si divide in più parti, purchè sia riconoscibile la sua unità: v. **Thöl**, § 183; — **Grünhut**, I, pag. 435, e la giurisprudenza ivi citata.

(10) Cass. Roma, 8 giugno 1893; *Monit.*, 670.

(11) Anal. Appello Venezia, 27 dicembre 1892; *Temi veneta*, 1893, 80; — **Giorgi**, I, n. 319; — **Aubry** et **Rau**, VIII, 5, 756, note 1-3; — **Grünhut**, pagina 320 nota 12, e la giurisprudenza ivi citata.

Digitized by Google

Gli analfabeti non possono obbligarsi se non per atto pubblico o col mezzo di un mandatario (12).

Chi scrive la firma altrui, ne abbia pure l'autorizzazione dal titolare, non lo obbliga cambiariamente. In questo caso mancherebbe ogni firma autentica: quella del titolare, perchè la firma che figura sul titolo non è la sua; quella del mandatario, perchè non vi è scritto il suo nome, e la legge esige l'una o l'altra dicendo che sulla cambiale deve figurare o la firma dell'obbligato cambiario o quella del mandatario che colla sua autenticità dà valore giuridico al nome del titolare (13). Se la sottoscrizione fu veramente autorizzata o se fu successivamente ratificata, il titolare risponderà del debito civilmente o commercialmente, ma non cambiariamente, perchè l'obbligazione cambiaria non può derivare che dalla firma autentica del debitore o del suo mandatario.

1022. Non occorre che la firma sia leggibile perchè può darsi che anche una firma illeggibile sia conosciuta, e identifichi notoriamente l'obbligato per circolari diramate ai clienti, per una pratica costante, e sarebbe assurdo che la illeggibilità divenuta più caratteristica della leggibilità esimesse il sottoscrittore dagli obblighi cambiarî. Se la firma diviene irriconoscibile, p. es., per una cancellatura, colpevole od accidentale che sia; se dopo cancellata viene rifatta dal possessore del titolo manca l'obbligazione cambiaria perchè non vi è più sul titolo una firma autentica.

1023. La sottoscrizione deve farsi normalmente col nome e cognome per intero: eccezionalmente il commerciante può sottoscriversi anche colla sua ditta, e quindi anche con un nome abbreviato (14).

---

(12) **Vidari**, VII, n. 6483; — **Supino**, *Comm.*, 2ª ediz., n. 48 e segg., e i concordi lavori preparatorî ivi citati. — Per l'art. 16 della legge 23 gennaio 1887 sui prestiti agrarî, le obbligazioni cambiarie non superiori a 1500 lire possono assumersi con segno di croce autenticato da un notaio, dal sindaco, o dal giudice conciliatore.

(13) Art. 252 n. 7, 262, 274; ciò vale per tutte le obbligazioni cambiarie per l'indole formale del titolo. — Conf. Appello Milano, 27 dicembre 1887; *Foro*, 1888, 98.

(14) Art. 251 nn. 7, 258, 262, 274; sulle ragioni per cui la ditta abbreviata è altrettanto distintiva del nome e cognome per intero, vedi vol. I, n. 153.

Digitized by Google

La legge esige che chi non è commerciante si sottoscriva coll'intero nome e cognome per identificare con certezza il debitore, per evitare che il possessore perturbi, equivocando sul nome, chi non è debitore o perda i brevi termini concessi per l'esercizio del suo diritto colla ricerca del vero debitore. Se la firma manca di questi requisiti essenziali non ha valore cambiario, e quindi non si può usare contro chi l'ha data della cambiale come di un titolo esecutivo. Questa norma di diritto deve applicarsi anche quando nella specie non vi sia pericolo di equivoci, p. es., quando il debitore riconosca la sua firma, perchè l'applicazione di una legge formale, che ha per iscopo di dare alla cambiale una impronta uniforme e costante destinata a favorirne la circolazione, non può venir meno, sebbene in un caso speciale i pericoli temuti dal legislatore non si siano avverati.

Applicando la regola, diremo che non risponde al precetto della legge il cognome preceduto dall'iniziale del nome, poichè a quella iniziale possono corrispondere e spesso corrispondono effettivamente anche nella stessa città parecchi nomi diversi. Non si opponga che ad evitare questa confusione nemmeno la menzione del nome intero è sempre sufficiente; che non potendo evitare il pericolo di perturbare un estraneo coll'esecuzione cambiaria, meglio è proteggere la buona fede del possessore della cambiale contro le eccezioni dilatorie del debitore. Senonchè l'interprete deve seguire il legislatore fino a quel limite di prudenza ch'esso ha segnato; se il legislatore si è contentato del nome, l'interprete non può esigere di più nè far getto di questa cautela perchè non ne può usare una maggiore. D'altra parte non è vero che questa dottrina assicuri il trionfo della malafede, sia perchè il debitore dovrà rispondere del suo debito colla procedura ordinaria (art. 254), sia perchè se questa eccezione può talora offrire un'arma al debitore di mala fede, essa può servire eziandio a chi rilascia una cambiale per violenza o per raggiri per conservare con un'abbreviazione del nome le difese del diritto comune (15).

---

(15) La dottrina e la giurisprudenza sono divise. Vedi d'accordo col testo una pregevole nota di **Bianchi**, *Foro*, 1892, 817; — **Bolaffio**, *Foro*, 1889, I, 549; — **Sorani**, §§ 72, 73. — Contr. **Supino**, *Diritto comm.*, 1887, 19; — **Franchi**, *Manuale*, I, n. 118. — Nel senso del testo, Cass. Torino, 11 giugno 1897; *Monitore*, 745; — Appello Milano, 27 aprile 1896; *Monit.*, 460; — Cass. Torino,

Digitized by Google

Se la firma indica il nome senza ambiguità la firma non perde il suo valore cambiario benchè ne sia soppressa qualche lettera o sia ortograficamente inesatta: quando il nome abbreviato — p. es., Ant., Gius., Giov., Gio. Batta — compie la sua funzione giuridica di distinguersi da ogni altro esso soddisfa al precetto legislativo. Altrimenti si andrebbe all'assurdo di negare valore cambiario al nome privo dell'ultima vocale (16).

1024. Questa regola vale per tutte le obbligazioni cambiarie, e quindi anche per l'avallo benchè il codice non ripeta per questa il precetto del nome e cognome (art. 274). L'unità del sistema, cui si giunge in questo caso colla più ovvia analogia, non permette di trattare obbligazioni della stessa natura con regole diverse (17).

N. 6. — La rappresentanza.

SOMMARIO. — 1025. Il rapporto di rappresentanza deve apparire dalla cambiale. — 1026. L'esistenza del mandato si prova secondo il diritto comune. — 1027. La mancanza di mandato fa mancare l'obbligazione cambiaria. — 1028. Quando il mandatario resti obbligato personalmente. — 1029. Mandato speciale. — 1030. L'obbligo del mandato speciale è prescritto solo pel traente e per l'emittente.

1025. Qualunque obbligazione cambiaria, sia quella fondamentale del traente o dell'emittente, siano quelle eventuali dell'accettante, dei giranti o degli avallanti possono assumersi per mezzo di rappresentante.

Questo rapporto di rappresentanza deve figurare sul titolo, ma

---

12 novembre 1894; *Foro*, 1895, 219; — Appello Milano, 26 maggio 1893; *Monitore*, 669; — Appello Genova, 9 febbraio 1894; 9 dicembre 1892; *Temi genovese*, 1894, 145; 1893, 18, ecc. — Contr. Cass. Torino, 14 febbraio 1894; *Monitore*, 791; — Cass. Roma, 22 maggio 1893; *Mon.*, 1893, 623; — Appello Genova, 24 maggio 1901; *Temi genov.*, 332; — Cass. Torino, 17 dicembre 1900; *Temi genovese*, 1901, 200.

(16) Vedi gli autori e la giurisprudenza citati nella nota precedente favorevoli al testo.

(17) Conf. Cass. Torino, 12 novembre 1894; *Foro*, 1895, 219; — Appello Milano, 26 maggio 1893; *Monit.*, 669; — Cass. Torino, 5 marzo 1887; *Foro*, 549; — **Bianchi**, loc. cit., n. VI.

Digitized by Google

non vi è alcuna espressione tassativa. Per lo più sotto al nome del principale sta quello del rappresentante accompagnato dalle clausole: " per procura „; " p. p. „ La firma autentica di quest'ultimo vivifica il nome del principale che può essere anche stampato (18).

1026. L'esistenza della rappresentanza si giudica secondo il diritto comune; quindi essa può essere costituita così tacitamente che espressamente, tanto a voce che per iscritto (19). Chi acquista la cambiale da un rappresentante avrà la cura di accertarsi di questa sua qualità; egli può farsi esibire il mandato scritto (articolo 359); ma può anche fidarsi nella dichiarazione del rappresentante, se lo crede degno di fiducia. Chi considera il mandato come un accessorio indivisibile dalla cambiale, necessario per chiederne il pagamento e per farne il protesto (20), eleva a parte integrante della cambiale un documento cui la legge non dà quel carattere, come lo dà invece al protesto e al conto di ritorno (art. 311). Se una cambiale dovesse raccogliere nella sua circolazione entro e fuori d'Italia tutti gli atti e i contratti giudiziali e non giudiziali che giustificano le firme apposte per mandato da amministratori di corpi morali, di società commerciali, da tutori, da curatori e via dicendo, la sua circolazione diverrebbe impossibile. Quando si considera che la legge non dà diritto a chi contratta con un mandatario di farsi consegnare il mandato di cui l'ha fornito il suo principale (n. 252); che il mandato può essere conferito tacitamente o verbalmente, non si può negare al possessore del titolo che non produce il mandato, il diritto di agire esecutivamente contro il mandante, amenochè non si voglia privare la cambiale della sua forza esecutiva quando il debitore è un mandante, a dispetto della legge che concede alla cambiale forza di

---

(18) Cass. Roma, 24 aprile 1890; *Diritto comm.*, 567; — Appello Torino, 9 luglio 1900; *Giur. Torin.*, 1224.

(19) Vedi nn. 246 lett. *d)* e segg.; — Appello Genova, 16 aprile 1886; *Foro*, 1060; — Cass. Torino, 21 febbraio 1886; *Giurispr. Torino*, 245; — Contr. **Vidari**, n. 6484; — Appello Cagliari, 29 luglio 1897; *Foro, Rep.*, v. *Effetto cambiario*, n. 142.

(20) Nel senso criticato dal testo: Cass. Torino, 13 settembre 1893; *Giurisp. Torino*, 1260; — Appello Genova, 16 aprile 1886; *Foro*, 1060; — **Sorani**, § 78; — **Vidari**, n. 6484, nota 3.

Digitized by Google

titolo esecutivo contro tutti i debitori cambiari. Non ne verrà alcun pericolo pel mandante, poichè se egli nega l'esistenza del mandato la forza esecutiva del titolo resta sospesa, e la prova dell'esistenza del mandato ricade sul possessore del titolo (21).

1027. Se la rappresentanza non esiste, non vi è obbligazione cambiaria; non vi è nemmeno pel sedicente rappresentante, perchè non risulta dal titolo la sua volontà di obbligarsi cambiariamente, salva la sua responsabilità civile o penale per l'abuso commesso. La legge di cambio tedesca, art. 95, colpisce questo abuso con una sanzione speciale, adatta a integrare il credito delle cambiali sottoscritte da un mandatario, disponendo che se questi è privo del mandato risponde della somma cambiaria così come ne avrebbe risposto il supposto mandante se il mandato fosse esistito. In difetto di una norma repressiva esplicita di legge che dia valore cambiario alla firma scritta dal sedicente mandatario per uno scopo evidentemente diverso, non possiamo trasformare un'obbligazione di risarcimento in un'obbligazione cambiaria (22).

1028. Se il mandatario si firma col suo nome, e la cambiale non reca segno scritto o stampato della sua intenzione di obbligare il principale, egli resta obbligato cambiariamente. Contro il principale non vi può essere azione cambiaria perchè manca sul titolo la sua firma autentica o quella del suo mandatario in questa qualità (23).

1029. Eccezionalmente per l'obbligazione fondamentale del traente e dell'emittente la legge esige che il mandatario sia fornito di un mandato speciale, che può essere scritto o verbale, tacito o espresso. Non occorre un mandato speciale per ogni cambiale, basta un mandato speciale a sottoscrivere cambiali (24). Non vale

---

(21) Vedi vol. I, n. 258. — Conf. Appello Trani, 25 ottobre 1887; *Rivista giuridica*, Trani, 1888, 20; — Appello Torino, 31 agosto 1891; *Giur. Torino*, 1892, 26; — Appello Genova, 22 aprile 1898; *Foro*, 761.

(22) In senso contrario Appello Palermo, 19 gennaio 1885; *Circ. giurid.*, 121; — Cass. Palermo, 15 aprile 1886; *Legge*, 1887, I, 124. — Conf. al testo **Giannini**, nel *Dir. comm.*, 1894, 172.

(23) Vol. I, n. 269 nota 18; — Cass. Roma, 13 luglio 1893; *Foro*, 1329.

(24) Cass. Palermo 15 settembre 1894; *Monitore*, 1895, 32; — Cass. Na-

Digitized by Google

come mandato speciale il mandato a contrarre dei debiti o a pigliare danaro a mutuo o a sottoscrivere titoli di credito: manca in questi mandati una volontà determinata a subire le conseguenze rigorose del diritto di cambio e in ispecie del titolo esecutivo (25). Però il potere di sottoscrivere cambiali deve ritenersi compreso per forza di legge nella rappresentanza generale dell' institore (art. 370) o del liquidatore di società (art. 203).

1030. Questa forma speciale di mandato imposta per la emissione della cambiale, anche come cautela contro la creazione abusiva di titoli fittizi, non si può estendere alle altre obbligazioni cambiarie, poichè essa è un'eccezione alla regola che il mandato commerciale può costituirsi in qualsiasi forma (26).

N. 7. — Requisiti essenziali.

Art. 1. — *La carta bollata.*

SOMMARIO. — 1031. La cambiale senza bollo o con bollo insufficiente non ha valore cambiario. — 1032. Uso di carta alterata o contraffatta. — 1033. È imprudente la tolleranza di un bollo superiore alla somma cambiaria. — 1034. Quale sia la legge regolatrice del bollo nelle cambiali in bianco.

1031. L'uso della carta bollata è essenziale per la validità delle obbligazioni cambiarie. La mancanza totale o parziale del bollo prescritto dalla legge vigente al giorno della data impedisce all'obbligazione cambiaria di sorgere ed è una mancanza irreparabile: il giudice deve rilevarla d'ufficio anche contro la volontà delle parti (27).

---

poli, 1° aprile 1892; *Foro, Rep.*, voce *Mandato*, n. 12; — Appello Perugia, 2 maggio 1887; *Foro*, 1888, 758; — Appello Messina, 26 agosto 1901; *Foro, Rep.*, v. *Effetto cambiario*, n. 22.

(25) Contr. Appello Perugia, 2 maggio 1887; *Foro*, 1888, 758; — Appello Venezia, 31 luglio 1888, *Temi veneta*, 523; — Id., 4 maggio 1898; *Monitore*, 1899, 252.

(26) Codice civile, art. 1737. — Conf. Appello Venezia, 31 luglio 1888; *Temi veneta*, 523 (per l'accettante). — Contr. **Vidari**, n. 6484; — **Supino**, n. 144.

(27) Questa sanzione di nullità è desunta correttamente dall'art. 42 della Legge sul bollo 13 settembre 1874 (ora testo unico 4 luglio 1897, art. 45), da una

Digitized by Google

La cambiale non può valere nemmeno per la somma inferiore compatibile colla portata del bollo, perchè questa somma, requisito essenziale del titolo, non vi sta scritta, e quella che vi è effettivamente scritta non ha bollo corrispondente. La legge elevò la carta bollata a requisito essenziale della cambiale: lo fece per impedire l'abuso invalso con grave scapito del fisco di scrivere la cambiale su carta comune, salvo a regolarla col pagamento della multa in quei pochi casi in cui fosse sòrta la necessità di produrla in giudizio. La sanzione introdotta a favore del fisco serve di efficace presidio contro le alterazioni della somma e della scadenza cambiaria, e contro gli abusi delle cambiali in bianco: se il fisco potesse rinunciare a quel reddito, la formalità dovrebbe desiderarsi egualmente come efficace difesa contro il falso e la frode. Questa rigida sanzione non offende l'equità, perchè perduto il valore cambiario, il titolo può valere come prova di un'obbligazione civile o commerciale (art. 254).

1032. L'uso di una carta bollata alterata, contraffatta o fornita di una marca già annullata toglie all'obbligazione che vi fu scritta il carattere di obbligazione cambiaria, sebbene chi l'usò la acquistasse in un pubblico spaccio e fosse nell'adoperarla in per-

---

costante giurisprudenza. — Vedi specialmente: Cass. Roma, 12 febbraio 1881; *Foro, Rep.*, voce *Bollo*, n. 70; — Id., 22 aprile 1887; *Corte Suprema di Roma*, 193; — Id., 21 marzo 1893; *Id.*, 1893, II, 358; — Cassazione Firenze, 30 maggio 1887; *Foro*, 746; — Cassazione Napoli, 15 dicembre 1892 e 15 settembre 1893; *Foro, Rep.*, voce *Effetto cambiario*, 20, 20 *bis*; — le note di **Bolaffio**, nella *Temi veneta*, 1883, 123; nel *Foro*, 1886, 1009; — dell'avvocato **G. Corte Enna**, nel *Foro*, 1896, 639; — **Mattirolo**, 5ª ediz., vol. III, n. 439; — Legge 4 luglio 1897 sulle tasse di bollo (testo unico); art. 4: " La tassa graduale per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio è stabilita come segue:

	fino a L. 100	L. 0,10
da L.	100 „ „ 200	„ 0,20
„ „	200 „ „ 300	„ 0,30
„ „	300 „ „ 600	„ 0,60
„ „	600 „ „ 1000	„ 1,—
„ „	1000 „ „ 2000	„ 2,—

e così di seguito per ogni L. 1000, lira una di più. — Per le cambiali ed effetti che abbiano scadenza superiore a 6 mesi la tassa è raddoppiata „.

Digitized by Google

fetta buona fede, perchè la mancanza di un requisito essenziale toglie all'obbligazione la sua esistenza giuridica (28).

1033. L'importanza che ha il bollo per prevenire le falsificazioni può far considerare come una vera imprudenza l'apposizione della firma sovra un titolo fornito di un bollo superiore a quello determinato dall'ammontare della somma cambiaria (29).

1034. Anche la cambiale che fu originariamente rilasciata in bianco deve portare il bollo proporzionato alla somma che vi è indicata, secondo la legge vigente al giorno menzionato nella data.

Questa corrispondenza fra la somma cambiaria e la portata del bollo, serve anche nelle cambiali in bianco di difesa al debitore, ma questa difesa può essere raggirata: il possessore, p. es., può retrotraendo la data al tempo in cui vigeva una tariffa fiscale più bassa dare alla cambiale un importo più elevato del convenuto; il possessore può scrivere sul titolo una somma doppia di quella convenuta dandogli una scadenza inferiore a sei mesi. Questi abusi possono essere opposti non solo al possessore di mala fede, ma a chiunque acquista il titolo in bianco, perchè questi non è coperto nel suo acquisto dalle forme cambiarie, le sole che siano capaci di attribuire all'acquirente un diritto autonomo, cioè indipendente dalle eccezioni opponibili ai precedenti possessori (30). Al-

---

(28) L'ipotesi di una cambiale comprata in un pubblico spaccio, ma con una marca da bollo annullata così abilmente che soltanto una persona esperta e munita di buona lente avrebbe potuto scoprire la frode, si presentò più volte e fu giudicata nei riguardi penali dalla Cass. di Roma, 22 febbraio 1884; *Giurisprudenza penale Torino*, 260; — Id., 22 gennaio 1884; *Giurisprudenza italiana*, 191.

(29) La questione fu proposta ma non risolta dalla nostra giurisprudenza. — V. Cass. Roma, 8 giugno 1893; *Foro*, 647.

(30) Vedi n. 1104: Cass. Torino, 2 settembre 1898; *Monitore*, 921; — Id., 17 maggio 1890; *Giurisprudenza Torino*, 380; — Id., 15 marzo 1892; *Giurisprudenza italiana*, 836; — Id., 15 febbraio 1889; *Giurisprudenza Torino*, 141; — Id., 7 dicembre 1889; *Temi genovese*, 1890, 70; — Appello Torino, 11 febbraio 1893; *Diritto commerciale*, XI, 602; — Id., 13 maggio 1895; *Foro, Rep.*, 1895, n. 27, voce *Effetto cambiario*. — Legge 4 luglio 1897 (testo unico), sulle tasse di bollo, art. 45: " Le cambiali e gli altri recapiti di commercio non regolarmente ed originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge bollati, non potranno inoltre produrre alcuno degli effetti cambiari, pre-

Digitized by Google

l'opposto, chi acquista la cambiale già regolarmente riempita è al sicuro da queste eccezioni, poichè l'abuso commesso non riguarda la forma del titolo che figura d'essere regolare, nè riguarda personalmente il possessore inconsapevole della frode (30*bis*).

Art. 2. — *La capacità.*

SOMMARIO. — 1035. La capacità cambiaria è regolata dal diritto comune. Questo requisito non ha carattere formale. — 1036. L'incapacità dell'obbligato non toglie alla sua firma il suo ufficio formale.

1035. Il legislatore non ha dato per l'istituto della cambiale alcuna regola speciale di capacità, onde la si deve regolare col diritto comune (nn. 107 e segg., 111 e segg.).

Questo requisito non ha il carattere formale e letterale degli altri requisiti essenziali e specifici della cambiale. Essa può risultare dal titolo, come avviene quando il marito autorizza implicitamente o esplicitamente la moglie apponendo la sua firma sul titolo; ma può risultare altresì da provvedimenti giudiziarî e amministrativi, che necessariamente sono fuori del titolo. Conseguentemente la firma del minore emancipato, dell'inabilitato, della moglie dovrà ritenersi valida, ancorchè non figuri sul titolo quella del curatore o del marito. Soltanto la prima è essenziale; l'autorizzazione di costoro potrà provarsi, occorrendo, nelle forme stabilite dal diritto comune, come si prova occorrendo l'esistenza del mandato (n. 1026).

1036. L'incapacità dell'obbligato non toglie alla firma il suo ufficio formale: se figura come firma del traente o dell'emittente non toglierà alla cambiale la sua attitudine ad accogliere altre obbligazioni cambiarie, di accettanti, di avallanti, di giranti, che

---

visti dalle leggi civili e commerciali. Tale inefficacia, quando non sia stata eccepita dalle parti in corso di causa, dovrà essere rilevata e pronunciata d'ufficio dai giudici „.

(30*bis*) Art. 324 codice di commercio; — Cass. Torino, 15 febbraio 1889; *Giurisprudenza Torino*, 141; — Id., 7 dicembre 1889; *Temi genov.*, 1890, 70; — Appello Milano, 26 gennaio 1900; *Mon.*, 554; — Appello Casale, 1° marzo 1900 *Temi genov.*, 187.

Digitized by Google

produrranno tutti gli effetti cambiari (art. 327). Se figura come firma di girante servirà a comporre la serie delle girate (art. 287), e il possessore del titolo dovrà levare il protesto presso l'incapace ancorchè ne conosca l'incapacità, perchè l'incapacità del debitore resta senza influenza sulle obbligazioni delle persone capaci, e sulle condizioni necessarie per conservare l'azione cambiaria contro di esse.

Art. 3. — *La data.*

SOMMARIO. — 1037. Scopo della data. — 1038. Elementi essenziali della data. — 1039. Pel possessore di buona fede la data fittizia vale per vera. La data può essere stabilita dal debitore anche diversamente dal vero, purchè non lo faccia in frode alla legge. — 1040. Pluralità di date.

1037. La data, che deve indicare il luogo e il tempo dell'emissione, è un requisito essenziale. La indicazione del tempo serve a determinare la scadenza nelle cambiali " a certo tempo data "; nelle cambiali a vista e a certo tempo vista serve a determinare il limite estremo per la presentazione (art. 261, 289); infine in ogni specie di cambiale serve a determinare la capacità del traente o dell'emittente. L'indicazione del luogo serve a determinare la forma della cambiale, poichè questa deve conformarsi alla legge del luogo di emissione; essa serve altresì a designare nei vaglia cambiari il luogo normale del pagamento (art. 253).

1038. Elementi essenziali della data sono l'indicazione del luogo e del tempo dell'emissione. Ma la nostra legge non prescrive che la data sia indicata con una determinata forma cambiaria, poichè non richiama nell'art. 251 le indicazioni date nell'art. 55, e quindi non le eleva all'importanza di requisiti cambiari. Conseguentemente è da ritenersi valida la data ancorchè quei due elementi essenziali del luogo e del tempo possano desumersi da equipollenti; così l'elemento del tempo potrebbe desumersi dall'indicazione del giorno di Natale, del giorno di tutti i Santi (31).

---

(31) Gli autori che escludono gli equipollenti come **Supino**, n. 28, e **Alfredo Tartufari**, *Il titolo esecutivo cambiario*, Roma 1898, n. 9, citano a torto la dottrina tedesca, poichè l'*Ord. di cambio* dice tassativamente che la cambiale

Digitized by Google

1039. La data impossibile deve considerarsi come inesistente: tale sarebbe il caso in cui indicasse un paese immaginario, un giorno posteriore alla scadenza, un giorno che non esiste, come il 30 febbraio, il 31 novembre (32). L'impossibilità della data porta con sè l'inesistenza della cambiale amenochè non si possa rettificarla cogli elementi che la cambiale porta con sè.

La data fittizia, diversa dal vero, vale pei terzi di buona fede come una data reale, anche se il debitore ve l'appose per frodare la legge, p. es., per evitare il pagamento del bollo più grave introdotto da una legge recente. L'eccezione non sarebbe opponibile a quel terzo di buona fede, perchè non tocca nè la sua persona, nè la forma del titolo.

La data non conforme al vero vale come vera, anche per coloro che sono a parte di questa mancanza di coincidenza; quando il debitore cambiario ve la appose volontariamente è obbligato dalla sua dichiarazione di volontà, salvo il caso di frode alla legge. Non v'è ragione di discostarsi dal diritto comune, che permette ai contraenti di anticipare la data del loro contratto per retrotrarne gli effetti, per sottoporsi ad una legge abrogata, o di sottoporsi ad una legge straniera collocando la sede del contratto fuori d'Italia (art. 9, Disp. trans., in fine), quando lo fanno per ottenere con un cambiamento di data ciò che avrebbero potuto ottenere legittimamente mutando il contenuto del contratto. Si porgerebbe un'arme alla mala fede se si permettesse al debitore di sottrarsi al rigore cambiario, impugnando la data che diede al titolo, e che deve obbligarlo come ogni clausola contrattuale (33).

---

deve contenere " la indicazione del luogo, del mese, del giorno e dell'anno in cui fu emessa ". — Conf. al testo: **Vidari,** 4ª ediz., VII, n. 6508; — **Sorani,** pag. 9. — La designazione del luogo è necessaria come quella del tempo: Cassazione Napoli, 11 aprile 1885; *Foro*, 722; — v. anche Id., 17 giugno 1901; *Monit.*, 1902, 386.

(32) Appello Parma, 20 marzo 1900; *Foro*, 818 (la cambiale portava la data del 31 novembre).

(33) Mutando il precedente avviso (n. 1541, 1ª ediz.), accolgo le ragionevoli critiche di **Della Carlina,** *Mon.*, 1900, pag. 941 (nella bibliografia alla 1ª edizione di questo *Trattato*), e di **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1900, 459 (nella bibliografia alla 1ª edizione). — Conf. al testo: Cassaz. Torino, 5 settembre 1902; *Monit.*, 49: " L'*indicazione* della data, non la *veridicità* della data, è requisito sostanziale all'esistenza della cambiale ". — Dottrina e giurisprudenza

Digitized by Google

1040. Se la cambiale porta parecchie date di emissione, siano pure parecchi gli emittenti o i traenti, la cambiale è nulla perchè quella pluralità è inconciliabile colla determinazione cambiaria (art. 251). Ciò è evidente quando quella pluralità reca incertezza nella scadenza o nella presentazione come nelle cambiali a certo tempo data, a vista, a certo tempo vista (art. 252, 261, 289), o nel luogo del pagamento o nella legge da applicarsi (art. 253). Ma anche fuori di questi casi, la pluralità delle date, che di necessità si contraddicono, toglie alla cambiale quella data certa, che la legge eleva a requisito essenziale, e che contribuisce a imprimerle quella forma tipica donde viene la sicura speditezza della sua circolazione (34).

Art. 4. — *La denominazione.*

SOMMARIO. — 1041. Le denominazioni indicate nel codice sono tassative. — 1042. La denominazione delle cambiali emesse in Italia dev'essere scritta in lingua italiana. — 1043. Varietà di formule per le diverse cambiali. — 1044. Ove deve scriversi la denominazione. — Chi la deve scrivere.

1041. La cambiale ha un segno tipico della sua natura giuridica nella denominazione. Data alla cambiale una legge e una procedura speciale, era necessario di contraddistinguerla con sicurezza da altri titoli analoghi, di mettere sull'avviso i sottoscrittori della rigorosa obbligazione che assumono: quel nome, capace di mettere in guardia chi dà la sua firma, serve altresì ad agevolare la circolazione della cambiale, come il conio agevola la circolazione della moneta. La legge s'ispira al più rigido formalismo, poichè dichiara la nullità del titolo privo della denominazione legale (articolo 254). La giurisprudenza non deve ammettere frasi equipollenti, come " pagherò secondo il diritto di cambio " (35), o frasi

---

tedesca: **Thöl,** § 33; — **Lehmann,** § 101; — **Staub,** art. 4, §§ 35, 38; — **Rehbein,** art. 4, n. 32.

(34) **Staub,** art. 4, § 40; — **Dernburg,** § 259, nota 10; — **Grünhut,** I, pag. 406; — Tribunale Supremo di commercio germanico; *Entscheid.*, vol. XXI, pag. 179; — Tribunale dell'Impero, *Entscheid.*, XI, pag. 65.

(35) Cass. Torino, 7 marzo 1893; *Monit.*, 1893, 323. — Conf. giurisprudenza e dottrina tedesca: **Rehbein,** art. 4, § 2; — **Staub,** art. 4, § 1; — **Grünhut,** I, pag. 337, nota 6; — **Brachmann,** in *Endeman's Handb.*, § 28, nota 8.

Digitized by Google

elittiche come " per questa sola di cambio ", " per questa tratta ", moltiplicando le denominazioni della cambiale. Con questa tolleranza la giurisprudenza introduce una vera cagione di perturbamento nella circolazione delle cambiali, perchè costringe chi firma e acquista il titolo a procedere per via di logiche induzioni, là dove il legislatore volle che la esistenza del titolo fosse resa evidente, *ictu oculi*, da una clausola stereotipata e costante. Con questi atti di indulgenza la giurisprudenza ritarda o impedisce l'adozione di una clausola costante, uniforme, atta ad agevolare la circolazione nazionale e internazionale della cambiale e apre, senza volerlo, una ragione di insidie alla buona fede. A torto si invocano gli usi come fonte legislativa, perchè l'art. 1° del codice tolse ad essi ogni forza di derogare alle leggi commerciali. A torto s'invocano come mezzo per interpretare la volontà degli obbligati (art. 1132, 1133 cod. civ.), perchè se la legge li lascia padroni di obbligarsi cambiariamente, non li lascia padroni della forma con cui devono obbligarsi: questa forma non ha origine dal contratto ma dalla legge, e quindi non è il caso di ricorrere all'uso che serve a interpretare i contratti. E a torto ancora maggiore si conta sull'aforisma che insegna a preferire nei casi dubbî quell' interpretazione che conserva agli atti la loro efficacia giuridica, sia perchè si tratta di un istituto d'indole eccezionale, privilegiato materialmente e processualmente, i cui favori sono subordinati all'osservanza precisa delle forme che sono la sua stessa sostanza, sia perchè negando al titolo i privilegî del diritto cambiario non si riduce nel nulla l'obbligazione ma la si riconduce sotto il diritto comune (36).

---

(36) Si aggiunga che i lavori preparatorî confermano la recisa interpretazione del testo perchè fu soppressa nel progetto definitivo la frase " od altra equivalente " che si leggeva in quello preliminare in seguito alle osservazioni di molte Corti d'Appello (Ancona, Bologna, Milano, Venezia, Genova), e di tutte le Camere di commercio interrogate (Ancona, Cagliari, Ferrara, Foligno, Lecco, Mantova, Milano, Pavia, Reggio-Calabria, Roma, Treviso, Varese, Vicenza), che dichiararono " necessario di adottare un segno caratteristico, un'impronta speciale, atta ad accertare l'intenzione conscia e decisa di chi assume l'obbligazione cambiaria " (*Osservazioni e pareri*, art. 239, pagg. 206 e segg.). — La questione è controversa nella dottrina italiana. È risolta secondo il testo da **Rocco**, *Riv. dir. comm.*, 1903, 157; — **Sorani**, pag. 19; — **Calamandrei**, pag. 17, n. 6; — **Tartufari**, n. 13; — Appello Torino, 9 aprile 1900; *Temi genovese*, 342. — Contr. **Franchi**, *Manuale*, I, pag. 258; — **Bolaffio**, *Temi*

Digitized by Google

A conferma di questa dottrina più rigorosa parla anche il raffronto fra le varie indicazioni contenute nell'art. 251. Quando il legislatore pone fra i requisiti essenziali *la data*, non dice di quali indicazioni deva comporsi, e quindi lascia all'interprete la responsabilità di stabilire se essa contiene in ogni singolo caso gli elementi essenziali per determinare il tempo e il luogo dell'emissione; così della *persona del prenditore;* così della *persona del trattario;* ma della denominazione dice tassativamente in che cosa deve consistere, e questa ulteriore specificazione non deve essere delusa con indulgenti interpretazioni. Di più, quando il legislatore si contentò di frasi equivalenti, equipollenti, lo disse (art. 257, 259, 274, 281); il legislatore ha indicato lui stesso in quali casi voleva essere tollerante nelle forme: nè l'interprete può usurparne i poteri estendendo questa tolleranza. Aperto l'adito alle formule elittiche si potrà, dopo aver tolto ogni importanza alla parola " lettera „, toglierla alla parola " di cambio „ e ritenere come cambiali i titoli forniti della clausola " per questa mia prima „ oppure " per questa tratta o rimessa „, moltiplicando le ambiguità non solo in Italia, ma anche all'estero dove il testo del codice di commercio non potrebbe più valere come unica norma per la circolazione delle cambiali.

1042. La cambiale datata dall'Italia deve recare la clausola cambiaria in lingua italiana. L'uso di clausole straniere esporrebbe chi non è famigliare con quelle espressioni alle sorprese della malafede; toglierebbe alla denominazione il suo scopo principale, quello di far presente a chi firma e negozia il titolo la specialità

---

veneta, 1884, 572, nota; — **Marghieri,** pag. 26; — **Vidari,** VII, n. 6505. — Nel senso del testo la giurisprudenza e dottrina tedesche: **Staub,** art. 4, § 1; — **Grünhut,** I, pag. 337$_6$; — **Rehbein,** 6ª ediz., pag. 23, n. 2. — La giurisprudenza prevalente in Italia è contraria al testo ed ammette la validità della clausola " per questa di cambio „, " per questa tratta „ e di altre analoghe: vedi Cass. Firenze, 27 gennaio 1887; *Foro*, 140; — Appello Venezia, 11 marzo 1887; *Temi ven.*, 190; — Appello Macerata, 13 settembre 1889; *Giur. ital.*, 1890, 6; — Cass. Torino, 13 settembre 1892; *Giur. ital.*, 1893, 63; — Appello Genova, 9 febbraio 1894; *Id.*, 1894, 595; — Appello Torino, 11 settembre 1893; *Giurisprudenza Torino*, 1894, 15; — Appello Trani, 20 marzo 1901; *Foro, Rep.*, voce *Effetto cambiario*, n. 15; — Appello Lucca, 13 febbraio 1903; *Rivista di diritto comm.*, 157.

Digitized by Google

delle obbligazioni che assume, e darebbe luogo alle più spinose questioni filologiche sull'equivalenza della traduzione, tanto più che le clausole: " pagherò cambiario ", " vaglia cambiario ", " ordine in derrate " non hanno sempre termini equivalenti nelle lingue straniere (37).

1043. Le denominazioni " cambiale " e " lettera di cambio " sono buone per ogni specie di cambiale, tanto se essa contiene l'obbligazione di far pagare, come quella di pagare. Nelle cambiali che contengono l'obbligazione di pagare quella denominazione può sostituirsi coll'altra " pagherò cambiario " o " vaglia cambiario ". Esuberanza di formule, che affievolisce il valore tipico della denominazione *cambiale*, dannoso residuo della precedente distinzione fra cambiale e biglietti all'ordine (38).

Se la cambiale ha la forma di una tratta e reca una di queste ultime denominazioni è nulla perchè manca di un requisito essenziale alla cambiale tratta (39). Ciò valga nuovamente a provare che quella esuberanza di formule nuoce al credito e alla buona fede, mentre ha l'illusione di tutelarla.

1044. La denominazione dev'essere scritta nel contesto della scrittura. Se fosse scritta nel margine il titolo perderebbe il valore cambiario, perchè non è escluso che sia stata aggiunta dopo la firma e quindi manca la certezza che l'emittente o il traente l'abbia fatta sua col sottoscriversi.

La denominazione è valida altresì se è scritta dal traente o

---

(37) L'*Ord. di cambio tedesca*, art. 4, n. 1°, permette espressamente che la parola *cambiale* sia indicata in lingua straniera con la parola corrispondente, e si capisce questa tolleranza considerando la varietà dei linguaggi usati dai popoli, cui quella Ordinanza deve applicarsi. Nel silenzio della nostra legge, che repudiò in questo punto il suo modello, non si devono ammettere le denominazioni straniere. — Conf. al testo: **Sorani**, pag. 20. — Contr. **Supino**, n. 30; — **Ottolenghi**, pag. 25; — **Vidari**, n. 6505.

(38) Lo stesso legislatore abbandonò in parte questa esuberanza di formule nel regolare la cambiale in derrate, che sebbene possa prendere la duplice forma dell'obbligazione di far consegnare o di consegnare deve contenere la denominazione di cambiale o di ordine in derrate (art. 334).

(39) Appello Venezia, 16 luglio 1886; *Temi veneta*, 400; — Appello Casale, 9 settembre 1885; *Giur. ital.*, 1886, 28. — Contr. **Tartufari**, n. 14.

Digitized by Google

dall'emittente colla sua sottoscrizione in modo da formarne parte integrante: in tale ipotesi dev'essere scritta da lui stesso o da chi ha il mandato di porre la firma per lui. Se la denominazione fosse scritta da altri sia pure col suo consenso il titolo non avrebbe valore cambiario, perchè non porterebbe con sè la prova autentica che la denominazione è voluta dal traente o dall'emittente, e quindi darebbe luogo a controversie sull'esistenza di quella volontà, incompatibili col rigore cambiario. Quella tolleranza aprirebbe anche la via al facile abuso di chi ricevuto il titolo senza quella denominazione ve l'aggiungesse senza un'esplicita autorizzazione, considerandolo per questo riguardo come un titolo in bianco, la cui consegna implica il diritto di completarlo (40).

Art. 5. — *Il prenditore.*

SOMMARIO. — 1045. Indicazione del prenditore. — 1046. Cambiali al portatore. — 1047. Difetti dell'indicazione. — 1048. Indicazione del prenditore per mezzo di rappresentante. — 1049. Pluralità di prenditori. — 1050. Il traente può designare se stesso come prenditore. — 1051. Natura della cambiale tratta a favore del traente.

1045. Prenditore è colui a favore del quale fu tratta od emessa la cambiale affinchè possa presentarla per l'accettazione e pel pagamento o possa negoziarla colla girata. Per la designazione del prenditore non valgono le regole rigorose che esposi per la sottoscrizione del traente o dell'accettante, perchè il prenditore come tale non acquista che dei diritti, e si identifica col possesso della cambiale (41).

L'indicazione è efficace di fronte ai terzi di buona fede sebbene si tratti di una persona immaginaria, poichè anche la cambiale fittizia è capace di atti cambiari; ma di fronte a colui che acquistò la cambiale sapendo l'inesistenza del prenditore la cambiale è nulla,

---

(40) Appunto per impedire l'abuso che un documento dato, ad esempio, a titolo di mandato sia trasformato successivamente in una cambiale aggiungendo alla firma questa denominazione, l'Ordinanza tedesca volle che essa figurasse nel contesto e non altrimenti: art. 4, n. 1.

(41) Fu ritenuta sufficiente una designazione come questa: " Pagherò la somma di lire 1000, al domicilio del Sig. Poni Vincenzo „ ritenendo che si fosse indicato con una sola frase così il luogo del pagamento come il nome del prenditore. Cass. Napoli, 14 novembre 1886; *Giurispr. ital.*, 1897, I, 281.

Digitized by Google

perchè priva di un elemento essenziale (42). L'indicazione è insufficiente di fronte a tutti se è fatta con un nome storico o fantastico, notoriamente inesistente: se occorre una ricerca fuori della cambiale per determinare chi sia il prenditore, p. es., " alla moglie e agli eredi di X „; " a mia moglie „, ancorchè il nome del marito figuri come traente od emittente (43).

1046. Le cambiali al portatore non sono ammesse nel nostro diritto. La legge vuole che la cambiale inizi la sua circolazione colla firma del prenditore, il quale così aggiunge la garanzia del suo nome alla autenticità delle firme precedenti del traente o dell'emittente. Questo divieto non turba affatto la pratica commerciale, alla quale non fa mai difetto il nome del prenditore perchè le cambiali si emettono per singoli affari e non in massa come i titoli al portatore.

1047. Il titolo che, in luogo di indicare il prenditore, porta soltanto la clausola all'ordine non esiste come cambiale, perchè non indica la persona del prenditore. Il titolo che reca in bianco lo spazio dedicato al prenditore non diviene una cambiale se non quando riceve quel nome (44). È valida invece la cambiale che reca la clausola " pagabile al Sig. X o al portatore „, poichè la clausola deve intendersi come esige il diritto cambiario, cioè pagabile al portatore legittimato colla girata (45).

1048. Il prenditore può essere designato per mezzo del suo rappresentante legittimo: " al Sig. X, Presidente della Congregazione di Carità di Roma „; " al Sig. X, tutore di M. „. In tale ipotesi, la disponibilità della cambiale appartiene al principale, e

---

(42) Appello Genova, 5 agosto 1871; *Giur. ital.*, XXIII, 2, 620.

(43) **Grünhut**, pag. 348, nota 11; — **Staub**, art. 4, § 11, e la giurisprudenza ivi citata.

(44) Vedi più innanzi, sulla cambiale in bianco; — Appello Venezia, 6 settembre 1898; *Temi veneta*, 566: la cambiale diceva: " all'ordine del Sig. . . . „ e null'altro.

(45) **Bruschettini**, *Titoli al portatore*, n. 428; — **Grünhut**, pag. 346, nota 3; — **Staub**, art. 4, § 10; — **Lehmann**, pag. 350, e la giurisprudenza citata da questi Autori.

Digitized by Google

la girata è valida ancorchè sia fatta da un altro suo legittimo rappresentante.

1049. La cambiale può contenere l'indicazione di più prenditori congiuntamente o alternativamente. Si può ammettere questa pluralità sebbene la legge usi il singolare (art. 251, n. 3), perchè l'uso del singolare non fa punto ostacolo alla possibilità, ammessa senza contrasto, di più emittenti o di più accettanti.

I più prenditori designati sul titolo devono agire congiuntamente, cosicchè nessuno può disporre della cambiale senza il concorso o il mandato dell'altro. È vero che di regola *concursu partes fiunt*, ma l'unità del titolo si oppone alla divisione del credito e alle conseguenze che ne derivano. Se il credito cambiario fosse divisibile *in partes viriles*, ciascuno dei prenditori potrebbe girare il titolo per conto suo, potrebbe esigere per la sua parte un'accettazione o una cauzione distinta, potrebbe esigere il pagamento e levare il protesto per la sua parte di credito. Ma ciò è inconciliabile colla legge che non ammette le girate parziali, e concede al debitore cambiario il diritto di liberarsi con un solo deposito della somma cambiaria (art. 297), e impone di fare il protesto con un solo atto (art. 304), e concede al possessore il diritto di chiedere una sola cauzione (art. 314, 316). La necessità di disporre del documento per esercitare il diritto impedirebbe poi nella pratica ai diversi prenditori di esercitarlo disgiuntamente: mentre l'uno farebbe gli atti conservativi o esecutivi del suo diritto, passerebbero i termini utili per l'altro (46).

Se i prenditori furono designati alternativamente, chi esercita pel primo il diritto cambiario esclude il diritto dell'altro; la girata fatta da uno di essi priva definitivamente l'altro di ogni diritto di disporre a favore del giratario.

---

(46) Proponendosi la stessa ipotesi, **Vidari**, VII, n. 6510, dice che il prenditore che non avesse il possesso della cambiale dovrebbe necessariamente permettere all'altro di esercitare i diritti cambiarî. Ma non si può concedere che ove siano designati congiuntamente, uno di essi possa disporre del titolo da solo, ed esigerlo o negoziarlo, lasciando all'altro il diritto, eventualmente illusorio, di chiedere il rimborso della sua parte dal prenditore che ha riscosso la somma cambiaria. — Conf. al testo: **Grünhut**, pag. 350; — **Staub**, art. 1, § 12.

Digitized by Google

1050. *Cambiale tratta a favore del traente.* — Il prenditore può riunire in sè le due qualità di traente e di prenditore, riservandosi così il diritto di negoziare la cambiale o di esigerla (articolo 255_2). Si ricorre a questa forma singolare, p. es., dal traente che non ha ancora trovato un prenditore che gli somministri la valuta, e potrà trovarlo solamente dopo l'accettazione; o da colui che dando forma cambiaria a un suo credito non ha presentemente l'intenzione di negoziarlo.

1051. La tratta all'ordine proprio è una cambiale perfetta, ove il traente piglia la duplice figura di traente e di prenditore. Non v'è bisogno che la negozi apponendovi la firma come girante per farne una cambiale perfetta. Per escludere questa dottrina basta riflettere che l'accettazione non obbliga l'accettante se non è data sovra una cambiale perfetta e che l'accettante di una cambiale tratta a favore del traente è obbligato come ogni altro accettante (art. 268_3).

La girata fatta dal traente prenditore non deve considerarsi come un atto complementare della cambiale, ma come un atto ulteriore con cui dispone di una cambiale già perfetta. Quindi se la prima girata è falsa, il traente resta obbligato egualmente, perchè se la sua firma di girante è falsa, è valida la sua firma di traente (art. 327_2) e questa figura sovra un titolo fornito di tutti i requisiti essenziali di una cambiale.

Il pagherò cambiario all'ordine proprio non può valere come cambiale, perchè manca del nome del prenditore: la legge concede al solo traente di trarre la cambiale a proprio favore (arg. articolo 255_2).

Art. 6. — *Somma da pagarsi.*

SOMMARIO. — 1052. La somma da pagarsi deve indicarsi in moneta. — 1053. Insufficienza dell'indicazione. — 1054. Indicazione in lettere e in cifre. — 1055. Promessa d'interessi. — 1056. Altre clausole; clausola penale.

1052. Il titolo deve indicare in denaro la somma da pagarsi: questa somma può essere indicata tanto in moneta italiana come straniera e si applicano ai pagamenti le regole date dall'art. 39 (47).

(47) Art. 293. Vedi vol. IV *Sui pagamenti internazionali.*

Digitized by Google

Se la somma non fosse indicata in moneta, ma p. es., in obbligazioni del debito pubblico, il titolo perderebbe il suo carattere cambiario (48); una simile cambiale non sarebbe adatta, sia per le frequenti e profonde oscillazioni dei titoli che per la difficoltà di trovarli, ad una rapida circolazione in ispecie fuori d'Italia.

1053. L'insufficienza dell'indicazione non può essere integrata con elementi desunti da altri documenti. La frase: " mi pagherete il saldo del nostro conto corrente „ è insufficiente.

1054. La somma può essere indicata in cifre od in lettere (art. 291), tanto nel contesto, che lungo il margine del titolo. Non è una colpa scriverla solo in cifre: se la legge presta la stessa fede alla scrittura in cifre od in lettere, come si desume dall'art. 291, non si può dire davvero che sia una colpa scrivere in cifre (49). Se le due indicazioni sono contraddittorie vale come voluta la somma minore (50): questa regola è imperativa, perchè ogni ricerca d'intenzione produrrebbe un'incertezza nella somma da pagarsi. La regola si applica anche nel caso che la indicazione in cifre o in parole sia ripetuta più volte: se la somma maggiore è scritta due o tre volte e quella minore una sola volta, questa è pur sempre decisiva, perchè la legge non fa distinzioni nel preferire la somma minore.

Quando la divergenza non consiste nell'ammontare della somma ma nella qualità della moneta, se fossero, p. es., indicate lire e scudi, la regola interpretativa dell'art. 291 non calzerebbe più; vi sarebbe nelle due indicazioni una contraddizione che non può essere superata dalla regola interpretativa della legge, e il titolo perderebbe il carattere di cambiale (51). Se in una sola delle indicazioni si fosse aggiunta la clausola " effettivi „, questa clausola sarebbe produttrice di effetti giuridici. In questo caso non vi sarebbe contraddizione fra la somma scritta in lettere e quella in cifre, che si

---

(48) Arg.: art. 251, 293, 311, nn. 1, 312, 319, ecc. — Contr. **Sorani**, § 24.

(49) Anche la giurisprudenza tedesca ritiene che non sia una colpa scrivere la somma soltanto in cifre, e quantunque quella legge dia la preferenza all'indicazione in lettere: art. 5; — **Grünhut**, I, pag. 340_8.

(50) L'obbligazione si interpreta a favore del debitore conforme al diritto comune: codice civile, art. 1137, 1326.

(51) **Staub**, art. 5, § 2; — **Rehbein**, art. 5_1; — **Grünhut**, pag. 342_{15}; — Tribunale Supremo di commercio tedesco; *Entscheid.*, XX, pag. 160.

Digitized by Google

suppongono eguali, e la clausola aggiunta ad una delle due indicazioni dovrebbe produrre tutti gli effetti che essa comporta, perchè non è contraddetta; tanto più che la mancata ripetizione della parola " effettivi „ si spiega considerando che se si poteva temere un'alterazione nelle cifre, non era da temersi nella parola " effettivi „.

1055. *Interessi.* — Gli interessi dovuti al creditore cambiario sono di regola compresi anticipatamente nella somma cambiaria; non vi ha quindi un bisogno pratico di indicarli separatamente. Si aggiunga ancora che non è conciliabile colla determinazione della somma cambiaria la variabilità quotidiana degli interessi che non possono nelle cambiali a scadenza fissa determinarsi senza un calcolo più o meno lungo, e che non possono addirittura determinarsi nelle cambiali a vista e a certo tempo vista. Queste furono le ragioni che persuasero il legislatore a considerare come non scritta la promessa d'interessi contenuta in una cambiale serbando intatta l'efficacia del titolo (52).

Ma la sanzione non deve estendersi oltre la materia che forma oggetto della legge: quindi se l'azione cambiaria non può estendersi alla domanda degli interessi, nulla vieta che se ne possa formare oggetto di un'azione civile o commerciale sia pel capitale o gli interessi riuniti, che pei soli interessi. Anzi la promessa dovrebbe ritenersi efficace ancorchè eccedesse la misura legale, perchè risulterebbe da quell'atto scritto che è voluto dal codice civile (articolo 1831). Se il titolo conserva la sua forza obbligatoria anche quando non ha forza cambiaria (art. 254), così dev'essere della promessa degli interessi.

Coloro che negano ogni valore giuridico alla promessa degli interessi cambiari, ragionano come se questo patto fosse contrario all'ordine pubblico, mentre esso fu privato di ogni effetto solo per favorire la circolazione della cambiale; quando questo scopo è ottenuto, non v'è più ragione per perseguitarlo (53).

---

(52) Vi ha su questo punto una differenza notevole fra l'Ordinanza austriaca e quella tedesca. La prima (art. 7 completato dalla Novella 2 novembre 1858) dichiara nulla la cambiale che contenga la promessa d'interessi; la seconda (art. 7) dichiara nulla la promessa e valida la cambiale. — Vedi la storia legislativa di quella clausola in **Beyer**, *Goldschmidt's Zeitschrift*, vol. 34, pagine 19-23.

(53) Conf. al testo, **Beyer**, in *Goldschmidt's Zeitschrift*, vol. 34, pag. 23, e

Digitized by Google

1056. La stessa soluzione deve valere per quelle altre clausole che non tolgono alla designazione della somma cambiaria la sua certezza, p. es., per la indicazione di una somma dovuta eventualmente in pena del tardato pagamento. L'azione cambiaria non potrà estendersi a questa somma accessoria che non è di natura cambiaria a cagione della sua incertezza, ma la clausola penale non toglierà efficacia all'obbligazione cambiaria. Manca nel nostro diritto positivo una sanzione di nullità per le cambiali che contengono clausole non ammesse esplicitamente dalla legge; e nel silenzio della legge non si potrebbe pronunciare la nullità della cambiale se non quando fosse accompagnata da clausole capaci di vulnerare l'essenza stessa della cambiale, cioè capaci di toglierle il suo carattere di titolo contenente l'obbligazione letterale ed astratta di pagare una somma determinata senza controprestazione. La clausola penale, che può aggiungersi a qualsiasi obbligazione anche astratta per assicurarne l'adempimento, non toglie all'obbligazione cambiaria alcuno di quei caratteri e specialmente non toglie alla somma cambiaria la sua determinatezza (54).

---

una decisione conforme del Tribunale Supremo di commercio tedesco; *Entscheid.*, V, pag. 258. — Il **Vidari**, 4ª ediz., vol. VII, n. 6531, seguìto anche dal Tribunale di Napoli, 28 dicembre 1881; *Eco di giurisprudenza*, 1882, 140, scrive al contrario che una promessa d'interessi sotto qualsiasi forma e quand'anche in atto separato si deve ritenere nulla e di nessun effetto e giustifica la sua opinione colla sola citazione di una criticabile e criticata sentenza della Suprema Corte di Vienna. Ma questa non può avere la menoma autorità per noi, perchè l'Ordinanza austriaca, a differenza di quella tedesca, e del nostro codice, dichiara priva di ogni valore cambiario non solo la promessa d'interessi, ma anche la cambiale.

(54) Vedi n. 1004 l. c. Trib. Supremo dell'Impero Tedesco; *Entscheid.*, vol. VI, pag. 865; — **Grünhut**, I, pag. 477; — **Beyer**, in *Goldschmidt's Zeitschrift*, 34, pag. 23 e segg.; — **Lehmann**, pag. 388; — **Staub**, art. 28, § 64.

Digitized by Google

Art. 7. — *La scadenza.*

SOMMARIO. — 1057. La scadenza è un elemento essenziale. — 1058. Deve risultare dal titolo. — 1059. Cambiale senza scadenza. — 1060. La scadenza dev'essere possibile. — 1061. La scadenza dev'essere certa. — 1062. La scadenza dev'essere unica. — 1063. Le forme di scadenza stabilite dalla legge sono tassative. — 1064. *Scadenza a giorno fisso.* — 1065. *Scadenza a certo tempo data.* — 1066. *Cambiale in fiera.* — 1067. *Cambiale a vista.* — 1068. *Cambiale a certo tempo vista.*

1057. La scadenza è un elemento essenziale. Essa determina il valore della cambiale; fissa il giorno in cui il possessore può esigerla; fissa il punto di partenza dell'azione di regresso e della prescrizione; pone al sicuro il debitore dalle molestie anticipate del creditore. Solo nelle cambiali a vista e a certo tempo vista il debitore resta in balìa del suo creditore fino alla presentazione del titolo.

1058. La scadenza deve risultare dal titolo senz'alcuna ambiguità: nessuna dichiarazione verbale o scritta fuori del titolo può supplirne i difetti, perchè la cambiale è destinata a circolare da sola. La scadenza deve risultare dal titolo fondamentale; la scadenza aggiunta dall'accettante alla propria firma non può supplire a quella originaria, poichè l'accettazione è valida solo quando sia apposta sovra una cambiale (n. 1018).

1059. La cambiale senza scadenza non può considerarsi come una cambiale a vista, poichè questa forma di scadenza dev'essere *stabilita* al pari delle altre dal titolo (art. 252). La massima di diritto comune: *quod sine die debetur statim debetur* non vale pel diritto cambiario.

1060. *La scadenza dev'essere possibile:* quindi è nulla una cambiale fornita di una scadenza anteriore alla data, o pagabile in un giorno che non esiste, p. es., il 30 febbraio, il 31 aprile.

1061. *La scadenza dev'essere certa*, poichè gli interessati devono contare sul pagamento a giorno fisso, tolto il caso di cambiali a vista in cui la scadenza dipende dal beneplacito del possessore. Quindi sono nulle le cambiali: 1° se la scadenza è incerta nel suo evento e nella sua data; p. es., un mese dopo le tue nozze;

Digitized by Google

un mese dopo il collaudo dell'impresa: in questi casi è incerto se verrà mai il giorno della scadenza e quando verrà *(dies incertus an et quando)*; 2° se la scadenza, certa nel suo evento, è incerta nella sua data, p. es., un anno dopo la morte di X *(dies incertus quando)*; 3° se la scadenza certa nella sua data è incerta nel suo evento: p. es., un anno dopo la mia maggior età *(dies incertus an)*.

La scadenza è incerta se indica un termine di parecchi dì, p. es., nella prima settimana di ottobre; se indica il giorno fino al quale può farsi il pagamento in luogo dell'unico giorno in cui deve farsi. In questo caso, non vi sarebbe certezza nella scadenza poichè il creditore dovrebbe ricevere il pagamento in tutto il tempo trascorrente fino a quel termine, e il debitore dovrebbe tenersi pronto ad eseguirlo per tutti i giorni compresi in quel termine (55).

1062. *La scadenza dev'essere unica* (art. 252): quindi è esclusa la cambiale a rate, come incompatibile colla necessità di disporre del titolo per l'esercizio dell'azione cambiaria: se fosse mancato il pagamento della prima rata, come si potrebbe usare contemporaneamente del titolo per l'esercizio dell'azione di regresso, e per disporre del credito residuo? (56).

1063. La legge non ammette che cinque forme di scadenza: queste forme sono tassative, e quindi ogni designazione scelta dai contraenti deve cadere in una di quelle cinque forme. La cambiale a ora o a mezza giornata (prima o dopo il mezzodì) varrà come cambiale a giornata intera, perchè il giorno è il più breve spazio di tempo riconosciuto dal diritto cambiario (art. 288).

1064. *Scadenza a giorno fisso.* — La legge non pone alcun limite al termine della scadenza: questo può essere di parecchi anni, benchè le operazioni commerciali, oggetto principale del mo-

---

(55) **Staub,** art. 4, § 22; — **Grünhut,** I, pag. 361-, e la giurisprudenza del Tribunale Supremo di commercio; *Entscheid.*, II, pag. 170; — e del Tribunale Supremo, 10 aprile 1880; *Goldschmidt's Zeitschrift*, XXIX, 202.

(56) Quando vuolsi convenire un pagamento rateale si usa rilasciare una cambiale per l'intera somma col patto di estinguerla ratealmente e di sostituirvi ad ogni nuova scadenza una cambiale per la somma residua. Questo patto vale *inter partes*: Appello Milano, 18 giugno 1895; *Monit.*, 586; — Appello Trani, 21 giugno 1891; *Pisanelli*, 1891, 269.

Digitized by Google

vimento cambiario, siano per loro natura a breve scadenza (57), oppure può essere tanto breve da coincidere col giorno stesso dell'emissione.

La scadenza conterrà l'indicazione in lettere o in cifre del giorno, del mese e dell'anno. Se l'anno non è indicato, s'intenderà quello della data di emissione; se il mese della scadenza è anteriore a quello della data si riferirà la scadenza all'anno successivo, cioè al giorno più vicino possibile, perchè la brevità della scadenza corrisponde alla funzione commerciale della cambiale (58).

La scadenza può fissarsi per la metà, pel principio o per la fine del mese, e la legge porge le regole d'interpretazione (art. 285). Se fu fissata la scadenza per la metà del mese la cambiale scade nel quindici, ancorchè il mese abbia 29 o 28 giorni (59); se accanto alla designazione fine mese è aggiunta l'indicazione del giorno, p. es., 27, la regola interpretativa della legge cede di fronte alla volontà dell'emittente.

La scadenza può fissarsi anche con mezzo diverso, p. es., con una data presente alla memoria di tutti, p. es., pel prossimo anniversario della presa di Roma (20 settembre). Può indicarsi altresì riferendosi ad un giorno fisso che non sia quello della data — chè in tale ipotesi si avrebbe la forma di scadenza che si dice a certo tempo data — p. es., a tre giorni dopo Natale; il secondo lunedì di ottobre 1903.

1065. *Scadenza a certo tempo data.* — Qui la scadenza si

---

(57) La Corte di Ancona, 12 aprile 1882; *Foro*, 1006, non trovò alcuna difficoltà a ritenere per valida una cambiale con una scadenza di cinque anni e 25 giorni.

(58) Appello Casale, 9 aprile 1890; *Giur. Casale*, 229; — Appello Roma, 19 aprile 1890; *Temi rom.*, 114. — In questo senso la dottrina e la giurisprudenza dominanti in Germania anche per quelle cambiali, in cui la scadenza deve riferirsi all'anno successivo a quello della data: **Thöl**, § 37; — **Grünhut**, I, pag. 363_3. — Tuttavia non mancano scrittori che considerano questa indicazione come ambigua e perciò ritengono nulla la cambiale: vedi **Sorani**, pag. 37; — **Staub**, art. 4, § 17. — La legge di cambio ungherese e russa accolgono esplicitamente la soluzione seguìta nel testo.

(59) **Vidari**, VII, n. 6533, dice che se il febbraio ha 28 giorni, la cambiale scade il 14, ma ciò non mi sembra conciliabile col testo imperativo dell'art. 285_2.

Digitized by Google

determina pigliando per punto di partenza la data: fra tre mesi, a un anno data, domani.

Si è considerata come ambigua l'indicazione del termine quando manca l'indicazione del punto da cui il termine deve decorrere: " pagate fra un mese; entro un mese; a un mese ", riflettendo che il termine potrebbe riferirsi anche alla data della presentazione per l'accettazione. Se davvero vi fosse ambiguità, bisognerebbe ritenere che nemmeno la parola " dalla data " la escluderebbe, poichè questa potrebbe riferirsi altresì a quella della presentazione per l'accettazione. Ma in vero ambiguità non esiste, poichè chi ordina al trattario di pagare: " pagate a tre mesi " non può riferirsi che alla data della cambiale a lui nota, mentre quella della presentazione per l'accettazione è incerta, e resta incerta perchè non figurerà mai sovra il titolo; chi volle dare alla cambiale una scadenza certa, non potè riferirsi che alla data dell'emissione. Di più è presumibile che colla consueta speditezza dei commercianti volesse far servire la data del titolo anche a segnarne la scadenza, e volesse dare alla cambiale una scadenza più prossima onde crescerne il credito. Infine se si considera che la scadenza non può computarsi nelle cambiali proprie che dall'unica data dell'emissione, e che tutte le cambiali sono regolate dalle medesime norme, si dovrà concludere che, anche nelle cambiali tratte a più mesi, la decorrenza del termine deve cominciare senza ambiguità dalla data dell'emissione (60).

Per computare il termine non si tien conto del giorno della data, perchè *dies a quo non computatur in termino* (61): l'ultimo giorno del termine è quello della scadenza.

Se la cambiale è a settimane, scade nel giorno che ha il medesimo nome nella settimana della scadenza: una cambiale emessa di giovedì a tre settimane, scade nel giovedì della terza settimana.

Se la cambiale è a mesi, scade nel giorno che porta il medesimo numero nel mese della scadenza; emessa, ad es., al 23 luglio a tre mesi, scade il 23 ottobre.

Se nel mese della scadenza manca il giorno corrispondente, la cambiale scade nell'ultimo giorno di quel mese: così le cambiali

---

(60) Conf. **Thöl**, § 43, pag. 188; — **Lehmann**, § 97, pag. 368; — **Grünhut**, I, pag. 365$_3$. — Contr. **Renaud**, § 16, pag. 67; — **Wächter**, pag. 22.

(61) Cod. proc. civ., art. 43.

Digitized by Google

emesse nei giorni 29, 30, 31 dicembre a due mesi scadono tutte alla fine di febbraio.

Se la cambiale è ad anno, la cambiale scade nel giorno dell'anno di scadenza che porta il medesimo numero e il medesimo mese della data.

Se la cambiale è ad una scadenza combinata di mese e di giorni, i giorni si computeranno dopo il computo dei mesi: una cambiale a due mesi e mezzo emessa al 15 febbraio scadrà il 30 aprile (62).

Quando la scadenza è computata a giorni, p. es., a 90 giorni, a 8 giorni, non si deve più tener conto delle altre divisioni del calendario; quindi la scadenza a 90 giorni potrà riescire ora più breve ora più lunga di tre mesi; quella di 8 giorni sarà sempre più lunga di una settimana.

1066. *Cambiale in fiera.* — La poca notorietà rimasta presentemente alle fiere, la frequenza con cui le medesime sono differite, rendono il titolo poco adatto ad un'ampia circolazione, poco sicuro della sua scadenza: per ciò la cambiale in fiera deve considerarsi come un'eccezione tollerata dal legislatore per influenze storiche poco compatibili col rigore cambiario.

Sono da considerarsi come cambiali in fiera quelle in cui soltanto la fiera determina il giorno e il luogo della scadenza; p. es., per la fiera di S. Antonio di Padova. Se insieme col richiamo della fiera la cambiale indica un giorno fisso, p. es., " nell'11 giugno per la fiera di S. Antonio „, " alla fiera dell'11 giugno „, la cambiale non è più in fiera ma è una cambiale a giorno fisso. E ciò per due ragioni: 1ª perchè l'indicazione di questo giorno fisso, l'11, è incompatibile colle due norme caratteristiche delle cambiali in fiera: esigibilità nel penultimo giorno della fiera che sarebbe il 12 trattandosi di fiera che dura tre giorni, e proroga della scadenza colla proroga della fiera; 2ª perchè la indicazione del giorno sarebbe stata superflua se l'emittente avesse voluto seguire la sorte della fiera. In ogni modo, nel dubbio delle sue intenzioni, si deve dare

(62) Se si computassero prima i giorni, il risultato sarebbe diverso: nell'esempio dato nel testo la scadenza sarebbe il 2 maggio se il febbraio avesse 28 giorni. — Conf. al testo, Ordinanza Germanica, art. 32; — Ungherese, § 32; — Svizzera, art. 751; — Scandinava, § 33.

Digitized by Google

più peso all'indicazione del giorno che a quella della fiera, perchè rendendo più precisa e sicura la scadenza si giova alla funzione economica della cambiale (63).

La cambiale ove il giorno della scadenza sia designato con una fiera, ma sia pagabile in un luogo diverso dal luogo della fiera è nulla, perchè la legge non ammette che la scadenza possa determinarsi colla fiera se non per le cambiali pagabili in fiera (art. 252 n. 5, 286).

Il giorno della scadenza della cambiale in fiera è determinato dal codice (art. 286) nel giorno della fiera se essa dura un solo giorno, altrimenti nel penultimo giorno legale della fiera. Con quest'ultima regola si è conciliato l'interesse del debitore a ritardare il pagamento finchè abbia raccolto i fondi mediante le operazioni della fiera coll'interesse del creditore di poter soddisfare i suoi impegni col denaro incassato nel penultimo giorno e di poter levare il protesto senza prolungare il suo soggiorno nel luogo della fiera. Gli usi e i regolamenti contrarî non potrebbero derogarvi (art. 1).

Se la fiera è soppressa, p. es., per epidemie, per mancanza di accorrenti, la cambiale scade egualmente, poichè la cambiale in fiera non può considerarsi come soggetta ad una condizione, che sarebbe incompatibile coll'essenza cambiaria. Se la fiera è anticipata o prorogata o trasferita altrove, la scadenza ne segue le sorti: il pagamento e il protesto devono con essa anticiparsi o tardarsi o compiersi nella nuova sede (64).

---

(63) I nostri scrittori considerano cambiali in fiera anche quelle che recano una data: vedi **Supino**, n. 283; — **Sorani**, § 44; — **Calamandrei**, n. 106; per. es.: " pagherò alla fiera del 13 maggio di Firenze ". — Io credo che ad escludere ogni ambiguità sulla scadenza della cambiale si deva attenersi o alla data o alla fiera; e che per le ragioni dette nel testo deva darsi la preferenza alla prima. — Conforme alla dottrina accolta nel testo la giurisprudenza e la dottrina tedesca; **Thöl**, § 42; — **Grünhut**, I, pag. 371_2; — **Rehbein**, art. 35, § 7. — Non mancano scrittori autorevoli che ritengono nulla come ambigua la cambiale che contiene l'indicazione della fiera e del giorno: vedi **Lehmann**, § 99, pag. 371; — **Staub**, art. 4, § 26.

(64) A conferma di questa interpretazione si deve osservare che la Corte d'Appello d'Ancona propose di aggiungere all'art. 277 del *Progetto preliminare*, corrispondente all'art. 286, le parole: " senza riguardo a proroghe o trasferimenti ", ma la proposta non ebbe fortuna. — Conf. al testo: **Supino**, nn. 283-286. — **Vidari**, VII, n. 6845; — **Staub**, art. 35, § 4; — **Lehmann**, pag. 371.

Digitized by Google

1067. *Cambiale a vista.* — Il possessore può farla scadere a suo piacere presentandola al trattario. Questa cambiale si usa solo per quelle piccole somme, di cui il trattario può disporre secondo la sua condizione senza incomodo, in ogni momento. La formula " a vista „ non è tassativa: basta qualunque formula donde risulti il diritto del possessore di esigere quando vuole: sono equivalenti le formule: " a piacere „, " a richiesta „, " a presentazione „ (65).

1068. *Cambiale a certo tempo vista.* — Il vantaggio pel creditore di aver la somma cambiaria a sua immediata disposizione, e lo scapito pel debitore di doverla tener pronta ad ogni richiesta, pregio e difetto della cambiale a vista, sono attenuati nella cambiale a certo tempo vista, ove la presentazione deve precedere l'esazione di tanti giorni quanti vi sono indicati. Il termine vi si computa come nelle cambiali " a certo tempo data „: il giorno della vista piglia il posto del giorno della data e non si computa.

Art. 8. — *La sottoscrizione del traente e dell'emittente.*

SOMMARIO. — 1069. Posto della firma. — 1070. La qualità di traente od emittente deve risultare con sicurezza. — 1071. La firma deve avere il carattere confermativo dell'obbligazione. — 1072. Più traenti od emittenti. — 1073. Firme fittizie. Richiamo.

1069. Di regola, la firma del traente e dell'emittente è scritta in fine della cambiale, sulla facciata anteriore, come conferma e suggello del testo. Ma questa ubicazione non è necessaria, purchè risulti senz'ambiguità chi è il traente o l'emittente. Dalla parola " sottoscrizione „ non si può desumere la volontà imperativa della legge di far mettere la firma sotto ogni altra dichiarazione cambiaria, poichè la legge, usando il linguaggio comune, dice che sottoscrivono anche quelli che accettando, avallando, girando, pongono la loro firma a mezzo o a tergo del titolo (articolo 327) (66).

---

(65) Appello Torino, 11 settembre 1893; *Giur. Torino*, 1894, 15.

(66) Anche il codice civile usa la parola sottoscrizione senza darle questo significato letterale: art. 1320 e segg.; — **Giorgi**, I, n. 319. — Conf. al testo: **Supino**, n. 46; — **Vidari**, n. 6525. — La Corte di Catania, 30 aprile 1879;

Digitized by Google

1070. La qualità di traente o di emittente deve emergere con sicurezza dal titolo, perchè la cambiale deve avere un contesto (art. 251), cioè una struttura logica, donde risulti il mandato di pagare conferito dal traente al trattario, o l'obbligo di pagare assunto dall'emittente (n. 1015). Quando non si possa ricomporre questa costruzione colle firme apposte sul titolo la cambiale è nulla.

1071. Firma ha da essere; quindi dev'essere manoscritta, distinta dal contesto e avere il carattere di una conferma dell'obbligazione (art. 252 n. 2). Il pagherò cambiario concepito così: " Io Luigi Manio pagherò..... " non è valido perchè manca della firma dell'emittente, ancorchè sia stato scritto tutto di sua mano. La firma dev'essere il segno di una risoluzione definitiva: il segno breve e caratteristico che dà alla cambiale la sua facilità di circolazione; senza di esso, resta sempre il dubbio che l'obbligazione sia rimasta un progetto (67).

Monit., 977, ritenne coemittenti coloro che apposero la firma a tergo del titolo in un caso in cui questo non era mai uscito dalle mani del prenditore e le firme dei tre emittenti erano state autenticate da un notaio collo stesso atto. — La Corte di Torino, 13 febbraio 1892; *Temi genov.*, 185, sebbene con erronei motivi, ritenne valida la sottoscrizione apposta dal traente lateralmente in direzione verticale, in un caso in cui tutta la parte inferiore della cambiale era occupata da altre sottoscrizioni. — La giurisprudenza tedesca, parzialmente riferita e difesa nel *Monitore dei Tribunali*, 1889, 977, non ammette che le *sottoscrizioni* del traente e dell'emittente possano scriversi lateralmente, obliquamente, a tergo, e si attiene al significato letterale della parola: Decisioni del Tribunale Supremo, *Entscheid.*, IX, 422; XIX, pag. 89; XXV, 238; — **Staub**, art. 4, § 28; — **Lehmann**, pag. 373; — **Grünhut**, I, pag. 407. — Ma convien osservare che gli art. 3 e 75 dell'Ordinanza tedesca, corrispondenti al nostro art. 337, non usano la parola sottoscrizione per indicare le firme che possono trovarsi nel mezzo o a tergo della cambiale; e che avendo l'art. 81 di quella Ordinanza, rimasto senza corrispondenza nel nostro codice, riconosciuta la efficacia cambiaria a tutte le firme *(Mitunterzeichnet)* aggiunte alla cambiale, alla copia, all'accettazione od alla girata, il pericolo di ambiguità è molto maggiore per quella legge che per la nostra. Vedi n. 1015.

(67) Conf. **Lehmann**, pag. 373; — **Staub**, art. 4, § 28. — Contr. **Thöl**, § 171, nota 18; — **Vidari**, n. 6525, nota 4. — Del resto la sottoscrizione è considerata anche pel diritto comune elemento essenziale caratteristico di una scrittura privata: Cod. civ., art. 1320; — **Giorgi**, *Obbligazioni*, I, n. 318; — **Aubry** et **Rau**, VIII, § 756_2; — **Larombière**, IV, art. 1325, n. 1.

Digitized by Google

1072. Più persone possono figurare come traenti od emittenti: la firma cancellata di uno lascia intatta l'obbligazione degli altri (68).

1073. Se la firma, pur appartenendo a persona incapace o fittizia, può pigliarsi per la firma di una persona esistente, le obbligazioni apposte successivamente alla cambiale sono valide, perchè anche una cambiale fittizia può formare il fondamento di valide obbligazioni cambiarie (art. 327, 328). Se la firma, pur essendo irregolare per la persona cui effettivamente appartiene, può credersi regolare per la sua forma, la cambiale porge un valido fondamento alle ulteriori obbligazioni: così se il traente non commerciante si firma colla sola iniziale del nome, le altre obbligazioni cambiarie apposte sulla cambiale sono valide, perchè il titolo fondamentale può esser preso dal terzo in buona fede per un titolo fornito della sottoscrizione regolare del traente, considerato come un commerciante.

Sulle regole comuni a tutte le firme cambiarie; v. il n. 1021 e segg.

Art. 9. — *Il trattario.*

SOMMARIO. — 1074. Forma e luogo di questa designazione. — 1075. Pluralità di trattarî.

1074. Il traente deve indicare sulla cambiale il nome di colui al quale dirige l'ordine di pagare. Non v'è un posto obbligatorio per questo indirizzo, sebbene di solito figuri sotto l'ordine di pagamento, a sinistra. Non v'è una formula obbligatoria. Si può scrivere: pagate, vi prego di pagare, il sig. X. Y. pagherà.

Sulla indicazione di questo nome valgono le regole date pel prenditore. Se l'indicazione è incompleta, p. es., senza cognome, la cambiale è nulla per difetto di un requisito essenziale; se il nome, pur essendo fittizio, è possibile, la cambiale è valida.

1075. Si possono designare congiuntamente più trattarî,

---

(68) Appello Catania, 23 aprile 1889; *Monitore*, 977; — Appello Venezia, 24 maggio 1898; *Giur. ital.*, I, 2, 554 (nella specie figuravano 13 coemittenti, soci di un'anonima cooperativa).

Digitized by Google

ancorchè di residenza diversa, se la cambiale ha un solo domicilio. Se la legge permette la designazione di più trattarî al bisogno, non v'è ragione per escludere più trattarî principali (art. 269). Ma se la loro diversa residenza dovesse determinare più luoghi di pagamento, la cambiale sarebbe nulla, perchè la legge non permette che un luogo di pagamento (art. 251 n. 6), non permette che una scadenza unica (art. 252), non permette che un solo atto di protesto (art. 304); e non si potrebbe osservare questa unicità se i luoghi ove si dovesse chiedere il pagamento e levare il protesto fossero diversi. La possibilità di fare nel medesimo giorno la domanda di pagamento e il protesto per la vicinanza dei luoghi non escluderebbe la nullità, perchè la cambiale è un titolo determinato nella sua forma dalle norme imperative della legge che mirano a darle una impronta uniforme e costante, e queste forme non possono trascurarsi solo perchè in un caso speciale la loro inosservanza non può produrre l'inconveniente che il legislatore volle prevenire (69).

---

(69) Vedi un caso di tre accettanti: Appello Catania, 22 aprile 1879; *Monit.*, 977; — vedi Appello Milano, 10 aprile 1895; *Monit.*, 472: queste Corti ritennero che vi fosse una pluralità di accettanti benchè la cambiale usasse del numero singolare. — Conf. **Vidari**, VII, n. 6519; — **Grünhut**, I, pag. 410_7; — **Pappenheim**, in *Goldschmidt's Zeitschrift*, vol. 44, pag. 609. — Contr. **Staub**, art. 4, § 43; — **Dernburg**, § 259_{11}, che ammettono la possibilità di un solo trattario. — Anche la giurisprudenza del Tribunale Supremo Germanico si è di recente mutata e nega la validità di una cambiale con più trattari: Sentenza 3 febbraio 1899; *Monatschrift für Handelsrecht von* **Holdheim**, 1899, 119; principalmente, dice la sentenza, perchè la pluralità degli accettanti farebbe sorgere il dubbio sulla misura della loro responsabilità, se fossero obbligati solidalmente o per frazioni virili, congiuntamente o alternativamente. Ma l'articolo 318 che dichiara solidali nel pagamento tutti gli obbligati cambiarî esclude ogni dubbio.

Digitized by Google

Art. 10. — *Luogo del pagamento.*

SOMMARIO. — 1076. Luogo di pagamento presunto dalla legge. — 1077. Non si può applicare alla tratta la presunzione scritta pel pagherò. — 1078. Le due presunzioni sono assolute. Caso in cui la residenza dell'emittente è diversa dal luogo di emissione. — 1079. Designazione del luogo di pagamento. — 1080. Designazione di più luoghi di pagamento. — 1081. *Cambiale domiciliata.* Funzione economica. — 1082. Natura giuridica. — 1083. Requisiti essenziali della cambiale domiciliata. — 1084. A chi spetta di fare la indicazione del luogo di pagamento. — 1085. Diversità di luoghi significa diversità di Comuni. — 1086. Come si designa il domiciliatario. Interpretazione della clausola « presso ». — 1087. Interpretazione di altre clausole.

1076. La cambiale deve indicare il luogo del pagamento; anche questo è un requisito essenziale. Ma la legge ne agevola la designazione considerando come luogo di pagamento quello indicato accanto al nome del trattario nelle cambiali tratte, e quello indicato come luogo di emissione nel pagherò cambiario (art. 253). Queste indicazioni di luogo compiono così due servizî: indicano il luogo dell'accettazione o dell'emissione e quello del pagamento.

1077. Se nella cambiale tratta non è indicata la residenza del trattario, non si può considerare come luogo di pagamento il luogo della sua emissione, perchè la presunzione che il luogo di emissione coincida con quello di pagamento è limitata dalla legge al pagherò cambiario. Ed è giusta la limitazione, poichè, quantunque sia lecito tirare una cambiale sovra un trattario della stessa città, sarebbe poco conforme alla normale funzione traiettizia di questi titoli di presumere che il traente e il trattario abitino nella stessa città.

1078. Le due presunzioni scritte nell'art. 253 sono assolute, e non cedono innanzi la prova che la residenza del trattario o dell'emittente sono diverse da quelle presunte dal legislatore, imperocchè il titolo non può completarsi con prove estranee al medesimo (70). Quella presunzione non cessa nemmeno se nel pagherò

(70) Appello Genova, 3 maggio 1889; *Temi genov.*, 466; — Appello Lucca, 8 luglio 1891; *Legge*, 1892, I, 129; — Appello Milano, 3 febbraio 1891; *Monitore*, 291; — Cass. Napoli, 19 maggio 1892; *Foro*, 940; — Cass. Torino, 31 dicembre 1889; *Monit.*, 1890, 494; — Id., 31 dicembre 1894; *Monit.*, 1895, 207; — Appello Venezia, 17 dicembre 1901; *Temi ven.*, 1902, 100.

Digitized by Google

cambiario sia indicata una residenza dell'emittente diversa dal luogo di emissione, imperocchè la legge dice (art. 253) che la presunzione cessa quando il luogo di pagamento sia specialmente designato, e non già quando sia designata la residenza dell'emittente. Argomentando dalla residenza indicata sul titolo accanto al nome dell'emittente ad un luogo di pagamento diverso dal luogo di emissione, si distruggerebbe la presunzione assoluta dell'art. 253 colla presunzione semplice che l'emittente abbia voluto pagare nel luogo della sua residenza, mentre il legislatore non ha dato alcun peso a questa residenza. L'interpretazione che combatto sarebbe legittima se valessero per le cambiali proprie le regole delle cambiali tratte, nelle quali la residenza del trattario vale come luogo di pagamento. Ma poichè nelle cambiali proprie è decisivo il luogo di emissione, si violerebbe la legge facendo dipendere il luogo di pagamento dalla residenza dell'emittente. Infine la dottrina che difendo ha il pregio di favorire la semplicità delle forme conservatrici del diritto, poichè conduce a negare il carattere di cambiali domiciliate, e quindi a risparmiare la formalità del protesto per tutti quei pagherò che pur essendo pagabili da una persona diversa dall'emittente, non contengono la designazione di un luogo speciale pel pagamento (71).

1079. La legge non prescrive una forma speciale per designare il luogo di pagamento. Esso può designarsi anche implicitamente comprendendolo nel nome del trattario: quindi sarà sufficiente l'indirizzo: alla Banca cooperativa comasca; alla lo-

---

(71) Quindi sarebbe pagabile in Roma, luogo di emissione, e non si dovrebbe considerare come domiciliato questo pagherò cambiario:

" Roma, 21 Aprile 1899.

" Pagherò alla fine di Luglio per questo pagherò cambiario L. 1000 per mezzo della Banca d'Italia.

" Cesare B. di Venezia ".

Conformi Tribunale Supremo germanico, 16 gennaio 1885; *Goldschmidt's Zeitschrift*, XXXI, 477. — Contr. Appello Milano, 13 giugno 1890; *Monitore*, 1891, 65, giustamente criticata da X. Anche la Cassazione di Roma, 10 marzo 1891; *Monitore*, 463, ebbe il torto di considerare come domiciliati due vaglia emessi e pagabili nella stessa città (Padova) perchè la residenza dell'emittente era diversa (Viterbo).

Digitized by Google

cale Cassa di Risparmio; — qui; — città. È impossibile esigere che il luogo sia designato in modo da togliere ogni incertezza; se ciò fosse necessario nessuno sarebbe sicuro di fare una cambiale efficace. Se sono più i luoghi omonimi, varrà come luogo di pagamento quello in cui il possessore lo richiede e leva il protesto, ancorchè tale non fosse quello pensato dall'emittente o dal traente; quel protesto sarà valido per esercitare l'azione di regresso (72).

1080. La designazione cumulativa di luoghi diversi può essere fatta *congiuntamente*, o *alternativamente*, e in questo caso *a scelta del debitore* o *del creditore*.

Se la designazione è fatta congiuntamente, cioè in modo che la domanda di pagamento deva farsi in tutti i luoghi designati, credo la cambiale nulla, perchè questa pluralità di luoghi può rendere impossibile la presentazione della cambiale nell'unico giorno di scadenza e la levata del protesto nel termine legale (73).

Se la designazione è fatta alternativamente, a scelta del creditore (o a Roma o a Firenze), la cambiale dovrebbe ritenersi valida, perchè in tale ipotesi basta una sola presentazione e un solo rifiuto di pagamento per esercitare l'azione di regresso. È ovvio che questa forma di cambiali, ove fossero tratte ad es., da una Banca sovra i suoi corrispondenti di parecchie piazze, potrebbe servire ai bisogni di chi viaggiando non sa fin dal principio del suo viaggio ove potrà aver bisogno di denaro.

Se la designazione alternativa del luogo di pagamento fosse a scelta del debitore, crederei nulla la cambiale, perchè dovendo in tal caso il possessore presentarsi eventualmente in tutti i luoghi designati nel titolo ove il debitore insolvente non mancherebbe di rinviarlo, il possessore si troverebbe nell'impossibilità di adempiere gli atti necessarî per l'esercizio del suo diritto. Il possessore dovrebbe presentare la cambiale in tutti i luoghi successivamente indicati per interpellarvi il debitore e constatarvi il suo rifiuto facendo

---

(72) **Grünhut**, I, pag. 417_7; — **Staub**, art. 4, § 7, e la giurisprudenza ivi citata.

(73) V. n. 1075. La questione è controversa in Germania. — Conf. al testo: **Grünhut**, pag. 418_9; — **Staub**, art. 4, § 51, e la giurisprudenza del Tribunale Supremo ivi citata; ma quella dottrina non conosce la distinzione fatta nel testo.

Digitized by Google

tanti protesti quanti sono i luoghi di pagamento, mentre la legge ne vuole uno solo (art. 304). Di più se i luoghi fossero lontani o di comunicazioni difficili, il possessore sarebbe nell'impossibilità di presentare la cambiale nell'unico giorno della scadenza in tutti i luoghi indicati alternativamente (art. 288) e forse anche di levare il protesto nel termine legale (art. 296) (74).

1081. *Cambiale domiciliata.* — Per rendere più facilmente negoziabili le cambiali si può indicarvi come luogo di pagamento una piazza, un centro d'affari importante, diverso dalla residenza del trattario e dell'emittente, specialmente quando questi obbligati principali abitano in centri minori ove mancano uffici bancari che possano incaricarsi dell'incasso. Anzi le Banche non ammettono di regola allo sconto o all'incasso che le cambiali bancabili, cioè pagabili dove hanno un'agenzia od un corrispondente, e a condizione pari preferiscono quelle pagabili presso una Banca rappresentata nella stanza di compensazione, perchè l'incasso vi si opera con una mera compensazione. Vi sono anche dei casi in cui il debitore stesso è interessato a pagare la cambiale fuori del suo domicilio, perchè i suoi affari e specialmente i suoi debiti non siano conosciuti nella sua piazza.

1082. La cambiale domiciliata costituisce nel sistema cambiario vigente una figura eccezionale, perchè di regola la cambiale è pagabile direttamente dall'emittente o dall'accettante (75). Essa ha una disciplina più rigorosa delle cambiali ordinarie, perchè la conservazione del credito contro l'obbligato principale, l'emittente o l'accettante, vi è subordinata alla formalità del protesto. Per ciò si spiega e giustifica la tendenza della giurisprudenza a determinarne i caratteri con spirito restrittivo: quanto più si restringe la figura della cambiale domiciliata, tanto più facilmente si salva il possessore dalla decadenza.

1083. Una cambiale è domiciliata a due condizioni: *a)* che

---

(74) Contr. Appello Roma, 17 marzo 1892; *Giur. ital.*, 1892, 238. Il pagherò cambiario emesso in Roma diceva: " al mio domicilio in Ronciglione o in Roma, Via Veneto, 26 ".

(75) Codice commerciale, art. 251, 268, e la presunzione stabilita dall'articolo 264.

Digitized by Google

sia pagabile in un luogo diverso da quello indicatovi come residenza del trattario o rispettivamente come luogo di emissione; *b)* che sia pagabile da una persona diversa dal trattario e dall'emittente: questa diversità di luoghi e di persone deve risultare dal titolo stesso (76).

La cambiale domiciliata non perde questo carattere ancorchè trattario ed emittente dimorino effettivamente nel luogo speciale che vi è designato pel pagamento; nè d'altra parte lo acquista perchè l'uno o l'altro abiti effettivamente in luogo diverso da quello indicato sul titolo come residenza del trattario o come luogo di emissione: ciò che sta indicato sul titolo è decisivo (77).

1084. La indicazione del domicilio è opera del traente o dell'emittente, poichè l'indicazione del luogo di pagamento appartiene ai requisiti originarî e fondamentali della cambiale. Se viene aggiunta da qualche successivo possessore del titolo, questi soltanto e i suoi successori sono obbligati a tenore del domicilio, perchè ogni sottoscrittore risponde delle obbligazioni cambiarie secondo il loro contenuto al momento in cui vi appose la firma.

Il traente nel designare il luogo di pagamento diverso dalla residenza del trattario può anche indicare la persona che dovrà pagare per quest'ultimo: ma per lo più lascia questa cura al trattario che indicherà nell'atto di apporre l'accettazione chi deve pagare per lui (78). Se non lo fa, s'intende che egli stesso voglia

---

(76) Questa definizione risulta dal riavvicinamento degli art. 255_1, 264, 316 e specialmente dai due ultimi; infatti il primo contiene una semplice enunciazione teorica e deficente, poichè ripetendo la formula dell'art. 197 del codice del 1865 omette di rilevare la condizione della diversità dei luoghi, che per quel codice era superflua perchè costituiva un presupposto necessario di ogni cambiale tratta (art. 196), ma che pel nostro, dopo la soppressione di questo requisito, si doveva ripetere. — Cass. Roma, 18 febbraio 1902; *Temi veneta*, 319, e le altre ivi citate.

(77) Cass. Napoli, 19 maggio 1892; *Foro*, 940; — Appello Lucca, 3 luglio 1891; *Dir. comm.*, 834; — Cass. Torino, 31 dicembre 1894; *Monit.*, 1895, 207; — Id., 31 dicembre 1889; *id.*, 1890, 494; — Appello Milano, 3 febbraio 1891; *Monit.*, 291: — Appello Genova, 3 maggio 1889; *Temi genov.*, 466.

(78) Art. 253. — Generalmente il traente ne profitta per rendere pagabile la cambiale in una piazza ove abbia qualche corrispondente o esista qualche banca che si assuma la cura dell'incasso. La designazione di un domicilio può giovare anche al trattario per disporre di un credito che ha verso il domi-

Digitized by Google

pagare nel luogo stabilito: si avrà in tal caso un'elezione di domicilio pel pagamento, non una vera cambiale domiciliata (art. 264).

1085. Perchè vi sia diversità di luoghi è necessario che i due luoghi siano geograficamente distinti: solo allora può dirsi che la cambiale ha un domicilio diverso da quello dell'accettante o dell'emittente. La diversità dell'abitazione è un fatto giuridicamente inconcludente; occorre che vi sia diversità di comune, perchè solo in questo caso il codice civile ritiene vi sia diversità di domicilio (79).

1086. Il domiciliatario dovrebbe essere indicato sul titolo come una persona diversa dal trattario e dall'emittente, incaricata di eseguire il pagamento (art. 264). Ma la legge, adottando una clausola consuetudinaria si contenta che sia designato come colui *presso* il quale deve farsi il pagamento (art. 316), e forse l'uso di questa clausola invalse per la considerazione che il domiciliatario non paga un debito proprio, ma paga colla provvista esistente presso di lui per conto dell'emittente o del trattario. Certo si è che la clausola " presso „ equivale nel pensiero legislativo all'altra " per mezzo di „, poichè queste due clausole sono adoperate l'una per l'altra in quei due articoli che regolano la medesima ipotesi di una cambiale domiciliata, e perchè sarebbe stato irragionevole di prescrivere la formalità del protesto per conservare l'azione contro l'accettante o l'emittente quando non vi fosse stato un terzo incaricato del pagamento, quando essi stessi fossero obbligati a eseguirlo: a quale scopo esigere un atto solenne per constatare contro di essi ciò che sanno benissimo, il loro mancato pagamento?

---

ciliatario a favore del traente. Il traente può domiciliare la cambiale anche presso di sè assicurandosi così che il debitore verrà a portargli la somma cambiaria.

(79) Infatti secondo il codice civile, art. 17, non v'è cambiamento e quindi diversità di domicilio se non si cambia di comune. — Conf. **Franchi**, *La cambiale domiciliata; Filangieri*, XII, fasc. 1 (Estratto), pagg. 4 e segg.; — **Manara**, *Giurisp. ital.*, 1892 (Estratto), pag. 4; — Cass. Torino, 25 aprile 1891; *Foro*, 1893; — Id., 31 dicembre 1894; *Temi genov.*, 1895, 165; — Appello Venezia, 24 màrzo 1892; *Temi ven.*, 408; — Cass. Napoli, 19 maggio 1892; *Foro*, 940; — Cass. Torino, 25 luglio 1895; *Giurisp. Torino*, 808; — Id., 15 giugno 1897; *Temi genov.*, 484.

Digitized by Google

Violerebbe quindi la legge il giudice che negasse la qualità di cambiale domiciliata a quella pagabile presso una persona diversa dall'accettante o dall'emittente (80).

La parola *presso* perde però questo significato consuetudinario e intensivo quando la persona designata fa già parte del nesso cambiario fondamentale come traente o prenditore. Allora non si può attribuire razionalmente all'emittente o all'accettante l'intenzione di eseguire il pagamento al proprio creditore per mezzo del creditore stesso. Allora si deve dare a quel *presso* la semplice virtù di designare il luogo del pagamento, e non anche la persona che dovrà eseguirlo. Allora si dovrà ritenere anche nel contratto cambiario, come avviene in ogni altro contratto ove il debitore accetta come luogo di pagamento la residenza del suo creditore, che abbia voluto recarsi egli stesso ad eseguirlo o che abbia voluto estinguere direttamente la sua obbligazione rimettendo l'importo del debito, e non già che abbia voluto con un artifizioso ragionamento, poco conforme alla pratica degli affari, far quella rimessa, affinchè il suo creditore paghi successivamente sè stesso. Conseguentemente la cambiale pagabile *presso* il traente o il prenditore non è nella sua origine una cambiale domiciliata e non può divenirlo ancorchè sia posta in circolazione.

1087. Quando si usano clausole diverse da questa, la cui portata è definita dal legislatore, si apre la via al libero e insindacabile apprezzamento del magistrato, che può ritenere, ad es., insufficenti a designare un domiciliatario le clausole: presso il domicilio di X, nel domicilio di X, alla cassa della Banca di X, all'Albergo della Corona in X (81). Il giudice deve favorire quelle

---

(80) In questo senso, dopo molte incertezze, la giurisprudenza prevalente: **Cass.** Napoli, 12 febbraio 1894; *Monit.*, 995; — Cass. Torino, 6 giugno 1891; *Monitore*, 654; — Id., 31 dicembre 1896; *Monit.*, 1897, 129; — Cass. Firenze, 20 febbraio 1890; *Monit.*, 620; — **Franchi,** loc. cit., pagg. 15 e 16; — **Supino,** *Comm.*, nn. 486, 487; — **Bolaffio,** *Foro italiano*, 1885, 440; — **Manara,** loc. cit., pag. 6. — Conf. la dottrina tedesca: **Grünhut,** I, pag. 422_{19}; — **Staub,** art. 24, § 10.

(81) Appello Napoli, 8 agosto 1892; *Foro*, 1893, 46; — Cass. Napoli, 19 maggio 1892; *Foro*, 940; — Cass. Palermo, 20 agosto 1896; *Giurispr. ital.*, 861; — Cass. Torino, 31 dicembre 1896; *Giurispr. ital.*, 1897, 199; — Appello Brescia, 2 giugno 1891; *Monit.*, 658; — Appello Casale, 29 luglio 1884; *Foro*, 1885, 161;

Digitized by Google

interpretazioni che escludono nella cambiale il carattere di cambiale domiciliata, sia perchè essa costituisce una figura eccezionale, sia perchè a questa guisa si preserva dalla decadenza il possessore del titolo che omise di levarne il protesto (n. 1082). Male si argomenterebbe per analogia dal significato attribuito dalla legge alla clausola " presso „ per estendere il carattere di cambiali domiciliate a quelle fornite di una clausola linguisticamente equivalente, p. es., " nella Banca d'Italia „, poichè quella clausola *presso* trae il significato giuridico da un uso commerciale che il legislatore ha riconosciuto e che non porge fondamento alle altre.

N. 8. — Clausole non previste dalla legge.

SOMMARIO. — 1088. Clausole che annullano l'obbligazione cambiaria. — Richiamo al contratto. — 1089. Indicazione della causa. — 1090. Cambiale colla clausola « senza garanzia », « senz'obbligo » apposta dal traente o dall'emittente. — 1091. Il giudice deve rilevare d'ufficio l'inefficacia della cambiale. — 1092. Clausole che si considerano come non scritte.

1088. *Clausole che annullano la cambiale.* — Ogni dichiarazione apposta sul titolo che contraddica all'essenza dell'obbligazione cambiaria, che è quella di essere una promessa formale, unilaterale, letterale, completa, di pagare una somma di denaro, lo rende inetto a produrre effetti cambiari. Non si deve, non si può considerare come non apposta la dichiarazione contraddicente a questi caratteri essenziali dell'obbligazione cambiaria e mantenerla in vigore, perchè non si può costringere il debitore a subire un'obbligazione diversa da quella che volle assumere: nel contrasto fra la sua volontà e le esigenze essenziali del titolo, questo si deve annullare. Così il richiamo ad un contratto, p. es.: " pagherò L. 500 alle condizioni del nostro contratto „, rende nulla l'obbligazione, perchè la obbligazione cambiaria non è più completa, non basta più da sola a determinare il proprio contenuto (82).

— Cass. Roma, 3 dicembre 1887; *Giur. ital.*, 1898, I, 72; — Appello Firenze, 15 giugno 1899; *Foro*, 1900, 55.

(82) Cass. Napoli, 10 ottobre 1891; *Foro*, 1892, 307. — Conf. la prevalente dottrina e giurisprudenza tedesca: **Beyer**, in *Goldschmidt's Zeitschrift*, XXXIV, pag. 12; — **Staub**, art. 4, § 68; — **Rehbein**, art. 4, n. 1; — Tribunale Supremo di commercio tedesco; *Entsch.*, XXI, pag. 169.

Digitized by Google

1089. L'indicazione della causa o della valuta (art. 251 ult. all.) non toglie al titolo la sua forza cambiaria sebbene riesca superflua. Così le clausole: " pagate per liquidazione di conti ", " per altrettante ricevute a mutuo ", " per l'acquisto di merci ", " valuta secondo contratto ", non intaccano punto l'obbligo di pagare la somma cambiaria, perchè si riferiscono ad un rapporto esaurito, al corrispettivo dato dal creditore, non alla somma cambiaria dovuta dal debitore: in altre parole, perchè non subordinano il pagamento ad alcuna condizione (83). Il legislatore ha tolto alla indicazione della causa ogni forza di nuocere alla circolazione della cambiale (art. 251 ult. all.), e quindi essa non può essere una causa di nullità (n. 948).

1090. Il traente o l'emittente che emette un titolo colla clausola: " senza garanzia ", " senz'obbligo ", od altra equivalente, non mette alla luce una valida cambiale, capace di raccogliere altre obbligazioni cambiarie. Nel sistema della legge la cambiale fondamentale, dev'essere configurata in modo che si possa crederla uscita dalla mano del traente o dell'emittente, e quindi deve recare la sua obbligazione cambiaria. La stessa legge fiscale che prescrive di apporre il bollo sul titolo prima che il traente vi apponga la firma presuppone che questa costituisca in ogni caso un'obbligazione cambiaria (n. 1031 e segg.). Il titolo fornito di una clausola che esclude ogni obbligazione cambiaria del traente o dell'emittente (art. 259_2) manca del suo contenuto essenziale, che consiste nella obbligazione di pagare o di far pagare (art. 251). Esso non è capace nè di accettazione, nè di avalli, nè di girate, perchè, come dice la legge, queste obbligazioni accessorie devono essere apposte sovra una *cambiale*, cioè sovra un titolo che ne abbia tutti i requisiti essenziali, veri o falsi che siano. La cambiale fondamentale deve essere, secondo la nostra legge, un titolo contenente almeno un'obbligazione cambiaria, quella del traente o dell'emittente, perchè

---

(83) Giustamente fu ritenuta valida una cambiale colla dichiarazione: " pagherò L... avute a titolo di mutuo ": Appello Genova, 9 febbraio 1894; *Temi genovese*, 145; — e un ordine in derrate colla clausola: " Consegnate tante merci, il cui prezzo di L..... è stato da me soddisfatto ": Cass. Roma, 5 febbraio 1890; *Corte Suprema di Roma*, 1890, 200; — e una cambiale che diceva: " valuta come all'istromento 15 giugno 1888, rogito Razzi ": Cass. Roma, 9 giugno 1891; *Temi genov.*, 520.

Digitized by Google

quella dell'accettante o dei giranti è sempre incerta e facoltativa. Quella firma deve rendere possibile l'azione di regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento del trattario; se quella firma potesse essere accompagnata dalla clausola " senza garanzia „ si potrebbe avere una cambiale senza obbligazioni cambiarie, senza azione principale e senz'azione di regresso, ciò che è un assurdo. Se il legislatore diede al traente e all'emittente come ad ogni girante la facoltà di limitare la propria obbligazione colla clausola " non all'ordine „ (art. 257); se successivamente nella stessa sezione II, dove aveva pareggiato per l'uso di quella clausola il traente ai giranti, li tenne distinti per ciò che riguarda l'altra clausola " senza garanzia „ e ne concedette espressamente l'uso ai soli giranti (art. 258), ciò significa che non la ritenne compatibile colla posizione giuridica del traente. Questa dottrina non turba punto la sicurezza degli uomini di buona fede, perchè la clausola apposta dal traente figura sul titolo e tutti possono avvertirla e non nuoce punto al commercio che non negozia di buon grado queste cambiali ove il traente, nell'atto stesso che ordina ad un terzo di pagare, dimostra una completa sfiducia nella sua solvibilità (84).

1091. Come il giudice deve rilevare d'ufficio la mancanza dei requisiti essenziali, così deve rilevare d'ufficio le clausole che tolgono al titolo il valore cambiario, perchè non deve applicare il diritto cambiario a un titolo che non è una cambiale.

1092. *Clausole che si considerano come non scritte.* — Le clausole che, senza contraddire all'essenza delle obbligazioni cambiarie attribuiscono al possessore maggiori diritti di quelli che la legge comporta, si considerano come non scritte: così per la pena convenzionale del ritardo, così per la clausola che dispensa il possessore dall'osservanza dei termini fissati dalla legge per l'esercizio

---

(84) In questo senso la prevalente dottrina e giurisprudenza anche in Germania: **Lehmann**, § 105, pag. 389; — **Staub**, art. 4, § 67; — **Beyer**, in *Goldschmidt's Zeitschrift*, XXXIV, pag. 66; — **Grünhut**, pag. 474. Secondo il mio avviso, gli argomenti desunti dalla prima proposizione dell'art. 251 che non ha alcun riscontro nell'Ordinanza tedesca, e dall'art. 257 che parla del traente, mentre l'art. 15 di quell'Ordinanza, a quello corrispondente, parla solo dei giranti, tolgono ogni incertezza alla soluzione.

Digitized by Google

dell'azione di regresso (85); così per la clausola che obblighi il possessore a presentare la cambiale pel pagamento prima o dopo il mezzodì (n. 1063). Il legislatore ha stabilito la portata della cambiale e i limiti entro i quali può esercitarsi come titolo esecutivo, e nessuno deve usare di questo mezzo eccezionale per una portata maggiore. A questo argomento decisivo può aggiungersene un altro tratto per analogia da ciò che è stabilito nella legge per la promessa degli interessi, per la clausola " senza protesto ", clausole che migliorano la condizione del possessore oltre i termini voluti dalla legge. Se in questi casi si pronunciasse la nullità della cambiale la sanzione non sarebbe proporzionata alla causa. Si salva la cambiale, perchè l'obbligazione cambiaria fu certamente voluta dagli interessati e si annulla la clausola perchè annullandola si restringe l'obbligazione del debitore nei limiti voluti dalla legge. Il possessore che mediante questo sacrificio ha salvato il credito cambiario non deve dolersene: egli si varrà del diritto comune per l'esercizio dei diritti accessorî rimasti senza la tutela cambiaria (86).

N. 9. — Cambiali falsificate.

SOMMARIO. — 1093. Firme falsificate. — 1094. Falsificazione del contenuto essenziale. — 1095. Falsificazione del contenuto non essenziale. — 1096. Prova del falso. — 1097. Effetti del riconoscimento della firma. — 1098. L'autenticità della firma fa presumere che la dichiarazione sovrapposta sia stata voluta dal sottoscrittore. — 1099. La colpa.

1093. Per esporre con chiarezza questa intricata materia, conviene distinguere la falsificazione che riguarda le firme cambiarie, da quella che riguarda il contenuto della cambiale.

---

(85) Appello Catania, 23 aprile 1888; *Foro Rep.*, 1888, voce *Effetto cambiario*, 377$_{6}$.

(86) In questo senso la dottrina e la giurisprudenza tedesca: **Beyer**, loc. cit., pagg. 53-65; — **Lehmann**, pagg. 388, 402; — **Staub**, art. 4, § 63; — **Grünhut**, I, pag. 477. — Non è punto in contraddizione con questa dottrina l'insegnamento (n. 951) per cui la cambiale trasmette al suo possessore i diritti reali di pegno o di ipoteca che ne garantiscono il pagamento, poichè questo trasferimento deve aver luogo pei principî e cogli effetti determinati dal diritto comune: cod. civ., art. 1541.

Digitized by Google

Firme falsificate. — Nessuno risponde cambiariamente per una firma falsa, salva la sua eventuale responsabilità (non cambiaria) per le proprie colpe o per quelle dei proprî commessi, perchè non vi è obbligazione cambiaria se non risulta da una firma autentica apposta sul titolo.

Tuttavia queste firme false non sono prive di effetti giuridici. Le firme del traente o dell'emittente apposte ad una cambiale fornita di tutti gli altri requisiti essenziali formano una cambiale *fittizia*, che serve di valido fondamento alle altre obbligazioni cambiarie (art. 328). Le firme dei giranti, ancorchè false, trasmettono la proprietà della cambiale al giratario di buona fede e scevro di colpa grave nell'acquisto (art. 332): la firma dell'accettante, ancorchè falsa, obbliga il possessore del titolo che vuole conservare l'azione di regresso a levare il protesto per mancato pagamento (87).

1094. *Falsificazione del contenuto essenziale.* — La cambiale falsificata nella data, nella somma, nella scadenza, nel nome del prenditore o del trattario perde ogni forza cambiaria per tutti coloro che vi apposero la firma prima della falsificazione: per loro l'obbligazione originaria non esiste più perchè fu distrutta, e la nuova deve considerarsi come non abbia mai esistito perchè non fu coperta dalla loro firma (88). Se fu aumentata la somma non rispondono nemmeno nei limiti della somma originaria; se fu differita la scadenza sono assolti dal vincolo cambiario, ancorchè la proroga sia loro vantaggiosa e ancorchè venga levato il protesto alla scadenza originaria (89).

Coloro invece che apposero la firma dopo l'alterazione sono obbligati secondo il nuovo tenore del titolo, perchè a cagione dell'autonomia delle obbligazioni cambiarie il vizio delle une non si comunica alle altre (art. 328). Così colui che acquista il titolo

---

(87) Art. 307, 320, 325 del cod. di comm. — Contr. Appello Milano, 14 febbraio 1893; *Monit.*, 869.

(88) Appello Firenze, 24 novembre 1891; *Foro*, 1892, 27; — Id., 17 marzo 1892; *Foro*, 458; — Cass. Roma, 8 giugno 1893; *Foro*, 753; — Cass. Torino, 12 dicembre 1896; *Foro*, 1897, 465; — Cass. Firenze, 10 maggio 1897; *Foro*, 753; — **Bolaffio**, nel *Foro*, 1892, 155.

(89) **Grünhut**, I, pag. 441, nota 2; — **Staub**, art. 75 e 76, § 16, e la giurisprudenza ivi citata.

Digitized by Google

ignorandone la falsificazione può almeno contare sulla firma del suo immediato contraente, che è quella in cui suole principalmente affidarsi. All'opposto se il possessore conosceva nell'atto dell'acquisto la falsificazione, non acquista alcun diritto cambiario, perchè la falsificazione per chi la conosce equivale all'inesistenza della cambiale. È vero che secondo l'art. 328 coloro che hanno girato, avallato o accettato una cambiale falsa, sono obbligati verso il possessore come se avessero sottoscritto una cambiale vera, ma questa regola fu dettata a difesa della buona fede (n. 1007) e non si trova in tale stato d'animo, non è un possessore legittimo, chi conosce la falsificazione. Questa dottrina ha praticamente il vantaggio di arrestare la circolazione delle cambiali false o falsificate, le quali, non ostante il precetto dell'art. 328, tendono sempre un'insidia alla buona fede di coloro che credono nell'intero tenore del titolo.

1095. *Falsificazione del contenuto non essenziale.* — Se la falsificazione cade sovra requisiti non essenziali, come l'indicazione di un trattario al bisogno, di un domiciliatario, di un termine per la presentazione (art. 261) la cambiale è valida, ma ogni obbligato cambiario risponde nei limiti che l'obbligazione aveva al tempo in cui vi appose la firma, perchè il falso non deve nuocere nè giovare ad alcuno. Se, ad es., fu mutata la designazione del trattario al bisogno la cambiale è valida e l'accettante è obbligato dalla sua firma, ma il traente non risponde in via di regresso se la cambiale non fu presentata pel pagamento e protestata presso chi fu da lui effettivamente indicato per pagarla al bisogno. Se fu aggiunta dopo l'accettazione l'indicazione di un domiciliatario, chi girò il titolo posteriormente è liberato se si omise di levare il protesto presso quel domiciliatario, ma l'accettante è obbligato egualmente. Siccome egli non ha indicato una persona che dovesse eseguire il pagamento nel domicilio designato dal traente, si deve presumere che lo volesse fare egli stesso, e in questa ipotesi non v'è bisogno del protesto per conservare l'azione cambiaria contro l'accettante (art. 264, 316). Conseguentemente egli non può dolersi che sia stato omesso il protesto se non vi aveva diritto secondo i termini della sua obbligazione.

Se il luogo di pagamento implicitamente indicato nella cambiale colla residenza del trattario o col luogo dell'emissione è modificato aggiungendovi un domicilio diverso (art. 253), si dovrebbe credere

Digitized by Google

che la cambiale sia alterata in un requisito essenziale qual'è il luogo di pagamento e che perciò ognuno che vi appose la firma prima dell'alterazione sia liberato secondo la regola posta dianzi (n. 1094). Ma considerando che in questa ipotesi accanto al luogo di pagamento novellamente indicato resta intatta l'indicazione originaria, e che per ciò il diritto cambiario può essere fatto valere in entrambe le forme, la giurisprudenza ritiene che non ostante quell'alterazione ogni obbligato cambiario continui a rispondere nei limiti che l'obbligazione aveva al tempo in cui la sottoscrisse. Così si toglie di mezzo un'assoluta sanzione di nullità, che non sarebbe giustificata dalla tutela della forma cambiaria. Per conseguenza il possessore del titolo cui fu aggiunto il domicilio dopo l'accettazione conserverà l'azione contro l'accettante anche se non protestò la cambiale; mentre l'accettante e i giranti posteriori all'accettazione saranno liberati se egli vi aggiunse il domicilio prima di sottoscriverla e ivi non fu levato il protesto (90).

1096. *Prova del falso.* — La cambiale è una scrittura privata, e chi vuole farla valere in giudizio deve provare l'autenticità della firma di colui contro cui la produce, se questi dichiara di non riconoscerla per sua (91).

1097. Ma una volta riconosciuta la firma, si deve presumere che quanto vi sta scritto sopra sia stato approvato da chi ve l'appose, e se non appare alcun segno visibile di correzioni, di abrasioni o di aggiunte relative alla sua obbligazione spetterà al sottoscrittore l'onere di provare che ne fu alterato il testo dopo la sua sottoscrizione.

Questa è la regola generale a tutte le scritture private quale si desume dal testo del codice civile (art. 1321), ove dichiara riconosciuta la scrittura privata di cui è riconosciuta la sottoscrizione (92).

---

(90) In questo senso la costante giurisprudenza dell' Impero Tedesco ed Austriaco: **Grünhut**, I, pag. 441, nota; pag. 318, nota 5; — **Staub**, art. 76, 77, § 18; art. 24, § 3; — **Dernburg**, § 211, nota 4.

(91) Cod. civ., art. 1320 e segg.; — Cod. proc. civ., art. 283 e segg. — Vedi più innanzi ove si tratta della cambiale come titolo esecutivo.

(92) Arg. art. 1324 cod. civ., il quale dichiara efficace il contenuto di una scrittura privata di cui fu riconosciuta la sottoscrizione. — Vedi **Giorgi**, I, n. 321; — **Laurent**, XIX, n. 198; — Appello Torino, 19 ottobre 1891; *Giuri-*

Digitized by Google

E ciò deve valere a maggior ragione per le cambiali per le maggiori sanzioni penali che ne colpiscono la falsificazione (art. 284 cod. pen.). Indarno s'invocherebbe qui la massima che nega ogni forza probante alla scrittura privata quando non ne è riconosciuto il carattere, poichè questa massima si può applicare alle scritture che devono essere autografe interamente (art. 755, 1325 cod. civ.) non a quelle che come le cambiali possono essere scritte da chicchessia e sono in regola quando sono soltanto firmate dall'emittente o dal traente.

1098. La presunzione che la dichiarazione cambiaria sovrapposta alla firma autentica sia vera accompagna la cambiale nella sua circolazione, e la sorregge quando si deve farla valere in giudizio. L'acquirente della cambiale, che ha verificato l'autenticità della firma, è autorizzato a fidarsi nella dichiarazione che le sta sopra, perchè potendo essere la medesima scritta da chicchessia od anche stampata o litografata non avrebbe modo di verificarne la sincerità. Se l'onere di questa prova ricadesse sul possessore del titolo, quasi sempre nell'impossibilità di fornirla, il valore della cambiale diverrebbe una vera irrisione (93).

Ma se è provato che la dichiarazione originaria fu corretta o alterata, vien meno il motivo per fidarsi nella parola del titolo, e il possessore dovrà provare che il cambiamento fu anteriore alla firma del debitore contro cui rivolge l'azione, o che fu opera sua o che fu fatto col suo consenso (94). Se la prova non gli riesce, la cambiale perde, rispetto al requisito manomesso, ogni forza probante.

1099. *La colpa.* — Se la colpa del falso risale a colui del quale fu falsificata la firma o ai commessi di cui è responsabile, egli dovrà risarcire il possessore del titolo di una somma equiva-

---

sprudenza Torino, 1892, 143; — Appello Venezia, 20 dicembre 1895; *Temi veneta*, 1896, 145; — Cass. Firenze, 3 agosto 1896; *Temi veneta*, 469. — Vedi, in tema di cambiali, Cass. Napoli, 26 gennaio 1891; *Giur. ital.*, 390.

(93) Conf. **Bolaffio**, *Foro*, 1892, 155; *Temi veneta*, 1892, 111, nota 5. — Così la giurisprudenza tedesca: **Staub**, art. 76, § 19; — **Grünhut**, I, pagg. 317, 318, 442; — **Thöl**, § 173.

(94) Giurisprudenza costante del Tribunale Supremo dell'Impero Tedesco: vedi **Staub**, art. 76, § 19; — **Grünhut**, I, pagg. 433 e segg. — Conf. **Giorgi**, I, n. 321; — **Aubry** et **Rau**, VIII, § 756, nota 11, e gli autori ivi citati.

Digitized by Google

lente alla somma cambiaria e ai suoi accessori. Però quest'azione di risarcimento non potrà esercitarsi colle forme e col rigore cambiario, perchè non deriva da un'obbligazione cambiaria, cioè da una firma autentica apposta sulla cambiale. Non esiste nel nostro diritto cambiario una regola di questo tenore: chi ha commesso una colpa nell'occasione di un'operazione cambiaria ne risponde come se avesse scritto la sua firma sulla cambiale. Questa regola contraddirebbe all'indole formale delle obbligazioni cambiarie; confonderebbe un'azione che ha per fondamento la volontà del debitore con un'azione che si fonda nella legge (95).

I cambiamenti che nulla mutano al contenuto giuridico della cambiale: p. es., il ripetere in lettera la somma cambiaria; l'aggiungere o il cancellare la clausola all'ordine, la causa o la valuta; il completare la scadenza ripetendovi l'indicazione dell'anno già risultante dalla data (n. 1064) nulla tolgono all'efficacia cambiaria del titolo.

N. 10. — La cambiale in bianco.

SOMMARIO. — 1100. Necessità di riconoscere la cambiale in bianco. — 1101. Definizione. — 1102. Legittimità. — 1103. Trasferimento a titolo di proprietà o di mandato. — 1104. Posizione giuridica del possessore di un titolo acquistato in bianco. — 1105. La facoltà di riempirlo è trasmissibile. — 1106. Rapporto fra il datore e il prenditore della cambiale in bianco. — 1107. Rapporto fra il datore del titolo in bianco e gli acquirenti in buona fede del titolo riempiuto.

1100. La dottrina e la giurisprudenza in Italia ed all'estero hanno ormai riconosciuto e regolato questo istituto, sebbene la legge non ne dica parola (96). La legittimità della cambiale in bianco è il necessario presidio della cambiale regolare; senza il

---

(95) Conf. Cass. Torino, 23 marzo 1892; *Monit.*, 912; — **Bolaffio,** *Foro italiano,* 1892, 155 e segg. — Ambiguamente Cass. Roma, 8 giugno 1893; *Foro,* 650. — Conf. al testo la giurisprudenza tedesca: v. Tribunale Supremo di commercio, 17 maggio 1878; *Entscheid.*, XXIII, pag. 211; — Tribunale Supremo dell'Impero, 5 dicembre 1882; *Entscheid.*, VIII, pag. 42; — **Staub,** art. 76, § 16; **Grünhut,** I, pag. 442$_5$.

(96) Ormai le nostre Cassazioni sono d'accordo nel riconoscere la validità della cambiale in bianco: Cassazione Roma: 31 dicembre 1894; *Foro italiano* 1895, I, 370; — 9 aprile 1896; *Corte Suprema,* I, 220; — 26 maggio 1899 *Giurispr. ital.*, 639; — 2 marzo 1903; *Mon.*, 424; — Cass. Firenze: 27 maggio

Digitized by Google

riconoscimento della cambiale in bianco la circolazione della cambiale regolare sarebbe esposta a continui perturbamenti e l'esecuzione parata diverrebbe una sanzione irrisoria di fronte alle eccezioni dei debitori (n. 1107).

1101. La cambiale in bianco è una carta che non è ancora fornita di tutti i requisiti essenziali di una cambiale, ma che portando il bollo e una firma data in forma cambiaria è atta a divenirlo. Questa firma sarà per lo più quella dell'emittente, del traente o dell'accettante, ma può essere eccezionalmente anche quella di un altro obbligato cambiario, p. es. di un avallante o di un girante.

1102. L'uso della cambiale in bianco deve ritenersi ammesso dalla legge. Infatti la legge non prescrive al traente od all'emittente di apporre la loro firma dopo che il foglio è regolarmente riempiuto, non pone alcuna regola cronologica nella scrittura dei varî requisiti cambiarî, sicchè permette di riempirla tanto prima che dopo la firma, nè si possono rafforzare le formalità prescritte dalla legge con sanzioni arbitrarie.

Alla validità della cambiale in bianco non fa ostacolo la san-

---

1889; *Foro ital.*, 682; — 21 luglio 1890; *Temi veneta*, 1892, 447; — 4 maggio 1891; *Temi veneta*, 332; — 30 novembre 1896; *Foro italiano*, 1897, I, 791; — 1° marzo 1900; *Giurisprudenza italiana*, 383; — Cassazione Torino: 7 dicembre 1889; *Giurisprudenza Torino*, 1890, 9; — 15 marzo 1892; *Giurisprudenza Torino*, 1892, 505; — 8 maggio 1896; *Foro ital.*, 1277; — 4 gennaio 1899; *Giurisprudenza ital.*, 299; — 29 agosto 1901; *Temi genovese*, 577; — 25 maggio 1903; *Rivista di diritto comm.*, 312; — Cass. Napoli: 20 gennaio 1888; *Gazzetta proc.*, XXII, 244; — 23 febbraio 1892; *Foro*, 1066; — 31 luglio 1901; *Monit.*, 983; — 25 giugno 1902; *Monit. giur.*, 372. — Cassazione Palermo: 13 maggio 1902; *Monit.*, 765; — 31 dicembre 1900; *Foro*, 1901, 870.

Nel senso del testo la concorde giurisprudenza tedesca: vedi **Grünhut**, *Wechselrecht*, 1897, I, pag. 443 e segg.; — **Staub**, *Wechselordnung*, 1895, art. 7, § 7 e segg.; — **Rehbein**, art. 7, n. 3: art. 82 n. 3. — Io non ho mai detto che la giurisprudenza tedesca segua la stessa dottrina che ho difesa più innanzi sulla posizione del debitore cambiario, come mi fa dire **Della Carlina**, *Monitore* cit., pag. 942; ho detto soltanto che essa riconosce la validità della cambiale in bianco, 1ª ediz., vol. II, n. 1602, nota 1, ciò che è incontestabile. — Anche il **Thöl**, che nelle precedenti edizioni aveva essenzialmente disconosciuto la efficacia cambiaria del titolo in bianco, l'ha riconosciuta nella 4ª edizione, vol. II, § 84.

Digitized by Google

zione di nullità scritta nella legge (art. 254) per la mancanza dei requisiti cambiarî. Imperocchè chi dice valida una cambiale in bianco non dice che questa valga come cambiale, ma dice, in ossequio alla legge, che essa potrà divenire una cambiale quando sia fornita di tutti i requisiti cambiarî: non dice che chi acquista una cambiale in bianco acquisti un credito cambiario contro coloro che si sono firmati; ma dice che chi acquista una cambiale già completa acquista il credito cambiario contro tutti quelli che vi apposero la loro firma anche prima che la cambiale fosse completa.

Alla validità delle cambiali in bianco non fa ostacolo il divieto delle cambiali al portatore, imperocchè il foglio in bianco non circola colle forme e cogli effetti di un titolo al portatore. Infatti il possessore del titolo in bianco, a differenza di chi fa valere un titolo al portatore, non esercita un diritto autonomo, ma un diritto aperto a tutte le eccezioni opponibili al primo cui fu consegnato (n. 1104); e quando vi abbia scritto il suo nome come prenditore, non può trasmettere ulteriormente il titolo senza assumere la responsabilità cambiaria, o senza screditarlo coll'aggiungervi la clausola " senza garanzia ". Queste differenze essenziali tra la cambiale in bianco e i titoli al portatore escludono i pericoli e gli abusi che si accompagnano alla circolazione di questi titoli.

1103. La cambiale in bianco può essere data al prenditore a titolo di proprietà o a titolo di mandato. Nel primo caso l'obbligazione che essa porta con sè passa definitivamente, irrevocabilmente, nel patrimonio del prenditore; la morte o il fallimento dell'obbligato non toglie al prenditore il diritto di completarla; come la morte o il fallimento del prenditore non toglie ai suoi eredi o al suo curatore il diritto di disporne come di un valore entrato definitivamente nel suo patrimonio: sarebbe strano che gli eredi o la massa dei creditori non potessero disporre di ciò che apparteneva al loro autore (97). Essa entra definitivamente nel pa-

(97) Appello Genova, 17 giugno 1892; *Giurista*, 253 (il fallimento dell'emittente non toglie al possessore il diritto di completare il titolo); — Appello Firenze, 4 aprile 1889; *Annali*, 161; — Appello Brescia, 17 giugno 1891; *Monitore dei tribunali*, 776 (la morte del firmatario non è di ostacolo al riempimento della cambiale); — Cassazione Torino, 8 maggio 1896; *Foro italiano*,

Digitized by Google

trimonio del prenditore quando gli è consegnata colla facoltà di riempirla, perchè nulla più resta da fare o da concedere al sottoscrittore in bianco, e la trasformazione del titolo in una vera cambiale dipende solamente dalla volontà e dall'opera del prenditore.

Nel secondo caso, che si può considerare come un'eccezione, quando il sottoscrittore consegna la cambiale a titolo di mandato, p. es. quando la consegna ad un agente di cambio perchè ne cerchi lo sconto, il sottoscrittore conserva il diritto di rivendicarla come cosa sua. Ma se, non ostante la revoca del mandato, il titolo viene riempito e posto in circolazione, il debitore non può sottrarsi all'obbligazione verso il possessore di buona fede.

1104. Una volta riempiuta regolarmente, la cambiale produce nella sua ulteriore circolazione tutti gli effetti cambiarî, e quelli che vi apposero la loro firma, quando il titolo era ancora in bianco, prendono una posizione cambiaria di fronte a coloro che l'hanno acquistata dopo il completamento. Ciò non ostante non si può dire che il completamento abbia un effetto retroattivo, poichè i rapporti definiti quando il titolo girava in bianco non assumono più il carattere di rapporti cambiarî (98); il sottoscrittore può opporre non solo al suo immediato prenditore, ma a chiunque ricevette il titolo in bianco come ad un mero cessionario le eccezioni opponibili al prenditore. E infatti chi ha ricevuto il titolo in bianco e lo ha successivamente riempiuto non può dire di aver acquistato un diritto cambiario perchè il titolo mancava nel momento del-

---

1277; — Cass. Roma, 14 dicembre 1901; *Temi veneta*, 1902, 224 (gli eredi possono completare la cambiale rilasciata in bianco con una data posteriore alla morte del loro autore), (una cambiale in bianco può riempirsi anche dagli eredi del prenditore); — Id., 31 dicembre 1894: *Foro*, 1895, 370. — Conf. la giurisprudenza e la dottrina tedesca: **Staub**, art. 7, § 13; — **Grünhut**, I, pagg. 445 e 446, note 6 e 8; — **Rehbein**, *Wechselordnung*, 5ª ediz., 1895, art. 7, nota 3.

(98) Per cui giustamente la Cass. di Firenze decideva che il prenditore di una cambiale in bianco deve subire la legge del concordato per una cambiale ricevuta prima del fallimento del debitore, ma riempiuta con una data posteriore alla chiusura del fallimento: sentenza 28 luglio 1890; *Temi veneta*, 447. E del pari giustamente decideva che una cambiale rilasciata in bianco sotto il codice precedente, ma completata sotto il nuovo, non poteva farsi valere dal prenditore come un titolo esecutivo contro colui che gliela aveva consegnata in bianco, Cass. Firenze, 27 maggio 1889; *Foro*, 682.

Digitized by Google

l'acquisto dei requisiti essenziali alla cambiale; non può dire neppure di aver acquistato un diritto autonomo, poichè questa posizione non spetta che al legittimo possessore di un titolo di credito, e la cambiale in bianco non è un titolo di credito destinato alla circolazione nè per volontà dell'emittente, nè per volontà del legislatore. L'art. 254 è decisivo: esso nega gli effetti speciali della cambiale al titolo che manca di alcuno dei requisiti cambiarî; per cui, finchè il titolo è in bianco, non è cambiale, non è atto a produrre gli effetti cambiarî, nemmeno quello più importante di tutti di porre il suo possessore al sicuro dalle eccezioni opponibili ai possessori precedenti (art. 324). Se fosse altrimenti, il possessore del titolo in bianco potrebbe mutare da sè la propria condizione giuridica: riempirebbe la cambiale e così si porrebbe al sicuro da tutte le eccezioni che gli erano opponibili come prenditore di un foglio in bianco; egli creerebbe a sè stesso il titolo del proprio diritto.

Chi considera il primo prenditore del titolo in bianco come un mandatario dell'obbligato — secondo il mal vezzo della giurisprudenza italiana — potrà giustificare una conclusione contraria, dicendo che il mandante deve rispondere degli abusi commessi nell'adempimento del mandato dal prenditore, suo mandatario. Ma a me pare che senza una finzione inaccettabile, perchè non ha alcun fondamento nella legge, non si possa qualificare il prenditore come un mandatario del sottoscrittore in bianco, facendo una regola di un caso abbastanza singolare: — *a)* perchè il prenditore nel riempire la cambiale, e la riempie di regola col proprio nome, agisce *per conto proprio,* a tutela del proprio interesse, e ragiona contro la realtà delle cose chi fa sorgere un rapporto di fiducia, qual'è il mandato, da interessi per solito così opposti quali sono quelli del datore e del prenditore cambiario; — *b)* perchè il mandato accettato impone l'obbligo di eseguirlo, mentre il prenditore acquista una mera facoltà di riempire la cambiale e non si può renderlo responsabile di non averne usato (99); — *c)* perchè non

(99) Cassazione Roma, 31 dicembre 1894; *Foro,* 1895, 375. — La dottrina del mandato è giustamente combattuta dalla Cass. Firenze, 1° marzo 1900; *Temi veneta,* 158; — da **Rocco,** nel *Foro ital.,* 1897, I, 1053; — e da **Rodino,** nel *Dir. comm.,* 1897; in verità non occorre alcuna teoria speciale per spiegare come un'obbligazione capace di trasformarsi in un'obbligazione cambiaria passi da un patrimonio ad un altro.

Digitized by Google

si potrebbe spiegare (art. 365 cod. comm.; art. 1757 cod. civ.) come il preteso mandatario conservi il diritto di riempire la cambiale dopo la morte e il fallimento del preteso mandante, e come gli eredi e i creditori del preteso mandatario possano compiere quell'incarico che era stato affidato a lui personalmente.

In verità chi tiene nelle sue mani una cambiale in bianco non agisce di regola nel trasmettere la proprietà del titolo come un mandatario dell'obbligato, ma come uno che dispone di un diritto proprio. A sua volta, chi acquista la cambiale in bianco non si trova nella posizione di chi tratta con un mandatario ed è protetto dalla legge perchè corre la fede della persona scelta dal mandante; ma nella posizione di chi tratta con uno che ha per lo più interessi opposti a quelli del preteso mandante, perchè migliora la sua posizione quanto più alta è la somma che scrive sul titolo o più prossima la scadenza, a scapito dell'obbligato in bianco. Conseguentemente se l'acquirente del titolo in bianco ripone la propria fiducia nel possessore con cui contratta e non s'informa presso l'obbligato in bianco dei veri limiti della sua obbligazione, egli deve correrne i rischi.

Infine non si dimentichi che la legge non si è mai pensata di favorire col rigore cambiario la circolazione di questi titoli in bianco, così pericolosi per l'emittente e così poco usati nel commercio normale, e che portano con sè l'imminente sospetto di qualche abuso. Non si dimentichi che ove si riconoscesse al prenditore, al giratario di un titolo in bianco un diritto autonomo, questo circolerebbe colle garanzie di un titolo al portatore, in onta al preciso volere del legislatore che non ammise la cambiale al portatore. La legge volle difendere la buona fede di chi riceve un titolo cambiario immune da vizî di forma; ma chi riceve un titolo che non ha ancora la forma cambiaria, che non è garantito nella autenticità delle sue dichiarazioni dalle sanzioni penali che minacciano il falso cambiario (cod. pen., art. 284), costui non può invocare a sua difesa il rigore cambiario (100).

---

(100) Conf. **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1900, 153; — Cass. Torino, 25 maggio 1903; *Rivista di dir. comm.*, I, 312; — Appello Brescia, 11 marzo 1902; *Monit.*, 414; — Id., 24 luglio 1901; *Monitore*, 791; — Appello Venezia, 26 aprile 1898; *Foro italiano*, 944; — Id., 7 dicembre 1894; *Temi veneta*, 1895, 162. — Contraria Cass. Firenze, 1° marzo 1900; *Temi veneta*, 153. — Distinguendo la posi-

Digitized by Google

1105. Il prenditore può trasmettere ad altri il suo credito e con esso il diritto di riempire il foglio che serve a provarlo; come ogni creditore può cedere il proprio credito cogli accessori che servono ad esercitarlo (101). Questo trasferimento del titolo in bianco potrà riescire giovevole al prenditore, che lo negozia senza apporvi la sua firma e quindi senza obbligarsi cambiariamente, mentre non nuoce al debitore, che può opporre a chiunque riempirà il foglio le eccezioni opponibili al suo effettivo prenditore (n. 1104).

1106. Tra il datore e il prenditore della cambiale in bianco è decisivo il vero stato delle cose, quale esisteva al tempo della emissione. Se la consegna fu viziata per qualche vizio di volontà, se, p. es., la cambiale in bianco fu data al prenditore per errore, se il prenditore abusò del foglietto per scrivervi un'obbligazione diversa da quella pattuita, il datore può mettere in sodo la verità (n. 956).

Gli effetti dell'obbligazione si determinano fra datore e prenditore, secondo la legge vigente al tempo della consegna, perchè le disposizioni di questa legge formano implicitamente parte integrante degli accordi presi tra loro. Quindi se il foglio in bianco fu rilasciato sotto una legge che non concedeva alla cambiale forza di titolo esecutivo, essa non acquista questa virtù ancorchè sia completata sotto il codice vigente: il precetto fatto dal prenditore in forza della cambiale dovrebbe essere annullato (102).

---

zione giuridica di chi riceve il titolo incompleto da quella di chi lo riceve già completato, io propongo una dottrina che avendo il suo fondamento nella legge, limita il pericoloso abuso delle cambiali in bianco, le quali sono spesso usate a coprire affari di cattiva lega. La circolazione delle cambiali in bianco è ignota all'onesto commercio: **Sraffa**, *La cambiale e i non commercianti*; *Archivio giuridico*, 1897, pag. 137; — **Thaller**, *Traites en blanc et traites à fausse date*; *Annales*, 1895; *Doctrine*, pagg. 3, 6.

(101) Cass. Roma, 26 maggio 1899; *Giurispr. ital.*, 639; — Appello Venezia, 7 agosto 1900; *Temi ven.*, 424; — Cass. Firenze, 1° marzo 1900; *Temi veneta*, 153; — Cassazione Torino, 7 dicembre 1890; *Monit. dei tribun.*, 117; — Appello Brescia, 10 marzo 1890; *Foro*, 933; — Appello Genova, 31 dicembre 1891; *Temi genovese*, 1892, 198; — Cassazione Roma, 9 maggio 1898; *Foro*, 602. — Conf. giurisprudenza tedesca: **Grünhut**, I, pag. 445, nota 6; — **Staub**, art. 7, § 13; la massima esposta nel testo è formulata nella letteratura tedesca colla frase: " *Das Ausfüllungsrecht ist übertragbar* ".

(102) Codice civile, art. 1124; — Disposizioni preliminari, art. 9; — Codice

Digitized by Google

Quale sia la natura degli accordi corsi fra il datore e il prenditore del titolo si decide secondo il diritto comune, civile o commerciale che sia. Quando una diversa volontà non emerga chiaramente dall'uso seguìto dai contraenti o dalle circostanze, il prenditore deve attenersi nel riempirla al tipo normale della cambiale. Quindi non può aggiungere al nome dell'emittente o dell'accettante, che sono di regola obbligati a fare il pagamento nelle loro residenze (art. 253), un domicilio diverso, mettendoli nell'impossibilità di fare la provvista pel pagamento in questo luogo da essi ignorato ed esponendoli al rischio di subire inaspettatamente il protesto e di essere condannati senza difesa in un domicilio sconosciuto (103). Il sottoscrittore in bianco non potrebbe opporre questa eccezione al terzo di buona fede; ma potrebbe far ricadere tutto il peso dei danni sofferti per questa aggiunta di un domicilio eccezionale sul prenditore che abusò della cambiale in bianco.

1107. Riempiuto il titolo, esso produce nella sua ulteriore circolazione tutti gli effetti di un titolo emesso regolarmente, e gli accordi presi fra il datore e il prenditore del titolo in bianco non hanno la minima influenza sul possessore di buona fede. Se il prenditore ha abusato del titolo, è giusto che il datore ne sopporti il danno, poichè ha posto malamente la sua fiducia ed ebbe il torto di non porre dei limiti scritti sul titolo alle facoltà date al suo prenditore. Il possessore di buona fede che non trova alcuna traccia sul titolo della sua origine irregolare, che ha nelle mani una firma autentica del debitore, un titolo privo di ogni vizio formale, deve poter fidare nella promessa che esso porta con sè. Se fosse altrimenti la cambiale in bianco insidierebbe la fiducia che la legge volle assicurare alla cambiale normale e il possessore di buona fede resterebbe in balìa di facili collusioni fra il datore e il prenditore della cambiale in bianco.

---

commerciale, art. 58; — Cass. Firenze, 27 maggio 1889; *Foro ital.*, 682; — Id., 21 luglio 1890; *Temi veneta*, 447.

(103) Giurisprudenza prevalente: Cassaz. Napoli, 20 gennaio 1888; *Foro, Rep.*, v. *Effetto cambiario*, n. 46; — Id., 4 luglio 1891; *Foro*, 1287; — Id., 23 febbraio 1892; *Foro ital.*, 1066; — Cass. Torino, 18 dicembre 1894; *Giurispr. Torino*, 1895, 80. — Contr. Cass. Firenze, 30 novembre 1896; *Temi ven.*, 1897, 65. — Nel senso del testo la costante giurisprudenza del Tribunale supremo dell'Impero Tedesco, citata da **Staub**, art. 7, § 12, nota 1; — **Grünhut**, arg. 447, nota 11.

Digitized by Google

Il debitore che vuole opporre l'abuso del foglio in bianco deve dimostrare che l'attuale possessore lo acquistò prima che fosse completato (n. 1104), o che lo acquistò conoscendo l'abuso. Il possessore non può dirsi in mala fede sebbene sapesse che il titolo fu originariamente rilasciato in bianco o che il proprio girante lo ricevette in bianco, perchè egli non può secondo il corso normale delle cose nè verificare nè sospettare l'abuso e ricevendo la cambiale nella forma normale egli sta sotto l'egida del diritto cambiario (104).

N. 11. — Il rapporto fondamentale.

SOMMARIO. — 1108. Posizione del tema. — 1109. Di regola, il rapporto originario persiste. — 1110. Influenza dell'obbligazione cambiaria sul rapporto fondamentale. — 1111. Effetti del pagamento della cambiale sul rapporto fondamentale. — 1112. Le azioni derivanti dal contratto fondamentale non passano colla girata della cambiale.

1108. L'obbligazione cambiaria, qualunque ne sia la forma, discende di regola da altri rapporti giuridici preesistenti o contemporanei. È di solito il titolo di un patto accessorio, cioè di una concessione di credito, che si distacca dall'operazione principale di vendita, di mutuo, di apertura di credito, per circolare separatamente. Solo per eccezione, l'obbligazione cambiaria nasce da un rapporto meramente cambiario come avviene spesso nelle firme di favore, negli sconti, negli avalli. In queste ipotesi, il possessore della cambiale decaduto dall'azione cambiaria non ha più alcuna azione contro il debitore, perchè questi non era nè un compratore, nè un mutuatario, nè un correntista debitore di un saldo, era soltanto un debitore cambiario. Venuto meno quest'unico vincolo, donde sorgeva il suo debito, egli è liberato. Ma, come dicemmo, di regola, l'obbligazione cambiaria ha origine da un altro rapporto giuridico, onde si presenta il problema: quali sono gli effetti reciproci del rapporto fondamentale sull'azione cambiaria, e di questa su quello?

1109. La cambiale può essere data al creditore tanto come

(104) Cass. Torino, 30 novembre 1889; *Monitore*, 1890, 112; — Cass. Roma, 9 maggio 1898; *Foro*, 602.

Digitized by Google

un mezzo singolarmente efficace per esigere più tardi il suo credito, quanto in pagamento definitivo del medesimo. Nel primo caso il credito fondamentale continua a sussistere con tutti i suoi accessorî, garanzie reali, clausole penali, clausole risolutive, interessi, cosa giudicata: nel secondo questi accessorî svaniscono perchè il credito fondamentale è estinto, e il nuovo risultante dalla cambiale ne piglia il posto.

Di regola, il rapporto originario non scompare pel fatto che il debitore assume un'obbligazione cambiaria. I due titoli del medesimo credito sussistono contemporaneamente, ma il primo piglia una posizione subordinata, e ritorna in attività solo se non si verifica la condizione dell'incasso del titolo cambiario. La conversione del debito preesistente nella forma cambiaria non produce di regola novazione, perchè la novazione non si presume (art. 1269 cod. civ.), perchè non si può credere che il creditore abbia voluto contentarsi di una promessa sia pure cambiaria di pagamento in luogo di quella buona moneta che aveva diritto di esigere. Infine perchè non si può credere che abbia voluto rinunciare ad alcun diritto nell'atto stesso che cercava di procacciarsi altre cautele a garanzia del suo credito. Coll'acquisto della cambiale esso mira di regola a rinforzare il suo credito col rigore materiale e processuale del diritto cambiario: mira anche a mobilizzare il suo credito per poterlo scontare all'occorrenza, ma non vuol rinunciare al vincolo fondamentale che se ha minore forza e mobilità ha per solito più durata e talora più efficacia di reali garanzie. Questo dovette essere anche il pensiero legislativo, autorevole guida a interpretare quello dei contraenti, quando lasciò aperta la via al debitore per opporre al possessore della cambiale tutte le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale (art. 324); quando dichiarò che le cambiali emesse per affari marittimi conservano le garanzie reali, di cui il credito era fornito prima dell'emissione (art. 670, 676, 677, n. 8); quando dichiarò che il correntista rimane creditore di quanto gli spettava prima di ricevere la cambiale se questa non viene effettivamente pagata (art. 345, n. 1). La giurisprudenza italiana, francese e tedesca sono concordi in questo senso, e sarebbe superfluo citarle (105).

---

(105) **Manara**, *Giurisp. ital.*, vol. XLVI, 1894, parte II, col. 164; — **Pagani**, *Diritto comm.*, XII, 803; — **Bolaffio**, *Giurisp. ital.*, 1900, I, 166; — **Thaller**,

Digitized by Google

Tuttavia può darsi eccezionalmente che il rilascio della cambiale sia accompagnato da tali circostanze che mettano in evidenza l'animo di novare il credito precedente e siano razionalmente inconciliabili coll'intenzione di mantenerlo in vigore, p. es., il rilascio di una quitanza pel saldo definitivo; la fusione di parecchi crediti derivanti da cause diverse in una sola cambiale; l'indicazione di una nuova causale sulla cambiale (106): del resto, è una questione di apprezzamento in cui il giudice del merito è insindacabile.

1110. La consegna di una cambiale in luogo del denaro non resta senza influenza sul rapporto giuridico fondamentale; anzi in massima si deve ritenere che il creditore accettando la cambiale si obblighi a batterne le vie, e quindi ad attenderne la scadenza, a presentarla e occorrendo a protestarla, prima di ricorrere nuovamente al credito fondamentale. Se fosse altrimenti il debitore sarebbe ad un tempo obbligato di fare o di lasciare la provvista all'accettante o al trattario e di tenere altrettanti fondi presso di sè a disposizione del suo creditore (107).

Mancato il pagamento, tanto se egli stesso sia rimasto in possesso del titolo, quanto se abbia dovuto riscattarlo in via di regresso, il creditore non è obbligato di esercitare l'azione cambiaria, poichè la condizione del mancato incasso, cui subordinò l'esercizio

---

Annales, 1891, 264 e segg.; *Traité*, 2ª ediz., n. 1321: " l'effet de commerce suppose comme *substratum* une opération que le titre ne crée ni ne supplée, mais qu'il mobilise "; — **Grünhut**, *Wechselrecht*, II, pagg. 296-311; — **Schauberg**, in *Goldschmidt's Zeitschrift*, XI, pagg. 193-296; — **Koch**, *Id.*, X, pagg. 428-463. — Vedi per qualche utile richiamo di giurisprudenza, **Aubin**, negli *Annales de droit comm.*, 1899, pag. 294 e seguenti. V. in generale sulla influenza del rapporto fondamentale nella emissione dei titoli di credito, n. 959.

(106) Appello Venezia, 5 novembre 1897; *Temi genovese*, 59. — Nè la girata di una cambiale preesistente, nè l'incarico dato dal debitore ad un terzo di assumere un'obbligazione cambiaria per conto suo a beneficio del creditore produce novazione. Ciò è riconosciuto concordemente dalla giurisprudenza nel caso di un compratore che abbia un credito aperto presso un banchiere e l'abbia autorizzato ad accettare le tratte del suo venditore sulla esibizione dei documenti comprovanti la spedizione della merce: Appello Genova, 31 dicembre 1889; *Temi genov.*, 1890, 50, e la giurisprudenza ivi citata dal professore **Berlingeri**.

(107) **Manara**, loc. cit., col. 169; — **Grünhut**, II, pagg. 303, 304; — **Dernburg**, II, § 63; — **Thaller**, *Annales* cit., pag. 273.

Digitized by Google

del suo credito originario, si è verificata col mancato pagamento. La contraddizione non consente che lo si obblighi a tentare l'esecuzione contro il debitore cambiario principale, quando si consideri che in forza della cambiale egli si è acquistato un credito solidale contro tutti gli obbligati cambiarî e quindi il diritto di agire contro tutti simultaneamente e di scegliere il debitore compreso il suo debitore originario. La contraddizione pure non consente che un titolo dato al creditore per accrescere le sue garanzie si ritorca a suo danno obbligandolo a indugiare l'esazione nelle more di un giudizio esecutivo contro il debitore cambiario principale.

Anche il rifiuto di accettazione per parte del trattario ridona al creditore il libero esercizio del suo credito originario, poichè quel rifiuto dimostra che la cambiale non è stromento adatto ad accrescere le garanzie del creditore secondo lo scopo per cui fu data. Infine anche il sopravvenuto fallimento del debitore, sia esso emittente, accettante o girante del titolo, autorizza il creditore a ricorrere al contratto fondamentale e alle azioni che esso gli fornisce, rinunziando all'esercizio della cambiale e offrendone la restituzione, poichè non si deve ritorcere a suo pregiudizio un titolo che gli fu dato ad aumento delle sue garanzie. Ciò gli sarà particolarmente utile se vorrà esigere immediatamente il suo credito ed esercitare quei diritti di risoluzione e di rivendicazione che si collegano coll'originario contratto (108).

Mancato il pagamento, il creditore può a sua scelta valersi contro il debitore originario dell'azione cambiaria o dell'azione derivante dal rapporto fondamentale. Se preferisce la prima, potrà procedere senz'altro all'esecuzione, senza trovare ostacolo nelle eccezioni personali di lunga indagine, quand'anche derivassero dal rapporto fondamentale (109); sarà soggetto alle regole di competenza secondo il valore dei singoli titoli cambiarî, benchè derivino tutti da un solo contratto fondamentale (110): dovrà subire e giovarsi

---

(108) Codice civile, art. 1176, 1469; — art. 804, 805 codice commerciale. — Cass. Torino, 16 luglio 1889; *Temi genov.*, 609.

(109) Art. 323, 324; — Appello Genova, 11 luglio 1890; *Temi gen.*, 464.

(110) La competenza per decidere di parecchi titoli cambiarî si determina secondo l'importo di ciascuno e non dall'importo complessivo, ancorchè rappresentino il prezzo di un solo contratto (art. 73, Cod. proc. civ.). E infatti ogni cambiale è un titolo autonomo, che può avere una diversa circolazione

Digitized by Google

della prescrizione cambiaria di cinque anni computabili dalla scadenza (111). Il debitore che ha rilasciata la cambiale appunto perchè il creditore possa esercitarla, non può dolersi se l'esercizio della medesima aggrava la sua condizione. Il creditore che potrebbe rinunciare all'esercizio della cambiale, ma che preferisce di usarne, non può dolersi se l'esercizio della medesima ridonda a suo danno: la cambiale ha la propria disciplina giuridica, e tanto chi la firma come chi la esercita deve subirla integralmente.

1111. Il pagamento estingue contemporaneamente il credito cambiario e quello fondamentale, almeno fino al limite della somma cambiaria. Questo si estingue tanto se il debitore principale paga il titolo alla scadenza, come se chi ricevette la cambiale in luogo di denaro la gira e non è più richiesto del rimborso in via di regresso, ad es., perchè il possessore decadde dal diritto di esercitarlo. Se non ostante questa decadenza del possessore, che ha liberato tutti gli obbligati in via di regresso, il creditore riscatta la cambiale, egli non può ricorrere al credito fondamentale, perchè fu già pagato colla somma ritratta dallo sconto della cambiale e poteva ritenerla definitivamente: se preferì di restituirla al possessore della cambiale decaduta o per liberalità o per negligenza, il pregiudizio non deve ricadere sul debitore originario che gli ha procurato il pagamento effettivo di quanto doveva (112). L'azione derivante dal credito fondamentale è preclusa altresì al creditore che non serbò intatti al suo debitore i diritti del regresso cambiario, p. es., per difetto di protesto o per decorrenza dei termini: la sua azione pel credito originale verrebbe eliminata dall'eccezione di responsabilità.

1112. Le azioni e le eccezioni inerenti al contratto origi-

---

e vizî proprî di forma, onde la comune origine non può farne un titolo unico. — Giurisprudenza costante: Cass. Napoli, 3 giugno 1899; *Foro*, 1034; — Id., 15 marzo 1898; *Foro*, 562; — Cass. Torino, 5 febbraio 1895; *Foro*, 662; — Appello Torino, 15 febbraio 1892; *Foro*, 878, e le altre ivi citate.

(111) Quindi rilasciata una cambiale pel pagamento d'interessi, non ha più luogo la prescrizione dell'art. 2144 codice civile, anche se portava la clausola " valuta per interessi ", perchè la clausola non cambia la natura e gli effetti del titolo: Cass. Torino, 11 febbraio 1889; *Temi genov.*, 194.

(112) **Manara**, loc. cit., col. 176, lett. *b)*; — **Dernburg**, § 63, nota 10; — **Grünhut**, pagg. 307 e segg.; — **Staub**, art. 83, § 28, e la concorde giurisprudenza ivi citata.

Digitized by Google

nario restano ferme nella persona del debitore e del creditore originario: esse non passano nei successivi giratari della cambiale perchè non sono inerenti alla medesima (art. 256). Così i diritti alla risoluzione del contratto di compra-vendita o di mutuo; alla rivendicazione delle merci vendute; alla soppressione del beneficio del termine, non possono essere esercitati che dal creditore originario che sia in possesso della cambiale e ne offra la restituzione. Quei diritti non possono essere esercitati dal successivo possessore della cambiale; in lui non è passato se non il diritto di credito inerente alla cambiale e le garanzie che lo accompagnano, salvo un accordo speciale per la cessione dei diritti inerenti al contratto originario. Infatti, come vedemmo, colla consegna di un'obbligazione cambiaria, sia creata a bella posta, sia già esistente, si volle staccare il credito dall'operazione commerciale o civile da cui è sorto e mobilitarlo onde sia possibile al creditore di tradurlo in moneta prima della scadenza: quindi chi acquista la cambiale cioè il credito distaccato dall'operazione principale, diventa un creditore cambiario non un venditore, non un mutuante, non un locatore e via dicendo: un creditore cambiario e nulla di più. Se la cambiale fosse portatrice di tutto l'affare ond'è sorta, colle sue azioni ed eccezioni, perderebbe il carattere essenziale di titolo autonomo, completo, portatore di un'obbligazione unilaterale, e conseguentemente il possessore perderebbe il diritto di respingere le eccezioni personali al creditore originale. Di più, s'immagini che il venditore di merci da consegnarsi periodicamente giri una delle cambiali rilasciategli dal compratore per una di tali consegne, o che il mutuante giri una delle cambiali rilasciategli dal mutuatario per un unico mutuo. Come si potrà in tal caso conciliare il diritto del venditore o del mutuante che vuole mantenere in vita il contratto, e quello del creditore cambiario che volesse risolverlo pel ritardato rimborso, per le mancate cautele? Ad evitare questi conflitti, bisogna riconoscere come sola soluzione possibile quella che considera l'originario contraente come padrone dell'affare fondamentale e delle azioni che ne derivano fino alla sua liquidazione salvo uno speciale contratto di cessione, e che considera il prenditore o giratario del titolo come padrone del solo credito cambiario e delle garanzie che vi sono inerenti (113).

(113) Conf. Cass. Torino, 10 maggio 1889; *Foro*, 1312, malamente criticata

Digitized by Google

N. 12. — La girata.

SOMMARIO. — 1113. Definizione. — 1114. La virtù di girare è inerente alla cambiale. — 1115. Effetti della girata. — 1116. Trasferimento della proprietà.

1113. La girata è una scrittura accessoria, inscindibile dalla cambiale, per cui il creditore cambiario mette un altro creditore al suo posto.

La girata ha la natura giuridica di una tratta, in cui il girante rinnova al trattario (o all'emittente) l'ordine di pagare a beneficio del giratario, e si obbliga come il traente in via di regresso per l'accettazione e pel pagamento della cambiale verso tutti i possessori successivi. Vi è solo questa differenza che mediante il pagamento il girante acquista un'azione di regresso, mentre il traente non ne acquista nessuna, perchè dietro a lui, creatore della cambiale, non v'è alcun obbligato in via di regresso. Questa conformità di natura fra la tratta e la girata viene ancor più in evidenza quando il girante designa lui stesso un trattario di sussidio (al bisogno).

1114. La cambiale nasce colla virtù di girare ancorchè non rechi la clausola all'ordine, che è divenuta superflua. La cambiale è un titolo *essenzialmente* girabile. Chi si è obbligato con un titolo che rechi il nome e la forma di una cambiale non può togliergli la virtù di girare. La clausola " non all'ordine „ apposta dal traente opera soltanto a sua difesa; se il prenditore gira la cambiale senza ripetere quella clausola il titolo riprende la sua virtù di girare cogli effetti cambiari (114).

---

nella nota che l'accompagna. — Conf. una sentenza 15 gennaio 1897 del Tribunale commerciale della Senna e della Corte di Parigi, 4 gennaio 1899, citate da **Aubin**, *Annales*, 1899, 319. In questa specie il giratario di un pagherò ne pretendeva l'anticipato pagamento perchè l'emittente aveva venduto l'azienda commerciale di cui quel biglietto rappresentava il prezzo, mentre il contratto di vendita stipulato fra l'emittente e il prenditore stabiliva che il prezzo sarebbe divenuto immediatamente esigibile se il compratore la rivendeva. La Corte respinse la pretesa considerando che questa clausola doveva avere effetto solo fra i contraenti, dacchè le convenzioni originarie non passano al giratario di un titolo all'ordine.

(114) Qui il nostro diritto (art. 257) è diverso dal diritto tedesco: per questo

Digitized by Google

1115. La girata ha due effetti: dà al giratario il diritto di esigere il credito e di trasferirlo; addossa al girante l'obbligo di rispondere solidalmente per l'accettazione e pel pagamento. Se questo secondo effetto può essere limitato od escluso dalle clausole " non all'ordine „ o " senza garanzia „, il primo è un effetto che non può mancare: una girata che non trasmettesse il diritto di esigere il credito e di trasferirlo non sarebbe una girata (115).

1116. La legge dice con forma imperativa che la girata trasferisce la proprietà della cambiale. Questa formula è esatta solo se si riferisce alla proprietà formale, apparente del titolo; è inesatta se le si dà un significato assoluto. Infatti la legge stessa suppone che un giratario possa essere costretto per colpa grave o per mala fede nell'acquisto a restituirla al vero proprietario (articolo 332): ciò basta a dimostrare che la girata non basta sempre a trasferire la proprietà del titolo.

Accade, anche qui, il fenomeno costantemente osservato nei titoli di credito, per cui bisogna distinguere la proprietà formale dalla proprietà materiale. Esse vanno solitamente congiunte e la prima può far presumere la seconda, perchè il giratario acquista solitamente il diritto di disporre del credito per proprio conto. Ma può darsi che queste qualità siano disgiunte; che il diritto del titolare sia fittizio, apparente, p. es., se la cambiale gli fu girata per l'incasso, se fu smarrita e acquistata in mala fede, se è indebitamente trattenuta da un creditore pignoratizio già soddisfatto. In tale dualismo non è la proprietà formale del giratario che si tira dietro la proprietà materiale; tutt'altro. Il proprietario effettivo avrà diritto, dopo aver ottenuta la restituzione del titolo, di riacquistarne la proprietà formale o cancellando le girate illegittime fino a quella che reca il suo nome di giratario, o valendosi

---

la girabilità non è un elemento *essentiale* ma *naturale negotii*, perchè secondo l'art. 9 di quell'Ordinanza la clausola " non all'ordine „ toglie assolutamente alla cambiale la possibilità di girare con effetti cambiarî (*Rectawechsel*). Sui motivi per cui non fu seguito in questo punto il modello tedesco, vedi i *Verbali della Commiss. prelim.*, n. 253.

(115) Cod. di comm., art. 257: " le girate fatte malgrado il divieto „; — art. 259: " ed anche di girarla per procura „; — art. 260: " la girata di una cambiale scaduta „.

Digitized by Google

della sentenza che riconosce il suo diritto come di un titolo traslativo della cambiale (116).

Art. 1. — *Girata in bianco.*

SOMMARIO. — 1117. Funzioni, vantaggi e inconvenienti. — 1118. Forma. — 1119. Cancellatura del nome del giratario. — 1120. Insufficiente od errata indicazione del giratario. — 1121. Clausole aggiungibili alla girata in bianco. — 1122. *Effetti.* Condizione giuridica dei giratari che trasmettono il titolo senza sottoscriverlo. — 1123. Il titolo girato in bianco non funziona come un titolo al portatore. — 1124. Riempimento delle girate. — 1125. Legittimazione del possessore giratario in bianco.

1117. La girata in bianco rende più facile la circolazione del titolo, poichè permette di trasmetterlo ad altri senza assumere alcuna responsabilità pel suo pagamento. Permette di darlo in pegno e di ritirarlo prima della scadenza senza che ne resti traccia sul titolo; permette di presentarlo allo sconto, di spedirlo come rimessa in conto corrente quando ancora non si sa se vi sarà accolto. Ma porge altresì il destro alle girate abusive di cambiali smarrite, rubate, ricevute in deposito, con danno irreparabile del vero proprietario; rende malagevole l'azione di regresso perchè non indica il domicilio del girante, e pel difetto di data può dar luogo a disputare se il girante fosse capace al tempo della girata, se sia stata fatta prima o dopo della scadenza. Ma la pratica commerciale, sempre incline a sopportare gli abusi della mala fede piuttostochè subire gli inciampi delle forme, ha dato più retta ai vantaggi che ai pericoli della girata in bianco e oggidì essa è accolta da quasi tutte le legislazioni come una specie della girata.

1118. *Forma. — È una girata in bianco quella che non indica il nome del giratario;* è in bianco perchè manca di questo nome: in ciò sta il suo carattere essenziale. Quindi non cessa di esserlo ancorchè rechi la data o sia concepita così: " Per me all'ordine di..... ", " al portatore " (117), poichè nell'uno e nell'altro caso non contiene il nome del giratario.

---

(116) Vedi in questo volume, n. 971 e segg.; — vedi, pei titoli nominativi, n. 988 e segg.; — aggiungi Appello Roma, 26 ottobre 1892; *Temi romana*, 500.

(117) Questa clausola non trasforma il titolo in un titolo al portatore, sia

Digitized by Google

La firma del girante sarà scritta, di regola, a tergo del titolo, e da questo luogo manifesterà l'intenzione non ambigua di fare una girata in bianco; ma se dalle altre parole che l'accompagnano, come ne' due esempi citati, quella intenzione è evidente, essa ha il valore di una girata in bianco ancorchè sia scritta sulla facciata del titolo. Infatti anche da questo luogo quelle due formule soddisfano il voto della legge, perchè in guisa equipollente ma certa esprimono la intenzione di trasferire il titolo: quindi manca il motivo di qualsiasi sanzione, quale sarebbe la conseguente interruzione delle girate (118).

1119. Non si può trasformare una girata in pieno in una girata in bianco cancellandovi il nome del giratario. Concedendo questa facoltà al possessore del titolo, egli potrebbe alterare l'obbligazione assunta dal girante, che forse volle indicare sul titolo la prova de' suoi rapporti diretti col giratario, onde opporgli più facilmente le eccezioni personali nel caso di un'azione di regresso. Ma ciò che conta di più, quella facoltà permetterebbe ad ognuno di correggere la difettosa continuità delle girate sopprimendo il nome del giratario che non figura come girante nella successiva

---

perchè ogni possessore può completarla aggiungendovi il nome del giratario, sia perchè il portatore dovrà legittimare il suo possesso con una catena continua di girate.

(118) L'art. 258 vuole che la girata in bianco sia scritta a tergo del titolo per evitare equivoci e questioni, come si desume dalla sua storia. Infatti esso venne redatto a quel modo in seguito alle osservazioni della Corte di Appello di Brescia e della Camera di commercio di Rovigo (*Osservazioni e pareri*, pagine 244 e 250) che così si esprimeva: " Si deplora che non siasi prescritto che la girata in bianco debba essere apposta a *tergo* della cambiale, come dispone l'art. 12 della Legge germanica. Si crede che tale prescrizione sarebbe opportuna per evitare la possibilità di contestazioni sul significato che possa avere una semplice sottoscrizione apposta sulla faccia anteriore della cambiale, specialmente se sussegua ad altra firma preceduta dalla parola " accettata „ o da quella " per avallo „, mentre si potrebbe ritenere in tali casi aggiunto un nuovo accettante od avvallante, piuttostochè fatta una girata in bianco „. — Conf. **Sorani**, § 111; — **Vidari**, VII, n. 3868; — **Supino**, che nella nuova edizione, n. 111, aderì all'opinione del testo. — Nel medesimo senso del testo gli interpreti dell'art. 12 dell'*Ordin. germanica*, conforme al codice: **Thöl**, § 127, nota 12; — **Dernburg**, *Preuss. Privatr.*; 4ª edizione, § 269, nota 4; — **Wächter**, § 58, note 5 e 6; — **Staub**, *Komm.*, art. 13, § 3.

Digitized by Google

girata, e di eludere per questa guisa tutte le garanzie che la legge ripone in quella continuità.

La girata in cui il nome del giratario è cancellato deve adunque considerarsi come non scritta, perchè non è nè una girata in pieno nè in bianco: questa sanzione può ritenersi voluta espressamente dalla legge, che considera come non scritte le girate cancellate (art. 287_2) senza distinguere se siano cancellate parzialmente o interamente (119).

La stessa sanzione deve valere quand'anche il nome del giratario sia stato cancellato da chi ve l'appose cioè dal girante o dal possessore del titolo che corresse l'errore commesso nel riempire le girate in bianco, poichè il debitore, che deve verificare la legittimità formale di colui al quale paga se non vuole incorrere in una responsabilità personale, non può sapere chi fu l'autore della cancellatura, se sia stata volontaria o no (120). Se il girante voleva riparare all'errore commesso doveva cancellare del tutto la girata e scriverne sotto un'altra col solo suo nome.

1120. La stessa sanzione deve valere quando il giratario vi è indicato in modo scorretto od insufficente. Qui la volontà di girare il titolo in bianco non c'è, e la volontà di girarlo a una determinata persona non può constatarsi dal titolo; quindi la continuità delle girate è interrotta. Non ragionerebbe esattamente chi dicesse: se la girata senza designazione di giratario basta a trasferire la proprietà del titolo, dovrà bastare anche una girata in cui il giratario sia imperfettamente designato. Ed infatti una girata in pieno giuridicamente manchevole di uno de' suoi elementi essenziali non può valere come girata in bianco, cioè come una

---

(119) **Sorani**, § 114; — **Wächter**, § 58, nota 2; — **Lehmann**, pag. 482, nota 2; — **Canstein**, § 20, nota 21; — **Staub**, *Komm.*, art. 12, § 2; — Tribunale Supremo di commercio germanico, 19 febbraio 1875, XVI, 141; 8 dicembre 1875, XVIII, 418.

(120) Una decisione del Tribunale Supremo di commercio germanico, 28 giugno 1875; *Entscheid*, XVII, 407, accolse l'opinione contraria e vi aderiscono **Dernburg**, § 269, nota 5; — **Lehmann**, pag. 482_2; — **Canstein**, pag. 288_{11}. Ma giustamente accolgono l'opinione del testo: **Thöl**, § 183_4; — **Wächter**, § 58; — **Staub**, *Komm.*, art. 12, § 2, che cita ad appoggio della sua opinione anche una sentenza della Corte Suprema di Vienna che non potei riscontrare.

Digitized by Google

girata più comprensiva qual'è la girata in bianco che è capace di trasmettere il titolo a qualsiasi portatore (121).

1121. Siccome la girata in bianco è una vera girata, così vi si possono aggiungere tutte le clausole compatibili con una girata in pieno, p. es., " per procura „, " valuta in garanzia „, " non all'ordine „. Nel primo e nel secondo caso nessun giratario potrà acquistarne la proprietà; nel terzo l'obbligazione cambiaria del girante sorgerà soltanto verso colui che figurerà come primo giratario del titolo ma non già verso i successivi (122).

1122. *Effetti.* — Chi tiene il titolo in seguito a una girata in bianco può trasmetterlo senz'apporvi la propria firma o firmando come girante la successiva girata. Nel primo caso mette al proprio posto colui al quale trasmette il titolo senza figurare nella serie delle girate, come se non vi avesse mai preso parte. Nel secondo, cioè se si firma come girante, egli mette in evidenza la sua qualità di giratario perchè in forza di una finzione della legge lo si deve ritenere come giratario della girata precedente.

Chi trasmette il titolo ricevuto con una girata in bianco senza apporvi la propria firma non piglia il carattere giuridico di girante perchè non figura sul titolo e la sua responsabilità va regolata secondo i rapporti materiali, p. es., di vendita, di conto corrente, che lo legano al suo contraente. Chi lo riceve, dopo una serie più o meno numerosa di queste tradizioni manuali, e vi appone il proprio nome come giratario, figurerà sul titolo come contraente immediato del girante precedente, sebbene non abbia mai avuto alcun rapporto giuridico con esso. Ma potrà esercitare contro di lui un diritto proprio, immune dalle eccezioni opponibili ai possessori intermedi che non firmarono il titolo, perchè al pari di ogni altro creditore cambiario egli non può subire che le eccezioni emergenti da' suoi rapporti effettivi, personali col debitore (art. 324).

---

(121) Conf. Tribunale Supremo dell'Impero germanico, 8 dicembre 1875; *Entsch.*, XVIII, 418, seguìto da tutti gli autori; — **Dernburg**, § 269_5; — **Canstein**, pag. 288_{21}; — **Staub**, art. 12, § 2.

(122) Cod. comm., art. 259, 257; — **Wächter**, § 59, pag. 233; — **Canstein**, pag. $290_{25\,a}$. — Solo per inavvertenza deve essere sfuggita l'affermazione contraria alla Corte di Venezia, 9 settembre 1887; *Temi veneta*, 522.

Digitized by Google

Se dovesse considerarsi come cessionario di quei possessori intermedî, la girata in bianco trasmetterebbe un diritto più incerto di quello che si acquista per mezzo della cessione, poichè egli dovrebbe subire le eccezioni opponibili a cessionarî ignoti e lontani e ben più numerosi, per la facile circolazione del titolo, di quelli che si trasmettono un chirografo ordinario. Infine se il giratario, possessore del titolo, dovesse subire quelle eccezioni, la girata in bianco che la legge considera come una vera girata sarebbe privata del più importante ed essenziale de' suoi effetti, quello di attribuire al giratario un diritto proprio ed autonomo (123).

1123. Benchè i possessori intermedî di un titolo girato in bianco non vi lascino traccia di sè, benchè l'ultimo possessore possa esercitare il credito senza che il suo nome figuri sul titolo, si cade in errore pareggiandolo a un titolo al portatore (124). È vero che il titolo acquista per tal modo la mobilità di un titolo al portatore, ma è vero altresì che conserva la natura giuridica di titolo all'ordine, poichè il possessore non può esigerlo se non giustifica la legittimità del suo possesso con una serie continua di girate, perchè può ridonarlo alla sua forma normale di circolazione iscrivendovi il nome di un giratario, perchè può nel caso di perdita ricorrere a quella procedura di ammortamento che di regola è esclusa pei titoli al portatore, perchè infine la girata in bianco posteriore alla scadenza non produce che gli effetti di una cessione.

1124. Ogni possessore può riempiere le girate in bianco

---

(123) Conf. Appello Venezia, 13 dicembre 1888; *Temi veneta*, 1889, 115; — **Errera**, *Temi veneta*, 1886, 37; — **Bolaffio**, *Id.*, 194; — **Marghieri**, *Filangeri*, 1886, fasc. XV. — Anche il **Vidari**, *Temi veneta*, 1886, 1, e la Cassazione di Roma, 6 ottobre 1885; *Foro*, 834, ritengono con esattezza che i trasferimenti avvenuti durante le girate in bianco restino estranei al nesso cambiario, ma giungono a conclusioni inconciliabili con un esatto concetto di quello che siano le *eccezioni personali al creditore* in diritto cambiario.

(124) Sono caduti in questo inesatto concetto: **Errera**, *Temi veneta*, 1886, 38; — **Sorani**, pagg. 138, 153, 156; — **Supino**, *Comm.*, n. 76; — Appello Venezia, 28 luglio 1892; *Temi veneta*, 1892, 526; — **Wahl**, nn. 605, 955. — Esattamente **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1892, 526; — **Wächter**, pag. 274; — **Canstein**, pag. 222_{31}; — **Brunner**, in *End. Handb.*, II, pag. 193; — **Pappenheim**, *Begriff und Arten*, ecc., pag. 71 e segg.; però anche molti scrittori tedeschi caddero in quell'inesatto pareggiamento.

Digitized by Google

(art. 258_2), ma è una facoltà a rime obbligate poichè nelle girate intermedie non può indicare qual giratario che il girante successivo, e nell'ultima non può scrivere che il proprio nome. È una facoltà conceduta al possessore affinchè possa impedire che per errore o per mala fede s'interrompa la continuità delle girate arrestando la circolazione del titolo, e quel che più conta per impedire che un possessore abusivo cancellando tutte le girate in pieno successive a quella in bianco possa figurare più facilmente quale possessore legittimo. Ma questo riempimento non è un obbligo pel possessore, nemmeno quando eserciti il credito. Se lo fosse perderebbe la possibilità di trasmettere ulteriormente il titolo senza figurarvi come girante, e cadrebbe in un grave imbarazzo ogniqualvolta, come pure accade, non vi fosse spazio sufficente fra una girata e l'altra per intercalarvi il nome del giratario o quando la prima girata fosse fatta sull'orlo superiore del foglio. La girata in bianco non si considera nel diritto vigente come una fase preparatoria della girata in pieno e quindi bisognosa di riempimento, ma come una girata capace pur restando in bianco di tutti gli effetti giuridici di una girata, perchè si completa da sè per la necessità stessa delle cose che determina anche tacitamente chi vi deve figurare come giratario (125).

1125. Il legittimo possessore che esercita il credito stabilisce colla esibizione del titolo giratogli in bianco la sua qualità di giratario. Può agire come tale ancorchè l'ultima girata in bianco porti la sua firma di girante, poichè la cambiale può essergli stata girata una seconda volta (126); può infine cancellare tutte le girate in pieno finchè giunge a una girata in bianco che legittimi anche

---

(125) Dai lavori preparatorî si desume che il riempimento della girata fu considerato come una mera facoltà del possessore; e l'art. 258_2 fu scritto solo per escludere il dubbio " che il possessore col riempire le girate in bianco possa fornire a sè stesso la legittimazione del suo possesso ", *Verb. Commiss. prelim.*, n. 259. — Conf. Appello Milano, 16 giugno 1893; *Foro*, 1250; — Appello Genova, 4 novembre 1893; *Temi genov.*, 694; — Appello Venezia, 28 luglio 1892; *Temi veneta*, 525. — Contr. Appello Casale, 15 marzo 1890; *Diritto commerciale*, 869.

(126) **Dernburg**, 4ª ediz., § 271, pag. 837; — **Canstein**, pag. 215_{17}; — **Staub**, *Komm.*, art. 13, § 2, e la numerosa giurisprudenza ivi citata. — Contr. **Wächter**, § 67_{37}.

Digitized by Google

formalmente il suo possesso. Ma non può aggiungere a una girata in bianco, senza il consenso del girante, clausole che ne rendano più grave l'obbligazione; non può aggiungervi nemmeno quelle che la restringono, vi fosse pure il consenso del girante, quando ne possa derivare un pregiudizio agli obbligati intermedi, come accadrebbe coll'aggiunta delle clausole " per procura „ " senza garanzia „: se l'aggiunta fosse fatta dolosamente, vi sarebbe il reato di falso (127).

Art. 2. — *Girata a titolo di pegno.*

SOMMARIO. — 1126. In quale modo possa costituirsi il pegno di un titolo all'ordine. — 1127. Costituzione di pegno mediante una girata per procura. — 1128. Costituzione di pegno mediante una girata in pieno. — 1129. Costituzione di pegno mediante girata in garanzia.

1126. I titoli girabili possono essere costituiti in pegno colle forme comuni a tutti i crediti mediante un contratto scritto e la consegna del titolo, oppure mettendo a profitto la loro attitudine a circolare mediante girata (128). In tale ipotesi la girata colla clausola " valuta in garanzia „ servirà più caratteristicamente di ogni altra a indicare la costituzione di pegno di un titolo all'ordine (art. 456). Ma il pegno può costituirsi eziandio colle forme della girata per procura o della girata traslativa di proprietà sia

---

(127) Il Tribunale Supremo dell'Impero germanico, decisione 7 maggio 1875; *Entsch.*, XVII, 262, ebbe occasione di occuparsi di una specie in cui il possessore aveva aggiunto alla girata in bianco la clausola senza protesto che rende più malagevole, secondo l'Ordinanza tedesca (art. 42), la posizione del girante perchè pone a carico suo la prova che il titolo fu presentato a tempo debito, e dichiarò abusiva quell'aggiunta e punibile per falso. Conformi tutti gli autori: v. **Dernburg**, § 269, nota 10; — **Lehmann**, § 122, nota 11; — **Wächter**, pag. 233.

(128) È fuori di questione questa libertà di forme. Anche durante i lavori preparatorî (*Verb. Commiss. prelim.*, n. 217), fu ripetuto che le prescrizioni dell'art. 455 non devono ritenersi per esclusive: la espressione facoltativa usata da quell'articolo toglie ogni dubbio. — Conf. Cass. Torino, 5 giugno 1883; *Eco*, 303; — Appello Torino, 7 marzo 1881; *Id.*, 280; — Appello Genova, 27 aprile 1877; *Id.*, 306; — Appello Bologna, 17 marzo 1899; *Foro*, *Rep.*, v. n. 60.

Digitized by Google

in pieno che in bianco, perchè nessuna legge obbliga i contraenti a valersi della clausola " in garanzia „ (129).

Nei loro rapporti di creditore e debitore pignoratizio il contratto di pegno produrrà tutti gli effetti di un contratto di pegno, qualunque sia la forma della scrittura con cui venne costituito. Ma fuori dei rapporti contrattuali la posizione giuridica del creditore pignoratizio è ben diversa secondo che il pegno fu costituito coll'una o coll'altra clausola.

1127. Se la girata scritta sul titolo a favore del creditore pignoratizio reca la clausola " per procura „ o " per incasso „ egli deve considerarsi rispetto ai terzi come un mandatario. Per ciò se il suo girante gli ha dato in pegno un titolo di cui non poteva disporre, dovrà restituirlo al vero proprietario che lo rivendica, come dovrà subire tutte le eccezioni che il debitore del titolo potrebbe opporre al suo girante, perchè il rappresentante non può esercitare maggiori diritti del rappresentato.

1128. Se la girata ha la forma di una girata traslativa di proprietà, il creditore pignoratizio può considerarsi da tutti coloro che contrattano con lui come proprietario del titolo (art. 256). Lo stesso debitore pignoratizio che si è liberato del debito cui il titolo serviva di garanzia e avrebbe diritto di esigerne la restituzione, deve rispettare il diritto di un giratario successivo che l'acquistò in buona fede per via di una serie regolare di girate, e non può rivendicarlo (art. 332). Non si opponga che il creditore pignoratizio era soltanto un apparente proprietario, impotente a trasferire un diritto maggiore di quello che gli spettava. Rispondo: i titoli all'ordine circolano come le cose sotto la protezione della massima " possesso val titolo „, onde il giratario di buona fede può respingere la rivendicazione del precedente proprietario spogliato del titolo. Non si opponga che a questa guisa la costituzione del pegno fatta mercè una girata simulata produce maggiori effetti di quella dichiarata lealmente come girata in garanzia. Rispondo: è vero, ha maggiori effetti, ma li ha in forza della legge, perchè il girante che diede il titolo in pegno con una girata di proprietà

---

(129) Appello Venezia, 10 febbraio 1892; *Monitore trib.*, 378; — Cass. Firenze, 4 agosto 1892; *Id.*, 886.

Digitized by Google

concedette al giratario per maggiore garanzia del suo credito pieni poteri sul titolo, quello compreso di trasferirlo ad altri a titolo di proprietà, e non si può spogliare il possessore di buona fede dei diritti acquisiti nelle forme legali (130).

1129. Ma si può costituire il pegno di un titolo girabile anche in modo che esso porti con sè, colla forma di una *girata in garanzia*, il segno evidente del vincolo reale che gli sta sopra a difesa del debitore pignoratizio. Il contratto di pegno che a questa guisa si veste delle forme cambiarie non cessa di essere un contratto di pegno, e quindi la proprietà del titolo e del credito resta al girante, mentre il giratario acquista soltanto il diritto precario di trattenere il titolo finchè sia soddisfatto.

Questa girata in garanzia pone il giratario in una posizione poco sicura. Se il suo girante abusò di un titolo altrui, e il vero proprietario lo rivendica, quel giratario dovrà subirne la rivendicazione, perchè la massima " possesso val titolo „ difende il creditore che acquista in buona fede un diritto di pegno sovra una cosa mobile o sovra un titolo al portatore (art. 707 cod. civ.), ma non estende le sue ali protettrici fino al possessore di un titolo all'ordine. Questi dovrebbe cercare la sua difesa nell'art. 332 del codice di commercio che regola la rivendicazione dei titoli all'ordine, ma chi possiede a titolo di pegno non ve la trova, perchè la legge concede la sua difesa solo a chi *si dimostra proprietario* per una serie regolare di girate. Si può desiderare che quella massima proceda oltre nel suo secolare progresso fino a proteggere anche il creditore di buona fede che tiene in pegno un titolo all'ordine. Ma anche così com'è, la legge non può turbare seriamente la circolazione, perchè il giratario per garanzia non può trasferire ad altri nè la proprietà nè il pegno del titolo, e quindi l'offesa che egli patisce nella sua buona fede non può propagarsi dopo di lui ad altri acquirenti e dar luogo ad alcuna sequela di rivendicazioni perturbatrici (131).

---

(130) Appello Genova, 26 giugno 1885; *Eco*, 173; — Appello Parma, 11 aprile 1887; *Id.*, 149. — Conforme la dottrina tedesca: **Staub**, *Komm. Wechselordnung*, art. 74, § 7.

(131) La questione non ebbe ancora quell'esame che meritava: vedi in senso conforme: Cass. Torino, 4 marzo 1886; *Diritto comm.*, IV, 619; — in senso con-

Digitized by Google

La posizione del giratario è poco sicura altresì di fronte al debitore cambiario. Imperocchè considerando quella clausola secondo quello che dice si deve riconoscere che il titolo girato in garanzia continua ad essere proprietà del girante e soggetto alle eccezioni che premono sul suo patrimonio (art. 324). È vero che la esazione del credito sarà fatta dal giratario a propria garanzia, ma è vero altresì che dovrà esigere in nome del girante che è sempre il proprietario materiale e formale del credito. Questi n'è rimasto proprietario materiale, perchè il creditore pignoratizio deve conservare e amministrare il titolo per conto suo, esigere il denaro che ne forma l'oggetto e tenere ciò che ha ricevuto come depositario (132), finchè venuta la scadenza del proprio credito potrà compensare il denaro riscosso con quello che gli è dovuto. N'è rimasto proprietario materiale, perchè il creditore pignoratizio non può spogliarlo del suo credito e appropriarselo sia girandolo ad altri in proprietà sia riscotendolo in nome proprio: anche in questa materia il divieto legale del patto commissorio, cioè l'appropriazione del credito ricevuto in pegno, conserva la sua efficacia. N'è rimasto proprietario formale perchè la girata in garanzia scritta sul titolo dice a tutti che la proprietà è rimasta al girante (art. 259), ed è tanto vero che il titolo attesta la proprietà del girante che ove lo ritiri può girarlo ad altri senza cancellare la girata in garanzia: la serie delle girate non ne sarà punto interrotta, perchè ogni vincolo a favore del creditore pignoratizio svanisce colla restituzione del titolo. Se la legge avesse considerato la clausola in garanzia come priva di effetti cambiari — tal'è secondo l'opinione dominante il sistema tedesco — allora il creditore pignoratizio dovrebbe considerarsi come proprietario formale del titolo e il debitore, cui è interdetta ogni indagine penetrante nella causa delle girate, dovrebbe pigliarlo per suo creditore. Ma poichè la nostra legge, seguendo una diversa tradizione legislativa, diede a quella clausola in garanzia un valore cambiario, il giratario deve subirla: un'assoluta contraddizione non gli consente di tenerne conto per esigere il credito e di non te-

---

trario: Appello Genova, 26 giugno 1885; *Eco*, 173; — Appello Parma, 11 marzo 1887; *Id.*, 149; — **Bonelli**, *Giurispr. ital.*, 1895, 349_3, 360_4; — **Mirabelli**, *Contratti speciali; Il pegno*, nn. 15 e 16.

(132) Cod. comm., art. 457. — Cass. Roma, 11 aprile 1893; *Foro*, 385; — **Chironi**, *Trattato dei privilegi, ipoteche e pegno*, I, n. 236.

Digitized by Google

nerne conto quando vorrebbe sottrarsi alle eccezioni che lo riducono e forse lo escludono (133).

Si capivano gli sforzi esegetici fatti per assicurare al giratario tutta intera la garanzia che il tenore del titolo sembra promettergli, quando mancava nella dottrina la distinzione fra il pegno costituito mediante girata in pieno e mediante girata in garanzia. Ma poichè in seguito alla distinzione da me proposta il creditore può porsi completamente al sicuro dalle eccezioni opponibili al suo debitore colla girata in pieno, si può esaminare la girata in garanzia alla stregua della legge senza lasciarsi traviare dal timore della sua pratica imperfezione. Anzi vi è nel sistema che io seguo il vantaggio che il debitore girante può scegliere fra le due forme: preferire quella traslativa di proprietà quando può porre la sua fede nella lealtà del giratario o quando il valore del titolo impegnato equivale approssimativamente all'ammontare del credito garantito, e valersi della girata in garanzia quando teme gli abusi del suo creditore, e cioè che trasmetta a titolo di proprietà il titolo datogli in pegno, o quando l'ammontare del credito garantito resta molto al di sotto dell'ammontare della cambiale.

Non c'è a temere che lasciando esposto il creditore pignoratizio alle eccezioni opponibili al girante, la sua posizione possa essere facilmente insidiata dalle collusioni dei due debitori, quello

---

(133) Conformi Appello Roma, 28 maggio 1892; *Monit.*, 511; — Cass. Roma, 20 luglio 1893; *Foro*, 873, e le altre citate nella nota 130; — **Vidari**, VII, n. 6845bis; — **Supino**, *Commento*, n. 122. — Contr. Appello Roma, 25 luglio 1895; *Giurispr. ital.*, 1895, 721; — **Bolaffio**, *Foro ital.*, 1892, 343; — **Errera**, *Diritto comm.*, XI, 165 e segg.; — **Della Carlina**, *Monit.*, 1892, 378; — **Sorani**, *La cambiale*, Roma, 1896, § 146 e segg.; — **Bonelli**, *Giurispr. italiana*, 1895, parte IV, pag. 337 e segg., ove espone la storia di tale questione e la discute in una monografia molto dotta, ma a mio avviso non altrettanto stringente. Se ne ho colto bene il pensiero dominante, egli ritiene che il creditore pignoratizio agisca di fronte al debitore come proprietario del credito cambiario e che perciò sia invulnerabile dalle eccezioni personali al girante. Ma questa dottrina non tiene conto sufficiente che pel nostro diritto, a differenza del diritto tedesco, la girata in garanzia ha valore cambiario, e quindi esiste ed opera anche di fronte al debitore cambiario colle limitazioni stabilite dalla legge. Anche i pochi autori tedeschi che attribuiscono forza cambiaria alla clausola in garanzia ritengono il giratario esposto alle eccezioni opponibili al girante di cui esercita i diritti: vedi **v. Canstein**, *Wechselrecht*, Berlin 1890, pagg. 226, 227$_8$, 408$_{36}$.

Digitized by Google

pignoratizio e quello cambiario. Ed invero il debitore cambiario non potrà opporgli le eccezioni posteriori alla girata, dacchè egli stesso lo ha dispensato colla emissione di un titolo all'ordine dall'obbligo di notificargli l'acquisto, e quindi si è obbligato di riconoscere ogni creditore pignoratizio senza quell'atto di intimazione che è necessario alla valida costituzione del pegno sovra un chirografo nominativo (134).

Art. 3. — *Girata colla clausola " non all'ordine ".*

SOMMARIO. — 1130. Effetti della clausola « non all'ordine ».

1130. Chi possiede una cambiale non può toglierle la facoltà di girare che le viene dalla legge, ma può premunirsi contro gli effetti delle girate ulteriori mediante la clausola " non all'ordine " (art. 257). Questa girata obbliga cambiariamente il girante verso il suo giratario; ma i loro rapporti restano decisivi per la posizione del girante, che potrà opporre a tutti i successivi giratarî le eccezioni opponibili al proprio giratario immediato: in altre parole questi successivi giratarî dovranno agire contro di lui con un diritto derivato dal suo immediato giratario.

Quella clausola non contiene il divieto di girare e non dà luogo ad alcun obbligo di risarcimento a carico di chi gira il titolo. Se la legge coll'usare la parola " divieto " fa credere a prima vista che la girata fatta in seguito a una girata non all'ordine sia un atto abusivo, chi considera meglio il pensiero del legislatore si convince subito che esso non diede a quella frase un significato proibitivo, poichè fa l'ipotesi che il titolo sia ulteriormente girato come cosa normale.

Quella clausola non toglie a chi acquista il titolo il diritto di esercitare il credito secondo il suo tenore letterale contro tutti gli obbligati siano precedenti o susseguenti al girante che ve l'appose: essa servirà soltanto a proteggerlo nel senso che il possessore del titolo non potrà esercitare contro di lui che il credito del suo giratario.

---

(134) Vedi la giurisprudenza citata nelle note 130, 132.

Digitized by Google

La clausola " non all'ordine „ può essere supplita con una clausola equipollente: però la cancellatura della clausola " all'ordine „ già apposta alla girata non equivale alla clausola " non all'ordine „ perchè chi la cancella toglie una clausola insignificante.

Art. 4. — *Girata colla clausola " senza garanzia „.*

SOMMARIO. — 1131. Girata colla clausola « senza garanzia » e clausole equipollenti. — 1132. Effetti. — 1133. Chi possa usarla. — 1134. Surrogati.

1131. Il girante può liberarsi da ogni responsabilità pel pagamento con una clausola ancora più radicale, colla clausola " senza garanzia „ aggiunta alla girata (art. 259_2). Mentre colla precedente egli resta obbligato cambiariamente verso il suo giratario, con questa si libera anche verso di lui da ogni obbligo di garanzia pel pagamento. Questa clausola, al pari della precedente, modifica soltanto la posizione di chi ve l'appose; essa non tocca la responsabilità dei giranti precedenti e susseguenti; chi vuole goderne gli effetti deve ripeterla.

Ogni clausola che esprima senza ambiguità quella intenzione produce i medesimi effetti: " senza obbligo „, " senza rischio „, " senza regresso „, " senza del credere „ (135), " *à forfait* „ (136). Il richiamo ad un documento, anche pubblico, ove il girante fosse esonerato da quella responsabilità, non avrebbe effetti cambiari perchè la clausola non risultante dal titolo vale soltanto *inter partes*; pei terzi possessori del titolo quel richiamo dovrebbe considerarsi come inesistente (137).

1132. La girata senza garanzia trasmette al giratario la

---

(135) Queste clausole sono ritenute efficaci dalla giurisprudenza e dottrina tedesca: vedi **Grünhut**, II, pag. 11; — **Wächter**, § $59_{2,7}$; — **Lehmann**, § 118_1. Esse però considerano come ambigue e quindi insufficienti le abbreviature " o. O. „ (ohne Obligo) " o. G. „ (ohne Gewährleistung).

(136) Appello Genova, 13 giugno 1881; *Eco*, 1882, 35: la sentenza ritenne che la frase *à forfait* applicata al caso significhi che il giratario assunse la eventualità del rischio di un guadagno o di una perdita nel realizzarne il valore, qualunque fosse stato l'importo della fattagli girata.

(137) Cass. Roma, 9 giugno 1891; *Temi genov.*, 520.

Digitized by Google

proprietà del titolo, cosicchè egli può esercitare il credito come un credito sorto novellamente in lui secondo il tenore letterale del titolo così verso l'obbligato principale che verso gli obbligati in via di regresso, escluso soltanto chi si difese con quella clausola (138). Costui risponde solo, come cedente, della esistenza del credito e quindi della verità di tutte le firme anteriori alla sua e del diritto di disporre del titolo (139).

1133. Chi si è obbligato di negoziare i titoli all'ordine rimessigli da un correntista, chi si è obbligato di liquidare il proprio debito mediante un titolo all'ordine non soddisfa l'obbligo suo colla girata fornita della clausola " senza garanzia „ che scredita il titolo e non vi aggiunge la sua responsabilità solidale.

1134. Chi non vuole esporsi all'azione di regresso può, senza screditare il titolo in modo così evidente, farselo rilasciare con una girata in bianco e quindi trasmetterlo senza riempirlo o scrivendovi il nome del suo prenditore: così l'atto di diffidenza sparisce sotto il testo di una girata ordinaria.

---

(138) Cass. Roma, 29 giugno 1891; *Temi genovese*, 520; — Appello Roma, 3 marzo 1900; *Temi rom.*, 124; — Tribunale commerciale di Venezia, 25 ottobre 1873; *Monit. giud.*, 1874, 265. — Contr. Appello Ancona, 12 marzo 1890; *Rivista giuridica bologn.*, 106, cassata dalla precedente. — Conf. al testo, concordi: **Dernburg**, pag. 835, note 5 e 6; — **Lehmann**, pag. 490_5.

(139) Conf. Cass. Torino, 28 dicembre 1883; *Giurispr. Tor.*, 1884, 58: " Per far valere questo diritto di garanzia il possessore del titolo non dovrà solo provare genericamente che i firmatarî anteriori sono persone sconosciute in commercio, nè si sa se esistano e quale professione esercitino; ma occorre stabilire che siano realmente inesistenti nei luoghi indicati dal titolo od almeno ivi sconosciuti nel modo più assoluto e così anche fuori del commercio „; — Appello Torino, 30 aprile 1892; *Annali*, 288. — Se gli effetti della clausola " senza garanzia „ furono indicati nei diversi progetti con una formula diversa, il concetto restò sempre il medesimo. La prima formula fu " il girante non garantisce che l'esistenza del credito „ (*Verbali*, n. 261), poi nel progetto definitivo fu sostituita colla formula accolta nell'art. 259, corrispondente a quella dell'art. 14 della Ord. di cambio germanica, su proposta della Corte d'Appello di Venezia e della Camera di commercio di Treviso, " anche perchè non si capiva bene di qual credito il girante dovesse garantire l'esistenza, se cioè del credito del trattario o del credito verso i suoi autori „.

Digitized by Google

Art. 5. — *Girata per procura.*

SOMMARIO. — 1135. Concetto. — 1136. Forma. — 1137. Diritti ed obblighi del giratario per procura. — 1138. Procura mediante girata in pieno.

1135. *Concetto.* — La girata " per procura „ non trasferisce al giratario la proprietà del titolo nè lo obbliga solidariamente se a sua volta lo trasferisce; è una girata *impropria*, un mandato formale e speciale scritto. Il girante resta proprietario del titolo; può rivendicarlo dal mandatario fallito (art. 802); può, se questi lo perde, promuovere in proprio nome la procedura di ammortamento (art. 330); la domanda di pagamento dev'essere fatta in suo nome; il debitore potrà difendersi colle eccezioni che gli spettano contro di lui, non con quelle che gli spettano contro il mandatario.

1136. *Forma.* — Non occorre la clausola tassativa " per procura „. Altre clausole equivalenti possono farne le veci, purchè palesino senza ambiguità l'intenzione del girante di conservare la proprietà del titolo, quali sarebbero " per mio conto „, " per incasso „. Sarebbero invece ambigue e quindi inefficaci le clausole " salvo il conto „, " verso rimessa „ (140).

1137. *Diritti ed obblighi del giratario.* — Gli effetti di questa girata sono stabiliti dalla legge: essa fornisce al giratario il potere di esigere il titolo, di protestarlo ove occorra, di stare in giudizio ove convenga. Lo autorizza, non l'obbliga, a stare in giudizio, cosicchè l'omessa citazione del debitore non lo esporrà all'obbligo di un risarcimento se non quando si provi che fu omessa per negligenza (141).

---

(140) Non è una girata per procura quella fornita della clausola " valuta in conto „ perchè questa frase indica il correspettivo della girata, che fu posto a debito del giratario, e quindi indica e riafferma che vi fu trasferimento di proprietà: vedi Appello Genova, 24 novembre 1885; *Diritto comm.*, IV, 294; — Appello Trani, 19 maggio 1891; *Pisanelli*, 1891, 298. — Anche la clausola " salvo incasso „ non esclude ma anzi dimostra il trasferimento di proprietà avvenuto sotto condizione risolutiva, Cod. di comm., art. 345, n. 1.

(141) Potrebbe darsi in fatto che il giudizio fosse una spesa inutile per la notoria insolvibilità del debitore: vedi Tribunale Supremo dell'Impero Germanico, 22 maggio 1880; nella *Goldschm. Zeitschr.*, 1883 (XXIX), pag. 236, n. 34.

Digitized by Google

1138. Il mandato di esigere il titolo si dà spesso colla forma simulata di una girata in pieno od in bianco (girata fiduciaria) onde coprire più efficacemente il mandatario e il commissionario per le anticipazioni fatte al girante, o per togliere al debitore l'uso delle eccezioni opponibili al vero proprietario del titolo. Questa girata vale di regola di fronte al debitore per quello che figura di essere, cioè per una girata traslativa di proprietà. Anche qui, come in tutta la materia dei titoli di credito, la proprietà formale, apparente dal titolo, dev'essere decisiva pel debitore (n. 971 e segg.), che deve considerare il giratario come fornito di un diritto autonomo, originario, e quindi immune dalle eccezioni opponibili al girante.

Ma se il possessore del titolo prova che il giratario, colludendo col girante, ha simulato una girata traslativa di proprietà per privare il debitore della sua difesa, allora l'eccezione di dolo si comunica al giratario, gli diventa personale, e il debitore può valersene a propria difesa. Può valersene, tanto se la collusione avvenne nel momento della girata, quanto se emerge durante la controversia dal fatto che il giratario, saputo lo scopo del girante, insiste nell'esercitare il titolo in nome proprio solo per aiutarlo nel suo proposito fraudolento. A questa guisa si evita che l'istituto della girata, sorto e regolato per favorire la rapida e leale circolazione, si usi a difesa della circolazione disonesta (142).

Fra girante e giratario sono sempre decisivi i rapporti materiali fra loro esistenti non ostante l'apparente trasferimento di proprietà:

---

(142) In questo senso la nostra giurisprudenza: Appello Venezia, 30 settembre 1873; *Eco dei trib.*, XXIV, 298; — Id., 7 marzo 1877; *Temi veneta*, 152; — Cass. Firenze, 15 marzo 1877; *Id.*, 157; — Appello Venezia, 25 giugno 1878; *Id.*, 495; — Id., 18 novembre 1879; *Foro*, 1287; — Id., 28 luglio 1892; *Temi veneta*, 525. In questo senso è altresì la giurisprudenza del Tribunale Supremo dell'Impero tedesco: vedi specialmente le sentenze 9 aprile 1872; 13 giugno 1873; 3 marzo 1874; 31 maggio 1878; 11 febbraio 1880; 28 giugno 1883; 7 marzo 1885; *Entscheid.*, VI, 44; X, 322; XIII, 298; XXIV, 14; *Goldschm. Zeitschrift*, XXXI (1885), pag. 379 e segg., come quelle della Corte Suprema di giustizia austriaca, 6 febbraio 1874; 11 gennaio 1882; *Goldschm. Zeitsch.*, Id., pag. 375; — **Lehmann**, pag. 485, nota 12; 486, nota 13; — **Wächter**, pag. 238; — **Dernburg**, 4ª ed., § 86, nota 14. — Conviene però notare che la dottrina tedesca non si è ancora quietata in questo concetto, che in Germania trovano difensori anche altre dottrine, ora più, ora meno favorevoli al credito dei ti-

Digitized by Google

il girante resta padrone del titolo, onde i suoi creditori possono rivendicarlo e opporsi al suo pagamento se l'apparente giratario fallisce (art. 298). Però questa persistenza dei rapporti materiali non giova a difesa del girante di fronte al terzo di buona fede che acquistò il titolo fidando nella proprietà formale del giratario (art. 332).

Art. 6. — *Girata di un titolo scaduto.*

SOMMARIO. — 1139. La regola. — 1140. Effetti della girata di un titolo scaduto. — 1141. I diritti del girante passano nel giratario. — 1142. Ma non il diritto di usare esecutivamente del titolo e di imporre al debitore una difesa limitata. — 1143. Girata in bianco di un titolo già scaduto. — 1144. Non occorre l'intimazione al debitore.

1139. Il titolo conserva la sua virtù di girare, con effetti cambiari, fino al giorno fissato per la scadenza, questo compreso (143). Dopo la scadenza non vi si possono aggregare altri crediti di natura cambiaria e ogni successiva girata produce gli effetti di una cessione; così il legislatore ha posto un provvido ostacolo al commercio dei titoli in sofferenza, immeritevoli della tutela cambiaria perchè gettano il discredito sul debitore senza giovare alla circolazione.

1140. Dopo la scadenza la girata non conserva più che la forma di questo istituto cambiario; i suoi effetti sono quelli della cessione. Il diritto letterale definito dal titolo s'immerge nel patrimonio del suo possessore, nel complesso dei rapporti patrimoniali che lo legano al debitore, cosicchè quando n'esce per passare nel patrimonio del giratario, non è più un titolo capace d'investirlo dei diritti letterali che vi sono indicati, ma capace soltanto di trasmettergli i diritti del suo girante.

1141. Il giratario acquista i diritti del suo girante quali

---

toli all'ordine. Alcuni autori escludono sempre la eccezione di simulazione, altri invece l'ammettono sempre, tanto per la girata in bianco che in pieno, dicendo che questa trasmette la proprietà del titolo solo *prima facie*. Queste diverse tendenze sono raggruppate con diligenza da **Westhauer**, in *Grünhut's Zeitschr.*, 13, pag. 589, e da **v. Canstein**, *Wechselr.*, pag. 410 e segg.

(143) Appello Genova, 18 giugno 1886; *Eco*, 242.

Digitized by Google

erano al momento della scadenza, perchè la cessione non altera la natura del credito ceduto e quindi passano al giratario tutti i diritti e i pesi connessi col credito; conseguentemente il debitore cambiario dovrà pagargli anche le spese del protesto e della rivalsa, mentre potrà, dopo 5 anni, difendersi colla prescrizione che colpisce le azioni derivanti dalla cambiale (144).

1142. Senonchè questa sostituzione del cessionario nel posto del cedente non è assoluta, come non lo è mai in materia di cessione, e i vantaggi che la legge concede al possessore del titolo supponendo che sia un vero giratario, cioè un creditore autonomo, investito di un proprio diritto, non passano nel giratario posteriore alla scadenza che essendo pareggiato ad un cessionario esercita i diritti che spettavano al suo cedente. Infatti la legge ha potuto fornire quel titolo di forza esecutiva e ne ha raffermato il credito limitando i mezzi di difesa del debitore ritenendo che il possessore possa esigerlo in virtù di un diritto proprio ed autonomo, immune dalle eccezioni opponibili ai possessori precedenti. Ma quando il debitore di un titolo scaduto può difendersi colle eccezioni opponibili al possessore del titolo e con quelle altresì che gli possono spettare contro tutti coloro per le cui mani è passato dal giorno della scadenza, allora la forza esecutiva del titolo e la limitazione imposta al debitore nei modi di combatterlo è inconciliabile colla posizione difensiva più favorevole in cui il codice volle collocarlo. Queste eccezioni derivate dai rapporti corsi con altre persone forse numerose, forse lontane, di lunga indagine, non potrebbero utiliz-

---

(144) Così a ragione la Corte d'Appello di Torino, 19 aprile 1890; *Temi genovese*, 447: " L'art. 260 parlando della girata tardiva e limitandone gli effetti a quelli di una semplice cessione non si occupa punto delle conseguenze che dal cambiato carattere della girata possono derivare nei rapporti coi sottoscrittori precedenti alla girata medesima; non dice minimamente che l'obbligazione nascente dalla cambiale si converta da cambiaria in civile ". — Questo concetto è accolto generalmente dagli scrittori **Vidari**: *Temi veneta*, XII, pagina 329; — **Sacerdoti**, *Diritto comm.*, 1888, 636; — **Sorani**, § 141; — Appello Genova, 31 marzo 1894; *Temi genov.*, 279; — Appello Trani, 18 febbraio 1893; *Foro*, 978; — Cass. Palermo, 2 dicembre 1890; *Monit.*, 1891, 990; — Appello Macerata, 6 dicembre 1888; *Monit.*, 1889, 405. Ma mi allontano da questa dottrina in quanto deduce dal principio posto nel testo la conseguenza che la cambiale conserva il carattere di titolo esecutivo: vedi n. 1142.

Digitized by Google

zarsi dal debitore se il titolo conservasse gli effetti di un titolo esecutivo. Quando la legge riconosce questa efficacia al titolo cambiario e limita la difesa del debitore suppone sempre che questi si trovi di fronte a un creditore cambiario contro il quale non possa difendersi che colle eccezioni personali (art. 324), cioè contro un vero giratario; ma se si trova di fronte a un cessionario costretto a subire eccezioni personali e non personali, svanisce l'ipotesi cui la legge ha subordinato la forza esecutiva del titolo e la difesa limitata del debitore (145). *Questa considerazione che mi pare decisiva è rimasta finora senza una risposta convincente.*

La dottrina che ho accolto vale per tutti i creditori cambiarî che acquistano il titolo in forza di una cessione o di una girata equiparata alla cessione, poichè non possono valersi del rigore cambiario. Conseguentemente la cambiale non potrà valere come titolo esecutivo contro il girante che appose alla sua girata la clausola " non all'ordine „ (art. 257) o la clausola " senza garanzia „ (art. 259_2); nè potrà valere come titolo esecutivo a favore di chi acquistò la cambiale in forza di una cessione ordinaria, e sembra poco coerente la giurisprudenza che nega in questo caso al cessionario l'azione esecutiva e la concede al giratario posteriore alla scadenza (146). Al pari di un cessionario, il giratario posteriore alla scadenza non può legittimarsi con una serie continua di girate, come vuole l'art. 287 cod. di comm., perchè ogni girante che

---

(145) La questione è fra le più disputate. — Conformi al testo: **Rocco**, *Diritto comm.*, 1897, 161; — **Cesareo-Consolo**, *Espropriaz.*, I, nn. 70-73; — **Sorani**, I, pag. 222 e segg.; — Cass. Firenze, 14 aprile 1902; *Giurisprudenza italiana*, 612; — Appello Venezia, 28 giugno 1901; *Temi veneta*, 1902, 416; — Id., 14 giugno 1888; *Foro*, 806; — Appello Palermo, 7 luglio 1890; *Foro*, 1150; — Id., 11 agosto 1893; *Temi genovese*, 636; — Appello Genova, 31 maggio 1894; *Id.*, 461; — Cass. Roma, 22 maggio 1894; *Monit.*, 1895, 4; — Appello Roma, 27 marzo 1895; *Giurispr. ital.*, 1895, 298. — Contr.: Cass. Palermo, 5 dicembre 1895; *Foro*, 1896, 37; — Cass. Torino, 10 dicembre 1898; *Id.*, 287; — Id., 4 aprile 1899; *Monit.*, 1900, 106; — Id., 12 febbraio 1902; *Id.*, 987; — Cass. Napoli, 10 dicembre 1900; *Foro*, 1901, 218; — **Bolaffio**, *Giurisprudenza ital.*, 1902, 612; — **Folino**, *Foro*, 1897, 827. V. n. 1153.

(146) Cass. Napoli, 10 maggio 1900; *Temi genov.*, 520. Sono invece coerenti la Cass. Firenze, 14 aprile 1902, e la Corte di Venezia 28 giugno 1901; *Temi veneta*, 1902, 409; 1901, 416, che negano in entrambi i casi alla cambiale la forza di titolo esecutivo, cioè tanto nel caso di girate dopo la scadenza, come nel caso in cui manchi la serie continua delle girate.

Digitized by Google

paga in via di regresso può girare il titolo a chi gli piace (vedi n. 1261). La coerenza esige che non si riconosca al giratario posteriore alla scadenza, che manca delle garanzie formali dell'ordine continuo delle girate, quell'azione esecutiva che si nega a chiunque non abbia per sè una serie continua di girate.

1143. Anche quando la girata è in bianco si può provare che fu fatta dopo la scadenza per trarne le conseguenze volute dalla legge. Se quell'indagine fosse vietata, si potrebbero sempre schivare le sanzioni stabilite per le girate postume mediante una girata in bianco scritta in coda alle altre (147).

Se l'ultima girata è in bianco deve ritenersi che abbia avuto luogo prima della scadenza, perchè la natura postuma della girata appartiene al novero delle eccezioni (148). Dato il sistema contrario, si costringerebbe il possessore ad apporvi una data, si convertirebbe la sua facoltà di riempiere la girata in un obbligo, in un obbligo che non potrebbe eseguire quando ebbe il titolo da un giratario in bianco, perchè di regola ignorerà quando abbia avuto luogo la girata scritta sul titolo.

1144. La proprietà del credito cambiario passa al giratario, senza che vi sia bisogno di farne l'intimazione al debitore ceduto dalla data della girata. Infatti la legge (art. 260) pareggia la girata postuma ad una cessione negli effetti ma non nella forma, e quell'atto appartiene alle forme della cessione: dicendo che il trasferimento di una cambiale scaduta ha luogo mediante girata, la legge si richiama naturalmente alle forme dettate negli articoli precedenti per questo istituto. Si capisce l'utilità dell'intimazione che avverte il debitore del cambiamento avvenuto nel suo creditore e lo preserva dal pericolo di pagare al cedente, ma qui il

---

(147) A torto la Corte d'Appello di Venezia, 28 luglio 1892; *Monitore*, 993, giustamente ivi censurata da X, dice che il fatto della girata in bianco esclude ogni indagine sulla sua data. Esattamente anche **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1892, 525 in nota. È caduta in un errore ancora più radicale la Corte di Trani, 18 febbraio 1893; *Foro*, 978, dicendo lecito a un giratario in bianco posteriore alla scadenza di apporre alla sua girata una scadenza anteriore.

(148) Appello Trani, 1° luglio 1893; *Pisanelli*, 166; — Appello Genova, 12 giugno 1897; *Temi genov.*, 376; — Appello Venezia, 22 settembre 1898; *Temi veneta*, 605; — **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1892, 525, in nota.

Digitized by Google

pericolo non esiste perchè egli non deve pagare se non verso restituzione del titolo (art. 295) che si trova di necessità nelle mani del giratario. Praticamente, l'intimazione si condannerebbe anche da sè per la sua frequente impossibilità, imperocchè essendovi sul titolo un grande numero di obbligazioni solidali raccolte in un'ampia circolazione, bisognerebbe rinnovare quell'atto a quanti sono gli obbligati cambiarî spesso fuori del Regno, con una spesa di tempo e di denaro sproporzionata agli effetti (149).

Art. 7. — *Girate di ritorno.*

SOMMARIO. — 1145. Girata alle persone già obbligate cambiariamente. — 1146. Girata al traente. — 1147. Girata a un girante precedente. — 1148. Girata al trattario. — 1149. Girata all'accettante.

1145. La cambiale può ritornare in seguito a nuove girate a coloro che già la negoziarono, al traente, all'emittente, ai giranti e in generale a coloro che sono obbligati in via di regresso. Se costoro sono in possesso della cambiale al tempo della scadenza si troveranno nella impossibilità di esigere il credito contro tutti quelli verso i quali sono obbligati per la firma già apposta sul titolo, perchè la confusione del debitore e del creditore nella stessa persona impedisce l'esercizio del credito. Ma se rimettono in circolazione la cambiale prima della scadenza, questo fenomeno della confusione non si verifica, perchè la confusione non può operarsi che nel giorno della scadenza. In seguito a quella girata la cambiale continua la sua circolazione normale, senza escludere che il fenomeno della confusione si presenti quando la cambiale ritorni in via di regresso nelle mani di coloro che si sono obbligati due volte (150). Per ciò la questione non ha interesse se non nel caso

---

(149) Contr. Cass. Firenze, 14 giugno 1888; *Foro*, 806; — Appello Palermo, 7 luglio 1890; *Foro*, 1150. La questione fu proposta ma non risolta dalla Cassazione di Roma, 22 maggio 1894; *Monit.*, 1895, 4.

(150) Così espressamente il codice portoghese, art. 303, e la Legge belga, art. 28, che fanno appunto l'ipotesi di una cambiale girata di nuovo prima della scadenza a favore del traente, di un girante precedente, o dello stesso accettante e dichiarano che tutti i giranti sono obbligati di fronte al possessore. — Contrario **Vidari**, VII, n. 6612, che fa un rimprovero alla Legge belga di questa soluzione, nella quale però la dottrina tedesca è concorde: **Staub**, art. 10, § 7; — **Grünhut**, I, pag. 161.

Digitized by Google

in cui la cambiale sia girata a coloro che sono già obbligati a pagarla.

1146. *Girata al traente.* — Divenuto creditore di tutti gli obbligati cambiari verso i quali è debitore in via di regresso, il traente perde l'azione cambiaria contro di tutti. Non gli resta che l'azione verso l'accettante, perchè egli non ha verso quest'ultimo la duplice figura di creditore e di debitore; egli è soltanto creditore (art. 268_3).

1147. *Girata a un girante precedente.* — Il possessore della cambiale, ultimo giratario, è divenuto creditore di tutti gli obbligati cambiari in forza di questa seconda girata, ma è debitore di tutti i giranti successivi alla sua prima girata; quindi tutti i giranti compresi fra le due girate sono liberati. Egli conserva l'azione cambiaria verso gli obbligati precedenti alla sua prima girata, verso i quali non è debitore.

Il girante, cui il titolo è ritornato, se non vuole più trasmetterlo ad altri, può cancellare le girate intermedie, rimettendo la cambiale nella condizione in cui si trovava quando la ricevette la prima volta senza pregiudizio di alcuno, perchè quelle girate sono già per sè stesse senza efficacia. Ma se vuole negoziarlo di nuovo, deve cancellarle tutte o non deve cancellarne alcuna. Se ne cancellasse soltanto talune, p. es., quella del girante posteriore alla sua prima girata, i giranti successivi precedenti alla nuova girata del duplice girante perderebbero l'azione di regresso contro quel girante cancellato, e così si pregiudicherebbe indebitamente la loro condizione.

1148. *Girata al trattario.* — Questi non ha come trattario alcuna obbligazione cambiaria. Quindi se mediante girata acquista il possesso della cambiale può farla valere contro tutti gli obbligati in via di regresso, e quindi anche contro il traente. Egli può girare di nuovo la cambiale o levare il protesto per mancata accettazione presso sè stesso (151).

---

(151) Art. 307, 314. — **Vidari**, n. 6610, non crede che in questo caso il trattario deva levare il protesto. — Conformi al testo: **Grünhut**, II, pag. 163; — **Rehbein**, art. 9, n. 14.

Digitized by Google

1149. *Girata all'accettante.* — La girata all'accettante prima della scadenza non estingue senz'altro la cambiale; la confusione è sospesa finchè giunge il termine della scadenza, la cui attesa è necessaria a tutela di tutti i diritti cambiarî (art. 294). Nessun testo di legge autorizza a togliere all'accettante il beneficio del termine considerando come pagamento estintivo il pagamento che egli fece al proprio girante per l'acquisto del titolo. Quindi l'accettante venuto in possesso della cambiale in seguito all'ultima girata può girarla ulteriormente: chi l'acquista non acquista un titolo estinto, ma una cambiale valida contro tutti gli obbligati cambiarî.

L'accettante rimasto in possesso della cambiale non può valersene contro alcuno degli obbligati, perchè egli è creditore e debitore di tutti. Se alla scadenza il titolo si trova nelle sue mani, l'estinzione è definitiva: la girata ulteriore non trasmette alcun diritto, poichè i cessionarî non possono acquistare maggiori diritti del cedente.

Art. 8. — *Girata parziale.*

SOMMARIO. — 1150. Le girate parziali non sono legittime.

1150. Vedemmo altrove che i prenditori e quindi i giranti della cambiale possono essere parecchi, purchè agiscano congiuntamente (n. 1049). Ma qui l'ipotesi è diversa perchè si domanda: può un girante, ad es., per agevolarsi lo sconto di una cambiale troppo elevata, limitare la girata a una parte di quella somma, tenendo il residuo credito per sè o girandolo ad altri? Questa ipotesi sembra a prima vista possibile col mezzo dei duplicati o delle copie che il girante potrebbe girare a persone diverse dividendo la somma originaria in più parti.

Ma a questa divisibilità contrasta il precetto del codice civile che prescrive di considerare i crediti come indivisibili nei rapporti fra il creditore e il debitore (art. 1204): quindi non può il creditore aggravare la condizione del debitore dividendo il credito, e costringendolo a verificare il diritto di ogni creditore parziale. Se si pensa che ammessa la divisibilità della cambiale, ogni girante potrebbe rinnovare la divisione fatta dal suo predecessore si consentirà che l'aggravio non sarebbe lieve. Questa divisibilità con-

Digitized by Google

trasta eziandio coll'unità del credito cambiario, pel quale la legge vuole un'unica somma (art. 251, n. 4) e un solo atto di protesto (art. 304), mentre qui per necessità di cose ogni possessore dovrebbe levare il protesto pel suo credito parziale. Di più, questa partizione del credito snaturerebbe la girata dandole un contenuto diverso dalla cambiale, mentre la legge vuole che trasmetta tutti i diritti inerenti alla cambiale (art. 256). Si esporrebbe la stessa cambiale ad avere più scadenze, almeno quando la cambiale è a vista o a certo tempo vista, perchè non si può credere che un caso fortuito porti tutti i possessori ad aver bisogno nello stesso giorno della somma cambiaria. Ma ciò che è decisivo, si è che questi si troverebbero nell'impossibilità di restituire il titolo, ciò che è pur necessario per ottenere il pagamento (art. 295): l'accettante avrebbe ragione di rifiutarlo a quel possessore che non gli rende l'esemplare fornito della sua firma, e quindi tutti gli altri creditori mancherebbero dello stromento necessario per esercitare il credito. Non si può argomentare dalla legittimità di un'accettazione o di un pagamento parziale, a quella di una girata parziale; quelli costituiscono una facoltà, un favore conceduto al debitore, questa costituirebbe un onere per lui, e non si può aggravarne la condizione senza il suo consenso (152).

A questa ipotesi non può pareggiarsi quella in cui il possessore, ricevuto il pagamento parziale prima o dopo la scadenza e fattane menzione sul titolo (art. 295), lo rimette in circolazione per la somma residua. In questa ipotesi il titolo porta con sè tutto il debito residuo non una parte di esso, e gli inconvenienti accennati dianzi non possono verificarsi. Il codice non vieta al possessore di ricevere un pagamento parziale anche prima della scadenza e tanto meno gli vieta di girare il titolo per la somma residua (arg. art. 295).

---

(152) Conformi: **Vidari**, VII, n. 6593; — **Ottolenghi**, II, pag. 99. — Contr.: **Supino**, n. 110; — **Sorani**, pag. 180. — La dottrina e la giurisprudenza ormai prevalenti in Germania si accordano col testo: **Thöl**, § 128; — **Staub**, art. 9, § 4; — **Grünhut**, II, pag. 154 e segg.; — **Rehbein**, art. 9, n. 1. Anche in Francia la dottrina considera le girate parziali come impossibili: v. **Lyon-Caen** et **Renault**, IV, n. 128bis.

Digitized by Google

Art. 9. — *Trasferimenti anomali. — Successione. — Cessione.*

SOMMARIO. — 1151. Trasferimenti regolati dal diritto comune. — 1152. Come si rimedia alla interruzione delle girate. — 1153. Posizione giuridica del successore a titolo particolare che domanda il pagamento del titolo. — 1154. Posizione giuridica del successore a titolo universale.

1151. Il credito esercitato dal possessore del titolo è autonomo o derivato: quello rende il creditore immune da tutte le eccezioni opponibili ai possessori precedenti, questo lo lascia esposto alle eccezioni opponibili al suo autore. La girata ordinaria, sia in pieno sia in bianco, investe il giratario di un diritto autonomo; le altre forme eccezionali, anomale di trasferimento, non trasferiscono al possessore che il diritto derivatogli dal proprio autore. Queste forme di trasferimento sono regolate dal diritto comune, civile o commerciale che sia; talora il trasferimento del titolo è compreso nel trasferimento totale o parziale di un patrimonio, come nella successione ereditaria, nella vendita di un'azienda commerciale, nella fusione di due o più società; talora forma oggetto di una successione singolare, p. es., di un atto di cessione o di donazione, di un assegnamento giudiziario, di una vendita al pubblico incanto.

1152. Se il titolo, quando avvenne il trasferimento, portava l'ultima girata in bianco, il donatario, il cessionario, l'acquirente del titolo espropriato potranno prendere la posizione di giratari e trasmetterlo colle forme cambiarie firmando la girata successiva. Quando invece l'ultima girata reca il nome del giratario, cedente o donante che sia, è preclusa al suo successore la possibilità di legittimarsi colle regole cambiarie sia come ultimo possessore, sia come girante. S'egli gira il titolo, la sua girata varrà come una semplice cessione e allorquando l'ultimo possessore vorrà esercitare l'azione cambiaria dovrà provare il negozio giuridico che può giustificare la differenza fra il nome del giratario e quello del girante successivo, che dovrebbero essere la stessa persona. La lacuna si colmerà coll'atto civile o commerciale, p. es., coll'atto di cessione, di donazione, col decreto del giudice, col verbale dell'incanto pubblico, donde emerge la prova del passaggio di proprietà (153) e il

(153) È ormai fuori di questione che la serie delle girate interrotta da uno

Digitized by Google

debitore potrà liberarsi validamente nelle mani del possessore del titolo.

1153. Solo quel possessore che giustifica il suo possesso con una serie continua di girate, può esercitare il diritto cambiario come un diritto proprio ed autonomo. Quegli che lo possiede in seguito a una serie interrotta, non esercita un diritto cambiario proprio, ma quello dell'ultimo giratario regolare, ed è quindi esposto a tutte le eccezioni opponibili al medesimo e ai possessori che gli sono succeduti; in questo senso è il testo della legge che riconosce al solo giratario cui il titolo pervenne con una serie continua di girate il diritto di esigere il pagamento (art. 287) e quindi di esercitare l'azione, secondo il diritto cambiario. In questo senso è anche la dottrina, tante volte applicata ai titoli di credito, che riconosce un diritto letterale ed autonomo solamente a chi venne in possesso del titolo osservando la sua legge di circolazione (154).

1154. Nel caso in cui il trasferimento abbia avuto luogo in seguito ad una fusione di società o in seguito ad una successione ereditaria, la girata potrà firmarsi dai rappresentanti della società che è rimasta sussistente (art. 196) oppure dall'erede in queste loro qualità, senza che ciò produca interruzione nelle girate, perchè la persona della società che è scomparsa nella fusione e la persona del defunto sono continuate dalla società sussistente e dall'erede (155).

---

di questi trasferimenti eccezionali può completarsi col documento separato che prova il passaggio di proprietà: v. Appello Napoli, 30 novembre 1898; *Foro Repert.*, 1899, nn. 65 e 66; — Cassazione Firenze, 14 giugno 1888; *Foro*, 806; — Appello Genova, 31 marzo 1894; *Temi genov.*, 279; — Appello Bologna, 5 luglio 1897; *Monit. giurid.*, 339; — Appello Genova, 31 marzo 1894; *Monit.*, 955.

(154) Conforme Cass. Napoli, 10 maggio 1900; *Temi genov.*, 520; — Cass. Firenze, 14 aprile 1902; *Temi veneta*, 409; — Appello Venezia, 28 giugno 1901; *Id.*, 416. La questione trattata ambiguamente nella dottrina tedesca, vi è ora posta in chiara luce e risolta secondo il testo da **Grünhut**, II, pag. 109; — **Staub**, 1ª ed., art. 9, § 9. V. n. 1142.

(155) V. vol. II, n. 761 nota 83 pel caso di fusione; — pel caso di successione ereditaria: v. **Staub**, art. 36, § 14; — **Grünhut**, II, pag. 110. Nel caso di fallimento si applicano le regole della rappresentanza a favore del curatore: v. vol. I, n. 47.

Digitized by Google

N. 13. — L'ACCETTAZIONE.

Art. 1. — *La presentazione per l'accettazione.*

SOMMARIO. — 1155. La presentazione è facoltativa. — 1156. Limitazione al diritto di presentazione. — 1157. Ordine di presentazione. — 1158. La presentazione nelle cambiali domiciliate. — 1159. Cambiali a vista. — 1160. Cambiali a certo tempo vista. — 1161. Basta la presentazione pel visto. — 1162. La presentazione può farsi da qualunque possessore. — 1163. A chi deve farsi la presentazione.

1155. La presentazione è l'atto per cui si esibisce al trattario la cambiale, affinchè vi apponga la sua firma. Essa è di regola facoltativa: il possessore può presentarla appena l'ha ricevuta nello stesso giorno dell'emissione, o tardarla fino al giorno precedente alla scadenza; giunto questo giorno l'accettazione diviene inutile (156).

Il possessore può tralasciare di presentarla senza assumere alcuna responsabilità nè verso il traente, nè verso i giranti. Il legislatore deve aver considerato che se da un lato l'obbligo della presentazione avrebbe potuto giovare a costoro, perchè una volta accettata la cambiale si sarebbe allontanato il pericolo del rifiuto di pagamento, dall'altro avrebbe potuto danneggiarli pel pericolo di dover dare cauzione nel caso di un rifiuto di accettazione; e in questo contrasto ha creduto che fosse preferibile di lasciare al possessore la facoltà di presentarla o meno, anche per la considerazione che se i possessori precedenti avessero voluto presentarla, potevano farlo quando l'avevano nelle mani.

Il possessore che fece la presentazione e n'ebbe un rifiuto può levare il protesto e chiedere cauzione in via di regresso: ma può anche dopo il primo rifiuto concedere un termine, ripresentarla di nuovo più volte e tralasciare ancora il protesto; ciò può giovargli per negoziare il titolo senza screditarlo.

1156. Il traente può escludere o limitare il diritto di presentazione. Può escluderlo per serbarsi la libertà di fare la prov-

---

(156) Tribunale Napoli, 14 dicembre 1894; *Foro, Rep.*, 1895; v. *Effetto cambiario*, n. 60.

Digitized by Google

vista fino all'ultimo momento. Questa clausola, che è poco frequente perchè scredita il titolo, è ammissibile perchè non offende l'essenza della tratta, che consiste nell'obbligo di far pagare, non già di fare accettare (157). Può anche limitarlo, escludendo, ad es., il diritto di presentazione fino all'ultimo mese, e ciò per avere il tempo di fare la provvista. La violazione di queste clausole toglie al possessore il diritto di regresso per ottenere cauzione.

1157. Il traente o i giranti possono invece prescrivere la presentazione prima di un certo termine per prepararsi a pagare in caso di rifiuto del trattario, per regolare in tempo le differenze con lui, per indicare un altro trattario e via dicendo (158). Il possessore che in tale ipotesi omise la presentazione dovrà il risarcimento dei danni, che potranno eventualmente equivalere all'intero ammontare del titolo, ma non perderà l'azione di regresso pel mancato pagamento. Se il traente avesse subordinato la obbligazione cambiaria a quella presentazione, il titolo non avrebbe valore cambiario, perchè l'obbligazione di pagare sarebbe soggetta ad una condizione.

1158. La presentazione non è obbligatoria nemmeno nelle cambiali domiciliate ove manchi il nome del domiciliatario. Qui la presentazione al trattario è più che mai opportuna affinchè vi indichi la persona per mezzo della quale intende di eseguire il pagamento fuori della sua residenza (art. 264).

Ma il legislatore non volle nemmeno in questo caso staccarsi

---

(157) Secondo l'Ordinanza tedesca completata dalla Novella 5, il diritto di presentare la cambiale per l'accettazione non può essere nè escluso nè limitato, art. 18: " Il portatore di una cambiale ha diritto di presentarla tosto al trattario per l'accettazione e in difetto di far levare il protesto. *Una convenzione contraria a questa disposizione non ha alcun effetto cambiario* ". — Conformi al testo: **Vidari**, n. 6691; — **Supino**, n. 148. — Il divieto di presentare la cambiale per l'accettazione *(lettre non acceptable)* è usato in Francia dal traente quando teme che la provvista non giunga in tempo, e la validità di quel divieto non è contestata. — **Lyon-Caen** et **Renault**, IV, n. 192; — **Boistel**, n. 779.

(158) **Vidari**, n. 6689; — **Lyon-Caen** et **Renault**, n. 193; — **Boistel**, n. 779. — La facoltà di ordinare la presentazione accordata al traente si desume anche dalla soppressione del capoverso dell'art. 24 dell'Ordinanza tedesca che concedeva quella facoltà solo nel caso di cambiale domiciliata.

Digitized by Google

dalla regola che fa della presentazione un atto facoltativo; se manca quell'indicazione la domanda di pagamento si farà nel domicilio cambiario allo stesso trattario.

1159. *Cambiale a vista.* — Nelle cambiali a vista non v'è presentazione per l'accettazione, perchè il momento della presentazione coincide con quello del pagamento (art. 283). Se colui al quale è presentata pel pagamento offre l'accettazione, non può schivare il protesto.

Per essere più sicuro del pagamento potrebbe eccezionalmente il possessore presentarla per l'accettazione. Se questa gli è rifiutata non ha diritto di levare il protesto, nè di esercitare l'azione di regresso per ottenere cauzione: se lo fa, ci rimetterà le spese.

La presentazione per ottenere l'accettazione o per conoscere l'intenzione del trattario non si può, travisando l'intenzione del richiedente, considerare una presentazione pel pagamento. Essa non esimerà il possessore dall'obbligo di una successiva presentazione pel pagamento, e non pregiudicherà il suo diritto di levare il protesto per mancato pagamento (159). L'azione di pagamento contro il trattario che, aderendo alla richiesta del possessore, avesse data l'accettazione sulla cambiale pagabile a vista si prescriverà nel termine di cinque anni dall'ultimo giorno del termine stabilito nell'art. 289 (art. 919, n. 2).

1160. *Cambiali a certo tempo vista.* — La presentazione è necessaria in queste cambiali onde far correre il termine della scadenza.

La legge fissa un termine entro il quale deve farsi la presentazione, affinchè il traente, i giranti e lo stesso trattario non siano obbligati senza fine a tenere i fondi disponibili, e affinchè il traente e i giranti non siano esposti senza limiti alle crisi e al fallimento del trattario fornito della provvista. Trascorso inutilmente il termine per la presentazione essi sono liberati.

---

(159) Al contrario **Vidari**, n. 6672, seguìto dal **Soraul**, § 167, ritiene che anche nelle cambiali a vista si possa chiedere l'accettazione agendo in via di regresso per garanzia contro i condebitori. — Conf. al testo la dottrina e giurisprudenza tedesca: Tribunale Supremo di commercio, *Entscheid.*, IV, pag. 345; VI, pag. 99; XIV, pag. 30; — **Grünhut**, II, pag. 380; — **Staub**, art. 31, §§ 1 e 3.

Digitized by Google

Il termine legale è di un anno dalla data (art. 261), qualunque sia la distanza del luogo di presentazione; questo termine può essere abbreviato tanto dal traente come dai giranti; esso non può essere prolungato (160). Il termine stabilito da uno di essi vale per tutti i possessori successivi che non vi appongono un termine diverso. L'azione in via di regresso è subordinata all'osservanza del termine; ognuno degli obbligati in via di regresso ha diritto all'osservanza del termine da lui apposto, quindi per conservare l'azione di regresso contro di tutti il possessore dovrà presentarla nel termine più prossimo. Se il traente ordinò la presentazione entro il Maggio e un girante entro il Marzo, la presentazione dovrà farsi entro questo mese, se si vuol soddisfare alla condizione apposta dal traente e conservare l'azione cambiaria anche contro di lui.

Se la cambiale è tratta dal Regno sovra un paese estero col quale il commercio si fa in tutto o in parte per mare, il termine è raddoppiato quando su quelle vie si combatta una guerra marittima, a qualsiasi nazione appartengano i combattenti. Per decidere se vi è guerra non si deve tener conto dello stato giuridico di guerra ma dello stato di fatto: accennando alla *guerra marittima*, che non costituisce uno stato giuridico di guerra perchè le guerre non si limitano al mare, il legislatore ha dimostrato quella intenzione. Se la guerra incomincia durante il termine, esso si raddoppia egualmente, perchè il possessore ha diritto di spedire la cambiale per l'accettazione in qualsiasi momento, anche dopo iniziata la guerra. Il termine si raddoppia tanto se fu fissato dalla legge come dal traente o dai giranti: infatti col richiamo alla prima parte dell'art. 261 la legge richiama, a mio avviso, entrambi i due primi periodi di quell'articolo che devono considerarsi come una sola parte, perchè sono legati dall'unità dell'argomento, regolando entrambi la durata del termine fissato nei tempi normali per la presentazione. È da credere che traente e giranti abbiano voluto che in caso di guerra marittima il termine fosse raddoppiato come l'ha voluto il legislatore e che esso abbia riconosciuta questa intenzione (161).

---

(160) I motivi del termine dicono le ragioni per cui non può essere prolungato: — **Ottolenghi**, II, pag. 139; — **Vidari**, n. 6684.

(161) Contr. **Supino**, n. 139; — **Sorani**, § 177.

Digitized by Google

1161. Il possessore della cambiale deve presentarla per l'accettazione o pel visto: se il trattario rifiuta di aggiungere la data alla sua dichiarazione il possessore dovrà farla accertare col protesto (art. 284): se omette di farlo non decorrerà il termine per la scadenza e colla decorrenza di un anno dalla data resterà privo di ogni azione di regresso.

Si è sostenuto che egli deve far levare il protesto ogniqualvolta la cambiale non sia accettata, perchè l'art. 261 dice che la cambiale tratta a certo tempo vista dev'essere presentata per l'accettazione. Questa dottrina è condannabile. Anzitutto essa contrasta colla natura della presentazione per l'accettazione che è sempre facoltativa. La legge, considerando che se può giovare al traente e ai giranti può anche pregiudicarli colle molestie di un'azione di regresso per cauzione, se n'è rimessa nel possessore perchè si regoli secondo il suo tornaconto (n. 1155). Nè sussiste alcun motivo per modificare la natura di questo istituto nelle cambiali a certo tempo vista, rendendo obbligatoria la presentazione per l'accettazione e il conseguente protesto. In secondo luogo, conviene considerare il nome dato a questa forma di scadenza: *scadenza a certo tempo vista.* Questa formula dimostra che nella mente legislativa è il visto che determina la scadenza, non l'accettazione: se la legge avesse creduto necessaria l'accettazione avrebbe chiamata questa forma di scadenza: *scadenza a certo tempo dall'accettazione.* Il testo della legge conforta questa opinione anche in un altro senso, poichè l'art. 284 si contenta che la cambiale sia presentata: non dice che deva presentarsi per l'accettazione; dice che deve presentarsi per accertare la data.

Si obbietta che a questa guisa il traente e i giranti ignoreranno fino alla scadenza che il trattario non diede l'accettazione. Ma si risponde che potrebbero ignorarlo anche colla dottrina avversaria, perchè nessun testo di legge obbliga il possessore a esercitare l'azione di regresso per ottenere cauzione. *Grünhut* (II, pagina 390) obbietta altresì che ove il trattario possa apporre il visto datato senza accettare, saranno più facili le collusioni tra lui e il possessore onde dare una data anticipata alla presentazione fatta dopo la scadenza del termine: il trattario che non si obbliga cambiariamente compiacerà facilmente il possessore per ridonargli il diritto cambiario perduto. Ma non è sul timore del falso che si deve costruire la dottrina cambiaria che riposa tutta

Digitized by Google

sulla buona fede; se quel timore avesse dominato il legislatore avrebbe prescritto l'intervento di un pubblico ufficiale in ogni obbligazione cambiaria (162).

1162. Qualunque detentore della cambiale può presentarla per l'accettazione; accettandola, il trattario non corre alcun rischio poichè non si obbliga verso quel detentore, ma verso colui che sarà legittimo possessore del titolo alla scadenza. Chi si presenta colla cambiale s'intende investito del mandato di richiedere l'accettazione; non occorre che sia mandatario nelle forme del diritto cambiario, perchè il silenzio dell'art. 259 sulla facoltà di presentare la cambiale per l'accettazione dimostra che non occorre essere giratario per procura per presentarla (163).

1163. La presentazione deve farsi al trattario o a chi lo rappresenta: se furono designati parecchi trattarî dovrà farsi a ciascuno di essi. Se fu designata una persona per accettare al bisogno, la cambiale non accettata dal trattario dovrà esserle presentata per l'accettazione (art. 269, 304 n. 2).

La cambiale deve presentarsi nel luogo indicato sulla cambiale per l'accettazione, ed in mancanza di tale indicazione alla residenza o alla dimora del trattario, o delle persone indicate nella cambiale per accettarla al bisogno (art. 304 n. 1 e 2). Ciò vale anche per le cambiali domiciliate, poichè la elezione di un domicilio pel pagamento non può avere efficacia per l'accettazione.

---

(162) Conf. **Supino**, n. 142; — **Vidari**, nn. 6683, 6687. — Espressamente la legge belga, art. 22: " *la date de l'échéance est fixée* soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt faute d'acceptation, *soit enfin par celle du visa* apposée sur la lettre par le tiré "; — Cod. rumeno, art. 283. Questa dottrina è ormai dominante in Francia: **Boistel**, n. 722; — **Lyon-Caen** et **Renault**, IV, n. 283; — e in Germania: **Thöl**, § 40; — **Dernburg**, § 260; — **Lehmann**, § 96; — **Staub**, art. 20, § 2; — Tribunale Supremo di commercio tedesco; *Entscheid.*, XVI, 348. — Il confronto tra l'art. 284 del nostro codice, l'art. 20 dell'Ordinanza tedesca e l'art. 131 del codice francese, dimostra come non abbiano ragione di essere fra noi i dubbî sorti nella dottrina straniera.

(163) La facoltà di presentazione spetta indubbiamente agli ufficiali postali, che hanno quella maggiore di esigere il pagamento: Legge 20 giugno 1889, art. 60 e segg.

Digitized by Google

Art. 2. — *L'accettazione.*

SOMMARIO. — 1164. Il trattario non è obbligato cambiariamente. — 1165. Forma dell'accettazione. — 1166. Il nome del trattario deve corrispondere a quello dell'accettante. — 1167. In qual termine deve darsi l'accettazione. — 1168. Accettazione parziale. — 1169. Accettazione modificata. — 1170. Accettazione con cambiamento del luogo di pagamento. — 1171. Accettazione « a favore di me stesso » o « a favore del possessore attuale e non al suo ordine ». — 1172. Accettazione di una somma superiore alla tratta. — 1173. Irrevocabilità dell'accettazione. — 1174. Effetti dell'accettazione. L'accettante diviene l'obbligato principale. — 1175. La sua obbligazione è autonoma. — 1176. Il traente è creditore cambiario verso l'accettante. — 1177. L'accettante non è creditore cambiario del traente, ma può dimostrare il suo credito secondo il diritto comune. — 1178. Rapporti fra più coaccettanti.

1164. *Obbligo dell'accettazione.* — Il trattario non ha alcuna obbligazione cambiaria: egli entra nel vincolo cambiario solo coll'accettazione (art. 268). Se un debitore ha promesso l'accettazione e la rifiuta, dovrà risarcire il danno. Se il debitore, pur riconoscendo il suo debito, non ha promesso di dargli forma cambiaria, il traente non può obbligarlo a risarcirgli il danno del rifiuto, perchè non può peggiorare la condizione del suo debitore sottoponendolo al rigore cambiario, nemmeno se è commerciante: non si può estendere la facoltà eccezionale data al creditore di disporre colle forme cambiarie dell'assegno delle somme disponibili presso un commerciante (164). Il possessore del titolo non può esercitare contro il trattario nemmeno l'azione del traente, derivante dall'affare che diede origine all'emissione della cambiale. Se, ad es., il traente trasse la cambiale sul trattario per merce vendutagli, il possessore del titolo non può esercitare le azioni derivanti dal contratto di vendita mercè la cambiale, perchè la girata trasferisce soltanto i diritti inerenti al titolo, emergenti dal titolo, fra i quali non figura quel credito: per questa cessione sarebbe necessaria un'apposita convenzione (165). Se il trattario debitore del traente ricevette dai creditori del medesimo un atto legale di opposizione

---

(164) Art. 339, cod. di comm. In questo senso la dottrina dominante: **Vidari**, n. 6697; — **Supino**, nn. 150, 165-168; — Cass. Torino, 18 aprile 1884; *Eco*, 239; — Appello Torino, 19 giugno 1888; *Monit.*, 96; — Cass. Torino, 24 febbraio 1888; *Id.*, 261; — Cass. Firenze, 14 novembre 1889; *Temi veneta*, 1890, 26; — Cass. Torino, 10 maggio 1889; *Foro*, 1312.

(165) Vedi n. 956.

Digitized by Google

al pagamento, deve astenersi dall'accettare, altrimenti corre il rischio di dover pagare due volte, ai creditori opponenti e al possessore della cambiale (166).

1165. *Forma dell'accettazione.* — L'accettazione deve essere scritta sul titolo (art. 262): l'accettazione scritta sovra un atto separato non ha alcun valore cambiario, ancorchè quell'atto sia indicato sulla cambiale. Se il trattario dà l'accettazione sovra un atto separato, ciò equivale a un rifiuto di accettazione. Finchè il trattario non firma la cambiale non è obbligato cambiariamente. Il suo ritardo nel restituirla lo esporrà all'obbligo di risarcire i danni, non ad una responsabilità cambiaria.

L'accettazione può essere apposta tanto sulla facciata della cambiale che a tergo: se è scritta sulla facciata basta la semplice firma, cui la legge dà il significato di un'accettazione (art. 262). Se è scritta a tergo è necessario che l'accettante vi aggiunga la parola " accetto „ od altra equivalente, altrimenti si potrebbe confonderla con una girata o con un avallo.

La parola " accetto „ non è la sola con cui si possa esprimere la volontà di accettare: se la legge si contenta della sola firma, a maggior ragione si contenterà di qualsiasi frase che esprima quell'intenzione. Sufficiente sarebbe la frase : " pagherò „, " onorerò „; sufficiente sarebbe anche il visto in una cambiale a scadenza fissa, poichè il visto non può avere altro significato che quello di aderire all'ordine del traente. Si noti che il visto apposto ad una cambiale a certo tempo vista muta significato: lo si deve considerare come apposto per far decorrere il termine della scadenza, non per l'accettazione (167).

È opportuno d'aggiungervi la data, perchè serve a determinare la capacità dell'accettante e la legge della sua obbligazione; ma non è necessaria che nelle cambiali a certo tempo vista (art. 263). Spesso l'accettante ripete accanto alla propria firma la somma per impedire le falsificazioni, ma anche questa ripetizione è un atto

---

(166) Cfr. Appello Torino, 20 marzo 1866; *Giurispr. Torino*, III, 169.

(167) Così espressamente per l'assegno bancario, art. 342. — Conf. **Vidari**, n. 6714; — **Supino**, n. 154. Sui requisiti della firma e della rappresentanza, vedi n. 1021 e segg.; 1025 e segg.

Digitized by Google

di prudenza non necessario; se l'accettante avrà dichiarato due somme diverse, l'accettazione varrà per la somma minore (art. 291).

Data la firma nelle forme di un'accettazione, essa vale come un'accettazione per chiunque acquistò il titolo ignorando che fu apposta ad altro scopo, p. es., per dare un avallo, per fare una testimonianza: nessun documento potrebbe togliere quel significato (168).

1166. Fra il nome del trattario e quello dell'accettante vi dev'essere una manifesta corrispondenza. Le differenze ortografiche, linguistiche tra l'indicazione spesso abbreviata e talvolta inesatta del trattario e la firma autentica dell'accettante, non privano l'accettazione del suo valore cambiario, tanto più che concedendo la firma l'accettante dimostra di riconoscere quella corrispondenza (169). Se per un malinteso senso di simmetria il trattario si firma col nome inesatto datogli dal traente, non vi ha per lui obbligazione cambiaria, perchè non vi è sul titolo la sua vera firma.

L'accettante deve essere il trattario: la firma di un accettante che non è indicato come trattario non ha valore cambiario. Infatti il codice pone fra i requisiti essenziali della cambiale l'indicazione del trattario, e se chiunque potesse accettarla, quella indicazione perderebbe ogni valore, come se il nome del trattario fosse lasciato in bianco. In secondo luogo per essere accettante è necessario di aver avuto un'offerta: il non trattario che si firma non è un accettante, perchè nessuno gli rivolse un'offerta. È vero che la legge ammette l'accettazione per intervento di un terzo estraneo (art. 270); ma lo ammette dopo che fu levato il protesto contro il trattario e con effetti limitati, e vi ha un testo di legge che lo autorizza, mentre manca il testo che autorizzi l'accettazione pura e semplice di un non trattario. Si è detto che ogni firma scritta sulla cambiale produce un'obbligazione cambiaria. Ma la cambiale non è una congerie di firme messe sul titolo senza significato. La cambiale tratta ha una struttura logica, quella di un ordine di

---

(168) Appello Venezia, 22 dicembre 1887; *Temi ven.*, 1888, 8: vedi pag. 145, nota 8. — La Corte di Genova fece un'erronea applicazione di questo concetto in tema di capacità, 25 giugno 1897; *Temi genov.*, 407.

(169) In questo senso una copiosa e concorde giurisprudenza in Germania. Vedi **Grünhut**, II, pag. 213, nota 2; — **Staub**, art. 21, § 6.

Digitized by Google

pagamento impartito dal traente a una persona determinata, il trattario, e intorno a quest'ordine ognuno deve prendere una posizione riconosciuta dal diritto, di accettante, di girante, di avallante. La legge animata dal proposito di dare efficacia cambiaria alle firme apposte sul titolo largheggia nelle sue interpretazioni fino a ritenere che la firma dell'accettante sia valida sebbene priva di qualsiasi dichiarazione che ne spieghi lo scopo. Questa semplicità di forme non può dar luogo ad abusi finchè quella firma deve corrispondere alla designazione del trattario: se potesse essere la firma di chicchessia è evidente che sarebbe molto più facile di sorprendere la buona fede di chi si firma (170).

1167. L'accettazione dev'essere data entro 24 ore (art. 265); questo termine è ritenuto sufficiente perchè il trattario che non ricevette ancora l'*avviso* della tratta possa informarsene telegraficamente. Passato quel termine, il possessore può levare il protesto ed esercitare l'azione di regresso per garanzia. Se il trattario trattiene la cambiale più di 24 ore è responsabile dei danni verso il possessore, che nel frattempo non potè negoziarla o chiedere la cauzione; ma questo ritardo nella restituzione non può mai equivalere all'accettazione, che deve essere scritta sul titolo. Il possessore può concedere un termine più lungo, poichè il ritardo non gli toglie il diritto di levare il protesto e di chiedere cauzione.

1168. *Accettazione parziale.* — Il possessore deve permettere

---

(170) Contr. Appello Venezia, 22 dicembre 1887; *Temi veneta*, 1888, 8, e **Bolaffio** in nota alla medesima, e di nuovo nella *Temi veneta*, 1900, 470. — Non esiste, come afferma il **Bolaffio**, loc. cit., nel nostro diritto cambiario un principio generale per cui ogni firma apposta sulla cambiale produca un'obbligazione cambiaria: si deve ritenere anzi che ogni firma che non può entrare nel nesso cambiario non abbia forza cambiaria. E ciò tanto più che manca al nostro codice una disposizione corrispondente all'art. 81 dell'Ordinanza tedesca: " L'obbligazione cambiaria colpisce il traente, l'accettante ed i giranti della cambiale, come pure ognuno che *abbia aggiunto* la propria firma alla cambiale, alla copia, all'accettazione ed alla girata ". Si farebbe torto alla legge (art. 274) considerando ogni nuda firma come un avallo, dacchè le firme degli avallanti devono essere contraddistinte da una clausola che ne determini lo scopo. — Conforme al testo la costante giurisprudenza del Tribunale Supremo di commercio tedesco, riferita e seguìta da **Lehmann**, § 114, pag. 445; — **Staub**, art. 21, § 4; — **Grünhut**, II, pag. 214, nota 7; — **Rehbein**, art. 21, n. 9.

Digitized by Google

che il trattario accetti per una somma minore, salva la facoltà di chiedere garanzia pel residuo (art. 266). Quest'accettazione giova a tutti gli obbligati in via di regresso, di cui si attenua la responsabilità. Essa corrisponde all'obbligo del possessore di accettare un pagamento parziale (art. 292). Se il possessore la rifiuta, perde il diritto di garanzia per la somma offerta e rifiutata.

1169. *Accettazione modificata.* — Tolta questa eccezione il possessore ha diritto ad un'accettazione corrispondente alla tratta acquistò il titolo nella fiducia di ottenerla; se non l'ottiene ha diritto di regresso contro i giranti e il traente che se ne fecero mallevadori.

L'accettazione modificata equivale a rifiuto di accettazione, ma obbliga l'accettante entro i limiti della sua accettazione (art. 266). Ciò non significa che l'accettante resti sempre obbligato cambiariamente (171). Il contenuto dell'accettazione può mancare dei caratteri essenziali di un'obbligazione cambiaria, che è un'obbligazione letterale, non condizionata, di pagare una unica somma. Se, ad es., l'accettante si obbliga a condizione che il traente gli spedisca la merce o di pagare a rate, non vi è obbligazione cambiaria, e il possessore non può valersi contro l'accettante del rigore cambiario. Dicendo che l'accettante rimane obbligato entro i limiti della sua accettazione, la legge non dice che questa sia sempre un'obbligazione d'indole cambiaria, onde si devono applicare i principî vigenti in questa materia.

Il possessore può ammettere l'accettazione modificata e condizionata senza perdere il suo diritto di garanzia. Accogliendola fa l'interesse proprio e quello degli obbligati in via di regresso, ma un atto di buona gestione non deve pregiudicare il suo diritto di regresso. Se il possessore conserva intatto il diritto di chiedere ed esigere il pagamento della somma cambiaria nel tempo e nel luogo indicato dal traente, non ostante l'accettazione modificata o condizionata, come può ritenersi che abbia rinunciato a quell'azione di garanzia che deve renderlo più sicuro? La legge dice che l'accettazione condizionata *equivale* alla mancanza di accettazione (articolo 266), senza distinguere tra il caso in cui l'accettante ve l'abbia

(171) Inesatt. **Supino**, n. 181. — Conf. al testo Appello Genova, 3 dicembre 1901: *Temi genov.*, 719.

Digitized by Google

apposta all'insaputa del possessore o col suo consenso: per ciò in entrambi i casi essa deve produrre i medesimi effetti, quello compreso di aprire la via all'azione di regresso per cauzione (172).

La posizione giuridica del traente e dei giranti resta intatta in onta alle modificazioni introdotte dall'accettante; essi restano obbligati secondo il tenore della cambiale. Da ciò l'obbligo del possessore di presentare la cambiale pel pagamento nel giorno indicatovi, sotto sanzione della perdita del diritto di regresso. Infatti l'accettazione modificata non esclude che l'accettante meglio informato o meglio provvisto possa attenersi al tenore del titolo. Questo obbligo di attenersi alla cambiale fondamentale vale tanto pel possessore che presentò la cambiale all'accettazione che pei successivi.

1170. Se il trattario cambia il luogo del pagamento, la cambiale deve pure considerarsi come non accettata, e il possessore deve presentarla pel pagamento nel luogo indicato dal traente. La designazione del luogo ov'è pagabile la cambiale è opera che la legge riserva al traente (173) come ogni altro requisito essenziale, e quel luogo resta decisivo per coloro che vogliono esercitare il diritto di regresso. Se l'accettante cambia soltanto il nome della persona per mezzo della quale deve eseguirsi il pagamento, l'accettazione deve ritenersi pura e semplice, poichè la designazione del domiciliatario è riservata all'accettante (art. 264): se fu fatta dal traente o da taluno dei giranti deve ritenersi fatta nell'interesse dell'accettante, e questi è padrone di correggere la designazione fatta per suo conto.

1171. L'accettante può accettare colla clausola " pagabile a me stesso „. Con questa clausola intende di riservarsi la facoltà di compensare alla scadenza il debito che assume col credito che gli spetta verso l'attuale possessore. Lo stesso risultato potrebbe ottenere colla clausola " accettata a favore di X (possessore attuale) e non al suo ordine „. Queste clausole sottraggono alla circolazione cambiaria la firma dell'accettante, che conserva il diritto

---

(172) Conf. **Thöl**, § 221, nota 12; — **Staub**, art. 26, § 2; — **Grünhut**, II, pag. 217_2; — **Supino**, n. 171. — Contr. **Vidari**, n. 6704; — Appello Genova, 12 febbraio 1883; *Eco*, 1883, 186.

(173) Art. 251 nn. 6, 253, 264.

Digitized by Google

di opporre ad ogni ulteriore possessore le eccezioni opponibili al possessore attuale. Questa accettazione limitata, priva di ogni valore cambiario, equivale a rifiuto, e dà luogo all'azione di garanzia (174).

1172. L'accettante di *una somma superiore* a quella indicata nella cambiale non risponde cambiariamente che nei limiti di questa ultima. La sua accettazione non trova per l'eccedenza l'appoggio della cambiale fondamentale perchè manca l'ordine del traente di pagarla, e non vi può essere valida accettazione di un ordine che non esiste. Dentro i limiti della somma cambiaria l'accettazione è valida; quindi non vi è luogo all'azione di garanzia per ottenere cauzione (175).

1173. *Irrevocabilità dell'accettazione.* — Come la firma del traente e quella dei giranti non producono obbligazione cambiaria finchè il titolo non sia passato dalle loro mani in quelle di un possessore di buona fede, così la firma dell'accettante non diventa irrevocabile finchè non lo consegna a chi vi ha diritto. La legge fa l'ipotesi normale in cui la cambiale è presentata all'accettante e da lui restituita colla propria firma: questa regola della irrevocabilità vale altresì nel caso in cui l'accettante stesso prepara la cambiale e la rimette al traente. Ciò è conforme alle regole vigenti per la conclusione dei contratti: l'accettazione, che è un contratto unilaterale perchè non procura all'accettante alcun correspettivo cambiario, è obbligatoria tosto che giunge a colui al quale è diretta col mezzo del titolo, che è necessario ad esercitare il diritto (176).

L'accettazione non può essere revocata dopo che la cambiale fu restituita. Ciò potrebbe significare che l'accettante non può di suo capo negare efficacia alla propria firma per qualunque evento

---

(174) **Vidari**, n. 6707; — **Lyon-Caen et Renault**, IV, n. 205; — **Staub**, art. 22, § 10; — **Grünhut**, II, pag. 221_{17}; — **Rehbein**, art. 21 n. 6: nel caso di accettazione a favore del possessore e non al suo ordine, l'accettante non risponde delle spese derivanti dall'ulteriore circolazione.

(175) Conf. **Renaud**, § 37; — **Staub**, art. 22, § 2; — **Rehbein**, art. 22 n. 6. — Contr. **Lehmann**, § 115, pag. 452; — **Grünhut**, II, 226, nota 34.

(176) Quindi si propone una costruzione giuridica insufficiente quando si spiega il vincolo dell'accettante colla regola generale dei contratti bilaterali, che si perfezionano ove il proponente riceve notizia dell'accettazione.

Digitized by Google

che sopravvenga, p. es., pel fallimento del traente, per un sequestro intimatogli dai creditori di costui: ma non si può ammettere che la legge abbia scritto per l'accettante una regola che vale per tutte le obbligazioni.

Quella disposizione vuole invece significare che l'accettante non può revocare la propria firma nemmeno coll'accordo del possessore; così si pone un ostacolo alle loro collusioni a danno degli obbligati in via di regresso. Se il possessore consente alla revoca, quest'accordo potrà porgere all'accettante un'eccezione personale contro di lui: ma gli obbligati in via di regresso conservano intatto il loro diritto contro l'accettante.

Il divieto di revoca scritto nel codice deve avere i suoi effetti, non ostante la malizia di coloro che vogliono raggirarlo, e quindi anche la cancellatura della accettazione non le toglie il suo valore cambiario. Se non fosse così, la efficacia di quella firma sarebbe in balìa del possessore del titolo. Avverrebbe per la firma dell'accettante ciò che avviene per la firma degli altri obbligati cambiarî che una volta cancellata si considera come non esistente, e la speciale disposizione scritta nell'art. 265 per la firma dell'accettante resterebbe lettera morta. Quindi la firma dell'accettante ancorchè cancellata deve equivalere ad una firma non cancellata, se si può riconoscerla attraverso la cancellatura. Non dà solo diritto al possessore di agire contro di lui colla procedura comune, ma il diritto di agire col rigore cambiario, purchè dia la prova, occorrendo, che la firma cancellata è la firma autentica dell'accettante (177).

Il possessore deve altresì provare che la cancellatura fu posteriore alla restituzione del titolo, poichè l'accettante può aver cancellata la firma prima di restituirlo e quindi legittimamente: come attore, egli deve subire l'onere di provare tutte le condizioni necessarie all'esistenza del suo diritto contro l'accettante (178). Se

---

(177) Conf. **Supino**, n. 171; — **Ottolenghi**, II, pag. 160; — **Lehmann**, § 63; — **Grünhut**, II, pag. 42. Quest'ultimo autore giunge fino all'estrema conseguenza logica del precetto legislativo di ritenere obbligato cambiariamente l'accettante ancorchè la sua firma sia raschiata o chimicamente distrutta, mentre altri autori ritengono necessario che si riconosca dalla cambiale che vi è stata apposta un'accettazione; in quest'ultimo senso: **Renaud**, § 36, pag. 93; — **Brauer**, pag. 66, e gli altri ivi citati.

(178) A differenza di ciò che vale pel diritto tedesco. Infatti avendo quel-

Digitized by Google

l'accettante divenuto giratario del titolo lo fa valere contro taluno degli obbligati cambiarî, costui dovrà fornire le suddette prove per poter opporgli la propria qualità di creditore cambiario e ottenere la compensazione. È possibile che in tal caso l'accettante per sottrarsi a questa eccezione abbia abusato del possesso del titolo per cancellare la propria firma: ma non si può presumere una soppressione che costituirebbe un reato di falso.

1174. *Effetti dell'accettazione.* — In seguito all'accettazione, gli obbligati in via di regresso sono liberati dall'obbligo di fornire cauzione, poichè la persona indicata dal traente prende parte al vincolo cambiario, occupandovi la posizione di debitore principale. La sua obbligazione non è subordinata nè alla presentazione puntuale della cambiale al giorno della scadenza, nè al protesto, tolto il caso di cambiali domiciliate (art. 316); essa è soggetta soltanto alla prescrizione di cinque anni dal giorno della scadenza (art. 919 n. 2). Quand'egli pagherà, il suo pagamento libererà tutti gli obbligati cambiarî in via di regresso, siano anteriori o posteriori all'accettazione.

1175. L'obbligazione che l'accettante assume verso i legittimi possessori della cambiale, al pari di tutte le obbligazioni affidate ad una cambiale, è di natura letterale ed astratta da qualsiasi causa; le cause che lo mossero a concederla potranno fornirgli delle eccezioni personali contro il traente, ma non intaccano la sua obbligazione di fronte ai possessori di buona fede. Ancorchè la firma del traente fosse falsa, ancorchè questi fosse fallito o incapace quando traeva la cambiale, l'obbligazione dell'accettante è valida ed irrevocabile. Il codice lo dichiarò con una regola generale negli art. 327, 328; ma trovò opportuno, per escludere i dubbî sorti sotto il codice precedente, di ripeterlo nell'art. 268_2.

1176. Il trattario che in luogo di respingere l'ordine del

---

l'Ordinanza, art. 21, stabilito: " che l'accettazione una volta seguita non può più essere revocata „ ne deriva che ogni cancellatura, in qualsiasi momento compiuta, sia inefficace, e che per ciò il possessore del titolo nulla abbia da provare contro l'accettante per esigere la somma cambiaria. Il possessore del titolo trovasi in Germania meglio tutelato che in Italia nel caso di accettazioni cancellate.

Digitized by Google

traente lo ha accettato, si obbliga cambiariamente anche verso di lui: e di regola se accetta, significa che ha un debito verso il traente, p. es., per merci acquistate, per un regolamento di conti (179). Se l'accettante non vuole esporsi all'azione cambiaria del traente, e tuttavia vuole accettare il suo invito, può accettare come interveniente, e allora invertite le parti si procurerà un diritto cambiario contro il traente.

1177. L'accettante non ha un'azione cambiaria contro il traente; ma il diritto comune gli porge un'azione od un'eccezione contro il traente che non gli fece la provvista. Dal complesso delle loro relazioni d'affari l'accettante potrà trarre la prova che il traente gli è debitore della somma cambiaria: se agì come mandatario potrà dimostrare che non gli furono forniti i fondi; se agì per conto proprio come compratore, potrà provare che non ha ricevuto le merci; se agì come correntista potrà provare che la liquidazione dei loro conti lo rende creditore. Tanto nell'azione di rimborso, che nell'eccezione personale di mancata provvista, l'onere di provare il credito ricade sull'accettante. La prova del pagamento fornita dall'accettante colla cambiale quietanzata non basta a giustificare il suo credito, poichè egli può aver accettato e pagato appunto perchè era debitore del traente. Non è nell'ordine normale degli affari che si accetti una cambiale per comodo del traente: l'accettazione e il pagamento presuppongono un debito (art. 1237 cod. civ.).

1178. Se uno di più coaccettanti ha pagato e ritirato il titolo, non ha azione cambiaria contro gli altri, nè per tutta la somma cambiaria, nè per parte di essa. La legge non attribuisce carattere cambiario a quest'azione che si svolge nei rapporti esistenti fra persone che erano il soggetto della stessa ed unica obbligazione cambiaria. Questi rapporti interni sono regolati o da patti speciali, o da presunzioni di legge (art. 1198), nei quali la cambiale non può valere come titolo del credito perchè la sua parola non è più decisiva. Non si può ritenere che il coaccettante resti surrogato in seguito al pagamento nei diritti del possessore già soddisfatto

---

(179) Art. 1237, cod. civ. — Appello Bologna, 31 dicembre 1892; *Foro*, 1893, voce *Effetto cambiario*, n. 178.

Digitized by Google

(art. 1253 n. 3). Infatti ogni creditore cambiario è investito dalla legge di un diritto proprio ed autonomo: così è proprio ed autonomo il diritto del girante o del traente che agisce in via di regresso. La surrogazione di un possessore nei diritti cambiarî del possessore precedente, cioè l'esercizio di un diritto derivato dal possessore precedente, è un istituto eccezionale nel diritto cambiario, un istituto inammissibile senza un testo di legge. Questa l'accorda all'avallante (art. 276), l'accorda a chi interviene per onore nel pagamento della cambiale (art. 300), ma non l'accorda al coaccettante che ha pagato contro gli altri coaccettanti. Perciò in questo caso la surrogazione non ha effetti cambiarî, ma solo civili o commerciali secondo la natura dei rapporti esistenti fra i coaccettanti (180).

Art. 3. — *L'accettazione per intervento.*

SOMMARIO. — 1179. Ragione dell'intervento cambiario. — 1180. Natura giuridica. — 1181. Intervento di un indicato al bisogno o di un terzo. — 1182. Scopo dell'indicazione al bisogno e forma della medesima. — 1183. Obblighi del possessore verso chi fece l'indicazione. — 1184. Chi può designare il bisognatario. — 1185. Chi può essere indicato al bisogno. — 1186. Intervento di un terzo. Chi può intervenire. — 1187. A favore di chi si può intervenire. — 1188. Condizioni per l'intervento. — 1189. Forma e tempo dell'intervento. — 1190. Concorso di più indicati al bisogno. — 1191. Concorso di più intervenienti. — 1192. Accettazione limitata o condizionata. — 1193. Anche nell'accettazione per intervento deve valere il luogo di pagamento indicato nella cambiale. — 1194. Pagherò cambiario. — 1195. Effetti dell'accettazione pel possessore — 1196. Condizione dell'interveniente che ha accettato.

1179. Questo intervento in materia cambiaria presuppone una cambiale in sofferenza per mancata accettazione. Se si ammettesse l'intervento anche quando la cambiale non è in sofferenza, si danneggerebbero gli obbligati in via di regresso che già fecero

---

(180) Conf. Cass. Napoli, 7 gennaio 1898; *Giurispr. ital.*, I, 345; — Appello Venezia, 24 maggio 1898; *Temi ven.*, 304; — **Bolaffio**, nella *Temi ven.*, 1893, 121 nota; 1898, 304. — Contr. Cass. Firenze, 30 gennaio 1893; *Temi veneta*, 121; — **Ruta**, nella *Riforma giuridica*, 1899, fasc. 3 e 4. — Nel senso del testo la concorde dottrina e giurisprudenza tedesca: **Grünhut**, II, pag. 31, nota 26*a*; — **Rehbein**, art. 81, n. 7; — **Staub**, art. 81, § 12. — La medesima questione si ripresenta per l'azione del coavallante o del coemittente contro gli altri coavallanti e coemittenti.

Digitized by Google

la provvista presso il trattario o l'accettante e vedrebbero insorgere contro di loro un nuovo creditore cambiario nell'interveniente che accetta e che paga.

L'intervento per mancata accettazione ha lo scopo di reintegrare il credito del traente e dei giranti che il trattario ha offeso col suo rifiuto, e di risparmiare ad essi le spese di una lunga serie di rivalse cauzionali attraverso gli obbligati in via di regresso. L'interveniente che, ad es., accetta per un girante, lo libera insieme a tutti gli obbligati posteriori dall'obbligo di fornire cauzione, e rimettendogli il protesto gli dà modo di esigere cauzione dai giranti precedenti: così il suo credito e la sua sicurezza sono reintegrati senza le spese del regresso cambiario.

1180. L'accettazione per intervento è un'accettazione sussidiaria che l'interveniente concede in onore di uno degli obbligati in via di regresso per liberarlo dall'obbligo di fornire cauzione al possessore della cambiale, che vi avrebbe diritto per la mancata accettazione. Essa costituisce una specie di accettazione, che va regolata colle disposizioni generali dell'accettazione, in quanto non siano derogate dalle norme speciali dell'accettazione per intervento.

1181. L'accettazione per intervento può essere data da una persona indicata al bisogno sulla cambiale, o da chi non è designato cambiariamente e che la legge qualifica appunto per ciò come un terzo, sia che intervenga per sollecitazione del traente o di propria iniziativa (art. 270). Questa diversa origine dell'intervento influisce sui doveri del possessore ma non su quelli dell'interveniente, poichè gli effetti dell'accettazione per intervento sono in entrambi i casi i medesimi. Per ciò la legge tratta insieme dell'intervento di chi fu indicato al bisogno e dell'intervento di un terzo (181).

1182. *Indicazione al bisogno.* — L'indicazione di una per-

---

(181) Il traente potrebbe vietare l'accettazione e il pagamento per intervento: v. Appello Lucca, 3 marzo 1877; *Annali*, 340, e infatti si capisce che l'intervento possa nuocergli, quando, ad esempio, girò la cambiale solo per l'incasso: allora lo zelo dell'interveniente nuoce al traente che dovrà rimettergli il rimborso del capitale, interessi, spese e provvigione. Vedi Cass. Firenze, 10 dicembre 1877; *Annali*, 1878, 64.

Digitized by Google

sona che accetti e paghi la cambiale al bisogno è poco frequente, perchè è segno di poca fiducia nel trattario. Il traente che è con lui in rapporti d'affari, schiverà di dargli questa prova di sfiducia nell'atto stesso che lo delega al pagamento. Ma il girante che forse tentò inutilmente di ottenerne l'accettazione e omise di levare il protesto per non screditare il titolo e per risparmiare la spesa, indicherà più facilmente un bisognatario che occorrendo potrà pagare in luogo del trattario, e che dopo aver pagato potrà spedirgli direttamente la cambiale e il protesto risparmiandogli le spese del regresso attraverso tutti gli obbligati posteriori alla sua girata.

L'indicazione al bisogno si fa brevemente sulla cambiale colla frase: " al bisogno presso X "; essa vale come un mandato di natura cambiaria per accettare e per pagare la cambiale. Il luogo è superfluo indicarlo, perchè dev'essere quello già indicato pel pagamento della cambiale. Per lo più chi l'appone non vi aggiunge la firma per non far sapere al trattario che prevede il suo rifiuto o la sua insolvenza: ma la clausola non perde perciò la sua efficacia cambiaria, perchè il possessore che acquista il titolo in quella forma è obbligato a osservarlo presentandolo al bisognatario.

1183. La presentazione alla persona indicata al bisogno costituisce pel possessore una condizione per l'esercizio del diritto a ottenere cauzione. Se non lo fa, perde questo diritto (art. 269, 304 n. 2), e giustamente, perchè chi fece l'indicazione può aver già fatta la provvista al bisognatario perchè onori la cambiale, e non dev'essere obbligato a rifornirla una seconda volta sotto il titolo di cauzione. Se omette quella presentazione, perde il diritto di cauzione contro chi fece l'indicazione e i successivi giratari. Anche contro di questi, poichè se costoro fossero costretti a dar cauzione la esigerebbero alla loro volta contro chi fece l'indicazione e la liberazione di costui sarebbe effimera. Ma non lo perde già contro i giranti precedenti, poichè costoro non possono profittare di un'indicazione cui furono estranei. Si obbligarono a dar cauzione se il trattario non accettava; constatato col protesto il suo rifiuto di accettare, devono fornire cauzione, perchè si è avverata l'unica condizione cui è subordinata la loro obbligazione (182).

---

(182) La Legge di cambio germanica nell'art. 56 stabilisce assolutamente che *non si possa chiedere cauzione* se prima non si è chiesta l'accettazione all'in-

Digitized by Google

1184. *Chi può designare il bisognatario.* — Chiunque è obbligato in via di regresso a prestare cauzione e quindi ha interesse a prevenire questo pericolo può indicare una persona perchè accetti al bisogno: specialmente vi sono interessati il traente, i giranti e i loro avallanti. Non vi ha diritto il trattario, perchè egli non può sorprendere la buona fede del possessore e peggiorarne la condizione restituendogli la cambiale coll'indicazione di un bisognatario. Si capisce che il possessore sia obbligato a chiedere l'accettazione sussidiaria di chi fu indicato al bisogno precedentemente, perchè acquistando il titolo si obbligò ad osservare le condizioni che vi erano apposte; non si capirebbe che fosse obbligato a subire l'indicazione del trattario, che senza il suo consenso gli assegna un debitore diverso da quello su cui doveva contare.

Identica è la soluzione nel caso di una cambiale domiciliata. In questo caso la legge dà all'accettante il diritto di designare il domiciliatario (art. 264), ma non già quello di indicare un bisognatario, cioè una seconda persona presso cui dovrebbe chiedersi il pagamento e levarsi il protesto quando il domiciliatario non paghi. Il trattario che accetta subordina il suo obbligo di pagare alla condizione che la cambiale sia presentata al bisognatario: dà un'accettazione condizionata che la legge pareggia a mancanza di accettazione (art. 266), e quindi il possessore ha diritto di chiedere cauzione, come se l'accettazione non avesse avuto luogo, fermo l'obbligo cambiario dell'accettante secondo il tenore della sua accettazione, e cioè dopo il duplice rifiuto del domiciliatario e del bisognatario (183).

1185. *Chi può essere indicato al bisogno.* — Non solo chi è estraneo al vincolo cambiario, ma anche coloro che ne fanno parte

---

dicato al bisogno. Questo precetto, che non ha riscontro nel nostro codice, ha condotto qualche scrittore tedesco a ritenere contro la logica del sistema che l'omissione faccia perdere il diritto alla cauzione anche contro gli obbligati precedenti a chi fece l'indicazione, come **Grünhut**, II, pagg. 462, 500_{51} e seg.; — ma anche in Germania l'opinione dominante è conforme a quella del testo: **Staub**, art. 56, § 8; — **Lehmann**, § 132, pag. 525; — **Renaud**, § 71.

(183) In questo senso la dottrina ormai dominante in Germania: **Grünhut**, II, pag. 465; — **Lehmann**, § 119, pag. 473; — **Staub**, art. 56, § 4. Invece ammettono che l'accettante possa designare un bisognatario nelle cambiali domiciliate: **Supino**, nn. 199, 201; — **Vidari**, n. 6775.

Digitized by Google

come il traente, i giranti, gli avallanti. Si capisce come nel timore di un rifiuto di accettazione, per risparmiarsi le spese e la pubblicità di una lunga serie di costosi regressi, costoro possano obbligare il possessore a presentare la cambiale presso sè stessi sia per l'accettazione che pel pagamento, sotto pena di perdere l'azione di regresso. È vero che per tal guisa il possessore non acquisterà un nuovo obbligato cambiario, ma l'indicazione al bisogno è fatta di regola nell'interesse di chi fa l'indicazione e non di chi la riceve (184).

1186. *L'intervento di un terzo. — Chi può intervenire.* — La cambiale non accettata dal trattario, nè dalle persone indicate per accettarla o per pagarla al bisogno, può essere accettata per intervento da ogni persona estranea al vincolo cambiario.

Il trattario e l'indicato al bisogno possono concedere come terzi l'accettazione che ricusarono in quella veste: il trattario può preferire questa forma di accettazione per conservare l'azione cambiaria contro il traente (art. 300) verso il quale altrimenti sarebbe obbligato come accettante (art. 268): il bisognatario può preferire questa forma di accettazione per accettare a favore di un sottoscrittore successivo a colui che lo avrebbe designato e quindi per conservare l'azione cambiaria contro costui e i giranti intermedî (art. 301). Anche il domiciliatario che è un terzo, perchè non è entrato nel nesso cambiario, può intervenire per onore.

Non possono intervenire quelli che sono già obbligati cambiariamente come il traente, i giranti e i loro avallanti, perchè essi non sono *terzi*. Essi sono già obbligati a garantire il pagamento della cambiale e non si saprebbe capire perchè il possessore dovesse ammettere il loro intervento per perdere il diritto alla cauzione senza correspettivo (185). Se ciò non ostante acconsente al-

---

(184) In questo senso la costante giurisprudenza tedesca citata da **Goldschmidt**, *System*, 4ª ediz., pag. 283 *a*); — **Grünhut**, II, pag. 466_{19}; — **Lehmann**, § 106, pag. 393; — **Staub**, art. 56, § 5; — **Rehbein**, art. 56-61, nota 2. — Radicalmente contrario a questa opinione il **Vidari**, n. 6776, ritiene che nè il traente, nè i giranti, nè gli avallanti, essendo già obbligati, possano essere indicati come bisognatarî.

(185) Conf. **Supino**, n. 209; — **Vidari**, n. 6776. — La prevalente dottrina tedesca insegna diversamente; ma anche il testo della legge è diverso; imperocchè l'Ordinanza di cambio germanica non dice che l'interveniente per onore debba essere *un terzo* (art. 57).

Digitized by Google

l'intervento di taluno di essi e più tardi omette di levare il protesto contro l'interveniente, non perde l'azione di regresso pel mancato pagamento, nè contro di lui, nè contro gli altri obbligati.

Per le stesse ragioni l'accettante non può intervenire nè pel traente, nè per alcuno degli obbligati cambiarî. Il suo intervento non servirebbe a nessuno: non al possessore verso il quale egli è già obbligato; non a sè stesso, perchè se pagasse in onore del traente o di taluno dei giranti nulla potrebbe chiedere all'onorato e a' suoi autori, essendo egli debitore di tutti come accettante; non servirebbe infine all'onorato, perchè se l'accettante paga come accettante lo libera egualmente dall'azione di regresso.

1187. *A favore di chi si può intervenire.* — Siccome l'accettazione per intervento è ammessa dalla legge allo scopo di liberare coloro che dovrebbero fornire cauzione, così essa è ammissibile a favore di tutti coloro che sono obbligati in via di regresso, e in ispecie del traente, dei giranti e dei loro avallanti. Essa non è ammissibile a favore del trattario, del domiciliatario, o dell'ultimo possessore che non hanno alcuna obbligazione cambiaria, e nemmeno dell'accettante, sebbene riconosca che l'intervento a suo favore sarebbe il più utile agli obbligati in via di regresso, dacchè li libererebbe tutti dall'obbligo della cauzione e del pagamento. Ma la legge non ammette questo intervento; sia perchè pone a condizione dell'intervento il rifiuto di accettazione del trattario e quindi che non esista un accettante (art. 270); sia perchè considera il traente come l'ultimo obbligato a cui favore può intervenire l'accettazione (art. 272, 301); infine perchè suppone che all'onorato susseguano dei giratarî e nessun giratario può susseguire all'accettante che sarebbe onorato (art. 271).

Se l'intervento di costoro fu acconsentito dal possessore, egli non perde il diritto di chiedere cauzione; quell'intervento avrà soltanto gli effetti di una fideiussione secondo il diritto comune (186).

---

(186) Conformi al testo: **Goldschmidt**, loc. cit., pag. 283; — **Lehmann**, pagina 567, nota 8; — **Staub**, art. 62, § 8. — Vi sono autori che ammettono l'intervento a favore dell'accettante nelle cambiali domiciliate, ma le disposizioni citate nel testo non ammettono questa distinzione, accolta da **Vidari**, n. 6782; — **Supino**, n. 210; — **Dernburg**, § 279. — Non manca chi ammette in ogni caso l'intervento a favore dell'accettante: **Thöl**, § 136, nota 3; — **Grünhut**, II, pag. 518.

Digitized by Google

1188. *Condizioni per l'intervento.* — Affinchè l'intervento produca effetti cambiari sono necessarie tre condizioni:

a) che l'azione di regresso non sia già pregiudicata, p. es., per la scadenza dei termini; allora l'intervento non ha più ragione di essere, perchè gli obbligati in via di regresso che esso dovrebbe liberare dall'obbligo di dar cauzione e di pagare sono già liberati (187);

b) che la cambiale sia in sofferenza;

c) che la sofferenza sia constatata coll'atto di protesto (188).

La cambiale deve essere in sofferenza per mancata accettazione, per mancata sicurezza dell'accettante o per mancato pagamento, e questa sofferenza deve essere constatata nell'unico modo per cui si provano le condizioni necessarie all'esercizio dell'azione di regresso, cioè col protesto o colla dichiarazione che ne fa le veci (art. 307). Se la cambiale non è in sofferenza, ad es., perchè fu già accettata, l'accettazione per intervento non può valere per tale, dacchè gliene manca una condizione essenziale: varrà come un avallo, se ne ha le forme.

1189. *Forma.* — L'accettazione per onore si deve scrivere sulla cambiale come ogni obbligazione cambiaria, ma la legge non prescrive alcuna forma per esprimere l'intervento. Si usano le frasi: " Per onore ", " P. O. ", " sovra protesto ", aggiungendovi il nome o le iniziali dell'onorato. L'accettante deve farsi consegnare il protesto che constata la mancata accettazione del trattario (art. 273) e rimetterlo senza ritardo all'onorato. Il ritardo può esporlo al risarcimento dei danni, p. es., perchè l'onorato, ignorando il rifiuto del trattario, gli spedì la provvista che andò perduta pel suo fallimento, o perchè dovette tardare a chiedere cauzione ai giranti precedenti.

L'accettazione per intervento deve essere data nell'atto stesso in cui si constata col protesto il rifiuto del trattario, facendone dichiarazione nel medesimo. Le dichiarazioni fatte nel protesto dall'interveniente, p. es., le condizioni apposte all'accettazione, l'indicazione della persona onorata non hanno valore cambiario se non

---

(187) Tribunale supremo di commercio tedesco; *Entscheid.*, XXIV, pag. 126; — **Staub**, art. 56, § 4; — **Rehbein**, art. 56-61 n. 2.

(188) Art. 270, 314, 315 cod. di comm.

Digitized by Google

sono ripetute sulla cambiale: la cambiale e il protesto vanno per vie diverse, la prima va al giratario, che n'è legittimo possessore, il secondo va all'interveniente e pel suo tramite all'onorato e per ciò non possono completarsi reciprocamente.

Se l'accettazione è data " per onor di lettera „ l'onorato è il traente; se è data " per onor di giro „ l'onorato è il primo girante; se non dice nulla l'onorato è il traente. Questi s'intende onorato, ancorchè l'interveniente sia stato indicato al bisogno da un girante. A dir vero, si dovrebbe credere che l'indicato al bisogno risponda a chi lo ha chiamato in sussidio. Ma la disposizione della legge è assoluta (art. 272): essa interpreta il silenzio di chi interviene in modo da troncare ogni azione di regresso a sollievo di tutti gli obbligati. Siccome egli era padrone di fare altrimenti dichiarando sulla cambiale una volontà diversa, così non deve dolersi dell'interpretazione legislativa (189).

1190. *Concorso di più indicati al bisogno.* — Il possessore non è obbligato a presentare la cambiale per l'accettazione nè al trattario nè agli indicati al bisogno, perchè la presentazione è di regola facoltativa. Ma se vuole esercitare l'azione di regresso per ottenere cauzione deve fare quella presentazione, che costituisce una condizione preliminare all'esercizio di quel diritto di garanzia. Ed è giusto che sia così, perchè aderendo al contratto cambiario coll'acquisto del titolo il possessore si è obbligato a subordinare l'esercizio del credito alle condizioni che vi sono scritte.

Supponiamo che il traente, il primo e il terzo girante abbiano indicato un bisognatario. Indichiamo i primi colle lettere *A*, *B*, *C*; i bisognatari colle lettere *a*, *b*, *c*. Il possessore della cambiale per conservare l'azione di regresso contro *A* dovrà levare il protesto contro *a*; per conservarla contro *B* dovrà levare il protesto contro *a* e *b*; per conservarla contro *C* dovrà levarlo contro *a*, *b*, *c*. Se lo levasse soltanto contro *b* o *c* non avrebbe il diritto di regresso contro di alcuno; non contro *A*, perchè sarebbe mancata la condizione cui subordinò il suo obbligo in via di regresso, la presen-

---

(189) **Supino**, n. 321; — **Grünhut**, II, pag. 521; — **Staub**, art. 59, § 3: " Qui non si tratta di una regola sussidiaria d'interpretazione, ma di una sanzione „. — Contr. **Vidari**, n. 6783.

Digitized by Google

tazione ad *a*; non contro *B*, perchè costui lo subordinò alla doppia presentazione ad *a* e *b*; non contro *C*, perchè costui lo subordinò alla triplice presentazione ad *a*, *b*, *c*. Per cui si può concludere che per conservare il diritto di regresso contro tutti gli obbligati è necessario di levare il protesto contro tutti gli indicati al bisogno.

Se gli indicati al bisogno sono parecchi e tutti o più d'uno offrono l'accettazione, *la preferenza spetta a chi libera il maggior numero di obbligati in via di regresso.* L'applicazione di questa regola rende più semplice ed economico il regresso cambiario, perchè assolve da questa obbligazione tutti coloro che susseguono all'onorato. Essa è una regola generale, che deve servire di guida tanto al possessore che domanda l'accettazione del bisognatario o accetta l'intervento di un terzo; come pei bisognatari e gl'intervenienti che devono lasciar passare quello fra loro che libera il maggior numero. Il legislatore non dichiara nettamente la regola, ma essa risulta non solo dalle applicazioni che ne fa (190), ma dalle presunzioni con cui ne rafforza gli effetti (191).

Il possessore dovrà chiedere l'accettazione prima a chi libera il maggior numero di obbligati; quindi comincerà da colui che è indicato dal traente, perchè, se questi accetta com'è verosimile pel traente che lo ha indicato, il suo intervento tronca ogni azione di regresso; poi, in seguito al rifiuto di costui, si rivolgerà a chi fu designato dal primo girante e via dicendo. Se tutti rifiutassero avrà libera la via per chiedere cauzione, constatando tutti questi rifiuti con un solo atto di protesto (art. 304).

Se il possessore non ha osservato l'ordine delle indicazioni e gli indicati al bisogno rifiutano l'accettazione, egli perde il diritto di chiedere cauzione contro tutti coloro che sarebbero stati liberati se l'interpellanza fosse stata fatta secondo l'ordine delle indicazioni. E a buon diritto, perchè ogni indicato al bisogno interpellato anticipatamente può rispondere: io rifiuto, perchè dovevate, a tenore di legge, dare la preferenza a quello che libera il maggior numero di obbligati: io rifiuto, perchè accettando in onore di chi mi ha indicato non potrei procurargli il diritto di chiedere cauzione ai giranti anteriori, come vorrebbe la legge (art. 271), avendo co-

---

(190) Cod. di comm., art. 272_2, 301_3.
(191) Cod. di comm., art. 272_1, 301, 302.

Digitized by Google

storo subordinato la obbligazione di regresso alla presentazione della cambiale alle persone da loro indicate per accettarla (192).

1191. *Concorso di più intervenienti.* — Il diritto che ha ogni estraneo, anche se è una persona insolvibile, d'intervenire nell'atto del protesto per accettare, non deve pregiudicare il diritto che il possessore ha di chiedere cauzione per la mancata accettazione del trattario o delle persone indicate al bisogno. Quindi la legge gli permette di non prendere per buona alcuna accettazione, o di considerare come operativa a proprio riguardo quell'accettazione che gli ispira maggior fiducia, fosse pure data in onore di un girante a esclusione di un'accettazione data in onore di un traente. L'accettante gradito che ritira il protesto, lo rimetterà all'onorato, che potrà chiedere cauzione ai giranti precedenti.

L'art. 272 non fa ostacolo a questa libertà di scelta. Esso suppone che il trattario e gli indicati al bisogno, se vi sono, abbiano rifiutato l'accettazione, perchè se l'avessero data il possessore non avrebbe più diritto a cauzione, e in questo presupposto regola i suoi rapporti coi terzi intervenienti per accettare. In questa ipotesi la legge dice al possessore: voi siete padrone di non contentarvi di alcuna accettazione o di preferire quella che libera un numero minore di obbligati, ma poichè come possessore dovete curare anche l'interesse degli obbligati in via di regresso, così fra tutti i terzi che si offrono di accettare dovete permettere che si firmi sulla cambiale colui che accettando libera un maggior numero di obbligati. Se trascurate di farlo, in pena di non aver accolto quest'accettazione, io presumo che quell'accettante avrebbe pagato, e vi tolgo il diritto di chiedere cauzione e pagamento a tutti gli obbligati in via di regresso che sarebbero stati liberati da quel terzo interveniente. Per cui il possessore perde in due modi il diritto di esigere cauzione o accontentandosi con dichiarazione fatta nel protesto della firma dell'interveniente, o rifiutando di ammettere sulla cambiale la firma di un terzo che era disposto ad accettare

---

(192) **Grünhut**, I, pag. 528; — **Goldschmidt**, *System*, pag. 285; — **Supino**, n. 223. — Contr. **Staub**, art. 56, § 10, che ritiene libero il possessore di rivolgersi al bisognatario che preferisce; — **Vidari**, n. 6781, ritiene addirittura libera la scelta fra gli indicati al bisogno e i terzi intervenienti per onore.

Digitized by Google

pel traente liberando così tutti gli obbligati in via di regresso. Mercè questa interpretazione si rimedia all'apparente antinomia dell'art. 270 coll'art. 272 applicando il primo a tutelare gli interessi degli obbligati in via di regresso.

Applichiamo ad un esempio la regola. Sia *O* possessore di una cambiale tratta da *A*, e sia *B* un primo girante, *C* un secondo girante, *a b c* intervenienti per onore. *O* per conservare intatto il diritto a cauzione non aggradisce alcuna di quelle offerte. Tuttavia siccome *a* offre il suo intervento per *A*, cioè pel traente, è obbligato a permettergli di accettare. Se non lo fa, perde il diritto di chiedere alla scadenza il pagamento a tutti i giranti, che sarebbero stati liberati col pagamento di quell'accettante respinto. — Un'altra ipotesi: *O* accetta credendo di provvedere al proprio interesse la firma di *b*, interveniente per *B*; ma contemporaneamente *a* offre la sua accettazione pel traente *A*; egli deve permettergli di accettare, altrimenti perderà il diritto di chiedere il pagamento a tutti i giranti che sarebbero stati liberati dal pagamento dell'accettante respinto.

1192. *Accettazione limitata e modificata.* — Anche per l'accettazione dell'interveniente valgono le disposizioni generali sull'accettazione (art. 266). Se l'accettazione delle persone indicate al bisogno è limitata, il possessore potrà chiedere cauzione pel resto; se è condizionata essa equivarrà a mancanza di accettazione e potrà chiedere cauzione per tutta la somma. Se vi ha chi offre la firma per onore per la somma rimasta scoperta, il possessore dovrà tollerarne l'accettazione, ma se non la riconosce espressamente serberà intatto il diritto di regresso (art. 270). A questo scopo potrà trattenersi il protesto, e l'interveniente potrà chiederne copia al notaio per trasmetterlo all'onorato (art. 273), che potrà chiedere cauzione ai propri giranti (art. 271,).

1193. L'interveniente non può modificare il luogo di pagamento o aggiungerne uno diverso da quello originariamente indicato dal traente. Non può modificarlo, perchè quell'indicazione, che costituisce un requisito essenziale della cambiale, è opera del traente (art. 251 n. 6). Non può aggiungerne un altro perchè vi si oppone l'essenziale unità dell'obbligazione cambiaria che deve avere un solo luogo di pagamento e una sola scadenza, perchè possa consta-

Digitized by Google

tarsi la sua mancanza con un solo atto di protesto (193). Se accanto al nome dell'indicato al bisogno o accanto alla firma di chi è intervenuto per onore fosse designato un luogo di pagamento (una città) diverso da quello fissato dal traente, il possessore non sarebbe obbligato a levare il protesto per conservare l'azione di regresso.

1194. *Pagherò cambiario.* — La legge non ammette l'accettazione per onore in queste cambiali cui è estraneo l'istituto dell'accettazione e quindi anche quello dell'accettazione per onore che ne fa le veci. Esse escono dalle mani dell'emittente colla firma del debitore principale, e quindi non si presenta per esse la possibilità che la persona chiamata ad assumere la parte di debitore principale rifiuti di assumerla, condizione imprescindibile perchè si faccia luogo alle accettazioni sussidiarie (194). Non si può ammettere l'indicazione di un bisognatario per parte dei giranti o l'intervento di un terzo nemmeno pel caso che venga meno la sicurezza dell'emittente, imperocchè la legge limitò la possibilità dell'intervento per mancata sicurezza alle cambiali tratte (art. 315), e ammise l'intervento nel vaglia cambiario al solo fine del pagamento (art. 299, 301) (195). La sovrapposizione di un'accettazione sia pure sussidiaria sovra un pagherò dovette parere al legislatore in contraddizione colla natura e colla forma di un titolo che non contiene alcun mandato di accettare.

1195. *Effetti dell'accettazione.* — L'accettazione dell'indicato al bisogno o di un terzo, quest'ultima quando sia acconsentita dal possessore, gli toglie il diritto di agire in via di regresso per man-

---

(193) Art. 252, 304; — **Supino**, n. 203; — **Grünhut**, II, pagg. 462, 463; — **Staub**, art. 56, § 6.

(194) Lo si desume dagli art. 251 nn. 8: 269, 270. Invece la legge tedesca estese ai pagherò cambiarî l'istituto dell'accettazione per intervento, art. 98, n. 4, art. 29, avvertendo che essa ha luogo in caso di mancata sicurezza dell'emittente.

(195) È ritenuto dalla giurisprudenza che l'art. 315 non si applichi al vaglia cambiario: Cass. Roma, 30 aprile 1895; *Foro*, 1130; — Cass. Napoli, 7 novembre 1891; *Foro*, 1892, 427; — Appello Casale, 14 maggio 1892; *Temi genovese*, 472. — Contr. Tribunale Livorno, 7 luglio 1891; *Diritto comm.*, 838; — Appello Potenza, 30 giugno 1890; *Foro*, 1891, 92.

Digitized by Google

cata accettazione del trattario o per mancata sicurezza dell'accettante. Veda dunque il possessore che accetta alla leggera le indicazioni al bisogno, che esse possono danneggiarlo nel senso che gli tolgono il diritto alla cauzione: egli non troverà un rimedio a questo danno se non provando il fallimento o l'insolvenza dell'accettante per intervento, perchè allora riacquisterà il diritto alla cauzione (art. 315).

Il possessore è privato del diritto alla cauzione tanto se il bisognatario accettò in onore di chi lo ha indicato come di un girante posteriore, perchè la sua sicurezza è identica. Esso perde in entrambi i casi il diritto a cauzione verso di tutti; lo si argomenta *a contrario* dall'art. 271_2 che conserva l'esercizio di quel diritto al solo onorato e ai giratarî che lo precedono; lo si argomenta altresì dall'art. 273 che obbliga il possessore a rilasciare il protesto e quindi a privarsi dello strumento necessario per chiedere cauzione.

1196. L'interveniente non ha diritto a cauzione nè contro l'onorato nè contro i giratarî successivi: non contro il primo, perchè la contraddizione non consente che voglia liberarlo dall'obbligo della cauzione e la chieda in pari tempo per conto proprio; non contro i giratarî successivi, perchè se potesse chiedere cauzione ai medesimi, questi la chiederebbero alla lor volta all'onorato e la sua liberazione sarebbe illusoria.

L'interveniente non può chiedere cauzione nemmeno ai giratarî precedenti all'onorato, poichè intervenendo dimostrò la fiducia di essere rimborsato da costui ove fosse più tardi obbligato a pagare la somma cambiaria. Egli deve rimettere all'onorato il protesto, e quindi non avrebbe nemmeno lo stromento necessario per esercitare l'azione di regresso.

L'interveniente si obbliga al pagamento della somma cambiaria verso tutti i giratarî susseguenti all'onorato sotto la condizione che il pagamento sia rifiutato dal trattario, e dalle persone indicate al bisogno. Egli non ha come accettante per intervento nè diritti nè obblighi cambiarî verso l'onorato o verso i suoi predecessori: solo in seguito al pagamento subentrerà nei diritti del possessore soddisfatto contro l'onorato e i giranti precedenti (196).

---

(196) Art. 271, art. 300 e segg., cod. di comm.

Digitized by Google

Fra l'accettante per onore come tale e l'onorato non corrono che rapporti di diritto comune, che si regoleranno secondo la loro diversa natura di mandato, di gestione d'affari. L'interveniente, che risparmiò all'onorato le spese e il danno di prestare cauzione, che deve tener pronti i fondi per la scadenza, avrà diritto ad una provvigione, anche se non è poi invitato a pagare, ad es., perchè il pagamento fu chiesto ed ottenuto dal trattario. Da quel rapporto di mandato deriverà all'onorato l'obbligo di rimborsare all'interveniente le spese del protesto pagate al possessore, e di coprirlo in tempo colla provvista (197).

Art. 4. — *Cauzione per mancata sicurezza dell'accettante.*

SOMMARIO. — 1197. Natura eccezionale del diritto di chiedere cauzione per la mancata sicurezza dell'accettante. — 1198. La cambiale in sofferenza per la mancata sicurezza dell'accettante non scade anticipatamente. — 1199. Il possessore di un vaglia cambiario non ha diritto di chiedere cauzione per la mancata sicurezza dell'emittente. — 1200. L'insolvenza del traente, degli avallanti, dei giranti non dà diritto di chiedere cauzione. — 1201. Non si può chiedere cauzione se non si è levato il protesto e non si prova l'insolvenza. — 1202. Contenuto del protesto. — 1203. Chi possa chiedere cauzione. — 1204. Quando il diritto alla cauzione resti pregiudicato dalla notizia dell'insolvenza. — 1205. Chi è obbligato a fornire cauzione. — 1206. Nessuno può chiedere più di una cauzione. — 1207. Azione del possessore contro l'accettante per ottenere cauzione. — 1208. Come si costituisce la cauzione. — 1209. Restituzione della cauzione. — 1210. L'esercizio dell'azione di regresso pel pagamento non è punto modificato dalla cauzione.

1197. Il rifiuto di accettazione scredita la cambiale non solo perchè resta con una firma di meno, ma perchè il trattario dimostra poca fiducia nel traente, col quale è pure in relazione di affari. Maggiore è il discredito del titolo, quando l'accettante diviene insolvente, poichè se nel primo caso c'è ancora la speranza che mutato avviso paghi alla scadenza, nel secondo questa speranza può dirsi perduta. Per reintegrare il credito della cambiale, per renderla ancora capace di circolazione, la legge dà in en-

(197) Art. 360, 361 cod. di comm. L'onorato che paga la provvigione ha diritto a sua volta di farsela rimborsare dai giratarî precedenti, se può dimostrare che l'intervento è riuscito profittevole anche a loro liberandoli dall'obbligo di dar cauzione: così il peso di questa spesa andrà a cadere sull'ultimo obbligato, il traente o l'accettante.

Digitized by Google

trambi i casi al possessore un diritto di regresso per ottenere cauzione (198).

Questo istituto si presenta come un'eccezione, sia perchè rende più grave l'obbligazione di coloro che sono esposti all'azione di regresso, sia perchè secondo il diritto comune la sopravvenuta insolvenza di un condebitore non altera la condizione giuridica dei condebitori solidali (199). Per ciò dobbiamo mantenere questo istituto nei limiti tracciati dalla legge senza applicazioni estensive.

1198. Il possessore della cambiale, per la sopravvenuta insolvenza dell'accettante, non ha diritto di chiederne anticipatamente il pagamento, perchè la legge vuole osservata puntualmente la scadenza a difesa di tutti gli interessi che possono essere derivati dalla circolazione della cambiale. Il possessore non può esigerne anticipatamente il pagamento, invocando contro l'accettante la massima di diritto comune che toglie al debitore insolvente il beneficio del termine (art. 1176 codice civ.): la disciplina giuridica della cambiale è incompatibile con questa applicazione del diritto comune. Infatti la scadenza nelle cambiali dev'essere unica (articolo 252): se la cambiale scadesse per l'accettante prima del termine a cagione della sua insolvenza, si avrebbero più scadenze, una per l'accettante, l'altra per gli obbligati in via di regresso; oppure se si anticipasse la scadenza per tutti, questi si vedrebbero mutata la legge del contratto in un requisito essenziale. L'osservanza del termine nella cambiale non è imposta a solo beneficio del debitore ma a tutela di tutti coloro che presero parte alla sua circolazione, ed è per ciò che la legge (art. 294) dichiara responsabile della validità del pagamento chi lo anticipa. L'osservanza del termine è prescritta a difesa di coloro cui la cambiale fu sottratta o che ebbero la disgrazia di smarrirla, affinchè possano tutelare

---

(198) La nostra legge regola quest'azione con due disposizioni assai insufficienti, art. 314-315. La legge germanica entra in molti particolari, art. 25-29, che noi cercheremo di determinare per analogia coll'azione di regresso per mancato pagamento. La nostra contiene anche una irreparabile lacuna in quanto non prevede la mancata sicurezza dell'emittente di un vaglia cambiario e il conseguente diritto di regresso per ottenere cauzione.

(199) **Giorgi**, 5ª ediz., I, n. 160; — **Larombière**, art. 1188 n. 23; — **Aubry et Rau**, § 303, nota 20; — **Laurent**, XVII, n. 214.

Digitized by Google

il loro diritto coll'opposizione al pagamento (art. 298) e colla procedura di ammortamento (art. 331): la scadenza anticipata li priverebbe di queste necessarie difese. Essa è esclusa anche dal preciso testo del codice, e cioè dall'art. 315, che nel caso di fallimento dell'accettante dà al possessore il solo diritto di chiedere cauzione, ciò che sarebbe incompatibile col diritto di esigere immediatamente il pagamento. Quell'articolo gli dà il diritto di chiedere cauzione non solo agli obbligati in via di regresso ma anche all'accettante, e la contraddizione non consente che si possa chiedere cauzione a chi deve pagare senza ritardo (200). Solo nel caso in cui il possessore della cambiale si trovi di fronte a colui col quale ha originariamente contrattato potrà valersi dei mezzi che il contratto fondamentale gli offre rinunciando a valersi della cambiale e offrendone la restituzione (n. 1108 e segg.).

1199. Il diritto di chiedere cauzione non è concesso al possessore di un vaglia cambiario per l'insolvenza dell'emittente. La lacuna della legge forse dipende dalla poca elaborata fusione delle due forme di cambiali, la tratta e la propria, in un tipo unico. Ma, nel silenzio della legge, non è lecito di estendere un provvedimento eccezionale, accolto come un surrogato dell'accettazione mancata o claudicante, ad un istituto qual'è la cambiale propria cui l'accettazione è del tutto estranea (201). Intanto non mancheranno al possessore i mezzi per proteggere il suo credito, p. es., con un sequestro conservativo (202), ed anche in taluni casi con

---

(200) **Norsa**, *Monit. Trib.*, 1887, 453; — **Supino**, nn. 457, 470; — **Sorani**, *Diritto comm.*, 1896, 339; — **Bonelli**, nella *Giurispr. ital.*, 1898; parte IV, 288, nota 2; e 1899, IV, pag. 225; e nel trattato sul *Fallimento*, n. 316; — Appello Venezia, 12 ottobre 1880; *Temi veneta*, 589. — Contr. **Bolaffio**, *Monit. Trib.*, 1887, 345, e *Rivista italiana di scienze giuridiche*, loc. cit., n. 16; — Appello Venezia, 23 dicembre 1880; — Cass. Firenze, 25 luglio 1881; *Temi veneta*, 1881, pagg. 26, 414; — Appello Venezia, 28 dicembre 1886; — Id., 18 febbraio 1887; — Id., 24 marzo 1887; *Temi veneta*, 1887, pagg. 21, 114, 177; — Appello Genova, 10 settembre 1901; *Id.*, 594.

(201) Cass. Roma, 30 aprile 1895; *Foro*, 1130; — Cass. Napoli, 7 novembre 1891; *Foro*, 1892, 427; — Appello Casale, 14 maggio 1892; *Temi genov.*, 472. — Contr. Tribunale Livorno, 5 luglio 1891; *Diritto comm.*, 838; — Appello Potenza, 30 giugno 1890; *Foro*, 1891, 92. — La Ordinanza tedesca ha espressamente esteso l'istituto della cauzione alle cambiali proprie, art. 98.

(202) Cass. Palermo, 13 febbraio 1892; *Foro*, 642.

Digitized by Google

quello più radicale di far decadere l'emittente dal beneficio del termine (art. 1176, cod. civ.). Potrà esercitare questo diritto il prenditore che è legato coll'emittente da un contratto fondamentale che gli dà diritto di esigere immediatamente, sia che non abbia posto il titolo in circolazione, sia che gli sia ritornato per una ulteriore girata. Allora rinunciando alle azioni cambiarie potrà valersi del suo contratto fondamentale col debitore insolvente per chiedere l'immediato pagamento (203).

1200. La condizione necessaria per l'esercizio del diritto a cauzione sta nella mancata garanzia dell'accettazione. Quindi non si può estendere l'esercizio di questo diritto al caso di insolvenza del traente, di un avallante, di un girante. Questa interpretazione estensiva, che l'indole eccezionale del diritto a cauzione e la sua azione perturbatrice di un ordinato commercio condanna, condurrebbe a questi iniqui risultati: che quanto più numerose malleverie raccogliesse la cambiale nel suo cammino, tanto più esposti sarebbero gli obbligati in via di regresso al pericolo di prestare cauzione; che essi sarebbero obbligati a far garanzia per persone che non conoscono, che intervennero nel vincolo cambiario senza il loro consenso. Si capisce la garanzia per l'accettante che traente e giranti presentarono alla fede del prenditore e dei giratari; non per gli avallanti o per i giranti che s'introdussero di loro capo nell'obbligazione cambiaria (204).

1201. Condizione indispensabile per esercitare il diritto a cauzione è altresì il protesto: nemmeno la morte e il fallimento dichiarato del trattario dispensano il possessore dal protesto (205). Non occorre che il protesto constati il rifiuto di accettazione o di cauzione; basta che constati l'impossibilità di ottenerla, p. es., per la irreperibilità del trattario o dell'accettante. Il possessore dovrà

---

(203) Vedi in questo volume, n. 1108 e segg.; — Cass. Roma, 30 aprile 1895; *Foro*, 1130.

(204) Appello Casale, 14 maggio 1892; *Temi genov.*, 472; — Appello Venezia, 12 ottobre 1880; *Temi veneta*, 589; — **Bolafflò**, *Foro*, 1889, 303. — Contr. Appello Venezia, 7 febbraio 1889; *Foro*, 363.

(205) Art. 314, 315, 307, 308 cod. di comm. — Appello Catania, 1° novembre 1887; *Foro*, 1888, 37.

Digitized by Google

altresì provare, quando chieda cauzione per mancata sicurezza dell'accettante, il suo fallimento, la sospensione dei pagamenti, la non riescita esecuzione contro di lui. Ciò si proverà più di frequente con una dichiarazione del cancelliere, colle circolari diramate dall'accettante insolvibile ai creditori per ottenere un accordo stragiudiziale. Può darsi ancora che tutte queste circostanze emergano dallo stesso protesto; p. es., dalla risposta data al notaio dall'accettante o da chi lo rappresenta.

1202.. Il protesto per mancata sicurezza dovrà constatare che la cambiale fu presentata all'accettante per ottenere cauzione, e che in seguito al suo rifiuto fu presentata alle persone indicate al bisogno nell'ordine della loro designazione (art. 315). Se taluno interviene per offrire congrua cauzione il possessore deve accettarla, altrimenti perde il diritto di esigerla dall'onorato e da' suoi successori. L'interveniente avrà diritto di farsi consegnare il protesto per rimetterlo all'onorato, affinchè possa a sua volta provvedersi della cauzione (206).

1203. *Chi può chiedere cauzione.* — Può chiederla tanto l'ultimo giratario che essendo in possesso della cambiale fece levare il protesto, come i giranti precedenti che ritirarono il protesto e le prove della sopravvenuta insolvenza dell'accettante. Per cui la cauzione può essere chiesta anche da un girante provvisto del protesto che non sia stato richiesto di fornirla, ed è giusto che sia così, perchè costui può essere meritevole di tanta fiducia, che il possessore della cambiale gli rimetta il protesto senza chiedergli alcuna cauzione, mentre egli non può averne altrettanta nei giranti anteriori e nel traente. Il possessore che fece levare il protesto conserva il diritto di chiedere cauzione anche dopo che ha negoziato il titolo, perchè non cessa la sua eventuale responsabilità (207).

---

(206) Arg. art. 299, 273. — Appello Catania, 11 novembre 1887; *Foro*, 1888, 37.

(207) Art. 315_2. — Il nostro codice riprodusse nell'art. 315_2 l'errore dell'Ordinanza tedesca, art. 29, che concede il diritto di cauzione al possessore della cambiale e ad ogni giratario, errore che fu corretto dal codice svizzero, nell'art. 748 *(il prenditore ed ogni giratario)*. Pigliando alla lettera quella espressione si dovrebbe negare il diritto di regresso al prenditore che pure ha fornito cauzione.

Digitized by Google

1204. Il possessore non perde il diritto a cauzione ancorchè il trattario fosse fallito o divenuto insolvente a sua insaputa prima dell'accettazione o dell'emissione; sia perchè la legge non pone per condizione che quella crisi abbia colpito l'accettante dopo l'emissione o dopo l'accettazione, sia perchè altrimenti si darebbe un premio alla malizia: si dispenserebbe dalla cauzione chi negoziando la cambiale dissimulò quegli eventi al suo giratario (208). Ma se il possessore acquistò il titolo sapendo che l'accettante versava in quelle condizioni non ha diritto di chiedere cauzione in via di regresso, perchè non può onestamente chiedere cauzione per un'insolvenza che conosceva e di cui probabilmente tenne conto nel fissare il prezzo del suo acquisto (209).

1205. *Chi è obbligato a fornire cauzione.* — Tutti gli obbligati in via di regresso sono esposti all'azione di regresso per garanzia, amenochè non abbiano declinato ogni responsabilità cambiaria colla clausola " senza garanzia ". Essi sono obbligati solidariamente a fornirla; quindi si può agire contro ciascuno e contro tutti, senza l'obbligo di seguire l'ordine delle girate, e di osservare la scelta già fatta (art. 318). Si può chiederla anche agli avallanti degli obbligati in via di regresso, perchè essi pigliano la posizione giuridica degli avallati, e quindi figurano tra gli *obbligati anteriori* cui si può chieder cauzione (210).

1206. *Non si ha diritto a chiedere più di una cauzione.* — Nessuno può chiedere più di una cauzione amenochè non provi che quella ottenuta è insufficiente: gliene mancherebbero anche i mezzi

---

(208) Si può desumerlo anche con argomenti esegetici, considerando che non fu riprodotta dal codice la frase della Ordinanza tedesca, art. 29: " Può chiedersi cauzione se *dopo la emissione della cambiale* sia riuscita inutile una esecuzione sui beni dell'accettante "; e considerando che in casi analoghi il codice civile dichiarò esplicitamente che la insolvenza deve essere sopravvenuta dopo l'acquisto del diritto, art. 1469: " Il venditore non è tenuto alla consegna della cosa *se dopo la vendita* il compratore cade in stato di fallimento o di non solvenza ".

(209) Conf. **Rehbein**, art. 29 n. 1 *(exceptio doli)*; — **Grünhut**, II, 387$_2$.

(210) Art. 275, 315$_2$; — Tribunale Livorno, 7 luglio 1891; *Diritto comm.*, 838 — Appello Potenza, 30 giugno 1890; *Foro*, 1891, 92; — Appello Venezia, 12 ottobre 1880; *Temi veneta*, 589.

Digitized by Google

perchè deve consegnare il protesto a chi gli fornì la cauzione. Questi può a sua volta ripeterla da un obbligato anteriore calcolandola in ragione della somma cambiaria e delle spese del regresso che ricadranno tutte sul traente, ultimo obbligato in via di regresso.

Chi fornì cauzione sufficiente non è obbligato a fornirne una seconda. — Se un secondo giratario dopo aver tentato nuovamente ma indarno di ottenere l'accettazione chiede cauzione alla persona che l'ha già costituita, questa può liberarsi da ogni ulteriore prestazione estendendo i benefici della cauzione già prestata al nuovo richiedente. E lo farà, avvertendo il custode del pegno o il fideiussore che la garanzia s'intende costituita anche a beneficio del nuovo richiedente. Sarà per costui una cautela opportuna, perchè s'egli non fa riconoscere il suo diritto di garanzia, chi la prestò può ritirarla, ridurla o modificarla d'accordo con chi l'ottenne (art. 1130 codice civile).

Chi è obbligato a prestare cauzione può difendersi con tutte le eccezioni che potrebbe opporre all'azione di pagamento, poichè entrambe sono azioni di natura cambiaria (211).

1207. Il possessore della cambiale può esercitare l'azione cambiaria per ottenere cauzione contro l'accettante, sebbene possa riescire poco utile di agire contro un accettante fallito o insolvente. Si può esercitarla ancorchè non sia stato levato il protesto, perchè se il protesto deve essere levato per constatare il rifiuto dell'accettante di prestare cauzione (art. 315), ciò significa che l'obbligo suo preesiste al protesto; e perchè di regola l'esercizio dell'azione cambiaria contro l'accettante non è subordinato alla esecuzione del protesto (212).

1208. La legge non dice come deve essere costituita la cau-

---

(211) Entrambe figurano nella Sezione X sotto la rubrica: " Dell'azione cambiaria „, e l'art. 324 non fa distinzione fra l'azione cambiaria diretta alla cauzione e quella diretta al pagamento.

(212) Art. 316, 325. — Conf. **Grünhut**, II, 389_{15}; — **Staub**, art. 29, § 14. — L'Ordinanza austriaca, 2 novembre 1858, tolse in proposito ogni ambiguità dichiarando: " che il portatore di una cambiale ha diritto, nei casi menzionati nell'art. 29, di chiedere cauzione anche dall'accettante nella via del processo cambiario „.

Digitized by Google

zione: quindi potrà costituirsi mercè un fideiussore (213), un pegno, un avallo (214). Spetterà a chi deve prestarla l'obbligo di specificarla (215).

1209. La cauzione deve essere restituita:

1° Se il trattario o l'indicato al bisogno concede l'accettazione che prima aveva rifiutato e non è caduto nello stato di fallimento o di insolvenza: in questi casi chi la diede deve lasciarla per questo nuovo titolo;

2° Quando chi prestò la cauzione sia liberato per decadenza dall'azione di regresso;

3° Quando sia liberato per prescrizione;

4° Quando sia liberato pel pagamento fatto dal debitore principale o da un obbligato anteriore;

5° Quando sia stata fornita congrua cauzione da un obbligato anteriore a beneficio dei giratari successivi. Le cose procederanno così: chi fu richiesto di cauzione la richiederà a sua volta a un obbligato anteriore: se egli ottiene una cauzione sufficiente a favore proprio e degli obbligati susseguenti può ritirare la sua. Si applica la regola che vige per tutte le obbligazioni cambiarie: chi fornisce la prestazione dovuta libera tutti gli obbligati posteriori. Se non fosse così si immobilizzerebbe un numero illimitato di cauzioni per garantire un debito solo.

1210. La esistenza di una cauzione non modifica l'azione di regresso pel pagamento. Questa farà il suo corso normale e potrà

---

(213) Questo fideiussore dev'essere persona capace di contrattare, ed avere il suo domicilio nella giurisdizione della Corte d'Appello ove si deve prestare sicurtà (art. 1904); ma la sua solvenza non si misura in ragione dei suoi beni capaci d'ipoteca perchè si tratta di obbligazione commerciale (art. 1905).

(214) Appello Catania, 11 novembre 1887; *Foro*, 1888, 37: " un avallo accettato può servire di cauzione ". — Meglio provvedono le leggi che, a troncare i facili dissensi sul modo di prestare cauzione, prescrivono di prestarla in contanti quando le parti non vanno d'accordo: così Ordinanza austriaca, art. 25; — Ungheria, § 25; — Scandinavia, §§ 25, 29; — Spagna, art. 481; — Chilì, art. 687; — Argentina, art. 651.

(215) Una cauzione offerta genericamente, senza designare le merci offerte in pegno, le firme cambiarie o le fideiussioni, non è sufficiente a liberare chi deve la cauzione: Appello Genova, 8 marzo 1889; *Temi genov.*, 243.

Digitized by Google

esercitarsi esecutivamente anche sugli altri beni del debitore, perchè nessuna legge obbliga il creditore ad attenersi prima alla cauzione, p. es., a rivolgersi contro il fideiussore prima di pignorare i beni del debitore.

N. 14. — L'AVALLO.

SOMMARIO. — 1211. Definizione. — 1212. Forma. — 1213. Avallo dato dopo la scadenza. — 1214. Chi può dare l'avallo. — 1215. Per chi è dato l'avallo. — 1216. Per chi si reputa prestato. — 1217. Rapporti fra il possessore e l'avallante. Eccezioni opponibili dall'avallante. — 1218. Formalità necessarie per conservare l'azione contro l'avallante. — 1219. Esercizio dell'azione cambiaria contro l'avallante. — 1220. Termini per esercitare l'azione contro l'avallante. — 1221. Il possessore che è decaduto non acquista per ciò solo contro l'avallante un'azione di diritto comune. — 1222. Surrogazione dell'avallante che paga nei diritti del possessore. — 1223. Misura della surrogazione. — 1224. Decadenza del possessore che ha pregiudicato la surrogazione. — 1225. Rapporti tra l'avallante e l'avallato. — 1226. Che cosa può ripetere l'avallante. — 1227. Il suo diritto deve regolarsi sulla cambiale, finchè la medesima conserva la sua efficacia. — 1228. Perduta l'azione cambiaria può ricorrere al diritto comune. — 1229. Avallante dell'avallante. — 1230. Concorso di più avallanti.

1211. L'avallo è una garanzia data nelle forme cambiarie (216). Esso non fa parte del nesso normale di una cambiale; questa può compiere interamente il suo còmpito nella circolazione senza avalli; anzi se tutte le sue firme sono solide non porterà avalli che sono un segno di poco credito per chi ne abbisogna. La disciplina giuridica dell'avallo è fra le più controverse sia perchè ci manca il sussidio della legislazione e della dottrina tedesca, cui è quasi sconosciuto questo istituto, sia perchè esso ha due aspetti giuridici diversi secondo che si consideri l'avallante di fronte al possessore della cambiale, o di fronte all'avallato: gli autori non si

---

(216) Cod. comm., art. 274: Il pagamento può essere *garantito* con avallo; — art. 275: Chi dà l'avallo assume le obbligazioni della persona per la quale *garantisce*; — Cassaz. Roma, 4 aprile 1900; *Foro*, 598. — Non mi pare accettabile la qualifica di *obbiettiva* che **Bolaffio** dà a questa garanzia (*Rivista italiana di scienze giuridiche*, V. pag. 13 n. 6; — *Annuario*, II, pag. 97): egli la qualifica così, perchè la considera come una garanzia della obbligazione cambiaria. Ma due ragioni decisive condannano questa qualifica: *a)* che l'avallo cade se l'obbligazione dell'avallato è inesistente (n. 1215); — *b)* che l'avallo garantisce solo gli obbligati posteriori all'avallato (art. 276); se questi paga l'avallante non risponde più pel pagamento della cambiale.

Digitized by Google

accordano nel definirlo perchè l'uno considera maggiormente quell'aspetto che l'altro pone in seconda linea. A mio avviso, la vera dottrina dell'avallo non si può determinare se non si tien conto distintamente di queste due specie di rapporti. Entrambi sono di natura cambiaria, ma mentre il rapporto fra l'avallante e il possessore può essere di sola natura cambiaria, il rapporto fra l'avallante e l'avallato è dominato dal complesso dei rapporti personali per cui fu dato l'avallo; essi ne determinano i limiti e ne prendono il posto, quando l'avallo ha perduto la sua forza cambiaria.

1212. *Forma.* — L'avallo dev'essere scritto sulla cambiale. Può indicarsi colla clausola " per avallo ", che può essere scritta tanto dall'avallante come da un terzo, ma quella clausola non è tassativa. La legge si contenta di clausole equivalenti: " per garanzia ", " pel buon fine ", " per fideiussione ": anche questa parola acquista un significato cambiario dacchè è scritta sulla cambiale. L'apprezzamento del giudice di merito è insindacabile (217). Se la formula è ambigua, e l'ambiguità non può superarsi col tenore della cambiale, l'avallo non avrà valore cambiario, perchè ogni obbligazione cambiaria dev'essere determinata coi soli elementi dati dal titolo. Se la firma non è seguìta da alcuna dichiarazione non potrà valere come un avallo, perchè la legge impone all'avallante di dichiararsi tale, e gli lascia solo la facoltà di scegliere la parola con cui può manifestare questa intenzione. Se il nesso cambiario lo consente, lo si potrà considerare come un secondo emittente o un secondo accettante (art. 262), e così chi voleva dare un semplice avallo sconta la sua omissione, perdendo il diritto di esercitare l'azione cambiaria contro colui che voleva garantire e contro tutti gli obbligati anteriori (218).

---

(217) Cass. Palermo, 26 luglio 1894; *Circ. giur.*, 287. — V. varie applicazioni: Appello Venezia, 6 ottobre 1885; *Foro*, 1886, 121; — Appello Napoli, 3 febbraio 1888; *Diritto comm.*, 559.

(218) In ciò il rigore cambiario va d'accordo col diritto comune che insegna a non presumere l'avallo (art. 1902). — Conf. Appello Catania, 23 aprile 1889; *Monit.*, 977; — Appello Venezia, 22 dicembre 1887; *Foro*, 1888, 191: " L'avallante deve per legge tassativa specificare tale sua qualità: chi si firma senza altra specificazione correrà il rischio di essere considerato come accettante od emittente ". — Conf. **Supino**, n. 239; — **Gallavresi**, pag. 65. — Incerto **Bolaffio**, *Foro*, 1888, 191.

Digitized by Google

Come ogni altra obbligazione cambiaria, anche l'avallo può apporsi sovra una copia o sovra un duplicato della cambiale (219); può essere apposto anche sovra un foglio bollato in bianco, e varrà come avallo se il titolo sarà regolare quando verrà prodotto in giudizio. Come ogni altra firma cambiaria, dovrà indicare la ditta o l'intero nome e cognome dell'avallante (220). Potrà essere limitato per la somma (221); ma qualunque altra limitazione o condizione che sia incompatibile coll'essenza della cambiale, p. es., l'esclusione della solidarietà, gli toglierà il carattere cambiario.

1213. L'avallo scritto dopo la scadenza non assume carattere cambiario: così è della girata (art. 260): così è dell'accettazione e del pagamento per intervento (art. 273 e 299), poichè il titolo può accrescere il suo credito mediante l'aggregazione di nuove firme cambiarie solo nel periodo della sua circolazione normale. Venuta la scadenza, la sua ulteriore circolazione, se pure conserva la forma cambiaria, è priva del credito cambiario e delle garanzie giuridiche che lo sussidiano (222).

1214. *Chi può dare l'avallo.* — Chiunque può obbligarsi cambiariamente può obbligarsi per avallo, esclusa la moglie che abbisogna dell'autorizzazione maritale per questa come per ogni altra sicurtà (vol. I, n. 111). Può obbligarsi come avallante anche colui che già appartiene al nesso cambiario, purchè non sia l'accettante, il traente o l'emittente, i quali sono già obbligati come tali verso tutti coloro verso i quali potrebbero obbligarsi coll'avallo. Tutti gli altri obbligati cambiarî possono dare utilmente l'avallo, purchè lo prestino per un obbligato anteriore, che non sia quello immediatamente precedente alla loro firma. È infatti evi-

---

(219) Si ricorre talvolta a questo mezzo per evitare il discredito che soffrirebbe la firma dell'avallato se la cambiale circolasse colla firma dell'avallante: chi ottenne l'avallo può tenere la copia o il duplicato presso di sè per farli valere nel caso di bisogno. Arg. art. 279, 282.

(220) Vedi n. 1024 e più particolarmente: Appello Milano, 28 aprile 1896; *Foro*, 712; — Id., 26 novembre 1893; *Monit.*, 93.

(221) Appello Brescia, 8 maggio 1889; *Monit.*, 786.

(222) Cfr. Cassaz. Roma, 11 gennaio 1890; *Legge*, II, 510; — **Supino**, n. 244; — **Vidari**, VII, n. 6825.

Digitized by Google

dente che il girante il quale presta l'avallo pel suo giratario non aggiunge nulla al nesso cambiario, perchè è già obbligato verso tutti i giratari successivi (art. 276); mentre il girante il quale presta l'avallo per l'accettante aggrava la sua obbligazione, perchè risponde della somma cambiaria rispetto a tutti i possessori della cambiale escluso l'accettante, e tutti i creditori intermedî fra la sua girata e l'accettante migliorano la loro condizione perchè acquistano un debitore di più (223). A torto si direbbe che dovendo l'avallo del girante, come ogni altro avallo, essere prestato prima della scadenza, esso è perfettamente inutile, poichè il girante è già obbligato a pagare. Possiamo fare l'ipotesi di una cambiale protestata per mancata accettazione o per mancata sicurezza dell'accettante, e immaginare che un girante rinunci a chiedere cauzione se gli viene procurato l'avallo di un girante posteriore: come può dirsi inutile questo avallo che apporterebbe una nuova garanzia a quel primo girante contro ogni eventuale azione di regresso? S'immagini una serie di girate da A a B, da B a C, da C a D, che essendo l'ultimo possessore della cambiale protestata chiede cauzione per rifiuto di accettazione a C, che a sua volta la richiede a B, e questi ad A che gli offre in luogo della cauzione l'avallo di C; come può dirsi inutile questo avallo che arrestando la molesta serie dei regressi copre B coll'avallo di C?

1215. *Per chi è dato l'avallo.* — L'avallante deve dichiarare per chi presta l'avallo ed è libero nella scelta, purchè lo dia per un obbligato cambiario. Può darlo anche per una persona la cui firma non figura ancora sulla cambiale e sarà un'obbligazione subordinata all'esistenza futura della firma principale (n. 1101). Ma se la persona per cui è dato l'avallo non vi appone la firma o ve l'appose con un segno di croce o in una forma non ammessa dal diritto cambiario, l'avallo deve ritenersi inefficace. Si obbietterà che le obbligazioni cambiarie sono autonome. Certo lo sono quando esistono, ma se manca una condizione essenziale per la loro esistenza non è più il caso di autonomia, perchè ciò che non esiste non può essere autonomo o non autonomo. Anche la firma dell'accettante è autonoma, ma essa è inetta a produrre effetti cambiarî,

(223) Contr. **Vidari**, VII, n. 6812; — **Supino**, 2ª ed., n. 233.

Digitized by Google

se al titolo manca la firma principale del traente; così è dell'avallo se quando si vorrebbe farlo valere, manca la firma principale dell'avallato, necessaria alla sua esistenza. Si obbietterà che la legge dice valida l'obbligazione dell'avallante, ancorchè non lo sia quella dell'avallato. Ma altro è invalido, altro è inesistente: si capisce la garanzia di un'obbligazione non valida, ad es., per vizio di capacità o di consenso, perchè l'obbligazione esiste finchè non sia annullata; non si capisce la garanzia di un'obbligazione che non esiste perchè non si garantisce il nulla. Non si deve altresì dimenticare che l'avallo è una garanzia (art, 274, 275) e che non si può estendere una deroga ai principî che regolano le obbligazioni di garanzia (art. 1899 cod. civ.); tanto più che i motivi dell'articolo 275 contrastano coll'estensione, poichè esso volle proteggere il possessore contro i vizî occulti dell'obbligazione principale, non contro i vizî evidenti di forma, che sono opponibili ad ogni possessore (art. 324) (224).

1216. Se l'avallante non dichiara per chi dà l'avallo, questo si reputa dato per colui che pagando libera il maggior numero di obbligati cambiarî, e cioè nelle cambiali tratte a favore dell'accettante e se la cambiale non fu accettata a favore del traente; nei pagherò a favore dell'emittente (art. 275_2). La presunzione scritta dalla legge non vien meno che di fronte alla dichiarazione dell'avallante scritta sul titolo in connessione colla sua firma. La legge toglie al giudice ogni facoltà di libero apprezzamento, perchè ciò contrasta colla natura letterale del diritto cambiario e colla necessità che il possessore sappia con certezza se deve fare o no l'atto di protesto per conservare il suo credito. La circostanza che l'avallo fu scritto a tergo del titolo accanto alla firma del girante non ha valore di derogare a quella disposizione, perchè quella circostanza non è una dichiarazione cambiaria (225).

---

(224) Contr. **Supino**, n. 226, 2ª ed., n. 243; — **Vidari**, VII, n. 6814; — **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1885, pag. 563. Dalla dottrina seguìta nel testo derivano a rigore di logica queste razionali conseguenze: che se l'avallante si firmò per una somma superiore alla somma accettata dalla persona per cui diede l'avallo, questo si riduce al medesimo limite.

(225) Giurisprudenza ormai dominante: Appello Venezia, 2 dicembre 1896; *Temi veneta*, 1897, 154; — Appello Brescia, 1° marzo 1892; *Monit. Trib.*, 428;

Digitized by Google

L'avallo si reputa dato per l'accettante, e se la cambiale non è ancora accettata pel traente (art. 275_2). Di quale momento si deve tener conto per determinare se la firma dell'avallante fu data pel traente o per l'accettante? Si deve tener conto del momento in cui ha prestato l'avallo, disse la Cassazione di Roma (226); donde la conseguenza che quand'anche la cambiale acquistasse più tardi la firma dell'accettante, l'avallo s'intenderebbe dato definitivamente pel traente, e il possessore perderebbe l'azione di regresso contro l'avallante se mancò di levare il protesto, che è necessario per conservare l'azione contro il traente. L'avallante dunque potrebbe ricorrere alla prova di un fatto che non risulta dalla cambiale per provare che diede la firma pel traente, e sarebbe liberato da ogni responsabilità verso il possessore che fidando nel tenore del titolo credette che l'avallo fosse dato per l'accettante, e perciò trascurò di levare il protesto. Questa interpretazione che sembra conforme alla lettera della legge è così contraria al principio fondamentale del diritto cambiario che considera il tenore letterale del titolo come decisivo pei diritti e gli obblighi del possessore di buona fede, che conviene cercare se la espressione della legge non sia conciliabile con una interpretazione più conforme allo spirito della legge stessa.

La formula dell'art. 275_2 a mio avviso non impedisce che si prenda in considerazione il tenore del titolo qual'è al momento in cui il possessore esercita il diritto cambiario, e non qual'era, forma a lui sconosciuta, al momento in cui il possessore precedente ottenne l'avallo. Si dirà che l'intenzione di ogni obbligazione cambiaria deve determinarsi dal tenore del titolo qual'è nel momento in cui l'obbligato vi appone la firma, ma non si viola questa regola quando si attribuisce all'avallante, che mira sovrattutto ad accrescere il credito della cambiale, l'intenzione di assumere l'obbligazione che meglio raggiunge questo scopo, e quindi di dare l'avallo per l'accettante se questi darà la sua firma, pel traente se la rifiuta: la sua obbligazione alternativa diviene semplice coll'accettazione del trattario. Si dirà che ove il legislatore avesse

---

— Cass. Roma, 11 luglio 1891; *Foro*, 1069; — Appello Milano, 3 febbraio 1891; *Temi genov.*, 214. — Contr. Cass. Napoli, 20 febbraio 1889; *Foro*, 570; — Appello Trani, 30 maggio 1890; *Giurispr. ital.*, 517.

(226) Cass. Roma, 20 febbraio 1889; *Monit.* 494; — **Supino**, 2ª ediz., n. 242.

Digitized by Google

avuto di mira il momento in cui si esercita l'azione cambiaria non avrebbe usato quell'avverbio *ancora* che allude ad una condizione giuridica che può modificarsi. Ma quell'*ancora* trova una ragione sufficiente anche quando s'interpreti la legge come propongo, perchè non si deve dimenticare che l'azione cambiaria può essere esercitata contro l'avallante anche per chiedergli cauzione in seguito al rifiuto di accettazione (art. 314), e quindi quando questa può essere *ancora* prestata dal trattario, ad es., se riceve posteriormente l'avviso e la provvista.

1217. *Rapporti fra il possessore e l'avallante.* — L'obbligazione dell'avallante è un'obbligazione cambiaria, che l'avallante assume direttamente verso ogni possessore del titolo. Al pari di tutte le obbligazioni cambiarie, quand'esiste nelle forme legali, è un'obbligazione autonoma, e quindi l'avallante non può opporre al possessore le eccezioni dell'avallato: esse sono eccezioni *de jure tertii*. Se non può opporre l'invalidità dell'obbligazione principale (art. 275), a maggior ragione non potrà opporre le eccezioni che potrebbero restringerla o differirla. Se l'avallato non può impedire direttamente il pagamento della cambiale diffidando l'avallante di non pagare (art. 298), non potrà impedirlo nemmeno obliquamente, fornendo all'avallante le eccezioni per rifiutare il pagamento.

1218. Per esercitare i diritti cambiarî contro il datore d'avallo, il possessore della cambiale non ha da compiere alcuna speciale formalità contro di lui; egli ha fornito il suo còmpito quando ha compiuto tutti gli atti necessarî per conservare l'azione cambiaria verso la persona per cui l'avallo fu dato (art. 275_3): le formalità che preservano il suo diritto contro l'avallato sono sufficienti a preservare il suo diritto contro l'avallante: la legge non conosce formalità di protesto da elevarsi contro gli avallanti (art. 304). Se, ad es., per conservare il diritto contro l'avallato non occorre il protesto perchè sia, ad es., l'accettante o l'emittente di una cambiale non domiciliata, è superfluo il protesto per conservare l'azione contro il loro avallante. Quindi la esistenza di uno o più avalli non rende necessaria alcuna formalità di più oltre quelle che occorrerebbero se non esistessero avalli.

1219. Il possessore che adempì gli atti necessarî per con-

Digitized by Google

servare l'azione cambiaria può rivolgersi a sua scelta contro tutti gli obbligati cambiarî (art. 318), e quindi anche contro l'avallante, prima di ogni altro. Se non v'è alcun atto conservativo da compiere, p. es., nel caso di un avallo prestato per l'accettante di una cambiale non domiciliata, il possessore potrà rivolgersi contro l'avallante anche prima di escutere o d'interpellare l'accettante. È vero che la legge prescrive di presentare la cambiale pel pagamento nel giorno della scadenza al luogo in essa indicato (art. 288), ma questa regola non ha sanzione di decadenza nella legge; la presentazione non è un atto necessario a conservare l'azione contro l'accettante (art. 275_3), e quindi non può considerarsi come necessaria verso l'avallante.

1220. Il possessore della cambiale avrà nel caso di cambiali non domiciliate 5 anni di tempo per esercitare l'azione cambiaria contro l'avallante dell'accettante o dell'emittente; il ritardo non lo pregiudica, amenochè non si fosse obbligato con una clausola espressa, che è compatibile coll'obbligazione cambiaria, ad esercitare il credito in un termine più breve.

L'obbligazione dell'avallante è invece limitata da termini brevissimi, quando la persona per cui diede l'avallo è un obbligato in via di regresso. Si deve osservare verso l'avallante, che piglia la posizione giuridica dell'avallato, gli stessi termini che si devono osservare sotto pena di decadenza contro costui; se non fosse così, l'avallante non assumerebbe le stesse obbligazioni dell'avallato, ma obbligazioni più estese.

1221. Se il possessore ha perduto l'azione contro l'avallante, non può senz'altro escuterlo come un fideiussore ordinario. Dalla firma dell'avallante risulta la sua *volontà* di obbligarsi cambiariamente e nulla di più. Venuta meno l'obbligazione cambiaria, manca la base per un'altra obbligazione, sia pure di garanzia. L'avallante appone di regola la sua firma per favore, senza correspettivo, col pericolo assai prossimo di non riavere ciò che dovrà pagare pel debitore; estendere la sua garanzia ad una obbligazione che egli non ha *voluto* assumere, è contraddire alla natura propria del contratto di garanzia che è d'interpretazione restrittiva (art. 1902 cod. civ.). Quando il codice volle riconoscere al possessore decaduto dall'azione cambiaria un'azione sussidiaria, lo disse; così la

Digitized by Google

diede al possessore di una cambiale manchevole di taluno dei requisiti essenziali, poichè l'emissione di una cambiale è di regola preceduta da un altro rapporto di affari (art. 254); la diede al possessore di una cambiale decaduta per inosservanza dei termini contro il traente e l'emittente (art. 326). Ma nessun'azione sussidiaria diede al possessore in surrogazione dell'azione perduta contro l'avallante, per cui, salva la prova che l'avallante volle obbligarsi anche come fideiussore ordinario, manca il titolo per agire contro di lui. Surrogando l'azione cambiaria perduta con un'azione di diritto comune, il magistrato farebbe rivivere con arbitrarî apprezzamenti quei vincoli giuridici che il legislatore ha subordinato all'osservanza di termini e di forme inflessibili. Così si priverebbero le forme cambiarie della loro sanzione, facendo degenerare l'istituto in una inutile forma (227).

1222. *Surrogazione dell'avallante nei diritti del possessore.* — L'avallante che paga è surrogato nei diritti del possessore contro la persona per la quale l'avallo fu dato e verso gli obbligati anteriori (art. 276), non verso gli obbligati posteriori; se l'avallante potesse agire contro costoro come surrogato al possessore, essi escluderebbero tosto il suo credito opponendogli la sua responsabilità cambiaria.

Il possesso del protesto e della cambiale basta a giustificare il diritto di regresso dell'avallante, poichè vi si accompagna la presunzione che abbia soddisfatto il creditore sia col pagamento sia con un fatto giuridico equivalente; il possessore precedente non si sarebbe privato del titolo, stromento unico e indispensabile all'esercizio del credito, se avesse ancora da esigerlo. Questa funzione stromentale caratteristica dei titoli di credito rafforza la presunzione già scritta nel diritto comune (art. 1279), che la restituzione del titolo sia stata fatta dal creditore per liberare il de-

---

(227) Contr. la giurisprudenza italiana: Cassaz. Torino, 12 novembre 1894; *Foro*, 1895, 219; — Appello Milano, 28 aprile 1896; *Foro*, 712; — Id., 26 maggio 1893; *Monit.*, 750; — Appello Venezia, 31 dicembre 1875; *Temi veneta*, 1876, 53. — Conforme al testo la dottrina e giurisprudenza tedesca: **Grünhut**, vol. II, pag. 23, nota 7; — **Staub**, art. 81, § 8; — **Rehbein**, art. 81, § 4; — Tribunale supremo di commercio, *Entscheid.*, vol. II, pag. 366; — Tribunale supremo dell'Impero, *Entscheid.*, IV, pag. 12.

Digitized by Google

bitore. Se è vero che il codice di commercio ordina al possessore della cambiale di restituirla quietanzata (art. 295), si deve considerare dall'altro lato che il ritiro della cambiale quietanzata è un diritto non un obbligo pel debitore, e che per ciò non si può ascrivergli a colpa di non aver chiesto la quietanza. Si consideri ancora che il codice non fa punto un obbligo a chi esercita in via di regresso l'azione cambiaria di produrre il titolo quietanzato (art. 319), e che nelle rimesse dirette del titolo fatte dal possessore all'avallante la quietanza è spesso impossibile, perchè quando il primo spedisce la cambiale al secondo, il pagamento non è ancora fatto, e quando il secondo ha pagato non può rinviare la cambiale al primo perchè ne faccia quietanza, ma deve rivolgerla contro l'avallato e gli obbligati anteriori (228).

1223. L'avallante è surrogato per opera della legge in tutti i diritti del possessore e quindi in tutti i vantaggi di cui il suo credito era presidiato, nelle garanzie mobiliari e immobiliari, nella sentenza già ottenuta (229), nell'esecuzione già iniziata contro l'avallato e gli obbligati anteriori (230), negli atti già compiuti per far liquidare il credito nel loro fallimento.

1224. Il possessore deve serbare intatte queste garanzie all'avallante, onde la sua surrogazione non sia illusoria. È lui il titolare del credito, è lui il possessore del titolo, stromento indispensabile per esercitare il credito, e quindi a lui incombe l'obbligo di fare tutti gli atti necessarî per conservarlo. Applicando questo concetto la legge subordina il diritto del possessore contro l'avallante al compimento degli atti necessarî per conservare l'azione cambiaria contro l'avallato (art. 275_3); se colla propria trascuranza priva l'avallante del diritto di rimborso, il possessore perde l'azione cambiaria contro l'avallante. La stessa decadenza lo coglie se lascia prescrivere l'obbligazione dell'avallato, se tarda ad agire contro l'avallante fino all'ultimo giorno del quinquennio di prescrizione, e così lo mette nell'impossibilità di esercitare l'azione di rimborso contro

---

(228) Appello Brescia, 20 giugno 1887; *Diritto comm.*, 740.

(229) Appello Trani, 27 febbraio 1897; *Foro Rep.*, voce *Effetto cambiario*, n. 88; — Cass. Roma, 12 maggio 1897; *Foro Rep.*, voce *Effetto cambiario*, n. 108.

(230) Contr. Appello Napoli, 13 novembre 1894; *Foro*, 1895, 802.

Digitized by Google

la persona per cui diede l'avallo (231). La stessa sanzione deve colpirlo se cancellò la firma dell'avallato o di taluno degli obbligati anteriori, perchè la cancellatura sopprime il debito cambiario.

Se la perdita è parziale, parziale sarà pure la decadenza del possessore; così se rinuncia a un'ipoteca parziale o trascura di ritirare dal fallimento dell'avallato il dividendo liquidato a' suoi creditori (232). In ciò il diritto cambiario si accorda col diritto comune: non si può far sopportare al possessore un danno maggiore di quello che egli ha recato (233). Sulle garanzie acquistate dal possessore dopo l'avallo, l'avallante non può contare, perchè non sono queste che lo indussero a dare l'avallo; il possessore è padrone di rinunciarvi o di disporne altrimenti senza pregiudicare il suo credito contro l'avallante (234).

1225. *Rapporti tra l'avallante e l'avallato.* — L'azione dell'avallante che ha pagato è un'azione cambiaria, diretta o di regresso secondo che è rivolta contro l'obbligato principale (accettante od emittente) o contro gli obbligati in via di regresso: l'azione cambiaria piglia il proprio carattere dalla persona verso cui è rivolta, non dalla persona di chi l'esercita. Nell'esercizio di quest'azione l'avallante deve considerarsi al pari di ogni creditore cambiario come un creditore autonomo, invulnerabile dalle eccezioni che il debitore garantito avrebbe potuto opporre al possessore precedente: la sua surrogazione, come ogni surrogazione cambiaria, è determinata dal tenore del titolo, perchè i rapporti personali non passano da un possessore all'altro.

1226. L'avallante che pagò può ripetere dalla persona per

---

(231) Cass. Torino, 7 febbraio 1896; *Foro*, 681; — Cass. Napoli, 26 febbraio 1901; *Temi genov.*, 461; — Appello Napoli, 25 febbraio 1901; *Foro Rep.*, voce *Effetto cambiario*, n. 47.

(232) Appello Genova, 3 maggio 1889; *Temi genov.*, 466.

(233) Art. 1928, cod. civ.; — **Troplong**, *Cautionnement*, n. 572; — **Aubry** et **Rau**, IV, § 429_{18}; — **Pont**, *Petits contrats*, II, n. 376; — **Guillouard**, *Cautionnement*, n. 240.

(234) Cass. Roma, 6 giugno 1872; *Giurispr. italiana*, 1184; — Cass. Torino, 12 settembre 1889; *Foro*, 1890, 27; — Appello Milano, 1° giugno 1894; *Foro*, 1172; — Cassaz. Napoli, 30 giugno 1897; *Foro*, 1372; — Id., 6 aprile 1897 *Giurispr. ital.*, 776.

Digitized by Google

cui diede l'avallo e dagli obbligati anteriori la somma pagata, cogli interessi dal giorno del pagamento e le spese legittime da lui sostenute, sia che abbia tratto una rivalsa sopra l'avallato o taluno degli obbligati anteriori (art. 319), sia che abbia fatto direttamente al medesimo la rimessa del titolo riscattato coi documenti accessori, sia che l'abbia chiamato in giudizio pel rimborso. Al diritto che gli compete come surrogato del possessore precedente (art. 276), si aggiunge il diritto proprio di essere rimborsato delle spese e degli interessi, giustificandoli col conto di ritorno.

1227. Finchè esiste la cambiale, l'avallante deve nell'esercizio dei suoi diritti contro l'avallato osservare i termini e le forme del diritto cambiario. È logico ritenere che, avendo preferito di rivestire la garanzia della forma cambiaria, entrambi abbiano voluto anche regolare gli effetti che essa produce a tenore del diritto cambiario (n. 1075). Quindi non si può ammettere che l'avallante possa valersi dell'art. 1919, cod. civ., che concede al fideiussore il diritto di chiedere cauzione al debitore garantito anche prima di aver pagato. Il testo e il sistema della legge non comportano questa opinione. Il testo, perchè attribuisce il diritto di rimborso solo all'avallante che ha pagato (art. 276) e che si trova in possesso della cambiale (art. 318, 319). Il sistema, perchè la legge cambiaria determinò i casi in cui consente al possessore della cambiale il diritto di esigere cauzione per la insolvenza del debitore cambiario, e lo limitò al caso in cui l'insolvenza colpisca l'accettante (art. 315). Il codice di commercio ha quindi regolato gli obblighi cambiari del debitore garantito, nè si può derogare al codice di commercio col pretesto di completarlo col diritto civile (235).

1228. L'avallante che ha perduta l'azione cambiaria per la inosservanza dei termini può valersi contro l'avallato dell'azione che il diritto comune offre al garante, soggetta alla prescrizione di 10 o di 30 anni secondo la natura commerciale o civile della garanzia. La forma cambiaria copre ma non distrugge il rapporto di mandato, di conto corrente, di utile gestione che diede luogo al-

(235) Contr. Cass. Torino, 27 marzo 1895; *Foro*, 660; — Id., 27 giugno 1895: *Id.*, 1206; — Cass. Roma, 4 aprile 1900; *Id.*, 598.

Digitized by Google

l'assunzione e al pagamento del debito altrui: scomparsa la forma, che di regola non produce novazione dell'affare fondamentale, questo risorge a reggere i rapporti dei contraenti (236).

1229. Un secondo avallante può garantire la firma di un primo avallante: in tal caso garantisce il pagamento della cambiale verso tutti i giratari posteriori alla persona per cui fu dato l'avallo dal primo avallante. Se il secondo avallante paga, è surrogato nei diritti del possessore verso il primo avallante, verso la persona per cui questa diede l'avallo e verso tutti gli obbligati anteriori. S'intende facilmente che il primo avallante che ha pagato non possa rivolgersi contro il proprio avallante che è un obbligato posteriore: ciò coincide colla regola che nega al debitore ogni azione contro il proprio fideiussore.

1230. Più avallanti possono garantire pel medesimo obbligato cambiario. Chi di loro paga è surrogato nei diritti cambiari del possessore contro la persona per cui diedero l'avallo e gli obbligati anteriori. Ma non ha azione cambiaria di regresso contro gli altri avallanti per la loro rispettiva porzione. La legge cambiaria non regola quest'azione, la cui natura dipende dai rapporti fondamentali occorsi fra i coavallanti. La realtà di questi rapporti determina l'esercizio di questo diritto di regresso. Anche la presunzione assoluta e formale che è scritta nell'art. 275 a difesa del possessore della cambiale può essere esclusa nei rapporti interni dei fideiussori per stabilire, ad es., che l'avallante contro cui si agisce pel rimborso proporzionale garantì l'obbligazione dell'avallante che lo ripete, non la persona per cui fu dato l'avallo (237).

---

(236) Contr. Cass. Torino, 7 febbraio 1896; *Foro*, 681. — Conforme al testo: Cass. Napoli, 31 agosto 1894; *Foro*, 1895, *Rep.*, voce *Effetto cambiario*, 153; — Appello Aquila, 17 febbraio 1894; *Foro*, 1894; — **Supino**, 2ª ediz., n. 252.

(237) Contr. Appello Milano, 3 febbraio 1891; *Monit.*, 291. — Su questi rapporti tra coavallanti valgono le cose dette pei coaccettanti, n. 1178.

Digitized by Google

N. 15. — La moltiplicazione della cambiale.

Art. 1. — *I duplicati.*

SOMMARIO. — 1231. Funzione pratica. — 1232. Emissione. — 1233. Natura giuridica. — 1234. Circolazione anormale per girata a persone diverse. — 1235. Circolazione anormale per differenze dei duplicati. — 1236. Accettazione di un duplicato. — 1237. Condizioni pel regresso. — 1238. Pagamento. — 1239. Il depositario del duplicato spedito per l'accettazione.

1231. *Funzione.* — È tale l'importanza del titolo sulla sorte del credito cambiario che la legge accolse l'istituto dei duplicati e delle copie, col doppio scopo di riparare alla perdita eventuale della cambiale e di mantenerla nella circolazione senza intermittenze.

Le due funzioni dei duplicati, l'una diretta ad aumentare la sicurezza, l'altra a mantenere la continuità nella circolazione della cambiale, si esplicano in questo modo. Il possessore che deve inviarla in un sito remoto, p. es., oltre l'oceano a un suo corrispondente per negoziarla o per esigerla, ne invia con diversi mezzi di trasporto due o più esemplari: se l'uno si perde o ritarda, l'altro giungerà in tempo per compiere l'operazione: così i duplicati aumentano la sicurezza del titolo. Ma il possessore della cambiale, non ancora accettata, resterebbe senza la possibilità di negoziarla per tutto il tempo occorrente per farla arrivare al trattario e per riaverla s'egli non avesse a sua disposizione che un solo titolo. Per rimediare a questo guaio egli può valersi dei duplicati di cui uno gli serve per lo sconto, mentre l'altro lo spedisce al suo corrispondente per l'accettazione e lo lascia presso di lui finchè in un giorno prossimo alla scadenza l'ultimo possessore del duplicato che fu oggetto dello sconto andrà a ritirarlo. A questo modo i duplicati servono a mantenere in circolazione la cambiale e a diminuire i pericoli della sua perdita, perchè il titolo spedito per l'accettazione risparmia il viaggio di ritorno.

L'utilità dei duplicati è di molto diminuita dalla rapidità e dalla sicurezza dei moderni trasporti. Si usano talvolta nei rapporti che si formano attraverso l'oceano; punto nel piccolo commercio, cui ne giunge notizia solo attraverso le formule conservate dalla tradizione sui modelli cambiarî " per questa *sola* „, " per questa *prima* di cambio „.

Digitized by Google

1232. *Emissione.* — Il possessore di una cambiale ha diritto di avere dal suo girante uno o più duplicati della medesima, senza obbligo di indicargli l'uso che ne vuol fare; eguale diritto spetta ad ogni altro giratario verso il suo girante, e così per la trafila degli obbligati in via di regresso si giunge sino al traente o all'emittente. Questi compilerà l'esemplare conforme all'originale o vi apporrà la propria firma se è già preparato; lo passerà al prenditore che vi scriverà la prima girata a favore del primo giratario, che vi scriverà un'altra girata al nome del suo successore, e così il nuovo esemplare raccoglierà tutte le firme autentiche che si trovano sul primo. Ogni duplicato deve distinguersi chiaramente dall'altro colla indicazione *prima, seconda, terza* od altra equivalente, sia nel contesto della cambiale, sia fuori del suo contesto. È inopportuno indicare il numero degli esemplari già emessi, perchè potendosi presentare la convenienza di emetterne degli altri, si dovrebbero correggere quelli già emessi.

Ogni duplicato dev'essere dello stesso tenore; le divergenze insignificanti non gli tolgono il carattere di duplicato: non lo perderebbe, ad es., se l'uno fosse indicato come " lettera di cambio " l'altro come " cambiale ", poichè la legge considera queste formule come equivalenti (art. 251). Ma ogni divergenza onde sorga il dubbio che i due esemplari non siano i duplicati l'uno dell'altro (art. 278), espone chi vi appose la firma al pericolo che siano negoziati come esemplari di due cambiali diverse, a persone diverse, per distinte valute, e quindi all'azione di regresso dei due eventuali possessori di buona fede.

Chi ha già ottenuto dei duplicati non perde il diritto di chiederne degli altri: chi ha ricevuto una cambiale coll'indicazione *sola* non ha rinunciato per ciò al diritto di chiederne ove ne sorga il bisogno. Può chiederne quanti gli occorrono: il limite della richiesta sta nell'interesse di averli. Chi è obbligato a fornirli non potrebbe invocare l'uso che li limitasse a due o a tre, perchè ove il codice di commercio ha parlato, non vi è posto per gli usi contrari (238). Le spese di bollo stanno a carico di chi li richiede (339).

---

(238) Arg. art. 1. — Conf. **Staub**, art. 66, § 13; — **Grünhut**, II, 326_{16}. — Contr. **Supino**, 2ª ed., n. 257.

(239) I diritti di bollo sui duplicati e sulle copie sono regolati dalla Legge 13 settembre 1874, art. 39, 40 (art. 42 e 43 del testo unico 4 luglio 1897).

Digitized by Google

Chi li rilascia non ha diritto a compenso, p. es., a una provvigione, poichè adempie un'obbligazione accessoria inerente alla sua condizione di obbligato in via di regresso, come allorquando deve notificare l'avviso del protesto (art. 317).

Tutti i giranti e il traente sono obbligati a cooperarvi; anche i giranti " senza garanzia ", " non all'ordine ", " per mandato ": non già colui che ebbe la cambiale in bianco e la trasferì senza apporvi il suo nome, poichè costui non concorre alla formazione della cambiale. Se uno dei giranti è morto o incapace, dovrà firmare chi ne ha preso il posto legittimamente.

Il rifiuto di firmare i duplicati espone al risarcimento dei danni: la domanda di risarcimento non può farsi valere che rispetto al girante immediato; per esercitarla contro un girante anteriore bisogna farsi cedere l'azione del suo giratario (arg. art. 277_2). Questa azione non ha carattere cambiario, come nessuna azione di risarcimento. Un accordo di non ammettere duplicati non potrebbe valere fuori dei contraenti di fronte a un possessore di buona fede, se non risulta dal titolo.

1233. *Natura giuridica.* — I duplicati devono considerarsi come titoli equivalenti, come riproduzioni della stessa cambiale. Essi non possono raggiungere lo scopo per cui furono introdotti, di surrogarsi nel caso di perdita, di distruzione o di confisca, se non sono regolati giuridicamente in modo che si possa ottenere con qualunque di essi l'adempimento delle obbligazioni cambiarie. A questo scopo concorrono le seguenti regole di diritto:

1° Il traente, i giranti, gli avallanti di parecchi esemplari rispondono una sola volta;

2° L'accettazione di un solo esemplare, libera tutti gli obbligati in via di regresso dall'obbligo di dar cauzione;

3° Il pagamento fatto al legittimo possessore di un esemplare libera tutti gli obbligati in via di regresso (pagato uno, pagati tutti);

4° Il protesto levato per mancata accettazione o per mancato pagamento sovra un esemplare apre l'azione di regresso e questa può esercitarsi con qualunque altro esemplare: la differenza tra l'esemplare trascritto nel protesto *(Prima)* e quello col quale si fa la citazione o il precetto *(Seconda)* è indifferente.

1234. *Circolazione anormale.* — I duplicati che sarebbero

Digitized by Google

destinati a passare di girante in girante per la trafila delle stesse persone, portatori delle medesime obbligazioni, possono, sia dolosamente, sia per colpa, passare in mani diverse ed essere redatti diversamente. La legge a tutela della buona fede risolve i conflitti, cui può dar luogo questa circolazione abusiva, sciogliendo gli esemplari dal vincolo che li unificava per considerarli come altrettante cambiali distinte (art. 278_2).

Se un traente emette due esemplari a favore di un prenditore diverso, pur indicandoli col numero progressivo, la moltiplicazione della cambiale è fittizia: vi hanno tante cambiali quanti sono i prenditori, perchè i loro nomi costituiscono elementi essenziali diversi della cambiale. In questo caso è evidente la duplice responsabilità del traente, del prenditore e di tutti i successivi giranti.

Se un girante gira a due persone diverse più duplicati, egli e tutti i giranti posteriori sono obbligati come se avessero girate altrettante cambiali diverse (art. 279): i duplicati girati a persone diverse si scindono in altrettante cambiali distinte per opera del girante, che deve subirne gli effetti. L'ultimo possessore di uno di questi titoli corre il rischio, quando lo presenta per l'accettazione o pel pagamento, di avere la triste sorpresa che l'accettazione o il pagamento siano stati già dati al possessore di un altro esemplare che si sia affrettato a ritirare l'accettazione o ad esigere. In tale ipotesi il possessore prevenuto, sebbene abbia levato il protesto contro il trattario, avrà perduto l'azione di regresso contro tutti gli obbligati anteriori alla girata abusiva e forse contro il girante su cui maggiormente contava: questi non sono più debitori di nulla dacchè l'esemplare fornito della loro firma è stato pagato. Egli conserverà l'azione di regresso soltanto contro i giranti posteriori a colui che girò pel primo gli esemplari a persone diverse: costoro saranno obbligati perchè l'unico esemplare che reca la loro firma non è stato onorato dal trattario. Oltre a ciò, egli potrà agire contro il girante abusivo tanto coll'azione cambiaria, soggetta alle condizioni rigorose e facilmente liberatrici dell'azione di regresso, quanto con un'azione di risarcimento per l'abuso patito (240).

---

(240) Anche la persona più oculata può restare vittima dei duplicati, e innanzi all'impossibilità di prevenirne gli abusi si può chiedere se non sarebbe meglio sopprimere un istituto quasi del tutto abbandonato in seguito alla si-

Digitized by Google

Se la girata in bianco rilasciata sovra due esemplari viene adoperata abusivamente dall'unico possessore dei medesimi per trasmetterli a due persone diverse, non per questo il girante in bianco assumerà una duplice obbligazione. È vero che le due girate potranno essere riempiute col nome del girante successivo, e quindi quelle due girate in bianco si trasformeranno formalmente in due girate a persone diverse. Ma il fondamento della duplice obbligazione di chi gira gli esemplari a persone diverse non sta già nella ripetizione della firma, la quale si troverebbe in ogni modo su entrambi gli esemplari, ma sulla *girata* degli esemplari a persone diverse (art. 279), cioè sullo sconto e conseguentemente sulla riscossione del prezzo della cambiale da due giratari, e di questo abuso non si può imputare il girante in bianco, che fece una sola operazione, una girata degli esemplari alla stessa persona. Il possessore non può dire al girante in bianco: " ho fidato nella vostra firma, rispondetemi "; non può dirglielo, poichè allorquando la cambiale è emessa in parecchi esemplari il possessore è sempre esposto al rischio che il buon esito dell'altro esemplare pregiudichi il suo. Quand'anche la girata, che fu data in bianco, fosse stata fatta in pieno, ciò non avrebbe dato al possessore alcuna maggiore garanzia, perchè la responsabilità di quel girante avrebbe potuto estinguersi

---

curezza e alla speditezza dei trasporti moderni, i cui risultati si possono per lo più raggiungere colla procedura di ammortamento, e che è in contraddizione colla natura letterale delle obbligazioni cambiarie perchè dà luogo alla circolazione di firme che possono mancare di ogni valore cambiario se i duplicati prendono vie diverse. — Oltre l'abuso più frequente accennato nel testo e previsto dalla legge, altri sono facili a prevedersi. Si consideri il caso di due esemplari presentati da due persone diverse al pagamento; il trattario paga il primo, ma rifiuta naturalmente di pagare il secondo e su questo rifiuto si leva il protesto. Se il possessore di quest'ultimo esercita l'azione di regresso, il girante che ignora il pagamento del 1° esemplare potrà pagare, ma cercherà indarno il rimborso contro il traente, o gli altri giranti che gli opporranno la propria liberazione operata dal trattario; a quel disgraziato girante non resterà che il dubbio conforto di un'azione contro il girante abusivo. Si consideri ancora il caso di due esemplari presentati da due persone diverse al pagamento ed entrambi protestati sul rifiuto del trattario. Se il possessore di un esemplare esercita l'azione di regresso contro il traente, il possessore dell'altro perderà l'esercizio di quest'azione contro tutti gli obbligati in via di regresso anteriori al girante abusivo, ciò che gli potrà dare un conforto irrisorio se costui è di una solvibilità pari alla sua moralità, come suole accadere.

Digitized by Google

egualmente o col pagamento fatto dal trattario, o col pagamento fatto da lui stesso o da taluno degli obbligati anteriori al possessore dell'altro esemplare. D'altra parte, girando in bianco i due duplicati, si valse di una facoltà che la legge gli concede senza restrizioni, anche per le cambiali emesse in parecchi esemplari (art. 258), e non gli si può fare una colpa di aver usato di una legittima facoltà (241).

Chi abusò della girata in bianco trasferendo gli esemplari a persone diverse non assumerà un'obbligazione cambiaria, poichè chi trasferisce una cambiale ricevuta in bianco trasmette dei diritti cambiarî senza assumerne, ma sarà obbligato a risarcire dell'abuso commesso col doppio titolo. I giranti posteriori che girarono il duplicato risponderanno cambiariamente al possessore.

1235. Se i duplicati, sia per dolo o per colpa, sono di un tenore diverso, è *decisivo* pel possessore di buona fede quel duplicato che gli fu negoziato e in base al quale esercita l'azione, e ciò in forza del carattere letterale del credito cambiario. Così il possessore può esercitare il regresso anche contro il girante che girò il titolo senza garanzia, se agisce in forza di un esemplare ove quella clausola non fu ripetuta. Ogni divergenza nella somma, nella scadenza, nel luogo di pagamento si ritorce a danno di colui che negoziò il titolo fornito della indicazione erronea, perchè il duplicato che differisce dagli altri vale pel suo possessore di buona fede come una cambiale distinta (n. 1234).

1236. *Accettazione di un duplicato.* — La uniformità dei duplicati si rompe allorquando uno resta nella circolazione, e l'altro è spedito ad un corrispondente perchè lo presenti per l'accettazione. Sul primo si suole aggiungere l'indicazione della persona e del luogo ove il secondo venne spedito: " La seconda per l'accettazione presso X di Buenos-Ayres "; esso resta nella circolazione e raccoglie nuove firme, in ispecie di giranti che finiscono coll'avvicinarlo al luogo di pagamento. Sul secondo duplicato che resterà in custodia presso il corrispondente si aggiungerà nel frattempo la firma del trattario o dell'indicato al bisogno, oppure il protesto

(241) Conf. **Staub**, art. 67, § 6. — Contr. **Grünhut**, II, pag. 337$_{13}$.

Digitized by Google

evato pel loro rifiuto. Così i due esemplari emessi originariamente dello stesso tenore si vengono modificando secondo la loro diversa funzione.

Il legittimo possessore della prima ha diritto alla consegna della seconda inviata per l'accettazione, sia questa o meno accettata. Riunendo nelle sue mani i due esemplari sarà legittimato ad esigere dal trattario l'accettazione o il pagamento, e potrà farlo anche nel caso che la seconda sia stata girata al nome del corrispondente incaricato di farla accettare, perchè questa non è una girata traslativa di proprietà, ma un mandato conferito per mezzo di girata a favore del legittimo possessore della prima come risulta dalla clausola: " La seconda per l'accettazione presso X ", scritta dallo stesso girante.

L'accettante deve accettare, seguendo i termini della delegazione, l'esemplare inviato per l'accettazione, non quello destinato alla circolazione, poichè la clausola: " La seconda per l'accettazione presso X " lo avverte di questa volontà del traente. Trascurando l'osservanza di questa istruzione cambiaria rischia di compromettere il suo credito eventuale verso il traente.

L'accettante deve accettare una sola volta (art. 279): la legge non vuole firme originali che possano trarre in inganno i possessori di buona fede, quando non sono necessarie, e la ripetizione della firma dell'accettante non è necessaria, perchè allorquando la seconda è giunta nel luogo di pagamento può congiungersi colla prima e completarsi con essa (242). Il trattario che accettò più esemplari deve pagare ai possessori di buona fede tante volte quante sono le sue firme, sebbene al momento in cui li accettò si trovassero nelle mani di un solo possessore. Se gli esemplari si trovano ancora alla scadenza nelle mani dello stesso possessore che rice-

---

(242) Questa dev'essere stata la ragione per cui sorse la pratica, consacrata dal codice, di dispensare l'accettante dall'obbligo comune a tutti i debitori cambiarî di rilasciare dei duplicati della loro firma. È inesatta l'altra ragione detta nella Conferenza di Norimberga — l'art. 279 del nostro codice fu tradotto dall'art. 67 dell'Ordinanza tedesca — ritenuta per buona da **Supino**, n. 262, che altrimenti ogni detentore di un esemplare accettato sarebbe esposto al pericolo di essere prevenuto nell'esazione, perchè questo pericolo sussiste anche se nessun esemplare è stato accettato.

Digitized by Google

vette l'accettazione, l'accettante può richiedere la restituzione di tutti prima di pagarne uno solo (243).

1237. *Condizioni pel regresso.* — Quando l'esemplare destinato alla circolazione indica il corrispondente cui fu spedito l'esemplare destinato all'accettazione, il legittimo possessore del primo deve chiederne la consegna avanti di rivolgersi al trattario. Se l'ottiene non è il caso di protesto, e dovrà presentarsi a quest'ultimo con quell'esemplare e col proprio per chiedere l'accettazione o il pagamento: egli è legittimato ad esigere l'una e l'altro dal possesso di entrambi gli esemplari. Sul rifiuto dell'accettazione o del pagamento potrà far levare il protesto, che dovrà constatare la contemporanea esibizione dei due esemplari, e agire in via di regresso. Se non può ottenere la consegna, il possessore dell'esemplare destinato alla circolazione deve farlo constatare mediante protesto e fornito di quest'atto chiedere sul proprio esemplare l'accettazione o il pagamento. Se anche questo o quella sono rifiutati, potrà in base al duplice protesto esercitare l'azione di regresso.

Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento opposto dal trattario a chi gli presenta il solo esemplare destinato alla circolazione non aprirebbe la via all'azione di regresso, perchè questa è subordinata alla condizione che si presenti per l'accettazione e pel pagamento l'esemplare spedito per l'accettazione, come risulta dalla clausola: " La seconda per l'accettazione presso X " (art. 280). Il trattario, ligio alla delegazione del traente, può aver prudentemente rifiutato l'una e l'altro, perchè non gli si presentò l'esemplare destinato all'accettazione o il protesto che, constatando il rifiuto del corrispondente a consegnarlo, giustifica l'accettazione o il pagamento sull'esemplare destinato alla circolazione (244). Entrambi questi rifiuti devono per risparmio di spese constatarsi con un solo atto di protesto (art. 304), amenochè il luogo ove era cu-

---

(243) Conf. **Lehmann**, § 115, pag. 452 e segg.; — **Staub**, art. 67, § 5; — **Grünhut**, II, pag. 347, note 26, 29.

(244) Arg. art. 280, nn. 1 e 2. — Se il depositario dell'esemplare destinato all'accettazione manda il possessore dell'esemplare destinato alla circolazione a chiederne la consegna ad una persona diversa, il possessore può far levare il protesto, senza curarsi di queste ulteriori indagini.

Digitized by Google

stodito l'esemplare destinato all'accettazione e il luogo ove si doveva chiedere l'accettazione o il pagamento non fossero diversi.

Se nell'esemplare destinato alla circolazione manca ogni designazione, il suo possessore può presentarlo senz'altro al trattario come se non esistesse che quell'esemplare (art. 280_1). Anche se sapesse dove si trova l'esemplare destinato all'accettazione, non è obbligato a richiederlo per giustificare la sua azione di regresso; ma il suo tornaconto gli suggerisce di farlo, perchè difficilmente il trattario che ha già accettato l'esemplare destinato all'accettazione o che ha notizia della sua esistenza vorrà pagare od accettare sull'esemplare destinato alla circolazione.

Se la indicazione è insufficiente, se, p. es., fu indicato il luogo e non la persona, la condizione è impossibile e deve considerarsi come non apposta, perchè la legge subordina l'azione di regresso alla ricerca dell'esemplare spedito per l'accettazione solo quando sia indicato sugli altri esemplari la persona cui quello fu spedito (art. 280_1) (245).

1238. *Pagamento.* — Quando gli esemplari non contengono la clausola che ne specifica uno per l'accettazione, il trattario può pagare l'uno o l'altro indifferentemente. Il suo pagamento libera contemporaneamente tutti gli obbligati in via di regresso, salvo quelli che girarono un secondo esemplare a persone diverse, che in seguito al rifiuto del trattario a pagare una seconda volta resterebbero obbligati come se avessero girato una cambiale diversa (n. 1234).

Quando gli esemplari contengono quella clausola, il trattario non deve pagare se non al possessore che presenta, oltre l'esemplare pervenutogli per una serie regolare di girate, anche l'esemplare destinato all'accettazione o il protesto levato pel rifiuto di consegnarlo: se paga senz'altro al possessore del primo esemplare può recare un danno al traente, di cui gli è responsabile (n. 1237). Se lo ha già accettato, dovrà rifiutarsi di pagare gli altri esem-

---

(245) Non si può imporre al possessore, senza pregiudizio della sollecitudine cambiaria, di risalire per tutta la trafila dei giranti fino al traente, onde completare l'indicazione, tanto più che egli può ignorare chi ha messo in circolazione i diversi esemplari e chi fece l'indicazione incompleta. — Conf. **Brauer**, art. 69 n. 3, § 1; — **Staub**, art. 69, § 1; — **Grünhut**, II, pag. 348, nota 3.

Digitized by Google

plari anche a tutela del proprio interesse, perchè il pagamento fatto sovra un esemplare non accettato non lo libererebbe dall'obbligo di pagare quello accettato (art. 279_2).

Se nessun esemplare reca quella clausola e si presentano contemporaneamente più possessori, formalmente legittimati ad esigere, il trattario può pagare l'uno o l'altro, a sua scelta (246).

Non v'è diritto a preferenza per alcuno; nemmeno per colui che è in possesso dell'esemplare che fu girato pel primo dal girante comune, quasi che costui avesse irrevocabilmente assegnato la provvista al suo primo giratario e ai legittimi successori del medesimo. Passo sopra all'osservazione che, mancando per lo più nelle girate la data, questa ricerca di priorità condurrebbe a questioni difficili di prova. Ma si deve tener presente come decisivo che il diritto cambiario non consente di opporre al possessore di un titolo un'eccezione che avrebbe il suo fondamento nel confronto di due esemplari, l'uno dei quali non gli è mai passato sotto gli occhi. La girata della cambiale non trasmette un diritto reale sovra una cosa determinata a costituire la provvista, cosicchè possa dirsi che il possesso acquistato da un primo girante escluda tutti gli altri, come avviene nella girata di più esemplari della polizza di carico (n. 916). E nella mancanza di ogni diritto di preferenza, il trattario che non deve lasciar cadere in sofferenza la cambiale, può pagare a sua scelta: non pagando a nessuno corre il rischio di dover rispondere rispetto al traente delle spese cagionate dall'azione di regresso che gli sarebbe stata risparmiata col suo pagamento.

1239. *Il depositario.* — Il depositario dell'esemplare spedito per l'accettazione deve eseguire il mandato secondo le istruzioni del mittente. Nell'eseguirlo è subordinato agli ordini di costui, finchè il legittimo possessore di un altro esemplare non ne abbia richiesta la consegna: in questo momento il depositario passa da un vincolo ad un altro, perchè il contratto è accettato dal terzo

---

(246) **Thöl**, § 301, V; — **Staub**, art. 67, § 5; — **Grünhut**, II, pag. 341, nota 19. — I possessori di questi esemplari non potrebbero fare opposizione a questo diritto di scelta invocando l'art. 1244 del codice civile, poichè non è questo uno dei casi di opposizione al pagamento che sono eccezionalmente ammessi dalla legge (art. 298).

Digitized by Google

a cui beneficio fu stipulato (247). Se il depositario fece protestare la cambiale per rifiuto di accettazione ha diritto al rimborso delle spese prima di consegnarla (art. 362). Consegnandola ha diritto di averne quietanza, ciò che di solito si fa cancellando sulla seconda la clausola: " La seconda per l'accettazione presso X " e sostituendola coll'altra: " La seconda (accettata o non accettata) restituita a X ". Questo cambiamento che non può farsi senza il consenso di chi possiede la prima e ritira la seconda vale come sua quietanza.

Art. 2. — *Le copie.*

SOMMARIO. — 1240. Forma delle copie. — 1241. Funzione. Confronto fra duplicati e copie. 1242. Natura giuridica. — 1243. Obblighi del possessore della copia. — 1244. Indicazione dell'originale.

1240. *Forma.* — La legge dà ad ogni possessore della cambiale il diritto di farne quante copie gli piace. La copia dev'essere conforme all'originale e ripetere tutte le sue indicazioni; le divergenze che non lasciano dubbio sulla pertinenza della copia all'originale non le tolgono il carattere di copia. Essa deve chiudersi colla clausola: " fin qui copia " od altra equivalente.

Questa dichiarazione è essenziale. Se la parola *copia* è scritta nel contesto della cambiale o in un posto donde domini tutto il titolo, lo si deve considerare per intero una copia: anche la firma originale scritta su questo titolo mancherebbe di valore cambiario perchè non è formalmente scritta sovra una cambiale, e non dimostra una sicura intenzione di obbligarsi cambiariamente (248). Se la cambiale non indica di essere una copia, essa vale come originale, purchè sia scritta sulla carta bollata che è necessaria alla esistenza di una cambiale: le firme copiate varranno come firme false, quelle originali saranno valide.

1241. *Funzione.* — Le copie possono servire ad agevolare

(247) Cod. civ., art. 1128. Analogamente n. 911, nota 27 e segg.

(248) **Staub**, art. 70, § 6. — Altri scrittori, come **Wächter**, § 101, pag. 435; — **Grünhut**, II, pag. 362, nota 2, ritengono che il possessore possa dare la prova che la firma fu data coll'intenzione di obbligarsi cambiariamente.

Digitized by Google

la circolazione della cambiale temporaneamente impedita, ad es., perchè colpita da un sequestro civile o penale, oppure perchè spedita in luoghi lontani per l'accettazione. Possono servire anche ad altri uffici: per dare quietanza di un pagamento parziale, per indicarvi patti speciali, p. es., la rateazione, la dilazione conceduta a uno degli obbligati, per raccogliere un avallo (249).

Le copie non possono godere il credito dei duplicati su cui sono ripetute tutte le firme in forma autentica, ma appunto perchè il loro credito è limitato alle firme originali, sono incapaci di tendere uguali insidie alla buona fede, pur recando servigi analoghi a quelli dei duplicati. Mentre chi acquista un duplicato corre l'inevitabile rischio che il possessore di un altro esemplare lo prevenga nell'ottenere l'accettazione o il pagamento e nell'esercitare l'azione di regresso, e può restare senza le garanzie su cui contava, chi acquista una copia sa che non può fidare nelle firme copiate per sè prive di ogni valore giuridico, se non quando la copia dica il vero e gli riesca di procurarsi l'originale. La copia non prepara alcuna insidia al suo possessore, perchè promette solo la garanzia delle firme originali che reca con sè, e queste rispondono esclusivamente al possessore della copia.

1242. *Natura giuridica.* — La copia non ha alcun valore giuridico, se non dove cominciano le firme originali; queste obbligano come se fossero scritte sull'originale (art. 282). Quando la copia si unisce all'originale forma con questo una sola cambiale; quando si usa separatamente vale come una cambiale emessa da chi firmò la prima girata originale.

1243. Chi possiede la copia deve presentarsi al trattario

---

(249) Questo avallo non potrebbe considerarsi come un atto separato dalla cambiale e incapace di produrre obbligazioni cambiarie. Al pari delle girate e delle accettazioni, cui serve di garanzia, esso può farsi sulla copia; nè vale l'obbiezione che l'avallo non è nominato fra le obbligazioni cambiarie che possono scriversi sulla copia (art. 283), perchè il codice ne tace sempre ove parla degli obbligati cambiarî (art. 279_3, 310, 312, 319, 325, ecc.), contento di aver detto una volta per tutte, che l'avallante assume le obbligazioni cambiarie della persona per la quale garantisce, e che il possessore della cambiale deve adempire verso di esso tutti gli atti necessarî a conservare l'azione cambiaria contro la persona per la quale l'avallo è dato.

Digitized by Google

per ottenere l'accettazione o il pagamento, se vuole agire in via di regresso contro coloro che vi apposero le loro firme originali. Non occorre che faccia indagini per cercare l'originale, nemmeno presso il primo girante che emise la copia; questa ha nel nostro diritto una vita autonoma, sebbene limitata alle firme originali che porta con sè. Il diritto di regresso dell'ultimo suo possessore si arresta al primo girante originale; contro i giranti anteriori non ha azione cambiaria perchè non possiede le loro firme originali, ed essi non potrebbero nè dovrebbero pagare lasciandole in circolazione (250).

1244. *Indicazione dell'originale.* — La nostra legge non fa l'ipotesi che la copia indichi ove si trova l'originale spedito per l'accettazione, allontanandosi in questo dal modello tedesco (art. 70) e logicamente, perchè la nostra legge diversamente da quella ammette che l'accettazione possa farsi sulla copia (art. 282).

Ma se l'emittente della copia vi pone quell'indicazione " l'originale presso X per l'accettazione ", quel titolo troverà più facile credito, perchè seguendo questa guida il possessore potrà ritirare l'originale e la firma del trattario, che difficilmente vorrebbe accettare o pagare sovra una copia che può essere falsificata. Quando la copia indica ov'è l'originale spedito per l'accettazione, allora, per la volontà di chi emise la copia e dei giranti successivi, la loro obbligazione di regresso è subordinata alla condizione che l'ultimo possessore faccia ricerca dell'originale presso la persona indicata sulla copia e levi protesto pel suo rifiuto di consegnarla, ed eventualmente anche pel rifiuto del trattario di accettare o di pagare la copia; precisamente come fu detto pei duplicati le cui norme si estendono a questa ipotesi, perchè chi scrisse l'indicazione sulla copia ne volle implicitamente l'applicazione (n. 1236).

---

(250) L'istituto delle copie è essenzialmente diverso nel diritto tedesco, che non ammette la validità delle accettazioni fatte sulle copie: **Staub**, art. 70, § 7; — **Dernburg**, § 265, nota 12; — **Grünhut**, II, pagg. 367, 369.

Digitized by Google

N. 16. — Il pagamento.

Art. 1. — *La presentazione pel pagamento.*

SOMMARIO. — 1245. La regola. — 1246. La presentazione di fronte all'accettante e all'emittente. — 1247. Decorrenza degli interessi. — 1248. Presentazione mediante azione giudiziaria. — 1249. Presentazione mediante notaio. — 1250. La presentazione di fronte agli obbligati in via di regresso.

1245. La cambiale è di regola pagabile presso il debitore e quindi spetta al creditore la cura di andarlo a cercare; la presentazione nel luogo e nel tempo designato dalla cambiale è, di regola, un affare del creditore. Questa norma data dal diritto civile nell'art. 1249, trova qui una nuova ragione perchè il debitore ignora di solito chi sia il suo creditore e cioè chi sia il possessore del titolo.

1246. *La presentazione di fronte all'accettante e all'emittente.* — Il possessore legittimo deve presentare il titolo nel giorno della scadenza, e, quando questo è festivo, nel primo giorno seguente non festivo (art. 288). Però la inosservanza di questo precetto non ha alcuna sanzione d'indole cambiaria; essa non pregiudica l'esistenza del credito, nè l'esercizio dell'azione verso l'accettante o l'emittente di una cambiale non domiciliata. Il possessore conserva il suo credito finchè sia trascorso il termine della prescrizione.

La presentazione si prova di regola col protesto, ma esso può supplirsi di fronte all'accettante e all'emittente con ogni mezzo di prova, anche coi testimoni, perchè la legge non richiede la prova scritta e tanto meno il protesto per conservare l'azione contro di essi (art. 316).

1247. Dal giorno della scadenza decorrono gli interessi a carico del debitore principale, ancorchè la cambiale non gli sia stata presentata, perchè i debiti commerciali liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto (art. 41). A questa regola il legislatore diede corso anche in materia cambiaria, dichiarando che quest'azione comprende gli interessi dal giorno della scadenza (articolo 319), e quest'articolo non distingue l'azione principale che

Digitized by Google

si esercita contro l'accettante e l'emittente dall'azione di regresso. La decorrenza degli interessi non fu quindi considerata dal legislatore come una pena del ritardo incorso dall'accettante, ma come una conseguenza della attitudine del denaro a produrre interessi; e ciò si giustifica ancor meglio quando il commerciante fa eseguire il proprio servizio di cassa da una banca che gli computa l'interesse fino al momento in cui ritira o fa ritirare il denaro. Questa disposizione della legge ha il vantaggio di troncare le difficili questioni: *se fu fatta* e *quando fu fatta la presentazione*, questioni più adatte a far sorgere puntigliose e maligne resistenze da parte dell'accettante che a tutelare un vero interesse (251). Se il debitore vuole schivare la decorrenza degli interessi, può liberarsene facendo il deposito della somma dovuta (art. 297). A torto si opporrebbe a questa dottrina l'osservazione che in questo articolo la legge dichiara liberato l'accettante che fa il deposito della somma cambiaria per argomentarne che se l'avesse ritenuto debitore anche degli interessi avrebbe subordinato la sua liberazione anche al pagamento dei medesimi. L'osservazione non ha valore, perchè

---

(251) Conf. **Bolaffio**, *Comm.*, n. 289; — Cass. Torino, 16 marzo 1903; *Rivista*, I, 213; — Appello Torino, 20 aprile 1891; *Giurispr. Torino*, 562; — Appello Genova, 20 febbraio 1891; *Temi genov.*, 263; — Tribunale Venezia, 27 agosto 1884; *Annuario*, n. 68. — La cura di conciliare l'ordinamento cambiario coll'art. 41 del codice di commercio emerge anche dai verbali della Commissione preliminare: v. *Verbali* nn. 187, 188. — Contr. **Della Carlina**; *Monit.*, 1899, 942. Questi cita in senso contrario, oltre le ragioni implicitamente combattute nel testo, la sentenza 30 giugno 1899 (Sez. riunite) della Cass. di Roma; *Monit.*, 1899, 826); ma questa sentenza non può valere nel caso presente, poichè essa ritenne, e a buon conto, che il debitore non deva gli interessi quando le somme da lui dovute siano state sequestrate o pignorate e quindi siano divenute inesigibili per parte del creditore. Egli cita altresì, in senso contrario, la costante giurisprudenza tedesca, e tal'è l'avviso anche di quella dottrina: **Staub**, *Comm.*, art. 40, §§ 1, 8, 11; art. 50, § 13; — **Rehbein**, articoli 36-40, nota 12; art. 96-100, nota 14. Ma egli non ha forse considerato che l'art. 50 della Ordinanza germanica fa parte del capo intitolato *Del regresso per mancato pagamento*, mentre il corrispondente art. 319 del nostro codice è posto sotto la rubrica generale: *Dell'azione cambiaria*; e che la regola del diritto tedesco corrispondente al nostro art. 41 non fa parte del diritto cambiario tanto che nella sentenza 6 aprile 1872 (*Entsch.*, V, 373) quel Tribunale supremo ha potuto affermare che " l'Ordinanza cambiaria non contiene alcuna disposizione da cui argomentare che la somma cambiaria sia in ogni caso produttiva d'interessi dalla scadenza ".

Digitized by Google

è evidente che la legge fa l'ipotesi di un accettante che depositi la somma cambiaria appena trascorso il termine utile pel pagamento.

1248. La presentazione della cambiale può farsi addirittura per la prima volta dall'ufficiale stesso che è incaricato di levare il protesto nel termine legale. La nostra legge non obbliga punto il possessore a fare una presentazione privata, preventiva, anteriore al protesto; essa non contiene alcuna sanzione contro il creditore per l'omissione di questa pratica, che solo la convenienza consiglia: anzi prescrivendo al debitore di tenere la somma cambiaria per tutto il termine del protesto (art. 297) a disposizione del creditore, anche se non gli fu fatta la presentazione della cambiale, toglie a quest'atto ogni importanza per l'esistenza del debito (252).

Tuttavia il creditore non deve far levare il protesto nel giorno della scadenza, poichè questo giorno è dato per intero dalla legge al debitore per provvedere al pagamento (art. 288, 298_2): se lo fa, dovrà risarcirne il danno al debitore che fosse stato offeso nel credito e subirne le spese senza diritto a rimborso.

Le spese del protesto, che non fu preceduto dalla presentazione privata sono a carico del creditore, quando il debitore paga senza ritardo, e ciò perchè l'affare della presentazione è un affare del creditore; s'egli scelse quella forma più costosa di presentazione deve farne le spese. Se invece il debitore respinse nel giorno della scadenza la domanda privata di pagamento e offre di pagare all'ufficiale incaricato di levare il protesto, dovrà rimborsare le spese della sua trasferta, non quelle del protesto reso superfluo dall'offerta di pagamento.

1249. La presentazione della cambiale può farsi anche per la prima volta mediante la domanda giudiziale di pagamento accompagnata dalla esibizione della cambiale. Se il debitore, che supponiamo non ancora richiesto del pagamento, paga in seguito alla domanda giudiziale, il creditore dovrà sopportare le spese del giudizio iniziato perchè la presentazione è un affare del creditore,

---

(252) Contr. Cass. Torino, 5 marzo 1896; *Giurispr. ital.*, 303; — **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1896, 325. — Conf. al testo: **Vighi**, *Foro ital.*, 1897, 212.

Digitized by Google

e s'egli scelse la forma costosa di una presentazione giudiziaria deve farne le spese. In questo modo se la mancata presentazione della cambiale nel giorno della scadenza non ha per sanzione la perdita degli interessi che sono dovuti in ogni caso (n. 1247), trova una sanzione nella perdita delle spese fatte per la presentazione giudiziaria.

All'opposto, il debitore che contesta ingiustamente il debito giustifica l'azione giudiziaria promossa contro di lui e deve, oltre gli interessi dal giorno della scadenza, le spese di lite, secondo il codice di procedura; la mancata presentazione non può salvarlo dalla condanna in tutte le spese (253).

1250. *La presentazione di fronte agli obbligati in via di regresso.* — La presentazione fatta all'accettante o all'emittente e constatata coll'atto di protesto basta a fondare l'azione di regresso; non v'è alcun bisogno di fare una presentazione stragiudiziale a quell'obbligato in via di regresso contro cui si vuol agire in giudizio. Come garante solidale dell'obbligazione principale egli deve pagare senz'altro quanto dovrebbe pagare l'accettante o l'emittente, cioè la somma cambiaria cogli interessi dal giorno della scadenza e le spese. L'avviso di cui l'art. 316, basta a premunirlo contro il pericolo che la domanda giudiziale di pagamento lo colga all'improvviso (254).

Se non ebbe l'avviso e quindi non potè con un pronto intervento evitare le spese della citazione dovrà pagare oltre la somma cambiaria cogli interessi le sole spese del protesto al corso del cambio del giorno in cui avrebbe potuto rimborsarla senza spese di lite: ogni altro diritto del possessore resta compensato dal suo obbligo di risarcire i danni cagionati dall'omissione dell'avviso (art. 317_5). S'intende che l'obbligo di rifondere tutte le spese risorge a carico del debitore se egli si oppone ingiustamente alla domanda giudiziaria: la sua resistenza dimostra che non avrebbe pagato nemmeno se avesse ricevuto tempestivamente l'avviso (255).

---

(253) Tribunale supremo di commercio german., IV, 373; XIV, 30; XX, 174; — Tribunale supremo, VIII, 66; — **Grünhut**, II, pag. 230; — **Staub**, art. 40, § 2.

(254) Arg. art. 310, 311 nn. 1 e 2, 319.

(255) **Lehmann**, pag. 556, n. 17; — **Dernburg**, § 271, nota 11; — **Staub**, art. 45, § 11.

Digitized by Google

Art. 2. — *Il pagamento.*

SOMMARIO. — 1251. Come il possessore dimostri la propria legittimità. — 1252. Quando la serie delle girate sia regolare. — 1253. Vizi di data. — 1254. Corrispondenza di nomi. — 1255. Regolarità formale delle girate. — 1256. Identità dell'ultimo giratario. — 1257. Girate cancellate. — 1258. Chi ha facoltà di cancellare le girate. — 1259. Girate cancellabili e non cancellate. — 1260. Interruzioni. — 1261. Legittimità del possesso acquistato dopo il protesto. — 1262. Opposizione al pagamento. — 1263. Pagamento parziale. — 1264. Restituzione della cambiale quietanzata. — 1265. Il giorno del pagamento. — 1266. Pagamento prima della scadenza. — 1267. Effetti del pagamento fatto dall'accettante o dal domiciliatario. — 1268. Pagamento fatto da un obbligato in via di regresso. — 1269. Si deve presumere che ognuno paghi nella veste per cui figura sulla cambiale. — 1270. Il pagamento non costituisce che un'eccezione personale. — 1271. Dilazione.

1251. *Legittimazione del possessore prima del protesto.* — Non ogni possessore della cambiale, ma solo il legittimo possessore ha diritto al pagamento, ed è tale chi se ne dimostra proprietario con una serie continua di girate non cancellate, che giungano sino a lui.

1252. La serie delle girate è regolare quando il prenditore della cambiale vi figura come primo girante e quando in ogni successiva girata figura come girante colui che ha preso il posto o può prendere il posto rimasto vuoto (girata in bianco) di giratario nella girata precedente: l'ultimo possessore del titolo deve occupare il posto di giratario nell'ultima girata o avere la possibilità di occuparlo se è rimasto vuoto. Se l'ultima girata è in bianco ogni possessore di un titolo fornito di una serie continua di girate è legittimato ad esigerlo (256). La serie resta cambiariamente regolare se dalle dichiarazioni scritte sul titolo risulta che il girante è il rappresentante del giratario precedente.

---

(256) Il **Vidari** scrive, 3ª ediz., vol. VII, n. 7121: " La prima girata dovrà essere sottoscritta dal traente, la seconda dal prenditore, la terza dal giratario del prenditore e così via; l'ultima dal girante del possessore ". Ma a dir vero non si capisce come si possa trovare sullo stesso titolo contemporaneamente la girata del traente e quella del prenditore.

Digitized by Google

1253. Le girate si considerano avvenute nell'ordine in cui sono scritte a tergo del titolo, ma se fossero interrotte si potrebbero collegare colle girate scritte sul prospetto purchè queste rechino una data corrispondente all'interruzione.

Le date delle girate devono essere in ordine cronologico: se una girata reca una data anteriore alla girata precedente la serie diviene irregolare, perchè uno dei giratari vi figurerebbe come proprietario del titolo quando doveva essere ancora in proprietà del giratario precedente (257).

1254. Il nome del giratario deve corrispondere a quello del girante precedente, ma le lievi divergenze che non pongono seriamente in dubbio la loro identità non interrompono la serie, come avviene se il nome del giratario è abbreviato od omesso e quello del girante è scritto per intero; se sono scritti in lingua o in forma diversa (G. B.; Gio. Batta) (258). Non occorre che all'identità formale corrisponda l'identità materiale delle persone: se la persona cui era diretta la girata non è quella che ha firmato la girata successiva la serie è regolare quando hanno lo stesso nome.

1255. Il debitore che paga non è tenuto ad indagare l'autenticità delle girate, e meno ancora è tenuto ad accertarsi se l'apparente regolarità delle girate si appoggia sovra atti giuridici materialmente validi: ancorchè le girate sieno false, ancorchè firmate da persone incapaci o da pseudo-rappresentanti — direttore di una società, presidente di una Congregazione di carità senza mandato — il debitore paga validamente. Egli paga validamente ancorchè da atti pubblici, p. es., dai pubblici registri delle società, risultasse che taluno dei giranti assunse la rappresentanza di un

---

(257) Appello Palermo, 11 agosto 1893; *Temi genov.*, 636. — Non si deve opporre a questa soluzione l'autorità contraria del diritto tedesco: v. **Wächter**, § 57, nota 12; — **Lehmann**, pagg. 377, 482, nota 16, perchè l'Ordinanza di cambio tedesca non prende la data in alcuna considerazione: " *Das Datum ist eine rechtlich irrilevante Erklärung des Indossements* ", mentre per l'art. 258 la girata in pieno per essere completa deve indicare la data.

(258) In questo senso una copiosa giurisprudenza in Germania. Vedi specialmente Tribunale supremo di commercio, 8 dicembre 1875; *Entscheid.*, XVIII, pag. 419; 8 dicembre 1876, XXI, 230; — **Lehmann**, pag. 533; — **Staub**, *Komm.*, art. 36, § 83.

Digitized by Google

istituto senza averla, perchè questo riscontro addosserebbe al debitore una responsabilità senza limiti trattandosi di titoli circolanti in lontani paesi, sotto leggi diverse, sprovvisti frequentemente anche della data delle loro girate, e nuocerebbe al credito della cambiale offrendo un facile pretesto per tardare il pagamento.

Il debitore non ha nemmeno il diritto di fare questa indagine che non approderebbe a nulla, perchè non può opporre che le eccezioni personali a chi si è fatto attore contro di lui. Non può opporre al possessore l'incapacità del suo girante anche perchè questa eccezione è ammessa a solo benefizio dell'incapace (259). Non può opporgli la falsità dell'ultima girata amenochè non abbia ricevuto opposizione al pagamento (art. 298) o non lo rifiuti nel proprio interesse, p. es., per difendersi colle eccezioni opponibili al proprietario spogliato o per non incorrere nell'accusa di aver favorito il delitto del possessore (nn. 975, 976). Concedendo al debitore una maggiore libertà di eccezioni si screditerebbe profondamente la circolazione dei titoli all'ordine tardandone la pronta conversione in denaro con offesa al sistema del codice: 1° perchè esso distingue nettamente la posizione giuridica del debitore (art. 324) da quella del proprietario rivendicante (art. 332) e riconosce solo a quest'ultimo il diritto di contestare l'acquisto del giratario colla prova della sua mala fede o della sua colpa grave; 2° perchè determinando tassativamente i casi di opposizione al pagamento, la legge volle indicare le sole circostanze *de jure tertii* in cui il debitore, a presidio dell'ordine pubblico, è autorizzato ed obbligato a sospendere

---

(259) Cod. civ., art. 137, 1107; cod. comm., art. 324: v. n. 827 e segg. — In questo senso anche la *Relaz. Parlam.* (*Lavori prep.*, vol. II, parte 1ª, pag. 201): " Il solo esame che si deve permettere al debitore cambiario è quello della serie delle girate che giungono fino all'attuale possessore della cambiale, imperocchè la capacità giuridica di ciascun girante e i rapporti giuridici che stanno a base di ciascuna girata derivano da fatti esteriori al titolo formale dell'obbligazione ". — Conf. Cass. Roma, 17 febbraio 1880; *Eco*, 179; — Appello Trani, 16 giugno 1884 (Est. **Salis**), *Diritto comm.*, IV, 863. — Contr. Appello Firenze, 18 marzo 1887; *Foro*, 840; — Cassaz. Firenze, 21 luglio 1887; *Foro*, 743; — Cass. Napoli, 8 aprile 1896; *Monit.*, 625. — Nel senso del testo, e cioè che il debitore non possa opporre al possessore l'incapacità del suo girante, la concorde giurisprudenza e dottrina tedesca: **Wächter**, § 67, note 70, 71; — **Canstein**, pag. 216; — **Lehmann**, § 133_{30}; — **Dernburg**, § 253_4; — **Rehbein**, art. 36, nota 5, e la giurisprudenza ivi citata.

Digitized by Google

il pagamento (260); 3° infine perchè se il proprietario derubato non si fa vivo o non si trova o non vuole profittare dell'eccezione che fosse opposta dal debitore questi finirebbe coll'arricchirsi del delitto altrui (261).

1256. Chi paga deve accertarsi della *identità* dell'ultimo giratario, ma se parecchie persone hanno lo stesso nome non può esigere la prova che il possessore sia veramente la persona voluta dal girante (262). La quietanza autentica apposta sul titolo e la sua restituzione non lo esime dall'obbligo di verificare quella identità, perchè la nostra legge non ha accolta la presunzione scritta nel codice di commercio tedesco (art. 296) che considera il possessore di una quietanza come autorizzato a ricevere il pagamento. Solo quando l'ultima girata sia in bianco ogni portatore del titolo è autorizzato a riscuoterlo: in tale ipotesi è superfluo ogni riscontro anche sulla corrispondenza fra il nome di chi riscuote e il nome di chi firma la quietanza.

1257. Le girate cancellate, anche se sono leggibili, si considerano come inesistenti (art. 287_2): esse non si contano nè per colmare la catena interrotta delle girate, nè per interromperla se è regolare. Le girate si considerano come non scritte, ancorchè sieno state cancellate per errore od abusivamente. La lacuna che ne deriva esclude irreparabilmente la legittimazione formale dell'ultimo giratario, il suo diritto autonomo di creditore cambiario ed egli

---

(260) Analog. Appello Torino, 25 novembre 1893; *Giur. ital.*, 1894, 1; — Cass. Torino, 25 settembre 1894; *Dir. comm.*, 1895, 150.

(261) Questa opinione che trova nel diritto italiano un considerevole appoggio nell'art. 298, senza riscontro nell'Ordinanza di cambio, è accolta anche in Germania da **Borchardt S.**, *Comm.*, 8ª ediz., pag. 427; e da **Dernburg**, *Lehrbuch*, § $253_{5\ e\ 6}$. Ma devo riconoscere che ivi come da noi la prevalente dottrina riconosce al debitore il diritto e l'obbligo di rifiutare il pagamento ogni qualvolta egli abbia notizia della mala fede o della colpa grave commessa dal giratario nel suo acquisto. Vedi oltre gli autori citati nella nota 259: **Supino**, n. 294; — **Canstein**, pag. 216_{30}; — **Lehmann**, § 133_{30}; — **Grünhut**, pag. 111. — La teoria accolta nel testo coincide con quella adottata per gli altri titoli di credito, n. 971 e segg.

(262) Vedi in tema di polizze di carico: Appello Lucca, 14 luglio 1877; *Foro italiano*, 1013; v. anche vol. I, 2ª ediz., n. 13, nota 14.

Digitized by Google

potrà esercitare il credito colla procedura ordinaria quando avrà riparato a quella lacuna provando l'atto civile o commerciale che giustifica il trasferimento del titolo non provato dalla girata.

1258. Dichiarando che le girate cancellate si considerano come non scritte, la legge non ha punto riconosciuto al possessore del titolo il diritto illimitato di cancellarvi ogni girata. Riconosce assolutamente al girante che paga in via di regresso il diritto di cancellare la propria girata e tutte le girate posteriori (art. 313), ed è logico che sia così perchè col pagamento egli estingue ogni credito dei giratari successivi e riprende quel diritto che aveva subordinato al ritorno del titolo; mercè questa cancellatura potrà legittimare formalmente come ultimo giratario la sua posizione di creditore.

Ma tolto questo caso, il diritto di cancellare le girate non può essere riconosciuto che al legittimo proprietario del titolo, sia che voglia liberare taluno de' suoi garanti, sia che voglia legittimare anche formalmente con una serie continua di girate la propria qualità di creditore. Perciò il possessore legittimo che riscatta il titolo prima della sua scadenza potrà cancellarvi tutte le girate posteriori alla propria onde ripigliarvi il posto di giratario; potrà cancellare tutte le girate posteriori a una girata in bianco per profittare della medesima ove sia divenuto possessore legittimo del titolo per qualche causa civile e commerciale; potrà ancora cancellare la girata fatta anticipatamente al nome di un giratario che non accettò lo sconto del titolo per rientrare nel suo possesso formale (263). Ma chi tiene il titolo abusivamente non può cancellare le girate in pieno per arrivare ad una girata in bianco e collocarvi il suo nome: in tal caso per assicurarsi il profitto del suo delitto commetterebbe una falsità (264): si può usare della facoltà di cancellare le girate per regolare in forma cambiaria un diritto di credito legittimamente acquistato, non per usurparlo.

1259. Le girate non cancellate si considerano come esistenti anche se il giratario ha il diritto di cancellarle. Quindi l'azione

---

(263) Cass. Firenze, 9 dicembre 1887; *Temi veneta*, 1888, 39.

(264) Vedi **Canstein**, pag. 184_{53}; — **Lehmann**, § 133_{25}; — **Dernburg**, § 269_{9}. — Vedi n. 1125.

Digitized by Google

del giratario che presenta il titolo in giudizio senza cancellare la girata da lui scritta coll'intenzione poi abbandonata di negoziarlo dev'essere respinta. La stessa sorte deve colpirlo se avendo riscattato il titolo prima della scadenza, lo presenta ancora fornito delle girate successive, e ciò perchè non si dimostra proprietario con una serie continua di girate che giungano sino a lui: le girate successive alla sua protestano contro la sua proprietà, e la forma con cui presenta il titolo pel pagamento è decisiva. Tuttavia il giratario intermedio che esercita l'azione di regresso in base a un atto di protesto, non è punto obbligato a cancellare le girate successive alla sua, sia perchè le regole date dalla legge per la legittimazione del possessore valgono per la circolazione in avanti non per quella a ritroso che si compie in via di regresso, sia perchè il possesso del titolo e del protesto dimostrano chiaramente che il giratario, il cui nome figura sul titolo, lo ha pagato ed ha ripreso il credito che aveva trasmesso al suo successore (265).

1260. Siccome la girata non trasmette il credito cambiario se non si collega mediante una serie continua al creditore originario del titolo, così il possessore, cui il titolo è pervenuto per una serie irregolare di girate, non può esigere il credito nè dall'obbligato principale nè dagli obbligati sussidiari, siano anteriori o posteriori alla interruzione. Tutt'al più potrà esercitare, per le vie ordinarie, il credito cambiario, quando abbia colmato, mediante le prove opportune, la lacuna dei trasferimenti (n. 1257). Il possessore non ha nemmeno un'azione di regresso contro i giranti posteriori alla interruzione che si collegano regolarmente con lui, perchè questo frammento della catena non basta a dimostrarlo proprietario mediante una serie continua di girate salienti fino al primo creditore. Il titolo potrà essere esercitato utilmente solo dal giratario con cui finisce la regolarità delle girate: egli potrà eser-

---

(265) Argom. art. 313, che dice *ha diritto*, non *ha dovere*. — In questo senso la giurisprudenza tedesca: Tribunale supremo, 5 gennaio 1880; *Entsch.*, I, 32: " tolto il caso di un'azione di regresso, l'accettante non è obbligato a pagare il possessore della cambiale che ha omesso di cancellare le girate posteriori alla sua ". — Conf. Tribunale supremo di commercio, 27 giugno 1877, *Entsch.*, XXII, 319; — **Wächter**, § 67, note 33, 62 e seg.; — **Staub**, *Comm.*, art. 36, §§ 4, 6, 13; — **Dernburg**, § 271.

Digitized by Google

citarlo anche senza cancellare le successive, poichè queste non contano nulla dacchè non sono connesse colle precedenti (266).

1261. *Legittimazione del possessore dopo il protesto.* — Dopo la scadenza, la cambiale è ancora trasmissibile colle forme della girata, sebbene questa non abbia che gli effetti della cessione (nn. 1139 e segg.). Essa può farsi tanto in pieno che in bianco, tanto sul diritto che sul rovescio della cambiale, tanto personalmente che per mezzo di rappresentante. Il protesto chiude la serie delle girate anteriori alla scadenza. Se l'ultima girata anteriore alla scadenza era in bianco, colui che fece levare il protesto ne diviene il giratario obbligatorio, anche se il suo nome non vi figura, poichè il protesto levato per mancanza di pagamento completa la cambiale. La prima girata successiva al protesto deve recare la sua firma, perchè la cambiale dev'essere trasferita dal legittimo proprietario, oppure deve recare la firma di taluno degli obbligati in via di regresso che avendo rimborsato il titolo ha potuto girarlo ulteriormente. Così la serie delle girate posteriori alla scadenza non presenta più una catena regolare perchè ai nomi di nuovi giratari — che nelle girate anteriori alla scadenza dovrebbero figurare successivamente nella qualità di giranti — può seguire il nome di qualche obbligato in via di regresso. Questi attinge il diritto a trasferire il titolo dalla sua originaria qualità di girante, nella quale è rientrato in conseguenza del pagamento fatto in via di regresso (267).

---

(266) **Wächter**, pag. 272; — **Canstein**, pag. 217, note 23, 24; — **Lehmann**, pag. 532_{19}; — **Staub**, *Comm.*, art. 36, § 16; — **Dernburg**, § 269_{7}, e la concorde giurisprudenza citata da questi autori. — All'opposto il **Vidari**, 4ª ed., n. 6881, dice: " Se perfettamente regolare l'ultima girata, vi fosse qualche interruzione nelle girate intermedie, questa interruzione turberà i rapporti giuridici fra il girante immediatamente antecedente alla interruzione e il giratario immediatamente successivo; ma fra il presentatore attuale del titolo e il trattario o l'accettante richiesto del pagamento non ne risulterà per ciò nessun turbamento, e nessuno potrà contestare a quel possessore il diritto di farsi pagare ". Se ciò fosse esatto, la regola scritta nell'art. 287 per regolare i rapporti fra il possessore del titolo e il debitore diverrebbe lettera morta. — Io rinuncio a mettere in evidenza tutti i punti in cui non sono d'accordo con quell'autore, perchè altrimenti bisognerebbe raddoppiare la mole di questo volume; il lettore potrà fare facilmente questo confronto da sè.

(267) Non hanno tenuto conto di questo fenomeno di ripercussione le due

Digitized by Google

La posizione giuridica di questi possessori è essenzialmente diversa di fronte al debitore, poichè il giratario posteriore alla scadenza esercita un diritto derivato da colui che fece levare il protesto (art. 260), e deve subire le eccezioni opponibili a tutti i giratari posteriori alla scadenza. Invece l'obbligato in via di regresso che ripiglia il possesso del titolo esercita un diritto proprio ed autonomo, quello che ebbe in origine quando ottenne la girata della cambiale, e non deve subire le eccezioni opponibili ai giratari posteriori alla scadenza. Esso non perde questa posizione di creditore autonomo nemmeno se il girante posteriore alla scadenza gli gira la cambiale dopo essere stato pagato in via di regresso. Questa girata, del tutto superflua (art. 310_3), non può infirmare la posizione del girante che rientra per via di regresso nell'originaria sua qualità di creditore cambiario.

Chi riceve la cambiale dopo la scadenza per mezzo di girata da un obbligato in via di regresso non è esposto alle eccezioni opponibili a tutti i giratari posteriori alla scadenza, ma a quelle sole che sono opponibili a quell'obbligato in via di regresso, poichè questi lo copre colla sua intangibilità. Infatti se la girata posteriore alla scadenza produce gli effetti di una cessione, va da sè che nel cessionario passino integralmente i diritti dell'obbligato in via di regresso suo cedente.

Chi paga la cambiale in via di regresso senza esservi obbligato, p. es., per difetto di protesto o decorrenza dei termini, non può considerarsi quando agisce a sua volta in via di regresso come un creditore autonomo, ma deve considerarsi come un successore di colui al quale ha pagato, ed è quindi soggetto a tutte le eccezioni opponibili a costui e quindi all'eccezione di decadenza (268).

1262. Il debitore è obbligato a rifiutare il pagamento quando

---

sentenze: Appello Venezia, 28 giugno 1901; *Temi veneta*, 1902, 416; — Cassazione Firenze, 14 aprile 1902; *Id.*, 409, che applicarono alle girate posteriori alla scadenza la stessa regola di continuità che vale per le girate anteriori; si applicò con troppo semplicismo l'art. 287 del cod. di comm. Meno male che le due sentenze si reggono per l'altro motivo, che la girata essendo posteriore alla scadenza non poteva attribuire al giratario il diritto all'esecuzione parata.

(268) Il girante liberato per l'inosservanza dei termini che paga al possessore decaduto non è surrogato nelle ragioni ipotecarie spettanti a quest'ultimo contro il traente: Cass. Torino, 23 luglio 1878; *Eco*, 1879, 83.

Digitized by Google

il possessore è fallito, o quando la cambiale fu smarrita se nell'uno e nell'altro caso ricevette l'opposizione di pagare nelle forme legali da chi era in potere di farla (art. 298).

L'opposizione arresta il pagamento, la decorrenza degli interessi (n. 1247, nota 251) e sospende l'adempimento dell'obbligazione assunta dal debitore. Ciò contrasta siffattamente colla funzione del diritto cambiario tutto inteso ad assicurare la puntualità dei pagamenti, che la disposizione della legge non può essere estesa oltre i suoi termini (269). L'opposizione è ammessa nel caso di fallimento del possessore, onde egli non possa sottrarre alla massa l'importo della cambiale, e potrà farsi tanto dal curatore che dai creditori del fallito: se la cambiale girata dal fallito prima o dopo il suo fallimento fosse andata a finire nelle mani di un possessore di buona fede, questi non potrebbe essere obbligato a rilasciarla.

Nel caso di smarrimento, l'opposizione non sarà efficace se non sia stata preceduta dal decreto del presidente del Tribunale che, ritenendo giustificato lo smarrimento, inizia la procedura di ammortamento (art. 330). Se lo smarrimento non è giustificato con questa forma legale, che libera il debitore da ogni incertezza, questi deve pagare perchè non è accertata la circostanza cui la legge subordina l'eccezionale sospensione del pagamento (270).

L'art. 298 non modifica affatto il diritto di ogni creditore del possessore della cambiale di pignorarla o di sequestrarla presso di lui o de' suoi rappresentanti come ogni altra cosa appartenente al patrimonio del debitore (271).

1263. *Pagamento parziale.* — La somma cambiaria dev'essere pagata per intero, poichè il possessore non può essere costretto ad accettarne una parte (art. 1246 cod. civ.). Solo se si tratti dell'accettante, ordinario o per onore, e prima del protesto il possessore deve nell'interesse degli obbligati in via di regresso accettare anche un pagamento parziale: questa è l'ipotesi prevista dall'art. 292, che contenendo una norma eccezionale non può estendersi ad altri casi, p. es., a quello in cui il possessore agisca in via di

---

(269) Cass. Roma, 10 aprile 1902; *Temi veneta*, 398.

(270) Appello Torino, 23 novembre 1893; *Giur. ital.*, 1894, 1; — Cass. Torino, 25 settembre 1894; *Id.*, 150. — Contr. **Supino**, n. 360.

(271) V. nn. 945, 973.

Digitized by Google

regresso contro il traente o i giranti. Se il possessore rifiuta il pagamento parziale offerto dall'accettante perde l'azione di regresso e il diritto agli interessi per la somma respinta (272).

Il possessore può sempre accettare un pagamento parziale: di ciò non possono dolersi gli obbligati in via di regresso che ne hanno un vantaggio (art. 295_2). In tal caso deve accertare la mancanza parziale di pagamento col protesto; farne menzione sulla cambiale e darne quietanza separata. Chi paga ha diritto che quella menzione sia scritta sotto i suoi occhi, affinchè la cambiale non sia esercitata contro taluno degli obbligati in via di regresso per l'intera somma e questi non la ripeta da lui nuovamente.

Il possessore che trascura di fare quella menzione è responsabile dei danni verso il debitore che pagò parte del debito.

1264. *Restituzione della cambiale quietanzata.* — Il debitore che paga ha diritto alla restituzione della cambiale quietanzata dal legittimo possessore, poichè l'eseguito pagamento — che costituisce un'eccezione personale — non basterebbe a difenderlo contro l'obbligato in via di regresso che in buona fede ripetesse di nuovo la somma cambiaria. Questi atti devono seguirsi nell'ordine seguente:

1° il possessore deve presentare la cambiale;

2° il debitore deve pagarla;

3° il possessore deve restituirla quietanzata. Il debitore non può esigerne la consegna e tanto meno la quietanza prima di fare il pagamento (art. 295). Il debitore ha solo diritto di verificare se chi esige la cambiale ha facoltà di dare quietanza: se non n'è fornito può rifiutare il pagamento senza cadere nella mora.

Il debitore deve pagare anche quando il creditore non restituisca la cambiale perchè fu sequestrata dall'autorità giudiziaria, se questi mediante una dichiarazione costituisce la cancelleria del tribunale depositaria nell'interesse del debitore, ordinandole di consegnarla al medesimo quando sia tolto il sequestro (art. 1853, cod. civ.). Il debitore che paga viene a questa guisa in possesso del titolo per mezzo di quel pubblico ufficio (273).

---

(272) Il pagamento parziale può provarsi per testimoni: Cass. Napoli, 12 gennaio 1901; *Foro*, 350; e le ragioni svolte nel vol. III, 1ª ediz., n. 1057 (sulle prove), ora IV volume.

(273) Appello Bologna, 6 novembre 1896; *Foro*, 1897, 163; — Cass. Roma, 28 febbraio 1898; *Id.*, 369.

Digitized by Google

Il debitore che rilascia una nuova cambiale ha diritto di esigere la restituzione del vecchio titolo se fu convenuta una novazione del credito, perchè la novazione lo estingue. Ma se, conforme all'ordinario corso degli affari, la rinnovazione ha luogo per differire il pagamento, il creditore ha diritto di ritenersi il vecchio titolo, a prova completa dell'affare pur facendovi menzione della rinnovazione. Quando il debitore estinguerà il debito avrà diritto alla restituzione di entrambi (274).

La restituzione della cambiale non quietanzata fa sorgere la presunzione del pagamento. Se il creditore soddisfatto non restituisce la cambiale, il debitore può farlo condannare alla restituzione. Se la cambiale estinta parzialmente dall'accettante viene esercitata in via di regresso, chi paga il residuo ha diritto alla consegna del titolo per poterlo ripetere dagli altri obbligati (275).

1265. *Il giorno del pagamento.* — La cambiale dev'essere presentata pel pagamento nel giorno della scadenza, perchè il giorno del pagamento coincide con quello della scadenza, escluso il caso che il giorno della scadenza sia festivo. In tal caso, il giorno del pagamento è prorogato al primo giorno seguente non festivo (art. 288). Il carattere festivo si determina secondo il calendario ufficiale dello Stato; sia cattolico o sia ebreo il creditore o il debitore, non vi sono altri giorni festivi che quelli consacrati dal potere legislativo. La presentazione e il protesto fatti in giorno festivo non producono effetti giuridici, nemmeno se il debitore vi ha consentito: non si può derogare con private convenzioni ad una disposizione di ordine pubblico; non si può ridurre il termine lasciato al traente per la provvista e il termine lasciato agli indicati al bisogno o ai terzi per intervenire.

Il possessore della cambiale ha diritto di esigerne il pagamento nel giorno stesso della scadenza; egli non è obbligato di concedere un'ora di indugio al debitore perchè si provveda dei fondi, e può levare il protesto nel giorno successivo. Fatto il protesto,

---

(274) Appello Milano, 4 agosto 1897; *Monit.*, 1898, 90; — **Staub**, art. 39, § 6; — **Grünhut**, II, pag. 245_6 e la giurisprudenza ivi citata dei Tribunali supremi di Vienna e Lipsia.

(275) La quietanza può risultare anche da atto separato: Cassaz. Torino, 14 giugno 1901; *Monit.*, 1902, 265.

Digitized by Google

ha diritto di essere rimborsato delle spese, anche se il debitore paga nei termini concessi per fare il protesto (276). Se il debitore gli offre il pagamento della somma cambiaria senza le spese, vi ha un pagamento parziale e può rifiutarlo, perchè non siamo nell'ipotesi eccezionale dell'art. 292 che suppone un pagamento parziale prima del protesto. Se il possessore fosse obbligato ad accettarlo, dovrebbe altresì accertare con un secondo protesto la mancanza parziale di pagamento e nel sistema della nostra legge non sono ammissibili due protesti per la medesima cambiale (art. 304).

1266. *Pagamento prima della scadenza.* — Il debitore della cambiale non ha diritto di farne il pagamento prima della scadenza (art. 294). Quindi in materia cambiaria è derogato alla norma di diritto comune che attribuisce al debitore il diritto di liberarsi prima della scadenza (art. 1175 cod. civ.), e ciò perchè il possessore possa valersi del titolo e profittare delle oscillazioni del cambio sino al giorno della scadenza e siano tutelati tutti i diritti che possono esercitarsi sulla cambiale non ancora scaduta.

Il debitore che anticipa il pagamento è responsabile verso il proprietario del titolo derubato e smarrito cui è tolta la possibilità di rivendicarlo o di ottenerne l'ammortamento. Ma nessuna responsabilità potrebbe ricadere sul debitore se pagò in buona fede a un possessore che fallisca prima della scadenza. Anzi tutto, se la legge avesse voluto che la validità del pagamento si determinasse secondo le regole che si sarebbero dovute applicare per giudicare della validità di un pagamento fatto nel giorno della scadenza, vi avrebbe aggiunto questa determinazione dicendo: *si giudica della validità del pagamento come se fosse fatto nel giorno della scadenza;* non avendolo fatto, si deve giudicare della validità del pagamento dal giorno in cui viene effettivamente eseguito. In secondo luogo, manca alla massa dei creditori la qualità per impugnare il pagamento ricevuto dal fallito ancora capace, poichè essa ne continua l'azienda; infine, il pagamento anticipato, conceduto probabilmente in vista di uno sconto considerevole, trova già la sua sanzione nell'art. 709 n. 1, e una seconda sanzione più estesa sarebbe in contraddizione con questa.

---

(276) Art. 295_3, 310, 311, 319. — Il possessore ha il diritto non l'obbligo di attendere due giorni per fare il protesto, art. 296_2. Vedi n. 1248.

Digitized by Google

La stessa sanzione vale tanto pel debitore principale che per l'obbligato in via di regresso che anticipa il pagamento verso il proprietario spogliato del titolo. Ma si aggiungerebbe alla legge una sanzione irrazionale se si privasse dell'azione di regresso chi riscattò anticipatamente la cambiale, probabilmente prevedendo che l'accettante o l'emittente non avrebbero pagato, e poi a tempo debito levò il protesto ed esercitò l'azione di regresso. Questo girante che riscattò la cambiale non fece che rientrare anticipatamente nel suo diritto di creditore cambiario; egli si trova nella identica condizione in cui si troverebbe se si fosse fatta girare la cambiale dal possessore da lui soddisfatto: la sua legittimazione a levare il protesto e ad agire in via di regresso risulta dalla sua facoltà di cancellare la propria girata e tutte le successive (277).

Il possessore che accetta il pagamento anticipato non incorre in alcuna responsabilità, salvo il caso di fallimento del debitore (278). Il possessore in buona fede non è responsabile nemmeno verso un precedente proprietario spogliato del titolo, che fosse impedito o interrotto nel suo processo di ammortamento, poichè avendo acquistato il titolo in buona fede non aveva alcun obbligo di rilasciarlo (art. 332).

1267. *Effetti del pagamento.* — Il pagamento fatto dall'accettante estingue tutte le obbligazioni derivanti dalla cambiale: avallanti, giranti, traenti sono tutti liberati. Se il possessore della cambiale, già soddisfatto, la trattiene ed esercita l'azione di regresso contro qualche obbligato, questi può opporgli il pagamento fatto dall'obbligato principale. Anzi se conosce che il possessore fu soddisfatto e paga egualmente, non può esercitare l'azione cambiaria nè contro l'accettante, nè contro gli obbligati anteriori, perchè ha pagato senz'essere obbligato a pagare.

Se il pagamento è fatto dal domiciliatario dopo la scadenza, tutti gli obbligati cambiari sono del pari liberati, poichè si presume che abbia pagato per incarico dell'accettante. Il risultato è il medesimo sebbene il possessore della cambiale nel ritirarne il

---

(277) Art. 313; — Appello Casale, 26 giugno 1893; *Foro*, 958.

(278) Cod. comm., art. 707, n. 2. — In questo caso di anticipato pagamento il possessore non può invocare la protezione dell'art. 711.

Digitized by Google

pagamento l'abbia girata al nome del domiciliatario; questi non acquista per ciò alcun diritto cambiario.

1268. Se paga un obbligato in via di regresso la cambiale non si estingue: si estingue soltanto il debito degli obbligati posteriori (art. 310_3). L'obbligato che pagò la somma cambiaria e i suoi accessori conserva l'azione principale contro l'accettante o contro l'emittente, e quella di regresso contro gli obbligati anteriori. Ma si può anche fare l'ipotesi che un obbligato anteriore al possessore, non volendo esercitare l'azione di regresso, p. es., contro il traente, l'abbia pagato colla condizione che il possessore stesso eserciti il credito contro il traente e lo rimborsi della somma versatagli, se viene pagata dal traente. In tale ipotesi questi non può opporre al possessore che egli non è più creditore, perchè il pagamento gli fu fatto dall'obbligato anteriore sotto condizione (279).

Se paga il traente, tutti gli obbligati in via di regresso sono liberati: solo l'accettante resta obbligato cambiariamente verso il traente (art. 268_3). Se il traente gira la cambiale dopo la scadenza, l'accettante può opporre ai nuovi possessori tutte le eccezioni opponibili al traente.

1269. Non vi ha dubbio che tanto il trattario, come i giranti, come il domiciliatario, in luogo di pagare nella veste che hanno sulla cambiale possano pagare per intervento, onorando il traente o taluno dei giranti anteriori, onde abbreviare il costoso ritorno della cambiale. Così il trattario, che non vuole riconoscersi debitore del traente, e pure vuole risparmiargli le spese di regresso che si accumulano di girata in girata, può pagare come interveniente per conto del traente, acquistando un'azione cambiaria contro di lui (art. 300). Ma si deve presumere che ognuno paghi secondo la veste che lo copre cambiariamente.

1270. Benchè il pagamento, al pari di tutti gli altri mezzi estintivi delle obbligazioni, liberi il debitore, tuttavia esso non costituisce che un'eccezione personale, opponibile al creditore pagato. Se questi, quantunque soddisfatto dall'accettante, abusa della cambiale rimasta nelle sue mani per rivolgerla contro taluno dei gi-

(279) Cfr. Trib. supremo di commercio germanico, *Entsch.*, II, 122; IX, 42.

Digitized by Google

ranti e costui paga essendo inconsapevole del pagamento fatto dall'accettante, quest'ultimo può essere costretto a pagare una seconda volta al possessore di buona fede.

Vi ha però questa differenza tra l'eccezione di pagamento e le altre eccezioni personali, che quella può essere opposta da qualunque debitore cambiario cui si rivolge il possessore soddisfatto, mentre le altre eccezioni personali, p. es., l'eccezione derivante dal rapporto giuridico fondamentale, oppure l'eccezione di dolo, può essere opposta soltanto da colui che fu in rapporto personale col possessore della cambiale. S'immagini, ad es., che il compratore di merci giri al suo venditore, in pagamento del prezzo, una cambiale: il compratore girante può opporre al giratario venditore, rimasto o tornato in possesso della cambiale, la mancata consegna della merce, ma i giranti anteriori, ove fossero richiesti del pagamento, non possono valersi di questa eccezione. All'opposto se il girante compratore delle merci paga il possessore della cambiale, ogni obbligato in via di regresso, ove fosse richiesto del pagamento dal giratario rimasto in possesso della cambiale, potrebbe opporgli il pagamento che ha estinto il suo credito.

1271. *Dilazione.* — La dilazione può concedersi dal possessore della cambiale, padrone del suo credito, espressamente o tacitamente, verbalmente o per iscritto: ma la prova non può darsene coi soli testimoni, perchè la scadenza deve risultare dalla scrittura e la scrittura non può essere combattuta, quand'è richiesta dal codice, coi soli testimoni (art. 53).

La dilazione convenuta tra il possessore della cambiale e taluno dei debitori, p. es., l'accettante, non altera la disciplina della cambiale. Se il possessore vuole conservare l'azione di regresso deve levare il protesto nel termine di due giorni da quello indicato pel pagamento (art. 296), e se non vuole essere colpito dalla prescrizione deve esercitare l'azione nel quinquennio dal giorno della scadenza. Concedendo la dilazione non perde l'azione di regresso, e, constatato il rifiuto del pagamento col protesto, egli è padrone di scegliere il debitore che gli piace (art. 318). Non si dica che egli è in colpa di fronte agli obbligati in via di regresso. Non è in colpa, perchè non ostante la dilazione essi conservano intatta la loro azione diretta contro l'accettante, che non è punto pregiudicata dal favore personale concedutogli dal possessore. Dicendo la

Digitized by Google

legge che l'accettazione una volta data è irrevocabile (art. 265), ne consegue che deve produrre tutti i suoi effetti di fronte a chiunque non aderì a sostituirla con un'obbligazione differita.

La dilazione modifica *inter partes* il termine del pagamento, ma la cambiale resta intatta nella sua forma e nelle conseguenze che ne derivano. Essa potrà farsi valere come titolo esecutivo appena sia trascorsa la dilazione, sia per l'intero sia per la parte ancora dovuta (280). Essa conserverà la sua forza cambiaria per tutto il quinquennio, computabile dal giorno della scadenza e non già dal termine differito. E in verità, se le parti vollero mantenere in vigore la cambiale, è implicito che abbiano voluto conservarla con tutti i suoi requisiti essenziali, tra cui vi ha quello della scadenza, col termine conseguente della prescrizione computabile dalla medesima (281). D'altra parte la legge non permette al debitore di rinunciare anticipatamente alla prescrizione (cod. civ., art. 2107), e facendola decorrere dal termine differito, il debitore rinuncerebbe anticipatamente alla prescrizione cambiaria.

Se in seguito a più dilazioni passa un quinquennio dal giorno della scadenza, la cambiale resta estinta; pure si dovrà esaminare se non sia stata intenzione delle parti di sostituire, coll'ultima rinnovazione, una obbligazione ordinaria a quella cambiaria.

Se la precedente scadenza viene modificata con una nuova indicazione sulla stessa cambiale, i diritti e gli obblighi di coloro che acquistarono o negoziarono la cambiale colla nuova scadenza o aderirono a quel cambiamento, sono regolati dalla medesima sia per l'esercizio dell'azione di regresso che pel termine di prescrizione.

---

(280) Cass. Roma, 10 luglio 1893; *Giurispr. ital.*, 1894, 74; — Cass. Napoli, 7 giugno 1895; *Foro Rep.*, 1895: voce *Effetto cambiario*, n.102; — Appello Genova, 23 febbraio 1895; *Temi genov.*, 176; — Cass. Torino, 17 maggio 1890; *Giurispr. Torino*, 382; — **Mattirolo**, V, n. 317 e le altre sentenze ivi citate.

(281) Appello Catania, 16 aprile 1895; *Legge*, 1895, II, 523; — **Dernburg**, § 260; — **Staub**, art. 4, § 14; — **Grünhut**, II, pag. 246$_2$; — **Rehbein**, art. 41, nota 5, e la giurisprudenza ivi citata.

Digitized by Google

Art. 3. — *Il pagamento per intervento.*

SOMMARIO. — 1272. Definizione. — 1273. Caratteri giuridici. — 1274. Non si può considerare come pagamento per intervento quello fatto da chi ha già accettato per intervento. — 1275. Il pagamento per intervento deve constatarsi col protesto. — 1276. Il protesto deve essere unico. Deve essere levato prima del pagamento per onore dal possessore della cambiale. — 1277. Inammissibilità del pagamento parziale. — 1278. Chi può intervenire. — 1279. A favore di chi si può intervenire. — 1280. Concorso di più intervenienti. — Critica della legge rispetto agli indicati al bisogno. — 1281. Posizione del trattario che paga dopo il protesto. — 1282. Regola di preferenza. A chi spetti di farla osservare. — 1283. Effetti dell'intervento. — 1284. Condizione giuridica dell'interveniente.

1272. Il pagamento per intervento è un pagamento sussidiario destinato a salvare il credito della cambiale in sofferenza pel rifiuto di pagamento del debitore principale. Esso giova altresì ad abbreviare il regresso e quindi a ridurre le spese del conto di ritorno.

1273. Il pagamento per intervento costituisce un istituto eccezionale come quello che mette l'interveniente nella condizione privilegiata di un creditore cambiario (282). Esso deve quindi compiersi nelle forme e nei termini prescritti dalla legge. Se queste disposizioni non furono osservate, il pagamento fatto da una persona diversa dal debitore deve considerarsi come un pagamento regolato dal diritto comune, che fornisce a chi paga le azioni derivanti dal mandato o dalla gestione d'affari (283).

Il pagamento per intervento va configurato come un pagamento offerto dall'interveniente per salvare il credito della cambiale in luogo del trattario o dell'emittente, e non già come un pagamento fatto in luogo dell'obbligato in via di regresso a onore del quale avviene l'intervento. Conseguentemente il possessore della cambiale non potrà esigere dall'interveniente quegli accessori di commissioni,

---

(282) Infatti per l'art. 1238 del codice civile il terzo che paga in nome proprio un debito altrui non sottentra nei diritti del creditore.

(283) Appello Torino, 28 agosto 1885; *Giur. ital.*, 1886, 117. — Se la cambiale era già pregiudicata, p. es., per l'omissione del protesto, l'obbligato in via di regresso già liberato nulla deve nè cambiariamente nè per diritto comune al zelante ma sconsigliato amico che intervenne per onorarlo.

Digitized by Google

di senserie che sorgono solo coll'esercizio dell'azione di regresso e dell'azione giudiziaria (284).

1274. Non può considerarsi come pagamento per intervento quello fatto da chi ha già accettato la cambiale per intervento, poichè non ostante la natura sussidiaria della sua obbligazione egli non interviene spontaneamente, non si offre per pagare, essendo obbligato a pagare dalla sua firma. Che la legge nostra non l'abbia considerato come un interveniente che paga per onore lo desumo da ciò, che dopo il rifiuto del trattario, chi accettò per intervento ha diritto di pagare (art. 304, n. 3) a preferenza di tutti gli altri intervenienti e dello stesso trattario che pur si offrissero di pagare liberando un maggior numero di obbligati in via di regresso. Dunque la legge non considerò gli accettanti per onore fra coloro che si offrono di pagare per onore, perchè costoro sono assoggettati a una regola speciale di preferenza (art. 301) che non vale per chi ha già accettato per onore (285).

1275. Il pagamento per intervento deve constatarsi coll'atto di protesto, e quindi deve offrirsi prima che siano trascorsi i termini del protesto. Così la legge (art. 299_2), e con buone ragioni: sia perchè solo questo pronto pagamento salva la cambiale dal discredito; sia perchè si vuole che un solo atto constati la condizione giuridica della cambiale dopo la scadenza (art. 304); sia perchè dopo il protesto il possessore della cambiale ha acquisito il diritto alla rivalsa e a' suoi benefici; sia perchè con questa cautela si risparmiano degli abusi, quale sarebbe quello del trattario o del domiciliatario che avessero pagato in seguito al protesto senza farvi inserire alcuna dichiarazione e pretendessero successivamente di aver pagato per onore di qualche girante, facendo così rivivere l'obbligazione cambiaria già estinta contro tutti gli obbligati in via di regresso. Si capisce che la legge conceda il privilegio della difesa cambiaria a chi paga nei termini della scadenza, e consenta i vantaggi connessi col conto di ritorno, commissioni, senserie, a chi intervenendo a tempo fece opera di salvataggio; non si capirebbe perchè gli obbligati in via di regresso dovessero far queste

(284) Cod. comm., art. 311, 312, 319.
(285) V. n. 1280. — Contr. **Vidari**, n. 6966.

Digitized by Google

spese per un servigio che giungendo troppo tardi non li ha punto salvati dal discredito. Chi interviene dopo che il protesto è già chiuso e la cambiale è già caduta in sofferenza, non è che un terzo il quale paga il debito altrui fuori delle condizioni previste dal diritto cambiario, e la sua sorte va regolata col diritto comune (286).

1276. Il rifiuto del trattario o dell'accettante e il successivo pagamento per onore devono essere fatti constatare nel medesimo atto di protesto (art. 304) a richiesta del possessore. Ma siccome il possessore una volta pagato si curerebbe poco di queste forme, dovrà l'interveniente accertarsi prima di pagare che il protesto faccia menzione di queste circostanze onde trarre da quest'atto la prova della propria legittimazione e la prova della persona per cui operò l'intervento. L'interveniente che dopo il pagamento fa lui stesso levare il protesto non farebbe un protesto legittimo, perchè egli non è legittimo possessore del titolo se non dopo il protesto. Il rifiuto di pagamento fattogli dal trattario o dall'accettante sarebbe un rifiuto legittimo, perchè egli non è investito del possesso del titolo da una serie continua di girate. Quindi il suo pagamento per onore, che presuppone un rifiuto illegittimo da parte dell'obbligato principale, non sarebbe cambiariamente valido e capace di attribuirgli i diritti di chi paga per onore. Se si riconoscesse a chi paga per intervento la facoltà di levare il protesto, egli potrebbe snaturando il carattere del suo pagamento acquistare un diritto di regresso che col pagamento ordinario aveva perduto; così il domiciliatario preso da una postuma sfiducia nell'accettante potrebbe col protesto mutare in un pagamento per onore il pagamento fatto dapprima e procurarsi un diritto di regresso (287).

---

(286) A torto **Supino**, nn. 372, 373, ritiene che il terzo possa intervenire in ogni tempo, senza che il possessore possa respingerlo. Levato il protesto, l'intervento non salva più il credito della cambiale, e non può considerarsi come un pagamento privilegiato dal diritto cambiario. — Conforme al testo: Appello Torino, 28 agosto 1885; *Giur. ital.*, 1886, 117; — Appello Casale, 24 giugno 1887; — Cass. Torino, 15 luglio 1887; *Foro Rep.*, 1887, 418 *B* e *C*; — Id., 4 settembre 1901; *Foro*, 1902, 29; — la dottrina tedesca: **Grünhut**, II, pag. 476, note 31-34; — **Lehmann**, pag. 566, § 140; — **Staub**, art. 63, § 1, 9; — **Rehbein**, art. 62, nota 3. — Contr. sotto il codice precedente, diversamente concepito: Cass. Torino, 21 giugno 1882; *La Legge*, 1882, I, 227.

(287) **Supino**, n. 372, ritiene invece che l'interveniente stesso possa levare

Digitized by Google

1277. Il possessore può rifiutare il pagamento parziale. Questo pagamento mancherebbe allo scopo del pagamento per onore, perchè non si onora il debitore cambiario ma si aumenta il suo discredito coll'offerta di pagare solo una parte del suo debito; non lo si preserva dalle spese del conto di ritorno, ma a queste si aggiungerebbero le spese dell'intervento per onore. Oltre a ciò, l'esercizio delle due azioni di regresso, quella del possessore e quella dell'interveniente, diverrebbe impossibile, perchè entrambi dovrebbero avere contemporaneamente nelle mani la cambiale e il protesto. È vero che nelle *disposizioni generali* sul pagamento cambiario è scritto che il possessore della cambiale non può rifiutare un pagamento parziale (art. 292). Ma questa regola eccezionale si riferisce soltanto al pagamento parziale offerto dall'accettante, mentre l'ipotesi di un pagamento per onore può verificarsi anche per una cambiale non accettata in seguito al rifiuto del trattario. Per ciò, non ostante la dizione generale della rubrica, il contenuto singolare della regola deve limitarne l'applicazione: *regula rubricam vincit* (288).

1278. *Chi può intervenire.* — Possono intervenire tanto quelli che già partecipano al nesso cambiario come quelli che vi sono estranei. Più interessati di ogni altro ad intervenire sono il traente e i giranti che con un pronto intervento troncano o abbreviano l'azione di regresso, salvandosi dal discredito che rimbalzerebbe su loro per la sofferenza della cambiale e salvandosi dal soverchio cumulo delle spese di ritorno (289). Può intervenire il trattario (art. 302) che non volendo assumere obbligazione cambiaria verso il traente (art. 268_3), tuttavia vuole salvarlo dal discredito e dalle spese del regresso. Può intervenire il domiciliatario, che, ad es.,

---

il protesto. — Conforme al testo la dottrina tedesca: **Thöl**, § 142, I, pag. 568; — **Goldschmidt**, *Grundr.*, pag. 273; — **Grünhut**, II, pag. 479, nota 35.

(288) Conf. **Grünhut**, II, pag. 511, nota 19, ove dice che questa soluzione fu accolta nella Conferenza con 17 voti contro due. — Contr. **Supino**, n. 373.

(289) Appello Milano, 17 febbraio 1885; *Monitore*, 242; — Cassazione Firenze, 1° dicembre 1877; *Annali*, XII, I, 64; — **Grünhut**, II, pag. 522 e segg.; — **Staub**, art. 62, § 6. — Secondo l'opinione isolata di **Supino** (1ª ed., n. 349), coloro che sono già tenuti al pagamento della cambiale e in ispecie i giranti non potrebbero più intervenire. Nella 2ª edizione ha anche egli aderito alla opinione accolta nel testo (n. 370).

Digitized by Google

non avendo ricevuto i fondi pel pagamento vuole conservarsi l'azione di regresso contro l'accettante onorandolo. Ma nè l'accettante nè l'emittente possono intervenire; non possono intervenire nè per proprio onore, nè per onore altrui, perchè essendo debitori verso di tutti non possono restringere la propria obbligazione e acquistare un diritto di regresso verso coloro dei quali sono debitori.

1279. *A favore di chi si può intervenire.* — Si può intervenire a favore di tutti gli obbligati cambiari, dei giranti, del traente e dei loro avallanti. Si può intervenire anche a favore dell'accettante o dell'emittente: il codice non fa questa ipotesi (articolo 301) perchè si occupa *de eo quod plerumque fit*, e sarà difficile che s'intervenga a favore di chi rifiuta di far onore alla propria firma. Ma questo intervento che tronca ogni azione di regresso e lascia sussistere l'azione cambiaria solo contro l'accettante o l'emittente onorato, corrisponde allo scopo di questo istituto meglio di ogni altro intervento e deve essere accolto (290).

Il traente può intervenire soltanto a proprio onore o per onore dell'accettante; non può intervenire a favore dei giranti e dei loro avallanti, poichè essendo già obbligato verso di loro non può intervenendo acquistare dei diritti verso di loro col pretesto di onorarli. Se, ritirata la cambiale e il protesto dal possessore, agisse contro il girante che ha preteso di onorare, questi lo potrebbe respingere a cagione del credito equivalente che gli spetta contro di lui.

I giranti possono intervenire a favore proprio, dei giranti anteriori, del traente, dell'emittente, dell'accettante, ma non a favore dei giranti posteriori verso cui sono obbligati. Mercè questo intervento i giranti si salvano dall'azione di regresso, e quindi dalla spesa delle commissioni e delle senserie che essa porta con sè, e acquistano il diritto di ripetere ciò che pagarono dall'onorato.

Se l'interveniente non dichiara a favore di chi interviene, l'intervento si reputa fatto a favore del traente. Più radicale sarebbe la presunzione che fosse fatto a favore dell'accettante: ma non può

---

(290) In questo senso la concorde dottrina: **Supino**, n. 371; — **Vidari**, numero 6974; — **Lyon-Caen** et **Renault**, IV, n. 336; — **Thöl**, § 136, nota 3; — **Lehmann**, pag. 567, nota 8; — **Staub**, art. 62, § 8; art. 63, § 4; — **Grünhut**, pag. 518, nota 2.

Digitized by Google

attribuirsi a chi interviene l'intenzione di onorare un accettante che lasciò protestare la sua firma: la legge non spinge il suo favore pel credito cambiario sino a questo punto (291). D'altra parte il pagamento per intervento va configurato come il pagamento fatto in luogo dello stesso trattario od accettante (n. 1273), e come questi pagano secondo il tenore della cambiale per onore del traente, così è giusto presumere che l'interveniente paghi per onore del traente.

1280. *Concorso di più intervenienti.* — Quando si trovano di fronte più intervenienti bisogna distinguere se costoro sono indicati al bisogno o se sono terzi. Se sono indicati al bisogno, il possessore ha l'obbligo di presentare ad essi la cambiale pel pagamento (art. 299, art. 304 n. 3), e quindi deve preferirli ancorchè un terzo interveniente si offrisse di liberare un maggior numero di obbligati cambiarî. Così la funzione semplificatrice dell'intervento è sacrificata al formalismo cambiario. Probabilmente il legislatore, per ossequio alla parola del titolo, ha pensato che il possessore doveva osservare il contratto cambiario, presentando il titolo ai bisognatarî, come una condizione per l'azione di regresso. Forse ha pensato che costoro tenevano già a disposizione del creditore i fondi necessarî pel pagamento e non dovevano essere frustrati del vantaggio che si attendevano dall'esercizio dell'azione di regresso. Ma meglio provvede al credito cambiario l'Ordinanza tedesca che fra tutti gli intervenienti, siano indicati al bisogno, accettanti per onore o terzi, prescrive di dare la preferenza a quello che libera il maggior numero di obbligati (art. 64). Nè di questa preferenza alcuno di questi obbligati può dolersi, nemmeno colui che designò il bisognatario, poichè se si dà la preferenza a chi libera il maggior numero di obbligati, egli stesso è liberato dall'azione di regresso dell'interveniente.

1281. Con poca logica, ma con pratica utilità, il nostro codice ritorna al sistema tedesco, che è conforme alla funzione cambiaria dell'intervento per onore, quando prescrive che il trattario che offre il pagamento come tale dopo il protesto deva preferirsi ad

---

(291) Arg. art. 272_1. — Contr. **Supino**, n. 373, che in mancanza di dichiarazione ritiene che il pagamento deva presumersi avvenuto a favore dell'accettante.

Digitized by Google

ogni altro (art. 302). Il trattario che ha rifiutato di pagare dovrebbe considerarsi come un terzo, e poichè la legge dà la preferenza agli indicati al bisogno in confronto ad ogni terzo, così per rispetto al suo sbagliato sistema avrebbe dovuto preferirli anche al trattario. Senonchè, per buona fortuna, ha condannato la logica del suo sistema e favorito il credito cambiario dando al trattario la preferenza in confronto ad ogni altro interveniente, anche all'accettante per onore, anche all'indicato al bisogno che avrebbero potuto liberare un minor numero di obbligati, favorendo così la liberazione di tutti gli obbligati in via di regresso.

1282. Spetta all'interveniente di verificare se fu osservata la regola di preferenza scritta nell'articolo 301_3, poichè il possessore della cambiale, una volta pagato e da chiunque sia pagato, è indifferente alla sorte di chi deve prendere il suo posto. L'interveniente, che dalla cambiale, o dal protesto rileva che fu respinto un bisognatario o un terzo il quale si offriva di liberare un maggior numero di obbligati, deve rifiutare il suo intervento o rassegnarsi a perdere il diritto di regresso contro gli obbligati intermedî fra colui che intende di onorare e quello che sarebbe stato onorato dall'interveniente più ben disposto. L'art. 272, scritto per l'accettazione per onore, applicandosi al pagamento per onore deve adattarsi alla nuova situazione. Mentre in quella ipotesi la sanzione colpisce il possessore della cambiale che ritirata la firma dell'accettante per onore conserva il titolo nelle sue mani, qui la sanzione deve colpire l'interveniente, che fatto il pagamento per onore diviene il possessore della cambiale (292).

L'interveniente che non osservò la regola di preferenza prescritta dal codice perde l'azione di regresso contro gli obbligati cambiari che sarebbero stati liberati dall'interveniente più favorevole. Ma egli non perde l'azione di regresso contro colui che sarebbe stato onorato dall'interveniente più favorevole, perchè quantunque onorato, costui sarebbe rimasto obbligato cambiariamente verso l'onorante, il cui intervento avrebbe liberato soltanto i giranti susseguenti all'onorato (art. 301). La illegittima ripulsa del

---

(292) L'interveniente deve regolarsi secondo ciò che risulta dalla cambiale e dal protesto: **Supino**, n. 380; — **Grünhut**, II, pag. 534.

Digitized by Google

pagamento proposto a suo favore non deve porlo in una condizione migliore di quella in cui l'avrebbe posto il pagamento operato da chi voleva onorarlo. Come questo l'avrebbe lasciato esposto all'azione di regresso di chi sarebbe intervenuto a suo favore, così deve subire l'azione di regresso di chi è intervenuto effettivamente, sebbene indebitamente (293).

1283. *Effetti dell'intervento.* — Mercè il pagamento per onore l'onorato non è liberato, ma acquista un nuovo creditore che piglia il posto del possessore della cambiale. Egli ne ha vantaggio perchè il credito della cambiale è reintegrato dall'intervento di chi gli dimostra fiducia; perchè l'azione di regresso è abbreviata ed egli risparmia le spese che gli sarebbero derivate dal ripetersi delle rivalse dall'uno all'altro girante, tutti autorizzati a mettere nel conto di ritorno un diritto di commissione e di senseria. Si avvantaggia infine perchè l'interveniente legato probabilmente con lui da altri rapporti d'affari, p. es., da un conto corrente, abbandonerà del tutto l'azione di regresso, accreditandosi nei proprî libri dell'ammontare corrispondente alla cambiale.

1284. L'interveniente, che riscattò la cambiale, ha diritto di rimborsarsi sull'onorato con una rivalsa in cui sia compreso il diritto di commissione (art. 310 e segg.), poichè egli esercita l'azione del possessore pagato (art. 300). La differenza fra ciò che dovette pagare al possessore della cambiale per capitale, interessi e spese di protesto e ciò che può ripetere dall'onorato costituisce il suo compenso.

Nell'esercizio di quest'azione di regresso egli veste la qualità di creditore cambiario, e quindi è un creditore autonomo, che esercita un proprio diritto, sebbene surroghi il possessore pagato. È questa una surrogazione d'indole cambiaria, che va regolata secondo il tenore del titolo e non già secondo la condizione personale del possessore soddisfatto. Quindi le eccezioni personali opponibili al possessore non sono opponibili all'interveniente; ad es., il possessore come mandatario all'incasso per conto del prenditore non po-

---

(293) Contr. **Supino**, n. 369. — Conforme al testo la dottrina e giurisprudenza tedesca: **Grünhut**, II, pag. 516; — **Staub**, art. 62, § 7.

Digitized by Google

teva esercitare contro il medesimo l'azione cambiaria, tuttavia l'interveniente di buona fede che riscattò il titolo può esercitarla senza temere l'eccezione che il rapporto di mandato avrebbe fornito al prenditore (294).

L'interveniente che è surrogato nei diritti del possessore può al pari di questi girare il titolo cogli effetti della girata dopo la scadenza. Il suo diritto di trasferire il titolo è formalmente giustificato dal protesto che completando la cambiale dichiara il suo intervento e dalla legge che lo sostituisce nei diritti del possessore (art. 300). L'onorato potrà opporre al giratario le eccezioni opponibili al girante, poichè la girata dopo la scadenza produce solo gli effetti di una cessione (295). Del resto se i titoli all'ordine si possono trasmettere anche per mezzo di cessione — che è un contratto libero da ogni forma solenne — non si capisce come possa giustificarsi il divieto di cedere i diritti cambiari derivanti dall'intervento con una girata accompagnata dall'intenzione d'investire il cessionario dei proprî diritti (296).

---

(294) Appello Lucca, 24 febbraio 1877; — Cass. Firenze, 1° dicembre 1877; *Annali*, XI, 2, 340; XII, I, 64; — **Grünhut**, II, pag. 516, nota 34; — **Staub**, art. 62, § 8.

(295) L'interveniente è surrogato nei diritti del possessore per modo che la sentenza ottenuta dal possessore deve considerarsi come ottenuta dall'interveniente. — Cass. Roma, 12 maggio 1897; *Foro*, *Rep.*, 485c.

(296) Contr. **Supino**, n. 377; — **Vidari**, n. 6990. — **Grünhut**, II, pag. 512, nota 23, ammette che l'interveniente possa girare la cambiale solo quando il suo nome figuri già sulla cambiale come girante, come un obbligato in via di regresso che rientra nel possesso del titolo e possa girarlo cogli effetti di una girata dopo la scadenza (n. 1261). Ma questa soluzione non corrisponde secondo il mio avviso alle esigenze logiche. Se l'interveniente, che già figurava sul titolo come girante, trasmette al suo giratario soltanto i diritti che gli spettano come interveniente, e quindi solamente i diritti che gli spettano contro l'onorato, esclusi i diritti di regresso contro gli obbligati intermedî, ciò significa che egli gira come interveniente e non come girante, e che perciò l'interveniente, come tale, può fare la girata.

Digitized by Google

N. 17. — Il protesto.

SOMMARIO. — 1285. Definizione. — 1286. Quando sia necessario. — 1287. Chi può levare il protesto. Critica della legge. — 1288. I termini. — 1289. Dichiarazione registrata del debitore. Critica della legge. — 1290. Unicità del protesto. — 1291. Un protesto per parecchie cambiali. — 1292. Contenuto del protesto. — 1293. Sanzioni. — 1294. L'ufficiale che fa il protesto deve essere fornito della cambiale quietanzata e della facoltà di esigere. — 1295. Requisiti essenziali. Il nome del richiedente. — 1296. Il nome del protestato. — 1297. La trascrizione della cambiale. — 1298. Il luogo del protesto. — 1299. La data del protesto. — 1300. Risposta del protestato. — 1301. Valore probatorio delle dichiarazioni fatte nel protesto. — 1302. Caratteri giuridici dei pubblici ufficiali che fanno il protesto. — 1303. Responsabilità di chi fa levare il protesto indebitamente. — 1304. Se il notaio e l'usciere siano autorizzati ad esigere. — 1305. Protesto presso sè stesso. — 1306. Protesto nelle cambiali domiciliate. — 1307. Se la forza maggiore dispensi dal protesto. — 1308. La clausola « senza protesto ».

1285. *Natura.* — Il protesto è un atto pubblico e solenne, indispensabile a provare il puntuale adempimento delle pratiche prescritte dalla legge per l'esercizio dell'azione cambiaria e il loro risultato. Esso ha una funzione meramente probatoria e conservatrice del diritto appartenente al possessore della cambiale, ma non può essere integrato o supplito da alcun'altra prova, perchè la legge volle porre in grado ogni obbligato cambiario di riconoscere a vista d'occhio prima di pagare se può esercitare a sua volta il diritto di regresso.

Il protesto per mancato pagamento ha altresì lo scopo di determinare esattamente il contenuto della cambiale nel momento della scadenza, e cioè quando la girata mutando natura perde la virtù di trasferire un diritto autonomo alla prestazione cambiaria. In tal modo giova a impedire l'abuso del diritto cambiario, e cioè che gli acquirenti posteriori alla scadenza si valgano dei privilegi cambiarî a scapito del debitore.

1286. Il protesto è necessario come condizione *sine qua non* per l'esercizio dell'azione cambiaria:

a) del possessore che chiede garanzia per mancata accettazione o per mancata sicurezza dell'accettante (297);

---

(297) Art. 267, 271_3, 273, 280; 314, 315.

Digitized by Google

b) del possessore che esercita l'azione di regresso per mancanza di pagamento (298);

c) del possessore che esercita l'azione diretta contro l'accettante o l'emittente di una cambiale domiciliata (299);

d) il protesto è altresì necessario per accertare la data dell'accettazione nelle cambiali a certo tempo vista quando l'accettante si sia rifiutato di apporvela (300).

Il protesto è facoltativo per conservare l'azione diretta contro l'accettante o l'emittente di una cambiale non domiciliata. La legge non lo prescrive: esso giova soltanto a provare in modo sicuro che la cambiale fu presentata.

1287. *Chi può levare il protesto.* — Il protesto può essere fatto da un notaio o da un usciere per qualunque somma cambiaria, nei limiti della circoscrizione territoriale cui sono addetti, in libera concorrenza fra loro. Gli ufficiali postali sono autorizzati soltanto a presentare la cambiale pel pagamento e ad esigerne l'importo; se non l'ottengono devono passare il titolo al notaio o all'usciere pel protesto.

La pratica invoca giustamente che si conceda agli ufficiali postali la facoltà di levare il protesto, e si ponga a servizio del commercio un organismo amministrativo che è già sistematicamente ordinato per la riscossione e pel trasporto del denaro. Così lo Stato guadagnerebbe quei diritti che ora spettano agli uscieri e ai notai; la ricerca del debitore sarebbe più pronta e più sicura; la spesa potrebbe essere ridotta; infine sarebbero tolti gli inconvenienti che oggidì possono derivare dalle limitazioni che la legge, la dottrina e la giurisprudenza pongono alle facoltà dei notai, degli uscieri e

---

(298) Art. 296, 307, 311; 299_2, 280. — Tanto la presentazione per l'accettazione come il protesto per mancanza di accettazione sono necessari solo per chi voglia chiedere cauzione: il possessore che omette di fare l'una e l'altro non pregiudica punto l'azione di regresso pel pagamento. — Appello Genova, 25 giugno 1898; *Temi genov.*, 405.

(299) Art. 316. — Benchè si lamentino le gravi spese del protesto, tuttavia il possessore suole levarlo anche quando non è necessario sia per ignoranza del diritto, sia per lucrare a scapito del debitore sulla riduzione di spese che il notaro suole concedere, specialmente alle Banche, cui fa una riduzione sulla tariffa purchè si obblighino a valersi continuamente dell'opera sua.

(300) Art. 263.

Digitized by Google

degli ufficiali postali, e cioè dal fatto che notai ed uscieri possono levare il protesto ma non possono esigere (n. 1304), mentre gli ufficiali postali possono esigere, ma non possono levare il protesto (301).

1288. *I termini* per fare il protesto sono tutti perentorî.

Il protesto che constata la mancanza di accettazione o la mancata sicurezza dell'accettazione deve farsi prima della scadenza. Dopo la scadenza diventa inutile e inefficace; il possessore non può più chiedere la cauzione pel pagamento, dacchè può esigere addirittura il pagamento.

Il protesto che constata la data della presentazione nelle cambiali a certo tempo vista deve farsi dentro un anno dalla data, se non fu fissato un termine minore dal traente o dai giranti (302).

Il protesto che constata la mancanza di pagamento deve farsi entro due giorni liberi non festivi, dopo quello stabilito pel pagamento; chi lo fa nel giorno della scadenza fa un atto nullo e deve sopportarne non solo le spese, ma anche i danni che può aver recato al credito del debitore (303). L'ultimo possessore della cambiale come capofila di una serie di creditori eventuali, quali sono gli obbligati in via di regresso, è obbligato a custodire il diritto di ciascuno colla puntuale osservanza delle pratiche legali. Se le trascura, non è obbligato ad alcun positivo risarcimento di danni ma perde il suo credito, e in ciò sta la sanzione della legge.

1289. Per ragioni di economia la legge permette di surrogare il protesto con una dichiarazione firmata dal debitore; essa

---

(301) Legge 20 giugno 1889, testo unico delle norme concernenti il servizio postale: art. 60-63; Regol. generale 2 luglio 1890, art. 195 e segg., art. 205: " Gli uffici di posta non procedono al protesto dei titoli commerciali non pagati, nè compiono altri atti conservativi ".

(302) Art. 261, 263, 325 n. 1.

(303) Vedi nn. 1248, 1265; — Art. 296; — Cass. Palermo, 30 dicembre 1899; *Foro*, 1900, 490; — **Della Carlina**, *Monit.*, 1900, 943; — **Supino**, n. 342; — **Bolaffio**, *Foro*, 1893, 79; *Temi veneta*, 1900, 471. — Contr. Appello Palermo, 8 febbraio 1895; *Diritto comm.*, 441: " il protesto fatto nel giorno della scadenza non sarebbe nullo se il debitore avesse dichiarato di non voler pagare nè in quel giorno nè dopo ".

Digitized by Google

può farsi sulla cambiale o sovra un atto separato e deve essere registrata entro due giorni dalla data (art. 307_2) (304).

La tolleranza della legge nell'ammettere la equivalenza di questo documento al protesto può aprire la via all'abuso dei termini cambiarî. Infatti il legislatore vuole che la dichiarazione sia sottoscritta entro il termine del protesto e registrata entro due giorni dalla sottoscrizione, e così concede almeno quattro giorni dalla scadenza per accertare la data della dichiarazione. A questa guisa il possessore decaduto dall'azione di regresso per la decorrenza del termine per fare il protesto, può per altri due giorni farla rivivere colla facile connivenza del trattario o dell'accettante, che dia alla sottoscrizione la data di uno o due giorni innanzi. Al pericolo di quest'abuso si dovrebbe porre rimedio restringendo i termini della registrazione.

Questa formalità prende spesso il posto del protesto per le cambiali di tenue importo e nel caso di fallimento del debitore, a risparmio di spese.

1290. *Forma.* — Il protesto contiene il processo verbale sommario della presentazione della cambiale fatta dal pubblico ufficiale e del suo risultato. Esso deve essere unico per quanto grande sia il numero dei debitori cui è rivolta la richiesta di pagamento (art. 304): la molteplicità dei protesti, oltre che aggravare la spesa, renderebbe meno semplice l'esercizio dell'azione di regresso. Le maggiori spese derivanti dalla molteplicità dei protesti ricadrebbero su chi ha violato la legge.

1291. Per la stessa economia della spesa gioverà fare un solo protesto anche per parecchie cambiali esercitate dal medesimo possessore contro lo stesso debitore; in tale ipotesi basterà che si trascriva per intero il tenore di una sola, indicando le divergenze

---

(304) A ragione **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1900, 471 lett. *g*, osserva che questa dichiarazione non può sempre far le veci del protesto, perchè in alcuni casi questo atto deve accertare fatti estranei al principale obbligato: v. art. 270, 299; e la formula diversa usata in questi articoli in confronto a quella usata negli art. 263, 267, 280, 315 che richiamano le forme stabilite nella sez. VIII, ove oltre il protesto si parla anche della dichiarazione registrata. — Contr. **Supino**, n. 401.

Digitized by Google

delle altre. Non è possibile di ricorrere a questo spediente quando le cambiali rechino diverse firme di obbligati in via di regresso, o quando valgano per somme capaci di determinare una diversa competenza del magistrato, o quando si offra l'accettazione o il pagamento per intervento sovra taluna di esse, poichè in tutti questi casi il protesto dovrebbe accompagnare le cambiali nelle vie diverse che devono percorrere, e ciò non è possibile quando il protesto è uno solo (305).

1292. Il codice non prescrive nè il contenuto, nè l'ordine con cui si deve scrivere il protesto. Esso ne indica soltanto i requisiti speciali, rimettendosi pei requisiti comuni a tutti gli atti di notaio e di usciere alle leggi che regolano l'esercizio di questi uffici. Per convincersene basta considerare che l'art. 305 non pone fra i requisiti del protesto la sottoscrizione del pubblico ufficiale, che pure ne costituisce una parte essenziale, e che il Regolamento esecutivo del codice (art. 66) suppone fra i requisiti del protesto il nome e il domicilio del richiedente, di cui è parola soltanto nella legge speciale sui notai (art. 43) e nel Regolamento generale giudiziario ove si regolano gli atti degli uscieri (art. 191).

1293. La mancanza di taluno dei requisiti generali o speciali del protesto non ne produce la nullità se non ne colpisce l'essenza, se non lo rende inetto al suo scopo (arg. art. 56, cod. proc. civ.): tale, p. es., sarebbe se non indicasse il luogo ove fu fatto, chi fu il richiedente, chi il protestato, se non contenesse la trascrizione della cambiale (306). Le indicazioni del protesto possono completarsi reciprocamente; ma non si può ricorrere ad altre prove che siano fuori dell'atto o della cambiale per completarlo e nemmeno per interpretarlo, perchè chi paga sul protesto deve sapere con sicurezza dal medesimo se può contare sull'azione di

---

(305) Conf. **X**, nel *Monit.*, 1890, 313; — **Supino**, n. 409. — Conf. la dottrina tedesca sull'autorità di quel Tribunale Supremo di commercio; *Entscheid.*, II, pag. 216. — Divisa è invece la dottrina tedesca nel decidere se occorra o meno la intera trascrizione di tutte le cambiali sebbene uniformi: v. **Grünhut**, II, pag. 52; — **Staub**, art. 88, § 10.

(306) Appello Genova, 4 novembre 1893; *Giurista*, 379; — arg. art. 67, Regolamento esecutivo del codice di commercio.

Digitized by Google

regresso. La sua nullità deve rilevarsi d'ufficio: il giudice cui è richiesta una condanna d'indole cambiaria non può pronunciarla quando vengono meno i requisiti essenziali su cui deve fondarsi (307).

1294. L'ufficiale che eseguisce il protesto dovrebbe essere fornito della cambiale quietanzata ed essere autorizzato ad esigerla (n. 1304). Altrimenti il debitore che ha diritto di pagare soltanto verso la restituzione della cambiale quietanzata (art. 295) può rifiutare il pagamento, e il protesto diviene illegittimo e inetto a formare il punto d'appoggio per l'azione di regresso. Ma se il debitore, senza far la richiesta della cambiale, rifiuta il pagamento per altri motivi, p. es., per mancanza di fondi, la mancanza della cambiale diviene innocua perchè i motivi del rifiuto dimostrano che non era il caso nè di esigere nè di restituire la cambiale (308).

1295. *Requisiti essenziali. Il nome del richiedente* (Reg. esec., art. 66 n. 2). — Se il protesto è fatto pel pagamento, il richiedente dev'essere il legittimo possessore del titolo (n. 1251): se è fatto per l'accettazione basta che sia un detentore del titolo (n. 1162). Non si soddisfa al precetto della legge indicando il richiedente colle parole: " l'ultimo giratario „, " il traente „, poichè la legge ne vuole il nome e il cognome; il notaio e l'usciere non sono giudici competenti della condizione giuridica del richiedente. Si deve indicare il nome di colui del quale si vuole conservare il diritto, e non occorre aggiungere anche il nome del suo incaricato: così se l'Ufficio postale, dopo un'inutile presentazione della cambiale, trasmette al notaio l'incarico di fare il protesto, si può omettere di indicare l'intervento dell'ufficio postale.

1296. *Il nome del protestato* (Cod. comm., art. 305 n. 2; Reg. esec., art. 66 n. 3). — Anche costui dev'essere indicato distintamente; ogni ambiguità su questo nome produce la nullità del protesto. Nel caso in cui il notaio trovi qualche persona, deve indicare chi è, e non può limitarsi a dichiarare che parlò colla Società, colla

---

(307) Conf. Tribun. Supremo di commercio germanico; *Entscheid.*, VII, 186; — Id., XVIII, 378; — **Thöl**, § 89, pag. 311; — **Staub**, art. 88, § 3; — **Grünhut**, II, pag. 49; — Contrari: **Supino**, n. 416; — **Vidari**, n. 7043.

(308) Cass. Firenze, 8 aprile 1889; *Temi veneta*, 267.

Digitized by Google

Cassa di Risparmio, perchè la legge vuole che si indichi la persona fisica a cui si rivolse la domanda e da cui si ebbe la risposta (309). Il notaio e l'usciere non sono obbligati di accertarsi dell'identità di colui che risponde; avesse pure dato un nome o una qualità falsa, il protesto sarebbe egualmente efficace, poichè il protestato avrebbe avuto il torto di non trovarsi nel luogo del pagamento o di non avervi collocato un suo rappresentante (310).

1297. *La trascrizione della cambiale* (Cod. di comm., art. 305 n. 1). — L'ufficiale protestante deve riprodurre letteralmente nel protesto la cambiale protestata; può riprodurla in principio, in fine, o a tergo del protesto, purchè la connetta al testo del documento mercè la sua sottoscrizione. Quanto più completa sarà la riproduzione tanto meglio il notaio corrisponderà all'obbligo suo di fissare la identità della cambiale protestata con quella che si eserciterà in via di regresso o in giudizio. Sebbene non sia necessaria la riproduzione dei segni non cambiari fatti dal possessore per servizio della sua azienda, come i timbri, i numeri, i richiami ai registri, alla cauzione prestata, tuttavia potrà anch'essa giovare a fissare l'identità della cambiale. Qualche inesattezza nel riprodurne le firme, qualche omissione, p. es., nelle girate, non rendono nullo il protesto, se non giungono a mettere in dubbio la pertinenza della cambiale al protesto (311). Le aggiunte e le modificazioni che si possono fare alla cambiale dopo il protesto, come il riempimento delle girate in bianco (art. 258_2), le nuove girate (art. 260), la cancellazione di alcune girate non distruggono la originaria corrispondenza.

---

(309) Il Tribunale Supremo di commercio germanico dichiarò più volte nullo il protesto fatto ad una Società per azioni in cui non era indicata la persona fisica cui era fatta la richiesta: *Entscheid.*, XIV, pag. 161; XV, 207. — Il protesto può farsi legittimamente al cassiere di un Istituto di credito: Cass. Napoli, 16 giugno 1887; *Foro*, 1124; — Cass. Roma, 28 maggio 1895; *Foro*, 1028; — Appello Perugia, 29 marzo 1894; *Foro*, 809.

(310) Tribunale Supremo di commercio germanico; *Entscheid.*, XVII, pag. 59.

(311) Che questo sia il pensiero dominante della legge si argomenta da ciò che nel caso di smarrimento la legge si contenta di una descrizione della cambiale, art. 305_2. — Conforme Cass. Firenze, 18 luglio 1878; *Annali*, 1878, I, 508; — Appello Napoli, 3 febbraio 1888; *Diritto comm.*, 559; — Appello Milano, 20 ottobre 1896; *Monit.*, 1897, 93; — **Thöl**, § 89; — **Staub**, art. 88, §§ 4-9; — **Grünhut**, II, pag. 51.

Digitized by Google

1298. *Il luogo del protesto* (Cod. comm., art. 305 n. 2; Reg. esec., art. 66 n. 1). — La cambiale dev'essere presentata pel pagamento nel Comune in essa indicato (art. 288), sia che l'indicazione sia esplicita (art. 251 n. 6), sia che risulti per presunzione di legge dalla residenza del trattario o dal luogo di emissione (art. 253).

Il luogo di pagamento che costituisce un elemento essenziale del contratto di cambio non può modificarsi nemmeno per accordo del possessore coll'accettante, perchè l'accettazione è irrevocabile e quindi immutabile (art. 265). Il protesto levato fuori di quel luogo cioè di quel Comune sarebbe illegittimo a fondare l'azione di regresso, ancorchè il protestato non avesse fatto alcuna difficoltà per essere stato richiesto del pagamento fuori del luogo indicato nella cambiale, o avesse dichiarato esplicitamente di ritenere per valida quella richiesta, o vi avesse trasferito realmente il proprio domicilio. Basta considerare che in quel luogo qualche corrispondente del traente o dei giranti può avere l'incarico o l'intenzione d'intervenire per onore, basta considerare che il trattario può aver interesse a spostare il luogo del protesto per evitarne la pubblicità e le sanzioni che lo accompagnano (art. 689, 684), per capire il danno di una alterazione convenzionale del domicilio cambiario (312).

La cambiale dev'essere protestata nel luogo che vi è indicato pel pagamento anche se il trattario non l'avesse accettata e non vi avesse la propria residenza (art. 264): in tal caso il protesto si farà *al vento*, in qualunque località, p. es., nell'ufficio stesso del notaio, ma sempre nel luogo, cioè nella città stabilita dalla cambiale pel pagamento. La circostanza che il possessore non si valse della sua facoltà di presentarla, per l'accettazione o che il trattario si rifiutò di accettarla, non altera il diritto del possessore di avere la somma cambiaria nel luogo ove fu offerta originariamente dal traente; se non ne ottiene il pagamento se lo procurerà facendosi scontare una rivalsa sovra taluno degli obbligati in via di regresso (313).

---

(312) **Supino**, n. 400; — **Grünhut**, II, pag. 64, nota 47; pag. 69, nota 60; — Tribunale Supremo di commercio germanico; *Entscheid.*, XIV, 118, 121; XXI, 148; — **Staub**, art. 88, § 45, e tutta la giurisprudenza ivi citata.

(313) **Supino**, nn. 401-404; — **Grünhut**, II, pag. 60 nota 37; pag. 231 nota 7.

Digitized by Google

Fissato questo punto in modo incontestabile, la legge prende in considerazione *la località*, *l'indirizzo* che dentro il luogo geografico indicato dalla cambiale deve costituire la sede del pagamento ed eventualmente del protesto. La legge dà naturalmente la preferenza all'indirizzo scritto sulla cambiale, alla Borsa, alla casa, all'ufficio che vi è menzionato; indi al luogo ove il debitore tiene la sua residenza, casa o negozio che sia, poi sussidiariamente al luogo ove ha la sua dimora anche provvisoria, come l'albergo; e solo quando non abbia entro il Comune designato come luogo di pagamento nè residenza, nè dimora, la legge ordina di cercarlo nel suo ultimo domicilio conosciuto, dove forse il debitore avrà lasciato le sue istruzioni, non nel *nuovo* cioè nella città diversa, dove avesse trasferito il suo domicilio, perchè questo sarebbe fuori del luogo stabilito pel pagamento della cambiale. Così la legge mediante queste indicazioni subordinate rispetta la parola della cambiale e supplisce al suo silenzio nel guidare i passi del notaio.

L'indirizzo (sobborgo, quartiere, contrada, numero della casa) indicato sulla cambiale non fa parte dei suoi requisiti essenziali; non ha la stessa natura fissa e immutabile della designazione relativa al luogo del pagamento; deve considerarsi come un indirizzo apposto per agevolare la presentazione della cambiale, per distinguere il debitore dalle persone omonime. Quindi se il debitore ha mutato abitazione, se l'indirizzo dato dalla cambiale è sbagliato, si deve abbandonare l'indirizzo ingannevole indicato sulla medesima, e cercarlo nella sua effettiva abitazione (314).

Il debitore ha diritto che il notaio segua l'ordine dei luoghi indicati nella legge; può respingere la domanda fattagli nella sua dimora, p. es., ad un *club*, s'egli ha una residenza, poichè ha diritto di rispondere dopo aver consultati i registri, i commessi, le condizioni della sua cassa. Un rifiuto giustificato da questa risposta è legittimo, e il protesto che lo riproduce non apre la via all'azione di regresso.

All'opposto, coll'accordo del protestato, il protesto può levarsi in ogni località, dentro il Comune fissato pel pagamento, perchè l'indicazione dell'art. 304 n. 1 è scritta a sua tutela ed egli può

---

(314) Lo si desume anche dall'ultimo comma dell'art. 304. — Conf. **Supino**, n. 400; — **Grünhut**, pag. 65 nota 50; — **Staub**, art. 91, § 2.

Digitized by Google

rinunciarvi. Anzi se egli o un suo legittimo rappresentante rifiuta il pagamento per tutt'altri motivi, p. es., per mancanza di fondi, s'intende che abbia accettata come legittima sede quella donde rispose (315). Ma se la stessa risposta è data da chi non lo rappresenta, il protesto sarebbe illegittimo, perchè costui non avrebbe facoltà di rinunciare alle garanzie date dalla legge al protestato per una regolare interpellanza.

Il protesto non solo deve essere fatto nei luoghi e secondo l'ordine prescritto dalla legge, ma deve farne menzione (316).

1299. *La data* (Cod. comm., art. 305 n. 2; Regol. esec., art. 66, n. 1). — La data del protesto deve esprimere il luogo (il Comune), il giorno, il mese e l'anno in cui fu redatto (art. 53). Non occorre che sia scritto nel luogo ove fu levato: può farsi più tardi nello studio del notaio o dell'usciere. Non occorre che indichi l'ora, ma se l'irregolarità dell'ora costituisce il motivo del rifiuto, il notaio deve menzionarla nel protesto (art. 305 n. 3). Nel silenzio del protesto si presume che sia stato fatto nelle ore dovute *(praesumptio legalitatis)*. L'ora legittima è determinata dagli usi locali (art. 1); in mancanza di usi deve determinarsi per analogia dall'art. 42 del codice di proc. civ. (317). Col consenso del protestato o del suo legittimo rappresentante il protesto può levarsi in qualunque ora; egli dà implicitamente il suo consenso adducendo altri motivi del suo rifiuto (318). Se non ha ratificato l'irregolarità, il protestato può dare sempre la prova che non fu levato nelle ore legittime.

---

(315) Cass. Firenze, 8 aprile 1889; *Temi ven.*, 267; — Cass. Roma, 28 maggio 1895; *Foro*, 1027; — Appello Perugia, 29 marzo 1894; *Foro*, 809; — **Supino**, n. 397; — **Grünhut**, II, pag. 64 note 47-49, e la giurisprudenza ivi citata.

(316) Arg. art. 305 n. 2; Reg. esec., art. 66 n. 1.

(317) La Cass. di Roma, 6 novembre 1879; *La Legge*, 1880, 1, 3 e 28 maggio 1895; *Foro*, 1027, ritenne che valga sempre la disposizione del codice di procedura civile. — Conf. al testo: Appello Firenze, 5 maggio 1874; — Cass. Firenze, 18 febbraio 1875; *Annali*, 1874, II, 162; 1875, I, 86. — Naturalmente si dovrà tener conto degli usi locali, non degli usi o dei regolamenti di qualche Istituto, che non sono una fonte legislativa.

(318) Tribunale Supremo di commercio germanico; *Entscheid.*, XVII, pag. 59; — **Grünhut**, II, pag. 72, nota 68; — **Staub**, art. 88, § 51; art. 41, § 11.

Digitized by Google

1300. *Risposta del protestato* (Cod. di comm., art. 305, n. 3; Reg. esec., art. 66 n. 5). — Il protesto deve indicare sommariamente quale risposta fu data al notaio protestante, o deve dire i motivi per cui non ne fu data nessuna. Un motivo frequente di questo silenzio sarà l'irreperibilità del debitore. Affinchè questo motivo renda legittimo il protesto, l'ufficiale protestante deve fare le ricerche necessarie per ritrovarne la residenza, la dimora o l'ultimo domicilio conosciuto, p. es., chiedendone notizia nell'ufficio municipale d'anagrafe ove si dovrebbero registrare tutti i cambiamenti di residenza, e deve dichiarare nel protesto il risultato delle sue ricerche (319). Se non gli riesce di scoprire nè l'uno nè l'altra potrà fare il protesto al vento, cioè in qualsiasi luogo, anche nel proprio studio.

Quando il notaio ha scoperto la residenza, la dimora o l'ultimo domicilio del debitore, non è obbligato di attenderlo o di ritornarvi, ma può levare senz'altro il protesto (art. 290). Potrà contentarsi della risposta che gli darà il commesso, il servo, il portiere; se costoro gli rispondono che il debitore non c'è, che non vuol ricevere, il notaio non è obbligato nè a cercarlo altrove, nè a cercarlo nella casa. Spettava al debitore di essere pronto al pagamento o di incaricarne taluno a tutela del suo credito; il creditore ha fatto abbastanza quando lo ha fatto interpellare nel luogo ove deve trattare i proprî affari.

1301. Le dichiarazioni fatte al notaio, con cui il debitore riconosce l'esistenza del debito, attestano contro di lui, perchè fatte ad un pubblico ufficiale che è incaricato di raccogliere i motivi del suo rifiuto (Cod. comm., art. 305 n. 3; Reg. esec., art. 66 n. 5). Ma poichè le enunciative contenute in un atto pubblico possono essere combattute col mezzo di prove contrarie, così il debitore potrà impugnare le sue dichiarazioni, e potrà impugnarle anche col mezzo di testimoni, sebbene affidate alla scrittura, poichè si tratta di materia commerciale (320).

---

(319) L'obbligo di fare queste ricerche esiste anche quando la cambiale contiene l'indirizzo del protestato, poichè può essere erroneo o può essere stato mutato: arg. art. 304$_2$.

(320) Cod. civ., art. 1318; — Cod. comm., art. 44.

Digitized by Google

1302. Il notaio e l'usciere devono considerarsi come pubblici ufficiali designati dalla legge per accertare la presentazione della cambiale al debitore e il suo rifiuto di accettarla o di pagarla. Come pubblici ufficiali non possono rifiutare il loro ministero, nemmeno se non conoscono chi richiede il protesto, nemmeno se egli non ne appare il legittimo possessore, nemmeno se sono trascorsi i termini per farlo. Nè il notaio, nè l'usciere sono giudici dei diritti del possessore; se questi agisce illegittimamente sconterà colle spese del protesto e colla sua responsabilità l'illegittima richiesta che può aver danneggiato il credito del debitore (321).

Il notaio e l'usciere devono attenersi alle istruzioni del richiedente (art. 355). In difetto di prova contraria si deve presumere che il richiedente non abbia accompagnato con alcuna istruzione la richiesta del protesto, poichè il còmpito dell'ufficiale è già scritto nella legge. Delle loro colpe l'usciere e il notaio rispondono verso il richiedente e verso il protestato, non verso gli altri obbligati in via di regresso che a cagione della nullità del protesto restano liberati (322).

1303. Chi fa eseguire un protesto violando gli accordi presi col debitore, è responsabile dei danni materiali e morali che gli ha recato. Il danno che può recare un protesto è ovvio solo se si pensi che l'art. 689 obbliga notai ed uscieri a trasmettere al Presidente del Tribunale un elenco dei protesti levati per mancato pagamento dell'obbligazione cambiaria, che questi elenchi sono pubblici e pubblicati dai giornali periodicamente; che in seguito ai protesti il Tribunale può pronunciare il fallimento dei commercianti (323).

In generale può ritenersi che non rechino danno al credito di

---

(321) Il rifiuto sarebbe tanto più illegittimo, che il possessore potrebbe far levare il protesto per mettere in mora il debitore e non per conservare l'azione di regresso già perduta.

(322) Appello Milano, 29 gennaio 1896; *Monit.*, 266 (usciere responsabile per avere intimato il protesto al traente in luogo del trattario); — Appello Torino, 11 settembre 1901; *Monit.*, 1902, 135.

(323) La responsabilità civile di chi fa levare il protesto indebitamente è generalmente riconosciuta senza contrasto: v. Appello Milano, 8 marzo 1898; *Monit.*, 309; — Appello Milano, 27 marzo 1900; *Monit.*, 410; la responsabilità

Digitized by Google

un commerciante i protesti che constatano la mancata accettazione o il mancato pagamento di una cambiale non accettata. In questo caso la esibizione del titolo al trattario non suona che un invito ad accettare o a pagare; e se il trattario lo respinge, non è lui ma il traente che resta offeso, perchè non fu onorato il suo invito, e deve pagare al banchiere la provvigione, al notaio le spese del protesto. D'altra parte a questi protesti non è data alcuna pubblicità, non è data alcuna sanzione che possa colpire il trattario, ond'è vano parlare di un danno morale che gliene sia derivato (324).

1304. Il notaio e l'usciere incaricati del protesto non sono autorizzati ad esigere, perchè dall'incarico di compiere un mero atto conservativo, qual'è il protesto, non si può argomentare quello di riscuotere liberando il debitore. Si dirà che ogni mandato commerciale comprende tutti gli atti necessarî per la sua esecuzione (art. 350) e che il protesto, cioè la constatazione autentica del rifiuto di pagare, diviene legittimo solo quando si offre al debitore la possibilità di pagare. Ma convien rispondere che nè l'usciere nè il notaio sono da considerarsi mandatarî, allorquando compiono in proprio nome un ufficio del loro magistero, sia pure nell'interesse del richiedente (325); essi sono locatori d'opera, e il servigio locato per compiere un protesto non può estendersi ad un ufficio essenzialmente diverso, qual'è quello di riscuotere e di liberare il debitore. Si può rispondere altresì che il creditore deve dare quietanza sulla cambiale (art. 295), e che non vi è alcuna ragione per credere che egli abbia dato questo incarico all'usciere e al notaio. Non è punto vero che dalla consegna della cambiale si possa desumere con sicurezza l'intenzione di conferire il mandato di esi-

---

colpisce anche i compilatori di Bollettini dei protesti colpevolmente sbagliati: — Appello Milano, 3 maggio 1892; *Monit.*, 509; — Id., 27 marzo 1900; *Id.*, 410. — Essa va esclusa solo se vi è colpa nel debitore, se, ad es., scrisse la scadenza in modo equivoco: Cass. Roma, 29 marzo 1897; *Giurispr. ital.*, 532. — Contr. Appello Genova, 27 gennaio 1890; *Monit.*, 497.

(324) Con circolare 28 giugno 1884 il Ministero di Grazia e Giustizia (*Diritto comm.*, 1884, 605), avverte gli uscieri e notai di non comunicare i protesti per mancata accettazione. — Conf. Appello Torino, 11 settembre 1901; *Monit.*, 1902, 135; — Appello Milano, 27 marzo 1900; *Monit.*, 410.

(325) **Aubry** et **Rau**, IV, § 410, nota 2; § 414, nota 3; — **Laurent**, XVII, n. 531; XXVII, n. 333; — **Guillouard**, *Mandat*, n. 160.

Digitized by Google

gere, sia perchè in realtà quella consegna si fa dopo aver tentato inutilmente di ottenere il pagamento per via amichevole, e quando si crede che il pagamento non si farà nè al notaio nè all'usciere. Non è punto vero che dall'incarico di fare il protesto si possa desumere, come condizione necessaria a farlo legittimamente, la facoltà di esigere, poichè il notaio quando gli è offerto il pagamento, può chiedere telegraficamente o telefonicamente l'autorizzazione di esigerlo, o sollecitare il richiedente d'inviare un commesso autorizzato a riscuotere: i termini concessi dalla legge per fare il protesto permettono questi provvedimenti. Se il richiedente avesse voluto conferirgli la facoltà di riscuotere gli avrebbe data la cambiale quietanzata, stromento indispensabile per ottenere il pagamento (art. 295); se la quietanza manca, ciò significa che il creditore non si attendeva il pagamento, e che per ciò non ha pensato di conferire il mandato di esigere. Di più: affidando all'usciere o al notaio la cambiale, il creditore ha loro fidato un titolo che non ha per essi il minimo valore, che non potrebbero rivolgere a proprio vantaggio senza commettere un falso, cioè senza falsificare abilmente la firma del creditore stesso che vi figurerà come prenditore o come ultimo giratario: argomentare dalla consegna innocua di questo titolo, consegna forzata dalla legge, alla fiducia necessaria per conferire la facoltà di esigere delle somme talora ingentissime è un salto di logica che anche la sicurezza del commercio condanna (326).

Se il debitore protestato oppone al notaio il suo difetto di mandato ad esigere, il notaio dovrà riferirlo immediatamente al richiedente, affinchè gli dia la facoltà di esigere o mandi una persona

---

(326) Contr. **Giorgi**, 5ª ed., vol. VII, n. 77, nota 3; — **Aubry** et **Rau**, IV, § 317, nota 6; — **Cesareo-Consolo**, *Trattato dell'espropriaz.*, II, pag. 470; — **Dettori**, *Dell'esecuzione sovra i beni mobili*, n. 122 (questi ultimi tutti a favore dell'usciere, non del notaio). — Non si può certo argomentare a favore della tesi contraria dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti che riconoscono all'usciere incaricato dell'esecuzione la facoltà di ricevere il pagamento, perchè altro è un atto conservativo come il protesto che può compiersi per due giorni, altro un atto improrogabile di esecuzione, come il pignoramento. — Anche in Germania prevale l'opinione seguìta nel testo: **Staub**, art. 87, §§ 14 e 15; — **Lehmann**, § 133, pag. 537; — **Pappenheim**, *Goldschmidt's Zeitschrift*, XLII, pag. 312; XLIV, 606; — **Grünhut**, II, pag. 82. — Contrari: **Goldschmidt**, *Grundriss*, pag. 273; — **Ladenburg**, in *Busch's Archiv*, 41, pag. 93.

Digitized by Google

autorizzata ad esigere (art. 353). Se il debitore paga, le spese del notaio ricadranno sul richiedente che fece presentare per la prima volta la cambiale dal notaio (n. 1249); ricadranno sul protestato, se questi rifiutò il pagamento alla richiesta preventiva e privata del legittimo possessore del titolo. In seguito all'offerta di pagamento fatta dal debitore il notaio può sospendere il protesto, che ormai diverrebbe inutile, aspettando che il richiedente dia le istruzioni per l'esazione: se pel ritardo trascorrono i termini del protesto, il danno deve ricadere sul richiedente che non provvide in tempo per l'esazione.

Ma se come accade solitamente il protestato adduce altri motivi del suo rifiuto, il difetto di autorizzazione ad esigere nel notaio non nuoce al protesto: quel difetto si è dimostrato innocuo, perchè non si presentò il caso di usare dell'autorizzazione.

1305. *Protesto presso sè stesso*. — Non vi ha dubbio che l'ultimo possessore della cambiale il quale sia in pari tempo indicato per pagarla come trattario o indicato al bisogno, o domiciliatario, deva levare il protesto presso sè stesso, per esercitare l'azione di regresso. La legge è esplicita: nessun atto può fare le veci del protesto (art. 307). Esso serve a determinare le intenzioni della persona indicata pel pagamento nel giorno della scadenza; serve a constatare definitivamente la condizione giuridica della cambiale in quel giorno, mercè la trascrizione che si dovrà farne nell'atto di protesto; serve infine a salvare i diritti di regresso degli indicati al bisogno, dell'accettante per onore o dei terzi che pagano per intervento (art. 299).

1306. Più dubbiosa è quest'altra questione: se il protesto sia necessario per conservare l'azione contro l'accettante o l'emittente nelle cambiali domiciliate, quando il possessore sia lo stesso domiciliatario. La questione deve risolversi affermativamente, perchè il testo dell'art. 316 è esplicito: esso vuole il protesto ogniqualvolta la cambiale è pagabile da una persona diversa dall'accettante o dall'emittente, e tale resta il domiciliatario ancorchè deva pagare a sè medesimo. Si dice che questo protesto è superfluo perchè l'accettante sa di non aver fatto la provvista e quindi di non poter contare sull'estinzione del titolo. Ma nelle relazioni d'affari, in ispecie di conto corrente, che possono esistere fra accet-

Digitized by Google

tante e domiciliatario, può giovare al primo e a' suoi creditori che sia messo fuori di dubbio se la cambiale fu o meno estinta. Si aggiunga che il protesto dà modo ai terzi d'intervenire a favore dell'accettante per reintegrare il suo credito. Infine mediante l'esatta trascrizione della cambiale, esso determina il suo stato nel giorno della scadenza, e quindi impedisce che il possessore della cambiale pregiudicata per difetto di protesto la giri al domiciliatario con una girata posteriore alla scadenza o cancelli le girate posteriori a una girata in bianco facendo rivivere a beneficio del domiciliatario quel diritto che si era già estinto. Il protesto salva l'accettante e l'emittente dalla difficile prova di questo abuso (327).

Ma se il domiciliatario e possessore veste anche la qualità di traente o di prenditore, allora si può ritenere che la cambiale non sia veramente una cambiale domiciliata, e che scegliendo il domicilio *presso* il traente o il prenditore, l'accettante abbia voluto fare il pagamento egli stesso (art. 264); che abbia voluto assumere l'obbligo di recare a quella residenza la somma cambiaria, poichè secondo il normale svolgimento degli affari, quando si assume un debito non si incarica il creditore di pagare a sè stesso, ma si ha intenzione di pagarlo direttamente.

In tale ipotesi il domiciliatario, che sia in pari tempo traente o prenditore della cambiale che tiene nelle sue mani, conserva l'azione cambiaria contro l'accettante e l'emittente anche senza levare il protesto, perchè l'obbligo del protesto è limitato dalla dottrina più autorevole alle sole cambiali in cui il pagamento deve farsi *per mezzo* di una persona diversa dall'accettante o dall'emittente, e l'elezione di domicilio *presso* un terzo rende la cambiale

---

(327) Conf. una dottrina molto autorevole in Italia e in Germania: **Franchi**, Estr. dal *Filangeri*, 1887, pagg. 19 e 20; — **Della Carlina**, X, *Monit.*, XXXI (1890), pagg. 621 e segg.; *idem*, XLI (1900), 941 e segg.; — **Manara**, Estr. dalla *Giurispr. ital.*, 1892, pagg. 9 e segg.; — **Mandolesi**, *Foro*, 1899, 1385, ov'è citata la dottrina e la giurisprudenza italiana copiosamente; — **Thöl**, § 162, pag. 645; — **Lehmann**, § 136, pag. 544; — **Staub**, art. 43, § 5; — **Rehbein**, art. 41-55, n. 14; — **Grünhut**, II, pag. 235 e segg.; — Cass. Torino, 25 aprile 1891; *Foro*, 983; — Cass. Firenze, 20 febbraio 1890; *Foro*, 1288; — Cass. Firenze, 17 novembre 1902; *Temi veneta*, 888; — Tribunale Supremo dell'impero germanico; *Entscheid.*, VIII, 89; — IX, 421; — XI, 188; — XIV, pag. 160; — XV, pag. 208. — Contr. **Supino**, n. 489; — **Bolaffio**, *Temi veneta*, X, pag. 349; — **Marghieri**, *Trattato di diritto commerciale*, III, n. 2234.

Digitized by Google

domiciliata solo quando quel *presso* possa e debba interpretarsi come un incarico dato a quel terzo di fare il pagamento (n. 1081 e segg.) (328).

1307. *Forza maggiore.* — La forza maggiore che impedisce il protesto colpisce irreparabilmente il possessore della cambiale. Gli obbligati in via di regresso restano liberati, perchè non si è levato il protesto tempestivamente, cioè non si è verificata la condizione *sine qua non*, cui era subordinata la loro obbligazione ed è impossibile provare che il possessore l'avrebbe compita senza quel caso di forza maggiore. La legge che non ammette dilazioni di grazia o di favore (art. 292) è in questo senso: solo con leggi speciali o provvedimenti pareggiati alla legge vi si può riparare (329).

---

(328) Il dissidio della nostra giurisprudenza svanisce quasi interamente quando si distingua il caso in cui il domiciliatario sia anche traente o prenditore della cambiale dagli altri; poichè quasi tutte le sentenze che reputarono non necessario il protesto si riferiscono a casi in cui il possessore oltre la qualità di domiciliatario aveva quella di traente o di prenditore: vedi Appello Venezia, 13 giugno 1876; *Foro, Rep.*, voce *Effetto cambiario*, n. 11; — Appello Venezia, 27 febbraio 1876; *Temi veneta*, 117; — Id., 1° agosto, *Id.*, 471; — Cassazione Roma, 24 maggio 1899; *Foro*, 1386; — Id., 10 marzo 1891; *Id.*, 537; — Appello Genova, 8 ottobre 1891; *Monitore*, 1892, 180; — Id., 23 febbraio 1895; *Temi genov.*, 176; — Appello Milano, 10 aprile 1895; *Monit.*, 472; — Appello Cagliari, 14 aprile 1898; *Id.*, 631; — Appello Torino, 20 aprile 1891; *Temi genov.*, 633, e le altre citate in questi periodici. — Secondo **Della Carlina**, *Monit.*, 1900, 942, la distinzione proposta nel testo avrebbe il torto di attribuire all'accettante la intenzione di creare una cambiale non domiciliata, mentre l'accettante non sa e non può sapere, al momento dell'accettazione, se la cambiale " si troverà alla scadenza nelle mani del prenditore o del traente ". Ma l'accettante che firma una cambiale in cui il traente o il prenditore, suoi creditori, sono una sola persona col domiciliatario, sa chiaramente al momento dell'accettazione, che egli stesso dovrà provvedere direttamente al pagamento, perchè non è presumibile che il traente o il prenditore, suoi creditori, vogliano pagare per lui; non vi è, in tale ipotesi, quel terzo incaricato del pagamento, che è necessario a costituire la cambiale domiciliata. Diamo un esempio: devo 1000 lire a Luigi Minozzo traente e per sua comodità mi obbligo di pagarle presso di lui; io dico che questa non è una cambiale domiciliata, che la parola *presso* non vale nomina di un incaricato pel pagamento, perchè sono io stesso che intendo di pagare quella somma presso il traente: non è ragionevole che io incarichi colui che è mio creditore al momento dell'accettazione di pagare per me (n. 1086).

(329) Così si provvide più volte in Italia con Decreti legislativi: 24 ottobre

Digitized by Google

Questi provvedimenti più volte adottati in Italia dimostrano che il legislatore non ha creduto che la forza maggiore possa salvare il possessore dalla decadenza secondo il tenore del nostro codice. L'interpretazione contraria aprirebbe l'adito in un istituto rigidadamente formale agli atti di clemenza dei giudici, sovrani estimatori della forza maggiore. Essa sarebbe contraria al sistema della legge, che considera l'obbligazione di regresso come una obbligazione creata e mantenuta artificiosamente per accrescere il credito della cambiale, benchè essa non abbia per lo più alcun fondamento in una ragione di debito. In ogni modo il possessore della cambiale non resterà del tutto scoperto, poichè potrà tentare contro il traente e l'emittente l'azione di arricchimento.

1308. *La clausola " senza protesto ".* — Ogni clausola che dispensi il possessore dall'obbligo del protesto si ha per non iscritta, come contraria alla funzione normale della cambiale (330). Chi omette il protesto sulla fede di quella clausola perde l'azione di regresso; chi lo eseguisce in onta alla clausola, ha diritto al rimborso delle spese, come se la clausola non esistesse.

Quella dispensa non può aver maggiori effetti se fu convenuta fuori della cambiale, poichè ha il doppio torto di essere condannata dal legislatore e di non figurare sulla cambiale. Ma la obbligazione assunta, ad es., da un girante di soddisfare la cambiale quantunque si ometta il protesto, può produrre, come ogni obbligazione lecita, gli effetti giuridici voluti dai contraenti. In questo caso l'obbligazione cambiaria è spenta, perchè il protesto è un atto conservativo essenziale all'esercizio del regresso cambiario (331), e con esso vien

---

1866; — 5 e 8 gennaio 1894. — Nel senso seguìto nel testo la concorde giurisprudenza e dottrina tedesca: **Thöl**, § 101; — **Lehmann**, § 136, pag. 550; — **Goldschmidt**, *Grundriss*, 4ª ediz., pag. 277; — **Grünhut**, II, pag. 398; — Codice svizzero, art. 813. — Contr. **Vidari**, VII, n. 7030; — **Supino**, n. 349.

(330) Art. 309; *Relaz. parlam.*, XXXVII: " Siccome l'indole economica e giuridica della cambiale secondo il moderno diritto esige che non debba essere rimessa all'arbitrio dei contraenti *la possibilità di distruggere con patti repugnanti all'essenza dell'obbligazione* le guarentigie e l'efficacia legale, che sono la base principale del credito cambiario, è stabilito che la clausola *senza protesto e senza spese* od altra che dispensi dall'obbligo di protestare, da chiunque apposta, si ha per non iscritta ". *Lavori prep.*, vol. II, parte I, pag. 203.

(331) Art. 296, 307, 325.

Digitized by Google

meno l'azione cambiaria di regresso. In questo caso sarebbe inesatto parlare di un'azione e di una esecuzione cambiaria, perchè il presupposto necessario dell'una e dell'altra è l'esistenza di una cambiale non decaduta, mentre l'attore che omise il protesto non esercita un'azione cambiaria ma un'azione derivante dalla convenzione, di cui dovrà dare la prova, per cui il girante volle restare obbligato. Questa convenzione produrrà tutti gli effetti che non sono subordinati all'esistenza di una valida cambiale, perchè la volontà dei contraenti non può fare che esista una cambiale là dove non esiste. Quindi il credito che piglia il posto del credito cambiario non potrà farsi valere coll'esecuzione parata, e il suo pagamento non aprirà l'adito ad un'azione di regresso del girante, perchè sono venute meno le forme e i termini da cui dipende l'esistenza di un'azione di regresso (332).

N. 18. — L'ammortamento.

SOMMARIO. — 1309. Scopo di questo procedimento. Suoi rapporti coll'istituto dei duplicati. — 1310. Chi può chiedere l'ammortamento. — 1311. Per quali cambiali può chiedersi l'ammortamento. — 1312. In quali casi si può ricorrervi. — 1313. Procedura. — 1314. Posizione giuridica del ricorrente. — 1315. Posizione del debitore. — 1316. Posizione del possessore della cambiale. — 1317. Effetti della sentenza definitiva di ammortamento.

1309. La procedura di ammortamento ha il duplice scopo di fornire al proprietario della cambiale perduta o distrutta un atto giudiziario che ne faccia le veci nell'esercizio dei diritti cambiarî, e di arrestare se è possibile la circolazione del titolo nelle mani dell'acquirente di malafede, mettendo sull'avviso il pubblico contro un ulteriore acquisto. Per lo più i due scopi vanno di conserva. Ma basta uno di essi per giustificare l'uso di questa procedura:

---

(332) Quindi è errata, almeno nella forma, la giurisprudenza che considera azione cambiaria quella che è esercitata nelle condizioni indicate nel testo: vedi Appello Genova, 15 novembre 1898; *Monit.*, 1899, 150; — Appello Modena, 8 novembre 1895; *Diritto comm.*, 1896, 200; — Cass. Torino, 30 dicembre 1891; *Foro*, 1892, 4, 16. — Esattamente Cass. Roma, 11 settembre 1890; *Foro*, 1225: " La domanda giudiziaria di pagamento non ha più bisogno di fondarsi sulle cambiali; a base di essa sta il fatto del riconoscimento del debito da parte degli interessati ".

Digitized by Google

così essa ha soltanto il primo scopo quando la cambiale è distrutta; ed ha soltanto il secondo quando la cambiale è già stata pagata e ritirata, e chi promuove la procedura è il debitore che teme di vedersi richiesto il pagamento una seconda volta dall'eventuale ritrovatore.

Chi aveva nelle mani prima della perdita più duplicati cambiari o può domandarli, potrebbe ottenere coll'uso di un duplicato più semplicemente e rapidamente il medesimo risultato, perchè ogni esemplare può fare le veci dell'altro. Infatti uno solo di essi basterà per chiedere l'accettazione o il pagamento, per esercitare l'azione diretta o di regresso, estinguendo tutti gli altri e quindi anche quello perduto (n. 1233). Ma per lo più il proprietario della cambiale perduta è nell'impossibilità di esigere i duplicati, perchè l'esemplare perduto sarà fornito dell'accettazione e l'accettante non è obbligato a firmare e a pagare un secondo esemplare (n. 1237).

1310. *Chi può chiedere l'ammortamento.* — Può chiederlo chi si dimostra proprietario del titolo, poichè, perduto il possesso e la presunzione di proprietà che lo accompagna, è necessario che giustifichi il suo diritto di agire (333). Può chiederlo anche il giratario per procura o per garanzia come rappresentante del proprietario (n. 1137), poichè l'avviamento della procedura di ammortamento è una condizione indispensabile per impedire che il pagamento venga fatto (n. 1262) al possessore del titolo per esigere il pagamento (articolo 331) e questi giratari hanno il diritto e il dovere di esigere (art. 259_2). Può chiederlo l'obbligato in via di regresso che perdette la cambiale dopo averla riscattata. Può chiederlo chi n'ebbe la girata dopo la scadenza, perchè egli è un cessionario, e quindi proprietario della cambiale. Può chiederlo il debitore che l'ha perduta dopo che l'ha pagata, per evitare che circoli con pregiudizio del suo credito. Può chiederlo anche il creditore che già ottenne colla cambiale la condanna del debitore, affinchè questi non gli opponga in sede esecutiva la mancanza di restituzione del titolo (art. 295) (334).

---

(333) Infatti gli art. 330 e 331 parlano solo di proprietario e di proprietà. — Conf. più innanzi la procedura di ammortamento dei titoli al portatore a circolazione ristretta.

(334) Conf. **Supino**, n. 643; — **Rehbein**, art. 73 nota 4; — **Grünhut**, II, pag. 269 nota 3; — **Staub**, art. 73, § 1.

Digitized by Google

1311. *Per quali cambiali può chiedersi l'ammortamento.* — Può chiedersi per ogni specie di cambiali, tratte e proprie, a vista e a certo tempo vista (335), accettate e non accettate, pagate e non pagate; anche per quelle decadute, per esercitare eventualmente l'azione di arricchimento.

Non credo che l'ammortamento possa richiedersi per le *cambiali in bianco* perchè non sono cambiali (art. 329); perchè di regola non indicano il luogo di pagamento e quindi non danno il modo per determinare chi sia il giudice competente a condurre la procedura di ammortamento; perchè non indicano la scadenza e quindi non offrono il modo per determinare quando si può pronunciare la loro inefficacia; perchè non si può farne un'esatta descrizione nell'avviso che deve diffidare il pubblico dall'acquistarle (art. 330). Siccome il bianco del foglietto può essere stato riempiuto colle indicazioni più diverse, la procedura di ammortamento getterebbe il discredito su tutte le cambiali che recano la stessa firma del foglietto in bianco. Siccome la cambiale in bianco può essere fornita di una data posteriore alla procedura di ammortamento, potrebbe una cambiale regolare non ancora scaduta essere condannata all'inefficacia con evidente offesa alla buona fede di chi l'acquistò, con evidente pregiudizio alla fiduciosa circolazione di ogni cambiale, che prima di essere riempiuta regolarmente può essere stata emessa in bianco e smarrita. La procedura di ammortamento regolata dalla legge non mette in pericolo la buona fede di chi acquista una cambiale, perchè essa non può colpirla d'inefficacia se non quaranta giorni almeno dopo che è scaduta, e cioè quando un possessore di buona fede l'avrà già presentata pel pagamento. Ma se fosse applicata a una cambiale in bianco, questa potrebbe essere dichiarata estinta prima che sia giunto il giorno della sua scadenza, e quando cioè essa circola con piena fiducia. Di più, colla sentenza di ammortamento il proprietario del foglietto in bianco potrà ottenere una sentenza che constaterà il suo diritto di proprietà sul foglietto perduto indicandone il contenuto più o meno incompleto; ma questa sentenza non metterà alla luce un foglietto in bianco capace di accogliere i requisiti essenziali che mancavano in quello perduto

---

(335) Appello Venezia, 12 maggio 1885; *Foro*, 699; — Cass. Firenze, 28 gennaio 1886; *Temi veneta*, 123.

Digitized by Google

e di diventare una cambiale regolare: anzi la sentenza fisserà irrevocabilmente la sua qualità di foglietto in bianco. Il proprietario, fornito di questa sentenza, non potrà considerarsi come il proprietario di una cambiale, dovrà subire dal debitore tutte le eccezioni che questi avrebbe potuto opporre al suo creditore originario, onde tanto vale pel proprietario spogliato del foglietto di esercitare colla procedura ordinaria l'azione del suo autore. La procedura di ammortamento potrebbe solo giovargli negativamente per impedire che altri acquistasse in buona fede la proprietà della cambiale riempiuta; ma, come dimostrammo, quella procedura è impotente per la natura stessa del foglietto in bianco a mettere in guardia contro il suo acquisto. Vale per questi titoli per necessità di cose la regola vigente pei titoli al portatore, che ne vieta l'ammortamento appunto per l'impossibilità di mettere seriamente sull'avviso il pubblico contro il loro acquisto (336).

1312. Si può ricorrere all'ammortamento non solo se la cambiale è smarrita per colpa o per caso fortuito, ma anche se fu derubata (337) o distrutta. È evidente che se è distrutta nessuno potrà acquistarla a pregiudizio del proprietario, ma l'ammortamento può essere necessario per esercitare i diritti derivanti dalla cambiale, quando non si possano richiedere i duplicati (n. 1309) (338). Se è logora o guasta, ma pur sempre riconoscibile, non occorre l'ammortamento perchè si potrà chiederne un duplicato, ottenendo per questa via, anche prima della scadenza, un titolo capace di circolare e di esercitare tutti i diritti cambiarî. Cessa la necessità di estendere per analogia la procedura di ammortamento, quando un altro istituto riconosciuto dalla legge può dare più semplicemente i medesimi risultati.

---

(336) V. più innanzi sui titoli al portatore. — Conf. **Della Carlina**, *Monit.*, 1900, 943, ove spiega i motivi del contrario avviso della prevalente dottrina e giurisprudenza in Germania; — **Dernburg**, § 283, note 5 e 14; — **Grünhut**, pag. 271 nota 8; — **Staub**, art. 145, § 1, in base a una sentenza del Tribunale supremo di commercio; *Entscheid.*, vol. XXV, pag. 16.

(337) Arg. art. 332; — Cass. Roma, 1° maggio 1889; *Foro*, 497.

(338) In questo senso, accogliendo i risultati della dottrina e della giurisprudenza tedesca, quell'Ordinanza processuale 30 gennaio 1877, § 837, all. 1, ha riparato alla formula deficente dell'Ordinanza cambiaria.

Digitized by Google

1313. *La procedura.* — La procedura passa per queste tre fasi:

1° *Ricorso.* — Il ricorso si fa al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è il luogo di pagamento della cambiale (339) affinchè inizi la procedura. Il ricorrente dovrà dare la prova della sua proprietà e indicare, mediante una copia della cambiale, il suo esatto tenore: se a cagione di una designazione erronea od equivoca il legittimo possessore di un'altra cambiale è turbato nell'esercizio della medesima il ricorrente dovrà risarcirlo dei danni. Il Presidente ha competenza per le cambiali di qualsiasi somma e pronuncia in sede volontaria.

Questo ricorso dovrà farsi dal proprietario appena ha notizia della perdita, anche prima della scadenza, per arrestare se è possibile coll'avviso la circolazione della cambiale nelle mani del ladro o dell'acquirente di mala fede. Senza perdere tempo diffiderà anche il trattario o l'accettante, e insieme tutti gli obbligati in via di regresso, a non pagare (art. 298), e in ispecie si rivolgerà al traente perchè ritiri al trattario l'ordine di pagamento. Chi ricevette l'opposizione, accompagnata dal Decreto emanato dal Presidente del Tribunale, deve rifiutare il pagamento (art. 1244, Cod. civ.). Se paga in onta al divieto dovrà pagare una seconda volta, amenochè non provi che l'opponente aveva perduto ogni diritto perchè il possessore della cambiale l'aveva acquistata in buona fede. Se non riesce in questa prova e deve pagare l'opponente, il debitore costretto a pagare due volte potrà cercare il rimborso dal possessore, dimostrando la mala fede o la colpa grave del suo acquisto.

2° *Decreto.* — Il Presidente, convinto dalle prove addotte dal ricorrente della sua proprietà, ordinerà che si pubblichi un avviso per invitare chiunque possiede la cambiale ivi trascritta o descritta a presentarla nella cancelleria del Tribunale nel termine di 40 giorni o in quello maggiore fissato dal codice per le cambiali pagabili all'estero ma contenenti la firma di obbligati in via di regresso residenti nel Regno. L'avviso, non il Decreto, deve avere un'estesa pubblicità (art. 330) (340).

---

(339) Il luogo può essere indicato sulla cambiale (art. 251 n. 6) o presunto dal legislatore (art. 253). Così, quantunque il vaglia cambiario della Banca d'Italia sia pagabile presso tutte le sue sedi, la procedura di ammortamento dovrà farsi nel luogo di emissione, perchè la legge lo reputa determinato dal luogo di emissione.

(340) La procedura sarebbe nulla se l'avviso fu affisso alle porte del Tribu-

Digitized by Google

Il termine decorrerà dal giorno della scadenza se la cambiale non è ancora scaduta o dal giorno in cui si pubblica l'avviso se è già scaduta. Nelle cambiali a vista decorrerà dall'ultimo giorno dell'anno in cui possono presentarsi pel pagamento (art. 289); nelle cambiali a certo tempo vista dall'ultimo giorno del termine in cui possono pagarsi, il quale termine si ottiene aggiungendo ai 365 giorni dell'anno il tempo della vista (art. 261, 289) (341). Il termine non può decorrere prima, perchè la legge volle garantire fino al giorno della scadenza e per un congruo termine successivo alle cambiali smarrite o rubate, che pel possessore di buona fede non si distinguono dalle altre, piena sicurezza di circolazione, affinchè si possa negoziarle come ogni altra cambiale, protestarle ed esigerle; per ciò appunto si misurò per le cambiali pagabili all'estero la lunghezza del termine secondo il tempo utile per l'esercizio dell'azione di regresso. Se il termine decorresse dalla pubblicazione dell'avviso si avrebbe l'enormità di cambiali richiamate alla cancelleria del Tribunale mentre circolano in lontani mercati, costrette a interrompere la loro funzione di sconto, di pagamento, di garanzia prima della scadenza, contro tutte le promesse che recano nel loro testo, e dichiarate estinte quando, non essendo ancora suonata la loro scadenza, circolano fiduciose nel mercato.

Il possessore di buona fede che conosce la pubblicazione dell'avviso, non sarà per questo privato del diritto di presentarla alla scadenza pel pagamento, di protestarla e di esigerla, nè esonerato dall'obbligo di restituirla a chi paga, sia l'accettante, sia un obbligato in via di regresso. Il trattario o l'accettante che non avendo ricevuto in tempo alcuna opposizione nelle forme legali ha pagato

---

nale e della casa del Comune invece che nelle sale rispettive; Appello Bologna, 17 dicembre 1901; *Temi veneta*, 1902, 13. — Parimenti nulla deve considerarsi se fu omesso l'invito di depositare la cambiale, dacchè questo invito è parte integrante dell'avviso; Tribunale Forlì, 6 settembre 1901; *Temi veneta*, 1902, 13. Questo rigore di forma non reca al proprietario alcun pregiudizio definitivo perchè riprendendo regolarmente la procedura potrà esercitare provvisoriamente tutti i diritti cambiarî (art. 331).

(341) Conf. Tribunale Forlì, 6 settembre 1901; *Temi veneta*, 1902, 13; — **Bolaffio**, ivi; — **Supino**, nn. 645-647. — Una sentenza della Corte di Venezia, 12 maggio 1885; *Foro*, 699, ritenne erroneamente che il termine per l'ammortamento delle cambiali a vista decorra dalla pubblicazione dell'avviso.

Digitized by Google

come doveva (342), quando sarà più tardi citato nel giudizio in cui si dovrebbe pronunciare l'inefficacia della cambiale smarrita, dovrà dichiarare il pagamento già fatto e la conseguente estinzione di ogni diritto cambiario, e ciò renderà inutile la continuazione della procedura di ammortamento.

Il possessore della cambiale che non chiese ed ottenne il pagamento alla scadenza deve presentarla nella Cancelleria mentre corre il termine fissato dal Presidente. La presentazione del titolo toglierà di mezzo l'oggetto stesso del giudizio di ammortamento, perchè la cambiale è ritrovata; non è più il caso di surrogarla con una sentenza dacchè essa esiste. Il giudizio di ammortamento cederà il posto ad un giudizio di rivendicazione fra chi denunciò la perdita e chi possiede la cambiale. Questi forte del suo possesso, legittimato da una serie continua di girate (art. 287), avrà diritto di far pronunciare la nullità del decreto del Presidente, se chi l'ottenne non dimostra che l'acquisto dell'attuale possessore è infetto di mala fede o di colpa grave. Il decreto che attribuì provvisoriamente la proprietà al ricorrente, emesso senza contraddittorio dell'attuale possessore, senza esaminare quali furono le vicende del titolo nella circolazione posteriore alla perdita, quale fu lo stato di animo dei successivi possessori e in ispecie dell'ultimo, non può rovesciare la posizione processuale dei litiganti, imponendo al possessore del titolo l'obbligo di provare la sua buona fede (343).

3° *Sentenza.* — Trascorso il termine e accertato il difetto della presentazione della cambiale con un certificato del cancelliere, il procedente deve citare tutti gli obbligati cambiarî (344), quelli cioè che appaiono dalla cambiale trascritta o descritta nell'avviso, affinchè il Tribunale, proseguendo il giudizio, pronunci l'inefficacia della cambiale smarrita (345). L'oggetto di questo giudizio è di sta-

---

(342) Appello Torino, 25 novembre 1893; *Giurispr. ital.*, 1904, 1; — Cass. Torino, 25 settembre 1894; *Diritto comm.*, 1895, 150.

(343) Art. 332. Vedi più innanzi pei titoli al portatore soggetti alla procedura di ammortamento.

(344) Quando nel giudizio di ammortamento è presente l'obbligato principale che riconosce la sua obbligazione non è richiesto il contraddittorio degli obbligati sussidiarî, quando siasi verificata la decadenza dall'azione di regresso: Cass. Torino, 16 marzo 1903; *Rivista*, 211.

(345) Vi ha qui una deroga alle regole sulla competenza per valore, cosicchè

Digitized by Google

bilire se il ricorrente è il vero proprietario della cambiale (346) e quale ne fosse il contenuto al tempo della perdita: la deliberazione precedente presa dal Presidente del Tribunale non è di ostacolo a questa contestazione (347). I convenuti che non figuravano nella cambiale come obbligati devono combattere l'asserzione dell'attore perchè passata in giudicato la sentenza non potrebbero più negare che il titolo recasse la loro firma (348). Se invece non possono contestare i termini della loro obbligazione, non hanno interesse a porre ostacolo alla sentenza di ammortamento, anzi hanno interesse a che sia pronunciata, perchè questa li libera da ogni molestia, privando l'eventuale possessore del titolo smarrito di ogni diritto di credito (349). La sentenza di ammortamento non preclude loro il diritto di opporre successivamente all'azione cambiaria del creditore tutte le eccezioni che possono escludere o restringere la loro obbligazione, p. es., la mancanza di protesto, l'incapacità, la prescrizione. La sentenza di ammortamento non può avere autorità su questi punti che non formarono oggetto di quella controversia, perchè nessuno degli obbligati vi era citato pel pagamento e poteva sapere contro chi il proprietario della cambiale avrebbe poi rivolto l'azione.

1314. *Posizione giuridica del ricorrente.* — Dopo la prolazione del decreto il ricorrente è presunto proprietario della cambiale, e legittimandosi con una copia del medesimo (350) può fare tutti

---

il Tribunale è competente anche per le cambiali inferiori a L. 1500. — Conf. con buone ragioni **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1902, 15. — Lo nega la Corte di Palermo, 19 novembre 1897; *Diritto comm.*, 1898, 107.

(346) Cass. Roma, 1° maggio 1889; *Foro*, 497. — Secondo il diritto tedesco, il debitore può opporre anche dopo che la sentenza di ammortamento è passata in giudicato la inesistenza della sua obbligazione; quella sentenza non mette fuor di questione che la legittimazione del procedente: **Thöl**, § 177; — **Dernburg**, § 283; — **Staub**, art. 73, §§ 12, 13. 15. Ma l'Ordinanza tedesca non stabilisce che quella sentenza deva essere pronunciata in contraddittorio di tutti gli obbligati, come fa il nostro codice.

(347) Cass. Roma, 1° maggio 1889; *Foro*, 497; — Appello Messina, 14 ottobre 1895; *Foro, Rep.*, 1896, 480 B.

(348) Contr. Appello Torino, 22 gennaio 1892; *Il Giurista*, 427.

(349) Appello Venezia, 12 maggio 1885; — Cass. Firenze, 28 gennaio 1886; *Temi veneta*, 1885, 286; 1886, 123.

(350) Credo che egli deva presentare al debitore una copia del decreto af-

Digitized by Google

gli atti che tendono a conservare i suoi diritti: quindi può chiedere l'accettazione o la cauzione pel rifiuto di accettazione, e dopo che la cambiale è scaduta può esigere il pagamento mediante cauzione oppure può chiedere il deposito giudiziale della somma (articolo 331), e se non ottiene l'uno o l'altro può, levato il protesto (art. 305_2), agire in via di regresso (351). La legge gli attribuisce i diritti del possessore, sia pure in via provvisoria, perchè non resti pregiudicato dai brevissimi termini del diritto cambiario; e come presunto proprietario gli consente di compiere tutti gli atti giudiziarî innanzi all'autorità che sarebbe competente a giudicare della cambiale (352). Con ciò si è detto implicitamente che non può valersi del decreto come di un titolo esecutivo per esigere la somma cambiaria, perchè è necessaria una sentenza che determini la cauzione che deve prestare.

Così a tutela del proprietario spogliato non vi ha nell'esercizio dei diritti cambiarî alcuna intermittenza, e ciò è necessario affinchè non sia colpito da qualche irreparabile decadenza. Appena sofferta la perdita, potrà chiedere il decreto di ammortamento e con questo fare tutti gli atti conservativi dei suoi diritti. Ma nella espressione del codice (art. 331) è incorso un errore materiale; dal testo risulterebbe che il proprietario non può fare gli atti conservativi del suo diritto se non durante il termine per la presentazione e cioè nei quaranta giorni dopo la scadenza, il che condurrebbe all'assurdo di concedergli la facoltà di fare gli atti conservativi dopo che è trascorso il tempo utile per farli. Per evitare quest'assurdo bisogna leggere il principio dell'articolo in modo conforme al suo scopo,

---

finchè questi possa riconoscere la sua qualità di proprietario presunto. S'egli può ricostituire la copia della cambiale potrà utilmente presentarla (arg. articolo 305_2) e rilasciarla quietanzata al debitore che paga (nn. 1240, 1241).

(351) L'avallante che paga è a sua volta surrogato nelle ragioni del possessore della cambiale smarrita: Appello Catania, 20 marzo 1889; *Consulente commerciale*, 190.

(352) La pendenza della procedura di ammortamento lascia intatte le regole ordinarie per l'azione di pagamento; questa non è un incidente della procedura di ammortamento, ma un giudizio di merito, definitivo sull'esistenza e sull'ammontare del debito che procede indipendentemente da quello. — Appello Palermo, 19 novembre 1897; *Diritto comm.*, 1898, 107; — Cass. Napoli, 18 giugno 1903; *Rivista di diritto commerciale*, 1903, 378.

Digitized by Google

in questi sensi: *Ottenuto il decreto che stabilisce il termine dell'articolo precedente.*

1315. *Posizione del debitore.* — L'accettante e ogni obbligato in via di regresso deve pagare il presunto proprietario della cambiale smarrita e ove occorra debitamente protestata, anche durante il termine prefisso per presentarla. Ma la legge non lo lascia senza garanzie di fronte al pericolo che prima della sentenza di ammortamento si presenti il possessore di buona fede a richiedere il pagamento una seconda volta. A sua difesa egli ha diritto di esigere dal presunto proprietario una cauzione equivalente all'ammontare della somma che paga (353), e se il proprietario non può fornire la cauzione, potrà farne il deposito giudiziale; per questo, che piglia il posto della cambiale, litigheranno eventualmente più tardi il presunto proprietario e il possessore della cambiale.

Il pagamento fatto dal debitore verso cauzione ha carattere provvisorio. Se prima della sentenza ammortizzatrice si presenta il possessore, il debitore dovrà dargli notizia della procedura di ammortamento affinchè tolga questo ostacolo al pagamento. Se in seguito al giudizio iniziato dal possessore del titolo deve pagarlo, potrà esercitare sulla cauzione il suo diritto al rimborso contro il presunto proprietario. Il debitore non può rinviare il possessore del titolo, che non ha perduto la propria efficacia (art. 331), a far valere il suo credito contro il falso proprietario o sulla cauzione. Se fosse così, il debitore potrebbe colludere con quest'ultimo a danno dell'eventuale possessore contentandosi di una cauzione irrisoria: sapendo di restare responsabile del pagamento verso l'eventuale possessore la richiederà adeguata al pericolo di pagare due volte (354).

L'obbligato in via di regresso che pagò il presunto proprietario può a sua volta chiedere il rimborso agli obbligati anteriori, ma dovrà pure cauzione perchè ognuno di essi compreso il traente può essere richiesto di un nuovo pagamento dall'eventuale possessore di buona fede.

---

(353) Se il debitore vuole sottrarsi ai pericoli e alle noie di ritirare e conservare la cauzione, e il proprietario lascia trascorrere i termini del protesto per esigere il pagamento, può fare il deposito liberativo dell'art. 297.

(354) Conf. **Thöl**, § 177; — **Volmark** und **Lövy**, pag. 257; — **Grünhut**, II, 275, nota 13.

Digitized by Google

1316. *Posizione del possessore della cambiale.* — Finchè dura la procedura di ammortamento, chi acquista la cambiale in buona fede è protetto nel suo acquisto come se quella procedura non fosse stata iniziata. Le pubblicazioni dell'avviso (art. 330) non valgono a distruggerla, perchè non si può presumere che siano giunte a notizia dell'acquirente (355). Questa circostanza potrà prendersi in considerazione solo di volta in volta come elemento di fatto onde escludere la buona fede dell'acquirente.

Egli è obbligato di rilasciare la cambiale o ciò che ha riscosso sulla medesima solo quando ne abbia fatto l'acquisto in mala fede o con colpa grave (art. 332). È in mala fede se sapeva nel momento dell'acquisto che il suo venditore non aveva il diritto di vendere, perchè, ad es., vendeva una cambiale rubata da lui stesso, o acquistata scientemente da un possessore illegittimo. Non è in mala fede se pur sapendo che la cambiale fu rubata o smarrita l'acquista da chi crede l'abbia acquistata in buona fede, o meglio ancora, se l'acquista da chi l'acquistò in buona fede; la buona fede di costui lo difende contro le rivendicazioni (n. 928).

È obbligato di rilasciare la cambiale se l'acquistò con colpa grave, e cioè quando avrebbe potuto verificare, se avesse agito con prudenza, che il suo venditore non aveva la facoltà di vendergliela. Quindi è in colpa grave ogniqualvolta non si assicura della corrispondenza del suo girante colla persona indicata nella

---

(355) Vedi più innanzi la condizione analoga dell'acquirente di un titolo al portatore a circolazione ristretta soggetto all'ammortamento; — **Bolaffio**, nella *Temi ven.*, 1900, 471, me ne fece una critica ritenendo che la notorietà legale inerente a quelle pubblicazioni, crei una presunzione di mala fede a carico dell'acquirente; ma questa critica è inconciliabile coll'art. 332, che ammette possa essere in buona fede l'acquirente di una cambiale smarrita, anche durante la procedura di ammortamento. — Del resto, lo stesso **Bolaffio** ha seguito più di recente l'opinione del testo: *Temi ven.*, 1902, 15, scrivendo: " La procedura di ammortamento non impedisce la circolazione della cambiale che può essere onesta le quante volte il titolo sia pervenuto nelle mani di chi ignora o non ha dati sufficienti per conoscere il vizio di possesso di chi glielo trasferisce. Sarebbe eccessivo esigere che la pubblicità dell'avviso bastasse di per sè, nel largo ambito di possibile circolazione di una cambiale, a costituire in mala fede o in colpa grave ogni acquirente. Ma nel ristrettto ambiente di vigilanza creato dalla pubblicità dell'avviso dovranno rigorosamente applicarsi le circostanze di possibile consapevolezza dello smarrimento ", ed è questo il concetto del testo.

Digitized by Google

cambiale come ultimo giratario, e in generale quando acquista da una persona di cui non conosce l'identità, amenochè non fosse intervenuto nell'affare un mediatore che per legge deve rispondere della verità dell'ultima firma (art. 29). È in colpa grave se non si accerta dei poteri di rappresentanza del suo girante; se non verifica le cause delle correzioni, abrasioni, cancellature esistenti nell'ultima girata. Le assicurazioni di legittimità date o scritte dal girante stesso non escludono, anzi forniscono la prova dell'irrisoria diligenza dell'acquirente.

Chi acquistò la cambiale dopo la scadenza, sia pure per girata, non può farsi usbergo della sua buona fede, ma deve subire l'eccezione di mala fede opponibile a tutti i possessori della cambiale posteriori alla scadenza, perchè la sua girata vale come una cessione (art. 260) (356). Questo possessore non esercita un diritto proprio ed autonomo, esercita un diritto derivato, nel cui esercizio non può trovarsi in migliore condizione dei suoi autori. Dopo la scadenza, non è più il caso di difendere la circolazione della cambiale colla massima " possesso delle cose val titolo ", poichè il suo credito è già vulnerato dal rifiuto di pagamento (nn. 1139 e segg.). È vero che la legge (art. 332) nega la rivendicazione contro ogni possessore che se ne dimostri proprietario per una serie regolare di girate nel modo stabilito nell'art. 287; ma questo articolo non si riferisce alle girate posteriori alla scadenza, come lo dimostra il titolo e il contenuto di questa sezione (art. 288, 296) e come lo conferma l'osservazione che la proprietà della cambiale dopo la scadenza non si dimostra con una serie discendente di girate (n. 1261).

1317. Divenuta definitiva, la sentenza piglia il posto della cambiale smarrita che resta senza efficacia. Munito di quell'atto giudiziario il proprietario potrà esercitare definitivamente tutti i diritti cambiari che gli spettavano al tempo in cui l'ha perduta.

Ma pigliando il posto della cambiale la sentenza non ne piglia certo i caratteri, perchè il legislatore non può mutare la natura

---

(356) Anal., n. 1153. — Il Tribunale supremo dell'Impero tedesco ha ritenuto che il cessionario della cambiale smarrita non possa respingere la rivendicazione ancorchè in buona fede; *Entscheid.*, XXXIII, 147.

Digitized by Google

alle cose: quindi il proprietario non potrà trasmetterla per girata, nè acquistare appiedi della sentenza nuovi avalli o accettazioni di natura cambiaria.

Divenuta definitiva la sentenza, gli obbligati cambiari possono pagare senza cauzione o rendere le cauzioni ritirate a garanzia dell'eventuale azione del possessore (art. 331_3), perchè non hanno più nulla a temere da costui, fosse pure in buona fede. Le irregolarità commesse nel giudizio di ammortamento sono coperte dall'autorità della cosa giudicata; costringendo gli obbligati cambiari a restituire le cauzioni la legge riconobbe implicitamente che la loro liberazione è definitiva.

Ma se il detentore della cambiale che l'acquistò in buona fede prima della sentenza di ammortamento perde ogni diritto cambiario perchè il suo titolo non ha più esistenza giuridica; se ogni vincolo fra lui e gli obbligati cambiari è estinto col titolo; la sua posizione giuridica verso il proprietario trova nel diritto comune un valido presidio. Imperocchè come acquirente di buona fede tutelato dalla massima " possesso val titolo „ il suo acquisto aveva già estinto il diritto del presunto proprietario (n. 927); e se per liberare sollecitamente i debitori cambiari dal pericolo di dover pagare due volte, la legge li dichiarò definitivamente liberati col pagamento fatto al presunto proprietario, non v'è ragione di tarpare di più le conseguenze di quel principio, togliendo al detentore del titolo anche il diritto di farsi rimborsare dal presunto e fittizio proprietario di quanto ha riscosso nell'ingannevole presupposto che fosse proprietario. La sicurezza del commercio non esige questo ulteriore strappo ai diritti acquisiti; non esige che si sottragga al detentore della cambiale un valore che era entrato definitivamente nel suo patrimonio. La legge non è in questo senso. Essa toglie ogni efficacia *cambiaria* al titolo, ma non esclude che possa farsi valere come documento per ripetere dal presunto proprietario la somma che ha riscosso in forza di un titolo altrui. A ciò la legge intende quando nega al proprietario il diritto di farselo rilasciare (art. 332): se deve lasciarlo nelle mani del detentore, se non può rivendicarlo, ciò significa che deve servirgli di stromento per l'esercizio de' suoi eventuali diritti di rimborso; altrimenti a che scopo potrebbe ritenerlo? Così si conciliano i due articoli 331 e 332, che altrimenti darebbero luogo a una contraddizione: col primo si regolano i rapporti fra il detentore e gli obbligati

Digitized by Google

cambiarî liberandoli da ogni debito verso di lui; col secondo si regolano i rapporti del tutto distinti fra i due successivi possessori del medesimo titolo, riconoscendo il diritto dell'acquirente di buona fede: questi è sacrificato alla sicurezza degli obbligati cambiarî, non alla reintegrazione patrimoniale del proprietario spogliato. Se non si accogliesse la dottrina che difendo, si avrebbe questa assurda conseguenza che il presunto proprietario otterrebbe mercè la procedura di ammortamento ciò che non può ottenere colla rivendicazione; se rivendicasse direttamente il titolo contro l'acquirente di buona fede ne sarebbe respinto; se procedendo a sua insaputa riesce a farlo dichiarare inefficace ricupera il credito. D'altra parte la forza dell'analogia conferma questa dottrina. Imperocchè nei casi analoghi di titoli al portatore dichiarati inefficaci colla procedura di ammortamento, le leggi speciali, quando si posero innanzi la questione, l'hanno risolta nel senso che difendo, dichiarando " che l'annullamento del titolo perduto mentre estingue i diritti del possessore in confronto del debitore, non pregiudica le eventuali ragioni del possessore medesimo verso il presunto proprietario " e questi testi di legge (357) spiegano coll'autorità di un esempio legislativo, l'apparente contraddizione dei due articoli 331 e 332, salvando il principio, indispensabile presidio di una circolazione rapida e fiduciosa, *possesso val titolo.*

---

(357) Legge 15 luglio 1888 sulle Casse di Risparmio, art. 11; — Legge 15 luglio 1887 sui buoni fruttiferi; — Regolamento sulle cartelle agrarie, art. 23. — Vedi n. 998. — La tesi sostenuta nel testo ebbe l'adesione di **Della Carlina**, *Monit.*, 1900, 944. — Contr. **Bianchi**, *Diritto comm.*, 1889, 167; — **Supino**, *Comm.*, n. 652.

Digitized by Google

N. 19. — Il regresso.

Art. 1. — *L'avviso.*

SOMMARIO. — 1318. Quali siano gli obbligati in via di regresso. — 1319. Non è tale l'accettante di una cambiale domiciliata. — 1320. Avviso del mancato pagamento. — Utilità del medesimo. — 1321. A chi deve darsi l'avviso. — 1322. In quale forma deve darsi. — 1323. Risarcimento.

1318. Obbligati in via di regresso nelle cambiali tratte sono i giranti, il prenditore, il traente e gli avallanti, e nelle cambiali proprie i giranti, il prenditore e gli avallanti, perchè la loro obbligazione è subordinata al mancato pagamento dell'accettante o dell'emittente. Il traente è sempre un obbligato in via di regresso anche se il trattario non accettò la cambiale, perchè il suo debito è sempre soggetto alla condizione che il trattario invitato a pagare rifiuti di farlo. La legge è esplicitamente in questo senso, che è conforme alla posizione che assumono gli obbligati cambiarî. Essa qualifica l'azione contro il traente come azione di regresso (358).

1319. Non è azione di regresso quella che si esercita contro l'accettante di una cambiale domiciliata, benchè sia subordinata nel suo esercizio alla levata del protesto contro il domiciliatario. Non lo è, perchè il domiciliatario agisce come un incaricato dell'accettante (art. 264), che perciò resta sempre l'obbligato principale. La legge lo riconosce escludendo quest'accettante dagli obbligati in via di regresso (359).

1320. Per esercitare regolarmente il diritto di regresso il possessore che fece levare il protesto deve dare avviso del man-

---

(358) Art. 261: " *il traente è liberato dall'azione di regresso* "; — Art. 310: " *il traente è un obbligato in via di regresso* "; — Art. 322: " *l'azione di regresso si esercita collettivamente contro i giranti e il traente* ".

(359) Vedi art. 322. — Conforme al testo dottrina e giurisprudenza tedesca: **Grünhut**, II, pag. 231 nota 5; — **Lehmann**, § 137, pag. 555 nota 8; — **Staub**, art. 43, § 5, e la giurisprudenza ivi citata. — Contr. **Supino**, I^a ed., nn. 475 e 467; quasi completamente conforme al testo nella 2ª ediz., nn. 504, 496.

Digitized by Google

cato pagamento al proprio girante e questi al proprio, risalendo fino al traente nelle cambiali tratte, e al primo girante nei pagherò, ultimi obbligati in via di regresso. L'inosservanza di quest'obbligo non pregiudica minimamente l'azione di regresso, ma espone l'inosservante al risarcimento dei danni che il suo ritardo può aver recato all'obbligato in via di regresso (360).

L'utilità di quest'obbligo apparirà assai dubbiosa a chi consideri la brevità dei termini per l'azione di regresso; la rivalsa o l'azione giudiziaria che possono essere esercitate saltuariamente giungeranno molte volte prima di quell'avviso che deve seguire senza salti con lente tappe di due giorni il giro degli obbligati in via di regresso. Se la rivalsa o la citazione giungono prima del tempo in cui avrebbe dovuto giungere l'avviso passando per tutti i giranti, non vi è più luogo a risarcimento.

1321. Deve darsi l'avviso a tutti gli obbligati in via di regresso, anche al fallito per mezzo del suo curatore (361). Non occorre comunicarlo agli avallanti, perchè l'avviso non è necessario a conservare l'azione cambiaria (art. 275). Non occorre comunicarlo nemmeno all'accettante o all'emittente nelle cambiali domiciliate, che non avendo fatto la provvista sapranno per lo più il mancato pagamento; non occorre darlo, perchè la legge impone l'obbligo dell'avviso agli obbligati in via di regresso, e tali non sono nè l'accettante nè l'emittente delle cambiali domiciliate (n. 1319); una disposizione eccezionale, qual'è quella che introduce delle formalità all'esercizio di un diritto, non deve essere estesa oltre la parola della legge (362).

L'avviso deve darsi solo a chi è obbligato in via di regresso

---

(360) Cass. Palermo, 17 marzo 1896; *Foro sicil.*, 328; — Appello Bologna, 4 settembre 1896; *Monit. giur.*, 296; — Appello Venezia, 27 ottobre 1887; *Legge*, 1888, 977; — Appello Milano, 17 febbraio 1884; *Monitore*, 1885, 242. — È caduta in un evidente errore Appello Genova, 28 marzo 1893; *Temi genorese*, 424.

(361) Appello Genova, 28 marzo 1893; *Temi genor.*, 424.

(362) Conf. Appello Torino, 25 aprile 1885; *Foro*, 695. — Conformi la giurisprudenza e la dottrina tedesca: Tribunale supremo di commercio germanico, *Entsch.*, V, 311; VI, 159; VII, 293; XI, 305; XIV, 329; XXIII, 410; — Tribunale supremo dell'Impero, *Id.*, I, 46; — **Lehmann**, § 137, pag. 555; — **Wächter**, pag. 195; — **Staub**, art. 45, § 3; — **Grünhut**, II, pag. 410, nota 13.

Digitized by Google

e a chi ha indicato la propria residenza. Quindi non vi ha l'obbligo di darlo a chi girò la cambiale " senza garanzia "; a chi girò la cambiale senza designarvi la propria residenza; in questa omissione vi ha un'implicita rinuncia all'avviso. In tal caso l'avviso si darà al primo girante anteriore che indicò la propria residenza, sempre osservando il termine dei due giorni. L'avviso dev'essere diretto alla residenza dell'obbligato in via di regresso indicato sulla cambiale, anche se chi dà l'avviso sa che non vi abita, e viceversa l'avviso non è obbligatorio anche se costui conosce la residenza del suo girante, perchè ciò che sta scritto sulla cambiale è decisivo.

Se un girante al quale non era dovuto l'avviso, come quello che non indicò la sua residenza, lo riceve egualmente, deve comunicarlo, perchè chi riceve l'avviso è obbligato a trasmetterlo (363).

1322. Chi diede l'avviso è salvo da ogni pericolo di risarcimento, ancorchè chi lo ha ricevuto non lo trasmetta in tempo. L'avviso del mancato pagamento può essere dato per iscritto o verbalmente: e poichè la legge non richiede che sia dato per iscritto, può provarsi anche per testimoni (art. 53). Chi l'ha spedito deve provare eziandio che è giunto al destino, amenochè non si valga d'una lettera raccomandata. In tal caso la legge pone i rischi del viaggio a carico del destinatario, e reputa senz'altro che l'avviso sia giunto per ciò che fu spedito regolarmente (art. 317). Nessuna responsabilità può ricadere sul girante se la lettera si è smarrita od ha ritardato, perchè il suo obbligo si è esaurito col raccomandarla. Chi l'ha ricevuta può toglierle ogni valore dimostrando che non conteneva la notizia del mancato pagamento: finchè non dà questa prova, che può dare facilmente colla produzione della lettera stessa, si deve presumere che avesse quella notizia *(praesumptio legalitatis)*.

1323. *Risarcimento dei danni.* — Il possessore della cambiale che ha trascurato l'avviso può chiedere egualmente l'intero ammontare della cambiale e de' suoi accessori, perchè l'avviso non è punto una condizione per l'esercizio dell'azione di regresso.

---

(363) Art. 317_2; — **Staub**, art. 455; — **Grünhut**, II, pag. 411.

Digitized by Google

Spetterà al girante o al traente, convenuti pel pagamento, di provare i danni subiti per quella omissione. Potranno, ad es., far togliere al conto di ritorno le provvigioni, le senserie, le spese di bollo coi loro interessi, che avrebbero potuto risparmiare con un pronto intervento. Potranno anche liberarsi del tutto dal debito, provando che se avessero ricevuto l'avviso avrebbero potuto ricuperare l'importo cambiario dagli obbligati anteriori poscia caduti in fallimento. Il diritto al risarcimento non spetta solo a colui cui doveva essere diretto l'avviso, ma a tutti quelli che non l'ebbero in tempo a motivo della prima omissione. Il colpevole può sfuggire ad ogni obbligo di risarcimento provando che il danneggiato ebbe notizia, sia pure per altre vie, del mancato pagamento e del protesto.

La misura dei danni va regolata colle norme del codice civile sull'inadempimento dei contratti (art. 1225 e segg.), e quindi il colpevole dovrà solo il risarcimento dei danni che sono una conseguenza diretta della sua colpa e che erano prevedibili al momento in cui fu negoziata la cambiale. Così, a mio avviso, non dovrebbe risarcire il traente, per ciò che non avendo avuto notizia in tempo del mancato pagamento e del protesto tirò una nuova cambiale sul medesimo trattario e gli spedì una provvista che andò perduta pel suo fallimento (364).

Art. 2. — *La solidarietà.*

SOMMARIO. — 1324. Pagamento spontaneo. — 1325. Quali sono gli obbligati solidali. — 1326. Il creditore può assolvere taluno dal debito, senza pregiudicare il suo diritto verso gli altri. — 1327. Il creditore può agire anche in via esecutiva contro tutti gli obbligati cambiari.

1324. Onde impedire l'aumento delle spese di ritorno e tagliar corto col discredito derivante dal protesto, tutti gli obbligati in via di regresso possono offrire il rimborso della cambiale e dei suoi accessori: possono offrirlo anche se il possessore ha già ini-

(364) L'Ordinanza tedesca (art. 45) nega al possessore che trascurò di dare l'avviso il diritto di ripetere gli interessi e le spese; quest'è una pena certa, oltre l'obbligo dell'eventuale risarcimento. Il nostro legislatore, poco persuaso

Digitized by Google

ziato l'azione giudiziaria, aggiungendovi il rimborso di queste spese. Il possessore deve accettare l'offerta e restituire la cambiale quietanzata (art. 295): nel riconoscere quel diritto di pagamento il diritto cambiario va di pari passo col diritto comune (art. 1238) (365). L'avviso del protesto, che deve risalire di girante in girante fino al traente, è specialmente adatto a promuovere questi riscatti, che affrettano la liquidazione dell'affare cambiario.

1325. Tutti gli obbligati in via di regresso sono obbligati solidalmente al rimborso della somma cambiaria e de' suoi accessori: l'obbligazione principale dell'accettante o dell'emittente per cui fecero garanzia ricade sovra di loro, ingrossata delle spese che si accumulano sulla via del regresso. Il possessore della cambiale può agire contro di tutti, contro di alcuni o contro di uno solo (art. 318); può saltarli tutti fino al traente e poi riprendere l'azione contro quelli che ha già saltati; può abbandonare l'azione iniziata contro di uno per iniziarla contro un altro obbligato, salvo poi a riprendere la prima *(jus variandi)*. Il possessore non trova altro limite alla sua scelta che nella brevità dei termini; per questo motivo troverà difficilmente il tempo per iniziare una seconda lite contro gli obbligati in via di regresso che non furono compresi nella prima.

1326. Il possessore della cambiale può concedere una dilazione od anche liberare in tutto od in parte taluno degli obbligati cambiari senza perdere il diritto verso gli altri. In tal caso la remissione è personale non reale, perchè il possessore conserva il credito verso gli altri obbligati cambiari, e questi conservano a loro volta il credito verso chi ottenne la remissione, che si ridurrà spesso al mero favore di una dilazione. Questo risultato si giustifica anche colle regole proprie della remissione. Infatti chi concede la remissione a un debitore solidale può riservarsi il diritto di credito contro gli altri condebitori (art. 1281 cod. civ.), e nella nostra

---

dell'utilità di quest'istituto, già scomparso da altre leggi, Svizzera e Belga, ne attenuò la sanzione e ne mutò la natura giuridica, perchè non ne fece più una condizione, com'è nella legge tedesca, pel completo esercizio del diritto di regresso.

(365) Appello Milano, 17 febbraio 1885; *Monit.*, 242.

Digitized by Google

ipotesi cambiaria la riserva è evidente poichè il possessore trattiene la cambiale, stromento necessario e sufficiente per l'esercizio del credito, e non potrebbe far quella riserva in altra forma verbale o scritta che fosse più espressiva di quella. Se in seguito a ciò chi ottenne la remissione sarà egualmente richiesto del pagamento da un obbligato in via di regresso che riscattò la cambiale, di ciò non deve maravigliarsi, perchè la lasciò nelle mani del possessore senza annotarvi alcuna riduzione del debito o senza ritirarla o senza cancellare la sua firma, e l'obbligazione cambiaria è di tal natura che non soffre detrimento pei rapporti personali esistenti fra il debitore e un possessore precedente. D'altra parte si può anche aggiungere a difesa del possessore che ripete l'intero ammontare della cambiale, dopo aver fatto la remissione, a qualche altro dei condebitori, che potendo esercitare il credito contro chi gli piace e preferire chi gli piace (art. 318), non gli si può fare un torto di aver rimesso espressamente il debito a chi poteva rimetterlo tacitamente lasciandolo in pace (366).

1327. Il possessore può agire anche in via esecutiva contro tutti o parecchi debitori cambiari (367); naturalmente il rimborso fatto da uno di essi libera tutti gli altri verso quel possessore. Chi ha pagato può riprendere successivamente l'azione giudiziaria contro gli obbligati anteriori se non fu colpita di decadenza per la decorrenza dei brevissimi termini.

---

(366) In questo senso l'opinione dominante: Cass. Torino, 21 giugno 1865; *Giurispr. Tor.*, II, 390; — Cass. Torino, 8 gennaio 1868; *Id.*, V, 149; — Appello Genova, 5 agosto 1864; *Gazz. Trib.*, XVI, 821; — Appello Torino, 30 dicembre 1867; *Giurispr. Tor.*, V, 201; — Appello Venezia, 30 dicembre 1876; *Monitore*, 1877, 159. — Contr. Appello Milano, 16 marzo 1871; *Id.*, 453; — Id., 17 febbraio 1885; *Monit.*, 242; — **Supino**, n. 509. — Conforme al testo concordi dottrina e giurisprudenza tedesca: **Grünhut**, II, pag. 445; — **Staub**, art. 81, § 11 e seg.; — Tribunale supremo di commercio, *Entsch.*, 11, pag. 92; 14, pag. 180; 15, pag. 180; 18, pag. 304; 25, pag. 26. — Non credo possa trarsi alcun argomento nè pro nè contro dall'art. 792 codice di commercio, che non contiene una norma speciale di diritto cambiario.

(367) Infatti l'art. 318 dice che il possessore della cambiale può *esercitare l'azione cambiaria* contro più obbligati, e l'azione cambiaria può esercitarsi addirittura coll'esecuzione (art. 323).

Digitized by Google

Art. 3. — *Regresso dell'ultimo possessore.*

SOMMARIO. — 1328. In quali modi possa rimborsarsi il possessore che fece protestare la cambiale. — 1329. Contenuto dell'obbligazione cambiaria in via di regresso. — Il ricambio. — 1330. Regresso mediante rivalsa.

1328. Il possessore che protestò la cambiale non pagata alla scadenza può rimborsarsi in tre modi:

1° rimettendo cambiale, protesto e conto di ritorno a colui contro il quale esercita il regresso, e la rimessa può essere fatta direttamente al debitore, p. es., perchè se ne addebiti nel loro conto corrente o indirettamente per mezzo di un corrispondente incaricato di esigerne l'importo;

2° traendo una rivalsa sull'obbligato preferito;

3° esercitando l'azione giudiziaria.

Nelle due prime ipotesi il regresso dà luogo a rapporti di indole commerciale, nella terza a rapporti d'indole giudiziaria. Il codice non parla del primo modo di regresso che pure in pratica è il più frequente; ma poichè si può e si suole chiedere nelle vie commerciali ciò che si può esigere giudizialmente risparmiando al debitore spese, discredito e disturbi, così si deve ritenere che quella richiesta del rimborso, senza rivalsa e senz'azione giudiziaria, sia perfettamente legittima (368).

1329. La legge ha liquidato tassativamente il contenuto dell'azione di regresso determinando gli elementi del rimborso (art. 311, 319), cosicchè il possessore non può ottenere un risarcimento maggiore di quello, ancorchè provi di aver avuto un danno maggiore. Se chi negozia una cambiale fosse esposto a queste incognite sanzioni, la circolazione del titolo ne sarebbe pregiudicata.

---

(368) A prima vista sembra che esista una differenza fra il sistema tedesco ed il nostro; ma la differenza è solo di forma, nella quale il nostro codice ci scapita perchè risulta incompleto. L'Ordinanza tedesca riconosce esplicitamente i tre modi di regresso menzionati nel testo: quello della rimessa diretta dei documenti all'obbligato, che la dottrina distingue col nome di finta rivalsa *(fingierte Rücktratte)*, art. 50-52; — quello della rivalsa (art. 53); — quello dell'azione giudiziaria.

Digitized by Google

Il possessore ha diritto di esigere in ogni caso dal debitore in via di regresso le seguenti somme:

a) La somma capitale della cambiale coll'interesse dal giorno della scadenza, anche se questo giorno era festivo e quindi non poteva essere quello del pagamento; anche se la cambiale non fu presentata in quel giorno pel pagamento (n. 1247).

b) Le spese del protesto e le altre spese legittime, come le spese di posta per l'avviso del protesto e per la rimessa dei documenti: invece non può chiedere una provvigione per l'opera sua o per la corrispondenza scambiata col debitore perchè la legge non ammette che il rimborso di spese effettive (369). Se in seguito a patti particolari, come sarebbe, p. es., l'abbonamento di un Istituto di credito col notaio, quello avesse ottenuto una riduzione dell'onorario notarile, il debitore che paga il titolo potrebbe esigere una riduzione della tariffa notarile provando il risparmio fatto sulle spese del protesto.

c) Il ricambio. — Se l'obbligato in via di regresso abita nel luogo ove la cambiale era pagabile, il possessore può rivolgersi a lui direttamente, e poichè gli interessi lo compensano del ritardo, così allorquando viene pagato si troverà legalmente nella condizione in cui si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato puntuale. Se l'obbligato in via di regresso abita altrove, la legge lo autorizza a pagare nella propria residenza, ma poichè il possessore della cambiale ha dal canto suo il diritto di riscuotere nel luogo di pagamento indicato nel titolo, la legge concilia questi due interessi opposti autorizzando il possessore a caricare il debitore della spesa del ricambio, cioè della spesa necessaria per ottenere la

---

(369) L'art. 50 dell'Ordinanza tedesca concede al possessore della cambiale che agisce in via di regresso il diritto alla provvigione di $^1/_3$ per cento. Il nostro legislatore soppresse questo diritto considerando che non si può regolare ad una sola stregua la varietà delle provvigioni determinate dai luoghi e dai tempi (*Verb.* n. 27, *Comm prelim.*). Ma quali siano stati i motivi della soppressione, questa soppressione ha nel sistema del codice un effetto più radicale di quello previsto dalla Commissione preliminare: infatti non si potrebbe introdurre la prova dell'uso per giustificare la domanda di una provvigione, dacchè il codice non ammette il rimborso che *delle spese* e l'uso non può derogare al codice di commercio (art. 1). Ed è un divieto assai razionale che solleva la sorte degli obbligati in via di regresso, già tanto aggravati dal cumulo dei conti di ritorno, specialmente nei piccoli effetti.

Digitized by Google

somma cambiaria nel luogo di pagamento indicato nella cambiale. Il corso del cambio del luogo stabilito pel pagamento della cambiale col luogo di residenza della persona su cui si esercita il regresso darà la misura del ragguaglio fra la somma complessiva dovuta al possessore della cambiale e l'importo dovuto dal debitore in via di regresso. Se dal listino di borsa risulta che il corso del cambio fra Roma e Buenos-Ayres è sfavorevole al debitore, è, p. es., di 110, questi dovrà accreditare al possessore della cambiale o rimettere nella propria piazza di Buenos-Ayres all'incaricato del medesimo verso consegna della cambiale e dei documenti accessori, 110 lire per ogni cento. Così il debitore avrà potuto liberarsi nella propria residenza, e il creditore avrà riscosso il valore che aveva il suo credito nel luogo di pagamento al tempo in cui ne richiese il rimborso.

Il possessore della cambiale può caricare l'obbligato in via di regresso del ricambio, ancorchè non tragga effettivamente la rivalsa, perchè il ricambio costituisce il compenso del mancato pagamento nel luogo ove la cambiale era pagabile. La legge lo autorizza ad esigerlo in ogni caso, perchè lo autorizza a comprenderlo nell'azione giudiziaria (art. 319). L'obbligato non avrà certo a dolersene, poichè pur pagando il ricambio risparmia le spese di commissione e di senseria che sarebbero state cagionate dall'effettiva emissione di una rivalsa.

La spesa del ricambio si determina secondo il corso delle due piazze, quale risulta dal listino di borsa (art. 312); se non esiste fra le due piazze un corso dei cambi, si prende per regolatore quello del luogo più vicino: l'estratto del listino di borsa dovrà essere, nel caso di contestazione, accertato da un pubblico mediatore (370).

Se il corso del cambio è sfavorevole a chi esercita il regresso, egli non è obbligato ad accreditarne l'obbligato in via di regresso. L'operazione del cambio è regolata solo a favore di chi esercita il regresso, poichè la legge ammette soltanto un diritto di ri-

---

(370) Infatti l'art. 31 del Regolamento esecutivo riserva nel n. 3 ai pubblici mediatori l'accertamento del corso del cambio. L'ufficio loro avrebbe potuto sostituirsi più semplicemente con un estratto del listino di borsa vidimato dalla Camera di commercio.

Digitized by Google

cambio *dovuto* a chi lo esercita: se egli non vuole tenerne conto è padrone (371).

1330. Il possessore è autorizzato altresì a procurarsi commercialmente l'importo della cambiale e delle spese traendo effettivamente una cambiale, *una rivalsa*, sovra l'obbligato in via di regresso cui richiede il rimborso. In questa operazione di cambio il possessore piglia di regola la figura del traente, l'obbligato in via di regresso quella del trattario, il banchiere che somministra la valuta quella del prenditore. L'importo della rivalsa dev'essere tale da procurare immediatamente al traente una valuta equivalente alla somma complessiva della cambiale originaria e de' suoi accessorî, oltre alle spese di commissione, di senseria, di bolli pagate al banchiere, il tutto ragguagliato al corso del cambio (n. 1329). A questo modo il creditore cambiario procede ad un'esecuzione coattiva che gli procura la somma cambiaria nel tempo, nel luogo e nella specie convenuta, analoga a quella che il codice concede al compratore di merci non consegnate (art. 68). La rivalsa deve essere una cambiale a vista, poichè se avesse un termine il banchiere dovrebbe ricaricare il trattario cioè l'obbligato in via di regresso degli interessi corrispondenti, che questi non è obbligato a pagare. La rivalsa dev'essere tratta direttamente sull'obbligato in via di regresso (art. 310); se si potesse tirare la rivalsa sovra una persona intermedia col pretesto, ad es., che nella residenza del trattario non si hanno corrispondenti per esigerla, lo si aggraverebbe delle spese di una seconda rivalsa, che egli potrebbe respingere.

La rivalsa dev'essere consegnata al banchiere prenditore che può girarla per l'incasso al suo corrispondente, insieme colla cambiale originaria, col protesto e col conto di ritorno contenente l'indicazione dei diversi elementi che formano complessivamente l'importo della rivalsa (art. 311), oppure può negoziarla insieme a quei documenti come qualsiasi tratta. Il possessore della rivalsa si presenterà al trattario che, di regola, pagherà non perchè sia obbligato direttamente dalla rivalsa che non reca la sua firma, ma perchè è obbligato dalla firma apposta sulla cambiale originaria, che deve

(371) Conf. **Grünhut**, II, pag. 437.

Digitized by Google

accompagnare la rivalsa ed essere restituita quietanzata a chi paga (art. 295). Se rifiuta di pagarla, il possessore della medesima può agire contro di lui in base alla cambiale originaria, ed esigere tutte le spese indicate nel conto di ritorno realizzando l'importo della rivalsa, ma come giratario posteriore alla scadenza dovrà subire le eccezioni opponibili al proprio girante, cioè al traente della rivalsa. Se la cambiale originaria non gli fu trasmessa e per tal guisa gli è tolta la possibilità di esercitare l'azione cambiaria contro il trattario della rivalsa e contro gli altri obbligati in via di regresso nei termini legali egli è liberato definitivamente (372). Occorre appena notare che il possessore della rivalsa, cui il trattario rifiutò il pagamento, potrà agire in via di regresso contro il traente della medesima caricandolo delle spese di regresso.

Art. 4. — *Regresso dell'obbligato in via di regresso.*

SOMMARIO. — 1331. Diritto di regresso dell'obbligato che riscattò la cambiale. — 1332. Chi sia investito del diritto di regresso. — 1333. Si presume che possa esercitarlo chi è in possesso della cambiale e del conto di ritorno. — 1334. Chi esercita l'azione di regresso deve restituire la cambiale non pregiudicata. — 1335. Chi riscattò la cambiale in via di regresso può trarre una rivalsa sull'obbligato anteriore ancorchè abbia pagato senza rivalsa. — 1336. Cancellazione delle girate.

1331. L'obbligato in via di regresso, sia un girante o un avallante che riscattò la cambiale, può a sua volta farsi rimborsare quanto ha pagato e le spese che gli cagionò questo pagamento dagli obbligati anteriori. Avrà quindi il diritto di trarre una nuova rivalsa sovra uno di essi, a sua scelta, per l'importo da lui pagato secondo il conto di ritorno precedente, aumentato delle proprie spese e degli interessi dal giorno del rimborso (373), tutto valutato secondo il corso del cambio della sua piazza su quella ov'è pagabile la rivalsa (374).

1332. Solo chi era obbligato a pagare in via di regresso

(372) Cass. Napoli, 29 novembre 1901; *Monit.*, 1902, 327.

(373) Se il rimborso fu fatto da un obbligato residente all'estero gli interessi si computeranno secondo la legge del suo paese.

(374) Art. 310_2, 312, 319.

Digitized by Google

può a sua volta esercitare l'azione di regresso contro gli obbligati anteriori. Se non era obbligato, ad es., perchè colui che agì contro di lui era decaduto dal diritto di esigere per l'inosservanza dei termini, non può agire in via di regresso: egli era liberato, poteva trattenersi definitivamente la valuta riscossa antecedentemente girando la cambiale; se pagò ha fatto una liberalità di cui non può far ricadere il peso sugli obbligati anteriori (375).

L'obbligato in via di regresso ha il diritto di regresso, ancorchè abbia ritirato la cambiale per un titolo diverso dal pagamento, p. es., a titolo di rimessa in conto corrente o a titolo di liberalità: la legge fa l'ipotesi che egli abbia riscattato la cambiale col pagamento, perchè questa è l'ipotesi normale nel giro degli affari; ma deve pareggiarsi al pagamento ogni altro titolo legittimo di acquisto.

1333. Si presume che l'obbligato in via di regresso in possesso della cambiale originaria, del protesto nonchè del conto di ritorno ritirato dal precedente possessore della cambiale sia rientrato nel suo pristino diritto di giratario e possa ripetere la somma pagata secondo il ragguaglio del cambio.

Non occorre che presenti all'obbligato preferito la cambiale e il conto di ritorno quietanzati. La legge non lo esige: la pratica degli affari non lo giustifica, perchè spesse volte chi esercita il regresso invia direttamente i documenti senza quietanza all'obbligato e non può apporvela dopo che ha ricevuto il rimborso perchè non ha più quei documenti a propria disposizione (376).

---

(375) V. n. 1342. — Estranea al diritto cambiario è la questione relativa al diritto del girante di ripetere ciò che pagò per errore al possessore decaduto. V. da ultimo Cass. Torino, 28 giugno 1900; *Monitore*, 1901, 29, colla nota di **Della Carlina**.

(376) Arg. art. 310, 311, che non esigono la quietanza nel conto di ritorno. Conformi Cass. Napoli, 16 giugno 1887; *Foro*, 1124; — Appello Brescia, 20 giugno 1887; *Diritto comm.*, 740; — Cass. Torino, 24 luglio 1890; *Monit.*, 782; — Cass. Firenze, 24 marzo 1891; *Temi veneta*, 437; — Cass. Torino, 22 maggio 1900; *Temi genov.*, 450. — La presunzione che chi esercita il regresso colla cambiale e il protesto abbia pagato, è ammessa anche dalla dottrina e giurisprudenza tedesca: **Grünhut**, II, pag. 428_3; — **Staub**, art. 51, §§ 2-5. — Il conto di ritorno è richiesto quando si richiedano le somme giustificate dal medesimo.

Digitized by Google

1334. Il girante deve rimettere all'obbligato anteriore la cambiale intatta non solo nelle firme esistenti al tempo in cui l'ha negoziata, ma anche con quelle che vi furono apposte successivamente e che conservano forza cambiaria, come quelle dell'accettante e de' suoi avallanti. La forza giuridica di quelle firme non deve essere pregiudicata dalla decadenza, nè dalla prescrizione e tanto meno dalla cancellatura (377).

1335. L'obbligato che pagò una cambiale protestata può trarre a sua volta una rivalsa sull'obbligato anteriore, ancorchè egli abbia pagato sulla rimessa diretta dei documenti e del conto di ritorno, e quindi senza rivalsa. L'obbligato su cui è tratta non può dolersene perchè così avrà risparmiato le spese della prima rivalsa.

Così di regresso in regresso si risale al traente, che dovrà sopportare il peso di tutti i conti di ritorno, peso tanto più grave quanto più estesa fu la circolazione del titolo. Egli porta la pena di aver indicato un trattario insolvibile o non disposto a pagare, di non aver preveduto questo pericolo indicando un bisognatario o promuovendo l'intervento per onore di qualche corrispondente; di non essersi posto al sicuro girando la cambiale colla clausola " non all'ordine ". Nè la sua disgrazia è irreparabile, perchè potrà farsi rimborsare cambiariamente di ogni spesa dall'accettante o nelle vie segnate dal diritto comune dal trattario colpevole del rifiuto. Se la legge fu severa col traente, non gli fu nemmeno avara nei mezzi di salvataggio.

1336. *Cancellazione delle girate.* — Chi paga in via di regresso può cancellare la propria girata e quelle posteriori (art. 313). Questo diritto può giovargli per impedire che uscita dalle sue mani

---

(377) Appello Napoli, 3 febbraio 1888; *Diritto comm.*, 559 (nella specie era stata cancellata la firma di un avallante). Si può presentare l'ipotesi che nell'esercizio dell'azione di regresso, di girante in girante, per lontani paesi (articoli 321, 322) trascorrano i cinque anni della prescrizione contro l'accettante o l'emittente. In tale ipotesi l'obbligato in via di regresso può rifiutare il rimborso, poichè il possessore precedente ebbe il torto di non conservare l'azione contro l'accettante o l'emittente. — Tribunale supremo germanico; *Entsch.*, IX, pag. 22; — **Grünhut**, II, pag. 549$_{24}$; — **Staub**, art. 77, § 9.

Digitized by Google

la cambiale possa essere esercitata di nuovo abusivamente contro di lui. Ma può esercitare a sua volta l'azione di regresso lasciandole intatte, poichè riprende il suo diritto originario di giratario ed è formalmente legittimato ad esercitarlo, dacchè il suo nome figura tra i giratarî ed è in possesso della cambiale e del protesto. Il diritto di credito che gli derivò la prima volta dalla girata intestata al suo nome e che in seguito trasferì ad altri, è ritornato a lui per l'avverarsi della condizione cui era subordinato il suo credito, cioè il ritorno della cambiale in via di regresso.

Lo stesso diritto di cancellare le girate successive alla propria spetta a colui che fu onorato dal pagamento di un terzo, non all'onorante che deve serbare la prova di aver pagato a un legittimo possessore della cambiale, se vuole surrogarlo nei suoi diritti (378).

Art. 5. — *I termini* (379).

SOMMARIO. — 1337. Sistema della legge. — 1338. Decorrenza del termine pel possessore che fece levare il protesto. — 1339. Decorrenza del termine pel girante che, riscattata la cambiale, agisce in via di regresso contro un obbligato anteriore. — 1340. Ogni obbligato ha diritto che sia osservato il termine posto dalla legge all'azione che si esercita contro di lui. — 1341. Come si esercita l'azione di regresso nel caso di fallimento del debitore. — 1342. Ogni obbligato in via di regresso ha diritto che siano rispettati i termini fissati dalla legge per gli obbligati posteriori.

1337. Per mitigare il rigore dell'azione di regresso la legge ne subordina l'esercizio all'osservanza di termini brevi e inflessibili. Questi termini sono uguali per tutti gli obbligati cambiarî salva la diversa decorrenza, perchè la natura dell'azione di regresso è la stessa tanto se si fa attore il possessore che ha levato il protesto, come un girante che riscattò la cambiale. Dobbiamo tener presente questo concetto che l'azione di regresso ha sempre la stessa natura chiunque la eserciti, contro chiunque si eserciti, per ridurre a sistema le manchevoli disposizioni del codice.

---

(378) Arg. art. 301, 300.

(379) È questa una delle parti del nostro diritto cambiario più imperfetta e manchevole. Il difetto legislativo non è punto supplito da qualche serio tentativo esegetico o dogmatico o dai risultati della giurisprudenza.

Digitized by Google

I termini sono eguali per tutti gli obbligati cambiari, ma la loro decorrenza è diversa, poichè se il termine dell'azione per l'ultimo possessore della cambiale comincia a decorrere dal giorno del protesto, il termine pel girante che riscattò la cambiale o fu chiamato giudizialmente a pagarla non può decorrere che dal giorno in cui questi fatti gli diedero una ragione per agire in via di regresso.

Per ciò la legge tratta dei termini distintamente, riferendosi dapprima all'azione di regresso del possessore che levò il protesto (art. 320, 321), poi a quella dei giranti (art. 322).

1338. La legge fissa i termini per l'azione di regresso del possessore che levò il protesto con due regole, l'una di diritto interno (art. 320), l'altra di diritto internazionale (art. 321).

La prima vale quando si verifichino simultaneamente queste due condizioni: che la cambiale sia pagabile in Italia e che l'obbligato in via di regresso risieda in Italia. Nell'applicare quella regola non si tien conto della residenza del possessore che promuove l'azione, perchè dovendo esso, almeno di regola, trovarsi nel luogo del pagamento per levare il protesto, di qua incomincia per lui la possibilità di esercitare l'azione. Date quelle due condizioni, l'azione deve promuoversi nei quindici giorni dal protesto; e se i due luoghi di cui deve tenersi conto, luogo di pagamento della cambiale e luogo di residenza del debitore, fanno parte di giurisdizioni diverse di Corti d'appello, il termine si accresce nella misura stabilita dall'art. 148 del cod. di proc. civ. Nel computare il termine, secondo la regola generale di procedura (art. 43), non si computa il giorno del protesto (380).

La seconda regola vale pel caso che la cambiale sia tratta o emessa nel Regno e pagabile all'estero. In tale ipotesi il possessore che si reputa fosse all'estero nel luogo del pagamento e del protesto deve agire contro gli obbligati residenti nel Regno in un termine che va da 60 giorni a 240 in tempo di pace, da 120 a

---

(380) Nel caso di guerra marittima, i termini per le cambiali tratte od emesse da un luogo di terraferma e pagabili nelle isole del Regno o viceversa sono raddoppiati (art. 320). Vedi sull'interpretazione di questa disposizione n. 1160. — Pel giratario dopo la scadenza, che esercita l'azione dell'ultimo possessore, varranno i termini stabiliti per costui: **Staub**, art. 78, § 1 e la giurisprudenza ivi citata.

Digitized by Google

480 in tempo di guerra marittima, secondo le distanze esistenti fra il paese dov'era pagabile la cambiale e l'Italia (art. 321).

Facendo l'ipotesi non risoluta dalla legge che la cambiale sia tratta od emessa all'estero e pagabile nel Regno la questione dovrà risolversi colla seguente distinzione. Se il possessore agisce contro un obbligato residente all'estero, i termini dell'azione saranno regolati dalla legge della residenza di quest'ultimo, perchè il debitore si è obbligato sotto l'impero di questa legge. Se agisce contro un obbligato residente in Italia, si riproduce l'ipotesi dell'art. 320 di una cambiale pagabile in Italia da un debitore residente in Italia; di un'azione che ha principio e fine sul territorio del Regno; essa va quindi regolata con quella norma di diritto interno.

Se la cambiale tratta od emessa all'estero è pagabile in paese estero, e l'azione di regresso dell'ultimo possessore è rivolta contro un obbligato residente in Italia, si applica la regola dell'art. 321, poichè se ne presentano entrambe le condizioni essenziali: luogo di pagamento e quindi luogo di presunta residenza dell'ultimo possessore all'estero e luogo di residenza del debitore in Italia. Il luogo di emissione della cambiale è indifferente nel sistema della nostra legge, quantunque sia ricordato nell'art. 321, poichè la legge stessa non ne trae alcuna pratica conseguenza.

1339. Accompagnando l'azione di regresso nella sua fase ulteriore, dobbiamo fare l'ipotesi che l'obbligato in via di regresso, riscattata la cambiale, eserciti a sua volta l'azione di regresso contro un obbligato anteriore e sarà di regola l'azione di un girante contro un altro girante o il traente. Secondo la disposizione dell'art. 322 si devono applicare ai giranti che esercitano l'azione di regresso contro gli obbligati anteriori fino al traente i termini stabiliti negli art. 320 e 321. Quindi se entrambi, l'attore e il convenuto, risiedono in Italia, si applicano i termini dell'art. 320, se il convenuto soltando risiede in Italia si applicano i termini dell'art. 321. Esplicando così l'eccessivo laconismo del legislatore ho adattato le espressioni di quei due articoli alla mutata condizione in cui si svolge l'azione di regresso. Io leggo quegli articoli come se dicessero che si deve tener conto del luogo ove risiede il girante che esercita l'azione di regresso, e non del luogo ove la cambiale è pagabile. Ed è razionale questo adattamento, imperocchè se nel fissare le distanze e i termini che ne dipendono pel

Digitized by Google

possessore che fece levare il protesto si potè prendere per punto di partenza il luogo ove era pagabile la cambiale, per la considerazione che il possessore doveva presumibilmente trovarsi colà per levare il protesto, nel fissare le distanze e i termini pel girante che ha riscattato la cambiale è logico prendere per punto di partenza il luogo ov'era pagabile l'obbligazione del girante, cioè il luogo della sua residenza il che torna lo stesso (art. 310, 312). Questo dovette essere il pensiero del legislatore quando scrisse che il termine contro il girante che ha pagato la cambiale decorre dal giorno in cui l'ha pagata (art. 322), perchè il termine per l'esercizio di un'azione non può riescire ragionevole se non si mette d'accordo quel termine e la sua decorrenza col luogo da cui si può iniziare l'azione. Se i termini si misurassero anche pel girante dal luogo di pagamento della cambiale invece che dalla sua residenza si verrebbe a conseguenze non so se più assurde o bizzarre. L'azione di un girante residente in Italia contro un altro girante che risiede magari nella stessa città per una cambiale pagabile in paese estero sarebbe di 60, di 120, di 240 giorni (art. 321), mentre l'azione di un girante residente all'estero, p. es., in America, contro un girante residente a Roma per una cambiale pagabile a Roma sarebbe di 15 giorni (art. 320). Queste conseguenze condannano l'applicazione letterale di quei due articoli all'azione del girante. La condannano non solo per la loro assurdità, ma anche perchè contraddicono al principio dominante nella legge, che volle porre il possessore e il girante che esercitano l'azione di regresso in condizioni eguali, come quelli che esercitano un'identica azione acquistata mercè un identico affare, la girata della cambiale. E per metterli entrambi nella condizione di esercitare l'azione di regresso in termini eguali, bisogna esplicare la regola troppo laconica dell'art. 322 nel senso da me proposto (381).

1340. Il possessore può esercitare l'azione di regresso contro uno solo degli obbligati, contro parecchi e contro tutti; ma deve osservare il termine posto nella legge come limite alla obbliga-

---

(381) Così si completa la formula dell'art. 322 secondo quella necessità delle cose, che nell'Ordinanza germanica, art. 79, e nel codice svizzero, articoli 804, 805, ha suggerito appunto di tener conto per stabilire i termini dell'azione di regresso dei giranti del luogo di loro residenza.

Digitized by Google

zione di ciascuno di essi. L'esercizio tempestivo dell'azione cambiaria contro di uno, non basta a impedire la decadenza contro gli altri. L'autonomia delle obbligazioni cambiarie costringe il possessore a fare contro ciascuno degli obbligati gli atti necessarî per conservare il suo diritto contro ciascuno. La regola di diritto civile (art. 2130) per cui l'interruzione della prescrizione contro uno degli obbligati in solido opera contro tutti qui non ha presa, perchè ogni obbligazione degli obbligati in via di regresso è indipendente; quella regola di diritto civile è espressamente derogata dall'art. 916 del codice di commercio che toglie ogni efficacia agli atti interruttivi della prescrizione per coloro contro i quali non vennero rivolti.

Gli art. 320 e 322 vanno interpretati così: tanto se il possessore agisce individualmente come se agisce collettivamente — l'azione e l'obbligazione non mutano natura se il possessore fa una causa sola o ne fa tante quanti sono gli obbligati — esso deve rispettare i termini stabiliti dalla legge a difesa di ciascun obbligato: il possessore non può lasciar trascorrere il termine di 15 giorni prolungato secondo le distanze senza perdere l'azione di regresso contro il singolo obbligato cui il termine si riferisce: il più vicino sarà liberato prima, il più lontano sarà liberato l'ultimo, ognuno alla scadenza del termine stabilito secondo la distanza della sua residenza. Se non fosse così, se l'interruzione contro uno degli obbligati valesse contro tutti, quelli che non ricevettero il precetto o la citazione resterebbero esposti per 5 anni all'azione di regresso; e poichè non possono sapere se la cambiale fu pagata o meno, se l'azione fu promossa o meno, ognuno di essi dovrebbe tenere a disposizione dell'eventuale possessore della cambiale la somma cambiaria cogli accessorî; così una sola cambiale immobilizzerebbe tante volte la somma cambiaria quanti sono gli obbligati in via di regresso (382).

1341. L'azione di regresso deve esercitarsi nei termini legali colla citazione o col precetto, oppure se il debitore è fallito colla

---

(382) Conf. Cass. Torino, 6 luglio 1886; *Giurisprudenza Torino*, 548; — Id., 7 agosto 1891; *Temi genovese*, 607; — Cass. Napoli, 11 ottobre 1889; *Legge*, 1890, I, 772. — Contr. Cass. Torino, 30 maggio 1890 e 16 agosto 1899; *Temi genovese*, 547, 678; — Appello Casale, 16 aprile 1889; *Temi genovese*, 561.

Digitized by Google

insinuazione del credito: questo è il solo modo di esecuzione compatibile collo stato di fallimento in cui è caduto il debitore (383).

1342. Ogni girante ha diritto che siano osservati non solo i termini fissati dalla legge a suo riguardo, ma anche quelli fissati dalla legge rispetto al girante che agisce contro di lui. Se costui pagò dopo che erano trascorsi i termini per la sua obbligazione, il girante anteriore contro cui rivolge l'azione può respingerla, poichè egli ha pagato quando non era più obbligato in via di regresso (art. 310 e 325). Se, p. es., un girante ottenne dal possessore che fece levare il protesto una dilazione, e pagò dopo il termine fissato dalla legge per l'esercizio dell'azione di regresso, egli non può più rivolgerla contro gli obbligati anteriori (n. 1332).

Questa decadenza è scritta implicitamente nell'art. 322 che dichiara operativi rispetto a ciascuno dei giranti i termini stabiliti per l'esercizio dell'azione di regresso, e quindi anche il termine imposto al possessore della cambiale per agire nelle vie giudiziarie contro un obbligato in via di regresso. Se costoro si misero d'accordo per rinviare il pagamento a termini più remoti, questi non sono i termini cambiari e non possono opporsi agli obbligati anteriori per aggravarne la responsabilità (384), tenendola sospesa per tutto questo termine convenzionale che potrebbe essere il quinquennio della prescrizione. La loro responsabilità che la legge volle brevissima, appunto perchè introdotta artificiosamente per accrescere il credito della cambiale, potrebbe durare quanto quella del-

---

(383) Dagli art. 800 e 801 del codice di commercio risulta che soltanto ai creditori aventi privilegio e ipoteca sugli immobili è lecito procedere all'esecuzione sui beni del debitore fallito. Il diritto dei creditori chirografari di esercitare un'esecuzione sui beni del fallito contraddirebbe all'indole e allo scopo della procedura di fallimento, che intende appunto di sostituire alle azioni separate dei creditori l'azione unica del curatore. — Conf. Cass. Napoli, 15 dicembre 1893; *Foro*, 1894, 423; — Cass. Roma, 11 settembre 1890; *Foro*, 1226. — Si può provare anche coi testimoni che il girante agisce in via di regresso dopo che sono trascorsi i 15 giorni dal pagamento: Cass. Torino, 22 maggio 1890; *Temi genovese*, 450.

(384) La decadenza può essere impedita dalla domanda giudiziale, anche quando sia proposta davanti a giudice incompetente (art. 325_2), non dalla ricognizione del debito; Cass. Torino, 9 aprile 1900; *Foro*, 866; — Appello Genova, 26 aprile 1901; *Temi genov.*, 265.

Digitized by Google

l'accettante e dell'emittente che sono gli obbligati principali. Non si combatte questa opinione osservando che la legge fa decorrere i termini contro il girante che agisce in via di regresso dal giorno in cui ha pagato (art. 322_2), perchè la legge suppone necessariamente che egli paghi quando n'è richiesto o almeno prima che sia passato il termine per esercitare l'azione cambiaria contro di lui.

N. 20. — L'azione cambiaria.

Art. 1. — *La cambiale titolo esecutivo.*

SOMMARIO. — 1343. Ragioni pratiche che inducono a credere nell'autenticità delle firme cambiarie. — 1344. Fondamento giuridico della forza esecutiva data alla cambiale. — 1345. Spiegazione storica. — 1346. Critiche del codice. — 1347. La cambiale non è che una scrittura privata, la cui autenticità deve essere provata da chi la produce, tosto che sia disconosciuta. — 1348. Sospensione dell'esecuzione tosto che la firma sia disconosciuta. — 1349. Quali documenti costituiscano il titolo esecutivo. — 1350. Forza esecutiva della cambiale firmata da un rappresentante. Disconoscimento del mandato. — 1351. Se si possa cumulare il giudizio di cognizione e quello esecutivo. — 1352. Il domicilio indicato sulla cambiale pel pagamento non vale per la notifica degli atti giudiziari. — 1353. La stessa soluzione vale nel caso che il domicilio sia indicato da un girante. — 1354. Si deve negare ogni efficacia cambiaria alla elezione di domicilio fatta sulla cambiale per la notifica degli atti giudiziari.

1343. La fiducia nella verità delle firme cambiarie, generalmente diffusa nella pratica degli affari, non è senza ragionevole fondamento. Essa si spiega colla origine delle obbligazioni cambiarie che nascendo da singoli affari distinti sono verificate per ogni operazione dall'acquirente, prenditore o giratario che sia; colla disposizione di diritto penale (art. 284) che pareggia la cambiale all'atto pubblico nella punizione delle firme false; e sovrattutto dalla necessità di una rapida circolazione, non angustiata dall'intervento di notai, di mediatori o di testimoni. Non sono certamente rare le firme false, ma si preferisce di soffrire il raro abuso di una firma piuttosto che il danno continuo di un diffidente riscontro; si riscatta con quel pericolo il vantaggio di una rapida circolazione. Le stesse ragioni che inducono gli uomini d'affari a prestar fede all'autenticità delle firme cambiarie dovettero dirigere il pensiero del legislatore quando concesse alla cambiale forza esecutiva, come fosse un titolo autentico, come se un pubblico ufficiale avesse attestato l'autenticità delle firme.

Digitized by Google

1344. Il fondamento giuridico su cui si appoggia la forza esecutiva della cambiale deve cercarsi nella volontà del debitore cambiario. Egli deve subire l'immediata esecuzione, perchè obbligandosi sovra un titolo denominato " cambiale „ si assoggettò volontariamente all'esecuzione. La sua firma cambiaria è un atto di sottomissione all'esecuzione immediata. Il legislatore ha riconosciuto alla volontà privata la facoltà d'imporsi questa disciplina di ferro, per accrescere il valore di scambio del titolo, per agevolarne la conversione in moneta.

1345. La clausola esecutiva, cioè la clausola con cui si concede al creditore non soddisfatto alla scadenza di pagarsi sui beni del debitore, era già frequentissima nelle scritture private nel secolo XII (385): " *licet ingredi* „, " *licet intrare sine decreto* „, era la formula con cui il debitore concedeva al creditore non pagato alla scadenza la facoltà di procedere all'esecuzione (386). Queste formule divenute di stile furono colla consueta evoluzione rapidamente sottintese, in ispecie fra commercianti e in materia cambiaria (387), cosicchè alla scadenza della cambiale seguiva tosto il precetto di pagare in un termine brevissimo di due o tre giorni, talora di 24 ore o di mezza giornata. Gli Statuti determinavano le eccezioni opponibili dal debitore; taluni ammettevano soltanto

---

(385) **Lattes**, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria*, pagg. 295 e segg., note 3-11; — **Pertile**, *Storia del diritto italiano*, 2ª ediz, vol. IV, pag. 493; — **Schupfer**, *La teoria generale delle obbligazioni;* Studi sugli Statuti di Roma e dello Stato romano, Torino 1899 (Estratto dalla *Rivista ital. di scienze giurid.*), pagg. 65 e segg.; — **Marghieri**, *La cambiale*, 5ª ed., pagg. 132 e segg.; — **Goldschmidt**, *Universalgeschichte*, Stuttgart, 1895, I, pag. 460; — **Briegleb**, *Geschichte des Executiv-Prozesses*, Stuttgart, 1845, 2ª ediz., pagg. 35-83. — Sulla cambiale come titolo esecutivo ha scritto recentemente il **Giannini**, *Azioni ed eccezioni cambiarie* (seconda edizione della *Cambiale in giudizio*), Torino, F.lli Bocca editori, 1902.

(386) **Lattes**, loc. cit., pag. 296, nota 6; — **Lattes**, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1899: a Como e Milano, pagg. 119, 120; a Brescia, pag. 126.

(387) *Stat. Januae*, ediz. 1498, II, 2: *Quod dictum est in sententiis habeat locum per omnia in instrumentis cambiorum.* - *Stat. bolognese*, 1569; — *Legge Bergamo*, 1591, c. 5; — **Scaccia**, *De commercio et merc.*, § 7, Glossa V, nn. 3 e 24: *De consuetudine etiam generali litterae cambii habent executionem paratam et maxime per cambiis nundinariis.*

Digitized by Google

il falso, altri più indulgenti anche il pagamento e la prescrizione, mentre negavano alle altre la virtù di arrestare l'esecuzione; il debitore doveva prima pagare, poi ripetere quanto aveva pagato (388).

Benchè fosse sovrattutto necessario di impedire che il debitore sottraesse o nascondesse i proprî beni con una esecuzione pronta e improvvisa, tuttavia le leggi medievali volevano che il giudice verificasse sommariamente, talora anche col giuramento del creditore, la esistenza del credito prima di ordinare ai messi del Comune o della Corporazione il precetto e il pignoramento dei beni (389). Questo esame sommario era ancora prescritto dalla Legge toscana del 23 novembre 1818 e dalla Legge austriaca del 31 marzo 1850, che furono così spesso citate nei lavori preparatori del codice vigente (390). Ma il nostro legislatore con felice audacia ha soppresso questo intervento preliminare del magistrato che la pra-

---

(388) *Statuto bolognese*, 1569: " Alle lettere di cambio che ritornassero indietro ricusate con il protesto non se le possa opporre eccetione alcuna, salvo o che la lettera non sia scritta, sottoscritta di mano di chi vi è nominato o di suo institore „. — Gli *Statuti della mercanzia di Firenze*, 1588, II, 8 e 1644, c. 92, davano tanto all'accettante come al traente tre giorni; — a Venezia erano accordati sei giorni; legge 28 luglio 1638; — a Genova 24 ore; *Legge*, 1589, II, 4; — *Statuto Merc. Siena*, 1619 e 1644, c. 92: " non pagando si deve concedere cattura reale e personale senza dilazione „. — **Pertile**, pag. 101, note 107, 108; — **Lattes**, *Diritto commerciale*, pag. 185, nota 33 e segg.; 298, nota 20 e segg.; *Il diritto consuetudinario, ecc.*, pag. 131; — **Schupfer**, loc. cit., pag. 69.

(389) **Lattes**, *Diritto commerciale*, pag. 297, nota 15 e segg.; *Diritto consuetudinario, ecc.*, pag. 131; — **Schupfer**, loc. cit., pagg. 67 e segg.; — **Marghieri**, loc. cit., pagg. 135 e segg.; — *Stat. bolognese*, 1569: " Se alcuna lettera di cambio ritornerà non pagata con il protesto il creditore debba domandare la esecutione, e i giudici senz'altra intimatione o citatione incontinenti debbano darli la detta esecutione „. — *Legge Bergamo*, 1591, c. 5; — *Const. Med.*, 1541, pag. 106; — *Statuto Merc. Siena*, 1644, c. 95; — *Ordinanza francese* del 1673, art. XII; — *Notificazione toscana* del 23 novembre 1818, art. II. — Un esempio dell'applicazione al diritto privato della regola: *solve et repete* era rimasto nel codice italiano del 1865 per la materia delle assicurazioni, dove era stabilito, art. 495, che le prove offerte dall'assicuratore per escludere la sua responsabilità non sospendevano la sua condanna, coll'obbligo all'assicurato di dare cauzione.

(390) *Verbali Commissione preliminare*, n. 32; — *Osservazioni e pareri della Magistratura e delle Camere di Commercio*, pag. 453.

Digitized by Google

tica e la logica condannano: la pratica, perchè se il giudice deve pronunziarsi senza il contraddittorio del debitore e stare alle parole od anche ai giuramenti del creditore non potrà mai scoprire nè il falso, nè l'omonimia, nè l'incapacità, nè le altre difese del debitore, e quindi è meglio evitare le spese e i ritardi di un provvedimento inutile; la logica giuridica, perchè fuor di proposito il giudice concederebbe la formula imperativa di esecuzione ad un atto la cui autenticità non è nè riconosciuta nè constatata; l'autorità del magistrato ci scapiterebbe perchè potrebbe rendere esecutiva, senza saperlo, una cambiale falsa, o firmata da un incapace.

1346. Questo novello istituto stentò a trovare la propria disciplina nel diritto processuale vigente, in cui parve dapprima un'anomalia. Ma la giurisprudenza ha disarmato molte delle censure che accolsero il suo ingresso nel nostro diritto (391) riducendone la portata, che da principio era stata esagerata, colle norme del diritto processuale comune. Di tante critiche una però ne resta, che non potrà eliminarsi se non colla riforma del codice: ed è la ingiusta disuguaglianza con cui vi sono trattati creditore e debitore. Questi per ottenere che si sospenda l'esecuzione è costretto sempre a fornire cauzione; quello può ottenere il pagamento anche senza fornirla; così il legislatore ha calcato la mano sul debitore, che pure può essere vittima della sua buona fede (392). Avendo posto accanto all'istituto dell'esecuzione cambiaria il rimedio che dovrebbe impedirne gli abusi, cioè l'autorità del pretore e del presidente a sospendere l'esecuzione, non doveva restringerne i provvidi effetti ordinando a quei magistrati di esigere in ogni caso la cauzione dal debitore.

---

(391) **Marghieri**, loc. cit.; *Diritto commerciale*, 1883, 86; *Temi veneta*, 1883, 221, ha scritto parecchi pregevoli studi contro questa novità legislativa; ma quasi tutte le sue critiche sono fondate sovra interpretazioni che la giurisprudenza ha abbandonato. Integrando le disposizioni del codice di commercio col diritto comune processuale, la giurisprudenza va trovando la via che concilia la sicurezza del creditore colla tutela dovuta al debitore di buona fede. — Il nuovo istituto trovò anche vigorose difese: vedi **Pagani**, nella *Rassegna di diritto commerciale*, 1883, 449; — **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1883, 161.

(392) In questa critica sono concordi gli scrittori più autorevoli: **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1883, 161; — **Vidari**, VII, n. 7160; — **Marghieri**, *Temi veneta*, 1883, 221; — **Mattirolo**, 4ª ediz., vol. V, n. 303; — **Cesareo-Consolo**, *Trattato della espropriazione*, vol. I, pag. 48.

Digitized by Google

1347. Accordando alla cambiale la forza di titolo esecutivo affinchè possa convertirsi prontamente in denaro, il legislatore cercò, per quanto era possibile, tradurre in una realtà la frase tradizionale che definisce la cambiale come la moneta dei commercianti. Ma questo privilegio giudiziario non cambiò la sua natura intrinseca: essa restò una scrittura privata, di cui nessun pubblico ufficiale garantisce l'autenticità. Il legislatore non ha creduto di poter fondare sulle gravi sanzioni che ne puniscono il falso nemmeno una presunzione di autenticità; la sua presunzione che la cambiale sia autentica si arresta alla data (art. 55), onde lo stringente argomento che per ciò che riguarda il suo contesto e le sue firme il legislatore l'abbia considerata come una scrittura privata, soggetta a quelle norme del codice civile che determinano la forza probatoria delle scritture private come fonte sussidiaria e integrante del diritto commerciale (art. 1).

Quando il debitore nega la propria firma facendo opposizione al precetto, vien meno la ragione essenziale su cui si fondava la forza esecutiva del titolo contro di lui, poichè quel suo atto di volontà di assoggettarsi alla legge cambiaria che dovrebbe costituire la causa della sua sottomissione all'esecuzione immediata diviene incerto nella sua esistenza. Allora è necessario che il creditore provi ciò che non è ancora provato, cioè l'autenticità della firma del suo debitore, onde il titolo acquisti quella forza esecutiva, di cui almeno temporaneamente, resta sprovvisto (393).

1348. Nel giudizio iniziato esecutivamente col precetto si apre di necessità, in seguito al disconoscimento del debitore, una ampia parentesi processuale che ha per oggetto la verificazione della sua firma e durante la quale la esecuzione deve di diritto essere sospesa dal creditore senza bisogno di un ordine del magistrato. Se in onta a quel disconoscimento il creditore avesse l'imprudenza d'insistere nell'esecuzione, il magistrato a richiesta del debitore dovrebbe ordinarne la sospensione, condannandolo, ove occorrano gli elementi della colpa, al risarcimento dei danni. Se

---

(393) Codice civile, art. 1322 e segg.; — Codice proc. civile, art. 282 e segg. — Non c'è punto bisogno che si dia querela di falso, perchè questa è solo richiesta per impugnare un atto pubblico o autentico, codice civ., 1317, 1323.

Digitized by Google

invece il creditore insistesse nel rigetto dell'opposizione senza offrire la prova dell'autenticità della firma, il magistrato dovrebbe allo stato degli atti ammettere l'opposizione e annullare il precetto.

Il magistrato può sospendere l'esecuzione senza osservare i limiti e i divieti imposti dal codice di commercio (394) e dal codice di procedura (395). Non deve tener conto dei limiti che quest'ultimo impone all'opposizione del debitore, perchè, impugnata quell'autenticità che è l'essenza stessa del titolo esecutivo, vengono meno quei limiti che furono scritti nel presupposto che esistesse un titolo autentico per rinforzarne gli effetti esecutivi. Non si deve tener conto dei limiti imposti dal codice di commercio, perchè esso pure regola l'ipotesi che la firma sia vera, e appunto per ciò parla di un *debitore* cambiario (art. 324) che deve giustificare coi *documenti* (art. 323) o con prove scritte (art. 324) le proprie eccezioni, che deve escludere colle *eccezioni formali e personali* l'esistenza del debito (art. 324), e tutto ciò presuppone l'autenticità della firma, perchè senza di questa non c'è nè un debitore cambiario, nè obbligo pel convenuto di produrre alcun documento a propria difesa, nè di liberarsi colla prova di alcuna eccezione; opporre documenti ed eccezioni per combattere le obbligazioni derivanti da una cambiale disconosciuta sarebbe un assurdo (396).

Il disconoscimento della firma dovrebbe produrre logicamente questo risultato, che l'usciere stesso dovesse negare il proprio ministero per l'esecuzione del titolo, perchè manca di fondamento legittimo una procedura esecutiva iniziata in base a un protesto ove il preteso debitore ha distrutto col suo disconoscimento la fede che *prima facie* si poteva attribuire alla sua firma. Se la dottrina non può seguire la logica delle deduzioni sino a questo punto, non è già perchè riconosca qualche forza giuridica al titolo disconosciuto, ma perchè, in ossequio alla disposizione del codice che attribuisce forza esecutiva alla cambiale autentica, si deve lasciar

---

(394) Codice di commercio, art. 323, 324.

(395) Codice di procedura civile, art. 580, 660.

(396) In questo senso la dottrina e la giurisprudenza dominanti: Cass. Torino, 19 luglio 1888; 8 giugno 1891; 10 dicembre 1892; 27 giugno 1903; *Giurispr. Torino*, 1888, 517; *Foro*, 1891, 761; 1893, 256; 1903, 1376; — Cass. Firenze, 8 giugno 1891; 23 novembre 1891; 10 maggio 1897; *Temi ven.*, 1891, 356, 627; *Foro*, 1897, 753; — **Mattirolo**, V, n. 308; — **Cesareo-Consolo**, I, pagg. 75 e segg.

Digitized by Google

fare il precetto onde possa produrre tutti i suoi effetti d'interrompere la prescrizione e di immobilizzare i frutti dell'immobile sottoposto all'esecuzione (397), se il disconoscimento risulti infondato.

1349. Il titolo esecutivo è costituito da quel documento o da quei documenti che sono necessarî per provare il diritto che si esercita, così nella sua esistenza che nel suo contenuto. Se l'azione è promossa per una cambiale non domiciliata contro il debitore principale, cioè contro l'accettante o l'emittente e i loro avallanti, basta che il precetto contenga la trascrizione della cambiale; se è promossa contro gli obbligati in via di regresso occorre anche la trascrizione del protesto o della dichiarazione registrata che può farne le veci, perchè non è possibile un'azione di regresso senza questa constatazione solenne del mancato pagamento. Il debitore fino dal primo momento in cui lo si invita a pagare sotto la minaccia di esecuzione, deve essere posto in condizione di giudicare se l'azione è fondata, se deve pagare e se pagando può a sua volta contare sull'azione di regresso. Quindi la formula dell'art. 67 del Regolamento esecutivo del codice è facoltativa solo in apparenza; essa è in realtà una formula coattiva, nel senso che prescrive la notifica al debitore di tutti gli atti che secondo il diritto di cambio costituiscono i documenti necessarî per l'esercizio dell'azione (398).

Riguardo poi al contenuto della domanda, la cambiale è titolo esecutivo pel capitale e per gli interessi che sono dovuti dal giorno della scadenza *ope legis* (n. 1247), e perciò si può esercitare l'azione cambiaria per questo ammontare colla sola trascrizione nel precetto della cambiale, quando non sia necessaria anche la trascrizione del protesto per l'indole (di regresso) dell'obbligazione (399).

---

(397) Codice civile, art. 2085, 2125.

(398) Giurisprudenza ormai pacifica: Cass. Roma, 7 dicembre 1887; *Foro*, 1041; — **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1885, 169. — Il precetto privo della trascrizione del protesto notificato ad un girante non impedisce nemmeno la decadenza dell'azione di regresso: Cass. Roma, 17 ottobre 1888; *Foro*, 1889, 4; — Appello Bologna, 24 giugno 1889; *Foro*, 1316.

(399) A torto la Corte di Trani, 9 febbraio 1889; *Foro, Rep.*, 1889, 410., richiede che l'azione di regresso sia sempre esercitata colla notificazione del conto di ritorno.

Digitized by Google

Se il creditore vuole il rimborso delle spese fatte per levare il protesto, quest'atto fa parte del titolo esecutivo e deve essere trascritto nel precetto insieme alla cambiale. Esso deve contenere la copia del certificato rilasciato dal pubblico mediatore per accertare il corso del cambio, quando si richiede il rimborso del cambio; deve contenere la fattura del banchiere che scontò la rivalsa quando si chiede il rimborso di questa spesa (400). La trascrizione del solo conto di ritorno, cioè del conto redatto dal possessore della cambiale o dai possessori precedenti, non sarebbe sufficiente a giustificare il credito di quelli accessori, perchè nessuno può crearsi il titolo del suo diritto; perchè non derivando dalla banca che scontò la rivalsa nè dal mediatore che può accertare il corso del cambio, quel conto non avrebbe nè potrebbe avere alcun carattere autentico. Non si può argomentare da ciò che, in difetto di contestazioni, il conto di ritorno basta a giustificare l'ammontare di quelli accessori quando il credito cambiario viene fatto valere col mezzo di una rivalsa (art. 311), perchè la rivalsa crea solo dei rapporti stragiudiziali e commerciali con cui si mira a liquidare speditamente col tramite di un banchiere l'affare cambiario, ma è priva di forza esecutiva verso il debitore su cui è tratta (n. 1330).

Se sono dovuti ancora i soli interessi, la cambiale conserva il suo valore di titolo esecutivo per gli interessi e dovrà esserè trascritta nel precetto pel pagamento dei medesimi. Se sono dovute soltanto le spese del protesto basterà trascrivere nel precetto quest'atto (art. 67 Reg.). Se il creditore è rimasto in credito solo degli altri accessori, differenza del cambio e spese di banca, dovrà trascrivere nel precetto il protesto e gli altri documenti che li giustificano; questi soli senza la trascrizione del protesto non basterebbero, perchè la legge (art. 67 Reg.) esige che il precetto contenga sempre la trascrizione del titolo principale, cioè della cambiale o del protesto.

L'omissione di uno di questi documenti non annulla il precetto,

---

(400) Con poca precisione la Cassazione di Roma, 7 dicembre 1887; *Foro*, 1041, dice che nel precetto devono trascriversi le *rivalse*, i *conti di ritorno*, i *certificati di cambio* e simili. È da credere che invece del conto di ritorno, che è la fattura fatta dallo stesso creditore, devano notificarsi i documenti autentici che lo giustificano accennati nel testo.

Digitized by Google

ma lo riduce all'ammontare dei crediti provati coi documenti trascritti.

Se la cambiale è smarrita o distrutta si potrà trascrivere nel precetto il decreto del presidente del tribunale o la sentenza di ammortamento (art. 331). Se la cambiale è sequestrata dall'autorità giudiziaria si potrà trascriverne la copia autenticata dal cancelliere (401).

1350. La cambiale può farsi valere come titolo esecutivo anche quando è firmata da un rappresentante, benchè non porti con sè la prova della rappresentanza come i contratti stipulati col magistero di un notaio (402). Ho già dimostrato che il creditore può farla valere in giudizio come titolo esecutivo contro il rappresentato ancorchè non produca il titolo provante che il sottoscrittore poteva firmare come procuratore (n. 1026), e non è certo l'art. 67 del Reg. che può farmi mutare d'avviso. Esso dice che il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale o del protesto e *degli altri documenti necessarî a dimostrare la somma dovuta*, e il mandato a sottoscrivere non può certo considerarsi necessario per provare l'ammontare della cambiale, delle spese di protesto, di banca o di cambio, che costituiscono le sole partite per cui si può agire esecutivamente (403).

Ma quando il debitore fa opposizione negando l'esistenza della procura, la forza esecutiva del titolo resta sospesa, come se avesse disconosciuta la propria firma. In entrambi i casi l'autenticità dell'obbligazione, che è l'unico fondamento della sua forza esecutiva, non esiste più giuridicamente, finchè l'attore non abbia fornita la prova della sua esistenza (n. 1344 e segg.). Anche in questo caso si apre entro il giudizio esecutivo un giudizio istruttorio che sospende necessariamente il corso del primo, diretto a provare la esistenza della rappresentanza. Anche qui, ripeteremo, se il possessore del titolo ha l'imprudenza di continuare l'esecuzione, l'autorità giudiziaria dovrà sospenderla immediatamente. E non potrà imporre al debitore alcuna cauzione, come pure prescrive l'art. 323,

---

(401) Appello Bologna, 6 novembre 1896; *Foro*, 1897, 163; — Appello Genova, 20 giugno 1893; *Temi genov.*, 463.

(402) Legge sul riordinamento del notariato, 25 maggio 1879, art. 43 n. 3.

(403) Codice commerciale, art. 319, 311, 312.

Digitized by Google

poichè la negazione del mandato toglie temporaneamente al titolo la certezza di quell'autenticità che è condizione essenziale per l'esecuzione parata. Si tratta di un'eccezione che infirma l'esistenza originaria del debito, e sarebbe strano che si imponesse al presunto debitore una cauzione, quando il creditore non ha ancora provato che il suo credito esiste. Tutti i rigori e le diffidenze della legge sono dirette, come vedemmo, contro il debitore che oppone dei documenti (art. 323), delle eccezioni dilatorie, di lunga indagine, sfornite di prova scritta. Ma l'ipotesi in cui il debitore non ha nulla a provare, e il carico della prova ricade sul presunto creditore, trova posto nel diritto comune, secondo il quale non vi può essere esecuzione, se non quando è provata l'esistenza del credito. Questa dottrina può infirmare la fiducia nelle firme date per procura, tanto più che contro chi nega l'esistenza del mandato la legge processuale non minaccia una pena pecuniaria come a chi disconosce bugiardamente la propria firma (art. 295 cod. proc. civ.), ma gli inconvenienti di una legge quand'anche superassero gli inconvenienti che essa riesce a prevenire non possono mutarne l'interpretazione (404).

1351. Il creditore mediante la cambiale può iniziare contemporaneamente il giudizio di cognizione e quello esecutivo: il primo potrà giovargli per ottenere una sentenza di condanna che è il solo mezzo idoneo ad iscrivere un'ipoteca che gli darà un diritto di prelazione (art. 1970 cod. civ.): l'altro gli aprirà la via al pignoramento e alla vendita. Nessuna norma di legge gli interdice questo cumulo di azioni; anzi il codice di commercio fa questa esplicita ipotesi là dove nell'art. 324_2 suppone che si proceda all'esecuzione mentre pende il giudizio di cognizione, e il creditore deve trovare nel sistema processuale lo strumento necessario per esercitare tutti i suoi diritti, non l'ostacolo che lo priva di una

---

(404) Esattamente Appello Genova, 22 aprile 1898; *Foro*, 761, che riconobbe a chi nega l'esistenza del mandato cambiario, facendo opposizione al precetto, il diritto di ottenere la sospensione degli atti esecutivi; ma non fu logica nelle sue conseguenze quando, applicando una disposizione dettata dall'art. 323 per impedire l'abuso della giurisdizione eccezionale conceduta al pretore e al presidente del tribunale, condannò il preteso debitore a prestare cauzione. — Conf. al testo, **Della Carlina**, *Monit.*, 1900, 944.

Digitized by Google

parte di essi (405). Le regole sulla competenza per connessione di causa serviranno a prevenire ogni contraddizione di giudicati (articolo 104 cod. di proc.). Imperocchè se il giudizio fu iniziato mediante citazione, il debitore dovrà chiedere la sospensione dell'esecuzione al magistrato già investito della causa. Se fu iniziato prima coll'opposizione del debitore al precetto, l'autorità giudiziaria del luogo ove si fa l'esecuzione resterà investita anche del giudizio di merito.

1352. A decidere delle controversie cambiarie è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove deve farsi il pagamento (articolo 91_2 cod. proc. civ.). Ma tanto la citazione che il precetto devono farsi personalmente al debitore o quando non si trovi alla sua residenza (406). La designazione fatta nella cambiale di un luogo di pagamento diverso dalla residenza del trattario o dell'emittente, anche quando sia indicata la persona o l'ufficio che deve farlo, non deve considerarsi come un foro contrattuale per la notificazione degli atti giudiziarî. Non si può attribuire alla designazione di un domicilio cambiario questo significato anormale. L'uomo d'affari che ve l'appone ha in vista le funzioni commerciali e non già le funzioni giudiziarie della cambiale; non intende a regolare il caso del mancato pagamento, ma il buon fine del titolo, e a questo scopo vi designa solitamente come luogo di pagamento un luogo bancabile diverso dalla residenza dell'accettante o dell'emittente. Attribuirgli l'intenzione di regolare preventivamente l'azione giudiziaria nell'atto che mette alla luce una cambiale domiciliata, cioè un titolo destinato a una fiduciosa e larga circolazione, è ar-

---

(405) Conf. la giurisprudenza dominante: Appello Casale, 12 giugno 1888; *Foro ital., Rep.*, 1888, voce *Effetto cambiario*, n. 110; — Appello Napoli, 9 novembre 1889; *Diritto commerc.*, VII, 238; — Appello Brescia, 15 aprile 1889; *Giurispr. ital.*, 662; — Appello Roma, 19 aprile 1890; *Temi romana*, 114; — Appello Venezia, 11 aprile 1893; *Temi veneta*, 277; — Appello Trani, 19 febbraio 1895; *Foro italiano, Rep.*, 1896, detta voce, n. 99; — Appello Torino, 23 marzo 1896; *Giurispr. torinese*, 386; — Appello Messina, 6 febbraio 1897; *Foro ital., Rep.*, detta voce, 137; — Appello Firenze, 15 giugno 1899; *Foro*, 1900, 175, con una nota conforme di **Cardinali**; — Cass. Torino, 23 agosto 1901; *Temi genov.*, 647; — Cass. Firenze, 14 luglio 1902; *Giurispr. ital.*, 833; — Appello Venezia, 17 dicembre 1901; *Temi ven.*, 1902, 100.

(406) Art. 562, 368, 135 e segg. codice di procedura civile.

Digitized by Google

gomentare contro la natura dell'atto. Non si può ammettere che il debitore abbia rinunciato al diritto di essere citato o intimato personalmente a pagare; che abbia voluto correre il rischio di subire una condanna o un'esecuzione prima di saperlo; di perdere l'azione di regresso che si prescrive nel termine brevissimo di pochi giorni da quello del precetto o della citazione, prima di sapere che è incominciato a decorrere il termine per esercitarla (407). L'art. 91 del codice di procedura che proroga la giurisdizione territoriale del magistrato nelle controversie commerciali a beneficio del creditore, ha posto eziandio un limite ai facili abusi per cui il debitore potrebbe essere condannato senza difesa, ordinando che esso deva essere citato personalmente. Questa tutela del debitore è tanto più sacra, quanto più rapida e inflessibile è la forza esecutiva del titolo cambiario (408).

1353. La stessa soluzione vale pel caso che il domicilio sia indicato da un girante accanto alla propria firma. Fu detto che essendo indicato già sulla cambiale il luogo del pagamento, quella indicazione fatta dal girante non può avere altro scopo che quello di agevolare gli atti esecutivi. Ciò è inesatto (409). L'indicazione apposta dal girante può avere lo scopo di provvedere alle vicende commerciali della cambiale; quello di assicurare il girante che riceverà anche lui l'avviso del mancato pagamento (art. 317_4), e così potrà provvedere con un pronto pagamento per intervento a troncare l'accumularsi delle spese di regresso; può avere lo scopo di accrescere il credito della cambiale additando al possessore un

---

(407) Codice di commercio, art. 322_3.

(408) In questo senso ormai quasi concordi la giurisprudenza e la dottrina; Cass. Napoli, 25 luglio 1901; *Monit.*, 1902, 327; — Cass. Torino, 6 maggio 1899; *Temi gen.*, 289; — Id., 4 gennaio 1899; *Temi gen.*, 131; — Id., 30 dicembre 1893; *Temi gen.*, 1894, 66; — Cass. Roma, 10 luglio 1893; *Giurispr. ital.*, 1894, 74; — Cass. Napoli, 23 febbraio 1892; *Foro*, 1066; — Appello Venezia, 15 luglio 1891; *Foro*, 284; — Cass. Roma, 27 luglio 1889; *Legge*, II, 457; — Appello Bologna, 22 e 26 marzo 1889; *Rivista bolognese*, 1894, 119; — Appello Venezia, 29 novembre 1887; 18 agosto 1885; *Temi veneta*, 1888, 71; 1885, 456; — **Supino**, n. 162; — **Mattirolo**, 5ª ed., II, pag. 129, nota; — **Bolaffio**, nella *Temi ven.*, 1885, 456; e nell'*Annuario di giurisprud. commerciale*, 1887, pag. 156.

(409) Nel senso combattuto nel testo: Cass. Napoli, 15 aprile 1893; *Foro*, 773.

Digitized by Google

obbligato in via di regresso su cui può tirare la rivalsa senza tema di sbagliarne l'indirizzo.

1354. Ma a mio avviso si deve andare oltre a ciò che è ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti, e negare ogni valore cambiario anche alla clausola con cui esplicitamente si fosse fatta un'elezione di domicilio per gli atti giudiziarî (articolo 140 cod. proc. civ.).

Questa clausola è contraria alla pratica degli affari, poichè non si suole mettere in circolazione una cambiale facendovi la esplicita previsione che non sia pagata e che occorra agire giudiziariamente contro gli obbligati cambiarî. Ma se pure l'ipotesi si avverasse, converrebbe considerarla come non scritta per queste ragioni:

a) Il legislatore nel concedere alla cambiale il valore di titolo esecutivo ne ha determinata la portata, e nessuno può profittare di questa forza esecutiva per esercitare maggiori diritti di quelli che la legge le attribuisce. Questa limitazione è tanto più indispensabile, che quella clausola avrebbe per conseguenza di inasprire gli effetti del titolo esecutivo, togliendo al debitore la guarentigia della previa notificazione personale del precetto o della citazione: egli potrebbe subire l'espropriazione senza esserne effettivamente avvisato;

b) Come tutte le clausole cambiarie con cui il creditore si stipula maggiori diritti di quelli permessi dalla legge, questa clausola deve ritenersi come non scritta. L'analogia porge un saldo punto d'appoggio a questa dottrina, poichè la legge considera come non scritta la clausola che dispensa il possessore dal fare il protesto, e la giurisprudenza l'ha estesa ad altre clausole analoghe (n. 1092); se il codice non l'ha prevista si è perchè essa è del tutto sconosciuta al commercio;

c) La legge fissa i termini per l'esercizio dell'azione cambiaria in ragione delle distanze determinate dalla effettiva residenza del debitore (410), volendo con ciò dare il tempo al creditore di notificargli la citazione o il precetto. Questa graduatoria dei termini misurati secondo le distanze non avrebbe ragione di essere, se questi atti potessero notificarsi a tutti gli obbligati cambiarî nel comune domicilio eletto;

---

(410) Codice di commercio, art. 320_2, 322.

Digitized by Google

d) Siccome il brevissimo termine concesso per l'esercizio dell'azione di regresso decorre dal giorno del precetto o della citazione (art. 322), ne verrebbe che il debitore citato o precettato perderebbe l'esercizio di quest'azione prima di avere notizia del suo diritto di esercitarla, e ciò tutte le volte che il domiciliatario non si curasse di dargliene immediato avviso o che per le distanze non fosse possibile di darglielo in tempo.

Art. 2. — *Eccezioni cambiarie.*

SOMMARIO. - 1355. Considerazioni generali. — 1356. Le eccezioni devono considerarsi rispetto al creditore. Distinzione fra eccezioni assolute e relative. — 1357. Critica della legge. — 1358. Queste eccezioni possono avere il loro fondamento tanto nel diritto comune che nel diritto cambiario. — 1359. Eccezioni considerate rispetto al debitore. — 1360. *Eccezioni assolute* riguardanti la formazione originaria della obbligazione. — 1361. *Eccezioni assolute* riguardanti l'esercizio dell'azione cambiaria. — 1362. *Eccezioni personali* riguardanti la formazione originaria della obbligazione. — 1363. *Eccezioni personali* riguardanti l'esercizio dell'azione cambiaria.

1355. Se il vincolo che per forza di legge lega il debitore cambiario al terzo possessore del titolo è un vincolo astratto, regolato letteralmente dal suo tenore; nei rapporti immediati fra traente e accettante, fra traente e prenditore, fra girante e giratario il rapporto giuridico materiale esercita una persistente influenza. Nell'esporre la dottrina generale dei titoli di credito e della cambiale (nn. 955 e segg., 1006), ho già dimostrato come siano incomplete le costruzioni geometriche che definiscono la obbligazione cambiaria come un'obbligazione astratta e operano esclusivamente con questo concetto. Anch'io riconobbi alla obbligazione cambiaria questo carattere quando ho trovato di fronte un possessore di buona fede e un debitore cambiario che non hanno altri rapporti che quello emergente dal titolo. Ma quando si ritrovano a contatto nell'esercizio dell'azione cambiaria coloro che già si trovarono a contatto nel negoziarla, il negozio giuridico che diede origine all'obbligazione cambiaria o la fece passare da una mano ad un'altra torna a regolare nel suo complesso la loro reciproca posizione. La cambiale, salva una manifesta volontà contraria, non introduce alcuna novazione in quei rapporti, e li modifica solo in questo senso, che il possessore del titolo è *prima facie* creditore secondo il tenore del medesimo.

Digitized by Google

1356. Le eccezioni opponibili nel processo cambiario, *considerate rispetto alla persona che esercita il credito,* possono dividersi in due specie: eccezioni opponibili a tutti i possessori della cambiale, ed eccezioni opponibili al possessore che esercita l'azione. L'antitesi ha pure la sua giustificazione nella legge, poichè emerge dalle ultime parole scritte nel primo periodo dell'art. 324. Le prime sono eccezioni assolute, generali, obbiettive *(res cohaerentes, in rem);* le seconde sono relative, personali ad uno o più creditori *(personae cohaerentes, in personam).* Tanto le une come le altre possono riguardare l'originaria formazione del credito cambiario, come il suo esercizio.

1357. La formula con cui la legge (art. 324) designa le eccezioni cambiarie è meritevole di censura, perchè incompleta ed esuberante ad un tempo. È incompleta perchè non comprende fra le eccezioni assolute quelle riguardanti l'esistenza della obbligazione cambiaria, quali sarebbero la falsità della firma, la incapacità, l'omonimia, la mancanza di mandato: esse non possono, a rigore di termini, essere classificate fra le eccezioni riguardanti la forma del titolo di cui è parola in quell'articolo (411). È esuberante perchè le eccezioni relative alla mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione cambiaria per fatti posteriori alla scadenza, come il tardato protesto, feriscono l'obbligazione nella sua esistenza, sono opponibili a tutti, e possono raggrupparsi colle prime in una sola antitesi alle eccezioni personali. Più completamente e più brevemente il legislatore avrebbe potuto dire che il debitore *non può opporre che le eccezioni opponibili a qualsiasi possessore del titolo, e quelle personali a chi lo esercita.* Con ciò avrebbe espresso per intiero la sua volontà che era di negare al debitore cambiario il diritto di opporre le eccezioni opponibili ai precedenti possessori del titolo.

---

(411) La opponibilità di queste eccezioni ad ogni possessore della cambiale fu riconosciuta anche nei lavori preparatorî: " Per quanto rigore vogliasi usare per promuovere la sollecita decisione delle cause derivanti da affari cambiarî, non potrebbesi negare efficacia anche alle eccezioni che feriscono la legale esistenza dell'obbligazione, ovvero ne producono giuridicamente l'estinzione, quali sarebbero l'incapacità dell'obbligato, la prescrizione dell'azione ed altre che si ritengono sottintese ". *Verbali della Commissione prelimin.,* n. 315. Vedi più innanzi nn. 1360 e segg.

Digitized by Google

1358. Le eccezioni, siano assolute o relative, possono avere il loro fondamento così nel diritto comune, come nel diritto cambiario. Vi hanno, ad es., eccezioni assolute, come l'incapacità, che sono regolate dal diritto comune, ed eccezioni relative o personali, come il pagamento, che sono regolate dal diritto cambiario.

1359. Le eccezioni considerate rispetto al debitore possono essere opponibili da uno solo dei debitori, come l'inosservanza del termine da lui stabilito come girante per la presentazione di una tratta a vista (art. 261); possono essere opponibili da tutti i debitori come il difetto di un requisito essenziale (art. 251); possono essere opponibili da parecchi debitori, come la mancanza di protesto che può essere opposta da tutti gli obbligati in via di regresso. Ma questa distinzione è trascurabile, perchè, come dicemmo nel definire e distinguere le eccezioni cambiarie, la dottrina e la legge le hanno considerate rispetto al creditore che esercita l'azione.

1360. Sono *eccezioni assolute,* riguardanti la formazione originaria della obbligazione, la falsità (nn. 1347 e segg., 1362 lett. *a*), l'incapacità (nn. 1035, 107 e segg., 111 e segg.), l'omonimia, il difetto di rappresentanza (nn. 1026 e segg., 1350), i difetti di forma cambiaria. Il codice di commercio prende in espressa considerazione solo quest'ultimo gruppo; le altre hanno il loro fondamento nel diritto comune, che agisce come fonte sussidiaria e integrante del codice di commercio (412).

1361. Sono *eccezioni assolute* riguardanti l'esercizio dell'azione cambiaria quelle derivanti da fatti o da omissioni avvenute nel-

---

(412) Non si può nè si deve cercare in questo titolo del codice di commercio tutto il diritto cambiario; esso deve integrarsi per l'art. 1 col diritto civile, che determina quali sono i requisiti essenziali delle obbligazioni. Non si può, senza violare il senso delle parole, considerare queste eccezioni che possono essere coperte da una forma cambiariamente perfetta tra le eccezioni di forma. In questo senso la giurisprudenza dominante: Cassazione Firenze, 10 maggio 1897; *Foro*, 753; — Cass. Roma, 10 luglio 1893; *Giurispr. ital.*, 1894, 74; — Cass. Torino, 10 dicembre 1892; *Foro*, 1893, 255; — Cass. Firenze, 8 giugno 1891; *Foro*, 762; — Cass. Napoli, 9 gennaio 1889; *Foro*, 386; — Cass. Torino, 19 luglio 1888; *Foro*, 810. — Vedi i *Lavori preparatori* citati nella nota 411.

Digitized by Google

l'intervallo fra la scadenza e l'esercizio dell'azione. Tali sono: l'inosservanza delle forme e dei termini stabiliti dal diritto cambiario (art. 325); il deposito della somma cambiaria (art. 297); la prescrizione (art. 919 n. 2).

Possono mettersi in questo gruppo anche:

a) La distruzione della cambiale. — Questa non estingue l'obbligazione, ma è di ostacolo al suo esercizio definitivo finchè la sentenza di ammortamento non piglia il posto della cambiale (413).

b) La quietanza totale o parziale scritta sul titolo. — Questa non distrugge la obbligazione cambiaria ma la priva nei limiti della quietanza di ogni forza probante, perchè costringe il possessore a provare che, non ostante quella dichiarazione, non ha ricevuto il pagamento. La prova deve ammettersi per una considerazione di fatto: perchè il possessore può aver preparato la quietanza nella previsione di un pagamento mancato. Deve ammettersi anche per una considerazione di diritto perchè alla prova dell'eseguito pagamento occorrono due condizioni concomitanti (art. 295), e cioè nel caso di pagamento totale occorrono la quietanza sulla cambiale e la restituzione della medesima; nel caso di pagamento parziale occorrono l'annotazione sulla cambiale e la quietanza separata, e delle due condizioni che attestano contro il possessore non se ne sarebbe verificata che una: la menzione del pagamento sulla cambiale (414).

1362. Le *eccezioni personali*, sono quelle opponibili al possessore della cambiale che ne chiede il pagamento, e possono riguardare anch'esse tanto l'origine dell'obbligazione, come il suo esercizio.

Sono *eccezioni personali* riguardanti l'origine dell'obbligazione cambiaria:

a) Tutti i vizi di consenso che secondo il diritto comune il debitore può opporre a colui col quale ha contrattato: tali sono

---

(413) Art. 331 cod. di comm. — Appello Venezia, 30 agosto 1887; *Temi veneta*, 531.

(414) Vedi 1ª ed., vol. III, n. 1057; — **Dernburg**, § 281; — **Staub**, art. 36, § 29; — Tribunale supremo, *Entsch.*, IX, 62; VII, 67; — Tribunale supremo di commercio, *Entsch.*, XIV, 154.

Digitized by Google

la simulazione, *l'errore essenziale*, *il dolo*, *la violenza*, per cui fu indotto ad obbligarsi cambiariamente (415).

Il possessore della cambiale che si rivolge contro colui che gli diede la firma cambiaria è un contraente, e non può esigere una protezione maggiore di quella che il diritto comune concede ad ogni contraente. Si capisce che il debitore cambiario non possa opporre quelle eccezioni al possessore di buona fede con cui non ha contrattato, e che costui possa e deva contare sulla firma del debitore, della cui volontà vede la regolare manifestazione cambiaria. Ma il possessore che contrattò con colui contro il quale rivolge l'azione, ebbe modo di assicurarsi se la sua volontà era immune da vizî, e deve subire come qualsiasi altro contraente il rischio che l'interno volere di colui col quale ha contrattato non coincidesse con quello manifestato.

Tuttavia la violenza può costituire un'eccezione assoluta, opponibile a tutti, quando mancò del tutto nel debitore la volontà di obbligarsi e di apporre la propria firma, p. es., se fu colla violenza fisica costretto ad apporla. Allora egli agisce come uno stromento nelle mani del suo aggressore, che facendolo firmare a forza gli impone la propria volontà eliminando la sua volontà contraria (416).

b) I vizî esistenti nella causa dell'obbligazione cambiaria. Queste eccezioni sono innumerevoli; citiamo le seguenti:

1° L'eccezione che l'obbligazione ebbe una causa illegittima, p. es., il giuoco, il premio di un'azione delittuosa, una provvigione matrimoniale, supposto che anche questa sia una causa illegittima di guadagni (417).

---

(415) V. n. 1006; — Cassazione Torino, 11 maggio 1903; *Rivista*, 200; — **Dernburg**, § 280, nota 13; — **Rehbein**, art. 82, nota 5; — **Staub**, art. 82, §§ 9, 25; — Tribunale supremo dell'impero, *Entsch.*, IV, pag. 392.

(416) V. n. 968. — **Grünhut**, I, pag. 315, 316; — **Rehbein**, art. 82, nota 5; — **Staub**, art. 82, § 68. — Nel caso di una firma ottenuta solo colle minaccie si può dire: *si coactus voluit, tamen voluit.* — Chi presentando subdolamente una cambiale tra le carte che un altro deve firmare ne carpisce la firma, commette il delitto di falso e non di truffa, perchè manca in chi diede la firma la volontà di firmare: Cass. Roma, 26 febbraio 1897; *Foro*, II, 214: ma non si può ammettere questa tesi nei rapporti civili.

(417) Cass. Roma, 15 marzo 1898; *Giurispr. ital.*, 448; — Appello Roma, 5 febbraio 1897; *Giurispr. ital.*, 255; — Tribunale Alba, 10 febbraio 1892;

Digitized by Google

2° L'eccezione che ebbe per causa un contratto inesistente, p. es., una vendita d'immobili non risultante da scrittura; la cambiale non può riparare a quel difetto essenziale amenochè dalla medesima non risulti la vendita ne' suoi requisiti essenziali.

3° L'eccezione che la prestazione per cui fu data in correspettivo la cambiale non fu adempiuta o non fu legittimamente adempiuta; p. es., le merci di cui la cambiale liquidava il prezzo non furono consegnate o furono legittimamente respinte per vizî redibitori; la somma promessa non fu consegnata (418).

4° L'eccezione che non fu adempiuta la condizione, cui era subordinato l'esercizio dell'azione cambiaria; per es., il possessore di una cambiale data in cauzione non è risultato creditore, il possessore di una cambiale consegnata per procurarne lo sconto non ne rimise l'ammontare al girante contro il quale la esercita.

5° L'eccezione che la obbligazione cambiaria fu rilasciata *per favore*, e quindi, come dice la frase, senza l'intenzione di assumere un'obbligazione cambiaria verso chi l'ha ricevuta per quello scopo. Se costui in onta all'accordo esercita la cambiale contro chi lo ha favorito, può essere respinto in forza del rapporto fondamentale.

Quest'eccezione opera personalmente contro colui che ottenne la firma di favore, non contro coloro che scontarono la cambiale conoscendo l'origine gratuita della firma, appunto perchè chi firma per favore vuole che la sua firma sia presa sul serio, e aiuti lo sconto della cambiale (419).

6° L'eccezione che la cambiale fu girata per l'*incasso*. Il possessore che la rivolge contro il suo girante viola la legge del mandato, ritorce dolosamente contro il suo mandante il titolo che gli fu dato per esercitarlo contro il debitore principale.

7° L'eccezione di abuso del foglio in bianco destinato alla redazione della cambiale (420).

Monit., 251; — Appello Roma, 11 dicembre 1900; *Temi rom.*, 1901, 243; — Appello Brescia, 20 agosto 1900; *Foro, Rep.*, voce *Effetto cambiario*, n. 51.

(418) Cass. Torino, 3 luglio 1899; *Monit.*, 701.

(419) Tribunale Lecce, 31 luglio 1894; *Foro, Rep.*, 1895, voce *Effetto cambiario*, 96; — Appello Genova, 20 febbraio 1891; *Temi genovese*, 263.

(420) Appello Casale, 25 marzo 1902; *Giurispr. ital.*, 434; — Cass. Torino, 17 dicembre 1900; *Temi gen.*, 1901, 200; — Cass. Firenze, 9 luglio 1900; *Temi veneta*, 473.

Digitized by Google

1363. Sono *eccezioni personali* derivanti da fatti posteriori al sorgere del credito cambiario, capaci di modificarne o di escluderne l'esercizio:

a) La dilazione (n. 1271), *la remissione totale o parziale* (n. 1326), *il pagamento* (n. 1270), *la compensazione, la novazione.* Se in onta a questi fatti, la cambiale rimasta nelle mani del creditore viene girata prima della scadenza o esercitata in via di regresso, il nuovo possessore di buona fede ha diritto al pagamento secondo il tenore della cambiale (421);

b) L'annotazione in conto corrente della cambiale non porge al debitore alcuna eccezione, nemmeno contro il correntista che lo accreditò della somma cambiaria, poichè questi può sempre stornare l'annotazione fatta sotto la tacita condizione del " salvo incasso " ed esercitare l'azione cambiaria (1ª ed., vol. III, n. 1204);

c) L'eccezione di *dolo*, in un senso proprio e speciale all'esercizio dell'azione cambiaria, si può opporre a chiunque acquista la cambiale per togliere al debitore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al possessore precedente. È ovvio che questo acquirente non può invocare a propria difesa l'autonomia dei diritti cambiarî, poichè questa disciplina fu introdotta a difesa di una circolazione onesta (422). Però l'acquirente di buona fede non perde questa sua qualità, se dopo il suo acquisto venne a conoscenza di quelle eccezioni. L'acquirente è pure al sicuro dalle eccezioni opponibili ad un possessore precedente, ancorchè le abbia conosciute al momento dell'acquisto, se l'immediato suo girante acquistò la cambiale ignorandole, perchè costui lo copre colla sua buona fede (nn. 927 e segg.).

---

(421) A torto la Cass. di Torino, 30 dicembre 1893; *Monitore*, 1894, 327; — Appello Milano, 18 giugno 1895; *Monitore*, 586, e 15 febbraio 1900; 1900, 670, collocano l'eccezione di pagamento fra quelle concernenti la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione cambiaria, perchè questa eccezione non è specifica all'azione cambiaria, ma vale per ogni azione giudiziaria.

(422) V. n. 975; — Appello Venezia, 4 novembre 1898; *Temi veneta*, 607; — Appello Venezia, 22 settembre 1898; *Temi veneta*, 605; — Appello Catania, 18 maggio 1900; *Monit.*, 1901, 55.

Digitized by Google

Art. 3. — *Sospensione della condanna o dell'esecuzione.*

SOMMARIO. — 1364. Sistema del codice. — 1365. *Eccezioni negative.* — 1366. *Eccezioni personali.* — 1367. Quando le eccezioni possono dirsi di pronta soluzione. — 1368. *Eccezioni assolute.* — 1369. Riepilogo.

1364. Per tagliar corto colle eccezioni dilatorie del debitore, il codice prescrive al giudice il modo con cui deve regolare l'istruzione delle cause cambiarie. Pur lasciando al debitore libertà di difesa nei limiti determinati dal codice per le obbligazioni commerciali, ha voluto impedire con alcuni provvedimenti che questa libertà ponga ostacolo alla rapida conversione della cambiale in denaro. " Difenditi pure liberamente, dice il codice al debitore, si ammettano pure nella prosecuzione del giudizio tutte le eccezioni influenti a decidere sull'esistenza del debito; ma provvisoriamente lo si costringa a pagare ". Il legislatore ha imparato dall'esperienza che una volta pagata la cambiale, il debitore rinuncia alle eccezioni che sono per lo più opposte col fine di ottenere dal creditore tormentato una dilazione o una riduzione del credito.

1365. Le eccezioni opponibili dal debitore cambiario rispetto alla loro efficacia sospensiva si possono distinguere in tre categorie: eccezioni negative, eccezioni personali, eccezioni generali a tutti i possessori della cambiale.

Le *eccezioni negative* consistono nel negare l'originaria esistenza del credito allegato ma non provato dall'attore. Esse non sono eccezioni propriamente dette, perchè appena enunciate riversano sull'attore l'onere di fornire la prova del suo credito (423). Queste sospendono per necessità la condanna e l'esecuzione, e ne vedemmo due casi importanti nel disconoscimento della firma e del mandato (nn. 1348 e segg.). Il creditore nelle cui mani la cambiale resta

---

(423) *Negantis, naturali ratione, nulla est probatio. — Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat. — Actore non probante, reus est absolvendus.* — L. 2, *D. de probatio et praesumpt.* (22, 3); — L. 23, *C. de probatio* (4, 19); — L. 4, *Cod. de edendo*; — **Maynz**, *Droit romain*, 3ª ediz., I, pag. 451; — **Aubry** et **Rau**, VIII, § 749_{12}; — **Mattirolo**, 5ª ed., I, n. 42.

Digitized by Google

paralizzata deve integrare la prova del suo diritto. A lui la cura di sollecitarla per ottenere la condanna definitiva del debitore.

1366. *Eccezioni personali.* — Sono tali le eccezioni spettanti al debitore contro l'ultimo possessore della cambiale o contro coloro di cui questi esercita i diritti come successore, p. es. in seguito a una girata posteriore alla scadenza, in seguito a una eredità, a un atto di cessione. Queste eccezioni sono innumerevoli (nn. 1362 e segg.) e costituiscono l'inesauribile serbatoio cui i debitori insolvibili attingono le loro difese dilatorie. Contro l'abuso di queste il legislatore oppone dei limiti rigorosi, sottomettendo il debitore al duro regime del *solve et repete.*

Il codice (art. 324) non permette al giudice di sospendere l'esecuzione o di tardare la sentenza di condanna, amenochè le eccezioni opposte dal debitore *non siano liquide o di pronta soluzione e in ogni caso fondate su prova scritta.* Se il debitore fornisce queste prove delle sue eccezioni, e il creditore non oppone a sua volta alcun fatto per infirmarle, il giudice deve respingere la citazione od accogliere l'opposizione al precetto. Se la controversia continua e il creditore risponde proponendo altre prove dirette a togliere efficacia alle eccezioni addotte dal convenuto, il giudice può sospendere l'esecuzione o la condanna. Ed è giusto che possa farlo: egli si trova di fronte un debitore che ha fornito, almeno *prima facie,* la prova della sua liberazione, e un creditore che abbisogna di tempo per combattere le prove date dal debitore. In questa situazione, la sospensione dell'esecuzione o della condanna è giustificata perchè è il creditore stesso che implicitamente la richiede per integrare la prova del suo diritto; è il creditore stesso che può abbreviare il ritardo dell'esecuzione o della condanna colla propria sollecitudine (424).

---

(424) Il primo periodo del capov. dell'art. 324 fu accusato di contraddizione da **Bolaffio,** *Rivista ital. di scienze giur.*, V, pag. 21, e di nuovo nella *Temi veneta,* 1900, 471, 472, così ragionando: " Se vi è una prova scritta la quale dimostri la fondatezza dell'eccezione, nulla più rimane da risolvere, e il giudizio di condanna o di assoluzione deve senz'altro pronunciarsi. Dovendosi così interpretare la legge, perchè così richiede il suo tenore, emerge spiccata la scorrettezza, anzi la contraddizione della formula legislativa ". Secondo Bolaffio, quest'articolo sarebbe contraddittorio perchè suppone che il giudice

Digitized by Google

1367. Affinchè il giudice possa sospendere la condanna o l'esecuzione occorre che le eccezioni personali siano di pronta soluzione e completamente provate dalla scrittura nel momento in cui si propongono (425). Quindi non si potrebbe darne la prova coll'interrogatorio, anche se si appoggiasse sovra un principio di prova scritta, perchè non è il principio di una prova, ma la prova istessa che deve essere fornita al giudice mediante la scrittura (426). Però si richiederebbe di più di quanto la legge richiede se si esigesse sempre una prova scritta proveniente dall'attore, poichè possono essere sufficienti anche i documenti provenienti da un terzo cui la legge attribuisce pubblica fede: così se il debitore oppone l'incapacità del creditore ad esigere basterà che produca la sentenza d'interdizione o di fallimento (427).

Nemmeno il giuramento decisorio deferito all'attore potrà arrestare la condanna o l'esecuzione, perchè esso non costituisce una

---

possa ritardare il suo giudizio quando il debitore ha provato le sue eccezioni. Ma la prova delle eccezioni non esaurisce il giudizio, quando l'attore propone a sua volta di dimostrare che non sono decisive; quindi può darsi il caso che non si possa pronunciare la condanna sebbene le eccezioni siano di pronta soluzione.

(425) Ciò emerge dal letterale significato della parola " fondate ", nonchè dai lavori preparatorî. Infatti risulta che si volle porre un freno alla soverchia indulgenza dei giudici che sotto l'impero del codice del 1865 ammettevano troppo facilmente le prove per testimoni e per giuramento. Verb. nn. 22, 89, 315. — Conf. al testo: **Bolaffio**, *Rivista* citata, pag. 20, e *Foro*, 1886, 85; — **Pagani**, *Monitore*, 86, pagg. 793 e segg.; — **Lessona**, *Trattato delle prove*, I, nn. 479 e segg.; — **Vidari**, n. 7142.

(426) Giurisprudenza prevalente: Appello Roma, 31 dicembre 1897; *Foro*, 1898, 410; — Appello Venezia, 21 settembre 1894; *Temi veneta*, 576; — Appello Genova, 31 marzo 1894; 15 settembre 1892; *Temi genovese*, 1894, 279; 1892, 602; — Cass. Torino, 9 maggio 1891; 15 luglio 1887; *Giurisprudenza Torino*, 1891, 571; 1887, 658; — Appello Genova, 21 maggio 1901; *Temi genovese*, 332.

(427) Ciò emerge anche dalla storia legislativa, poichè il progetto preliminare diceva che la scrittura doveva *emanare* dal possessore, verb. num. 315, ma questa condizione fu soppressa. — Conf. Appello Genova, 30 dicembre 1889; *Temi genovese*, 1890, 81. — Contr. al testo: **Bolaffio**, *Rivista* citata, pag. 20; — **Supino**, n. 585; — Appello Torino, 30 luglio 1884; *Diritto commerc.*, 1885, 201. — È ovvio che non si possono considerare come prove scritte le dichiarazioni di terzi prodotte in giudizio per iscritto; queste non sono che testimonianze senza garanzia di sincerità e di autenticità.

Digitized by Google

prova scritta, nè una prova di pronta e sicura soluzione. Le questioni che possono insorgere sulla formula del giuramento; la facoltà che il codice conferisce al debitore di revocarlo dopo che l'ha deferito (art. 1372); le questioni che insorgeranno di nuovo dopo la prestazione sulla importanza delle varianti introdotte nella formula da chi ha giurato; la grande probabilità che il creditore confermi il suo credito rendendo superflua la prova o sia costretto ad aggiungere alla formula proposta la frase evasiva " per quanto mi ricordo " e si deva ricominciare da capo dopo che il debitore avrà avuto tutto l'aggio di sottrarre le garanzie del suo credito, sono tutte ragioni che mi inducono a ritenere che questa prova non possa sospendere la condanna o l'esecuzione iniziata (428).

Nè sarebbe idonea ad arrestare la condanna o l'esecuzione la eccezione fondata sulle risultanze dei libri commerciali dell'attore, quand'anche il debitore dichiarasse di prestarvi fede (art. 51). Non sarebbe una prova di pronta soluzione, poichè aprirebbe la via a questioni sulle partite da estrarsi, sulla regolarità dei libri, sul valore delle loro dichiarazioni. Nè si potrebbe dire che il debitore fonda la propria eccezione sovra una prova scritta, mentre invece la fonda semplicemente sulla *domanda* di procurarsi una prova scritta, prova che potrebbe riescire del tutto contraria al suo scopo, e quindi non essere affatto una prova della sua eccezione (429).

1368. *Eccezioni assolute*, opponibili a tutti i possessori della cambiale (nn. 1360, 1361). Intorno alla loro virtù di sospendere o meno la condanna o l'esecuzione il codice di commercio non dice nulla, onde valgono in proposito le regole date dal codice di procedura civile. Nei giudizî di cognizione il giudice prima di pronunciare la condanna dovrà accogliere tutti i mezzi legali di prova che sono ammissibili in materia commerciale (430); e nei giudizî

---

(428) Così la dottrina e la giurisprudenza prevalenti: **Supino**, n. 585; — **Vidari**, n. 7142; — **Lessona**, I, n. 112; — Appello Genova, 29 marzo 1895; *Temi genovese*, 233; — Appello Palermo, 31 gennaio 1896; *Foro, Rep.*, voce *Effetto cambiario*, n. 124; — Appello Casale, 15 settembre 1893; *Giurisprudenza Torino*, 1894, 75; — Appello Catania, 6 febbraio 1893; *Foro, Rep.*, voce *Effetto cambiario*, 174; — Appello Casale, 5 maggio 1890; *Foro, Rep.*, voce *Effetto cambiario*, 142 *bis*.

(429) Conf. Appello Genova, 27 marzo 1897; *Temi genovese*, 207.

(430) Vedi 1ª ed., vol. III, § 56, e specialmente il n. 1058.

Digitized by Google

esecutivi dovrà sospendere l'esecuzione ogniqualvolta il codice di procedura gliene dà facoltà (431); nulla è mutato dal codice di commercio.

Non ci si opponga la formula energicamente espressiva dell'art. 323: " le opposizioni al precetto non sospendono l'esecuzione ". Questa formula deve collegarsi colla disposizione che la segue, e quindi considerarsi come una norma generale di procedura che il pretore e il presidente del tribunale devono tener presente nell'esercizio del potere eccezionale che fu loro conferito con quell'articolo. Quella regola nulla aggiunge alle disposizioni del codice di procedura sulla sospensione dell'esecuzione, perchè non è che la riproduzione delle parole già scritte in quel codice (art. 580).

Molte di queste eccezioni si potranno risolvere a prima vista, come quelle relative ai vizî di forma, e quindi il giudice potrà con una pronta sentenza respingere la citazione e annullare il precetto; oppure condannare il debitore cambiario e respingere l'opposizione. Ma là dove l'istruttoria della causa si complichi con prove di lunga indagine, p. es., nel caso che la moglie debitrice voglia provare la propria incapacità al tempo in cui si è firmata cambiariamente (432), nel caso che il creditore voglia provare l'interruzione della prescrizione opposta dal debitore, il giudice dovrà ritardare la sentenza definitiva di condanna e sospendere l'esecuzione nei modi e nei casi ammessi dal codice di procedura civile (433). Nel concedere la sospensione il magistrato non è punto obbligato di imporre al debitore una congrua cauzione, com'è prescritto nell'art. 323. Quest'obbligo è imposto al giudice singolo che deve pronunciarsi immediatamente, sui soli documenti prodotti dal de-

---

(431) Codice di procedura civile, art. 580, 645, 660.

(432) L'eccezione d'incapacità può sospendere l'esecuzione e provarsi anche con prove illiquide e di lunga indagine: Cassazione Torino, 21 luglio 1892; *Monitore*, 1892, 500; — Cass. Torino, 18 dicembre 1894; *Monit.*, 1895, 222. — Contr. Appello Genova, 27 maggio 1893; *Temi genov.*, 524.

(433) Quindi l'esecuzione dovrà sospendersi ove si tratti di eccezioni assolute se il debitore abbia consegnato all'usciere la somma dovuta (art. 580 del codice di procedura civile). Invece se si tratti di eccezioni personali, questo deposito non può arrestare l'esecuzione, perchè la procedura esecutiva deve avere il suo corso normale fino al pagamento. — Conf. Appello Genova, 30 dicembre 1889; *Temi genovese*, 1890, 81; — Cass. Firenze, 30 novembre 1896; *Temi genovese*, 1897, 106.

Digitized by Google

bitore, senza udire il creditore, per riparare ai pericoli inerenti alla natura del suo provvedimento. Ma l'autorità giudiziaria che pronuncia nei limiti della sua ordinaria giurisdizione, colle garanzie del contraddittorio, non può subire una limitazione de' suoi poteri normali per un argomento di analogia (434).

1369. Riassumendo:

a) Nei giudizî esecutivi il pretore od il presidente del tribunale possono sospendere l'esecuzione, purchè il debitore fornisca una cauzione che per essere efficace dovrà equivalere alla somma cambiaria ed ai suoi accessorî (art. 323);

b) In tutti i giudizî cambiarî, siano di esecuzione o di merito, l'esecuzione e la condanna restano sospese di diritto quando il debitore opponga delle eccezioni negative;

c) In tutti i giudizî cambiarî, siano di esecuzione o di merito, l'autorità giudiziaria competente può ritardare la condanna o sospendere l'esecuzione secondo le regole del procedimento ordinario ove si tratti di eccezioni opponibili a tutti i creditori, o di eccezioni personali di pronta soluzione e fondate su prova scritta;

d) In tutti i giudizi cambiarî l'autorità giudiziaria deve pronunciare la condanna e respingere l'opposizione, ove le eccezioni personali opposte dal debitore non siano di pronta soluzione e completamente provate mediante lo scritto; contemporaneamente il magistrato dovrà ammettere le prove che siano ammessibili in materia commerciale, affinchè se ne possano vagliare i risultati in prosecuzione dello stesso giudizio.

N. 21. L'azione di arricchimento.

SOMMARIO. — 1370. Scopo dell'azione di arricchimento. — 1371. Essa non ha natura cambiaria. — 1372. Requisiti. — 1373. Effetti.

1370. *Scopo dell'azione di arricchimento.* — Per attenuare il danno che il possessore della cambiale soffre per la perdita dell'azione cambiaria, la legge gli concede l'aiuto dell'azione di

(434) Contr. Appello Genova, 22 aprile 1898; *Foro*, 761.

Digitized by Google

arricchimento contro il traente e quando si tratta di una cambiale domiciliata anche contro l'accettante o l'emittente (art. 326 cod. comm.).

Se la legge non avesse dato al possessore questo rimedio, egli resterebbe per lo più privo di ogni altro soccorso: non potrebbe agire contro di essi in forza del rapporto che diede originariamente luogo all'emissione, perchè nessun contratto lega di solito il possessore con quei debitori cambiarî; non potrebbe valersi dell'azione ordinaria di arricchimento, perchè il traente, l'accettante e l'emittente potrebbero respingerla obiettando che non si arricchirono per una causa illegittima ma per la colpa del possessore, e potrebbero aggiungere che nessuna parte del patrimonio del possessore è entrata nel loro; entrambe condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione ordinaria di arricchimento. Per soccorrere il possessore decaduto dall'azione cambiaria la legge crea un nesso fra la perdita sofferta dal possessore della cambiale e il profitto del traente, riavvicinando due fatti e due persone, che altrimenti dopo la estinzione della cambiale resterebbero estranei fra loro.

La legge non concede al possessore di esercitare l'azione di arricchimento contro gli altri obbligati cambiarî. Non gliela concede contro l'accettante di una cambiale non domiciliata perchè il possessore conserva contro costui l'azione cambiaria, non ostante la perdita dell'azione di regresso; non gliela concede contro i giranti, poichè se questi riscossero la valuta dovettero alla loro volta pagarla per l'acquisto della cambiale; non gliela concede contro l'avallante perchè nessun profitto egli trae solitamente dalla garanzia che ha prestato. La legge non la concede al traente contro l'accettante per l'ipotesi che questi non abbia pagato la somma cambiaria, perchè l'azione derivante dal loro rapporto di mandato, di conto corrente e via dicendo gli dà modo di esigerne egualmente il rimborso. Infine non la concede al traente che fece la provvista contro il trattario che rifiutò l'accettazione o il pagamento, perchè quei medesimi rapporti contrattuali gli forniscono il rimedio (n. 1373).

L'azione di arricchimento è adunque un *extremum remedium juris* conceduto al possessore decaduto per salvarlo dal rigore cambiario, onde possa rifarsi del danno patito contro il traente, l'accettante o l'emittente in alcuni casi in cui costoro farebbero un indebito profitto.

Digitized by Google

1371. *Natura.* — L'azione di arricchimento non è un'azione di natura cambiaria, perchè sorge dopo che *l'azione cambiaria è decaduta* (art. 326). Questa dichiarazione dimostra che la legge, seguendo la logica dell'istituto cambiario, esclude che l'azione di arricchimento abbia natura cambiaria. Infatti essa non è, come ogni altra azione cambiaria, un'azione derivante dalla *sola* cambiale, determinata nell'ammontare del debito, nel luogo e nel tempo della sua scadenza dal tenore letterale del titolo, che per la sua essenza è un titolo completo ed autonomo. All'opposto, essa è subordinata nel suo esercizio alla prova del danno sofferto dal possessore e alla prova dell'indebito arricchimento fatto dal traente, cioè subordinata nella sua esistenza e nel suo esercizio a condizioni e limitazioni che non risultano dal titolo e perciò non possono considerarsi di natura cambiaria. Nell'esercizio dell'azione di arricchimento la cambiale da sola non conta nulla: essa vi agisce come un elemento di fatto, che unendosi ad altri due elementi di fatto, il danno del possessore e l'arricchimento del traente, dà luogo ad un'azione *sui generis*, l'azione di arricchimento cambiario.

Nell'esercizio dell'azione cambiaria il possessore può valersi della cambiale come di un titolo esecutivo. Nell'esercizio dell'azione di arricchimento la cambiale perde ogni forza di titolo esecutivo ed ogni privilegio probatorio, tanto che sarebbe assurdo negare al traente debitore la più ampia libertà di prove di fronte al possessore, che dovrà prima invocare per sè stesso altrettanta libertà di prove per giustificare il proprio diritto. L'azione di arricchimento è sottoposta nel suo esercizio alle regole probatorie delle azioni ordinarie di credito, e anche ciò dimostra che essa non porta con sè un vero diritto cambiario, il quale quando la firma non sia contestata ha una presunzione di esistenza, rafforzata dalle limitazioni poste all'uso delle eccezioni cambiarie.

Non potendo disconoscere le differenze essenziali che esistono fra l'azione cambiaria che ha per oggetto un diritto letterale, formale e derivante da un titolo autentico, e l'azione di arricchimento che ha per oggetto un credito incerto, indeterminato, privo di qualsiasi forma, sprovvisto di forza esecutiva e di ogni privilegio processuale, si distinse fra azioni cambiarie in senso stretto, quelle che si esercitano col mezzo esclusivo delle cambiali, e azioni cambiarie in ampio senso, comprendendo in questa più ampia categoria oltre l'azione cambiaria in senso stretto anche l'azione di arricchi-

Digitized by Google

mento, e ciò per trarne la conseguenza che pur questa è soggetta alla prescrizione quinquennale che colpisce le azioni derivanti dalla cambiale (art. 919, n. 2). Ma per pigliar posto nella categoria delle azioni cambiarie l'azione di arricchimento dovrebbe averne tutti i requisiti essenziali, perchè ogni diversità sostanziale muta un diritto in un diritto diverso, un'azione in un'azione diversa. Invece l'azione di arricchimento ha questo solo di comune coll'azione cambiaria, che l'attore dev'essere in possesso della cambiale; del resto, come vedemmo, il diritto che forma l'oggetto dell'azione e le comunica la sua natura giuridica è essenzialmente diverso.

Se il legislatore avesse voluto attribuire all'azione di arricchimento la natura cambiaria introducendo a forza nel sistema cambiario un'azione di eccezionale natura cambiaria, l'interprete dovrebbe, pur criticando, chinare il capo. Ma gli equivoci argomenti esegetici che si adducono a dimostrare che il legislatore attribuì all'azione di arricchimento il carattere cambiario non provano affatto che egli avesse una intenzione così contraddicente al suo sistema.

Si disse: " se il legislatore dichiarò che il traente *resta* obbligato, ciò significa che egli conserva la posizione precedente di obbligato cambiario „. Ma la voce *resta* si adopera nel nostro linguaggio non solo a significare la conservazione dello stato di prima ma nel senso più ampio di prendere durevolmente una data posizione; così si dice: " egli resta di sasso, egli resta indeciso „; così dicendo dei nostri contraddittori che leggendo questa semplice osservazione resteranno a disagio, non si vuol punto affermare che si trovassero anche prima in questa critica condizione. Forse il vocabolo *resta* fu suggerito al legislatore dalla considerazione che la esistenza dell'arricchimento e la sua natura civile o commerciale restano definitivamente determinate dal momento in cui avvenne la decadenza, ancorchè l'arricchimento sia svanito successivamente o chi era commerciante abbia perduto questa sua qualità quando si esercita l'azione (435). Il legislatore ha usato anche altrove

(435) Ciò risulta dal tenore dell'art. 326, che piglia in considerazione il momento in cui avvenne la decadenza. — Conf. Appello Roma, 18 marzo 1890; *Legge*, I, 523; — Appello Venezia, 6 aprile 1886; *Foro*, 379; — e la Cassazione di Napoli, nella sentenza 23 settembre 1899; *Foro*, 1262.

In questo senso dottrina e giurisprudenza in Germania: **Rehbein**, *Allge-*

Digitized by Google

quel vocabolo non per indicare la persistenza di un'obbligazione precedente, ma soltanto l'assunzione definitiva di un'obbligazione; così dice del trattario che accetta sotto condizione o limitazione che *rimane* obbligato entro i limiti della sua accettazione, benchè non fosse punto obbligato prima di sottoscriversi. Si aggiunga ancora che quel *resta* può riferirsi alla persistenza generica di un'obbligazione, cioè a quel carattere comune di *obbligazione* che hanno tanto l'obbligazione cambiaria quanto quella di arricchimento: che quel *resta* può riferirsi alla identità della persona che resta obbligata, e si riconoscerà che in tanta varietà di spiegazioni contraddittorie non è possibile di asserire che esista una volontà legislativa determinata ad attribuire all'azione di arricchimento il carattere di azione cambiaria.

Fu detto che è azione cambiaria perchè il legislatore nel titolo X regolò soltanto i rapporti cambiari, tacendo completamente dei rapporti estranei alla cambiale. Ciò non è esatto. Il legislatore toccò anche dei rapporti estranei alla cambiale ogniqualvolta col loro carattere negativo potevano meglio definire i limiti dell'azione cambiaria (436), od ogniqualvolta l'equità lo spingeva ad attenuare i rigori delle decadenze cambiarie. Così, ad es., coll'art. 251 preservò il possessore della cambiale dalla perdita di ogni diritto pei difetti originari di forma, come nell'art. 326, col medesimo senso di equità, lo preservò dalla perdita per le mancanze commesse successivamente nell'esercizio dell'azione di regresso.

Un altro equivoco argomento si dedusse dall'art. 919 n. 2, dove il legislatore parla in plurale delle *azioni derivanti dalle cambiali*, e si pretese di argomentare che ivi si parla dell'azione cambiaria ordinaria e dell'azione di arricchimento. Ma l'uso del plurale si spiega considerando che esso forma il termine correlativo di *cam-*

---

meine Deutsche Wechsel-Ordnung, 5ª ediz., 1895, art. 83, nota 1; — **Staub**, *Kommentar z. Allgemeine Deutsche Wechsel-Ordnung*, Berlin, 1895, art. 83, pagina 14; — **Grünhut**, *Wechselrecht*, Leipzig, 1897, II, pag. 565_{16}; — Tribunale supremo dell'impero, *Entscheid.*, XIII, 4. — In questo punto l'azione di arricchimento cambiario differisce da quell'ordinaria, che di regola si riferisce all'arricchimento esistente nel patrimonio dell'arricchito al momento in cui si esercita l'azione: **Aubry** et **Rau**, VI, pag. 579_{12}; — **Giorgi**, 5ª ediz., vol. VI, nn. 12, 13.

(436) Art. 251 ult. all., 254_2, 259_2, 260, 266_2.

Digitized by Google

biali che stanno anch'esse al plurale. Si può spiegarlo riferendo altresì quel plurale all'azione cambiaria diretta e a quella di regresso, a quella esercitata col procedimento di cognizione e a quella esercitata addirittura coll'esecuzione. Manca adunque a quel plurale usato nel codice un senso sicuro ed univoco che attribuisca all'azione di arricchimento il carattere dell'azione cambiaria.

Infine si argomentò sottilmente dall'ultimo periodo dell'art. 919, che per le cambiali tratte a certo tempo vista fa decorrere la prescrizione dalla fine dell'anno computabile dalla data, ragionando così: Se il codice annovera fra le azioni cambiarie anche quella che spetta al possessore di una cambiale a certo tempo vista mancante di scadenza per difetto di accettazione, questa non può essere che l'azione di arricchimento. Infatti, si continua, se il possessore non ha azione cambiaria contro il trattario che non ha accettato, se non l'ha contro il traente perchè perdette l'azione di regresso per difetto di presentazione, la sola azione che può competergli è quella di arricchimento: dunque, se vuol darsi qualche contenuto all'ipotesi legislativa di un'azione cambiaria pertinente al possessore di una cambiale a certo tempo vista, rimasta priva di scadenza, bisogna annoverare fra le azioni cambiarie l'azione di arricchimento.

Senonchè non è punto vero che tolta quest'azione dal numero delle azioni cambiarie sia tolta ogni applicazione all'ultima regola dell'art. 919. In primo luogo essa può applicarsi, nelle cambiali tratte, all'azione cambiaria diretta contro l'accettante, ogniqualvolta costui abbia trascurato di datare la sua accettazione e il possessore non vi abbia riparato col protesto (art. 263); allora vi è un'azione cambiaria contro l'accettante e l'anno decorre a suo danno dal giorno della data della cambiale: ecco come le cambiali tratte a certo tempo vista possono dare alimento alla regola dell'art. 919. In secondo luogo essa può applicarsi alle cambiali proprie, perchè l'azione diretta contro l'emittente non resta punto vulnerata dalla mancanza di protesto (art. 289). In terzo luogo può applicarsi all'azione di regresso quando la decadenza sia stata impedita da citazione o da precetto (437). Ecco adunque come l'articolo 919 si applichi alle cambiali a certo tempo vista tanto tratte

(437) Cass. Torino, 27 aprile 1889; *Giurispr. tor.*, 716.

Digitized by Google

che proprie, ancorchè non si consideri l'azione di arricchimento fra le azioni cambiarie; perchè può darsi benissimo il caso tanto nelle une come nelle altre che manchi la data della scadenza, e che pur sussista un'azione cambiaria. Dopo ciò è compiuta la dimostrazione che gli argomenti esegetici con cui si vorrebbero combattere i principî fondamentali del diritto cambiario perdono ogni valore, perchè il testo della legge può conciliarsi letteralmente con la dottrina che nega carattere cambiario all'azione di arricchimento.

Il prof. Manara, che ha insistito con industre cura in parecchi scritti pregevoli sulla natura cambiaria dell'azione di arricchimento, ha creduto di trovare un completo appoggio alla sua tesi nel diritto tedesco (438). Ma questa citazione appoggia sopra un equivoco. Gli scrittori tedeschi che egli ha citato, ripetendo una frase di quel Tribunale supremo (439), convengono nel dire che l'azione di arricchimento è *un residuo dell'azione cambiaria*. E tutti, avversarî e fautori della dottrina difesa dal Manara, io compreso, possiamo accettare quella frase, perchè senza una cambiale preesistente non è possibile immaginare l'azione di arricchimento, che piglia il posto dell'azione cambiaria. Gli scrittori tedeschi dicono pure che il diritto del possessore decaduto è un diritto cambiario in un senso così largo e insignificante che potrei anch'io accettare quella frase se non contenesse un pericoloso giuoco di parole. Dicono che è un diritto cambiario in ampio senso perchè è regolato dall'ordinanza di cambio, come io potrei dire che lo è nel diritto italiano perchè è regolato dal titolo del codice che è intestato dalla cambiale. Ma quando si tratta di fissare l'essenza giuridica di quell'azione, affermano che l'azione di arricchimento non è azione cambiaria, e da questa premessa dogmatica traggono una serie di conseguenze che procedono a filo di logica colla dottrina che difendo (440). Basterebbe l'equivoco in cui è caduto il prof. Manara,

---

(438) **Manara**, nel *Foro ital.*, 1890, I, 1177; *Monitore dei Tribunali*, 1890, 1021; *Diritto comm.*, 1891, 305; *Foro ital.*, 1892, I, 433; *Monitore dei Tribunali*, 1892, 297; *Giurispr. ital.*, 1893, I, 1, 1078, nota alla sentenza della Cassazione di Roma, 20 giugno 1893.

(439) Decisioni del Tribunale supremo di commercio, *Entscheid.*, V, p. 258; VIII, 239; XIII, 94; — Decisioni del Tribun. supremo dell'Impero, 24 giugno 1888; *Goldschmit's Z.*, XXXI, 427.

(440) In questo senso **Grünhut**, *Wechselrecht*, Leipzig, 1897, vol. I, pag. 6; vol. II, pag. 560: " Ogni diritto riconosciuto dall'Ordinanza di cambio è un

Digitized by Google

e in cui altri potrebbero cadere seguendo il suo esempio per condannare l'ambigua fraseologia adottata in Germania. E la condanna col solito tatto pratico lo Staub, *Wechselordnung*, Berlino, 1895, art. 83, § 1, così concludendo: " Secondo la nostra opinione l'azione di arricchimento contiene una fusione di elementi cambiarî e civili. L'azione cambiaria è *estinta*, il che significa: la cambiale ha perduto la sua forza cambiaria, la sua funzione come cambiale è finita *(untergangen)*. L'azione di arricchimento si presenta come un'azione per sè stante, costituita da una fusione di elementi cambiarî e civili: l'elemento cambiario è la cambiale che ha perduto la sua forza giuridica come cambiale, e per sè sola sarebbe priva di ogni forza; gli elementi civili sono le circostanze di fatto dell'arricchimento. Dall'aggregarsi di questi elementi alla cambiale pregiudicata sorge un'azione per sè stante *sui generis*, di minore forza giuridica della precedente azione cambiaria. È da un lato un *residuum* dell'azione cambiaria, ma il suo ulteriore contenuto sono gli elementi civili dell'arricchimento e la fusione di entrambi produce l'azione di arricchimento „ (441). Ma fosse pure, e non lo è certamente, la dottrina tedesca contraria alla nostra, ciò non basterebbe a chiuderci la bocca, non ostante la grande influenza che l'ordinanza tedesca ebbe sulla genesi di questo titolo del codice. Imperocchè essendo priva la Germania di un diritto civile uniforme, e quindi soggetta per l'azione di arricchimento alle innumerevoli

---

diritto cambiario, in largo senso; ma un diritto cambiario in senso limitato è soltanto quello che deriva da una cambiale valida, non estinta per decadenza o per prescrizione; e mentre questo diritto può farsi valere coll'azione cambiaria nel processo cambiario, quello non può farsi valere nè con l'azione cambiaria, nè col processo cambiario „. — Conf. **Rehbein**, art. 83, note 1 e 8; — **Dernburg**, § 282. — Conseguentemente la dottrina e la giurisprudenza tedesca ed austriaca citate da **Grünhut**, 560, nota 7; e da **Staub**, art. 83, § 1, ritengono che l'azione d'arricchimento debba esercitarsi col procedimento ordinario, innanzi il giudice civile, e considerano il cambiamento dell'azione cambiaria in azione di arricchimento come un cambiamento d'azione.

(441) **Staub**, *Comm.*, art. 83, § 1. — Conf. **Wilmowski** und **Levy**, § 565, nota 1, C. P. O: *Wenngleich ein Residuum des Wechselanspruchs, verfolgt sie keinen wechselmässigen Anspruch.* — Non ostante l'ambiguità rimproverata nel testo alla dottrina tedesca, poco diverso è il concetto di **Grünhut**, II, pag. 560, quando dice che questo diritto non può essere fatto valere con azione cambiaria nel processo cambiario *(nicht mit Wechselklage in Wechselprozesse geltend gemacht werden kann)*.

Digitized by Google

legislazioni dei diversi Stati, si palesò anche in questa parte del diritto privato la tendenza universalmente notata, di comprendere il maggior numero possibile di rapporti giuridici sotto l'impero della legge generale di commercio o di cambio per accrescere il campo uniforme del diritto tedesco. Da noi, ove vige un diritto civile uniforme, si può, senza togliere l'uniformità degli effetti giuridici agli affari cambiarî, consentire che le norme del diritto comune sull'azione dell'arricchimento completino quelle date dall'articolo 326. In secondo luogo le gravi conseguenze date all'esercizio dell'azione cambiaria contro il debitore dagli articoli 323 e 324 del nostro codice di commercio, assai più gravi di quelle accolte nel diritto tedesco, giustificano la ripugnanza della dottrina italiana a considerare l'azione di arricchimento come un'azione cambiaria. L'opinione che combatto è stata giustamente ripudiata dalla giurisprudenza più autorevole (442). Quell'opinione deve considerarsi come un detrito della dottrina che attribuiva carattere cambiario agli istituti della *valuta* e della *provvista*. Spogliandoli di questo carattere cambiario, la legge lo tolse implicitamente anche alla azione di arricchimento, che si connette con quelli, perchè essa presuppone che il traente si goda la valuta senza fare la provvista (443).

---

(442) Citiamo solo le sentenze delle Corti supreme: Cass. Firenze, 8 giugno 1893; *Foro*, 984; — Cass. Roma, 23 marzo 1900; *Corte Supr.*, 185; — Cassazione Napoli, 23 settembre 1899; *Foro*, 1264; — Id., 10 ottobre 1903; *Temi gen.*, 651; — Cass. Roma, 20 giugno 1893; *Foro*, 817; — Id., 13 agosto 1890; *Id.*, 859; — Cass. Firenze, 17 marzo 1899; *Id.*, 1177; — Cass. Torino, 29 dicembre 1888; *Id.*, 1889, I, 147; — Id., 20 ottobre 1887; *Id.*, *Rep.*, 1887, voce *Effetto cambiario*, n. 146. — Contra: Cass. Torino, 18 marzo 1892; *Id.*, 433; — Id., 25 giugno 1892; *Id.*, *Rep.*, 1892, voce *Effetto camb.*, n. 148. — Non è punto esatto, come ritennero gli annotatori della *Giurisprudenza italiana*, che la Cassaz. di Roma abbia mutato avviso nella sentenza 1° giugno 1898; *Giurisprudenza italiana*, 1898, 753. Le due questioni che vi furono risolte possono riassumersi così:

1° L'azione cambiaria del possessore si prescrive contro l'accettante in 5 anni, tanto se è esercitata col precetto, come se è esercitata colla citazione;

2° Nelle cambiali non domiciliate non v'è azione di arricchimento contro l'accettante.

(443) Quanto al valore dei lavori preparatorî in questa materia, esso è insignificante se si consideri l'incertezza di taluno dei commissarî che confondeva l'azione di arricchimento con quella derivante dal rapporto originario (*Verbali*

Digitized by Google

1372. *Requisiti.* — Benchè quest'azione di arricchimento derivi dal concetto giuridico generale che vieta di arricchirsi senza giusta causa a danno altrui, tuttavia essa è regolata in un modo particolare, e costituisce un istituto speciale alla materia cambiaria.

Le condizioni pel suo esercizio sono le seguenti:

1° L'attore doveva essere in legittimo possesso della cambiale quando fu colpito dalla decadenza, sia per una serie regolare di girate come ultimo possessore sia per averla avuta in via di regresso. Quindi l'azione di arricchimento può essere esercitata tanto da chi la possedeva quando fu pregiudicata, ad es., per l'omissione del protesto (art. 325 n. 2), quanto da chi venne in possesso della cambiale debitamente protestata in seguito al pagamento della rivalsa, ma lasciò trascorrere i termini per esercitare l'azione di regresso contro il traente (art. 325 n. 3).

L'azione di arricchimento può essere altresì esercitata da chi acquistò il diritto di esercitarla secondo il diritto comune [per cessione e successione] (444).

2° La cambiale deve contenere una valida obbligazione cambiaria del traente. Questi può respingere l'azione di arricchimento provando la nullità della sua obbligazione, p. es., la propria incapacità al tempo in cui vi appose la firma, i difetti di forma della cambiale.

3° L'attore deve aver sofferto un danno. Egli non si trova in questa condizione se può ancora esercitare utilmente l'azione principale contro l'accettante solvibile. Finchè gli resta questo rimedio non può esercitare l'azione sussidiaria di arricchimento, cioè ricorrere a quest'*ultimum refugium*, perchè non ha ancora sofferto definitivamente un danno, e perchè l'indole eccezionale di questa azione che autorizza l'attore a ingerirsi nella azienda altrui per indagare i rapporti a lui estranei occorsi fra il traente, il pren-

---

della Commissione preliminare, nn. 373, 864), nonchè le radicali riforme introdotte, senza dirne i motivi, al progetto preliminare. — Sulla scarsa autorità di queste fonti vedi lo stesso **Manara**, nella *Giurispr. italiana*, 1894, cap. 1078.

(444) Vedi nn. 1151 e segg. — Si deve considerare come possessore anche il cessionario di chi possedeva la cambiale all'epoca della scadenza o l'obbligato in via di regresso che lascia trascorrere i termini per esercitare il suo diritto di rivalsa. — Cfr. Cass. Firenze, 30 dicembre 1897; *Foro italiano*, 1898, I, 451.

Digitized by Google

ditore e l'accettante, non consente di ricorrervi quando si può risparmiarla (445).

L'azione del possessore può altresì essere respinta se egli possa esercitare contro il traente l'azione derivante dal rapporto originario. Quest'azione, che ha di regola un contenuto più ampio, che è soggetta a prescrizioni più lunghe, che riduce la contestazione a un rapporto giuridico ordinario di cui l'attore avrà più facilmente le prove, deve avere la preferenza, perchè l'azione di arricchimento è un rimedio eccezionale, conceduto dalla legge in difetto di ogni altro, quando il possessore sia vittima di un danno irreparabile per ogni altro verso (446).

4° Il traente (447) deve aver tratto un indebito profitto dall'emissione della cambiale, e il possessore della cambiale che esercita l'azione deve fornirne la prova. Egli deve provare che il traente ricevette la prestazione senza darne il correspettivo; che ricevette la valuta (dal prenditore) senza fare la provvista o senza farne l'intiera provvista (al trattario), o che ha ritirata la provvista dopo averla data; la differenza fra ciò che riscosse e ciò che ha pagato costituisce in tal caso l'arricchimento. È una prova difficile; ma la difficoltà è giustificata dalla considerazione che il possessore è vittima della sua trascuranza. La condizione del traente che a termini del diritto cambiario dovrebbe essere liberato dalla sua obbligazione, non può essere peggiorata coll'onere della prova per favorire il possessore colpevole (448).

---

(445) Concorde la dottrina e la giurispr. tedesca e austriaca: **Grünhut**, II, pag. 655, nota 15; — Corte suprema austriaca, 8 maggio 1884; *Goldschmit's Z.*, XXXI, 435; — Trib. supr. di comm. tedesco; *Entscheid.*, XV, 321; — **Staub**, art. 83, §§ 3, 6, 7, 8, 30.

(446) Vedi gli scrittori citati nella nota precedente e la sentenza della Cassazione di Napoli, 23 settembre 1899; *Foro*, 1262.

(447) L'azione di arricchimento non può esercitarsi contro l'avallante del traente, perchè l'obbligo dell'avallante è subordinato all'osservanza di tutti gli atti necessarî a conservare l'azione cambiaria contro l'avallato (art. 273), e fuori dell'obbligazione cambiaria non v'è altra obbligazione per l'avallante: Appello Macerata, 12 settembre 1889; *Monit.*, 1889, 1031. — Cfr. Cass. Torino, 23 giugno 1891; *Monit.*, 797.

La giurisprudenza ammette che si possa esercitare quest'azione anche contro chi formalmente prese sulla cambiale la qualità di girante, ma in realtà fu il vero traente perchè riscosse la valuta che diede luogo all'emissione (vedi nota 454).

(448) Cass. Firenze, 1° luglio 1901; *Temi veneta*, 516; — Id., 15 aprile 1901;

Digitized by Google

Talvolta accade che il traente presenti allo sconto una cambiale accettata a suo favore da un trattario insolvibile. A mio avviso, il possessore decaduto dall'azione di regresso può valersi dell'azione di arricchimento, perchè altrimenti subirebbe un danno con indebito profitto del traente che avrebbe riscosso la valuta per un foglio di carta senza valore (449).

1373. *Effetti.* — Dalla dottrina che nega la natura cambiaria all'azione di arricchimento credo di poter trarre queste principali conseguenze:

1° L'azione di arricchimento ha carattere civile o commerciale secondo la natura dell'operazione per cui il convenuto fece l'indebito profitto; se esso è commerciante, l'obbligo di restituire l'arricchimento si presume commerciale (art. 4) (450).

2° Essa non si prescrive nel termine di 5 anni come le azioni derivanti dalle cambiali (art. 919 n. 2); ma nel termine di 10 o di 30 anni, secondo che l'obbligazione di restituire l'indebito profitto ha carattere commerciale o civile, computando il termine non dal giorno della scadenza ma dal giorno della decadenza (451).

3° La sentenza passata in cosa giudicata che respinse l'azione cambiaria, non è d'ostacolo all'esercizio dell'azione di arricchimento. La prima sentenza non può avere autorità di cosa giudicata sulla seconda domanda, perchè questa è fondata sovra una causa diversa (art. 1351 cod. civ.).

4° L'azione di arricchimento non può proporsi in grado di

Temi ven., 291; — Appello Genova, 30 giugno 1893; *Legge*, 1893, II, 375; — Cass. Firenze, 17 marzo 1890; *Foro*, 1890, I, 1177; — Cass. Roma, 7 luglio 1898; *Id.*, 1888, I, 107, ecc.

(449) Conformi: **Rehbein**, art. 83, nota 5, e la giurisprudenza ivi citata; — **Grünhut**, II, pag. 566, nota 17. — Contra: **Staub**, §§ 11 e 12; — Appello Venezia, 15 giugno 1880; *Temi veneta*, 370.

(450) Appello Brescia, 15 giugno 1891; *Annali*, 221; — Appello Venezia, 7 marzo 1890; *Temi veneta*, 225. — Conf. la dottrina e la giurisprudenza tedesca ed austriaca, in **Staub**, art. 83, §§ 22, 23. — Cfr. **Grünhut**, pag. 560, nota 7.

(451) Vedi le sentenze citate nella nota 442. — Appello Venezia, 8 luglio 1902; *Temi veneta*, 644. — Contr. Appello Venezia, 15 marzo 1900; *Temi ven.*, 239; — Cass. Firenze, 21 dicembre 1899; *Temi ven.*, 1900, 31, con nota di B.; — Appello Genova, 17 luglio 1900; *Temi gen.*, 439.

Digitized by Google

appello in un giudizio promosso per l'esercizio dell'azione cambiaria. Si tratterebbe di una domanda nuova (art. 490 cod. proc. civ.) che non può ritenersi virtualmente compresa nella prima sia perchè presuppone che l'azione cambiaria sia estinta, sia perchè si appoggia sopra fatti completamente estranei all'azione cambiaria che si esercita esclusivamente col titolo. Se quel cambiamento di azione fosse legittimo, si toglierebbe al convenuto la garanzia del doppio grado di giurisdizione in una questione che non fu punto esaminata nel primo giudizio (452).

5° Nel caso di più coobbligati, cioè di più traenti, emittenti od accettanti, soggetti all'azione di arricchimento, ciascuno risponde del proprio arricchimento e non solidalmente, ciò che accadrebbe se fossero coobbligati cambiari (453).

6° È ammissibile la prova diretta a mettere in evidenza che chi appare dalla cambiale in figura di girante, di prenditore, di avallante ecc., è il vero traente, perchè l'emissione del titolo e il conseguente pagamento della valuta fu fatto per comodo suo. Se l'obbligazione avesse, come obbligazione cambiaria, carattere formale, il terzo possessore non potrebbe fare questa indagine materiale per scoprire sotto la forma del titolo la parte effettiva che i varî sottoscrittori ebbero nella sua circolazione (454).

7° Il foro competente si determina secondo le regole gene-

---

(452) Cfr. Appello Torino, 20 marzo 1890; *Giurisprud. Torino*, 1891, 402; — Appello Genova, 28 ottobre 1897; *Giurista*, 404; — Id., 26 aprile 1901; *Temi gen.*, 265. — Contra: Appello Napoli, 28 dicembre 1891; *Giurisprudenza ital.*, 1893, 94; — Cass. Torino, 18 marzo 1892; *Foro*, I, 433, d'accordo colla propria dottrina che attribuisce carattere cambiario all'azione di arricchimento. Concorda col testo la giurisprudenza del Tribunale supremo tedesco e della Corte suprema di giustizia austriaca: **Grünhut**, *Wechselrecht*, Leipzig 1897, II, pag. 560, nota 7; — **Staub**, *Wechsel-Ordnung*, 1895, art. 83, § 1 *(die Umwandlung der Wechselklage in die Klage aus art. 83 est Klageänderung)*.

(453) Confr. Appello Venezia, 2 agosto 1892; *Temi veneta*, 1893, 10.

(454) Giurisprudenza costante, n. 1371: Cass. Napoli, 10 ottobre 1903; *Temi genovese*, 651; — Appello Roma, 22 aprile 1897; *Temi rom.*, 327; — Cass. Roma, 25 febbraio 1891; *Corte suprema*, II, 57; — Appello Roma, 12 dicembre 1889; *Temi rom.*, 1890, 470; — Cass. Roma, 13 agosto 1890; *Foro ital.*, I, 859; — Appello Genova, 11 febbraio 1888; *Eco dei trib.*, Genova, 74; — Id., 25 gennaio 1889; *Foro ital.*, I, 714; — Appello Roma, 19 aprile 1889; *Id.*, I, 828.

Digitized by Google

rali di procedura e quindi seguendo il foro del convenuto, e non secondo il luogo di pagamento della cambiale (455).

8° Le garanzie date all'azione cambiaria, come il pegno o l'ipoteca, non si estendono, salva la prova di una intenzione contraria, all'azione di arricchimento (456).

§ 54. — L'assegno bancario *(Check)* (1).

N. 1. — Nozioni fondamentali.

SOMMARIO. — 1374. Funzione dell'assegno nella pratica commerciale. — 1375. Differenze di funzioni economiche fra l'assegno e la cambiale. — 1376. Differenze giuridiche fra loro. — 1377. Quando si possa trarre un assegno. — Somme disponibili. — 1378. Il traente non può dividere la somma disponibile se non ha la facoltà di tirare assegni. — 1379. Quando il traente perda il diritto di tirare gli assegni. — 1380. Costruzione giuridica. — Si combatte la teoria della cessione e del contratto a favore di terzo. — 1381. Pratica bancaria.

1374. Nella pratica commerciale l'assegno è un ordine di pagamento tratto da un cliente sovra il banchiere che si è obbligato a fare il suo servizio di cassa, e benchè nessuno sia obbligato a riceverlo in luogo di denaro, l'uso di pagare mediante assegni tratti sul proprio banchiere si va sempre più diffondendo anche nel nostro paese. Questo sistema di pagamenti giova al

---

(455) Cass. Roma, 13 agosto 1890; *Foro ital.*, 1890, I, 860; — Appello Venezia, 7 marzo 1890; *Temi veneta*, 225.

(456) Cass. Roma, 23 marzo 1900; *Corte supr.*, 185. — Cfr. **Staub**, lib. cit., art. 83, § 1; — **Kreis**, *Lehrbuch des deutschen Wechselrechts*, Berlin, 1884, pag. 161.

(1) Una bibliografia ricchissima del tema è data da **Franchi**, *L'assegno bancario*, Milano, Vallardi edit., 1892, pag. 1, e da **Cohn**, *Handwörterbuch der Staatswissenschaften*, alla voce *Check*, n. 14 (1899), e più recente in v. **Holtzendorff-Kohlers**, *Encyklopädie der Rechtwissenschaft* alla voce *Wechselrecht* (1903). — Per la storia vedi la citata monografia di **Franchi**; — **Ajello**, nel *Filangeri*, VII, 1882, pagg. 641-665, 713-755; — **Cusumano**, *Storia dei Banchi della Sicilia*, I, pagg. 273 e segg.; — **Cohn**, *Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft*, vol. I, pagg. 117-160; 424-489; III, pagg. 69-143; XI, pagg. 365-412; XII, pagg. 96-128. — Pel diritto vigente la pregevole monografia del **Franchi**, sovracitata; — **Gallavresi**, *L'assegno bancario*, Milano, 1883; — **Nouguier** et

Digitized by Google

debitore che da un lato si libera dalle cure e dai pericoli di custodire il denaro mentre dall'altro profitta dell'interesse che le somme depositate gli procurano sino al giorno in cui il banchiere estingue il suo debito. Giova al creditore, che trasmettendo a sua volta l'assegno al proprio banchiere perchè lo riscuota, risparmia le cure e i pericoli di custodire il contante, mentre profitta dell'interesse che corre a suo vantaggio dal giorno dell'esazione.

Combinandosi con le stanze di compensazione l'assegno risparmia l'uso improduttivo del denaro e adegua continuamente i mezzi di pagamento ai bisogni del mercato, evitando le eccessive emissioni di carta, impedendo la carestia del denaro e quindi il rincaro dei prezzi. Un buon ordinamento giuridico di questo titolo difende gli interessi privati e giova alla economia nazionale promuovendo il risparmio e contribuendo a mantenere una sana e ordinata circolazione (2).

1375. L'assegno si distingue dalla cambiale tratta, con cui ha la più evidente analogia di forma, per la diversa funzione economica e pei diversi caratteri giuridici.

L'assegno è essenzialmente un mezzo con cui si pagano i debiti: la cambiale è invece per solito un mezzo di credito e di circolazione. L'assegno si rilascia al creditore, che vi piglia la figura del prenditore, in luogo di contanti e a titolo di pagamento; la cambiale si rilascia di regola al prenditore per ottenere da lui una dilazione al pagamento di un debito, e questi a sua volta metten-

---

Espinas, *Des chèques*, 2ª ed., 1874; — **Lyon-Caen** et **Renault**, *Traité de droit comm.*, 2ª ediz., 1893, vol. IV, pagg. 364-423; — **Thaller**, *Traité élémentaire de droit comm.*, 1898, pagg. 755-769; — **Barclay** et **Dainville**, *Les effets de commerce dans le droit anglais*, 1884; — **Shaw**, *A practical Treatise on the Law of Bankers*, London; — **A. Byles**, *Treatise on the Law of Bills of Exchange and Checks*, 15ª ed., 1891; — **Cohn**, in *Endemann's Handb.*, vol. III, pag. 454; — **Riesser**, *Zur Revision des Handelsgesetzbuchs*, Stuttgart, 1889, pagg. 232 e segg. — Nel difetto di una legge positiva, la dottrina tedesca ha più valore per la critica delle leggi vigenti che per l'interpretazione delle medesime.

(2) Sulla funzione economica dell'assegno e sovra i suoi rapporti colle stanze di compensazione, vedi **Ferraris**, *Principi di scienza bancaria*, Milano 1892, specialmente pagg. 88 e segg.; 166 e segg.; 366 e segg.; — **Rota**, *Principi di scienza bancaria*, 3ª ediz., Milano 1885, pagg. 50 e segg.; — **Arnaunè**, *La monnaie, le crédit et le change*, Paris 1874, pagg. 367 e segg.; — **Tessier**, *Traité des chambres de compensation*, Paris 1894, pagg. 417 e segg. — Vedi n. 1011.

Digitized by Google

dola in circolazione cerca il credito che ha conceduto al traente presso il giratario. L'assegno passa per lo più dal prenditore al banchiere che lo estingue; la cambiale passa per molte mani come oggetto di sconto, e così circolando moltiplica le operazioni di credito.

1376. Le loro differenze giuridiche s'improntano da questa diversità di funzioni economiche, perchè l'assegno deve presentarsi pel pagamento nel termine di pochi giorni, dev'essere tratto sovra un istituto di credito o sovra un commerciante, dev'essere emesso in base ad una provvista già esistente. L'osservanza di queste condizioni rende molto probabile che esso compia esattamente la sua funzione di pagamento; la compirà certo più facilmente delle cambiali, che potendo essere tratte sovra persone estranee al commercio, a lunga scadenza, e senza provvista sono esposte più di frequente al rifiuto o alla sopravvenuta insolvenza del trattario (3).

Quest'ultima circostanza esercita una profonda influenza sulla disciplina giuridica dell'assegno, e costituisce la causa operosa del suo continuo differenziarsi dalla cambiale. Essa rende i due titoli, che sono analoghi nella forma, profondamente diversi pel contenuto. Infatti mentre la cambiale circola come il titolo di un diritto *astratto*, tanto indipendente dalla causa della sua emissione come da qualsiasi presupposto, l'assegno circola nelle poche mani per cui passa nella breve sua vita come il titolo di un diritto collegato col presupposto di una provvista equivalente al suo ammontare; se questa manca in tutto od in parte, il traente resta obbligato a cagione di quel presupposto, sebbene sia venuta meno la energia formale o cambiaria del titolo (n. 1399).

1377. Non si può trarre un assegno se non si tengono delle somme disponibili per un ammontare almeno equivalente presso il trattario. Questa disponibilità deriva per lo più da un rapporto permanente di affari, come un conto corrente, un'apertura di cre-

---

(3) Non si devono confondere con gli assegni nemmeno i vaglia cambiarî emessi dagli Istituti di emissione per attestare la disponibilità di una somma a favore del prenditore; questi ne differiscono essenzialmente perchè hanno la forma di un pagherò cambiario e non di una tratta, e perchè hanno la durata di una cambiale a vista, cioè di un anno dalla loro data.

Digitized by Google

dito, ma può altresì derivare da un affare isolato, come una vendita, una commissione, un mandato. La natura del contratto donde derivano le somme disponibili è indifferente per la disciplina dell'assegno, purchè quel contratto abbia per risultato di metterle veramente a disposizione del traente.

Non basta che il traente sia creditore di una somma liquida ed esigibile, poichè può darsi che il debitore non abbia alcuna intenzione o possibilità di pagarla; occorre che la esigibilità sia giunta a un grado maggiore di maturità, e cioè che il trattario abbia dichiarato di essere *pronto a pagare*, abbia messo *a disposizione* del traente la somma portata dall'assegno, cosicchè non vi sia più alcun ostacolo nè giuridico nè materiale al pagamento, ed esso possa compiersi colla correntezza di un'operazione di cassa. Il divieto di trarre gli assegni per somme non ancora approntate non è già stato scritto nella legge per difesa del trattario, che non ne avrebbe punto bisogno, perchè quel titolo privo della sua firma non ha alcun valore giuridico contro di lui, ma per assicurare al titolo una maggiore prontezza di esazione nell'interesse particolare del prenditore e in quello generale della circolazione. Però si andrebbe troppo oltre esigendo che il trattario avesse dato al traente la specifica autorizzazione di esigere mediante assegno, dacchè la legge autorizza il traente a tirarlo per le somme disponibili senza bisogno di un accordo specifico *(può disporne)*. Questa facoltà gli è data implicitamente colla dichiarazione del trattario di essere pronto a pagare, di tenere le somme a disposizione del creditore, sia perchè l'assegno non è che una richiesta di pagamento, sia perchè questa forma di esazione ben lungi dall'aggravare riduce l'opera e la responsabilità di chi paga, se si consideri che è liberato dall'obbligo di verificare l'autenticità dei trapassi che fecero giungere il titolo all'ultimo possessore (art. 287) (4).

---

(4) Conforme Cass. Roma, 27 marzo 1901; *Temi veneta*, 469: " Va escluso che la disponibilità delle somme debba risultare esclusivamente da preventiva dichiarazione del trattario "; — Appello Lucca, 7 dicembre 1897; *Foro*, 1898, 286; — Cass. Firenze, 14 giugno 1897; *Foro*, 1203; — Trib. Acqui, 11 febbraio 1899; *Giurispr. Tor.*, 390; — Appello Genova, 13 giugno 1902; *Temi genov.*, 375: " L'assegno non costituisce un onere pel trattario, risolvendosi in una delegazione di pagamento sul denaro proprio di chi trae "; — Cass. Roma,

Digitized by Google

1378. Il creditore non può trarre un assegno per una somma minore di quella che gli è dovuta, perchè la posizione del debitore non può essere aggravata con la divisione del credito (art. 1204, cod. civ.). Però nella autorizzazione di disporre del credito mediante assegni e ancor meglio nella consegna di un libretto di assegni è compresa la facoltà di dividerlo.

1379. Se il traente perde la disponibilità, ad es., perchè il banchiere gli ha dichiarato, sia pure a torto, che respingerà gli assegni tratti sovra di lui o perchè i creditori del traente sequestrarono, sia pure illegittimamente, i fondi disponibili presso il banchiere, egli perde la facoltà di trarre degli assegni sopra di lui. Dacchè ebbe notizia di questi ostacoli non ha più fondi pronti e liberi presso il trattario; non può avere la convinzione che il suo ordine sarà onorato, che basterà che il prenditore si presenti per ottenere il pagamento, e quindi non deve emettere un titolo ingannevole, atto a perturbare gli interessi del prenditore e della circolazione (5).

1380. Il traente assume coll'emissione dell'assegno verso il possessore l'obbligo di farlo pagare; gli promette, in altre parole, il fatto del trattario, cioè il pagamento che costui dovrà fare secondo il tenore del titolo (6). All'atto dell'emissione e per tutta la vita dell'assegno, debitore principale resta il traente, anzi se l'assegno è al portatore e quindi mancano i giranti, l'unico debitore resta il traente, imperocchè il trattario non assume mai alcuna obbligazione verso il possessore del titolo. Per tenere alto il credito di quella promessa, per pareggiarla in quanto è possi-

---

12 luglio 1898; *Monitore*, 1899, 9; — Id., 25 marzo 1892; *Foro*, 1893, II, 138. — Non posso quindi consentire con **Errera**, *Diritto commerciale*, 1894, 653; con **Franchi**, *Assegno*, n. 52; *Foro ital.*, 1893, II, 138; 1895, I, 140; con **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1900, 472; e col **Vighi**, *Temi veneta*, 1901, 469, che chiedono uno specifico accordo per l'esazione mediante assegno. L'art. 339 esplicitamente esclude questa condizione, concedendo, a *chiunque* abbia somme disponibili presso un commerciante, la facoltà di disporne mediante assegno.

(5) Cassazione Roma, 25 marzo 1892; *Foro*, 1893, II, 138; — Appello Bruxelles, 2 giugno 1893; *Annales*, 1896, 235.

(6) Vi ha qui una applicazione dell'ipotesi regolata dall'art. 1129 del codice civile.

Digitized by Google

bile nella pratica degli affari a una prestazione immediata di denaro, la legge rafforza l'obbligazione assunta dal traente ordinandogli con sanzioni civili e penali di assicurarsi il concorso del trattario prima dell'emissione e colpendolo ove quel concorso non si verifichi col rigore cambiario dell'azione di regresso. Tutto il peso della legge preme contro il traente, poichè vi si cercherebbe indarno alcun punto d'appoggio per fondare un'azione del possessore dell'assegno contro il trattario, che non vi appose la sua firma (7).

Il credito che il traente ha verso il trattario non passa al prenditore dell'assegno e ai successivi possessori del medesimo, nemmeno nei limiti del suo ammontare, come non passa al prenditore ed ai giranti di una cambiale l'azione che spetta al traente contro il trattario per l'affare che diede origine all'emissione (n. 1112). Se il trattario non paga, il portatore del titolo deve tornare indietro e rivolgersi contro i giranti e contro il traente, in ispecie contro quest'ultimo contro cui la legge lo rimanda con una grande energia di sanzioni civili e penali.

Si è sostenuto in senso contrario che negoziando l'assegno il traente cede al prenditore, questi al suo giratario e così di seguito il diritto che spetta al primo contro il trattario, e ciò per concludere che l'ultimo possessore ha un diritto proprio di credito contro il trattario. Ma in verità non v'è sull'assegno alcuna parola che possa servire d'appoggio a quella immaginaria cessione; non vi è nemmeno cenno del rapporto fondamentale cui si riferisce il credito del traente, onde il possessore non saprebbe nemmeno a qual titolo appigliarsi per esercitare l'azione che sarebbe spettata al traente. Non v'è nella legge alcun punto d'appoggio per ritenere che coll'assegno il legislatore abbia voluto trasmettere al prenditore il credito del traente; anzi ve ne sono parecchi in senso contrario, poichè la legge ammette che il traente possa disporre della provvista anche dopo la emissione dell'assegno (8), e la dottrina

---

(7) Di assegni accettati dal banchiere trattario prima dell'emissione porge l'esempio una pratica molto diffusa negli Stati Uniti *(certified Checks)*: egli vi appone la parola *good* che equivale ad un'accettazione preventiva *(acceptance)*; — **Gallavresi**, pag. 39; — **Daniel**, *On negotiable instruments*, II, nn. 1601 a 1612; — **Cohn**, in *End. Handb.*, III, pag. 1157, nota 133.

(8) Arg. art. 343 che *suppone la disponibilità della somma possa mancare per fatto del traente*, e arg. art. 344 che *non punisce il ritiro della provvista.*

Digitized by Google

quasi concorde insegna che il fallimento del traente spezza nelle mani del possessore lo stromento datogli per esigere (n. 1401); e sono tutti termini incompatibili coll'istituto della cessione che trasferisce irrevocabilmente il credito ceduto.

Si è voluto anche considerare il possessore come un terzo verso cui il banchiere si volle obbligare direttamente (art. 1128, cod. civ.). Ma pigliando in considerazione le vere intenzioni dei contraenti, nulla fa credere che il banchiere nel consegnare al cliente un libretto d'assegni abbia voluto obbligarsi verso gli ignoti, incerti possessori dei singoli assegni. Pel banchiere il padrone dell'affare è il cliente cui presta il servizio di cassa: da lui intende ricevere gli ordini, con lui soltanto vuol regolare i suoi conti. Pel banchiere l'obbligo assunto di pagare all'ordine o al portatore non è che una *solutionis causa adiectio*, accolta nell'interesse esclusivo del cliente, nel quale riconosce il suo creditore. E infatti come può credersi che abbia voluto riconoscere all'indeterminato portatore dell'assegno dei diritti proprî distinti da quelli del traente, se il portatore può essere lo stesso traente o un suo commesso? (9). Che abbia voluto discutere il suo debito ed eventualmente difendersi contro tutti i portatori di assegni, fra i quali l'unico suo debito può dividersi in molte frazioni? E far conoscere a tutti le cagioni delicate e segrete per cui rifiuta di eseguire gli ordini del suo cliente? Se questa dottrina attecchisse, se si legittimasse questa inframmettenza dei terzi nei rapporti delle banche coi loro clienti, quelle farebbero pagare ai clienti così caro l'uso degli assegni da rendere vana la sollecitudine del legislatore per divulgarne la pratica a vantaggio dell'economia nazionale (10).

---

(9) Art. 339: " si può disporre mediante assegno cambiario delle somme disponibili *a favore proprio* o di un terzo ".

(10) Conformi al testo: **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1900, 472, e, sebbene per motivi che non accetto, **Vidari**, 4ª ed., VIII, nn. 7352 e segg.; — **Supino**, nn. 726 e segg.; — Tribunale Firenze, 10 marzo 1892; *Diritto comm.*, 915. — È notevole che la dottrina dell'Inghilterra e degli Stati Uniti, dei paesi cioè dove l'istituto dell'assegno sorse e fiorisce più intensamente, nega al possessore dell'assegno ogni azione contro il banchiere trattario: vedi **Birnbaum**, *Ueber Checks, Goldschm. Zeit.*, XXX, pagg. 17 e segg.; — **Walker, I. Douglas**, *A Treatise on Banking Law*, pag. 71: " There is no privity between the banker on whom a check is drawn and the payee or holder of a check; therefore the lawful holder of a check, if the banker refuse to pay it, cannot sue the

Digitized by Google

A mio avviso, la dottrina accolta nel nostro diritto positivo deve riassumersi così: coll'emissione dell'assegno il traente promette il pagamento del trattario, ma egli resta padrone della provvista esistente presso il trattario medesimo: la legge ritiene sufficienti a garantire la funzione economica dell'assegno le gravi sanzioni civili e penali che minaccia al traente, che ha promesso quel pagamento e non è riescito a farlo eseguire; queste gravi sanzioni assicurano che non abuserà del suo diritto di disporre della provvista. Mentre l'azione diretta del possessore contro il trattario non procurerebbe alcun notevole vantaggio al possessore medesimo costretto a provare il credito del traente e a subire tutte le eccezioni opponibili a quest'ultimo, renderebbe più caro e costoso l'uso degli assegni per le minaccie che quell'azione diretta recherebbe alle banche trattarie.

1381. Le nostre banche legate ai loro clienti da rapporti di affari (deposito in conto corrente, apertura di credito, ecc.), seguendo una pratica universale, sogliono rilasciare ad essi un libretto di assegni (per lo più dieci o venti), bollati a tergo, forniti di un numero progressivo, che si staccano facilmente dalle loro matrici che formano il dorso del libretto.

Queste matrici conservano i dati principali degli assegni: la data, la somma, la scadenza, il nome del prenditore a cui favore vennero spiccati. Facendo la somma degli assegni emessi, il cliente può colla guida delle matrici sapere qual'è la somma residua di

---

banker on the check unless the latter have accepted it, a practice not usual but legal „; — **Shaw**, lib. cit., pag. 71. — Conf. **Fick**, *Die Frage der Checkgesetzgebung*, Zürich, 1897, pagg. 420-429; — **Heckscher**, *Gold. Zeit.*, vol. LVIII, 1899, pag. 416, nota 52; — **Riesser**, *Zur Revision*, II, pag. 279. — Di niun peso per noi è l'autorità contraria della dottrina francese che applica per analogia alla provvista dell'assegno le regole vigenti per la provvista cambiaria. — La dottrina secondo la quale l'emissione o la trasmissione di un assegno implica il trasferimento del credito spettante al traente, ebbe fra noi autorevoli fautori: vedi **Franchi**, pagg. 9, 86 e segg.; 94 e segg.; 101 e segg.; — **Gallavresi**, pagg. 275 e segg.; — **Errera**, *Diritto commerciale*, 1894, pagg. 657 e segg. — La dottrina della cessione fu sostenuta anche in Germania da **Canstein**, *Holdheim's Wochenschrift*, 1894, pag. 198, che cerca di giustificarla con una sbagliata analogia fra l'assegno e la fede di deposito nei magazzini generali.

Digitized by Google

cui può disporre e riscontrare la esattezza del conto principale che gli sarà comunicato dal banchiere nelle sue periodiche liquidazioni.

Per lo più nel libretto di conto corrente, che è la prova del contratto principale cui si collega l'emissione e il pagamento degli assegni, sono indicate le norme per queste operazioni e per la custodia degli assegni. Queste norme formano legge fra i contraenti, poichè s'intendono implicitamente accettate da chi ne fa uso.

N. 2. — Requisiti formali.

SOMMARIO. — 1382. L'assegno è un titolo di credito formale, autonomo, che non dà diritto a controprestazione. — 1383. Forma dell'assegno. Imperfezione della legge. Criteri per determinare *gli elementi essenziali di forma* dell'assegno. — 1384. Denominazione. — 1385. L'assegno non è soggetto alle norme date dall'art. 1325 del cod. civ. — 1386. La firma del traente. — 1387. La somma da pagarsi. — 1388. Il nome del trattario. — Assegni sopra sè stesso e sopra le succursali. — 1389. La data. — 1390. Il prenditore. — Legge di circolazione del titolo. — 1391. *Requisiti facoltativi di forma*. La scadenza. — 1392. Assegno a vista e a certo tempo vista. — 1393. Se non è indicata la scadenza s'intende pagabile a vista. — 1394. Assegni a scadenza fissa. — 1395. Luogo del pagamento.

1382. L'assegno è un titolo *formale*, nel senso che trae la esistenza dalla forma. La volontà dei contraenti non può attribuire la natura e gli effetti di un assegno alla carta che manca de' suoi requisiti formali; e viceversa, la mancanza di una volontà diretta ad assumere le obbligazioni proprie di un assegno non basta ad assolvere chi appose volontariamente la sua firma sovra un assegno dalle obbligazioni che esso porta con sè nella circolazione.

L'assegno, al pari di ogni titolo di credito, è il documento necessario per esercitare il diritto letterale ed autonomo che vi è indicato. Il traente è obbligato di far eseguire dal trattario il pagamento o di eseguirlo egli stesso secondo il preciso tenore del titolo. I suoi rapporti col prenditore con cui ha contrattato restano sempre dominati nel loro complesso dalle norme del negozio giuridico che diede luogo all'emissione (vendita, mandato, resa di conto), ma i suoi rapporti col terzo possessore dell'assegno sono regolati dal tenore del titolo, indipendentemente dal contratto originario, la cui efficacia non si estende fuori dei contraenti (n. 1005).

Il diritto che si acquista mediante l'assegno è il diritto di esigere una somma di denaro in un luogo determinato, a una scadenza che è determinata dal possessore del titolo entro i termini

Digitized by Google

legali. *Il diritto a quel pagamento non può essere subordinato ad alcuna condizione o controprestazione.* Se la somma deve essere a disposizione del possessore, s'intende da sè che il suo pagamento non possa essere subordinato ad altri eventi tranne quello della presentazione del titolo. L'assegno tratto per la somma che risulterà dalla liquidazione di un conto; l'assegno sottoposto alla condizione che il possessore consegni merci o titoli, p. es., i documenti di un carico; l'assegno sottoposto alla condizione che il possessore depositi in garanzia dei titoli di credito, non sono assegni e non ne producono gli effetti.

1383. Benchè l'assegno sia un titolo formale, la legge non gli ha impresso una forma tipica e completa; si sente la mancanza di un buon modello legislativo, quale si era trovato per la legislazione cambiaria nell'ordinanza tedesca.

La legge è imperfetta in due sensi: nel senso che non indica tutti i requisiti formali dell'assegno, e nel senso che anche di quelli che indica, per es., della data, non dice come devono essere costituiti. Da ciò derivano gravi perplessità, che l'interprete deve risolvere tenendo presenti i principî generali del diritto e la natura formale del titolo.

Si avrebbe torto se per vincere queste perplessità, si applicassero per analogia all'assegno le sanzioni di nullità scritte nel codice per la cambiale, sia perchè queste sanzioni non possono estendersi da un istituto ad un altro (art. 4, delle disposizioni preliminari), sia perchè l'assegno non è una cambiale come l'ordine in derrate (art. 333), ma un titolo diverso, fornito di una denominazione distinta (Titolo X, *Della cambiale e dell'assegno bancario*), regolato in un Capo distinto (Capo II, *Dell'assegno bancario*), che la legge sottopose a molte disposizioni del diritto cambiario (art. 341), ma non a quelle relative ai requisiti essenziali o formali e per ciò dimostrò di non volerle applicate agli assegni (11). La presente in-

(11) Contro l'opinione del testo applicano per analogia le norme del diritto cambiario anche alla forma dell'assegno: **Gallavresi**, pag. 157; — **Vidari**, VIII, n. 7326 c.; — **Supino**, nn. 689 e segg. — Consente col testo con acute osservazioni il **Franchi**, nn. 57 e segg. — Conf. **Bolaffio**, *Temi veneta*, 1885, 312; — Cass. Torino, 14 dicembre 1894; *Diritto comm.*, 1895, 295; — Appello Venezia, 30 aprile 1886; *Foro*, 566.

Digitized by Google

sufficienza del codice ha però il vantaggio di lasciare aperta la via alla determinazione di una forma dell'assegno specificamente conforme alla sua funzione.

Requisiti essenziali di forma. — Per determinare i requisiti formali necessarî all'esistenza dell'assegno due criterî d'indole generale dobbiamo pigliare per guida:

a) Sono virtualmente necessarî all'esistenza di un atto tutti gli elementi senza dei quali non può compiere la funzione cui è destinato dalla pratica o dalla legge;

b) Tutti i requisiti di forma indicati dal legislatore devono ritenersi essenziali, perchè essi devono avere, presi separatamente, lo stesso carattere essenziale della forma che n'è la risultante: se non fosse così, l'interprete potrebbe alterare e sopprimere la forma, alterando e sopprimendo i singoli elementi che la compongono. Vi ha una conferma di questo criterio nelle leggi fiscali che tolgono il carattere di assegni a quei titoli che non sono fatti in conformità del codice di commercio (12).

Applicando questi due criteri considero come essenziali all'assegno non solo i requisiti indicati dalla legge, cioè la somma, la data, e la sottoscrizione del traente (art. 340), ma anche quelli che gli sono necessarî per compiere la funzione che gli è data dal codice nell'articolo 339, e cioè una forma atta a dimostrare che il traente volle emettere un assegno, l'indicazione del trattario e quella del prenditore.

1384. Il titolo deve avere *una forma* capace di dimostrare

---

(12) Testo unico della legge sulle Tasse di Bollo, 4 luglio 1897:

" Art. 20. Per gli atti compresi in quest'articolo che non fossero redatti in carta da bollo, la tassa potrà essere corrisposta per mezzo delle marche da bollo, *purchè non siano pur anche muniti di firma delle parti, nè questa sia cancellata o in altro modo alterata.*

" § 3. Saranno soggetti alla tassa di cent. 10 senza riguardo alla dimensione della carta:

" N. 11: *Gli assegni bancarî emessi in conformità del codice di commercio.* Nella tassa di cent. 10 s'intende compresa quella della relativa quietanza.

" Art. 45. Le cambiali e gli altri recapiti di commercio non regolarmente ed originariamente o nel tempo prescritto dalla legge bollati, non potranno produrre alcuno degli effetti cambiarî, previsti dalle leggi civili e commerciali ".

Digitized by Google

l'intenzione del traente di obbligarsi colle conseguenze che l'emissione di un assegno porta con sè. Questa intenzione è evidente s'egli sottoscrive un titolo colla denominazione: *assegno bancario, check*; coll'uso di questa parola caratteristica il traente dimostra di volere tutti gli effetti giuridici che l'emissione di un assegno porta con sè. Ma il legislatore non fece di quella denominazione un requisito formale, forse perchè non vi era una pratica costante in proposito, forse per lasciare aperta la via di circolare nel Regno con effetti cambiari agli assegni emessi all'estero sotto altri nomi (13). Tuttavia siccome l'intenzione dell'emittente deve prendere *forma* sull'assegno e costituisce un elemento essenziale del medesimo, così si deve ritenere che il magistrato, quando giudica se la forma del titolo controverso sia sufficiente a costituire un assegno, risolva una questione di diritto sindacabile dalle corti supreme.

L'uso della parola *assegno* va divenendo sempre più costante, ma esso non potrà mai, sotto l'impero del codice vigente, divenire un elemento essenziale, perchè l'uso non può derogare alla legge commerciale che non lo annovera fra i requisiti essenziali.

Se si dovesse riformare la legge, vorrei obbligatoria quella denominazione. Essa difenderebbe la esistenza del titolo dall'incertezza degli apprezzamenti giudiziari, appresterebbe una difesa contro le

---

(13) La Corte di Venezia, 30 aprile 1886; *Foro*, 566, ritenne essere un assegno questo titolo:

" Congregazione di Carità di Treviso.

Conto corrente N. . . . Per it. L. . . . . .

Treviso, li . . . . . *188* . . .

La Banca trivigiana del Credito Unito pagherà a . . . . . la somma di it. L. . . . . .

a debito del conto corrente di questa Congregazione, ritenendo il presente come ricevuta alla Banca del Credito Unito.

Treviso, addì . . . . . *188* . . .

Per la Congregazione di Carità
Il Presidente ".

Che la denominazione di assegno o *check* non sia necessaria fu dimostrato nel n. 1383 e nota 11.

Digitized by Google

sorprese della mala fede all'emittente che oggidì può rimanere obbligato mediante assegno senza una chiara coscienza di obbligarsi col rigore cambiario, infine darebbe una forma tipica al titolo e quindi una più sicura e spedita circolazione (14). Anzi reputerei necessaria quella riforma dopo che si è dato alla cambiale una denominazione tipica, perchè chi crede di sfuggire al rigore cambiario evitando quella denominazione può oggidì cadervi senza saperlo firmando o girando un assegno.

1385. L'assegno non è soggetto alle forme speciali prescritte dal codice civile per le obbligazioni unilaterali (art. 1325), e quindi non è necessario che sia scritto di mano del traente ancorchè venga usato per causa civile fra persone non commercianti (art. 6 cod. di comm.), perchè chi si vale di un titolo regolato da una legge speciale qual'è il codice di commercio; chi piglia dalla pratica mercantile un istituto improntato di una forma propria, lo adotta così come la legge e la pratica lo hanno fatto: la legge speciale deroga alla legge generale. Tal'è il sistema del codice anche in materia di conto corrente: le partite dei correntisti sono accreditate degli interessi nella ragione commerciale, ancorchè il contratto sussista fra persone non commercianti e per causa civile (art. 345, n. 3).

1386. *La firma del traente.* — Siccome la legge non ne prescrive gli elementi, si dovrà ritenere sufficiente anche una firma abbreviata. La sua validità non è subordinata come per le firme cambiarie all'uso dell'intero nome e cognome. Ciò è evidente se si considera che la legge estende agli assegni le regole sulle firme di persone incapaci, sulle firme false e falsificate (art. 341), non quelle sulle firme ordinarie (nn. 1021 e segg.).

La firma può darsi per mezzo di rappresentante: questo rap-

---

(14) La denominazione è prescritta dal Codice Svizzero, 830, n. 1; — Legge Norvegese, 1° gennaio 1898, § 1; — Legge Danese, 1° gennaio 1898, § 1; — Legge Svedese, 1° gennaio 1899, § 1, la cui traduzione si legge nella *Goldschm. Z.*, XLVII, pagg. 492 e segg.; — Progetto tedesco, 1892, § 1; — Progetto austriaco, 1895, § 2. — Essa è richiesta dalla dottrina: **Riesser**, pag. 269; — **Cohn**, *Zeitschrift f. vergleich. Rechtswiss.*, XI, nota 112; — **Franchi**, n. 69; — **v. Canstein**, *Check, Wechsel und deren Deckung*, pag. 176.

Digitized by Google

porto di rappresentanza deve figurare sul titolo, altrimenti chi si firmò col proprio nome resta obbligato personalmente verso chi acquistò il titolo ignorando la sua intenzione di obbligarsi come rappresentante. Per la validità della obbligazione non occorre un mandato speciale; questa norma di diritto singolare non fu estesa agli assegni (nn. 1025 e segg.).

1387. La *somma da pagarsi* può essere indicata in cifre o in lettere. Se vi è contrasto fra loro, varrà la cifra minore in forza dell'art. 291 che si estende agli assegni per espresso richiamo del codice.

1388. *Il nome del trattario.* — Questo nome figura per lo più a stampa o in litografia nei singoli foglietti di cui si compone il libretto di assegni che la Banca suole consegnare al cliente. Se eccezionalmente non si potesse desumere dal titolo l'indicazione del trattario, quel titolo non sarebbe un assegno. Infatti l'ordine di pagare per essere eseguibile dev'essere diretto a una persona determinata; nell'ambiguità del trattario, il titolo mancherebbe alla funzione che deve compiere speditamente, di mezzo strumentale pei pagamenti; non si saprebbe dove levare il protesto per salvare l'azione cambiaria di regresso; non si potrebbe stabilire se fu osservata la disposizione del codice che vuole nel trattario un istituto di credito od un commerciante.

Non si può indicare sè stesso come trattario, poichè altrimenti il titolo perderebbe la sua forma essenziale di un ordine di pagamento dato ad un terzo (15). Ma una casa commerciale potrebbe tirare un assegno sovra le proprie succursali di un'altra piazza o viceversa. Siccome l'assegno esercita in questo caso la sua funzione normale di agevolare al traente il proprio servizio di cassa; siccome la legge riconosce anche per altri scopi alle succursali una autonomia nella gestione degli affari appartenenti al territorio compreso nella loro sfera d'azione, così sono d'avviso che questa pratica sia legittima (16).

---

(15) Art. 339, 342, 343, 344.

(16) Arg. art. 376, 872. — Conf. Appello Genova, 16 febbraio 1895; *Foro italiano,* 628, con nota adesiva di **Franchi**; — Tribunale di Genova, 18 ottobre 1894; *Il Giurista*, 569. — Anche **Cohn** trova utile questa tolleranza, *Zeitschrift f. vergleich. Rechtswiss.*, XI, I, nota 154 e segg.

Digitized by Google

1389. *La data.* — La data di luogo e di tempo ha nell'assegno un'importanza essenziale perchè determina il luogo della emissione e quindi la legge che deve regolarlo; il termine massimo per presentarlo al trattario e per levare il protesto (art. 342); la capacità dei contraenti e l'esistenza della provvista al tempo dell'emissione (art. 344).

La data deve esprimere in cifre o in parole il luogo e il tempo dell'emissione (art. 55), tanto se l'assegno è pagabile nel luogo ove fu emesso od altrove. Ma poichè la legge non dà agli elementi della data un'importanza formale il giudice deciderà nel suo sovrano apprezzamento se il luogo e il tempo vi sono sufficientemente determinati. Naturalmente l'indicazione non potrà essere integrata con prove esistenti fuori dell'assegno che deve recare con sè la sua data, come un requisito formale.

Non si può dare all'assegno una data convenzionale diversa dal vero: non si può nemmeno lasciarla in bianco affinchè il possessore ve l'apponga secondo il suo bisogno di denaro (art. 344). La legge punisce questa irregolarità come un abuso diretto a procurare all'assegno una vita più lunga di ciò che la sua natura comporta, sia per frodare il fisco della tassa fissata per le cambiali sia per coprire il difetto di provvista al momento della emissione.

1390. *Il prenditore.* — L'assegno può essere al nome di una persona determinata o al portatore; nel primo caso si trasmette colle forme della girata (art. 341), nel secondo con quelle dei titoli al portatore. Il nostro codice non conosce malauguratamente l'assegno nominativo, trasmissibile colle forme della cessione; questa forma avrebbe posto al sicuro il prenditore e ogni successivo possessore contro il pericolo del furto e del falso, dacchè ognuno di essi avrebbe potuto rivendicarlo contro l'acquirente tanto di buona che di mala fede e opporsi validamente al pagamento (17).

---

(17) Con questa forma di assegni, che sarebbe conforme al diritto comune, si sarebbero ottenuti senz'altro i risultati che nei paesi anglo-sassoni si sono ottenuti con gli assegni sbarrati e non negoziabili *(crosser and not negotiables)*, i quali non si pagano che al banchiere indicato nel titolo o al suo cessionario, che è esposto a tutte le eccezioni opponibili al cedente. — L'emissione degli assegni colle tre forme *nominativa*, *all'ordine* o *al portatore*, è ammessa esplicitamente dal Progetto tedesco ed austriaco, § 1; — **Cohn**, *Zeitschrift f. vergl.*

Digitized by Google

La legge di circolazione del titolo è fissata dal traente al momento della sua emissione. Il possessore non può mutarla, trasmettendo, p. es., con la consegna manuale un assegno girato al suo nome. Se ciò fosse possibile il possessore potrebbe peggiorare di suo capo la condizione del traente e del trattario. La condizione di costui sarebbe, ad es., aggravata, se avendo convenuto che gli assegni debbano essere al portatore fosse obbligato a verificare la regolarità della serie delle girate. L'azione di risarcimento spettante al traente o al girante che fossero stati spogliati dell'assegno contro gli acquirenti colpevoli di un acquisto fatto in mala fede o con grave colpa diverrebbe più difficile, se soppresse le girate non fosse più possibile seguire la via percorsa dal titolo. Nè sarebbe più possibile di applicare alla girata e al pagamento degli assegni all'ordine le disposizioni cambiarie come pure prescrive l'art. 341, poichè si dovrebbe pagare anche a colui che non si dimostra proprietario per una serie continua di girate (18).

Se l'assegno porta uno spazio in bianco ove dovrebbe recare il nome del prenditore o la clausola al portatore, esso manca di un requisito essenziale, e non produce gli effetti di un assegno. Non può ritenersi che se il titolo non dice nulla sia al portatore. Infatti, di regola, l'assegno suona a favore dello stesso traente o di un terzo (art. 339), e quindi è un titolo nominativo. Il richiamo alle norme della circolazione cambiaria (art. 341), che concernono appunto un titolo nominativo, la parentela dell'assegno con la cambiale confermano nel concetto che il legislatore l'abbia configurato come un titolo nominativo trasmissibile con la girata alla pari della cambiale. Il traente può valersi della facoltà di renderlo pagabile al portatore (art. 340_2); se non lo ha fatto, il suo silenzio deve condurci piuttosto alla conclusione meno grave pel debitore che il titolo sia un abbozzo di assegno, non un titolo completo al portatore (19).

Rechtswiss., XI, pag. 42, nota 156; e in *Endem. Handbuch*, pag. 1152, nota 99; — Cod. Svizzero, art. 832; — Legge Francese, art. 1; — Legge Belga, art. 2; — Cod. Spagnuolo, art. 535; — Argentino, art. 800 n. 5; — Messicano, art. 553, 556.

(18) Arg. art. 287. — V. n. 976. — Contr. **Franchi**, n. 67, pag. 63.

(19) Vedi questo *Trattato*, 1ª ed., vol. II, n. 911. — Conf. **Gallavresi**, pag. 181. — Contr. **Supino**, n. 693; — **Franchi**, n. 67. — Nulla stringe l'argomento addotto da quest'ultimo che il portatore deva presumersi investito del diritto,

Digitized by Google

1391. Requisiti facoltativi di forma. — *La scadenza.* — Si suol dire che la scadenza deve avvenire in un termine brevissimo affinchè l'assegno non usurpi a scapito del fisco la funzione della cambiale che è sottoposta a una tassa maggiore, e null'altro di più.

Ma la brevità della scadenza ha pure delle ragioni inerenti alla natura e alla funzione dell'assegno. Esso è destinato alle liquidazioni e ai pagamenti, e quindi è utile che compia questo suo ufficio sollecitamente per liberare il traente e i giranti dalla loro responsabilità. La rapidità della scadenza giova eziandio a ridonare sollecitamente al traente la disponibilità della somma di cui è accreditato presso il trattario. Giova eziandio ad impedire che le Banche trattarie siano richieste contemporaneamente, p. es., in un momento di crisi, di tutti gli assegni a vista tratti sovra di esse per un lungo periodo.

1392. L'assegno è, di regola, un titolo esigibile, entro i termini legali, a richiesta del possessore: egli può esigerlo quando vuole perchè il denaro dev'essere a sua disposizione fino dal momento dell'emissione. Tuttavia la legge riconobbe anche gli assegni a tempo dalla vista adattandosi alla pratica delle Banche, che sogliono difendersi contro il pericolo di un ingente improvviso ritiro di depositi obbligando i clienti a darne un preavviso e moderano di regola il termine del preavviso secondo l'ammontare del rimborso. Il banchiere al quale si presenta l'assegno, ove il tempo pel visto sarà stato regolato dal traente secondo il suo contratto di deposito, vi appone il suo visto e appronta i fondi pel giorno della scadenza.

Il termine massimo per presentare l'assegno non deve superare 8 giorni se è pagabile dove fu tratto, 15 giorni se è pagabile in luogo diverso. Se l'assegno è pagabile a certo tempo vista, il termine per presentarlo al pagamento non può superare i 10 giorni; per cui se l'assegno a certo tempo vista è pagabile dove fu tratto

---

perchè il possesso del titolo è necessario ad esercitare il diritto. Chi accetta questa regola, come io l'accetto, non intende già dire che il possesso manuale sia sempre sufficiente a esercitare il credito; se questo basta pei titoli al portatore, pei titoli all'ordine esso deve essere qualificato dalla girata, onde resta sempre aperta la questione se il traente abbia voluto questo o quel possesso:

Digitized by Google

non potrà avere un periodo di circolazione superiore a 18 giorni, se è pagabile altrove superiore a 25 giorni. Quindi l'assegno sia a vista sia a certo tempo vista ha un termine massimo uniforme per la presentazione, di 8 o di 15 giorni. Ma l'uno differisce dall'altro pel termine di pagamento, perchè nell'assegno a vista questo coincide col termine di presentazione, nell'assegno a certo tempo vista può scadere nei dieci giorni successivi. Nel termine non si computa il giorno della data nè quello del visto, che costituisce l'ultimo giorno del termine utile per la presentazione.

1393. Se l'assegno non indica la scadenza, s'intende pagabile a vista, secondo la sua funzione e secondo le regole generali di diritto (art. 1173). Il possessore ha diritto di esigerlo a vista, quando non sia espressamente tratto a tempo vista. Il contratto esistente fra traente e trattario per cui quest'ultimo ha diritto di rifiutare l'assegno tratto sovra di lui senza un congruo preavviso resta estraneo al possessore che lo ignora. Questi acquista un diritto conforme al tenore letterale del titolo autonomo che ha nelle mani: egli può e deve regolarsi secondo il tenore del titolo, considerandolo come un assegno a vista ed elevando immediatamente il protesto (20).

1394. L'assegno è per sua natura un titolo esigibile *ad nutum* del possessore, appunto perchè la somma dev'essere a sua disposizione fin dal giorno dell'emissione: in quella facoltà di esigerlo è una sanzione contro l'abuso degli assegni tratti allo scoperto.

La legge fa una concessione alle esigenze bancarie ammettendo gli assegni a certo tempo vista. Ma non riconosce l'assegno a scadenza fissa, e in generale le altre forme di scadenza menzionate nell'art. 252 n. 3-5, ancorchè rispettino il termine legale fissato per la vita massima dell'assegno.

Infatti la legge dice imperativamente che esso può essere a vista o a certo tempo vista (art. 340_3). E lo dice imperativamente cioè coll'intenzione di escludere ogni altra forma di scadenza, perchè se avesse voluto riconoscere tutte le forme di scadenza valide per la cambiale null'altro avrebbe aggiunto al richiamo fatto generi-

---

(20) L'indicazione stampata sul libretto degli assegni non avrebbe alcun valore pel possessore dell'*assegno*, se questo non riproduce *il patto* del preavviso.

Digitized by Google

camente nell'art. 341 delle regole cambiarie sulla scadenza. La legge non perde il suo carattere imperativo perchè adopera il verbo *può*: questo verbo è facoltativo nel senso limitato che lascia al traente la facoltà di scegliere fra l'assegno a vista e l'assegno a certo tempo vista, ma la scelta dell'una o dell'altra forma di scadenza è imperativa. Non si obbietti che col richiamo alle regole della scadenza cambiaria, la legge le estese per intiero all'assegno; il richiamo è limitato dalla regola speciale che riconosce due sole forme di scadenza alla quale sono applicabili le regole generali della scadenza cambiaria (art. 283 e segg.). Se si accettasse l'opinione che ho combattuto, si cadrebbe anche nel dubbio insuperabile se il termine legale per la massima scadenza fissa deva essere quello di 8 e 15 giorni concesso per gli assegni a vista, o quello di 18 e 25 giorni concesso per gli assegni a certo tempo vista, e probabilmente di tolleranza in tolleranza si cadrebbe nel termine più lungo facendo usurpare all'assegno le funzioni della cambiale, e costringendo a poco a poco il legislatore a sottoporlo per la difesa dell'erario a gravezze fiscali che ne impedirebbero la diffusione, così necessaria al progresso dell'economia nazionale (21).

1395. *Il luogo di pagamento.* — Non ne è necessaria l'indi-

---

(21) La mia opinione è anche confortata dai lavori preparatorî, poichè il nostro legislatore non aveva dapprima ammesso che la sola scadenza a vista, seguendo l'esempio della legge francese; poi cedendo alle osservazioni delle Camere di Commercio accettò anche quella a certo tempo vista. Infatti vedi i *Verbali della Commissione Preliminare*, n. 786: " Allo scopo che l'assegno non " degeneri dalla sua vera essenza per cui la somma in esso indicata deve esi- " stere in deposito presso il banchiere cui è diretto, accoglie pure l'idea che " il medesimo deva essere pagabile al momento in cui viene presentato. Se " ciò non fosse, l'assegno potrebbe assai frequentemente sostituire l'ufficio " della cambiale; ed è di vitale importanza che fra i due titoli si conservi " una linea di demarcazione ben distinta, affinchè gli interessi della finanza " non rendano impossibile la concessione di quelle facilitazioni in materia di " imposta che sono indispensabili affinchè il nuovo titolo acquisti quell'estesa " diffusione, che per tal modo gli fu attribuita in altri paesi e senza la quale " non può recare gli utili effetti che se ne aspettano ". — Conf. **Franchi**, n. 65; — **Pagani**, nel *Diritto commerciale*, 1891, pag. 174; — **Supino**, *Commento*, n. 695; — **Gallavresi**, pag. 197, nota 60; — **X**, nel *Monitore dei Tribunali*, 1895, pag. 502; — Circolare del Ministero delle Finanze, 2 novembre 1891; *Bollettino del Ministero delle Finanze*, 1891, serie II, vol. XX, pag. 536. — Contrario **Vidari**, VIII, n. 7326; — Cass. Firenze, 8 aprile 1895; *Foro*, 717.

Digitized by Google

cazione espressa, perchè vale come luogo di pagamento la residenza indicata accanto al nome del trattario (22). L'assegno può avere parecchi luoghi di pagamento, p. es., tutte le succursali o i corrispondenti di una Banca; e questa pluralità di luoghi può servire a chi vuol viaggiare senza recare con sè il contante. Il protesto si farà in tal caso nel luogo scelto dal possessore per l'esazione.

Non ci si opponga l'art. 1178 del cod. civ. che attribuisce la scelta al debitore; se ciò fosse, se il trattario potesse scegliere il luogo ove deve pagare l'assegno, se per ciò l'azione di regresso fosse subordinata alla presentazione dell'assegno in tutti i luoghi in esso designati pel pagamento, questa forma di assegno diverrebbe impossibile perchè sarebbero necessarî parecchi protesti, mentre la legge ne vuole uno solo, e per lo più non si potrebbe levarli tutti nel termine legale (n. 1080). Ma dallo scopo di questi assegni introdotti a benefizio del possessore; dall'obbligo che ha il traente di fare la provvista pel loro pagamento in tutti i luoghi ove possono essere presentati (art. 344) emerge con evidenza che la scelta s'intende rimessa al creditore.

N. 3. — Requisiti materiali.

SOMMARIO. — 1396. La provvista non è necessaria per l'esistenza dell'assegno, ma per la sua regolarità. — 1397. Deve preesistere all'emissione. — 1398. Il traente può disporre della provvista ad altro scopo. — 1399. Posizione giuridica del possessore decaduto dall'azione di regresso.

1396. *La provvista.* — L'assegno contiene la promessa del traente di far pagare dal trattario una certa somma. Per rendere questa promessa, per quanto è possibile, equivalente ad un pagamento, la legge la rinforza col rigore delle forme cambiarie, e colla minaccia di sanzioni penali al traente che non fece al trattario prima dell'emissione una sufficiente provvista. La persona su cui si appoggia tutto il credito dell'assegno è il traente; in lui met-

(22) Che valga come luogo di pagamento la residenza del trattario non si deduce solo per analogia dall'art. 253 del codice commerciale e dall'art. 1249 del codice civile, ma dal testo preciso dell'art. 304 n. 1, applicabile agli assegni (art. 341), che ordina di fare il protesto presso la residenza del trattario, e il protesto deve farsi ove si deve chiedere il pagamento.

Digitized by Google

tono capo tutte le obbligazioni e le sanzioni comminate per la regolarità dell'emissione e del pagamento.

La provvista non è un requisto necessario per l'esistenza dell'assegno, ma soltanto per la sua regolarità. La mancanza della medesima dà luogo a speciali sanzioni contro il traente colpevole (n. 1377 e segg.), ma non lo esonera dalle obbligazioni che avrebbe assunto se l'assegno fosse stato regolare.

1397. La somma disponibile deve essere agli ordini del traente prima dell'emissione, poichè la legge volle assicurarsi che per negligenza del traente o per forza maggiore o per divergenze fra traente e trattario non sorgeranno ostacoli al pagamento dell'assegno. La legge è esplicitamente in questo senso (art. 339 e 344), e quindi non è in regola chi fa la rimessa contemporaneamente all'emissione dell'assegno (23).

Questa sola concessione può farsi alla pratica bancaria, di ritenere legittima l'emissione di un assegno a certo tempo vista in corrispondenza di un credito certo ed esistente presso il trattario fin dal momento dell'emissione, ma disponibile solo dopo un certo termine dal visto. Questa soluzione è conseguenza legittima del riconoscimento degli assegni a certo tempo vista. Se la legge li ammise per piegarsi alla pratica bancaria dei depositi con preavviso, ciò significa che ritenne provvista sufficiente una somma disponibile dopo il termine del preavviso.

Chi trae un assegno a vista sovra un banchiere per una somma per la quale doveva dare il preavviso, dispone del suo deposito in modo illegittimo, espone il prenditore a un rifiuto, perturba la

---

(23) Cass. Firenze, 14 giugno 1897; *Foro*, 1203; — Appello Lucca, 7 dicembre 1897; *Foro*, 1898, 286; — Cassaz. Torino, 14 dicembre 1894; *Giurisprudenza Torino*, 1895, 63; — **Franchi**, *Foro italiano*, 1897, 1203; — **Errera**, *Diritto comm.*, 1897, pag. 646. — Un uso diverso non potrebbe attecchire perchè contrario al codice di commercio. — Conf. Appello Venezia, 25 luglio 1896; *Temi veneta*, 579, secondo la quale basta che la provvista sussista alla scadenza. — Secondo l'opinione di **Riesser**, *Gold. Z.*, vol. XLI, 1893, pagina 598, fra le due opinioni estreme corrisponderebbe meglio all'interesse e al modo di vedere dei commercianti un'opinione media, che si potrebbe esprimere così: l'emittente dell'assegno all'atto dell'emissione deve cercare che il credito necessario per coprirlo esista presso il trattario al momento della presentazione.

Digitized by Google

fiducia in quel titolo, ed è soggetto alla sanzione penale dell'articolo 344.

1398. Il traente non cade sotto questa sanzione penale se dispone della provvista prima che l'assegno sia presentato: il legislatore ha creduto che l'interesse generale della circolazione sia protetto abbastanza dacchè l'assegno è stato emesso regolarmente (24). Quel ritiro può aver offeso i diritti del possessore, ma può aver eziandio tutelato legittimamente i diritti del traente: la questione è d'interesse privato e si risolverà col diritto comune.

1399. Se manca la provvista e quindi il pagamento, il possessore del titolo, levato il protesto, può rivolgere l'azione contro i giranti e il traente ed escuterli col rigore cambiario nei brevi termini assegnati all'azione di regresso. Se questi termini o le altre condizioni necessarie pel suo esercizio non furono osservati, il possessore perde i vantaggi che avrebbe potuto trarre dal diritto cambiario.

Non pertanto egli conserva contro il traente l'azione ordinaria derivante dalla promessa non mantenuta di far pagare l'assegno; l'obbligazione del traente già coperta dalle forme cambiarie si riduce a un'obbligazione di diritto comune, all'obbligazione di fare quel pagamento che il trattario non fece (25). Indarno il traente vorrebbe schermirsi da quest'obbligazione obiettando la decadenza cambiaria del possessore. La perdita dell'azione cambiaria non porta punto con sè la perdita dell'azione ordinaria civile o commerciale che sia, perchè la decadenza dell'azione cambiaria non può estendersi ad un'azione essenzialmente diversa, fondata nel diritto comune. Si farebbe del rigore cambiario un uso contrario a quello voluto dalla legge se lo si rivolgesse a benefizio del traente, mentre fu applicato all'assegno per rinforzare la sua promessa di far pa-

---

(24) **Supino**, n. 739; — **Franchi**, n. 54. — Così pure in Francia: **Lyon-Caen** et **Renault**, IV, n. 575. — Contr. **Vidari**, VIII, n. 7330.

(25) Così la teoria dell'assegno si costruisce sulla figura giuridica della promessa del fatto altrui, art. 1129 del codice civile, vedi n. 1380. Confr. **Aubry** et **Rau**, IV, § 343*ter*; — **Laurent**, XV, nn. 539 e segg.; — **Giorgi**, III, n. 303. — Si potrebbe fondare l'azione del possessore decaduto anche sull'art. 1237 del codice civile, considerando che il traente consegnando l'assegno a titolo di pagamento si riconobbe debitore del suo ammontare.

Digitized by Google

gare da un terzo. La probità non consente che egli possa valersi della propria colpa, del proprio inadempimento, com'è la mancata o ritirata provvista, per migliorare la propria condizione. Di più, l'esercizio del regresso cambiario è un diritto, non un obbligo pel possessore dell'assegno; se egli non si vale di questo diritto non può essere condannato a perdere anche il diritto derivante dalla originaria promessa di far pagare; altrimenti il diritto di agire in via di regresso si tramuterebbe nell'obbligo di farlo.

Il possessore deve provare che il trattario non l'ha pagato e potrà farlo in qualunque modo perchè egli non esercita un'azione cambiaria. Data questa prova, potrà esigere il pagamento dal traente, perchè questi non ha adempiuto la sua promessa iniziale di farlo pagare. Il traente che per liberarsi vuol attribuire quel mancato pagamento alla mancata o tardata presentazione dell'assegno dovrà darne la prova, e ciò gli riuscirà facile dati i suoi rapporti col trattario.

Si avrebbe torto di attribuire al possessore negligente un'azione cambiaria contro il traente, perchè sono condizioni essenziali all'azione di regresso la levata del protesto e l'osservanza dei termini che il possessore ha trascurato: il medesimo sistema di forme e di termini imprescindibili vale per l'assegno come per la cambiale (26).

Si avrebbe torto altresì di restringere l'azione del possessore nei limiti angusti dell' azione di arricchimento (27). Quest' azione non basterebbe a coprire il possessore tutte le volte in cui il traente avesse fatto la provvista al trattario, e questi fosse fallito prima

---

(26) Vedi art. 341, 307 e segg., 325 nn. 2 e 3. — Tuttavia non mancò chi, indotto dalla forma disgraziata dell'art. 343, credette che l'azione del possessore decaduto contro il traente abbia carattere cambiario, sebbene questa interpretazione sia inconciliabile col sistema adottato dal codice per l'azione di regresso. — Così Cass. Torino, 31 dicembre 1897; *Monit.*, 1898, 123 (molto ambigua); — **Errera**, *Temi veneta*, 1896, pag. 579; — **Navarrini**, nella *Giurisprudenza ital.*, 1898, pag. 279; — **Rodino**, nella *Temi veneta*, 1897, pag. 361; — **Gallavresi**, pag. 304; — **Bonelli**, *Rivista dir. comm.*, I, parte I, pag. 23. — Conformi al testo: Cass. Firenze, 14 giugno 1897; e **Franchi**, in nota alla medesima; *Foro*, 1203; — Cass. Torino, 4 marzo 1896; *Foro*, 614; e **Boggio**, in nota alla medesima; — Appello Venezia, 25 luglio 1896; *Temi veneta*, pag. 579; — **Bolaffio**, *Rivista dir. comm.*, pag. 87.

(27) Così **Franchi** nel *Foro*, 1897, 1203; — Cass. Torino, 4 marzo 1896; *Foro*, 1896, pag. 614.

Digitized by Google

del termine fissato per la presentazione dell'assegno: eppure anche in questo caso il possessore ha diritto al pagamento dal traente. L'esercizio della medesima non potrebbe nemmeno procurare al possessore quel risarcimento dei danni che pure può aver sofferto oltre l'ammontare dell'assegno. Infine se il possessore dovesse esercitare l'azione di arricchimento, l'onere della prova ricadrebbe sopra di lui: egli dovrebbe provare che il prenditore pagò la valuta al traente, e che questi a sua volta mancò di fare la provvista al trattario; prova difficile di rapporti interni a lui ignoti. Si riconosca invece al possessore contro il traente un'azione di diritto comune derivante dalla sua promessa di far pagare, ed egli potrà ripetere l'ammontare dell'assegno e il rimborso dei danni patiti pel termine della prescrizione commerciale o civile di 10 e di 30 anni (28).

N. 4. — Rapporti del traente col trattario.

SOMMARIO. — 1400. Rapporto preesistente all'emissione. — 1401. Il traente è padrone della provvista; anche se il trattario appose *il visto* sull'assegno. — 1402. Il traente può revocare l'ordine di pagamento. — 1403. Assegni rubati e falsificati. Obblighi del cliente verso il suo banchiere. — 1404. Obblighi del banchiere. — 1405. Su chi ricade il danno, quando non vi sia colpa. — 1406. Clausole che addossano ai clienti il danno degli assegni falsificati. — 1407. Le medesime regole valgono per gli assegni il cui contenuto sia stato falsificato. — 1408. Condizione processuale del traente e del trattario. Onere della prova. — 1409. Limiti alla responsabilità del cliente colpevole. — 1410. Pagamenti sbagliati.

1400. Chi studia l'assegno bancario non deve darsi alcun pensiero dell'affare preesistente che produce una somma disponibile presso il trattario a credito del traente. Quest'affare preliminare, che sarà per lo più un deposito in conto corrente, determinerà le condizioni alle quali il banchiere accetta i depositi del suo cliente e si obbliga a restituirli facendo per suo conto il servizio di cassa; stabilirà la decorrenza e la misura degli interessi, le regole per l'emissione e la custodia degli assegni e via dicendo. Ognuno intende da sè come la violazione di queste regole non sia opponibile al prenditore dell'assegno, se non in quanto siano riprodotte

(28) Cass. Torino, 14 dicembre 1894; *Giurisprud. Torin.*, 1895, 63; — Id., 31 dicembre 1897; *Monit.*, 1898, 123; — Appello Torino, 19 febbraio 1897; *Giurispr. Torin.*, 1897, 637.

Digitized by Google

sull'assegno stesso, poichè al pari della cambiale questo è un titolo autonomo che subisce le sole eccezioni emergenti dalla sua parola.

1401. Padrone del credito disponibile presso il trattario resta il traente, anche dopo l'emissione dell'assegno, fino al pagamento. Il trattario è obbligato a osservare le istruzioni del traente che vuol riprendere la provvista, che gli vieta di pagare al possessore dell'assegno in circolazione, che gli ordina di preferire un assegno emesso posteriormente. Il trattario che non dà seguito a questi ordini n'è responsabile verso il traente, che è padrone di impartirli a tutela dei proprî interessi. A questo diritto assoluto del traente di fronte al trattario non è di ostacolo l'art. 298 cod. di comm. che vieta di fare opposizione al pagamento, perchè il divieto si riferisce agli obbligati cambiarî e il trattario non è un obbligato cambiario (n. 1380).

La padronanza del traente sulla somma disponibile non cessa nemmeno quando il possessore dell'assegno a certo tempo dalla vista abbia ottenuto il visto. Questa dichiarazione ha solo lo scopo di far decorrere il termine dopo il quale l'assegno diviene pagabile; essa è data per eseguire le istruzioni del traente, non per riconoscere al possessore dell'assegno un diritto definitivo di credito. Lo si argomenta da ciò che anche dopo il visto il trattario deve osservare gli ordini del traente, pagare gli assegni che gli si presentano pel pagamento ancorchè dovesse esaurire la provvista, e per giunta ha il diritto di rifiutare il pagamento se per crediti acquistati verso il traente avesse estinta la provvista mediante compensazione (29).

A torto si vorrebbe dare al possessore dell'assegno la posizione giuridica di un terzo, che dichiara presentando l'assegno pel visto di voler profittare della stipulazione fatta a suo vantaggio (articolo 1128 cod. civ.). Perchè vi sia un contratto a favore di terzi è necessario che la volontà dei due contraenti sia indirizzata a favorire un terzo, ad attribuirgli un diritto. Ora il contratto per cui il trattario si obbliga a fare il servizio di cassa pel traente col pagamento de' suoi assegni ha in vista soltanto l'interesse di

---

(29) Vedi n. 1165. — **Gallavresi**, pagg. 282-285; — **Franchi**, n. 90 (con qualche limitazione); — **Vidari**, VIII, n. 7348.

Digitized by Google

costui, che può essere anche quello a cui favore l'assegno è intestato e che si presenta ad esigerlo (art. 339). Si parlerebbe fuor di proposito del diritto di un terzo, dacchè il terzo può mancare od essere una persona del tutto indifferente ai due contraenti. Il portatore dell'assegno deve considerarsi come un mero *adjectus solutionis causa*, a cui il trattario paga nell'interesse del traente e che perciò non ha altri diritti di fronte al trattario tranne quelli che il traente ha voluto conferirgli e conservargli (30).

1402. La legge, a mio avviso, prevede e prevedendo riconosce il diritto di revoca del traente, laddove fa l'ipotesi che la disponibilità della provvista possa essere mancata per fatto del traente come per fatto del trattario (art. 343), e lascia passare senza pena il ritiro della provvista fatta dal traente (art. 344). Non v'è alcuna ragione per negare al traente quella facoltà che in materia cambiaria gli è universalmente riconosciuta di diffidare il trattario dall'accettare o dal pagare la cambiale; facoltà che può tornargli utilissima nel caso di perdita del titolo o di fallimento del prenditore per opporgli le proprie eccezioni personali nell'esercizio dell'azione di regresso.

Il diritto del possessore dell'assegno ha una sufficente tutela nella responsabilità cambiaria e non cambiaria del traente che abusando del suo potere abbia revocato al trattario quell'ordine di pagare che gli aveva dato coll'assegno. Il traente trova in questa rigorosa responsabilità un freno al suo diritto di disporre della provvista, diritto perseverante fino al pagamento (31).

---

(30) Vedi n. 1380. — È oggimai opinione dominante fra i civilisti che il debitore deva astenersi dal pagare all'*adjectus solutionis causa*, ogni qualvolta il creditore nel cui interesse venne indicato chiede il pagamento diretto o gli dà un'altra destinazione: **Giorgi**, 5ª ed., VII, n. 74; — **Aubry** et **Rau**, IV, § 317, nota 10; — **Larombière**, art. 1239, pag. 9; — **Demolombe**, IV, 161.

(31) La possibilità che il traente ritiri la provvista fu preveduta anche nei lavori preparatorî discutendo l'art. 343, nel *Verb.* n. 737: " L'azione contro il banchiere cui l'assegno è diretto si regola secondo le norme stabilite per la cambiale. Ma se il deposito di denaro venne a mancare per fatto del mittente o dei giranti, l'azione estinta nei rapporti del banchiere (trattario) rivive contro di loro, non essendo giusto che possano arricchirsi a danno altrui ". Il diritto del traente di disporre della provvista sia vietando il pagamento, sia impiegandola altrimenti, è riconosciuto da **Vidari**, VIII, nn. 7367, 7368; da **Franchi**,

Digitized by Google

1403. La facilità con cui si è abusato di assegni a vista falsi o alterati ha dato luogo a indagini sottili per determinare la responsabilità del banchiere e quella del suo cliente. Se l'uso dei libretti esclude il pericolo che si adoperi una carta qualsiasi per commettere il falso, dall'altro lato moltiplica il pericolo che si abusi degli assegni preparati colla stampa o colla litografia, perchè la loro presentazione rende il banchiere più fiducioso e corrivo nel pagarli.

In principio: la posizione del cliente è questa: egli deve custodire con diligenza il libretto degli assegni e comunicarne senza ritardo il furto o la perdita al banchiere. Ciò è per lo più espressamente convenuto fra i due contraenti e si legge nel libretto degli assegni. Ma la stessa regola varrebbe anche nel silenzio del contratto, perchè ogni contraente deve prendersi a cuore anche l'interesse dell'altra parte quando può farlo senza pregiudizio del proprio.

A queste clausole altre se ne aggiungono sui libretti di vario tenore, senza che siasi formata una vera consuetudine in proposito. Si suole dichiararvi l'obbligo del cliente di scrivere in lettere

---

nn. 11, 86, sebbene quest'ultimo vi introduca delle limitazioni che non hanno altra ragione di essere che nelle esigenze logiche della sua costruzione giuridica fondata sulla cessione della provvista, da me e dalla maggior parte degli scrittori condannata (n. 1380). — La legislazione e la pratica inglese ed americana sono nel senso del testo: *Bills of Exchange*, Act. 1882, sect. 75; — **Chalmers**, *Bills of Exchange*, Act 1882, pag. 55; — **Kapp**, *Der Check*, in *Goldsch. Z.*, 1885, XXX, pag. 380, note 194 e segg.; — Cod. argentino, art. 808; — Codice messicano, 560: " Le banche rifiuteranno il pagamento quando il traente avverte per iscritto il trattario di non pagare, e questo avviso gli perviene prima della presentazione ". — Contr. **Gallavresi**, pag. 290; — **Supino**, n. 723. — Ma in verità la sicurezza che questo autore procura al possessore negando al traente il diritto di revocare l'ordine di pagamento è ben scarsa, e ciò riescirà evidente a chi consideri che egli riconosce al trattario il diritto di non pagare ove la provvista sia esaurita per compensazione compiutasi dopo l'emissione pel pagamento di altri assegni anche posteriori di data, ed ove il traente sia morto o fallito, n. 717 e segg. Nè so capire come quest'autore possa conciliare quel divieto di revoca colla dottrina da lui giustamente accolta che non riconosce al possessore dell'assegno alcun diritto sulla provvista, nn. 718, 726 e segg. — Nessuna autorità possono avere per noi gli scrittori francesi che applicano all'assegno una legislazione cambiaria che riconosce al possessore un diritto proprio sulla provvista: vedi **Lyon-Caen** et **Renault**, IV, n. 576.

Digitized by Google

la somma da pagare, di forare nella serie dei numeri che sono stampati in un lato dell'assegno quello immediatamente superiore alla somma da pagare onde impedirne l'alterazione; quello di dare immediatamente l'avviso dell'emissione; di riempire gli spazî in bianco. Naturalmente, la violazione di questi obblighi produce la responsabilità del cliente.

1404. La posizione del banchiere è questa: egli deve verificare l'autenticità della firma del suo cliente confrontandola con quella che tiene solitamente per modello nei proprî registri, e respingere gli assegni che non furono emessi secondo le clausole contrattuali, poichè questa inosservanza rende sospetta l'emissione.

1405. Se non v'è colpa imputabile nè all'uno nè all'altro, il danno ricade sul banchiere che ha pagato. E in verità la frode era diretta contro di lui, ed egli non può scaricarsi del danno subìto sovra il suo cliente. Egli non può accreditarsi della somma pagata, perchè il pagamento è valido solo quando è fatto alla persona autorizzata a riceverlo (art. 1261 cod. civ.). Se egli ha assunto il servizio di cassa pel suo cliente e ci guadagna una provvigione, è giusto che sopporti i rischi inerenti a quel servizio. Infine non si deve dimenticare che è facile al banchiere di coprirsi contro questo rischio professionale mercè un aumento della sua provvigione; che il grandissimo numero di questi affari e i profitti che ne ritrae possono compensarlo di una perdita che sarebbe irreparabile pel cliente. D'altra parte autorizzando il banchiere a prelevare sul credito del traente ciò che pagò per l'assegno falsificato si darebbe forza obbligatoria alla firma falsa del traente, mentre nella materia cambiaria la firma falsa non produce alcuna obbligazione (art. 327), e questa regola vale anche per gli assegni (art. 341).

1406. Non mancano però i banchieri che addossano i rischi degli assegni falsi ai clienti. Benchè sia desiderabile che questi respingano una clausola che toglie gran parte de' suoi vantaggi al servizio di cassa assunto dal banchiere, dobbiamo riconoscerne la validità a termini del diritto vigente. Tuttavia quella clausola non assolve il banchiere dall'obbligo di essere diligente; egli non può attribuire il danno sofferto alla falsità dell'assegno, quando il pagamento avrebbe potuto evitarsi coll'uso di una diligenza ordinaria:

Digitized by Google

in tale ipotesi è la sua colpa che ha determinato la perdita e deve sopportarne le conseguenze (32).

1407. Queste regole valgono tanto nel caso di un assegno che rechi la firma falsa del traente come nel caso che il suo contenuto, in ispecie la somma cambiaria, sia alterato. Questa applicazione delle medesime regole al caso in cui la falsificazione cada sul contenuto potrebbe essere combattuta colla massima di diritto comune che obbliga il mandante a tenere indenne il mandatario delle perdite che soffre in occasione degli assunti incarichi, quando non gli si possa imputare nessuna colpa (art. 1754 cod. civ.). Applicandola al nostro caso, si potrebbe dire che il banchiere che soffre un pregiudizio nell'eseguire il mandato che gli fu conferito coll'assegno firmato dal cliente, dev'essere indennizzato. Ma il banchiere che si obbliga a pagare gli assegni tratti dal suo cliente in forza di un contratto di deposito, di apertura di credito, di conto corrente, non agisce come mandatario: egli agisce in nome proprio, in forza di un rapporto giuridico che lo mette in antitesi d'interessi col traente, e non già in quel rapporto di soggezione, di subordinazione che giustifica la responsabilità del mandante pei pregiudizi sofferti dal mandatario; il trattario assumendo il servizio di cassa pel traente compie una propria speculazione, e quindi non si trova nella condizione del mandatario che rende un servigio al principale e che perciò deve risarcirlo dei danni inerenti all'affare di cui gode i vantaggi. D'altra parte, se la legge estende all'assegno le regole vigenti sul pagamento delle cambiali, non si può far getto della regola fondamentale di diritto cambiario per cui i sottoscrittori di una cambiale rispondono soltanto per ciò che vi è scritto al momento della loro firma.

---

(32) **Franchi**, n. 89; — **Cohn**, in *End. Handb.*, III, pag. 1165; — **Lyon-Caen** et **Renault**, IV, n. 589; — Tribunale civile della Senna, 21 dicembre 1895; 18 aprile 1896; *Dalloz*, II, 401, con nota di **Thaller**; — Appello Parigi, 4 giugno 1897; — Cass. francese, 26 ottobre 1898; *Dalloz*, 1897, II, 263; 1898, I, 560, e le altre sentenze ivi citate; — Tribunale di Lucerna, 23 giugno 1883; *Gold. Z.*, XXXIII, 200. — Il Progetto austriaco del 1895 stabilisce secondo l'opinione dominante che i danni ricadano sul traente solo nel caso che abbia commesso qualche colpa, e dichiara privo di effetti giuridici ogni accordo diverso: **Meili**, in *Holdheim's Monatschrift*, 1898, pag. 209.

Digitized by Google

1408. Quando il traente rifiuta di addebitarsi della somma portata dall'assegno adducendo la falsità della propria firma, spetta al banchiere, sia attore, sia convenuto, l'onere di provare l'autenticità dell'assegno da lui ritirato e pagato, perchè una scrittura privata com'è l'assegno non fa alcuna fede in giudizio se non è riconosciuta o verificata.

Quando la falsità è certa, spetterà al banchiere l'onere di provare la colpa del suo cliente, e in ispecie la violazione degli obblighi che avesse assunto contrattualmente, p. es., la negligente custodia del libretto, il ritardato avviso del furto o dello smarrimento (33). All'opposto, se il cliente assunse l'obbligo di rimborsare anche gli assegni falsificati egli dovrà fornire per liberarsene la prova delle colpe del banchiere; quel patto, come vedemmo, non può avere l'effetto di salvare il banchiere dalle conseguenze delle sue colpe (n. 1406).

1409. Provata la colpa del cliente, il banchiere potrà farsi risarcire il danno, che di regola corrisponderà all'ammontare dell'assegno falsificato. Ma può accadere, ed è accaduto, che il falsario per rendere più profittevole il suo delitto impingui prima il credito del cliente con delle cambiali od altri titoli falsificati, e poi tragga un assegno sull'intera somma così artifiziosamente ingrossata. Dovrà in tale ipotesi il cliente colpevole il rimborso dell'intero ammontare dell'assegno o solo di quanto formava il suo vero credito? La regola che limita l'obbligo del risarcimento ai danni prevedibili al tempo del contratto (art. 1228 cod. civ.) ci porge un rimedio per mitigare la sua disgrazia. Le previsioni del cliente quando acquistava il diritto di disporre con assegni delle somme accreditategli dal suo banchiere dovevano necessariamente riferirsi al pericolo di perdere l'intero suo credito, ma nulla di più: egli non deve rispondere per le perdite superiori al suo credito, perchè egli non poteva prevedere di perdere ciò che non possedeva (34).

---

(33) Appello Parigi, 4 giugno 1897; *Dalloz*, II, 263; — Tribunale di Lucerna, 23 giugno 1883; *Gold. Z.*, XXXII, 200.

(34) Conforme Tribunale federale svizzero, 23 settembre 1898; *Monit. Trib.*, 1899, pag. 374; — *Holdheim's Monatschrift*, 1899, 23.

Digitized by Google

1410. Si usa dagl'Istituti di credito di far presentare l'assegno, come ogni altro titolo di credito, ad uno sportello dal quale il ragioniere lo ritira; verificatane l'esigibilità questi porge al portatore una tessera numerata perchè si presenti al cassiere. Nella rapidità di questi movimenti può accadere che si scambino i titoli corrispondenti alle tessere, e che il secondo arrivato trovi già pagato il suo credito a un portatore che si dileguò in fretta, ben contento di aver riscosso una somma maggiore di quella che gli spettava. L'Istituto dovrà pagare di nuovo quella somma al secondo arrivato o dovrà costui contentarsi di quanto era dovuto a chi prese il suo posto? L'Istituto tenterà di schermirsi dalla pretesa del portatore deluso nella sua aspettativa dicendo che nulla gli deve in forza dell'assegno da lui presentato perchè lo ha già ritirato. Ma il debitore non si libera se non paga al legittimo creditore (articolo 1241 cod. civ.). L'Istituto doveva pagare al portatore o all'ultimo giratario del titolo e invece pagò al portatore di una tessera, che non era l'equivalente del titolo: non pagò al legittimo creditore e quindi deve pagare una seconda volta. Se per agevolare i proprî servizi di contabilità e di cassa l'Istituto creò una situazione, sia pure per pochi momenti, capace di produrre degli equivoci pericolosi, esso deve subire i rischi che vi sono inerenti. Perciò il portatore che dà la prova dell'equivoco occorso in quelle operazioni che si compiono senz'alcuna ingerenza da parte sua avrà diritto al pagamento che non gli fu ancora fatto (35).

N. 5. — Rapporti fra traente e possessore.

SOMMARIO. — 1411. Il traente è di regola obbligato a garantire il pagamento dell'assegno. — 1412. Quali prove deva addurre per liberarsi da quell'obbligo. — 1413. Assegno difettoso. — 1414. L'emissione dell'assegno non produce novazione.

1411. Il traente coll'emissione dell'assegno promette al possessore il pagamento del trattario: e per rinforzare questa garanzia vi aggiunge il presidio del rigore cambiario. Se questo vien meno

(35) Così giudicò la Corte Anseatica di Amburgo nel 31 marzo 1894, con sentenza confermata dal Tribunale supremo dell'Impero, 3 novembre 1894 (Norddeutschen Bank zu Hamburg contro K. Biskamp), in *Holdheim's Monatschrift*, 1895, pag. 50.

Digitized by Google

per l'inosservanza delle forme e dei termini assegnati dalla legge per l'esercizio dell'azione di regresso, il traente resta obbligato a cagione di quella promessa per tutto il termine della prescrizione ordinaria, civile o commerciale che sia (n. 1399). Qualunque sia il motivo per cui il trattario rifiuta di pagare, sia legittimo o meno, sia imputabile al traente, al trattario o al caso fortuito, il traente deve coprire il possessore, perchè gli ha promesso, senza alcuna condizione, il pagamento da parte del trattario. Egli sconta la sua libertà assoluta di disporre della provvista, d'impiegarla altrimenti, di non rinnovarla se si è esaurita dopo l'emissione coll'obbligo di pagare al possessore dell'assegno quanto si aspettava dal trattario. Solo in un caso, tassativamente previsto dalla legge, il traente resta liberato: quando il suo credito verso il trattario sia andato perduto pel ritardo del portatore dell'assegno ad esigerlo (art. 343), e specialmente nel caso che il trattario fornito della provvista sia fallito dopo la scadenza dell'assegno. Se il trattario fallisce prima del termine fissato dalla legge per la presentazione dell'assegno, il traente non può imputare al possessore il danno sofferto e resta obbligato a pagare l'assegno (36).

1412. Il traente che vuole esimersi dal pagamento deve provare che la provvista esisteva quando il trattario è fallito, e che il possessore dell'assegno non si presentò nei termini legali, imperocchè egli deve provare le circostanze su cui appoggia la propria liberazione. A lui la prova sarà facile perchè la ricaverà dai proprî conti e registri, mentre il possessore dell'assegno sarebbe sfornito di ogni documento atto a provare il difetto della provvista. Provate le circostanze da cui risulta la decadenza del possessore, questi potrà esercitare nel fallimento del trattario l'azione del traente per un ammontare equivalente all'assegno.

1413. Se l'assegno non potè presentarsi perchè difettoso nel bollo, il possessore non è colpito dalla decadenza: il traente è obbligato dalla promessa di far pagare, che esiste indipendentemente dall'obbligazione cambiaria.

---

(36) Tribunale Firenze, 10 marzo 1892; *Diritto comm.*, 915; — Cass. Firenze, 8 aprile 1895; *Foro*, 717; — **Gallavresi**, pag. 303; — **Errera**, *Temi veneta*, 1896, pag. 579; — **Supino**, n. 731.

Digitized by Google

1414. L'emissione dell'assegno non produce di regola alcun mutamento nel credito fondamentale, che continua a sussistere in uno stato di temporanea inazione (n. 1109). Se l'assegno è pagato, il suo pagamento estingue il credito fondamentale nell'atto stesso in cui estingue l'assegno. Se non è pagato, la condizione a cui era stato accettato dal prenditore vien meno, il credito fondamentale ripiglia la sua efficacia e il possessore dell'assegno può valersene se gli giova; ad es., per reclamare degli interessi più alti, o delle garanzie reali ad esso congiunte.

N. 6. — Rapporti fra possessore dell'assegno e trattario.

SOMMARIO. — 1415. Il trattario non ha alcun obbligo diretto verso il possessore dell'assegno. — 1416. Fallimento del traente. — 1417. Morte del traente. — 1418. Accettazione del trattario. — 1419. Presentazione posteriore alla scadenza. — 1420. Il traente non è obbligato verso il possessore a mantenere la provvista dopo la scadenza. — 1421. In quale ordine devano pagarsi gli assegni.

1415. L'emissione dell'assegno non dà luogo che a due rapporti giuridici, che mettono capo entrambi al traente: quello del traente col trattario, quello del traente col prenditore. Dal primo deriva principalmente l'obbligo del trattario di pagare l'assegno; dal secondo l'obbligo del traente di garantire quel pagamento. La posizione giuridica di queste due persone, il possessore dell'assegno e il trattario, che dovranno trovarsi di fronte senza aver mai contrattato fra loro, deve essere regolata dal traente in modo che il diritto del possessore coincida coll'obbligo del trattario, cosicchè il loro incontro produca il risultato da lui voluto, l'estinzione del suo debito. Durante tutto il processo di emissione e di circolazione dell'assegno nessun vincolo giuridico lega il trattario al possessore: soltanto il pagamento li mette a contatto, e può dar luogo a relazioni giuridiche fra di loro.

Chi acquista un assegno deve fidare esclusivamente nel traente, perchè questi solo è obbligato sotto gravi sanzioni civili e penali a procurargli il pagamento. Il titolo non porge alcun fondamento ad un'azione cambiaria del possessore contro il trattario, perchè l'assegno manca della sua firma; nè ad un'azione ordinaria, perchè il trattario non ha voluto assumere alcuna obbligazione verso l'ignoto detentore del titolo (n. 1380). Se l'assegno non è pagato,

Digitized by Google

deve cercare la sua fiducia dove l'ha posta, cioè nel traente; egli non può dire davvero di aver contato sulla solvibilità del trattario, perchè ignora quali siano i suoi rapporti d'affari col traente, se abbia ricevuto una congrua provvista, se possa conservarla fino al momento della scadenza: anche il trattario più solvibile e probo può rifiutare un assegno, quando non ha assunto l'obbligo di pagarlo. Il possessore non può agire contro il trattario se non esercitando il diritto del traente, come mandatario, come cessionario, o come surrogato (art. 1234 cod. civ.); e sarà un'azione di ben dubbia efficacia se il traente non l'aiuta porgendogli le prove del suo credito, poichè l'onere di provare l'esistenza della provvista presso il trattario spetta al possessore dell'assegno (37).

1416. Se il traente fallisce prima che l'assegno sia presentato, il trattario che ne ebbe notizia deve rifiutarne il pagamento. Infatti il fallimento del traente arresta ogni atto che possa pregiudicare il suo patrimonio, ne forma una massa chiusa a garanzia di tutti i creditori. Dei beni di questo patrimonio fa parte anche la somma disponibile presso il trattario; anch'essa deve contribuire a formare la massa. Un diritto di prelazione o di separazione su quella provvista non è scritto in alcuna legge a favore del possessore dell'assegno; e quindi egli deve correre la sorte di tutti i creditori del traente. Per attribuire al possessore un diritto proprio su quella provvista, bisognerebbe immaginare che ne avesse avuto la cessione prima del fallimento; ma abbiamo già dimostrato altrove come questa dottrina sia inconciliabile colla disciplina dell'assegno che riconosce al traente il diritto di disporre della provvista sino al momento del pagamento (38).

---

(37) Non può dirsi contraria a questa dottrina la sentenza della Corte di Venezia, 9 giugno 1893; *Temi veneta*, 379, poichè se riconobbe al possessore di un assegno l'azione contro il trattario, questa azione poteva ben essere l'azione surrogatoria, dacchè la massa dei creditori del traente fallito aveva aderito all'esercizio della medesima.

(38) Vedi n. 1380. — **Supino**, n. 718; — **Franchi**, n. 99. — **Gallavresi**, pag. 279, sostiene l'opinione contraria invocando l'art. 298 del codice di commercio, applicabile anche all'assegno, per cui è vietata l'opposizione al pagamento tranne nei casi di smarrimento del titolo o di fallimento del possessore. Ma questa regola si riferisce agli obbligati cambiarî, non al trattario che non ha assunto alcuna obbligazione. — Nella dottrina e nella legislazione straniera

Digitized by Google

1417. Il trattario può pagare l'assegno senza incorrere in alcuna responsabilità anche dopo la morte del traente, perchè i suoi eredi devono eseguirne le obbligazioni (39).

1418. L'accettazione apposta dal trattario sull'assegno non produce obbligazione cambiaria. La legge disse quali sono le firme che poste sull'assegno vi producono obbligazione cambiaria: tali sono quelle del traente, dei giranti e degli avallanti, non quella dell'accettante (art. 341). L'istituto dell'accettazione è estraneo alla funzione economica dell'assegno, stromento di pagamenti e non di circolazione. Sovra un assegno non si possono apporre con efficacia cambiaria se non quelle firme che sono compatibili colla sua capacità fiscale: quando si appone sull'assegno un'accettazione, vi si appone una firma per la quale non furono pagati i diritti fiscali, quindi quella firma è incapace di effetti cambiarî (40). Infine se l'accettazione avesse forza cambiaria l'assegno usurperebbe facilmente il posto della cambiale, avrebbe una lunga circolazione con grave pregiudizio del fisco e della sua specifica funzione (41).

---

la questione è controversa. Riconoscono al trattario l'obbligo di non pagare quando il traente è fallito, il diritto inglese: **Kapp**, in *Gold. Z.*, XXX, pag. 380 nota 193; — **Chalmers**, *Digest*, pag. 211; — il Progetto austriaco, 1895, § 11; — **Cohn**, in *Zeit. für verg. Rechtwissen*, XII, nota 200, e in *End. Handb.*, III, pag. 1157; — **Birnbaum**, *Gold. Z.*, XXX, pagg. 17-21; — **Riesser**, *Zur Revision*, II, pag. 279. — Ammette che il possessore abbia acquistato un diritto irrevocabile alla provvista la dottrina francese: vedi **Lyon-Caen** et **Renault**, IV, n. 576, ma essa opera per analogia colle regole date da quel codice sulla provvista cambiaria.

(39) Conf. **Franchi**, n. 98; — **Gallavresi**, pag. 289; — Prog. ted., § 11; — Prog. austr., § 16, in **Cohn**, loc. cit., nota 196. — Contr. gli scrittori e leggi che costruiscono la teoria dell'assegno su quella del mandato: vedi **Supino**, n. 720; il diritto inglese in **Kapp**, in *Gold. Z.*, XXX, pag. 380, nota 194; — **Chalmers**, *Digest*, pag. 211.

(40) Legge sul bollo 4 luglio 1897, testo unico, art. 20, § 3: " Saranno soggetti alla tassa di bollo di cent. 10 gli assegni bancarî emessi in conformità del codice di commercio ".

(41) Cfr. **Franchi**, n. 75. — Appello Genova, 13 giugno 1902; *Temi genovese*, 375. — In questo senso tutte le leggi più recenti: l'accettazione è espressamente esclusa dal codice svizzero, art. 834: " Non hanno luogo pel *chèque* nè la presentazione per l'accettazione, nè l'accettazione "; — Codice messicano, art. 557: " I *chèques* non sono suscettibili di accettazione "; — Codice argentino, art. 840; — Progetto austriaco, § 7; — Progetto tedesco, § 7 (per en-

Digitized by Google

Tuttavia l'accettazione non distrugge l'efficacia cambiaria delle altre firme poste sull'assegno, perchè gli atti posteriori ad un atto valido non ne distruggono la originaria validità (42). Essa vale come prova di un'obbligazione ordinaria, che dà all'accettante la facoltà di difendersi con tutte le eccezioni fornite dal diritto comune contro qualsiasi possessore dell'assegno.

1419. Il possessore dell'assegno può presentarlo in qualunque giorno compreso nel termine legale di otto o di quindici giorni (art. 342); e se il trattario rifiuta il pagamento, forse perchè non ha ricevuto l'avviso, può ripresentarlo purchè non lasci trascorrere quei termini senza levare il protesto. È il possessore che dà alla presentazione il significato di una richiesta definitiva di pagamento; se egli preferisce di dare alla prima presentazione il significato di un avviso, di una comunicazione amichevole, e vuol ritentare più tardi la prova ne avranno vantaggio tutti gli interessati, che risparmieranno le spese e i guai di un protesto (43).

La richiesta di pagamento può essere fatta dal possessore dell'assegno anche dopo i termini fissati dalla legge per levare il protesto, e il trattario che tiene ancora delle somme disponibili presso di sè per conto del traente dovrà pagarlo, se non vuole incorrere in qualche responsabilità verso il traente, che può essere pregiudicato dal rifiuto e dall'esercizio dell'azione di garanzia (44). Se il

---

trambi l'accettazione si ritiene come non scritta); — Legge norvegese, 3 agosto 1897, § 8; — Legge danese, 23 aprile 1897, § 8; — Legge svedese, 24 marzo 1898, § 8. — Attribuiscono forza cambiaria all'accettazione: **Gallavresi**, pagina 213; — **Vidari**, VIII, n. 7338; — **Supino**, n. 708; — **Cohn**, in *End. Handb.*, III, pag. 1157, note 130 e segg.; — **Chalmers**, *Digest*, pag. 207; — **Walker**, pag. 71; — **Kapp**, in *Gold. Z.*, XXX, pag. 396 nota 241: secondo il diritto inglese la accettazione apposta sull'assegno vale come un'obbligazione cambiaria irrevocabile.

(42) Arg. art. 58 codice di procedura civile. — Confr. Cass. Roma, 8 novembre 1890; *Foro*, 1891, II, 166: " L'accettazione del trattario non copre il traente contro la sanzione dell'art. 344, e non costituisce una presunzione a favore dell'esistenza della provvista "; — Tribunale Catania, 19 novembre 1889; *Legge*, 1890, I, 569.

(43) Conf. Appello Casale, 1° aprile 1896; *Giurisprudenza italiana*, 1896, II, 376.

(44) Tuttavia può darsi che per accordi intervenuti fra traente e trattario questi non deva onorare gli assegni presentati dopo i termini legali, e ciò

Digitized by Google

trattario ha diritto di pagare l'assegno anche dopo levato il protesto (art. 302), va da sè che il possessore possa rendergli più agevole l'esercizio di quel diritto richiedendogli il pagamento. Questa dottrina accresce l'utilità degli assegni, poichè conserva al possessore la possibilità di esigere la somma nel luogo indicato dall'assegno anche dopo la sua scadenza, e procura al traente il vantaggio di godersi più a lungo gli interessi della provvista depositata presso il trattario e il credito che essa gli procura (45).

1420. Il traente non è obbligato verso il possessore dell'assegno a lasciare la provvista nelle mani del trattario dopo i termini legali, perchè essendo esposto all'azione di garanzia dello stesso possessore o di un suo cessionario deve poter ritirare i fondi necessarî per pagare: se non fosse così, dovrebbe tenersi pronto a pagare una somma doppia di quella portata dall'assegno.

Per ciò non può dirsi in contravvenzione il traente che emette un nuovo assegno sulla provvista che sarebbe stata esaurita da un assegno precedente, se è trascorso inutilmente il termine in cui quest'ultimo doveva essere presentato. Egli riprende la facoltà di disporre di quella provvista con nuovi assegni di mano in mano che passano i termini entro i quali doveva essere adibita al pagamento degli assegni già emessi. Mediante l'emissione di questi nuovi assegni egli può procurarsi i fondi necessarî per pagare i possessori degli assegni precedenti che agiscono contro lui in via di regresso o di garanzia.

1421. Gli assegni possono e devono essere pagati, salvo le diverse istruzioni del traente, secondo l'ordine con cui si presentano, ancorchè il trattario abbia ricevuto l'avviso di assegni emessi precedentemente od abbia già apposto il visto sovra altri assegni, perchè il visto non lo obbliga al pagamento. Quelli che giunge-

---

affinchè il traente dopo i medesimi possa riprendere la libertà di disporre della provvista con nuovi assegni.

(45) Conf. **Franchi**, n. 104; — **Supino**, n. 735. — Però questa dottrina ha il grave inconveniente che il traente ignorando il pagamento dell'assegno fatto dopo la scadenza dei termini, corre il rischio di emettere dei nuovi assegni senza provvista.

Digitized by Google

ranno a provvista esaurita saranno rimandati senza alcuna responsabilità pel trattario (46).

Se si presentano contemporaneamente più assegni di data diversa il trattario deve preferire quello che ha la data più remota, perchè quello che fu emesso quando la provvista non era più disponibile non è un assegno regolare (47). Se hanno la data dello stesso giorno, dovrà preferire per la stessa ragione quello che ha il numero inferiore.

§ 55. — Titoli all'ordine non regolati dalla legge.

SOMMARIO. — 1422. La emissione di titoli all'ordine è libera. — 1423. Varie applicazioni fattene dalla pratica. *Gli stabiliti.* — 1424. Se la clausola all'ordine sia indispensabile. — 1425. Non v'ha obbligazione solidale dei successivi giranti, se questo effetto non è voluto espressamente dalla legge. — 1426. Istituti cambiari applicabili agli altri titoli all'ordine.

1422. Ogni persona capace di contrattare può obbligarsi in materia commerciale, apponendo la sua firma ad un titolo all'ordine, in ossequio alla regola che presta efficacia ad ogni dichiarazione di volontà non proibita dalla legge. Ma vi ha di più di questo argomento d'indole generale. Regolando in più luoghi genericamente i titoli all'ordine il legislatore ha riconosciuto che anche oggidì in questa materia è in pieno vigore quella libertà per cui si maturarono, e si accolsero nel codice tutte le forme più usate e più note dei titoli all'ordine (1). Non è forse per rispetto a quella

---

(46) Conf. **Franchi**, n. 105; — **Gallavresi**, pag. 287; — **Cohn**, in *End. Handb.*, III, pag. 1156; — **Lyon-Caen** et **Renault**, IV, n. 576.

(47) Alla stessa soluzione vengono gli scrittori, come **Franchi**, n. 106; — **Gallavresi**, pag. 287, che attribuiscono all'assegno la virtù di trasferire la provvista, considerando che non si può cedere una seconda volta ciò che è stato già ceduto.

(1) Vedi codice di commercio, art. 3, nn. 1, 2 (altri titoli circolanti in commercio); art. 55, 73, 455, 670, ecc., Legge 4 luglio 1897, art. 3, n. 2; articolo 8; art. 20, n. 42; art. 45, ove si danno disposizioni per gli effetti e i recapiti di commercio girabili in generale. È vero che nei lavori preparatori del codice (*Verb. Commiss. Prel.*, I, n. 17) venne respinta la proposta di ritenere *in principio* girabili tutte le obbligazioni commerciali; ma come si argomenta da questa formula e dalla discussione piuttosto confusa che la prece-

Digitized by Google

libertà che ha regolato l' ipotesi di un contratto girabile di pegno costituito sulla nave (art. 488) e di fatture girabili (art. 804), sebbene non ne abbia espressamente autorizzato l'emissione colla clausola all'ordine? Non è forse per rispetto a quella libertà che ha regolato un' ipotesi più vasta, quella che tutti i crediti derivanti da affari marittimi, per le cause più disparate, siano emessi all'ordine (2)?

La loro facile emissione può nuocere al debitore emittente, poichè la sua difesa sarà ristretta dall'indole letterale della obbligazione (n. 964): assai più libere sarebbero le eccezioni da lui opponibili all'eventuale possessore del titolo, se potesse valersi del diritto che regola le obbligazioni contrattuali. Ma poichè non vi ha titolo all'ordine, che non deva essere fornito pur dall'origine di questa o di altra clausola capace di fissare l'attenzione del debitore sulla natura dell'obbligazione che assume, così è giusto ne subisca le conseguenze. La facilità della circolazione di questi titoli può nuocere anche ai creditori per la facilità con cui il debitore può farli dileguare dal suo patrimonio colle semplici forme della girata. Ma questo pericolo non basta ad attribuire alle forme caute e tutelari della cessione il valore di forme imperative inderogabili dai contraenti. Infatti queste non furono imposte a difesa dei creditori, ma a difesa del cessionario, per impedire che il cedente potesse, eludendo il suo diritto, riscuotere il credito dopo che l'ha ceduto, e le garanzie che ne derivano di una data certa e di una pubblicità giovevoli ai creditori del cedente non ne sono che una conseguenza accessoria. E poichè coll'emissione di un titolo di credito, stromento indispensabile pel suo esercizio, quel pericolo pel cessionario è rimosso, così è naturale che colle formalità della cessione vengano meno le garanzie che indirettamente ne derivavano ai creditori. Il legislatore che riconosce la libertà di trasmettere i titoli più importanti della ricchezza commerciale come le cambiali e i titoli al portatore colla girata o colla consegna

---

dette, la ragione decisiva della eccezione fu che si credette " pericoloso di sancire in tesi generale la girabilità, e contraria alla massima già adottata dalla Commissione di non entrare nella legge in definizioni e nella determinazione di principii dai quali possa temersi lo sviluppo di conseguenze imprevedute ".

(2) Cod. di comm., art. 670, 671, 673, 676.

Digitized by Google

manuale, ha dimostrato di non considerare come una difesa necessaria all'ordine e al credito pubblico la forma normale della cessione. D'altra parte se la posizione dei creditori può essere pregiudicata, perchè il titolo girabile si dilegua più facilmente dal patrimonio del debitore, essa si migliora perchè possono impedirne la fuga, sequestrandolo o pignorandolo nelle sue mani, senza bisogno delle forme lente e dispendiose del pignoramento e del sequestro di crediti presso terzi, che la lontananza dell'Istituto emittente potrebbe rendere assai malagevoli ed anche impossibili (3).

1423. La pratica ha introdotto in molte piazze l'uso di titoli all'ordine pei contratti di compra-vendita col nome di *stabiliti*. Il venditore emittente assume colla loro emissione l'obbligo di consegnare

---

(3) Ormai può dirsi fra noi riconosciuta la libertà di emissione dei titoli all'ordine per causa commerciale o civile. La Corte d'Appello di Bologna, nel 18 settembre 1890; *Foro*, 1891, 386, e la Cassazione di Roma nel 31 dicembre 1891; *Foro*, 1892, 1, la riconobbero implicitamente giudicando a proposito dei titoli al portatore che: " le disposizioni degli articoli 1539, 1540, non sono di ordine pubblico e quindi i contraenti possono con private convenzioni derogarvi ". La riconobbero direttamente ai titoli all'ordine la Corte d'Appello di Milano, 5 novembre 1878; *Giurispr. comm.*, 1878, II, 145; — Appello Bologna, 16 marzo 1883; *Foro*, *Rep.*, 192B; — Cass. Roma, 29 gennaio 1884; *Temi rom.*, 91; — Appello Venezia, 5 dicembre 1899; *Temi veneta*, 1900, 42; — Id., 30 dicembre 1898; *Id.*, 1899, 244; — Appello Milano, 28 settembre 1898; *Monitore*, 970; — Appello Brescia, 7 maggio 1890; *Id.*, 751; — Cass. Torino, 31 ottobre 1901; *Temi genov.*, 1902, 6. — Anche le Raccolte di consuetudini pubblicate dalle nostre Camere di commercio porgono l'esempio di titoli girabili, emessi fuori dei casi riconosciuti dal codice: vedi Raccolta consuetudini Bologna pel commercio dei grani e risi, art. 10: " Dove si rilasciano stabiliti, ossia le note dei mediatori firmate dalle parti e che siano all'ordine, si usa girarli dall'uno all'altro commerciante come si girano le cambiali ". Raccolta delle consuetudini di Ferrara (2ª ed. 1903) pel commercio del grano e granone, art. 8: " I contratti di grano buono, mercantile si creano all'ordine e si girano ". — In senso contrario: Cass. Torino, 6 marzo 1885; *Giurisp. Tor.*, 303; — Cass. Palermo, 21 ottobre 1880; *Foro*, 1881, 1020. — Anche in Francia la precedente incertezza della giurisprudenza ha ceduto il posto alla massima accolta nel testo, ormai generalmente riconosciuta: v. Cass. francese, 8 maggio 1878; *Dalloz*, 1878, I, 241; — Id., 7 maggio 1879; *Id.*, 1879, I, 307; — Id., 16 marzo 1892; *Annales*, 1892, pag. 84; — **Lyon-Caen** et **Renault**, III, n. 96 e segg., IV, n. 156; — **Guillouard**, *Traité de la vente et de l'échange*, Paris 1890, II, 791 e segg. — Conf. espress. codice comm. tedesco, § 363 e segg.; — Codice ungherese, §§ 294-297; — Codice svizzero, art. 838-845.

Digitized by Google

le merci e di adempiere le altre obbligazioni accessorie, p. es., di dare l'avviso dei luoghi ove deve farsi la consegna, di esibire i campioni per l'assaggio, ecc. a chi gli presenta il titolo, dimostrandosi possessore del medesimo in seguito a una serie continua di girate (4).

Si possono emettere titoli all'ordine anche per quei contratti, come il contratto di noleggio, che devono per disposizione del codice indicare il nome del creditore (noleggiatore). Si consenta pure, ciò che mi sembra eccessivo, che quella norma del codice abbia carattere imperativo, ma non si potrà mai dire che la clausola all'ordine violi quel precetto, perchè ben lungi dall'escludere l'indicazione del creditore essa suppone che essendo indicato disponga del suo diritto colla girata del titolo (5).

Si possono emettere titoli all'ordine per qualsiasi prestazione di merci, di titoli e via dicendo, purchè contengano gli elementi per determinarla (6). Essi sono validi ancorchè non indichino il

---

(4) Entro quali limiti si possano affidare ad un titolo di credito i contratti commutativi è detto nella teoria generale (v. n. 969). — La pratica di molte piazze italiane e francesi (v. la giurisprudenza e le consuetudini citate nella nota precedente), dimostra, che la girabilità dei contratti di vendita corrisponde ai bisogni del commercio. — Il cod. di comm. tedesco, § 363, non ammette la girabilità di titoli in cui la prestazione è fatta dipendere da una contro-prestazione, e fu tolta alle leggi territoriali la possibilità di derogare a questo divieto, possibilità che era riconosciuta dall'art. 304 del cod. di comm. precedente (V. la 1ª ediz. di questo Trattato, n. 858, nota 9); — **Lehmann** e **Ring**, vol. II, pag. 70 lett. *c*; — **Düringer** e **Hachenburg**, *Handelsgesetzbuch von 10 Mai 1897*, vol. II, pag. 443 nota 2 e 6. — La limitazione non fu pensatamente riprodotta nel codice svizzero, articolo 843; — **Schneider** e **Fick**, *Das Schweiz. Obligationenr.*, II, comm. art. 843, n. 1.

(5) Cod. comm., art. 547, n. 2. — Quindi mi pare censurabile una sentenza della Cassazione di Torino, 22 gennaio 1878; *Eco*, 272, che attribuì alla girata di un contratto di noleggio all'ordine i soli effetti della cessione, perchè il codice vuole che quel contratto indichi il nome del noleggiatore.

(6) Quindi mi pare inesatta una sentenza della Cassazione di Torino, 6 marzo 1885; *Giurispr. Tor.*, 303, che negò il carattere di titolo all'ordine a un biglietto che portava l'obbligo di pagare un tanto per cento sul noleggio di un bastimento per un dato viaggio. Si può ritenere invece che lo stesso codice ammetta espressamente questa ipotesi là dove suppone che ogni credito privilegiato sulla nave o sul nolo, e quindi anche quello del capitano e dei marinai pel loro salario, possa essere all'ordine (art. 670, 673, nn. 3, 675, n. 4), se si riflette che questi possono essere pagati con una partecipazione sul nolo (art. 515, 534).

Digitized by Google

giorno della scadenza, sia perchè la legge stessa ci dà l'esempio di titoli all'ordine che si possono esercitare dal debitore per un certo periodo di tempo (7), sia perchè ove manchi del tutto la scadenza s'intenderanno scaduti colla presentazione (8).

1424. L'emittente di un titolo di credito che gli aggiunge la clausola all'ordine gli imprime la virtù di girare colle forme del diritto cambiario, poichè quella clausola ha un significato tecnico che tutte le richiama compendiosamente.

La forma con cui per solito l'emittente crea un titolo girabile è questa: " Pagherò, consegnerò; pagherete, consegnerete a N.... o all'ordine suo;.... all'ordine di N.... ". Ma la clausola all'ordine non è indispensabile; basta che il titolo stesso dimostri chiaramente l'intenzione dell'emittente di permettere il trasferimento del titolo per via di girata (9). Una clausola ambigua da cui non si possa desumere se il titolo sia pagabile al portatore o al giratario, un accordo sia pure chiarissimo ma separato dal titolo lo farebbe ricadere sotto il diritto comune e quindi sotto le forme della cessione.

La clausola all'ordine può anche essere sottintesa, considerarsi innata nel titolo per forza di legge, come nelle cambiali o nei titoli emessi dai magazzini generali (art. 465). Può considerarsi congenita al titolo anche per forza di consuetudine, e ve n'ha un esempio nelle fedi di credito emesse dai Banchi di Napoli e di Sicilia (10). In queste ipotesi il debitore che vuole schivare in parte o del tutto i rigori della girata dovrebbe aggiungervi la clausola " non all'ordine " " senza garanzia " od altra equivalente.

1425. Abbiamo veduto che la girata cambiaria ha due funzioni; coll'una trasferisce la proprietà del titolo e i diritti che vi sono inerenti, *funzione di trasferimento*; coll'altra accresce le garanzie del creditore mediante la responsabilità solidale di tutti i

---

(7) Cod. comm., art. 335, 336; anal. per gli ordini in derrate, Appello Palermo, 28 marzo 1879; *Eco*, 1880, 121.

(8) Cod. civ., art. 1173.

(9) Fu ritenuta a ragione insufficente a dimostrare quella intenzione la clausola " o chi per esso ". —Appello Venezia, 30 dicembre 1898; *Temi veneta*, 1899, 244.

(10) **Giorgi**, 5ª ed., VI, n. 233, e la giurisprudenza ivi citata; — Cass. Firenze, 6 dicembre 1880; *Filangieri*, 1881, 124.

Digitized by Google

giranti pel puntuale pagamento del titolo, *funzione di garanzia*. Delle due funzioni soltanto la prima è collegata essenzialmente colla girata; la seconda come un *naturale negotii* può anche mancare.

Vi hanno titoli la cui girata produce entrambi questi effetti perchè la legge lo dice espressamente, come per le lettere di vettura (art. 389), per le polizze di carico (art. 555), pei prestiti a cambio marittimo (art. 592). Ma dove la legge non dice nulla o dove manca una regola consuetudinaria che ne tenga il posto, la girata produce il solo effetto del trasferimento, quello solo, cioè, che è essenziale ad ogni girata. Conseguentemente il possessore che non ottenne l'adempimento della prestazione dal debitore principale, non può esercitare il regresso contro il suo girante se non nei termini dell'affare concluso con lui, nè può agire saltuariamente contro gli altri, che non assunsero pel tramite del titolo alcun obbligo di garanzia verso il possessore del titolo.

I fautori dell'opinione contraria (11) posano sull'analogia cambiaria il fondamento della responsabilità solidale dei giranti. Ma non vi ha tra le girate cambiarie e quelle degli altri titoli all'ordine possibilità di analogia nè di forma nè di sostanza. Non di forma, perchè nel codice s'incontrano anche girate che hanno la mera funzione del trasferimento, come nei titoli di credito garantiti dal pegno della nave (art. 488) o da un privilegio marittimo (art. 670), e in questa divergenza di testi legislativi non si può risalire a una regola generale. Non v'è nemmeno analogia di sostanza: si capisce che una operosa consuetudine, rapidamente accolta nelle leggi, abbia agevolato la circolazione della cambiale, mercè la garanzia solidale dei giranti, perchè ogni girante garantendo colla propria firma quella del girante precedente si fa mallevadore della serietà dell'affare da lui compiuto collo sconto del

---

(11) L'opinione combattuta nel testo è seguìta da **Vidari**, II, nn. 2062, 2065, 2067, ma la giurisprudenza da lui citata non giova punto alla sua tesi perchè riguarda soltanto i biglietti all'ordine che per l'art. 274 del codice commerciale 1865 erano soggetti espressamente alle regole dell'obbligazione in solido. — Sono invece conformi al testo: **Giorgi**, VI, nn. 224, 233; — **Pagani**, *Diritto comm.*, III, 164; — Tribunale di Modena, 17 gennaio 1885; *Id.*, III, 698; — Appello Brescia, 7 maggio 1900; *Monit.*, 751; — Cass. Torino, 31 ottobre 1901; *Temi genov.*, 1902, 6; — **Vivante**, *I magazzini generali* (rispetto alla fede di deposito), n. 23.

Digitized by Google

titolo; ma vi hanno molti titoli all'ordine nei quali per l'incrollabile fede dovuta al loro emittente, come accade pei Buoni emessi dal tesoro pubblico (12) e per le fedi di deposito emesse dai magazzini generali, oppure per le garanzie reali che li accompagnano come nei titoli di credito marittimo dianzi citati, la garanzia solidale dei giranti non viene nè offerta nè ricercata. I fautori dell'opinione che vado combattendo si appoggiano eziandio sulla presunzione di solidarietà che colpisce tutti i condebitori di una obbligazione commerciale (art. 40). Ma chi invoca questa presunzione è vittima di un circolo vizioso perchè posa il suo sillogismo su ciò che deve provare, e cioè suppone che vi siano più condebitori o garanti di una medesima obbligazione. Bisogna prima provare che i successivi giranti vollero obbligarsi all'adempimento della medesima prestazione o garantirla onde stabilire che sono responsabili solidalmente. Invece il girante che può anche essere uno speculatore di differenze, non vuole di regola assumere l'obbligo di consegnare la merce venduta, nè di garantire la sua consegna, ma vuole soltanto trasmettere il diritto che gli spetta per quello che vale, secondo gli accordi e i corrispettivi avuti dal suo giratario: egli non è garante, che si deva presumere obbligato solidalmente, ma un compratore che esce dal contratto in cui era entrato, e mette il giratario al suo posto. La esclusione della responsabilità solidale dei giranti risulta altresì dall'osservazione che ove il codice volle attribuire questo effetto alla girata di certi titoli, lo disse espressamente colla frase: " La loro girata produce tutti gli effetti della girata cambiaria „ (13). Risulta ancor più sicuramente dall'osser-

---

(12) I Buoni del tesoro sono girabili (Regolamento 4 maggio 1885 sulla contabilità di Stato, art. 564) e si pagano dall'Intendenza di finanza indicata sul titolo all'ultimo giratario (art. 570, 583). A nessuno è venuto mai in mente di ritenere responsabili i giranti pel debito dello Stato, perchè, come scrive il **Giorgi**, VI, n. 232: " chi acquista crediti contro lo Stato vi è determinato unicamente dalla fiducia nel pubblico erario, nè ricerca per fermo la solidità della firma personale del Direttore del Tesoro, o dei successivi giranti del titolo „.

(13) Lo disse, per le lettere di vettura, art. 389; per le polizze di carico, art. 555; pei prestiti di cambio marittimo, art. 592. Non è fuori di proposito aggiungere un argomento che ha qualche autorità razionale, sebbene sia desunto dal codice del 1865, il quale quando volle estendere ai biglietti all'ordine le regole della solidarietà cambiaria non si contentò di applicare ad essi

Digitized by Google

vazione che ove si volesse concedere al possessore di qualsiasi titolo girabile l'azione di regresso, com'è ammesso per la cambiale, bisognerebbe accompagnarla con tutto quel sistema di forme, di termini e di restrizioni che ne attenuano l'eccessivo rigore: bisognerebbe tutelare la sorte dei giranti imponendo al possessore del titolo l'obbligo di constatare la mancata prestazione col protesto, di darne pronto avviso ai giranti, di esercitare l'azione in termini brevissimi, di accettare anche i pagamenti parziali: ma questo sistema di formalità, di decadenze inflessibili, divergente in tutto dal diritto comune, non può applicarsi per forza di analogia e quindi si deve concludere che il legislatore non volle colpire i giranti colla responsabilità solidale.

Questa responsabilità solidale dei giranti potrebbe giustificarsi ove esistesse una regola consuetudinaria, ma finora non ve n'ha alcun segno nella pratica mercantile. Non in Germania, ove nei lavori preparatori del codice di commercio fu respinta la proposta di concedere il diritto di regresso ai possessori di titoli girabili, perchè " sarebbe stata una novità esorbitante riconoscere all'ultimo possessore il diritto di rivolgersi a sua scelta contro tutti i giranti che lo precedettero; a lui deve bastare il diritto fondato nella legge comune di chiedere il pagamento e il risarcimento del danno patito al suo girante " (14). Non nella Svizzera, ove il Munzinger, il principale autore di quel codice, scriveva: " Non vedo quale bisogno abbia il commercio di un diritto di regresso simile a quello cambiario. Se si estendesse questo istituto mi domanderei a che servirebbe la forma severa della cambiale, se ogni altro titolo girabile avesse i medesimi effetti " (15). Non in Francia, ove le vendite di merci sovra stabiliti girabili non attribuiscono al possessore del titolo nel caso di mancata consegna un'azione di regresso contro tutti i giranti, ma soltanto il potere di rivolgersi contro

---

le regole della girata, ma espressamente vi applicò anche quelle delle obbligazioni in solido, dimostrando che la girata non produce per sè sola questa conseguenza (art. 274).

(14) Vedi **Venturi**, *Comm. all'art. 303*, pag. 596. — Conf. cod. comm. del 1897, § 364; — **Lehmann** et **Ring**, § 364, nota 1; — **Cohn**, *Gutachten*, XXI, *Juristentag*, 1891, pag. 17 e segg.

(15) **Munzinger**, *Motifs du projet du code de commerce suisse*, pag. 214. — La sua proposta fu mantenuta nel codice delle obbligazioni, art. 845.

Digitized by Google

il proprio girante venditore della merce (16). Non infine, a quanto pare, fra noi, perchè ove si tentò di provare questa consuetudine non vi si riescì (17), e non ve n'è alcuna traccia nelle raccolte pubblicate dalle Camere di commercio. Mancando una regola consuetudinaria, l'ultimo giratario del titolo non soddisfatto dovrà rivolgersi contro il proprio girante secondo il rapporto materiale, di compera, di commissione, di pegno, esistente fra loro; potrà anche rivolgersi contro il penultimo girante esercitando le azioni del proprio girante e via dicendo. Ma non potrà esercitare contro di essi un diritto proprio, perchè la girata non crea nessun diritto formale di regresso a favore del giratario.

1426. Si possono applicare per analogia a tutti i titoli all'ordine le regole scritte nel codice per la perdita delle cambiali (art. 329-332) perchè formano un indispensabile presidio contro i pericoli della loro facile circolazione (18). Ma non si devono applicare ai titoli all'ordine gli istituti cambiari che accrescono gli obblighi dell'emittente oltre la volontà espressa e concentrata nella clausola all'ordine: non l'obbligo di rilasciare duplicati del titolo (19), non l'obbligo di dare cauzione per la mancata accettazione o per l'insolvenza dell'accettante.

---

(16) Così **Lyon-Caen** et **Renault**, III, nn. 195, 198, ove riassumendo la giurisprudenza francese scrivono: " Il n'y a de rapports directs qu'entre les personnes qui ont été parties à la même vente. Chacune des ventes est, quant à ceux qui sont intervenus à une autre vente, *res inter alios acta*.... Le receptionnaire pourrait s'en prendre à son propre vendeur (le dernier endosseur de la filière) s'il ne recevait pas la livraison des marchandises ".

(17) Tribunale Modena, 17 gennaio 1885; *Diritto comm.*, 694: " L'allegato uso di una responsabilità solidale dei successivi giranti di uno stabilito resta smentito dal certificato della Camera di commercio di Modena e di molte altre "; — Appello Brescia, 7 maggio 1900; *Monit.*, 751: " Dal prodotto certificato della Camera di commercio di Ferrara risulta che su quella piazza non esiste consuetudine commerciale secondo la quale il girante di uno stabilito all'ordine sia responsabile dell'esecuzione del contratto verso il proprio giratario ".

(18) Conf. Appello Genova, 15 aprile 1878; *Eco*, 290. Tutte le legislazioni che regolarono i titoli di credito all'ordine estesero ad essi tanto la massima del diritto cambiario favorevole all'acquirente di buona fede, quanto la procedura di ammortamento: Cod. germanico, § 365; — Cod. svizzero, art. 844; — Cod. portoghese, art. 484.

(19) Tanto più che ove il codice volle estendere questo istituto ai titoli all'ordine lo disse espressamente, come fece per la polizza di carico, art. 556_3.

Digitized by Google

§ 56. — Titoli al portatore (1).

N. 1. — Nozioni e distinzioni.

SOMMARIO. — 1427. Oggetto di questa trattazione. — 1428. Natura giuridica dell'obbligazione assunta con un titolo al portatore. — 1429. Varie specie di titoli al portatore. — 1430. Forma. — 1431. Libertà di emissione. — 1432. Titoli al portatore impropri. — 1433. Effetti della loro natura giuridica. — 1434. Forma di questi titoli impropri. — 1435. Titoli al portatore che divengono intrasmissibili dopo che si è cominciato a farne uso.

1427. A cagione della loro importanza storica ed economica i titoli al portatore ebbero una parte dominante nella formazione di una teoria generale dei titoli di credito, e se può parere angusta la trattazione che vi dedico al paragone della loro importanza ciò accade perchè ho fatto risalire a tutta la categoria dei titoli di credito molte regole che i titoli al portatore hanno conquistato originariamente per sè.

1428. Il titolo al portatore è al pari di ogni altro titolo di credito lo stromento necessario per esercitare il diritto letterale ed autonomo che vi è menzionato. Anche qui l'obbligazione dell'emittente ha doppia natura e quindi duplici effetti. I rapporti immediati fra l'emittente e il suo prenditore devono regolarsi secondo il negozio giuridico effettivamente passato fra loro; se il titolo porge

---

(1) Per la storia di questo Istituto, non ancora completa e sicura in tutte le sue fasi, si fecero ricerche ricchissime: in Italia si trovano pregevoli indagini sopra punti speciali in **Schupfer**, *Singrafi e chirografi*, *Rivista italiana*, VII, pag. 345 e segg.; — **Ajello**, *I depositi, le fedi di credito e le polizze dei Banchi di Napoli*, *Filangeri*, 1882; — **Papa-D'Amico**, *I titoli di credito*, Catania 1886; — **Cusumano**, *Storia dei Banchi della Sicilia*, Roma, Loescher, 1887, 1892; — **Brandileone**, *Le così dette clausole al portatore nei documenti medievali italiani*, *Riv. dir. comm.*, I, pag. 375 e segg. (1903). — Ricerche più sistematiche si trovano nei varî scritti di **Brunner**, *Zeitschr.*, XXII, XXIII; *Nouvelle revue historique du droit franc.*, X, 1886; — **Goldschmidt**, *Universalgeschichte*, Stuttgart, 1891, pag. 383; — **Wahl**, *Traité des titres au porteur*, Paris 1891, vol. I, pagg. 1-178; — **Bruschettini**, *Trattato dei titoli al portatore*, 1898, pagina 1 e segg.

Digitized by Google

al possessore il presidio di una presunzione per la esistenza del credito, qual'è dichiarato nel titolo, questa presunzione cede innanzi le prove di un negozio giuridico che riduce o elimina il credito (nn. 954 e segg.).

All'opposto i rapporti che sorgono fra l'emittente e il possessore pel tramite del titolo sono regolati dal suo tenore letterale, quando fra loro non v'è altro vincolo che quello del titolo. La dichiarazione unilaterale di volontà manifestata dall'emittente sul titolo determina la esistenza e la misura delle sue obbligazioni. Il possessore esercita questo credito come un credito autonomo, assunto direttamente dall'emittente verso di lui; le eccezioni che questi potrebbe derivare dal contratto stipulato col primo prenditore non toccano il nuovo possessore, restano accantonate fra l'emittente e il prenditore che si negoziarono il titolo; non esercitano alcuna influenza sull'obbligazione dell'emittente, che deve mantenere la fede che la sua parola destò nel possessore del titolo. Non lo salverebbe la prova che i titoli gli furono rubati prima di essere emessi; nè i suoi eredi potrebbero schivarne le obbligazioni, provando che il loro autore morì prima di emetterli, poichè questo vizio giuridico, la mancanza della volontà di obbligarsi nella formazione del rapporto contrattuale, non esclude che vi sia stata una dichiarazione unilaterale di volontà manifestata sul titolo. Questa disciplina è comune a tutti i titoli di credito (2).

1429. I titoli al portatore non hanno nel nostro diritto una disciplina unica e comune, ma una disciplina diversa adeguata alle

---

(2) Vedi nn. 957, 973-976. Secondo il Cod. civ. ted., § 793, l'emittente del titolo deve pagare al portatore *a meno che costui manchi del diritto di disporre del titolo.* Questa formula, che fu lungamente dibattuta e contraddetta nei lavori preparatorî, s'interpreta in questo senso che l'emittente ha la facoltà di rifiutare la prestazione all'illegittimo portatore proteggendo gli interessi del vero proprietario, assumendo sovra di sè l'onere della prova, a proprio rischio e pericolo; ma che, viceversa poi, può pagare al portatore anche quando sa che costui non può disporre del credito: **Planck**, *Komm.*, p. 549 n. 3 lett. *b)*; — **Endemann**, *Lehrb. Bürg. Rechts*, I, pag. 884; — **Düringer** und **Hachenburg**, *Handelsgesetzbuch*, Mannheim, 1901, II, pag. 472. — Quest'ultimo punto è assai controverso perchè secondo altri autori: — **Dernburg**, *Lehrbuch d. burg. Rechts*, vol. II, § 149_4; — **Oertmann**, *Komm.*, § 793_4, l'emittente è obbligato al risarcimento se paga ad un portatore che sa privo del diritto di esigere.

Digitized by Google

varie esigenze della loro circolazione; una disciplina che ora dà una importanza decisiva al titolo sulla sorte del credito, ora fa prevalere le ragioni del credito su quelle del titolo, secondo che vuol favorire l'acquirente di buona fede o tutelare il proprietario spogliato.

a) Vi sono i titoli del debito pubblico, nei quali la sorte del titolo ha così gran peso sulla sorte del credito, che estinto il titolo è estinto il credito: la disgrazia del possessore si converte in un beneficio per lo Stato emittente (n. 947). Così si volle escludere del tutto il pericolo che il titolo, che si crede distrutto, ricomparisca, turbando o la pubblica fede o le pubbliche finanze;

b) Vi sono i titoli a circolazione ordinaria, quelli destinati al grande mercato nazionale e internazionale, regolati dal codice di commercio, come le obbligazioni emesse dalle società commerciali, le cartelle fondiarie, in cui prevale ancora la tutela dell'Istituto emittente e dell'acquirente di buona fede a quella del proprietario spogliato.

Il titolo porta sempre con sè il diritto che vi è menzionato; chiunque lo acquista in buona fede può contare sulla sua parola, esso non tende alcuna insidia alla buona fede, perchè la nostra legge non conosce in questa materia titoli ammortizzati, cioè titoli che conservano tutto l'aspetto dei titoli circolanti in commercio ma sono rimasti privi di ogni contenuto giuridico, delle ombre che camminano per ingannare i vivi. Solamente quando il titolo è distrutto, e quindi non vi è più da tutelare alcun acquirente di buona fede, la legge permette al proprietario di chiederne un duplicato; così si evita che la sua disgrazia si converta in un beneficio per l'Istituto emittente senza turbare la circolazione;

c) Vi sono dei titoli al portatore a circolazione ristretta, come i libretti di risparmio, le cartelle agrarie, gli assegni al portatore. In questa materia la legge ammette una procedura di ammortamento, che pronunciando l'estinzione dei titoli rubati o smarriti, li mette fuori della circolazione, restituendo al proprietario il credito che si scioglie dall'involucro del titolo rubato o smarrito per passare in un titolo nuovo. La ristretta circolazione di questi titoli, che si svolge solitamente intorno all'Istituto emittente, e la efficacia che in questo circolo ristretto possono avere le pubblicazioni della procedura di ammortamento, la pietà pei proprietari spogliati e il sospetto sulla buona fede degli acquirenti furono ra-

Digitized by Google

gioni che, ora l'una, ora l'altra, ora tutte insieme, persuasero il legislatore a salvare il diritto dei proprietari spogliati dai vortici della circolazione (n. 1452);

d) Vi sono titoli al portatore apparenti, non destinati dal debitore emittente ad essere organi necessarî del diritto che vi è menzionato; meri segni di riconoscimento che hanno lo scopo effimero e modesto di agevolare la sua liberazione, sciogliendolo dall'obbligo di verificare il diritto del creditore. La distinzione fra questi e i veri titoli al portatore è già penetrata nella scienza ed eziandio in qualche recente legislazione, e le numerose divergenze sulle applicazioni non escludono l'accordo sulla esistenza di quella distinzione. Il magistrato deve tenerla presente, per non sottoporre quei titoli che sono destinati dalla pratica quotidiana a continui servigi industriali o domestici alla disciplina dei veri titoli al portatore: si verrebbe alla assurda conseguenza di sottoporre ad una perdita irreparabile o alla procedura di ammortamento chi fu derubato di un contrassegno per ritirare i bagagli o il vestito depositato in una guardaroba!

1430. La esistenza di un titolo al portatore non è collegata ad alcuna forma e nemmeno alla condizione che questa clausola sia scritta sul titolo: la clausola al portatore può essere supplita dalle leggi speciali, dai manifesti di emissione, dagli statuti di società, dalla pratica mercantile, come nei biglietti di ferrovia o di teatro. Ove manchi il modo di constatare quella volontà che impone una disciplina così rigorosa al debitore, non si può argomentarla dal fatto che il titolo non indica il creditore: questo silenzio può essere indizio di un'obbligazione imperfetta, di un titolo abbozzato ma non ancora pronto per l'emissione, e nel dubbio l'interprete deve preferire il senso meno grave pel debitore (3). Il titolo che porta il nome del suo primo prenditore e la clausola al portatore, p. es. al signor X o al portatore, è di regola un vero titolo al portatore: non si può desumere da quel nome l'intenzione dell'emittente di voler regolare i suoi rapporti coi futuri possessori dal rapporto originariamente costituito col suo prenditore: la legge stessa ne dà molti esempi.

---

(3) Conf. **Giorgi**, *Obblig.*, VI, n. 259; — Cass. Torino, 5 marzo 1880; *Eco*, 177; — **Brunner**, in *End. Handb.*, II, pag. 198; — **Planck**, *Comment.*, § 793, pag. 548.

Digitized by Google

nelle lettere di vettura, nelle polizze di carico, nei libretti nominativi delle Casse di risparmio che pur recando il nome del destinatario o del deponente possono essere fornite della clausola al portatore, e valere come titoli al portatore (4).

Molte volte per salvarsi dall'emissioni abusive di titoli già stampati l'Istituto vi pone espressamente per condizione della sua validità un'ultima firma, un'ultima impronta: se manca la medesima, l'Istituto non resta obbligato (5).

1431. La libertà di emissione dei titoli al portatore è ormai generalmente riconosciuta (6), tanto se vengono emessi in massa come per affari isolati. Pure abbondano in questa materia le limitazioni legali, p. es., riguardo ai biglietti di banca, alle cartelle fondiarie ed agrarie, alle cambiali, alle azioni ed alle obbligazioni emesse da società commerciali. L'emissione fatta in onta alla legge, p. es., l'emissione al portatore di azioni non interamente liberate,

---

(4) Per le lettere di vettura, art. 390 n. 4; — per le polizze di carico, art. 555 n. 2 e penultimo capoverso; — Legge sulle Casse di risparmio 15 luglio 1888: " I libretti di risparmio sono nominativi, al portatore o nominativi, ma pagabili al portatore. *Quelli al portatore possono avere la indicazione di un nome* ". Invece pel codice civile tedesco, § 808, la designazione del nome fa presumere che si tratti di un titolo al portatore improprio *(Legitimationspapier)*: **Planck**, *Id.*, pag. 548; — **Endemann**, *Lehrbuch Bürg. Rechts*, Berlin 1900, I vol., pag. 881.

(5) Così per le Cartelle fondiarie, Reg. 24 luglio 1885, art. 16: " Le cartelle devono essere firmate a mano dal direttore, dal cassiere e da un impiegato incaricato del riscontro, e segnate con bollo a secco dall'Istituto o società che le emette ".

(6) Valgono qui le ragioni e le autorevoli fonti legislative e giudiziarie addotte pei titoli all'ordine al n. 1422, nota 3, e specialmente Cassazione di Roma, 31 dicembre 1891; *Foro*, 1892, 1; — Appello Bologna, 18 settembre 1890; *Foro*, 1891, 386; — Appello Genova, 8 aprile 1892; *Temi genov.*, 308; — Cass. Torino, 16 luglio 1897; *Foro*, 927; — Cass. Roma, 1° febbraio 1898; *Id.*, 191; — App. Bologna, 28 dicembre 1896; *Id.*, 1897, 658. — In seguito alla controversia risolta dalla Cassazione di Roma si è formata in Italia una pregevole letteratura. Vedi nel senso favorevole alla libertà di emissione: **Giorgi**, nel *Foro ital.*, 1892, 1 e segg.; — **Serafini**, *Giurispr. italiana*, 1892, I, 83; — **Cogliolo**, *Monit.*, 1891, 871. — Le acute osservazioni in senso contrario fatte dal **Gabba**, *Foro*, 1891, 390; 1892, 844, dimostrano, a mio avviso, gli inconvenienti derivanti dalla mancanza di una legge che regoli questa materia, — ed è urgente di riparare a questa lacuna come fece il codice civile germanico del 1900, — ma non bastano ad escludere la libertà di emissione.

Digitized by Google

non può produrre gli effetti di un'emissione regolare; ma la sanzione contro l'abuso non è sempre la nullità del titolo: essa varia secondo la diversa natura dei titoli, salva in ogni caso a chi fu ingannato l'azione di risarcimento contro i colpevoli.

Non si può negare che la libertà di obbligarsi mediante titoli al portatore possa essere fonte di insidie e di sorprese a pregiudizio dell'emittente costretto a subirne il tenore ancorchè li abbia emessi in seguito a una violenza, per dolo, per giuoco, senza averne ritirato il correspettivo. Una efficace cautela contro gli abusi sarebbe la nullità dei titoli al portatore che non fossero bollati originariamente in proporzione del loro valore come nel diritto cambiario: questa riforma porgerebbe al fisco e alla buona fede una provvida e comune difesa contro gli abusi (7).

1432. Vi sono titoli che hanno solo l'apparenza di titoli al portatore, perchè non dànno al portatore un diritto *letterale* ed *autonomo*, ma un diritto derivato, di cui l'esistenza e la misura vanno regolate secondo il rapporto originario corso tra l'Istituto emittente e il suo prenditore. Sono titoli al portatore apparenti, perchè l'obbligazione dell'emittente non deve regolarsi secondo la dichiarazione unilaterale di volontà che egli ha manifestato nel titolo, ma secondo il rapporto, generalmente il contratto, che ha stipulato per la sua emissione. Sono titoli al portatore apparenti, perchè l'Istituto emittente vi scrive o vi sottintende la clausola al portatore allo scopo di liberarsi più agevolmente dalla sua obbligazione, sfuggendo le gravi responsabilità di verificare il diritto del creditore (art. 1241 cod. civ.), e non già per riconoscere al portatore un diritto proprio ed autonomo di ripetere l'adempimento della obbligazione. Queste considerazioni dimostrano che non possono annoverarsi fra i titoli di credito, perchè sono inetti a trasferire al loro possessore un diritto autonomo e letterale, condizione imprescin-

---

(7) V. n. 964. Appunto per evitare l'eccesso delle emissioni al portatore che possono frodare la buona fede del pubblico e turbare il credito dei titoli di Stato, il cod. civ. tedesco, § 795 stabilisce che i titoli al portatore che portano l'obbligazione di pagare una somma di denaro non possano mettersi in circolazione senza l'autorizzazione dello Stato. Una emissione fatta senza l'autorizzazione è nulla, salva la responsabilità dell'emittente pei danni verso il portatore del titolo.

Digitized by Google

dibile per costituire un titolo di credito. Sono invece documenti di un credito che si trasmette colla forma dei titoli al portatore e cogli effetti della cessione.

Questi titoli si emettono in grandi masse, alimentano grandi e piccole industrie, soddisfano a bisogni personali e uniformi di un gran numero di cittadini, ma a cagione del loro scarso valore e della loro vita effimera non diedero occasione a una viva giurisprudenza capace di fissarne i caratteri. Tali sono i biglietti rilasciati dalle ferrovie pel trasporto dei viaggiatori (8), e dei bagagli (9), le polizze dei Monti di Pietà (10), i buoni rilasciati dai padroni agli operai in conto dei salari non ancora scaduti, i biglietti di bagni, di teatri (11).

---

(8) In questo senso: **Barassi**, *Il contratto di lavoro*, n. 168*bis*; — **Gabba**, *Questioni di diritto civile*, II, pagg. 154, 155, e la prevalente dottrina tedesca precedente al codice civile: vedi **Gareis**, *Handelsr.*, 4ª ed., pagg. 623, 638; — **Staub**, *Komm.*, 2ª ed., pag. 758; — **Lehmann**, pag. 46 e segg.; — **Wahl**, I, pag. 223, e gli altri autori ivi citati. — Contr. **Bruschettini**, n. 413; — **Bolaffio**, *Arch. giur.*, LVII (estratto), pagg. 15 e 16; — **Pappenheim**, *Begriff und Arten der Papiere auf Inhaber*, pag. 82 e segg. — Il cod. civ. tedesco, pur dettando un paragrafo apposito, il § 807, per queste carte o marche di uso giornaliero non ha risolto il problema, ma lasciò all'apprezzamento del magistrato decidere se l'Istituto emittente intese di obbligarsi direttamente verso il portatore del titolo: **Planck**, libr. cit., pagg. 565, 566.

(9) Legge 27 aprile 1885 sulle Convenzioni ferroviarie, art. 49 e 50; — Cass. Firenze, 9 maggio 1895; *Temi veneta*, 409.

(10) Queste Polizze, secondo i Regolamenti dei Monti italiani, devono indicare il nome del pignorante: vedi Regolamento Bologna (anno 1874), art. 21, lett. *e*; — Milano, art. 290, ecc.,— ma riservano al Monte la facoltà di restituire il pegno al portatore. L'uso di questa facoltà è divenuto così costante che queste polizze alimentano l'industria delle agenzie private di pegni che le comperano sborsando ai pignoranti la differenza fra il valore approssimativo dell'oggetto pignorato e la somma prestata dal Monte sulla sua garanzia. Questa consuetudine dei Monti fu constatata anche dalla Cassazione di Roma, 11 giugno 1895; *Foro*, 380; — Id., 22 luglio 1892; *Foro penale*, II, 88.

(11) Anche la prevalente dottrina in Germania — vedi gli autori citati nella nota 8 — riconoscono ai biglietti di teatro il carattere di titoli al portatore impropri, e v'è in questo senso una recente decisione della Corte di Colonia, 20 febbraio 1889; *Goldschm. Zeitschrift*, XL (1892), pag. 494. Questa sentenza desume l'intenzione dell'impresa di riservarsi la facoltà di verificare il diritto del portatore dall'interesse che può avere a mettere alla porta un critico cui proibì di assistere allo spettacolo. Ma l'argomento non calza, perchè fossero pure i biglietti teatrali veri titoli al portatore, essi non toglierebbero all'emittente il diritto di opporre le eccezioni personali a chi li esibisce. — Contr. **Bruschettini**, n. 415.

Digitized by Google

Non si può attribuire all'Istituto emittente l'intenzione di riconoscere all'ignoto portatore del titolo un diritto autonomo, cioè invulnerabile dai rapporti che diedero luogo all'emissione. L'Istituto ha questa intenzione quando vuol creare dei titoli destinati alla circolazione, che trovando un mercato più ampio e più facile giovano al suo credito; ma nei casi dianzi citati l'Istituto nulla guadagna dalla circolazione dei titoli, anzi ci scapita perchè corre il rischio che due o più persone si valgano del medesimo titolo. Qual ragione avrebbe l'Istituto emittente di rinunciare alle proprie difese, riconoscendo al diritto incorporato nel titolo un carattere letterale ed autonomo, se il titolo compie meglio il suo scopo, restando nelle mani dell'originario prenditore? Si rifletta sulle conseguenze che deriverebbero dalla dottrina che pareggia quei titoli ai veri titoli al portatore: sono così assurde da far condannare senz'altro la dottrina, donde derivano. Accogliendola, l'Istituto sarebbe obbligato verso il possessore di buona fede anche pei titoli rubati prima della regolare emissione; il possessore spogliato non potrebbe rivendicarli; l'Istituto emittente non potrebbe rettificare le inesatte applicazioni delle tariffe o ripetere il prezzo pagato, ad es., in monete false, contro il possessore di buona fede. A queste conseguenze non si ribella soltanto la coscienza comune che non trova punto necessario questo sacrificio dell'Istituto emittente o del proprietario spogliato alle esigenze di una circolazione che non esiste, ma fa ostacolo la legge, per es., quella dei trasporti ferroviari che dichiara potersi sempre rettificare gli errori incorsi nell'applicare le tariffe (12). Se è difficile provare che il possessore attuale deriva il suo diritto da un acquirente illegittimo, ciò non è impossibile, perchè molte amministrazioni tengono conto del numero di ogni biglietto e del correspettivo che ne ritirano. In ogni modo la difficoltà che il caso si presenti, non può influire sulla sua disciplina giuridica.

1433. Fissata così la vera natura di questi titoli, che sono al portatore solo di forma, se ne possono trarre queste conseguenze:

1. Il debitore può rifiutare la prestazione al portatore del

(12) Legge 27 aprile 1885 sui trasporti ferroviari, art. 3, 136.

Digitized by Google

titolo, fornendo la prova della illegittimità del suo acquisto o dell'acquisto fatto dall'originario acquirente.

2. Il debitore deve soddisfare il creditore che giustifica il proprio diritto ancorchè sia sprovvisto del titolo senza bisogno di alcuna procedura di ammortamento: non gliene verrà alcun pregiudizio perchè potrà sempre opporre al malaccorto acquirente la propria liberazione (13).

3. Per acquistare sul credito un diritto reale di pegno, di sequestro o di pignoramento non giova staggire il titolo, come se fosse una cosa mobile, occorre staggire il credito presso l'Istituto debitore notificandogli l'apposizione del vincolo. Finchè esso non sia stato avvertito del vincolo che deve arrestare il credito nelle sue mani può liberarsi pagando il vero creditore anche sfornito del titolo, lasciando il possessore del medesimo con una carta senza valore.

4. Il debitore può rettificare gli errori incorsi nell'emissione del titolo, p. es., esigere il supplemento del prezzo da un viaggiatore che pagò una somma inferiore alla tariffa. Può provare il vizio del proprio consenso, p. es., il furto, la violenza patita quando emise il titolo, ancorchè l'ultimo possessore vi sia completamente estraneo (n. 1476, lett. *f*).

5. Il debitore che conosce o sospetta l'acquisto vizioso dell'ultimo possessore o che fu diffidato in modo degno di fede di non soddisfarlo deve astenersene. Dacchè *può* chiedergli la prova del suo diritto, deve usare di questa facoltà a tutela della buona fede. Non vi ha qui per lui, come per l'emittente di un vero titolo al portatore, l'obbligo contrattuale di soddisfarlo senza ritardo per non turbare il credito del titolo e la fiducia del portatore, non ha qui di fronte a sè un probabile acquirente di buona fede da rispettare. In questo caso ogni possessore può subire le eccezioni opponibili a' suoi predecessori così da parte dell'Istituto emittente come da parte del proprietario spogliato; e sarebbe colpevole l'Istituto che, potendo sospendere il pagamento non chiamasse il pro-

---

(13) Le regole compendiate nel testo furono applicate dalla nostra giurisprudenza specialmente ai libretti di risparmio; in essa si troverà l'autorevole conferma delle medesime: vedi n. 1476 e seg. — Vedi, per gli scontrini dei bagagli, articoli 49 e 50 Tariffe ferroviarie; — Cass. Firenze, 9 maggio 1895; *Temi veneta*, 409.

Digitized by Google

prietario opponente a far valere le sue ragioni contro il portatore che chiede il pagamento (14).

6. Il proprietario privato illegittimamente del titolo può rivendicarlo ovunque lo trovi, riunendo di nuovo al credito di cui è rimasto padrone il titolo che serve a provarlo (15).

1434. I titoli al portatore impropri recano spesso il nome dell'originario creditore, come i libretti nominativi delle Casse di risparmio pagabili al portatore. Ma la indicazione di un nome non è punto decisiva, perchè vi sono titoli forniti di un nome che per legge sono considerati veri titoli al portatore, come le polizze di carico, le lettere di vettura, gli assegni bancari, i libretti di risparmio e di conto corrente; l'indicazione del nome avrà soltanto l'effetto di agevolare all'emittente la prova delle eccezioni personali contro il prenditore rimasto in possesso del titolo (16). Per determinare se il titolo è o no al portatore converrà fare un'indagine più penetrante nella sua natura e nelle sue funzioni, e specialmente nella volontà dell'emittente onde desumere se lo ha destinato o meno alla circolazione, e conseguentemente se volle fornire l'eventuale portatore di un diritto autonomo o derivato. A questa indagine daranno molta luce le leggi e i regolamenti dell'Istituto emittente (n. 1479).

1435. I titoli al portatore impropri possono, come vedemmo, trasmettersi liberamente cogli effetti della cessione, ma ve n'hanno alcuni che divengono intrasmissibili quando si è incominciato ad usarne: tali sono i biglietti di andata e di ritorno, i biglietti cumulativi per viaggi terrestri e marittimi, le marche di ritorno al teatro. Il divieto ha lo scopo di impedire che si comunichi il vantaggio della riduzione a due persone che divise avrebbero pagato l'intera tariffa.

---

(14) Appello Genova, 28 dicembre 1900; *Temi genov.*, 1901, 188. — **Bruschettini**, n. 420; — **Brunner**, in *End. Handb.*, pagg. 175, 176; — **Stobbe**, *Handb.*, III, pag. 196, § 178; — **Whal**, n. 313. — V. le applicazioni al n. 960.

(15) Vedi la giurisprudenza citata, n. 1476, lett. *c*. Aggiungi **Whal**, n. 299, n. 7; — **Brunner**, in *End. Handb.*, II, pag. 176; — **Dernburg**, IV, ediz. 2ª, § 88, pag. 221.

(16) Cod. comm., art. 390 n. 4; 555 n. 2, e penultimo capoverso, 340; — Legge 15 luglio 1888 sulle Casse di risparmio, art. 7.

Digitized by Google

In questa ipotesi il soggetto del diritto resta fissato irrevocabilmente coll'uso che egli fa del biglietto: non è cosa nuova che la natura del contratto tolga al creditore la facoltà di mettere altri al suo posto (n. 937). Se il divieto è scritto nel titolo o nei regolamenti che lo governano, la sua efficacia è fuor di questione (17). Nel loro silenzio si dovrà indagare la natura della prestazione e concludere che è indivisibile quando mancherebbe il motivo della riduzione ove parecchie persone potessero profittarne. La questione è praticamente importante non tanto per la facilità di collusioni dirette fra due viaggiatori a scapito dell'impresa, quanto pel pericolo che apposite agenzie o gli stessi impiegati ferroviari speculino coll'incetta e la vendita dei biglietti di ritorno (18).

N. 2. — Rapporti del portatore coll'emittente.

Art. 1. — *Titoli logori o guasti.*

SOMMARIO. — 1436. Cambiamento dei *titoli logori o guasti.* — 1437. Quando un titolo possa dirsi logoro o guasto. — 1438. Deve conservare i segni caratteristici. — 1439. Il cambio può farsi con titoli equivalenti. — 1440. Titoli ritirati dalla circolazione.

1436. L'emittente è obbligato a fornire un titolo idoneo alla circolazione per tutta la durata dell'emissione: quest'obbligo è compreso nel contratto di emissione per forza di legge (19). Quindi l'emittente deve cambiare il titolo logoro o guasto: deve cambiarlo anche se il titolo è deperito per colpa del portatore; l'emittente non ha interesse in questa indagine poichè le spese del cambio sono sempre a carico del richiedente.

---

(17) Cass. Torino, 19 gennaio 1878; *Foro*, 1878, II, 390; — Cassaz. Roma, 26 giugno 1885; *Legge*, 1886, I, 61; — Legge 27 aprile 1885 sulle Tariffe ferroviarie, art. 25; — **Marchesini**, *Il contratto di trasporto*, I, nn. 31, 104; — **Bruschettini**, n. 414; — **Barassi**, n. 168*bis*. — Conf. **Lehmann**, *Zur Theorie der Werthpapiere*, pag. 48; — **Dernburg**, *Lehrb.*, ed. 4ª, § 83, nota 13.

(18) Il tema tanto semplice è stato oscurato da inutili polemiche: vedi **Whal**, n. 941.

(19) Codice di commercio, art. 56: *Relaz.* **Mancini**, pag. 196: " È certo che essendosi voluto creare un titolo circolante, l'esistenza e il mantenimento delle condizioni necessarie alla circolazione costituiscono un elemento sostanziale del

Digitized by Google

1437. Un titolo deve considerarsi inetto alla circolazione quando lo ritengono tale i regolamenti e le consuetudini della Borsa ov'è negoziato, i banchieri o gli agenti di cambio che sono gli organi abituali della sua circolazione. Ove il titolo non circoli nelle borse si dovrà tener conto della sua natura e della sua funzione. Si potrà concedere, ad es., più facilmente il diritto di cambio ove si tratti di titoli emessi in numero limitato, che allorquando si tratti di titoli emessi in grandi masse come i biglietti di banca. Se, ad es., si potesse esigere il cambio per tutti i biglietti di banca giuntati, si addosserebbe all'Istituto emittente un servizio pieno di pericoli per le grandi scorte di biglietti che dovrebbe tenere a propria disposizione e pieno di spese per le operazioni di contabilità e di annullamento che dovrebbe compiere senza un corrispondente vantaggio pel pubblico, cui poco o nulla può giovare di avere fra le mani un titolo di bella apparenza quando gli deve bastare di poterlo spendere (20). Del pari non credo che una o più firme apposte ad un titolo bastino di regola a renderlo inetto alla circolazione, dacchè quelle firme hanno per lo più lo scopo di garantirne l'autenticità e quand'anche mirassero ad arrestarne la circolazione non lo potrebbero (n. 980).

1438. Il titolo deperito deve però conservare tutti i suoi contrassegni caratteristici; se è divenuto irriconoscibile, il portatore dovrà valersi della procedura di distruzione, completando gli indizî emergenti dal titolo con altre prove e fornendo le cauzioni

---

contratto. Laonde, allorchè per avvenimenti non preveduti e non voluti da ambe le parti sia minacciata l'esistenza di quelle condizioni, sorge rispettivamente l'obbligo di ristabilirle, acciò l'obbligazione non perda la sua forza senza alcuna legittima causa. Questa conseguenza può reputarsi implicitamente assentita dalle parti fin dal momento dell'emissione del titolo, perchè chi vuole il fine vuole anche i mezzi indispensabili a raggiungerlo „. La disposizione è ora riprodotta dal codice civile tedesco, § 798.

(20) I due diritti di spendere il titolo guasto o di chiederne il cambio sono alternativi e sussidiarî fra loro: si può spendere il titolo finchè manca il diritto di chiederne il cambio; non si può più spenderlo dacchè si può chiederne il cambio. Chi si rifiuta indebitamente di ricevere il titolo, p. es., perchè è giuntato, commette la contravvenzione di cui l'art. 441 codice penale, e con lui ne risponde l'amministrazione dell'impresa da cui dipende: Cass. Roma, 12 ottobre 1895; *Monit.*, 1000.

Digitized by Google

richieste dal giudice. Quindi se la legge dell'Istituto nega la surrogazione dei titoli distrutti, come avviene pei titoli del debito pubblico o pei biglietti di banca, il titolo irriconoscibile è irremissibilmente perduto.

1439. Il portatore non ha diritto a un titolo eguale di numero o di serie, poichè ad impedire abusive emissioni i modelli dei titoli vengono di solito distrutti dopo la loro emissione: dovrà contentarsi di un titolo equivalente, poichè la legge li considera come cose fungibili in guisa che l'uno può prendere il posto dell'altro senza un danno calcolabile legalmente.

1440. I titoli ritirati dalla circolazione devono essere annullati, e per lo più sono perforati e bruciati dopo che se n'è fatto processo verbale (21): se vengono invece rimessi in circolazione l'Istituto ne risponde verso chi li acquistò in buona fede, come se non fossero stati ritirati dalla circolazione (22).

---

(21) Contro le fraudolente riemissioni dei titoli sono sancite gravi sanzioni penali. Legge 10 agosto 1893 sugli Istituti di emissione, art. 20: " Chiunque rimette in circolazione biglietti che si sarebbero dovuti annullare o bruciare è punito colla reclusione da 3 a 10 anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficî ". — Anche prima che il diritto al cambio dei titoli logori o guasti fosse riconosciuto come regola generale dal codice di commercio, esso era ammesso pei titoli del Debito pubblico, Regolamento 8 ottobre 1870, articolo 73, e pei biglietti di banca dal Regolamento sulla circolazione cartacea 28 febbraio 1875, art. 10: " Il Consorzio dovrà provvedere al baratto dei biglietti consorziali definitivi deperiti dall'uso con altri in buono stato, possibilmente dello stesso taglio ".

(22) Questa responsabilità fu riconosciuta anche nei lavori preparatorî; vedi *Verb. Commissione preliminare*, n. 200, ove si soppressero tutte le cautele proposte per impedire le abusive riemissioni dei titoli logori e guasti, considerando eziandio che " la giurisprudenza fu concorde nel ritenere responsabili le società anche dei titoli che fossero stati rimessi in circolazione per effetto di abuso dei loro impiegati ". Vedi n. 957 e seg.

Digitized by Google

Art. 2. — *Titoli distrutti.*

SOMMARIO. — 1441. *Titoli distrutti*. Prova della distruzione. — 1442. La distruzione anche colpevole dà diritto al duplicato. — 1443. La clausola che esclude il diritto al duplicato è inefficace. — 1444. Non si ha diritto a duplicati pei titoli del debito pubblico e pei biglietti di banca distrutti. — 1445. Ricomparsa del titolo che si credeva distrutto. — 1446. Posizione dell'Istituto emittente. — 1447. Critica della legge.

1441. Il credito che ha preso stanza nel titolo ne esce quando il titolo è distrutto e può ripigliare la sua forma originaria in un titolo equivalente: per ciò il portatore di un titolo distrutto può esigere un titolo atto a farne le veci oppure la sua prestazione se è già scaduto. Egli dovrà provare il suo possesso e la distruzione sofferta: il giudice potrà attendere ad ogni specie di prova e decidere anche sovra presunzioni gravi, precise e concordanti. Ma devono essere tali da convincerlo che il titolo fu realmente distrutto; una perdita probabile non basta a giustificare l'ordine di emettere un duplicato. Il giudice che ordinasse l'emissione contentandosi di una distruzione probabile confonderebbe il caso della distruzione con quello della perdita, due casi che il legislatore ha regolato in modo assolutamente diverso, concedendo nel primo all'ex-possessore il diritto al duplicato e negandoglielo nel secondo. Infatti, la ragione per cui molte leggi straniere e la nostra giurisprudenza anteriore al codice vigente concedettero anche nel caso di perdita il diritto a un duplicato, si era la probabilità che il ladro, l'inventore del titolo rubato o smarrito, pentito o timoroso di essere scoperto, distruggesse il titolo, e su questa probabilità fondavano il diritto al duplicato. Ma poichè il nostro legislatore volle assolutamente escludere il pericolo che più titoli di un unico credito restino contemporaneamente in circolazione, poichè non volle tener conto delle probabili distruzioni che seguono all'indebita appropriazione del titolo, così il giudice non deve ridonare all'ex-possessore spogliato del titolo, coll'elastica ipotesi di una probabile distruzione, quel diritto al duplicato che il legislatore gli ha tolto. In secondo luogo, se il legislatore avesse voluto prendere in considerazione il caso d'una distruzione probabile ne avrebbe integrata la prova con quelle pubbliche diffide che si accompagnano alla procedura di ammortamento, e mediante la presunzione legale di distruzione che ne deriva avrebbe liberato l'emittente da ogni re-

Digitized by Google

sponsabilità verso l'eventuale possessore del titolo primitivo: ma non avendo ammesso la procedura di ammortamento, che supplisce con una dichiarazione legale di estinzione le deficenti prove di una estinzione reale, il legislatore dimostrò di non prendere in considerazione che questa. La cauzione che può richiedersi dal proprietario del titolo distrutto deve considerarsi come rimedio contro la fallibilità delle induzioni giudiziarie, non come complemento di una prova deficiente. La riparazione che il creditore privato del titolo può attendersi dalla prescrizione che correrà a suo beneficio (n. 1449) deve trattenere il giudice da atti di clemenza che nuocerebbero all'Istituto emittente (23).

1442. Anche la distruzione volontaria, sia fatta per giuoco, per sdegno, nell' erronea convinzione che il titolo abbia perduto ogni valore dà diritto ad esigere il duplicato, poichè l'atto viziato d'errore o di violenza è giuridicamente inefficace. La sola distruzione compiuta coll'intenzione di rimettere il debito all'emittente è irreparabile: quale prova infatti più efficace dell' intenzione di liberarlo che la distruzione del titolo al portatore, stromento necessario per l'esercizio del credito? (24).

Anche la distruzione fatta dal ladro, che vuol far scomparire le traccie del suo delitto, giova al derubato, dandogli il diritto di chiedere il duplicato. Sembra che vi faccia ostacolo la parola della legge che concede questo diritto solo al *possessore* del titolo di-

---

(23) In questo senso rigoroso tutti i lavori preparatorî: Vedi *Verbali Commissione prelim.*, nn. 96, 97, 200. — La proposta del Commissario **Mancini** di concedere duplicati quando fosse provata l'assoluta scomparsa del titolo primitivo fu respinta. " Il magistrato, disse l'on. Presidente **Allanelli**, *Verbali* n. 97, le cui proposte furono accettate, deve avere la convinzione morale dell'avvenuta distruzione „. — " L'obbligo di dar cauzione, disse l'on. **Corsi**, *Verbale* n. 97, non sempre scoraggerebbe i cercatori di disonesti guadagni dal creare molestie ai possessori di buona fede e al commercio in generale „; — *Relaz.* **Mancini**, pag. 197: " La cautela richiesta dalla legge *in modo costante ed assoluto* è quella che il fatto della distruzione del titolo sia provato e stabilito a cura del richiedente innanzi all'autorità giudiziaria, e che questa liberamente apprezzando il valore delle arrecate prove pronunzi se debbasi o no rilasciare il duplicato „. — Conforme al testo: Appello Genova, 30 luglio 1892; *Temi genovese*, 563; — Cass. Napoli, 28 giugno 1888; *Gazz. Proc.*, XXII, 556.

(24) **Giorgi**, VII, n. 321; — **Aubry** et **Rau**, § 323, nota 45; — **Larombière**, art. 1282, n. 9; — **Wahl**, II, n. 1248.

Digitized by Google

strutto. Ma se la legge fa l'ipotesi più comune di un proprietario nelle cui mani il titolo si distrugge, a maggiore ragione dovrà applicarsi al caso in cui il proprietario è vittima di due infortuni, del furto e della distruzione che fa ostacolo alla rivendicazione.

1443. La clausola, sia pure stampata sul titolo stesso, che dichiara estinto il credito colla distruzione del titolo, non è efficace. Per dimostrarlo si potrebbe dire che distrutto il titolo è distrutta anche la clausola e si ritorna al diritto comune che non subordina la esistenza del credito all'esistenza del titolo. Ma lasciando in disparte queste disputabili sottigliezze giuridiche, bisogna riconoscere che questa clausola offenderebbe la morale, poichè arricchirebbe l'Istituto emittente senza una giusta causa, a scapito del suo creditore innocente. Questa deroga al diritto comune non potrebbe giustificarsi che per ragioni d'interesse pubblico, come ne fanno fede le leggi speciali che la contengono (25).

1444. Il diritto al duplicato, nel caso di distruzione, non esiste per titoli del debito pubblico nè pei biglietti di banca. Non pei primi, poichè la legge speciale li pone a rischio e pericolo del portatore e a questa legge il codice serbò intera la sua autorità (26). Non pei secondi, perchè la legge speciale non ammette altra sostituzione che quella dei biglietti logori o guasti, e consacra quelli che non si presentano al cambio alla prescrizione in favore della Banca emittente e di altri Istituti (27).

---

(25) V. n. 1444. — All'opposto il cod. civ. tedesco, § 799, riconosce la validità della clausola scritta sul titolo, che esclude il diritto al duplicato nel caso di distruzione o di perdita.

(26) Legge 10 luglio 1861, art. 11; arg. art. 31; — Cod. comm., art. 56; — **Ferraris**, n. 303; — *Verb. Commis. prelim.*, n. 200; — *Relaz.* **Mancini**, 197; — Cass. Torino, 14 gennaio 1869; *Giurispr. Torino*, VI, 120; — Cass. Palermo, 12 settembre 1871; *Id.*, IX, 144.

(27) Legge 30 aprile 1874 sulla circolazione cartacea, art. 4, 30; — Regolamento 28 febbraio 1875, art. 9 e 10; — Legge 10 agosto 1893 sugli Istituti di emissione, art. 8, 9, 27. — Conf. in Francia: Cassazione 8 gennaio 1867; *Dalloz*, 1867, I, 289. — Il codice civile germanico, § 792, esclude dal diritto al duplicato tutti i titoli pagabili a vista, conforme alla legge sulle Banche 14 marzo 1875, § 4; — Cod. svizzero, art. 858; — Cod. spagnuolo, art. 566. — Contr. **Tartufari**, *Possesso*, I, n. 41.

Digitized by Google

1445. Se il titolo originario che si credeva distrutto riappare nelle mani di un portatore di buona fede, questi può farlo valere contro l'emittente. Perchè fosse rimasto privo del suo diritto sarebbe stato necessario un processo di ammortamento coi pubblici bandi che lo accompagnano. Solo su questo potrebbe fondarsi la presunzione legale dell'abbandono del diritto da parte del possessore di buona fede e la decadenza che n'è la sanzione: ma questo procedimento non è stato esteso dal nostro codice ai titoli al portatore (28).

Il portatore del titolo originario potrà esercitare tutti i diritti che vi sono inerenti: esigere i dividendi, votare nelle assemblee, partecipare al patrimonio sociale già liquidato. L'assemblea non sarà regolare se egli ne fu respinto; la determinazione dei dividendi non sarà esatta se non gli fu riservata la sua parte. E poichè l'esistenza di un'azione di più modifica stabilmente la struttura della società così si dovranno eseguire tutte le pubblicazioni necessarie per constatarla (art. 96), a meno che non si possa riscattarla cogli utili sociali, sopprimendola per sempre (art. 144).

1446. L'emittente che ha risentito il danno di questa doppia emissione potrà rifarsi sulla cauzione o sul patrimonio di chi ebbe il duplicato del titolo che erroneamente si credeva distrutto: la scoperta del titolo giustificherà la revocazione della sentenza che colla sua autorità di cosa giudicata ponesse ostacolo all'azione di rimborso dell'emittente (29).

1447. *Critica della legge.* — La concessione di un duplicato del titolo distrutto fatta dalla nostra legge al proprietario che fornisce la prova della distruzione può quindi perturbare la compagine della società emittente, può porgere occasione ad emissioni abusive, può infine, se le cautele ordinate dal giudice facilmente pietoso non sono sufficenti, minacciare di danno irreparabile l'emittente. Indarno la legge vuole che la distruzione sia constatata:

---

(28) Questo provvedimento che giustifica l'ammortamento del titolo fu stabilito solo per le cambiali, art. 331 cod. comm., e pei titoli di risparmio e di deposito: Legge 14 luglio 1887, art. 11; — Legge 15 luglio 1888, art. 11. — Conf. Cass. Firenze, 28 dicembre 1877; *Foro*, 1878, 1176.

(29) Art. 494 codice procedura civile.

Digitized by Google

come si può escludere la possibilità che il titolo sia stato salvato o trafugato durante l'incendio o il naufragio in cui fu travolto? Come si può verificare che il titolo distrutto non fosse stato falso? Chi potrà impedire o scoprire le collusioni fra la sedicente vittima e gli amministratori dell'Istituto emittente? Il divieto di surrogare i titoli del debito pubblico e i biglietti di banca distrutti dimostra che la surrogazione è pericolosa per l'Istituto emittente e che per dargli una completa sicurezza bisognerebbe escludere la sostituzione dei titoli distrutti. La teoria seguìta dal codice che considera incorporato il credito nel titolo finchè il titolo esiste, doveva indurre il legislatore a rifiutare il duplicato anche nel caso di distruzione perchè la distruzione indotta logicamente dal giudice non è mai sicura: abbandonando quella teoria che è necessaria ad una ordinata circolazione, il legislatore vi ha introdotto una causa di perturbamento. Se motivi di equità parlano a favore della vittima, motivi di equità parlano anche a favore dell'emittente, e a quelli si poteva provvedere con sufficiente efficacia dichiarando che la prescrizione corre a vantaggio della vittima e abbreviandone i termini, come diremo più innanzi (30).

---

(30) Vedi nn. 1449 e 1450. — La possibilità che i due titoli, quello che si crede distrutto e il suo duplicato, abbiano contemporaneamente esistenza giuridica è esclusa da tutte le leggi che applicarono tanto al caso di perdita che al caso di distruzione la procedura di ammortamento: Cod. svizzero, art. 848 e segg.; — Cod. civ. germanico, §§ 799, 800; — Legge francese 15 giugno 1872, modificata dalla Legge 8 febbraio 1902; — Cod. portoghese, art. 484; — Cod. spagnuolo, art. 548 e segg.; — Cod. argentino, art. 747 e segg.; — Codice messicano, art. 619 e segg. — Assimilando la distruzione alla perdita e sottoponendo in ogni caso la vittima alla procedura di ammortamento queste leggi evitano il pericolo che l'Istituto emittente possa trovarsi di fronte a due creditori. Sembra quindi che due sistemi soltanto siano logici: quello che esclude ogni emissione di duplicati — a questo si avvicina il codice nostro — e quello che la procedura di ammortamento ammette in tutti i casi in cui il proprietario è privato del titolo.

Digitized by Google

Art. 3. — *Titoli smarriti o rubati.*

SOMMARIO. — 1448. Chi ha perduto il titolo non può chiederne un duplicato. — 1449. Ma la prescrizione deve correre a suo beneficio. — 1450. Critica della legge. — 1451. Confronto tra i sistemi vigenti. — 1452. I titoli con circolazione ristretta, come i libretti di risparmio e di deposito, le cartelle agrarie e gli assegni bancari. — 1453. Procedura di ammortamento applicabile a questi titoli. — 1454. Chi possa valersene. — 1455. Denuncia della perdita o del furto: forma ed effetti. — 1456. Ricorso all'autorità giudiziaria. — 1457. Decreto che ordina il rilascio di un duplicato. — 1458. La semplice esibizione del titolo non vale come opposizione. — 1459. Posizione dei due titoli, l'originario e il duplicato, l'uno di fronte all'altro.

1448. Il codice di commercio non concede al proprietario che ha perduto il titolo la facoltà di chiederne un duplicato. È vero che nel sistema vigente l'obbligazione è ben distinta dal titolo, tanto che si può chiedere un duplicato quando il titolo è logoro, guasto o distrutto (art. 56), e si può rivendicarlo anche quando è perduto (art. 57). Ma questa separazione, così esattamente giuridica, fra la sorte del credito e quella del documento, dovette arrestarsi innanzi alla necessità di non turbare la circolazione dei titoli al portatore in cui è tanta parte della ricchezza nazionale.

Il codice non nega espressamente il diritto di ripetere un duplicato pei titoli derubati o smarriti: ma se lo concede solamente al portatore di un titolo logoro, guasto o distrutto, al possessore di una cambiale smarrita (art. 331), al portatore dei titoli di deposito e di risparmio, si può argomentare con sicurezza anche dal suo silenzio l'intenzione di proscrivere i duplicati negli altri casi. Se pure fosse possibile il dubbio, esso svanirebbe leggendo le discussioni legislative (31) e considerando che dove manca, come

---

(31) *Verb. Commiss. prelim.*, nn. 96-98, 200; — *Relaz.* **Mancini**, pag. 198 e segg.: " Alla Commissione parve aver già conceduto abbastanza autorizzando il rilascio del duplicato nel solo caso del titolo distrutto, mentre in quello di perdita temè della somma probabilità di mantenere nella circolazione un considerevole numero di titoli raddoppiati con indebito aggravio della società emittente e creando il pericolo di frequenti liti e molestie ai varî possessori e di incertezze e diffidenze nocive al credito ed alla facilità della circolazione ". — — Cons. di Stato, 26 novembre 1896; *Giurispr. ital.*, 1897, III, 47: " Il Comune che acconsenta l'emissione di un duplicato di cartelle di un proprio prestito fa un atto di liberalità che non gli è consentito dalla legge "; — Cass. Napoli, 20 dicembre 1883; *Giurispr. ital.*, 1884, 290; — Appello Casale, 21 aprile 1888; *Monit.*, 871.

Digitized by Google

manca in Italia, una procedura di ammortamento che annulli il titolo perduto almeno di fronte all'Istituto emittente la emissione di duplicati conterrebbe per esso un'insidia e un pericolo senza limiti.

1449. Privare il titolo del credito che esso porta solitamente con sè per restituire il credito al proprietario spogliato mediante un processo di ammortamento, lasciar circolare il titolo senza forza giuridica mentre conserva tutta la figura di un titolo valido, è un atto così insidioso per la buona fede, che fu una provvida inflessibilità quella per cui il nostro legislatore rifiutò quel rimedio al proprietario dei titoli perduti. Ma la perdita sarà dunque irreparabile? Non potrà almeno il proprietario spogliato far riconoscere dal giudice il proprio diritto e scorsa la prescrizione esigere gli interessi, i dividendi, il capitale abbandonato dall'ignoto portatore del titolo rubato o perduto, che l'ha forse distrutto per timore che il suo delitto venga scoperto? Dapprima la giurisprudenza ha respinto anche questa modesta pretesa per non imporre all'Istituto emittente che ha il comodo diritto di pagare al portatore, l'obbligo di discutere la legittimità di colui che vuol farsi riconoscere per suo creditore. Ma io credo che questo rigore sia fuor di proposito (32). Infatti secondo il nostro sistema legislativo la sorte dell'obbligazione è ben distinta da quella del titolo. Non ostante la distruzione del titolo, il legittimo proprietario può chiederne un duplicato all'Istituto emittente; non ostante la sua perdita, può rivendicarlo contro l'acquirente di mala fede: dunque il credito esiste anche fuori del titolo. Se il proprietario spogliato resta creditore finchè il credito non passa legittimamente in capo a un acquirente di buona fede, va da sè che possa farlo valere contro l'Istituto emittente se il nuovo creditore, che doveva escludere il suo diritto, non si fa vivo per tutto il tempo in cui poteva esercitarlo.

V'è poi un altro ordine di ragioni che conducono alla medesima conclusione. La prescrizione opera indubbiamente contro l'ignoto portatore del titolo e decorre dal giorno in cui il suo credito sia

---

(32) Conformi al testo: Cass. Torino, 26 settembre 1893; *Monit.*, 1894, 61; — **Bolaffio**, *Foro ital.*, 1896, 856. — Contr. Appello Casale, 21 aprile 1888; *Monit.*, 871 e segg.; — Appello Genova, 30 luglio 1892; *Temi genov.*, 563; — Cass. Torino, 3 giugno 1896; *Foro*, 856.

Digitized by Google

d'interessi, di dividendi o di capitale diviene esigibile: a lui, se si facesse vivo, dopo la scadenza della prescrizione, l'Istituto opporrebbe un rifiuto legittimo di pagamento. Ma la prescrizione non decorre contro il proprietario spogliato del titolo perchè un ostacolo legale, la perdita del titolo, si oppone all'esercizio del suo diritto: *agere non valenti non currit praescriptio.* Giunto il termine legale sarà prescritto il credito di ogni eventuale possessore del titolo, non quello del proprietario munito della sentenza, ed egli potrà esigere il credito dall'Istituto emittente. Questo era un povero conforto sotto il codice vecchio quando la prescrizione non si maturava che nel lungo periodo di trent'anni; può essere una vera riparazione oggi che la prescrizione, anche quando l'atto è commerciale per una sola delle parti, si matura in un termine molto più breve, che va da dieci anni a sei mesi, secondo la causa che diede origine all'emissione del titolo. Si concilierà così l'interesse di tutti. L'Istituto non correrà il rischio di dover pagare due volte, di prestare due volte lo stesso servizio, di accogliere nelle sue assemblee due azionisti invece di un solo, non dovrà verificare la cauzione del derubato, perchè ogni cauzione diviene superflua. D'altra parte si salverà la vittima di una disgrazia da una perdita irreparabile, e s'impedirà all'Istituto emittente di fare un guadagno illegittimo e una disonesta speculazione sul furto. Infine la circolazione procederà spedita e sicura come se la sentenza non esistesse, perchè l'Istituto potrà e dovrà egualmente riconoscere per suo creditore il portatore del titolo, pagarlo puntualmente degli interessi, dei dividendi e del capitale. Non ne risentirà il minimo danno, perchè avendo pagato opporrà al proprietario derubato che gli si presenta dopo la prescrizione munito della sentenza i titoli ritirati dalla circolazione e così proverà essere avvenuta la condizione risolutiva che priva di ogni efficacia quella sentenza (33).

---

(33) Le ragioni di equità accennate dal testo condussero la giurisprudenza e le legislazioni straniere alle medesime conclusioni. Vedi la giurisprudenza francese precedente alla legge 15 luglio 1872, che introdusse una procedura di ammortamento, in **Thaller**, 2ª ediz., pag. 479; — **Whal**, II, n. 1259; — **Lyon-Caen et Renault**, II, n. 629*bis*; — Codice svizzero, art. 857: " Quando siano stati smarriti dei singoli *coupons* o altri titoli al portatore, che non diano diritto a prestazioni periodiche *(per questi fu ammessa la procedura di ammortamento)*, il giudice del domicilio del debitore, sulla domanda di chi prova in

Digitized by Google

A questi equi ragionamenti si è opposto una singolare difficoltà: può accadere, si disse, che il titolo perduto vada nelle mani di un acquirente di buona fede, che questi a sua volta lo perda e il magistrato debba riconoscere al secondo il diritto condizionale che ha riconosciuto al primo, quello cioè di ottenere il pagamento dopo la prescrizione: da qui sorge per l'Istituto emittente il pericolo di trovarsi innanzi due creditori di un solo credito (34). Ma l'obbiezione si vince facilmente considerando che l'Istituto citato dal secondo derubato a riconoscere il suo eventuale diritto alla prestazione, chiamerà in causa anche il primo, affinchè il giudice decida quale dei due deva avere la preferenza, ed ecco escluso il pericolo di un doppio pagamento. Mi fu opposto eziandio che questo sistema non pone del tutto al sicuro l'Istituto (35), perchè il diritto del possessore sopravvive al termine normale di prescrizione quando si trovi in taluna delle condizioni personali che ne sospendono il corso: ma chi usò dell'argomento ha obliato che queste cause furono soppresse nel nostro diritto appunto per rendere più sicura e più chiara la posizione dei debitori (art. 916_2).

---

modo attendibile il possesso e la perdita del titolo, può ordinare che l'oggetto del debito venga alla scadenza oppure immediatamente se il titolo fosse già scaduto depositato in giudizio per essere rilasciato all'istante trascorso il termine di prescrizione, semprechè nel frattempo non siasi presentato alcuno che abbia diritto all'esazione „. — La stessa regola si riscontra più completa nel codice civile germanico, § 804: " Se un titolo d'interessi, di rendite o di dividendi *(per gli altri fu ammessa la procedura di ammortamento)* fu perduto o distrutto, il possessore che ne ha denunciata la perdita prima della decorrenza del termine per la presentazione, può esigerne la prestazione dopo quel termine. Egli perde questo diritto se il titolo perduto fu presentato all'emittente o se il diritto derivante dal medesimo fu fatto valere in giudizio, salvochè la presentazione o la citazione non sia posteriore a quel termine. La prescrizione si opera in quattro anni „. — Anche la dottrina invalsa in Inghilterra e negli Stati Uniti rivolge la prescrizione a beneficio del proprietario spogliato, v. **Jaham-Desrivaux**, *Actes du Congrès intern. des valeurs mobilières*, 3° fasc., n. 96, Paris 1900, pag. 51.

(34) Questa sottile obbiezione fu fatta dalla Corte di Genova, 30 luglio 1892; *Temi genov.*, 563. Essa fu sfuggita, non vinta dalla Cassazione di Torino, 26 settembre 1893; *Monit.*, 1894, 61, dicendo che ove la singolarissima evenienza si presenti sarà il caso di ventilare chi dei due pretendenti potrà aver ragione.

(35) Questa obbiezione mi fu fatta da **Wahl**, *Titres au porteur*, II, n. 1378, nota 1.

Digitized by Google

1450. *Critica della legge.* — Il sistema del codice così interpretato riesce a conciliare la sicurezza della circolazione colla difesa del proprietario spogliato, ma non è ancora completo. Se esso introducesse dei termini brevi di prescrizione per la riscossione del capitale (36) e de' suoi accessori, dividendi e interessi, la vittima reintegrata dopo quel termine nell'esercizio del proprio diritto, vi troverebbe una maggiore tutela senza turbamento della circolazione. Dalla stessa causa che per lo più travolge il diritto del proprietario spogliato emergerebbe anche la sua salute, perchè se egli è sacrificato all'acquirente di buona fede per dare un pronto e stabile assetto al diritto, per lo stesso motivo il possessore poco sollecito sarebbe sacrificato al proprietario che attende dal tempo la possibilità di esercitare il proprio diritto.

1451. Due sistemi dominano adunque nelle legislazioni vigenti. Dell'uno trovasi l'esempio nel nostro diritto, che è poco clemente verso i proprietari spogliati dei titoli al portatore destinati alla circolazione ordinaria. Come si conveniva a un paese che voleva aprire un largo e fiducioso mercato ai propri titoli di credito, il nostro legislatore non ammette la possibilità che esistano in seguito alla procedura di ammortamento due titoli di un unico credito: l'uno fornito, l'altro sfornito del credito, una vera insidia per gli acquirenti di buona fede. Senza indebolire questo caposaldo del nostro sistema, senza riconoscere al proprietario spogliato il diritto a un duplicato, la dottrina lo completa riconoscendogli dopo il termine della prescrizione il diritto di ripetere dall'Istituto emittente il pagamento del credito e degli interessi. Si ottiene così il risultato del tutto rassicurante che il titolo circoli sempre portando con sè il credito che vi è menzionato, e che l'Istituto non possa indebitamente lucrare sul furto patito dal proprietario (numero 1449). Nell'altro sistema, finora prevalente nelle leggi d'Europa (37), la sicurezza della circolazione è sacrificata alla pietà

---

(36) La prescrizione dei capitali fruttiferi, ma senza scadenza potrebbe farsi decorrere dal mancato ritiro della nuova serie di cedole necessaria per la riscossione degli interessi. — Conforme Ordinanza processuale tedesca, 30 gennaio 1877, § 843.

(37) Vedi le leggi citate nella nota 33. — Il codice civile germanico ha un sistema intermedio perchè non ammette procedura di ammortamento per le

Digitized by Google

dei proprietari spogliati. Vi si accoglie generalmente una procedura di ammortamento, più o meno cauta, che toglie ogni valore giuridico al titolo che si dice distrutto, rubato o smarrito, e dopo un certo periodo di tempo obbliga l'Istituto emittente a consegnare alla vittima un duplicato che piglia il posto del titolo originario che rimane estinto, benchè continui a circolare con tutte le apparenze di un titolo vivo. Fra i due sistemi io preferisco di gran lunga il primo che conciliando con equità gli opposti interessi ci salva dal pericolo di una circolazione ingannevole, alimentata dalla procedura di ammortamento. Questa procedura mettendo fuori della circolazione dei titoli, che pur circolano sul mercato senza nessun contrassegno del loro ammortamento, tende una vera insidia alla buona fede e vulnera profondamente il credito dei titoli al portatore. L'inefficacia pratica di questa procedura sarà sempre più manifesta quanto più crescerà la circolazione internazionale dei titoli al portatore. Allora, per giustificare la decadenza del possessore, l'inserzione dell'ammortamento dovrà farsi in tanti giornali e in tante lingue quanti sono i paesi ove possono circolare e la spesa supererà il valore dei titoli; oppure, in onta alla logica, la pubblicazione si farà nel solo paese di emissione, e i compratori stranieri inconsapevoli del furto o dello smarrimento si troveranno senza la minima colpa esposti alla perdita del loro diritto (38). Il paese retto da simile legge quando abbisogni dei mercati stranieri per collocare i suoi titoli li troverà chiusi da una ragionevole diffidenza: il diritto si vendica lentamente ma durevolmente sull'economia del paese da cui gli è venuta l'offesa. Quanto più ampia e internazionale si farà la circolazione dei titoli di credito tanto

---

cedole d'interessi, di dividendi, e pei titoli pagabili a vista (§ 799); perchè consente all'Istituto emittente di escludere, con una clausola scritta sul titolo, la facoltà di chiedere un duplicato del medesimo quando sia stato perduto (§ 799), perchè l'acquisto fatto dopo la pubblicazione nel giornale dell'Impero del processo di ammortamento non esclude la buona fede dell'acquirente, che non sia un banchiere o un cambiavalute (§ 367 codice di commercio).

(38) La giurisprudenza francese ha consacrato questa vera iniquità ritenendo che l'opposizione fatta in Francia presso l'Istituto emittente dal proprietario di un titolo rubato o smarrito valga a mettere in mala fede anche lo straniero che acquista il titolo all'estero: vedi **Thaller**, n. 917; — **Lyon-Caen et Renault**, II, n. 655; — **Diena**, *Trattato di diritto intern. commerc.*, Firenze 1900, n. 98, pag. 580 e segg.

Digitized by Google

più difficile diverrà una seria procedura di ammortamento, e si dovrà riconoscere la necessità di rispettare i titoli anche rubati e smarriti finchè sono in circolazione, salvo a colpire tutti i diritti letterali derivanti dai titoli al portatore con una prescrizione rapida ed uniforme a vantaggio delle vittime che hanno data la prova della perduta proprietà (39).

1452. *Titoli con circolazione ristretta.* — La dura legge comune che non ammette la procedura di ammortamento pei titoli al portatore rubati o smarriti, s'infranse a favore di alcuni titoli che per la loro forma e per le loro funzioni circolano solitamente in un territorio ristretto o ritornano sollecitamente all'Istituto emittente per le operazioni che si compiono sovra di essi. I titoli con circolazione ristretta pei quali il legislatore ammise una procedura di ammortamento a vantaggio del proprietario spogliato sono i

---

(39) I danni economici di questa procedura di ammortamento hanno trovato autorevoli testimonianze. Scrive **Thaller**, *Annales*, 1902, 45, che l'esempio della Francia non potrà mai condurre ad un accordo internazionale, e nel medesimo senso concludeva *Il Congr. intern. dei valori mobil.*, Paris 1900, fasc. 3° n. 96, pag. 63: " Il n'est pas à espérer qu'une pareille entente s'établisse jamais sur les bases de la loi française, qui protège avant tout le possesseur ". Dagli Atti di quel Congresso, *Relaz.* **Lebel** e **Simon**, fasc. 1° n. 23, si rileva che i Congressi di Berna (1880) e di Amsterdam (1883) respinsero il sistema francese dell'ammortamento; che la Commissione nominata dalla Borsa di Bruxelles per esaminare un progetto di legge condotto sul modello francese ne faceva le più vive censure, concludendo: " Ce projet change la nature du titre au porteur et sa raison d'être. La valeur d'un pareil titre ne dépendra plus de la solvabilité de l'État, de la ville, de la société qui l'aura créé; elle dépendra également de l'honorabilité et de la solvabilité de ceux qui en auront été antérieurement les propriétaires. Sous le coup d'une semblable loi, l'inquiétude, l'incertitude seront jetées parmi les détenteurs de titres au porteur; les transactions sur les fonds publics deviendront de plus en plus rares. Dans le monde entier on hésitera à faire des achats de titres belges, car il en résulterait, pour tous les banquiers, agents de change et changeurs, à Berlin, Paris, Londres, Vienne, Milan, etc., la nécessité d'être abonné au *Moniteur Belge*, pour prendre connaissance de toutes les oppositions..... *Il est certain que l'existence d'un bulletin d'opposition en France est la cause de la défaveur qui frappe, à l'étranger, les valeurs françaises exposées à des revendications* ". — La sola soluzione che tutelando il mercato dei titoli al portatore può fornire una base solida a una convenzione internazionale è il sistema vigente fra noi, accompagnato da facili procedure per la conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi a garanzia dei possessori più cauti.

Digitized by Google

libretti di risparmio e di deposito, qualunque ne sia l'emittente, le cartelle agrarie e gli assegni bancari, cui la breve vita restringe necessariamente la sfera d'azione (40). L'indole equa e conservatrice di questo provvedimento ne estenderà probabilmente l'impero ad altri titoli al portatore destinati a una circolazione breve o ristretta. Ma poichè esso arreca una restrizione alla legge generale ed è regolato dalle varie leggi secondo la particolare natura dei titoli che ne formano oggetto, così esso deve considerarsi come un provvedimento eccezionale non applicabile per analogia (41).

1453. Anche questa, come ogni procedura di ammortamento, mette capo a quattro atti essenziali:

a) denunzia del proprietario spogliato all'Istituto emittente affinchè sospenda ogni rimborso;

b) ricorso all'autorità giudiziaria perchè diffidi l'ignoto detentore del titolo perduto a produrlo;

c) pubblicazione di questa diffida giudiziaria;

d) provvedimento del magistrato che in difetto di opposizioni ordina l'emissione di un duplicato o che decide chi abbia un diritto prevalente fra il proprietario spogliato e l'acquirente fornito del titolo.

1454. La legge non riconosce il diritto a denunziare la perdita del titolo se non a chi lo possedeva quale proprietario del credito (art. 6, 8), e bene a ragione poichè essendo privo del ti-

---

(40) La legge 14 luglio 1887 sull'ammortamento dei titoli di risparmio e deposito, presentata alla Camera nel 18 gennaio 1887 (1ª sessione 1886-1887, Doc. n. 144), ed accolta favorevolmente con una *Relazione* dell'onor. **Perelli**, (Id., Doc. n. 144-*A*), fu approvata dalla Camera nei giorni 17 e 20 giugno e dal Senato nel 12 luglio 1887. Essa riproduce sostanzialmente quella parte del progetto di legge sui titoli rappresentativi dei depositi bancarî che regolava la procedura di ammortamento pel caso della loro perdita, già presentato alla Camera nel 20 marzo 1879 (Sess. 1878-79, Doc. n. 194), accolto con Relazione favorevole; *Relaz.* **Simonelli** (Id., Doc. n. 194-*A*), e approvato il 9 aprile 1880, ma arenato negli uffici del Senato. — La Legge 14 luglio 1887 fu estesa alle cartelle agrarie nominative e al portatore dalla Legge 26 luglio 1888, art. 6, e dal suo Regolamento esecutivo 10 gennaio 1892, art. 3. — Per gli assegni bancarî vedi codice di commercio, articoli 331, 332.

(41) Conf. Trib. Roma, 13 maggio 1891; *Legge*, 1892, I, 94; — Appello Roma, 26 gennaio 1892; *Giurispr. ital.*, 1892, I, 143.

Digitized by Google

tolo che attribuisce a chiunque lo presenta il diritto formale di credito egli non può ormai giustificarlo che colla qualità materiale di proprietario (42).

La procedura dovrà farsi in suo nome anche se il titolo fu perduto da chi lo deteneva per conto suo, p. es., da un creditore pignoratizio: questi potrà colla sua testimonianza agevolare la prova della proprietà e della perdita.

1455. Il proprietario dovrà fare la denuncia appena abbia notizia della perdita, perchè ogni ritardo agevolando i rimborsi e gli acquisti del libretto in buona fede si ritorce contro di lui. Potrà farla per lettera, per dichiarazione annotata sui registri dell'Istituto, per mezzo di usciere o di notaio: la legge si contenta che la denunzia sia firmata dal denunziante, ma la firma è necessaria, perchè egli deve assumere la responsabilità civile e penale della denuncia (art. 12). L'Istituto deve darne ricevuta tolto il caso in cui sia stata constatata per mezzo di un pubblico ufficiale (43); potrà respingerla se il libretto sia già stato rimborsato per intero prima della denuncia.

La denuncia deve contenere tutte le indicazioni necessarie a determinare il titolo perduto, il numero, il nome, la somma del credito, ma niuna è necessaria purchè dal loro complesso sia possibile di contraddistinguerlo dagli altri (44); se a cagione di una designazione erronea od equivoca l'Istituto appone l'annotazione di *fermo* sovra una partita altrui, il denunciante ne sarà responsabile verso i danneggiati.

La denuncia arresta il deposito nelle mani dell'Istituto a fa-

---

(42) Il proprietario può valersi di questa procedura, qualunque sia il modo, indebito o fraudolento, per cui fu privato del libretto: vedi Cass. Roma, 19 gennaio 1894; *Corte suprema Roma*, 1894, II, 61.

(43) Si legge infatti negli Statuti delle Casse di Risparmio l'obbligo dell'Istituto di rilasciare una copia della ricevuta firmata: vedi Milano, art. 52; — Bologna, art. 88; — Torino, art. 59; — Lucca, art. 78; — Viterbo, art. 79; — Rimini, art. 41; — Verona, art. 87, ecc.

(44) In questo senso: **Vidari**, *Diritto comm.*, 1887, 651. — Conforme Ordinanza processuale tedesca, § 840; — Legge francese, 15 giugno 1872, art. 2. — Queste citazioni delle leggi straniere sono tanto più autorevoli che i nostri lavori legislativi dichiarano di averne tenuto conto: vedi *Relaz.* **Magliani**, Doc. cit., n. 144, pag. 4 e *Relaz.* **Perelli**, Doc. citato, n. 144 *B*, pagg. 1 e 2.

Digitized by Google

vore del vero creditore. Esso deve porre l'annotazione di *fermo* alla relativa partita e sospendere ogni rimborso così di interessi come di capitale, ma non può rifiutare i nuovi depositi offerti dal possessore del libretto se il contratto di deposito l'obbliga ad accettarli. Il rifiuto lo esporrebbe all'obbligo di risarcire il danno, cioè di pagare gli interessi egualmente, se colui dimostra la legittimità del suo acquisto: la legge vieta i rimborsi che possono pregiudicare il credito del denunciante, non i depositi che accrescono le sue garanzie (45).

L'Istituto che in onta al divieto della legge rimborsa chi presenta il libretto, sia pure senza dolo, dovrà pagare una seconda volta a meno che non provi che il denunciante aveva perduto ogni diritto sul credito, p. es., per cessione, per l'acquisto fatto in buona fede dal possessore del titolo. Ma se da un lato deve scontare il peccato della sua negligenza risarcendo il denunciante del perduto o scemato deposito, potrà rifarsi sul possessore del libretto dimostrando che riscosse indebitamente, p. es., perchè non aveva acquistato il libretto in buona fede (46).

L'Istituto non può trattenere il libretto che gli è presentato dopo la denuncia per ottenere il rimborso del deposito: la legge non gli dà il potere di mettere le mani sulla proprietà altrui, anzi lo esclude perchè nel disaccordo degli interessati riconosce solamente al giudice la facoltà di ordinarne il sequestro (47), e perchè suppone che l'opponente rimanga in possesso del libretto per appoggiarvi la propria difesa (48).

---

(45) Probabilmente per non confondere i due depositi e per non porgere pretesto ad altre contestazioni gli Statuti di parecchie Casse di risparmio le autorizzano a rifiutare i depositi fatti dopo la denuncia: vedi Viterbo, art. 79; — Milano, art. 52; — Voghera, art. 86; — Torino, art. 59.

(46) Legge 14 luglio 1887, art. 6; — Codice civile, art. 1244; — Cass. francese, 29 dicembre 1874; *Sirey*, 1875, I, 289; — **Wahl**, n. 1271, e gli altri autori ivi citati.

(47) Codice civile, art. 1869 e segg.

(48) Legge 14 luglio 1887, art. 9 *(invita l'ignoto detentore del libretto a produrlo nella Cancelleria)*, art. 10 *(il possessore del libretto farà valere le sue ragioni contro chi ottenne il duplicato)*. Un altro argomento *a contrario* si trae dalle leggi che riconobbero espressamente all'Istituto emittente quel diritto di ritenzione come il Regolamento 8 ottobre 1870, sul debito pubblico, art. 181, 259. — Gli autori convengono nell'opinione del testo: vedi **Wahl**, nn. 270,

Digitized by Google

1456. Il denunciante entro 15 giorni dalla presentazione della denuncia deve presentare al Presidente del Tribunale o al Pretore, a ragione della loro competenza per valore, un *ricorso* colle prove della sua proprietà affinchè dichiari definitivo il *fermo* apposto dall'Istituto e diffidi l'ignoto detentore del titolo a produrlo in Cancelleria in un termine conveniente (49).

1457. Pubblicato il decreto che invita l'ignoto detentore a produrre il titolo nella Cancelleria del Tribunale, questi potrà opporsi al suo annullamento e all'emissione del duplicato. L'opposizione sarà efficace tanto se fatta presso la Cancelleria del Tribunale che deve ordinare il rilascio del duplicato, come presso l'Istituto che deve rilasciarlo: nel silenzio per quanto dannoso della legge non potrebbe l'interprete colpire di nullità questa o quella forma di opposizione. Il giudice non potrà pronunciare l'ordine di rilasciare il duplicato, se il denunziante non gli presenta la dichiarazione dell'Istituto che nessuno vi fece opposizione. Così si coordina l'ufficio del giudice con quello dell'Istituto, evitando il pericolo che il giudice ignorando l'opposizione ordini il duplicato (50).

Se il giudice per aver omesso quella ricerca dà l'ordine di rilasciarlo fuori di luogo, l'Istituto non deve eseguire quell'ordine ma chiederne l'annullamento per non esporsi al pericolo di lasciare in circolazione due titoli parimente validi. Istituito così il giudizio contro il denunziante, vi farà intervenire l'opponente affinchè il giudice risolva il loro conflitto.

1458. La semplice esibizione del titolo per ritirare il deposito o gli interessi non vale come opposizione, perchè il solo rifiuto

---

1213, n. 6; — **Brunner**, in *End. Handb.*, pag. 213, amenochè la legge non dia espressamente all'Istituto la facoltà di trattenere il titolo al cui rimborso fu fatta opposizione come la Legge francese, 1872, art. 10, e il codice spagnuolo, art. 558.

(49) Legge 14 luglio 1887, art. 6.

(50) La lacuna della nostra legge trova riscontro in quella della legge francese del 1872; ma anche in Francia la dottrina vi ha riparato ritenendo che il denunciante deva accompagnare la domanda diretta a ottenere la facoltà di esigere gli interessi, i dividendi e anche il capitale, col certificato dell'Istituto che nessuno vi si è opposto: **Wahl**, n. 1276. — Conforme l'Ordinanza processuale tedesca, §§ 843, 844.

Digitized by Google

del rimborso può aver persuaso il possessore a desistere da ogni pretesa. La opposizione non è considerata come valevole a impedire l'annullamento del titolo e l'emissione del duplicato se non è seguìta dalla citazione in giudizio del denunziante: la legge vuole che l'opponente assuma la parte di attore (51). Il giudizio dovrà rivolgersi contro chi fece la denunzia; l'Istituto, se pure è chiamato in causa, assiste di regola indifferente alla decisione.

1459. Trascorso inutilmente il termine per l'opposizione o respinta che sia, il giudice ordina all'Istituto di rilasciare il duplicato al denunziante: coll'emissione del medesimo il titolo primitivo cade nel nulla. Il duplicato ne prende il posto come documento dello stesso credito, della stessa partita aperta nei libri dell'Istituto al nome del denunziante; ma è necessario che il titolo menzioni la sua qualità di duplicato, affinchè non si confonda nella circolazione col titolo primitivo e non sorgano questioni sulla loro prevalenza. Se il duplicato fu emesso a torto dall'Istituto, p. es., senza tener conto dell'opposizione, il possessore del titolo primitivo ha diritto di chiedergli il risarcimento dei danni che si traduce in forma specifica nel diritto alla prestazione menzionata nel proprio titolo.

---

(51) Argom. art. 9: " l'ignoto detentore deve produrre in Cancelleria il libretto e *far valere* le proprie opposizioni in *confronto* di colui che fece la denunzia ".

Digitized by Google

N. 3. — Rapporti fra i successivi possessori del titolo.

SOMMARIO. — 1460. Fuori dei rapporti immediati la circolazione dei titoli è dominata integralmente dalla massima « possesso val titolo ». — 1461. Non è il caso di applicare all'acquirente di buona fede l'art. 2146 del codice civile. Gli acquirenti di mala fede sono obbligati alla restituzione pel termine di trent'anni. — 1462. Quando l'acquirente sia in buona fede. La colpa nell'acquisto. — 1463. Quali indagini deva fare prima dell'acquisto. — 1464. Non è obbligato a tener conto delle pubblicazioni fatte dai giornali. — 1465. E nemmeno degli avvisi e diffide ricevute direttamente. — 1466. Obblighi del possessore di mala fede. — 1467. La rivendicazione può esercitarsi anche contro l'emittente che ha rimborsato il titolo finchè il titolo esiste. — 1468. L'acquirente di mala fede non si sottrae alla sua responsabilità colla conversione del titolo al portatore in un titolo nominativo. — 1469. Prova del suo possesso. — 1470. Rivendicazione dei titoli con circolazione ristretta. — 1471. Rivendicazione dei titoli di credito impropri.

1460. La circolazione dei titoli fra i successivi portatori è regolata dalle norme di diritto comune che regolano i varî negozî giuridici, come la vendita, il pegno, la donazione: ogni negozio si forma e si scioglie secondo la sua legge speciale (52).

Ma fuori dei rapporti immediati, il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sovra i titoli al portatore è dominato completamente dal principio " possesso val titolo ", cosicchè chiunque in buona fede li tenga a propria disposizione può determinare la misura dei diritti acquistati sovra di essi dal titolo del suo acquisto. Il vizio che infetta il possesso del suo contraente non gli si comunica quando lo ignora, perchè egli non può civilmente costringerlo a esibire il titolo del suo acquisto (n. 925 e segg.).

La proprietà e gli altri diritti reali fino allora sussistenti sul titolo al portatore si estinguono. La protezione di cui fu largo il codice civile al proprietario spogliato per furto o per smarrimento, consentendogli il diritto di rivendicare la cosa sua dovunque la trovi, non esiste pei proprietarî di titoli al portatore, poichè l'art. 57 del codice di commercio ha fatto *tabula rasa* degli arti-

---

(52) In questo senso tutti gli autori: **Whal**, II, n. 946; — **Lyon-Caen et Renault**, II, n. 604. — Solo per una evidente confusione dei rapporti esistenti fra il portatore del titolo col portatore precedente e coll'emittente, il **Vidari**, (4ª ediz., n. 2120), vol. II, n. 1992; vol. III (3ª ediz.), n. 1708, ha scritto che la proprietà dei titoli si acquista soltanto colla tradizione: l'art. 1125 del codice civile non ammette questa interpretazione.

Digitized by Google

coli 708 e 709 del codice civile. *La condizione giuridica dei proprietarî spogliati è tale, quale sarebbe se il codice di commercio avesse riprodotto il solo art. 707 del codice civile,* e quindi se non sono spogliati dei loro diritti reali dal ladro e dagli acquirenti di mala fede lo sono, col consenso della legge, dagli acquirenti di buona fede.

Il diritto di rivendicazione fu tolto ai proprietarî spogliati per non turbare la sicura circolazione dei titoli al portatore col pericolo di continue, imprevedibili rivendicazioni (53). Era insufficiente la difesa che il codice civile concedeva all'acquirente di buona fede dei titoli rubati e smarriti e venduti in fiera, in mercato o da un commerciante, accordandogli il diritto al rimborso del prezzo pagato (art. 709). Non ostante questo rimborso egli era esposto al pericolo di perdere il pingue beneficio della speculazione tanto frequente in una materia soggetta a profonde oscillazioni di prezzi. Si noti pure, ciò che non fu ancora osservato, come la difesa conceduta dall'art. 709 all'acquirente di buona fede contenesse ormai in buona parte un anacronismo, non corrispondente alle esigenze della vita economica moderna. Infatti essa non proteggeva i commercianti che ricevevano i titoli di credito dai privati ai cui bisogni soccorrono con anticipazioni, con riporti, con compere a contanti, e quindi rendeva questi affari più diffidenti e più costosi a scapito di chi più abbisognava di denaro. In secondo luogo proteggendo chi comperava da un commerciante colla relativa sicurezza dell'acquisto, quella disposizione favoriva l'opera costosa di questi intermediarî, rendendo meno facili e frequenti gli affari più economici che si potrebbero concludere direttamente fra i cittadini che hanno titoli da vendere o da acquistare. Queste ragioni che valgono essenzialmente anche per la circolazione delle cose mobili dimostrano l'opportunità che la riforma introdotta dal codice di commercio salga a conquiste maggiori (n. 926).

1461. Chi in buona fede acquista la proprietà e il possesso di un titolo al portatore può respingere come una indebita molestia l'azione del proprietario. Il suo acquisto non abbisogna del tempo

---

(53) *Verbali Commiss. prelim.*, nn. 72, 96, 97, 199; — *Relazione* **Mancini**, pag. 200.

Digitized by Google

per legittimarsi: il termine di un biennio conceduto al proprietario derubato di una cosa mobile per rivendicarla dall'acquirente di buona fede (art. 2146 cod. civ.) non può applicarsi a questa materia perchè la legge esclude ogni rivendicazione (n. 935).

Ma se gli acquirenti onesti possono trattare fiduciosamente i titoli al portatore, la legge lascia esposti all'azione rivendicatoria di trent'anni gli acquirenti di mala fede (54), sia che abbiano acquistato il possesso mediante un delitto, sia che l'abbiano acquistato sapendo che il venditore disponeva di un titolo altrui. Questa azione reale compete ad ogni proprietario che fu vittima di una spogliazione illegittima, di un furto come di una frode, contro l'acquirente che sapeva in qual modo illegittimo il venditore era venuto in possesso dei titoli, poichè il principio " possesso val titolo „ non deve riescire alla tutela della circolazione disonesta (55).

---

(54) Fu sostenuto che l'azione di rivendicazione contro gli acquirenti di mala fede si prescrive nel biennio di cui l'art. 2146 del codice civile: **Vidari**, 3ª ediz., III, n. 1735; *Rivista di diritto privato*, II, pag. 400 e segg. — Ma l'art. 2146 si riferisce agli articoli 708, 709 del codice civile che regolano la rivendicazione contro gli acquirenti di buona fede, e non si può attribuire all'art. 2146 un'ipotesi diversa da quella che vi è richiamata senza violarlo. Che gli articoli 708 e 709 riguardino solo gli acquirenti di buona fede risulterà chiaramente eziandio a chi consideri le congiunzioni *però* e *tuttavia* che li collegano al precedente art. 707 ove appunto si tratta dei terzi di buona fede, e a chi consideri che gli articoli 708, 709 dànno diritto all'acquirente evitto di ripetere il risarcimento del danno patito dal suo venditore o dal proprietario rivendicante, ciò che costituirebbe una strana tutela alla malafede e una contraddizione alle regole scritte nell'art. 1459 del codice civile, che concede il diritto al risarcimento al compratore della cosa altrui solo quando ignorava che apparteneva ad altri. — Vedi in questo senso: **Coviello**, *Giurispr. ital.*, 1903, I, 862; — **Segrè**, *Rivista di dir. comm.*, I, p. II, 251; — **L. Tartufari**, *Temi veneta*, 1894, 144; *Rivista di diritto privato*, 1895, III, fascicolo I; — Cass. Roma, 27 gennaio 1888; *Foro*, 463; — Id., 1° luglio 1899; *Giurispr. ital.*, 844. — Pel caso in cui l'acquirente non sia in mala fede, ma soltanto colpevole di negligenza, si applicherà la prescrizione decennale: vedi n. 935.

(55) Non ostante la evidenza di questa massima, su cui premono tanti secoli di storia, si è creduto di infirmarla con qualche frase poco esatta e poco stringente trovata nei lavori preparatorî sostenendo che non v'è possibilità di rivendicazione contro l'acquirente di mala fede di titoli tolti al proprietario per frode o per appropriazione indebita. — Vedi Appello Trani, 23 settembre 1889; *Monit.*, 1890, 329; — Cass. Torino, 13 luglio 1901; *Monit.*, 970; — **Vidari**, *Monit.*, 1890, 489; *Corso*, 3ª ediz., n. 1735. — Ma il vero significato del-

Digitized by Google

1462. La buona fede non serve di schermo all'acquirente che si è posto per propria colpa in condizione d'ignorare che mancava al suo venditore il potere di vendere il titolo (56). S'egli è commerciante o banchiere deve recare nell'acquisto la diligenza comune ai commercianti e ai banchieri, perchè la diligenza professionale è un dovere inerente alla vita sociale. Egli non è certo obbligato a fare abitualmente delle indagini sulla provenienza dei titoli, tanto più che dovrebbe arrestarsi alla prima bugia, ma di fronte a condizioni sospette, quelle indagini potrebbero divenire un dovere professionale. La sua ignoranza della provenienza furtiva non basterebbe a difenderlo se comperasse titoli privi delle cedole o così macchiati e strappati da offrire i segni di un delitto; se comperasse da una persona disposta a vendere a qualunque costo pur di vendere, o da chi per la sua condizione non può verisimilmente disporre dei titoli offerti. La cupidigia del guadagno induce talvolta a chiudere gli occhi su questi gravi indizî di illegittima provenienza, ma il giudice non può incoraggiare queste interessate

---

l'art. 57, nel senso accolto dal testo, venne tosto rimesso in chiarissima luce da **Cattaneo**, da **Manara**, *Monit. Trib.*, 1890, 449, 793, e da **Bianchi**, *Diritto comm.*, 1891, 161. — Conf. al testo: Cass. Roma, 27 gennaio 1888; *Foro*, 463; — Appello Roma, 16 gennaio 1894; *Temi romana*, 403; — Cassaz. Firenze, 7 dicembre 1896; *Foro*, 1897, 199; — Appello Milano, 12 marzo 1895; *Foro*, 696.

(56) Che la colpa escluda la buona fede è concetto posto fuori di questione dalla giurisprudenza e dalla dottrina concordi: — Appello Venezia, 31 dicembre 1902; *Rivista diritto comm.*, I, 245; — Cass. Torino, 6 aprile 1903; *Temi genov.*, 395; — Cass. Firenze, 10 luglio 1893; *Temi veneta*, 1894, 844; — Cass. Torino, 28 gennaio 1882; *Eco*, 81; — Cass. Roma, 17 febbraio 1880; *Id.*, 179; — **Segrè**, *Riv. dir. comm.*, vol. I, 2, 253; — **L. Tartufari**, *Temi veneta*, 1894, 144; — **A. Tartufari**, *Del possesso qual titolo di diritti*, I, nn. 70, 72; — *Degli effetti del possesso*, II, n. 1013 e segg.; — **Laurent**, XXXII, 601 e segg. — Il nuovo codice civile tedesco fissando nel § 932 la regola già seguìta dalla dottrina e dalla giurisprudenza esclude la buona fede solo quando il compratore ignora in seguito ad una colpa grave che la cosa non apparteneva al venditore. La regola si applica anche ai commercianti tenendo conto della loro esperienza professionale: **Düringer** und **Hachenburg**, II, pag. 463. — Anche in Italia argomentando dalla conforme disposizione scritta per le cambiali, art. 332, ed estesa anche a un titolo al portatore, quale può essere l'assegno bancario (art. 341), si potrebbe accogliere la stessa opinione: ma poichè ogni valutazione della colpa è rimessa al sovrano apprezzamento del giudice, così mi sembra che la ricerca abbia un valore più accademico che pratico.

Digitized by Google

negligenze che aiutano il delinquente a cogliere il frutto del suo delitto.

1463. Si giudicherebbe contro il pensiero della legge se si imponessero all'acquirente cautele ed indagini capaci di intralciare o di rallentare quella circolazione che essa volle promuovere. Non si può fargli un torto di non aver richiesto il nome e verificata l'identità del venditore, se qualche particolare circostanza non doveva svegliare i suoi sospetti, poichè trattandosi di titoli al portatore la persona del venditore, a differenza dei titoli all'ordine, nulla aggiunge e nulla toglie al loro valore (57). Questa esigenza renderebbe spesso impossibile a chi si trova fuori della propria città di riscuotere il valore dei titoli che porta con sè, e non potrebbe riescire efficace senz'essere vessatoria. Imperocchè l'acquirente che volesse assicurarsi di acquistare dal proprietario non dovrebbe star contento al nome del venditore che non dice nulla, ma dovrebbe esigere le prove della sua proprietà o del suo mandato, ciò che priverebbe la massima " possesso val titolo „ di ogni sua utilità.

1464. Non si può nemmeno fare un torto all'acquirente di aver trascurato gli avvisi dei titoli rubati, che si fossero pubblicati nei giornali, poichè nessuno è obbligato a leggerli, a prenderne nota e a consultare le note che ne avesse fatto pel termine di dieci o di trent'anni, secondo che si applica la prescrizione commerciale o civile, onde esimersi dalla colpa. Nessuno è obbligato a tenerne conto anche quando li ricorda, se non ha alcuna ragione per dubitare che il suo venditore fosse in buona fede; egli come acquirente si trova nelle condizioni in cui la legge gli accorda la sua protezione, cioè *non conosce il vizio di possesso del suo venditore* (art. 57) (58).

---

(57) Cass. francese, 9 gennaio 1872; *Dalloz*, 1872, I, 161; — Corte di Douai, 20 giugno 1892; *Annales*, 1892, 93; — Tribunale supremo dell'impero tedesco, 14 novembre 1891; *Entsch.*, XXI, 109.

(58) Appello Roma, 26 gennaio 1892; *Giur. italiana*, II, 144; — Appello Firenze, 21 luglio 1892; *Annali*, 274. — **Diena**, I, n. 563; — **Bruschettini**, n. 578; — **Bolaffio**, *Comm.*, p. 687, ed ora di nuovo nella *Giurisp. ital.*, 1904, I, 292. — La legge 17 luglio 1887 sui titoli di deposito e di risparmio al portatore (art. 11) e il codice di commercio (art. 332) dimostrano che nemmeno le pubblicazioni legali e quelle fatte nei giornali ufficiali bastano a costituire in mala fede gli acquirenti dei titoli rubati o smarriti.

Digitized by Google

1465. Non si può nemmeno fare un torto all'acquirente di non aver tenuto conto degli avvisi notificatigli direttamente dal proprietario spogliato sia per atto d'usciere che per lettera raccomandata, e nemmeno degli avvisi ricevuti dagli ufficiali di pubblica sicurezza se non furono eseguiti nelle forme legali (59), a meno che non sia data la prova, che può trarsi anche da presunzioni, che l'acquirente sapeva o doveva sapere — ciò che torna lo stesso — il vizioso possesso in cui si trovava il venditore per le particolari circostanze che lo accompagnavano.

L'opinione contraria prevalse nei primi anni di applicazione del nuovo codice, solo per le inevitabili, insidiose influenze che la tradizione esercita per forza d'inerzia sul diritto nuovo non ancora organicamente composto a sistema dall'opera lenta della scienza e della giurisprudenza. Anzi tutto un grande numero d'inconvenienti si presenta contro l'opinione di coloro che stimano illecito l'acquisto dei titoli al portatore da parte di chi ricevette l'avviso del furto o della frode patita dal loro proprietario. Sarebbe necessario che l'Istituto di credito comunicasse notizia di questi avvisi a tutte le sue rappresentanze, che ne tenesse degli elenchi a tutti gli sportelli, e siccome la diffida potrebbe estendersi tanto ai titoli derubati e smarriti come a quelli frodati (n. 1461), la circolazione ne diverrebbe coll'andare degli anni quasi impossibile. Indarno il possessore del titolo che vuole negoziarlo invocherebbe la presunzione di buona fede che si accompagna normalmente al possesso (art. 702 cod. civ.): egli si vedrebbe costretto, per trovare un Istituto che lo acquistasse, a dare la prova del suo diritto di disporne, una prova molte volte difficile, molte volte impossibile, in ispecie se è corso qualche anno dal tempo dell'acquisto. Una opposizione, che la legge non riconosce, nè regola, nè infrena con opportune cautele, fatta da un sedicente proprietario che si afferma vittima di una frode

(59) Cod. pen., art. 434, 493; — Cod. proc. pen., art. 59, 63, 67, 69; — Circolare Ministero Grazia e Giust., 19 ottobre 1874, nn. 9, 402-504; — Cassazione Napoli, 29 dicembre 1883; *Giur. ital.*, 1884, 290; — Appello Torino, 9 novembre 1885; *Giurispr. Torino*, 1886, 90; — Cass. Torino, 13 luglio 1901; *Temi genov.*, 682; — Appello Palermo, 12 novembre 1900; *Foro*, 1901, *Rep.*, *Titolo al port.*, n. 7. — Appello Roma, 1° luglio 1899; *Giur. ital.*, 844. — Un pregevole parere del prof. **Stoppato**, Bologna 1902, determina quali sono le facoltà degli uffiziali di P. S. in questa materia. — Contr. Appello Tor., 1° aprile 1902; *La Giur. Tor.*, 1902, 714; — Cass. Torino, 6 aprile 1903; *Temi genov.*, 903; — Id., 10 luglio 1893; *Temi ven.*, 1894, 144; — **Tartufari**, *Id.*; — **Bolaffio**, luoghi cit., nella nota 58.

Digitized by Google

o d'un furto, basterebbe a privare il possessore del titolo di quella presunzione di onoratezza che fortunatamente si accompagna a tutta la nostra operosità.

Questo diritto di opposizione riescirebbe per giunta il più delle volte inefficace a tutelare il proprietario derubato, perchè il ladro o il ricettatore troverebbero sempre un uomo di buona fede, all'interno od all'estero, cui trasmettere il titolo, e questi forte della sua buona fede potrebbe esigerne alla scadenza gli interessi come il capitale: si avrebbe così il solo risultato di colpire i più grandi Istituti cui metterebbero capo tutte le opposizioni con grave scapito dell'economia e del credito nazionale senza salvare gli interessi del danneggiato. Sarebbe utile di riconoscere l'efficacia della opposizione se in seguito ad essa fosse lecito alla vittima di ottenere l'ammortamento del titolo derubato o smarrito e la consegna di un titolo nuovo (60), perchè a questa guisa si arresterebbe la circolazione legittima del titolo e si porrebbe il proprietario spogliato in una posizione sicura contro l'acquirente che si presentasse a esigere il titolo derubato. Ma dove la legge, come la nostra, esclude l'ammortamento dei titoli al portatore anche rubati o smarriti, e riconosce ad ogni acquirente di buona fede il diritto alla riscossione del credito, è vana l'opposizione perchè la vittima del furto o della frode dovrà soccombere più tardi di fronte ad un portatore del titolo che in buona fede si presenti ad esigerlo. Potrebbe derivare qualche utilità dall'opposizione se questa desse per lo meno diritto all'Istituto di trattenere a forza il titolo presentato da qualsiasi portatore di buona o di mala fede, perchè il proprietario opponente potesse far valere le sue ragioni contro di lui (61): ma poichè chi lo ha presentato ha il diritto di portarlo con sè e di alienarlo a chi gli piace, è chiaro che la tutela sperata dal proprietario si dilegua colla ulteriore circolazione del titolo.

---

(60) Così infatti la Legge francese 8 febbraio 1902, art. 15 e segg.; — Codice spagnuolo, art. 559 e segg.; — Legge rumena, 18 giugno 1883, art. 3 e segg.; e le altre citate nella nota 30.

(61) Così la Legge francese, art. 10; — Codice spagnuolo, art. 558. — Sarebbe privo di autorità ogni argomento che si volesse desumere dalla giurisprudenza straniera formatasi sotto l'impero di leggi che ammettono l'ammortamento dei titoli rubati e smarriti, perchè la possibilità dell'ammortamento influisce necessariamente sull'utilità dell'opposizione.

Digitized by Google

La opinione contraria non ha infine tenuto conto dei lavori preparatori che la condannano. Infatti il presidente ALIANELLI, che fu la mente direttrice delle disposizioni introdotte in questa materia e fece accogliere tutte le sue proposte, così determinò il suo concetto (62): " Non abbiamo la menoma intenzione di favorire il ladro o quello che si appropriò la cosa trovata: ma dobbiamo proteggere l'interesse dei terzi nelle mani dei quali i titoli al portatore sono passati. Adottando principî diversi porteremo inceppamento al commercio di quegli effetti, che trova nella rapidità della trasmissione uno de' suoi elementi sostanziali, ed obbligheremo i banchieri a non conchiudere alcun affare senza scorrere ogni volta le lunghissime serie di numeri, che non tarderebbero a moltiplicarsi, degli effetti che sono o si pretendono oggetto di sottrazione o di smarrimento ". A queste ragioni si arrese anche il ministro Mancini, dapprima riluttante ad accogliere il sistema proposto dal Presidente, e scrisse nella sua Relazione: " Non mancano in alcune leggi disposizioni dirette ad impedire con apposite pubblicazioni la circolazione ulteriore dei titoli al portatore rispetto ai quali siavi denuncia di smarrimento o di furto, e per stabilire una presunzione di mala fede a carico di coloro che li acquistassero dopo tali pubblicazioni. Però alle disposizioni di quest'ultima specie fu mosso il rimprovero di produrre effetti pregiudizievoli alla circolazione ed al credito dei titoli stessi. In fatti la necessità che ne deriva in chiunque voglia fare acquisto dei titoli al portatore di consultare gli elenchi dei titoli sequestrati prima di concludere alcun contratto e la difficoltà di un esatto esame per la grande estensione che col tempo assumono cosiffatti elenchi, debbono diminuire la fiducia dei capitali e il numero degli affari. Ma nel sistema del progetto attuale non essendo ammessa a favore del proprietario dei titoli smarriti o rubati alcuna azione nè per impedirne l'uso al loro ignoto possessore nè per obbligare il debitore al pagamento, si ottiene *anche il vantaggio che non vi ha opportunità di ricorrere al cennato ordine di provvedimenti di problematica legittimità ed utilità al commercio di questa specie di titoli* ".

Se in onta a queste palesi intenzioni del legislatore si ritenessero efficaci le opposizioni fatte dai proprietarî spogliati agli

---

(62) *Verbali Comm. prelim.*, n. 97; — *Relazione* **Mancini**, pag. 199.

Digitized by Google

Istituti di credito, che io invece credo autorizzati a respingerle, si porrebbe ostacolo alla fiduciosa circolazione dei titoli, si infliggerebbe una grave ferita al credito dell'emittente, vittima innocente delle disgrazie altrui, e non si salverebbe nessuno, perchè la opposizione non accompagnata da una presunzione legale di mala fede contro i posteriori acquirenti, non seguìta dall'ammortamento del titolo, non gli impedisce di passare a un acquirente di buona fede innanzi al quale il proprietario derubato deve soccombere.

1466. Il possessore di mala fede che ha subìto la rivendicazione dovrà rendere il titolo aggiungendovi gli interessi riscossi (63) e il risarcimento del danno, cioè la differenza tra il prezzo del titolo nel giorno della restituzione e il prezzo massimo che raggiunse durante lo spazio di tempo in cui il proprietario rimase nell'impossibilità di disporne per colpa sua.

1467. La rivendicazione può esercitarsi anche contro l'Istituto emittente che acquistò il proprio titolo se non fu ancora annullato. Non si può dire che il rimborso fatto dall'Istituto debitore lo estingua di necessità, poichè molte volte si ritira il titolo temporaneamente coll'intenzione, che è decisiva, di rimetterlo in circolazione secondo le mutevoli esigenze della propria azienda. Il codice stesso ci offre l'esempio di titoli riscattati, rimborsati e rimessi in circolazione (art. 167). Il titolo che aveva perduto il suo valore nelle casse del debitore emittente lo riprende quando ritorna al proprietario rivendicante, che a questa guisa è rimesso nella possibilità di esercitare il suo credito. Se il titolo fu annullato egli potrà esigere il risarcimento specifico del danno sofferto consistente in un titolo equivalente, o il risarcimento generico consistente nella rifusione dei danni.

1468. Il proprietario privato del titolo ne conserva la proprietà e può rivendicarlo finchè resta nelle mani di un possessore di mala fede. Se costui, per coprire il vizioso acquisto, converte il titolo in un'iscrizione nominativa al proprio nome o a quello di interposta persona, il proprietario potrà farla annullare come fondata sovra una causa illegittima, e chiedere all'Istituto emittente

---

(63) Arg. art. 444, 703 codice civile.

Digitized by Google

un duplicato o un titolo equivalente del titolo distrutto in seguito alla conversione, dopo aver compiuto la procedura per l'ammortamento del certificato se non ha potuto ricuperarlo (64).

1469. Il titolo non si può rivendicare se non contro chi lo possiede, ma la prova del suo possesso sempre difficile non sarà mai decisiva perchè il possessore può sempre sottrarlo alla persecuzione del proprietario alienandolo ad un terzo di buona fede. Perciò chi non riescì ad arrestarne la circolazione con un sequestro dovrà proporre la sua domanda nella forma alternativa: o la restituzione del titolo o il rimborso del suo valore, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni. Trattandosi di un possessore di mala fede, egli non può sfuggire a quella o a questa condanna.

1470. *Rivendicazione dei titoli con circolazione ristretta.* — Noi consideriamo per tali quei titoli che possono essere annullati a richiesta del proprietario nel caso di smarrimento o di furto e tali sono i titoli di deposito e di risparmio, le cartelle agrarie, gli assegni al portatore (n. 1452 e segg.). Tanto gli uni che gli altri possono circolare utilmente finchè non sia chiusa la procedura che li dichiara nulli od inefficaci; chiusa questa procedura col provvedimento del giudice, essi escono dalla circolazione legittima poichè non attribuiscono più alcun diritto al loro possessore verso l'Istituto emittente (65).

Chiunque acquista il titolo in buona fede prima di questo provvedimento è protetto colla massima " possesso val titolo „; anche di lui si presume la buona fede, perchè nessun testo di legge esclude in questa materia la presunzione di onoratezza che accompagna tutta la nostra operosità (66). Non si può, nel silenzio della

---

(64) Vedi n. 985. — Se il titolo è distrutto, sia pure per convertirlo, non può più parlarsi di rivendicazione; non si rivendica quello che non esiste: tuttavia la Corte di Cass. di Firenze, 8 novembre 1877; *Foro italiano*, 1878, 1174, ha qualificato per azione di rivendicazione l'azione del proprietario derubato rivolta ad ottenere la restituzione di una cartella del Debito pubblico al portatore già convertita in un'iscrizione nominativa. Col ragionamento scritto nel testo si ottiene il medesimo risultato della citata sentenza, ma senza applicare fuori di luogo l'azione rivendicatoria.

(65) Legge 14 luglio 1887, art. 10; — Codice comm., art. 332; — **Bianchi**, nel *Diritto comm.*, II, 167; — **Supino**, *La cambiale*, n. 652.

(66) Contrario **Franchi**, *L'Assegno bancario*, n. 81, pag. 85, nota 2.

Digitized by Google

legge, rovesciare la posizione processuale dei litiganti imponendo a chi acquistò il titolo durante la procedura di ammortamento l'obbligo di provare la sua buona fede. Non si può attribuire alle pubblicazioni dei giornali l'effetto di creare una presunzione di mala fede a carico degli acquirenti perchè nessuno è obbligato a leggerli (67); non si può attribuire quell'effetto al decreto del giudice che ordina le pubblicazioni (68), perchè questo constata la proprietà e la perdita del titolo, ma non può riguardare lo stato dell'animo dell'ignoto possessore invitato a fare il deposito del titolo perduto. Tuttavia il giudice potrà valutare in fatto anche queste circostanze per escludere la buona fede dell'acquirente o per imputargli quella colpa grave che esclude la validità dell'acquisto.

Dichiarata l'inefficacia del titolo, questo perde ogni forza giuridica di fronte all'emittente: ma chi l'acquistò in buona fede prima di quella dichiarazione conserva impregiudicati i proprî diritti contro colui che riscosse il credito od ottenne il duplicato di un titolo di cui aveva perduta la proprietà; anzi se può staggirlo con un sequestro può anche farselo aggiudicare come cosa sua e tenerlo in luogo del titolo primitivo ormai privo di ogni valore (69). Sono conseguenze logiche del principio che riconosce all'acquisto di buona fede la virtù di estinguere i diritti reali già preesistenti sul titolo. Ma la legge speciale sui libretti di risparmio e deposito 14 luglio 1887 le consacra espressamente dicendo (art. 11): " L'annullamento del titolo perduto non pregiudica le eventuali ragioni del possessore verso chi ottenne il duplicato „.

1471. *Rivendicazione dei titoli al portatore improprî.* A questi titoli non si applica la massima: " possesso val titolo „. Trattandosi di titoli non destinati alla circolazione, spetta a chi li acquista la cura d'informarsi se il possessore ha diritto di disporne e sovra di lui ricadono i rischi di una informazione inesatta (70).

---

(67) Appello Roma, 26 gennaio 1892; *Giurispr. ital.*, II, 144. — Vedi altresì n. 1465.

(68) Legge 14 luglio 1887, art. 9; — Codice di commercio, art. 330.

(69) Mercè questa rivendicazione il proprietario del titolo primitivo eviterà il rischio di essere pagato in moneta di dividendo nel caso di fallimento del denunziante.

(70) In questo senso tutta la giurisprudenza e la dottrina in Italia ed all'estero. — Vedi n. 1433, nota 15.

Digitized by Google

§ 57. — Applicazioni.

N. 1. — I libretti delle Casse di risparmio.

SOMMARIO. — 1472. Ordinamento giuridico delle Casse di risparmio. — 1473. Operazioni che danno luogo all'emissione dei libretti. — Essi non sono destinati alla circolazione. — 1474. *Libretti nominativi.* — Natura giuridica. — 1475. Libretti nominativi vincolati. — 1476. *Libretti nominativi pagabili al portatore.* — 1477. *Libretti al portatore senza nome del titolare.* — 1478. *Libretti al portatore forniti di un nome.* — 1479. Criteri distintivi fra i libretti al portatore e quelli nominativi pagabili al portatore.

1472. Per trasformare i piccoli risparmi della loro numerosa clientela in un fondo collettivo ed ingente capace di grandi e utili impieghi, le Casse di risparmio mettono in movimento due correnti d'affari di natura economica essenzialmente diversa. Gli affari con cui raccolgono quel fondo sono minuti, benevoli, penetranti nei più umili strati del popolo per promuovere e sostenere il suo risparmio contro le forze dissolventi della miseria e del vizio. Invece gli affari con cui impiegano i capitali così raccolti hanno per lo più l'importanza, la natura e lo scopo speculatore delle grandi operazioni bancarie. Con ciò si spiega che l'ordinamento giuridico delle Casse di risparmio abbia due diversi caratteri, com'esso sia regolato contemporaneamente dalle leggi commerciali per tutte le operazioni attive, cioè per l'impiego dei capitali, e dalla loro legge speciale, ispirata alle tradizioni più disinteressate e prudenti, quando si tratta delle operazioni passive con cui si raccoglie il risparmio (1).

1473. Ma lasciando in disparte l'ordinamento speciale di questi Istituti, terrò parola soltanto delle operazioni con cui raccolgono i risparmî e dei libretti che ne registrano il movimento.

---

(1) *Lavori legislativi:* Legge 15 luglio 1888; — Regolamento esecutivo della medesima, 21 gennaio 1897, che abroga quello 4 aprile 1889. — Il primo disegno di legge sulle Casse di risparmio fu presentato alla Camera dal ministro Berti nel 30 novembre 1881. Vedi *Documenti parlamentari*, Sess. 1880-1881, nn. 262 e 262 *A*. — Questo progetto, caduto per la chiusura della sessione parlamentare, fu messo a profitto nel progetto definitivo presentato dal ministro Grimaldi nel 19 novembre 1887, 2ª Sessione 1887, n. 11, con una pregevole relazione. Intorno alle modificazioni introdotte a questo progetto si

Digitized by Google

Ogni cliente della Cassa riceve, quando fa il primo deposito, un libretto che viene intestato al suo nome o a quel nome ch'egli dichiara; in esso si registrano successivamente tutte le operazioni relative ai depositi, ai rimborsi, agli interessi, in modo corrispondente alla partita aperta nei registri della Cassa allo stesso nome e allo stesso numero. I libretti possono essere di quattro specie: a) *nominativi,* b) *nominativi pagabili al portatore,* c) *al portatore senza nome di titolare,* d) *al portatore forniti di un nome.* La legge del 15 luglio 1888 (art. 7) volle con questa varietà di forme lasciar vivere tutte le consuetudini locali e rispettare la pratica amministrativa delle singole Casse. Benchè questi libretti piglino i nomi caratteristici dei veri titoli di credito circolanti in commercio, come le azioni e le obbligazioni che sono appunto nominative od al portatore, benchè questa omonimia possa far credere che si tratti di veri titoli di credito destinati alla circolazione e a convertirsi da una forma nell'altra per renderla più sicura o più facile secondo l'interesse dei deponenti, in verità essi entrano ben poco nella circolazione. Come documenti di un risparmio accumulato a poco a poco per provvedere ai bisogni dell'azienda domestica del titolare non formano per lo più oggetto di compere e di vendite. La stessa forma di libretti contenenti una serie successiva di annotazioni senza una cifra totale e definitiva, la produzione d'interessi che modificano continuamente l'ammontare del credito, il diritto riservato generalmente alla Cassa di variare la misura degli interessi sono tutte condizioni di fatto poco adatte alle esigenze della circolazione. La legge e la giurisprudenza che tendono a mantenerli sotto il regime delle norme caute e solenni date dal codice civile per la cessione dei crediti s'ispirano alla loro funzione morale ed economica. Una circolazione spedita e sicura di quei libretti moltiplicherebbe le occasioni in cui il deponente può disperdere il frutto della sua parsimonia e subire la perniciosa seduzione degli usurai. Lo esporrebbe ai pe-

---

possono utilmente consultare i seguenti lavori parlamentari: — Alla Camera: *Relazione* **Perelli** e **Carmine**, 2ª Sessione 1887-1888, n. 11 *A*; — 2ª *Relazione ministeriale*, 18 giugno 1888, Sess. id., n. 11 *B*; — 2ª *Relazione* **Carmine**, id., n. 11 *C*; — Al Senato: *Relazione ministeriale*, 2ª Sessione 1887-1888, Doc. n. 69; — *Relazione dell'Ufficio centrale*, Relatore **Cambray-Digny**, n. 69 *A*; Discussioni tornata 8 giugno 1888. — Vedi, a spiegazione della regola scritta nel testo, l'art. 23 della legge 15 luglio 1888.

Digitized by Google

ricoli del furto, agli abusi de' suoi famigliari, e questi abusi diverrebbero ancora più frequenti nel caso di successione, quando la morte lo costringe ad abbandonare la custodia del suo libretto. Lo esporrebbe ai raggiri e alle lusinghe degli amici o delle amiche ingannevoli che potrebbero sottrargli colla apparente legittimità di un dono manuale il cumulo de' suoi risparmi. Al pari dei titoli al portatore, anche questi libretti servirebbero a eludere tutte le norme date dalla legge sulla capacità a ricevere per donazione o per testamento, a sottrarre ai creditori le loro legittime garanzie, a sfuggire le tasse di successione. La giurisprudenza che ne rende difficile la circolazione ribadisce il vincolo che lega il deponente al libretto che è il frutto del suo lavoro; abitua gli uomini d'affari a rispettare il libretto altrui anche nei giorni della miseria. Non ne verrà per questo un pregiudizio al deponente, che può in qualsiasi momento ritirare dalla Cassa il proprio deposito, almeno nella misura necessaria ai bisogni della sua azienda domestica.

Le clausole al portatore che per lo più accompagnano i libretti non devono farci credere a una tendenza contraria della pratica e della legge che le ha riconosciute. Esse non hanno generalmente lo scopo di favorirne la circolazione, ma quello di rendere più semplici le operazioni minute, urgenti, innumerevoli che la Cassa deve compiere tutti i dì sovra una grande massa di libretti; hanno lo scopo di liberarla dalle difficili indagini e dalla grave responsabilità cui si esporrebbe se dovesse verificare i numerosi documenti che giustificano la legittimità di chi si presenta in luogo dell'originario deponente, sia in seguito ad atti tra vivi, che per causa di morte; infine la tolgono dalle ambiguità in cui la porrebbe l'applicazione dell'art. 1242 del cod. civ., che considera valido il pagamento solo quando è fatto a chi si trova nel possesso del credito, autorizzandola a liberarsi nelle mani di chi si trova più semplicemente in possesso del libretto senza occuparsi del titolo per cui lo detiene. Sono clausole introdotte di regola nel solo interesse della Cassa per ragione di pratica amministrativa, e si deve tenerlo presente per regolarne la disciplina giuridica.

1474. a) *I libretti nominativi.* — I libretti nominativi sono intestati fino dall'origine al titolare, e secondo alcuni statuti per fissarne meglio l'identità si ritira sul libretto o sovra apposito registro la sua firma. Questa dichiarazione, accompagnata com'è dal

Digitized by Google

primo deposito, fa presumere che il titolare ne abbia anche la proprietà; ma è una mera presunzione che cede alla prova contraria (v. n. 1476 lett. *g*). Si rimborsano solo a chi si fa riconoscere pel titolare o per un suo legale rappresentante, e si trasferiscono colle regole della cessione, che si suole scrivere sulla prima pagina del libretto e dev'essere notificata alla Cassa. Essi hanno la natura giuridica di meri documenti probatori e sono privi di ogni importanza sostanziale sull'esistenza e sull'ammontare del credito. Per ciò la cessione del credito produce tutti i suoi effetti anche se non sia accompagnata dalla consegna del libretto: il cessionario che per primo notificherà alla Cassa il suo acquisto dovrà preferirsi al possessore del libretto. Il sequestro e l'esecuzione a carico del titolare dovranno farsi presso la Cassa colle regole del sequestro e del pignoramento di crediti verso terzi (art. 611 cod. proc. civ.). Fermato così il credito, se il libretto continuerà a circolare circolerà senza alcun contenuto, e chi lo acquisterà, sia pure in buona fede, non acquisterà nulla, perchè il titolare non può disporre del credito. La Cassa potrà rettificare contro qualunque cessionario gli errori commessi nelle registrazioni trascritte nel libretto e negargli anche ogni valore dimostrando che fu lasciato nelle mani del titolare per errore, non ostante la completa estinzione del debito. I rapporti fra la Cassa e il cessionario andranno sempre regolati secondo i rapporti realmente esistenti fra essa e il suo titolare, e non già secondo il tenore letterale del libretto (2).

1475. Questi libretti nominativi possono essere vincolati a beneficio di un terzo, per es., della moglie, dei figli, e in tal caso si alimentano a loro beneficio dei depositi che la Cassa riceve successivamente. Come avviene nei contratti a favore di terzi, il beneficiario del libretto acquista direttamente un diritto di credito di mano in mano che si fanno i depositi, poichè è volere dei contraenti di far eseguire il contratto, di dirigerne la prestazione a favore di chi è designato nel libretto. Di regola, il suo diritto diviene irrevocabile tosto che il suo nome è segnato nei registri della Cassa e nel libretto, perchè gli Statuti non consentono al de-

(2) Legge 15 luglio 1888, art. 13. — Vedi, a conferma delle regole indicate nel testo, la giurisprudenza citata nelle note successive intorno ai titoli nominativi pagabili al portatore, n. 1476.

Digitized by Google

ponente di mutare la destinazione del deposito senza il consenso del beneficiario, e invertono così la proposizione scritta nell'articolo 1128_2 del codice civile, che accorda la facoltà di revocare la stipulazione finchè il beneficiario non l'abbia accettata: in tale ipotesi può ritenersi che la Cassa ispirandosi alla sua funzione benefica e previdente accetti irrevocabilmente il beneficio a favore del terzo. Non si può ammettere che sia stata intenzione dei contraenti di subordinare la irrevocabilità di questo beneficio alla condizione che il libretto venga consegnato al beneficiario, sia perchè il medesimo non ha, come vedemmo, il carattere di un titolo di credito e quindi non è indispensabile all'esercizio del credito, sia perchè il deponente può trattenerlo nelle sue mani per fare nuovi depositi e per impedire che il beneficiario chiedendone il rimborso disperda il frutto della sua previdenza, sia perchè la Cassa compie tanto meglio la sua funzione tutelare quanto più rigidamente guida e trattiene i risparmi a scopi di previdente beneficenza (3). Per rispetto allo stesso diritto del beneficiario il libretto che piglia il posto di un libretto ammortizzato a richiesta del deponente deve riprodurre il medesimo vincolo.

1476. b) *I libretti nominativi pagabili al portatore* sono chirografi di debito intestati a una persona determinata, ma pagabili a chiunque li presenta. Questa clausola, come si disse, fu introdotta per risparmiare alla Cassa, che deve compiere migliaia di operazioni ogni giorno, le difficoltà e le responsabilità che si accompagnano al regolare rimborso dei titoli nominativi. Essi non sono titoli di credito, cioè non danno al portatore un diritto let-

---

(3) Non sono quindi d'accordo con **Tartufari**, *Dei contratti a favore di terzi*, Verona 1889, § 117, pag. 328, ove scrive che il diritto del terzo è di regola subordinato alla condizione che possieda ed esibisca il libretto. Molti statuti risolvono espressamente la questione nel senso da me preferito, dichiarando che il vincolo apposto sul libretto opera immediatamente così pel primo come pei depositi successivi; vedi Statuti: Cassa di Risparmio di Siena, art. 18; — di Salerno, art. 44; — di San Miniato, art. 62; — di Venezia, art. 9; — di Cosenza, art. 33; — di Iesi, art. 88. — Altri ottengono lo stesso risultato dichiarando che il proprietario di un libretto non può richiedere sul medesimo nè più d'un vincolo, nè la modificazione di un vincolo già fatto; vedi Statuti: Cassa di Risparmio di Verona, art. 5; — di Terni, art. 27; — di Città di Castello, art. 28.

Digitized by Google

terale ed autonomo sul credito; sono meri documenti, certificati probatori del credito spettante al loro titolare e da questi ceduto eventualmente al portatore. Essi possono assimilarsi ai titoli al portatore solo nel senso che per virtù della clausola al portatore sottraggono l'Istituto emittente da ogni responsabilità quando paga in buona fede a chi non è autorizzato a riscuotere (4).

A prima vista non sembra facile fissare la loro disciplina giuridica, perchè la legge, dopo aver autorizzato le Casse a emettere titoli nominativi pagabili al portatore (art. 7), non ha regole espresse che pei titoli nominativi e per quelli al portatore. Ma posto il principio che sono essenzialmente documenti probatori di un credito che si trasmette colle forme dei titoli al portatore e cogli effetti della cessione, dobbiamo costringerli a subire tutte le regole proprie alla cessione dei crediti compatibili colla clausola contrattuale che autorizza il portatore del libretto a farne la riscossione. In questa conciliazione sta il segreto della loro costruzione giuridica che è determinata dalle regole seguenti:

a) Il possessore del documento non esercita un diritto autonomo, ma un diritto derivato dal titolare, nominato sul titolo, e

---

(4) La nostra giurisprudenza riconosce concordemente questi caratteri ai libretti nominativi pagabili al portatore: vedi Appello Roma, 31 luglio 1883; *Foro italiano, Rep.*, 1884, voce *Cassa di risparmio*, n. 2; — Appello Venezia, 6 agosto 1878; *Id., id.*, 1878, voce *Conto corrente*, nn. 7-10; — Id., 8 gennaio 1880; *Id.*, 430; — Cass. Firenze, 3 agosto 1882; *Id.*, 1124; — Appello Bologna, 9 marzo 1891; *Id., Rep.*, 1891, voce *Cassa di risparmio*, nn. 1-3; — Appello Bologna, 11 dicembre 1899; *Giurisp. ital.*, 1900, 40. — Anche la dottrina e la giurisprudenza tedesca li considerano come titoli essenzialmente nominativi e li distinguono dai veri titoli al portatore col nome di *Legitimationspapiere*, di *hinkenden*, oppure *unvolkommene Inhaberpapiere;* — **Brunner**, nel *Manuale* di **Endemann**, II, § 196; — **Dernburg**, *Lehrbuch des preussischen Privatrechts*, 4ª ediz., vol. II, pag. 221; — **Wahl**, *Traité des titres au porteur*, vol. I, nn. 296, 307 e segg., 435. — Il cod. civ. ted. nel § 808 ha fissato alcune delle regole elaborate dalla dottrina pei titoli di legittimazione, e fra questi sono di regola ascritti dai commentatori i libretti emessi dalle Casse di risparmio: **Planck**, *Comm.*, § 808 n. 1: " Se fu emesso un documento col nome del creditore, pagabile ad ogni portatore, il debitore è liberato adempiendo la prestazione nelle mani del portatore. Il portatore non può dal canto suo esigere la prestazione ". — Il debitore è obbligato alla prestazione solo verso la consegna del titolo. Se il documento va distrutto o perduto, se non è diversamente pattuito, si può estinguerlo colla procedura di ammortamento ".

Digitized by Google

quindi l'Istituto emittente può opporgli le eccezioni opponibili al titolare;

b) L'Istituto emittente può fare la prestazione nelle mani del portatore senza chiedergli alcuna ulteriore legittimazione del suo diritto;

c) L'acquisto in buona fede dei libretti nominativi pagabili al portatore non basta a difendere l'acquirente contro la rivendicazione del proprietario spogliato. Le restrizioni imposte dalla legge al diritto di proprietà per favorire la circolazione dei titoli di credito al portatore non valgono per questi libretti di risparmio, che non sono titoli al portatore (5);

d) Il libretto smarrito o rubato può essere annullato e sostituito colla procedura più semplice che è conceduta ai libretti nominativi (6);

e) L'opposizione al rimborso del libretto è ammessa con quelle maggiori larghezze che la legge consente per l'opposizione al rimborso dei libretti nominativi. Quindi non solo nei casi di perdita del libretto, di controversia sui diritti a succedere, di ri-

---

(5) Cass. Roma, 1° aprile 1901; *Foro*, 857; — Appello Bologna, 11 dicembre 1899; *Giurispr. ital.*, 1900, 42; — Cass. Napoli, 29 maggio 1898; *Giurispr. it.*, 1899, 476; — Cass. Roma, 21 marzo 1887; *Foro ital.*, 912; — Appello Bologna, 9 marzo 1891; *Id.*, *Rep.*, 1891, voce *Cassa di risparmio*, nn. 1-3; — Appello Casale, 28 febbraio 1881; *Id.*, *id.*, 1881, voce *Banca*, nn. 4-6.

(6) Legge 15 luglio 1888, art. 10. — Contro l'interpretazione del testo, logica conseguenza della natura giuridica dei libretti nominativi pagabili al portatore, non s'invochi l'art. 6 della legge 14 luglio 1887, che applica la procedura più cauta e dispendiosa dei libretti al portatore anche a quelli che sono *considerati tali*, appunto perchè i libretti nominativi pagabili al portatore considerati nella loro intrinseca natura sono essenzialmente nominativi e perchè i libretti *considerati* al portatore dalla legge sono quelli che, pur avendo un nome, hanno la natura di titoli al portatore; art. 7: *quelli al portatore possono avere la indicazione di un nome* (V. n. 1478). A conferma di questa opinione possiamo aggiungere le considerazioni del relatore alla Camera di quest'ultima legge, onor. **Perelli** (Sessione 1886-87, *Doc.*, 144 *A*), il quale scriveva che: " quella frase *considerati tali* è stata aggiunta in omaggio al principio che non bisogna badare alle esteriorità, ma alla essenza delle cose. E quando, per le discipline dell'Istituto emittente, implicitamente accettate dal possessore del titolo rappresentativo, il fatto della distinzione col nome non gli toglie il carattere di titolo al portatore, come titolo al portatore deve essere considerato ". — La legge è espressamente interpretata nel senso del testo dello Statuto della Cassa di Risparmio di Parma, art. 18.

Digitized by Google

chiesta dell'autorità giudiziaria, ma anche a richiesta dei creditori del titolare fallito, a richiesta del marito o del legale rappresentante del minore (7). L'opposizione potrà farsi, come esige l'urgenza della situazione, con qualsiasi atto scritto senza intervento di pubblici ufficiali, senza decreto del giudice (8). L'interesse che il portatore del libretto ha per far cadere l'opposizione che lo priva della possibilità di disporne; il pericolo che minaccia l'illegittimo opponente di essere condannato alle spese e al risarcimento dei danni recati al legittimo portatore; infine il pericolo di una condanna per falsa denunzia porgono alla Cassa una sufficiente garanzia contro l'abuso degli atti di opposizione (9);

f) La Cassa può rettificare gli errori incorsi nelle registrazioni eseguite sul libretto e anche privarlo di ogni valore dimostrando che fu lasciato in circolazione benchè fosse estinto (10);

g) L'intestazione fa presumere che il libretto appartenga a chi vi è intestato, sebbene non lo tenga più a propria disposizione. Nel contrasto fra il titolare che lo rivendica e il detentore che lo vuole per sè prevarrà la domanda del primo, amenochè il detentore non fornisca il titolo del suo acquisto. Se la legge attribuisce al titolare privo del libretto il diritto di opporsi al suo rimborso (art. 12), ciò significa che egli ha per sè una presunzione di proprietà. Se la clausola al portatore fu posta sul libretto soltanto a difesa della Cassa, non sarebbe logico che il suo detentore potesse trarne argomento per fondarvi la sua proprietà. Se infine quel libretto fu rilasciato originariamente a prova del contratto di deposito concluso fra il titolare e la Cassa, non si capisce come il detentore possa trarne profitto quando non provi che il beneficio del contratto è passato in lui (11);

---

(7) Legge 15 luglio 1888, art. 12.

(8) Secondo la Cassazione di Firenze, 30 novembre 1893 (*Temi veneta*, 1894, 20), l'opposizione può farsi ancorchè la contestazione giudiziale sui diritti a succedere non sia ancora instaurata, bastando che l'atto accenni ad esperimento di ragioni ereditarie.

(9) Legge 14 luglio 1887, art. 12; — Legge 15 luglio 1888, art. 10; — Codice penale, art. 211.

(10) Appello Venezia, 6 agosto 1878; *Foro ital.*, *Rep.*, 1878, voce *Conto corrente*, nn. 7-10. — Queste eccezioni non sarebbero opponibili se il libretto fosse un vero titolo di credito il quale attribuisce al portatore un diritto autonomo: Cass. Roma, 21 marzo 1898, *Foro*, 475.

(11) Appello Genova, 21 giugno 1898; *Temi genov.*, 404; — Cass. Firenze,

Digitized by Google

h) Il legato di tutto ciò che si trova nella casa del defunto non comprende il suo libretto di risparmio, perchè non può dirsi che il credito vi abbia stanza insieme al libretto: il credito esiste piuttosto presso la Cassa dove se ne deve fare il rimborso (12);

i) Il libretto non può formare oggetto di dono manuale. La tradizione del libretto non ha il significato energico e decisivo della tradizione di una cosa mobile, o di un titolo al portatore, non tronca ogni potere del titolare sul credito, poichè gli resta sempre il diritto di farne sospendere il rimborso col sequestro o coll'opposizione, e perciò non è prova sicura di quell'intenzione irrevocabile di donare con cui si suole giustificare la validità dei doni manuali. Di più, siccome l'acquirente del libretto non potrebbe invocare a presidio della sua buona fede la massima " possesso val titolo ", così non è il caso di assolvere la donazione dalla forma dell'atto pubblico: la regola tradizionale, che a tutela della circolazione esonera la donazione delle cose mobili da quelle forme solenni, non potrebbe invocarsi pei libretti di risparmio (13);

k) La cessione del titolo non è operativa di fronte ai terzi se non mediante la notifica dell'usciere o la registrazione eseguita nei libri della Cassa dell'avvenuto cambiamento di creditore (14). Solamente dopo questo momento il cessionario piglia il posto del titolare e ne esercita tutti i diritti. La clausola che rende il titolo pagabile al portatore non dispensa il cessionario da quella formalità, perchè quella clausola è scritta solo a beneficio della Cassa per agevolarne le operazioni, non per favorire la circolazione del titolo. Praticamente, questa dispensa favorirebbe la vendita dei libretti, cioè

---

14 febbraio 1898; *Temi veneta*, 148; — Appello Bologna, 11 dicembre 1899; *Giurispr. ital.*, 1900, 40; — Cass. Roma, 21 marzo 1887; *Foro italiano*, 912; — Cass. Firenze, 3 agosto 1882; *Id.*, 1124; — Appello Bologna, 9 marzo 1891; *Id.*, *Rep.*, 1891, voce *Cassa di risparmio*, nn. 1-3; — Appello Venezia, 8 gennaio 1880; *Id.*, 430; — Appello Casale, 28 febbraio 1881; *Id.*, *Rep.*, 1881, voce *Banca*, nn. 4-6.

(12) Appello Venezia, 22 febbraio 1889; *Foro ital.*, *Rep.*, 1889, voce *Legato*, nn. 22, 23; — Appello Bologna, 30 aprile 1887; *Id.*, *id.*, 1887, detta voce, n. 22.

(13) Cass. Napoli, 29 maggio 1898; *Giurispr. ital.*, 1899, I, 476; — Appello Napoli, 31 luglio 1899; *Id.*, II, 689.

(14) La questione fu proposta ma non risoluta dalla Corte di Venezia, 17 luglio 1891; *Temi veneta*, 1893, 598. Fu invece risolta nel senso del testo dalla Corte di Casale con la citata sentenza 28 febbraio 1881.

Digitized by Google

un atto che disperde il frutto del risparmio e della previdenza, e gioverebbe agli abusi del debitore, che potrebbe sottrarre ai suoi creditori con una improvvisa cessione del libretto la garanzia, forse l'unica garanzia, su cui potevano contare;

l) Il credito per cui fu rilasciato un titolo nominativo pagabile al portatore può essere oggetto di sequestro, di pignoramento, e in generale di esecuzione presso la Cassa a favore dei creditori del suo titolare (art. 611 cod. proc. civ.), ed in seguito a questo ostacolo posto al pagamento, la Cassa, che ha la facoltà non l'obbligo di pagare al portatore, deve conservare il debito inalterato, per soddisfare chi le sarà indicato dal magistrato. Siccome l'intestazione del libretto fa presumere che il titolare sia creditore della somma depositata, così per diritto comune spetta ai suoi creditori il diritto di colpirla presso la Cassa debitrice. Certo le sarebbe comodo di liberarsi da queste molestie che la costringono a tener presenti nei suoi registri e nelle sue operazioni quotidiane quei vincoli per rifiutare i rimborsi. Ma fu convinzione costante di quanti collaborarono nella legge del 1888 che si dovesse ammettere la sequestrabilità dei depositi per non scemare il credito dei deponenti, per non deprimere nelle classi più povere il doveroso sentimento di pagare puntualmente gli impegni, per non fare delle Casse di risparmio un asilo di debitori morosi, infine per non lasciar degenerare un atto di previdenza in uno strumento di frodi (15).

Sarebbe necessaria una regola esplicita per sottrarre i risparmi del debitore all'esecuzione de' suoi creditori. Lo si è fatto pei risparmi depositati nelle Casse postali per riguardo al loro tenue ammontare e alle esigenze di una pubblica amministrazione; ma nessuno di questi motivi, che attenuano le tristi conseguenze di

---

(15) A questi sensi s'inspirava la *Relazione* del ministro **Grimaldi** alla Camera, 2 settembre 1887; *Doc.*, 11, pag. 12; e la *Relazione* alla Camera dei deputati **Perelli** e **Carmine**, *Id.*, n. 11*A*, che così si esprimeva: " Esonerare il debitore di malafede dal pagare la somma che avesse truffata o che dovrebbe ad un povero lavoratore per incoraggiare il sentimento del risparmio è cosa che non può resistere all'esame della logica. Guai a turbare il senso morale e a volere per opportunismi politici scuotere certi principî di indiscussa giustizia! ". — Conf. *Relazione* del min. **Grimaldi** al Senato, 2 settembre 1887-88; *Doc.*, n. 69, pag. 5; — *Relazione* dell'Ufficio centrale, *Id.*, n. 69, pag. 4.

Digitized by Google

quella immunità, sussiste per le Casse di risparmio (16). Se i depositi fatti coi libretti nominativi pagabili al portatore sfuggissero all'esecuzione dei creditori, le Casse potrebbero facilmente sottrarre tutta la propria clientela alle sanzioni del diritto comune dando questa forma a tutti i loro libretti;

m) La Cassa può opporre al portatore del libretto tutte le eccezioni derivanti dalla persona del titolare; per esempio, rifiutargli l'interesse maggiore che si concede agli operai, provando che il titolare non appartiene a questa classe o n'è uscito; sospendergli il pagamento di ogni interesse, provando che l'ammontare dei libretti intestati al medesimo titolare supera il limite massimo dei depositi fruttiferi conceduti alla stessa persona. La Cassa può eziandio, senz'attendere l'opposizione degli interessati, sospendere il rimborso del libretto se il suo titolare è fallito, se fu interdetto, oppure se ebbe notizia che il libretto fu derubato o smarrito (n. 1433_5).

1477. c) *Libretti al portatore senza nome di titolare.* — Le Casse di risparmio possono emettere dei veri libretti al portatore: lo consente la legge (art. 7) e ne fanno uso parecchi Istituti. Questi libretti devono considerarsi come titoli di credito al portatore, a circolazione ristretta (nn. 1429, 1452 e segg.). Sono titoli di credito perchè necessarî all'esercizio del diritto che vi è menzionato, e perchè il diritto spettante al portatore è un diritto letterale ed autonomo. Il tenore del libretto è decisivo nei rapporti fra la Cassa e chi lo presenta. A cagione della natura letterale del credito la Cassa si preclude la possibilità di opporre al portatore quelle eccezioni che non risultano dal libretto o non le spettano direttamente contro di lui. Quindi non può rettificare gli errori incorsi nelle registrazioni dei depositi e dei rimborsi, non può trarre dalle qualità personali del primo deponente alcuna eccezione contro il portatore, per esempio negargli l'interesse

---

(16) L'art. 12 della Legge 21 maggio 1875 sulle Casse di risparmio postali prescrive che il libretto non possa essere soggetto a sequestro, pignoramento o vincolo; ma il suo massimo ammontare è di lire 2000, mentre i libretti delle Casse di risparmio raggiungono spesso parecchie diecine di mille lire. V. *Relazione* alla Camera del ministro **Grimaldi**, pag. 12. — Nel senso del testo, Cassaz. di Firenze, 3 agosto 1882; *Foro ital.*, 1124; le ragioni dette da questa sentenza valgono anche sotto l'impero della legge del 1888 perchè sono desunte dalla natura dei libretti.

Digitized by Google

pattuito perchè quegli ritirò un numero di libretti superiore o fece sovra di essi un deposito complessivo superiore a quello tollerato dai regolamenti della Cassa.

La circolazione di questi libretti è regolata dal principio accolto nell'art. 57 del codice di commercio " possesso val titolo ". Quando si trovino di fronte il possessore del libretto e il proprietario che lo rivendica, questi dovrà fornire la prova della sua proprietà e della mala fede del possessore, e così escludere la presunzione scritta nel codice che il possessore possieda a titolo di proprietà (17). Questa posizione reciproca dei due contendenti non si modifica dopo l'annullamento del titolo sebbene il proprietario abbia dovuto fornire al giudice per ottenere quell'annullamento le prove della sua proprietà e abbia dovuto confermarle col giuramento, perchè questo giudizio compiuto senza il contraddittorio di chi era già in possesso del libretto non deve pregiudicarne le ragioni (18).

Il libretto va considerato come uno stromento indispensabile per l'esercizio del credito: quindi il sequestro, il pignoramento, il pegno devono cadere sul libretto e arrestarne la circolazione. A nulla gioverebbe, se pur l'accogliesse, senza contrasto, il sequestro o il pignoramento fatto presso la Cassa, poichè questa dovrebbe pagare egualmente al portatore che ha un diritto proprio al rimborso (19). I pochi casi in cui la legge consente di far opposizione al rimborso di un libretto al portatore (art. 12) costituiscono altrettante eccezioni alla sua disciplina normale giustificate da un grave interesse di ordine pubblico (n. 1478, *d*).

1478. d) *Libretti al portatore forniti di un nome.* — In questi libretti il nome non ha la funzione di indicare un rapporto contrattuale costituito personalmente e durevolmente col titolare. Esso serve a identificare il libretto, come farebbe un motto od un numero, non

---

(17) Codice civile, art. 687, 702.

(18) Legge 14 luglio 1887, art. 11; — Legge 15 luglio 1888, art. 11. — Vedi altresì n. 1470.

(19) In questo senso la Corte di Milano nella sentenza 19 novembre 1894; *Foro*, 1895, 566; — e il Tribunale di Pavia, 23 giugno 1882; *Foro ital.*, *Rep.*, 1882, voce *Cassa di risparmio*, n. 407; — Cass. Roma, 1° aprile 1901; *Foro*, 857; — Cass. Roma, 18 giugno 1901; *Foro*, 1141.

Digitized by Google

già ad identificare la persona del possessore; serve ad agevolare la contabilità dei registri corrispondenti al libretto, non a difendere il diritto del deponente. La legge riconosce esplicitamente a questi libretti la natura di libretto al portatore, poichè dice nell'art. 7: " I libretti al portatore possono avere la indicazione di un nome ". Anche nel sistema del codice la dichiarazione di un nome non è punto incompatibile colla natura di titolo al portatore; questo caso si presenta anche nelle lettere di vettura e nelle polizze di carico regolate dalla legge (art. 390 n. 4, 555 n. 2 e pen. capov.).

1479. *Caratteri distintivi fra i libretti al portatore forniti di un nome e quelli nominativi pagabili al portatore.* — La distinzione non può cercarsi nella forma che può essere identica, ma nella volontà della Cassa debitrice, quale risulta dal suo statuto e dal suo regolamento.

Quando il libretto è necessario per l'esercizio del credito; quando il suo possesso dà al portatore un diritto letterale ed autonomo al pagamento della somma che risulta dalle sue registrazioni; quando il sequestro e il pignoramento del credito devono operarsi sul titolo stesso contro il suo attuale detentore, non diversamente da ciò che deve farsi pel sequestro e pel pignoramento delle cose mobili e dei titoli al portatore; quando le opposizioni al pagamento sono limitate ai tre casi menzionati nell'art. 12 della legge pei libretti al portatore e non sono estese a un numero maggiore come si ammette pei titoli nominativi, può ritenersi che il libretto abbia le qualità caratteristiche dei titoli al portatore.

Là dove esse mancano, il libretto ha natura nominativa e quindi è tale:

a) quando la Cassa pone un limite al deposito complessivo che lo stesso titolare può fare su più libretti e si riserva il diritto di rifiutare al portatore di ogni libretto gli interessi per l'eccedenza cumulativa;

b) quando la Cassa sotto la stessa sanzione interdice di iscrivere uno o più libretti al medesimo nome e si riserva il diritto di rifiutare gl'interessi al portatore di ogni libretto emesso oltre quel limite;

c) quando fa dipendere il diritto del portatore dalla capacità del titolare, quando ad esempio si riserva il diritto di sospendere il rimborso se questi fu interdetto o inabilitato;

Digitized by Google

d) quando concede al titolare o ai suoi aventi causa la facoltà di fare opposizione al rimborso in altri casi oltre a quelli in cui la legge l'ammette per ragioni di ordine pubblico (20).

---

(20) Per queste ragioni si deve negare il carattere di titoli al portatore ai libretti seguenti, che pure sono qualificati come libretti al portatore dai relativi Statuti: — ai libretti emessi dalla Cassa di Risparmio di *Spezia*, per l'articolo 18, che è in questi termini: " La Cassa deve sospendere il pagamento delle somme richieste: 1° quando non consti l'identità del portatore o dell'intestato del libretto nominativo; 2° quando l'intestato si trovi interdetto o inabilitato; 3° allora quando vi siano fondati sospetti che il presentatore di un libretto al latore se ne sia impadronito per furto o frode "; — ai libretti emessi dalla Cassa di *Mondovì*, in forza dell'art. 68 così concepito: " La Cassa può sospendere il pagamento della somma richiesta quando l'intestato si trovi interdetto o inabilitato "; — ai libretti emessi dalla Cassa di *Cesena*, per l'articolo 43: " Il possessore del libretto di credito è considerato per gli effetti legali come legittimo *mandatario* del titolare, e quindi abilitato a compiere sul libretto medesimo qualunque operazione, a meno che non sia stata fatta dal titolare o da' suoi eredi una regolare diffidazione in contrario "; — ai libretti emessi dalla Cassa di *Padova*, per rispetto all'art. 6: " *Di regola*, la Cassa considera i libretti come titoli di credito al portatore e si presta ad eseguire sopra di essi ogni operazione richiesta da chi li presenta, considerandosi *ordinariamente* il presentatore come legittimo possessore "; — ai libretti emessi dalla Cassa di Risparmio di *Recanati*, per l'art. 18: " Per opposizione al rimborso del libretto al portatore non si sospende il pagamento se essa non venga notificata legalmente all'ufficio. Finchè l'opposizione sussiste nessun pagamento avrà luogo senza il concorso dell'opponente ". — Vedi inoltre i casi giudicati a nota 5 e seg. — Si deve invece riconoscere (correggendo ciò che si trova scritto nella 1ª edizione) il carattere di libretti al portatore ai libretti della Cassa di Risparmio del Banco di Napoli, come quelli che sono pagabili a vista, al portatore, e insequestrabili: — Appello Napoli, 31 luglio 1899; *Giurisp. ital.*, II, 689; — Cass. Napoli, 29 maggio 1898; *Id.*, I, 476; — **Perrone**, *La natura giuridica dei libretti della Cassa di Risparmio del Banco di Napoli*, 1902; — a quelli della Cassa di Risparmio di Roma, dove, all'art. 20 dello Statuto, si dice che l'esibitore deve considerarsi legittimo possessore del titolo, e all'articolo 29 si ammettono le tre sole maniere di opposizione al pagamento che sono concesse dall'art. 12 della Legge pei libretti al portatore: — Cass. Roma, 1° aprile 1901; *Foro*, 857; — a quelli della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno; Cass. Roma, 18 giugno 1901; *Foro*, 1142.

Digitized by Google

N. 2. — Le polizze di assicurazione.

SOMMARIO. — 1480. Non sono titoli destinati alla circolazione; conseguenze che ne derivano. — 1481. Restano legate al contratto di assicurazione da cui ebbero origine. — 1482. Polizze nominative, all'ordine e al portatore; libertà di emissione. — 1483. Diverso valore delle clausole al portatore. — Polizze al portatore che sono veri titoli al portatore. — 1484. Polizze al portatore che sono titoli al portatore impropri.

1480. La polizza di assicurazione, qualunque sia il ramo di questa industria cui appartiene, non è un titolo proprio alla circolazione. Legata ai bisogni personali dell'assicurato resta per lo più stabilmente nel suo patrimonio per difenderlo contro i rischi che lo minacciano. Il diritto di cui è documento resta subordinato a troppe eccezioni di nullità ignorate dai terzi; a troppe condizioni risolutive, come il pagamento puntuale dei premi, la conservazione del rischio nel suo stato contrattuale; a troppa incertezza di scadenza perchè si possa farne un oggetto abituale di scambi. Nemmeno le polizze di assicurazione sulla vita, sebbene crescano di stabilità e di credito quando sono fornite della clausola sempre più usata che le rende " incontestabili „ dopo qualche anno di prova, formano oggetto di commercio, e se passano da un patrimonio ad un altro ciò accade solo eccezionalmente nelle vie esecutive o nei concordati amichevoli dei debitori poco solvibili.

A cagione di questa intima natura del titolo chi lo compera sia pure coll'intenzione di rivenderlo non fa un atto obbiettivo di commercio, dacchè la compera e la vendita commerciali devono avere per oggetto un titolo di credito circolante in commercio (21). Per la stessa ragione i pagamenti eseguiti con una polizza di assicurazione dal commerciante che ha cessato di fare onore a' suoi impegni cadono sotto il sospetto di frode che perseguita tutti gli atti del fallito e sono annullabili (22).

---

(21) Codice commerciale, art. 3 nn. 1 e 2.

(22) Codice commerc., art. 709 n. 3; — Appello Besançon, 27 marzo 1871; *Jurispr. Bonneville*, II, 521: " On ne saurait assimiler une police d'assurance sur la vie avec ses éventualités d'échéance à un effet de commerce faisant fonction de papier de circulation, et mis sur la même ligne que le payement en numéraire par l'art. 446 du code de commerce „.

Digitized by Google

1481. La polizza non è il titolo di un diritto astratto cioè fondato sulla volontà generica di obbligarsi nemmeno quand'è all'ordine o al portatore, ma è il titolo di un diritto materiale, che trae il suo contenuto da una causa specifica cioè dal contratto di assicurazione. Quindi la Compagnia è padrona di opporre al suo creditore tutte le eccezioni derivanti da quell'affare, tanto quelle inerenti alla sua origine, per es., le reticenze, quanto quelle posteriori, per es., il mancato pagamento dei premi o l'aggravamento del rischio, nei limiti consentiti dalla polizza stessa (23).

1482. La polizza può trasmettersi con le forme con cui si trasmettono i titoli nominativi, quelli all'ordine e quelli al portatore: la clausola all'ordine è frequente nelle polizze di origine francese, la clausola al portatore in quelle di origine tedesca ed austriaca, e poichè molte Compagnie straniere esercitano in Italia la loro industria conservando i medesimi formulari così si sono diffuse anche fra noi (24).

La libertà ormai riconosciuta generalmente dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana (25) di emettere titoli all'ordine e al

---

(23) Questa dottrina secolare vale così per le assicurazioni marittime come per quella sulla vita, ed ha un carattere universale. Vedi per le prime **Emérigon**, cap. XVIII, sez. II, § 2: " La polizza non è un titolo negoziabile che per l'esercizio dell'azione e per esigere le somme assicurate ed eziandio per escludere la compensazione derivante da altre cause. Questa negoziabilità non deve nuocere agli assicuratori per tutto ciò che concerne il contratto di assicurazione "; — **Boulay-Paty**, *Droit maritime*, tit. X, sez. IV; — **Bédarride**, *Droit maritime*, III, nn. 106 e segg.; — **Arnould**, *On the law of Marine Insurance*, 6ª ed., London, 1887, pag. 114, note 4 e 5; — **Vivante**, *Il contratto di assicurazione*, vol. II, n. 31. — Vedi per le seconde: **Ehrenberg**, *Versicherungsrecht*, Leipzig 1893, pagg. 200, 472; — **Goldschmidt**, *Grundriss*, 4ª ediz., pagg. 161, 254; — **Vivante**, op. cit., vol. III, n. 50.

(24) La difficoltà di conciliare le formule di origine straniera col diritto vigente in Italia ha dato origine a molte dubbiezze, sulle quali fui consultato da qualche Compagnia: lo studio presente è in gran parte il frutto di questi pareri. A provare l'uso delle clausole al portatore, vedi, oltre le sentenze del Tribunale di Forlì, 15 giugno 1894; *Foro ital.*, 1896, 47, e 28 dicembre 1894, nel *Monitore giuridico* di Bologna, 1895, 63, le polizze delle *Assicurazioni generali*, assicurazioni sulla vita, art. 12; — della *Società di Colonia* contro le disgrazie accidentali, art. 16; — della *Riunione Adriatica di sicurtà*, assicurazioni sulla vita, art. 5 e 11.

(25) Vedi nn. 1422, 1431.

Digitized by Google

portatore non potrebbe subire limitazioni nella materia delle assicurazioni senza un esplicito precetto legislativo, e questo precetto non esiste nè esplicito nè implicito, perchè non si può desumere una norma proibitiva con un mero argomento *a contrario*, dal fatto cioè che il legislatore ha regolato soltanto la cessione delle polizze di assicurazione (art. 422). Se il codice si è limitato a regolare questa forma di trasferimento, si fu perchè ha sentito il bisogno di attenuare le forme solenni imposte per la cessione dal diritto comune, assolvendo gli interessati dall'obbligo di ricorrere all'usciere o al notaio e conciliando così quell'istituto colle esigenze semplici ed affrettate della vita commerciale. Se non dettò alcuna norma per le polizze all'ordine e al portatore, si fu perchè le loro forme di trasferimento semplici, spedite, economiche, di natura essenzialmente commerciale, non avevano punto bisogno di essere semplificate. Non si può dunque desumere dal silenzio del legislatore intorno alle polizze all'ordine e al portatore l'intenzione di metterle all'indice. L'art. 422 che governa la cessione delle polizze ha preso semplicemente il posto dell'art. 1539 del codice civile che governa la cessione di ogni altro credito, e come questo non preclude la libertà di emettere titoli all'ordine e al portatore, così quello non può avere una portata maggiore. Non vi sarebbe nemmeno nei lavori preparatori il minimo segno di questa intenzione repressiva: si volle, com'è scritto nella Relazione parlamentare, uniformare la legge alla pratica mercantile (26), ed è appunto rispetto alla stessa autorità della consuetudine che si devono ritenere legittime le polizze all'ordine e al portatore. La legge ha dettato le sue disposizioni pel caso in cui il titolo si debba trasmettere per cessione; ma quando non v'è cessione, perchè la girata e la

---

(26) Infatti il solo documento legislativo che si occupi dell'art. 422, cioè la *Relazione* alla Camera **Mancini-Pasquali**, dice così (n. 52, *Lavori prepar.*, vol. II, I, pag. 231): " Fu aggiunta una disposizione per consacrare legislativamente una regola *usata nella pratica mercantile*, che cioè ad operare la cessione di tutti i diritti dell'assicurato basti il trasferimento della polizza sottoscritta dal cedente, dal cessionario e dall'assicuratore ". Quest'articolo che comparve per la prima volta nel testo definitivo fu tolto dalla Legge belga 11 giugno 1874, art. 42, e anche nei lavori preparatori di questa legge fu dichiarato che si volevano accogliere nella legge le soluzioni date dalla pratica a dei punti controversi. — Vedi *Comm. législatif* di **Nyssens** et **De Baets**, vol. II, n. 56.

Digitized by Google

tradizione di un titolo di credito non hanno nulla a che fare colla cessione, la citazione dell'art. 422 è fuori di luogo. Il legislatore, che ha espressamente riconosciuto l'assicurazione " per conto di chi spetta " già invalsa da secoli nella pratica (art. 421), dimostrò che niun pericolo teme dalla indeterminatezza della persona cui è destinato il beneficio dell'assicurazione (27). In nessun ramo del diritto è forse necessaria tanta libertà e varietà di forme di circolazione come nelle assicurazioni, poichè le polizze sono titoli di garanzia destinati a rendere più sicura la sorte delle merci e dei crediti, spesso rappresentati da titoli all'ordine e al portatore, e non possono esercitare questa funzione assicuratrice e riparatrice se non sono capaci di seguire le merci ed i crediti nella loro varia circolazione, proteggendo le une e gli altri contro i rischi dei viaggi, degli incendi, dell'insolvibilità.

Del resto, fosse pure imperativo l'obbligo di trasmettere colle forme della cessione i diritti che l'assicurato si stipulò col contratto di assicurazione, p. es., il diritto di ripetere l'indennità assicurata pel caso d'incendio, ciò non farebbe ostacolo all'uso di designare il beneficiario di un'assicurazione sulla vita colla clausola al portatore, imperocchè il beneficiario, come insegna il codice (articolo 453), non esercita un diritto già esistente nel patrimonio dell'assicurato e derivatogli da costui, ma un diritto proprio che gli deriva direttamente dal contratto di assicurazione contro la Compagnia (28). Nessuna legge vieta di designare il terzo a cui favore

---

(27) La giurisprudenza italiana era contraria all'opinione seguìta nel testo: vedi Appello Messina, 27 dicembre 1888; *Foro italiano*, 1889, I, 223; — Cass. Palermo, 4 febbraio 1890; *Foro ital.*, *Rep.*, 1890, voce *Assicurazione*, nn. 22, 23. — Ma più tardi, in seguito alle molte ragioni con cui l'ho combattuta nelle mie *Assicurazioni maritt.*, II, n. 30; e nella 1ª edizione di questo *Trattato*, vol. II, n. 965, la giurisprudenza ha seguìto l'opinione del testo riconoscendo la validità delle polizze all'ordine: Appello Milano, 16 luglio 1895; *Monitore*, 1896, 351; — Appello Genova, 12 aprile 1898; *Il Giurista*, 1898, 116; — Appello Napoli, 6 dicembre 1895; *Foro*, 1896, 288.

(28) **Vivante**, *Le assicurazioni*, vol. III, nn. 191 e segg.; — Appello Milano, 16 luglio 1895; *Monitore*, 1896, 351; — Appello Venezia, 18 dicembre 1900; *Temi genov.*, 1901, 188; che riproduce le argomentazioni del testo. — La distinzione fatta nel testo fra i diritti di chi stipula il contratto e il beneficiario trova appoggio anche nella giurisprudenza francese, ove la Cassazione ha più volte ribadito la massima che il cambiamento del beneficiario fatto mediante

Digitized by Google

venne stipulato un contratto (art. 1128 codice civile) colla clausola al portatore, e se si estendesse a questo caso il preteso divieto di trasmettere la polizza colla tradizione manuale si correrebbe il rischio di colpire un portatore che ricevette originariamente la polizza dalla stessa Compagnia o dallo stesso stipulante e non la lasciò mai uscire dalle proprie mani, cioè il proprietario di un credito che non ebbe mai altri proprietarî prima e dopo di lui.

1483. La clausola *al portatore* aggiunta alle polizze di assicurazione sulla vita può avere due significati. Può attribuire al portatore il diritto di farsi pagare e alla Compagnia l'obbligo correlativo di pagarlo, ma può invece attribuire alla sola Compagnia il diritto di pagarlo senza riconoscere al portatore come tale il diritto di esigere.

Nel primo caso la polizza è un vero titolo al portatore, non adatto alla circolazione specialmente pel modo intensivo con cui la causa specifica dell'emissione lo accompagna e ne infirma il credito, ma un vero titolo al portatore che investe il possessore del diritto letterale ed autonomo che esso porta con sè senza bisogno di alcun'altra legittimazione. In tale ipotesi la causa dell'emissione, cioè il contratto di assicurazione, non può ridurre od escludere il diritto del portatore se non nella misura che il tenore del titolo comporta, e quindi egli non deve subire le eccezioni personali ai possessori precedenti, come sarebbe uno storno convenzionale del contratto (n. 948). Nessuno potrà di regola opporsi presso la Compagnia al suo pagamento, nemmeno nel caso di furto o di smarrimento (nn. 1462 e segg.), e chi vorrà impedire efficacemente l'ulteriore circolazione del titolo dovrà cercare di arrestarlo presso l'acquirente di mala fede col sequestro o col pignoramento, perchè non si può colpire un credito incorporato in un titolo di credito se non si colpisce il titolo stesso. Chi l'ha perduto, sia per furto sia per smarrimento, potrà rivendicarlo solo contro il possessore di mala fede, perchè non si può negare a chi l'acquistò in buona fede

---

avviso comunicato alla Compagnia *(avenant) non può essere confuso con un contratto di cessione*, di cui la validità e gli effetti sarebbero subordinati alle notificazioni prescritte dagli articoli 1690 e 2075 codice civile: — vedi Cassazione francese, 16 gennaio 1888, *Dalloz*, 1888, I, 17; — Id., 7 agosto 1888; *Id.*, 1889, I, 117.

Digitized by Google

la protezione che la legge concede all'acquirente di un vero titolo al portatore (29).

La Compagnia non può pagare chi ha perduto il titolo, se non vuole avventurarsi al brutto rischio di dover pagare una seconda volta al portatore della polizza, che, avendola acquistata in buona fede, esercita un diritto letterale ed autonomo. Dovrà sospendere il pagamento finchè non sia trascorso il termine della prescrizione legale o convenzionale a vantaggio del proprietario spogliato (n. 1449). È una condizione ben triste per chi fu vittima di un furto, di uno smarrimento, così facili ad accadere nel lungo tempo in cui pende il contratto, e specialmente nel turbamento famigliare che segue alla morte dell'assicurato che ha custodito la polizza. Quel rifiuto toglierà alla sua famiglia il beneficio di un faticoso risparmio proprio nel momento in cui ne ha più urgente bisogno, e in cui il defunto avrebbe voluto soccorrerla. È urgente un rimedio della legge a questo penoso stato di cose. Basterebbe estendere a questi titoli la rapida e semplice procedura di ammortamento vigente in forza della legge 14 luglio 1887 pei libretti di risparmio al portatore, che rappresentano anch'essi il frutto della previdenza, e si raggiungerebbe a questa guisa l'onesto intento di tutelare il cauto e nobile sacrificio dell'assicurato senza turbare la circolazione, poichè le polizze di assicurazione sulla vita, come vedemmo, non formano oggetto abituale di speculazione come i veri titoli al portatore.

1484. Ma per lo più la clausola al portatore è aggiunta alle polizze a solo vantaggio della Compagnia, onde risparmiarle la difficoltà e la responsabilità di verificare se paga al vero creditore, onde legittimare di fronte ad essa il creditore (n. 1432); chi ha pratica delle sottili e complicate controversie che si aprono fra

---

(29) Esempî di polizze, veri titoli al portatore, porge la giurisprudenza della Corte suprema di Vienna: vedi Decisione 17 dicembre 1866, 2 ottobre 1884, 10 marzo 1886 (*Assecuranz-Jahrbuch*, VII, pagg. 42, 43; XI, pag. 141), ov'è detto: " La Compagnia non è solo autorizzata ma *obbligata* di pagare a chi presenta la polizza, poichè non si può privare l'assicurato del diritto di disporne a piacimento durante la sua vita: il possessore della polizza deve considerarsi come suo proprietario ". — Vedi in senso diverso la giurisprudenza citata da **Ehrenberg**, pag. 474, nota 30. — Nel senso del testo per le assicurazioni marittime, vedi **Bédarride**, n. 1079; — **Cauvet**, *Les assurances maritimes*, II, n. 445; — **Vivante**, *Contr. di assic.*, II, 31.

Digitized by Google

eredi e creditori alla morte dell'assicurato comprenderà come si agevoli assai in questa guisa il lavoro amministrativo di una Compagnia.

Le polizze fornite di quella clausola non sono veri titoli al portatore, perchè non danno a chi le presenta un diritto proprio alla riscossione del capitale assicurato (30); questi portatori vanno semplicemente considerati come legittimati ad esigere, come autorizzati a liberare la Compagnia colla loro quietanza; la clausola al portatore opera solo a di lei beneficio. Quindi la Compagnia può opporre al portatore non soltanto le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione cui si riferisce la polizza, ma anche quelle che avrebbe potuto opporre al suo autore come la compensazione, od il pagamento. Quindi essa può costringerlo a produrre, oltre la polizza, anche il contratto di cessione: il ritardo che ne deriverà al pagamento non la costituirà in mora, perchè esercita un proprio diritto.

Non ostante la clausola al portatore la Compagnia non può fare a meno di verificare la legittimità del possessore quando le fu fatta l'intimazione di non pagarlo, o quando conosca per altra via che costui non ha diritto di esigere. Essendo autorizzata dal contratto a verificare la legittimità del possessore, deve valersi di questa sua facoltà ogniqualvolta offenderebbe la buona fede trascurando di usarne. Si capisce che il debitore di un vero titolo al por-

---

(30) Questo carattere è spiegato dalle stesse polizze: vedi *Assicurazioni generali*, art. 12: " Per le polizze pagabili al possessore o al portatore la Compagnia si *riserva la facoltà*, senza però assumerne l'obbligo, di esigere la prova della legittimità del possesso "; — Conf. *Riunione Adriatica*, art. 11; — *Società di Colonia disgrazie accidentali*, art. 16. — Appello Venezia, 28 dicembre 1900; *Temi genov.*, 1901, 188. — Su questi titoli al portatore apparenti, che corrispondono ai libretti nominativi ma pagabili al portatore delle Casse di Risparmio, vedi n. 1476. — Questo carattere di titoli al portatore improprî potrebbe desumersi anche, in difetto di una clausola espressa, dall'insieme della polizza quando riservi alla Compagnia la facoltà di verificare se il portatore sia investito legittimamente del diritto di riscuotere. Non si può ritenere che esista fra noi un diritto consuetudinario il quale attribuisca senz'altro a tutte le polizze di assicurazione sulla vita il carattere di titoli al portatore improprî destinati semplicemente ad assolvere la Compagnia dall'obbligo di verificare la legittimità del suo creditore, come ha ritenuto il Tribunale supremo di Germania, 20 ottobre 1871; *Entscheid.*, III, pag. 339, n. 73, e come ritiene anche **Ehrenberg**, pag. 473, testo sulla nota 26.

Digitized by Google

tatore debba soddisfare la prestazione promessa ancorchè abbia dei sospetti sulla legittimità del possessore, perchè in forza della natura di quei titoli è obbligato a riconoscerlo come proprietario del credito. Ma quando la clausola al portatore è semplicemente destinata a liberare il debitore dall'obbligo di verificare la legittimità del possessore, la Compagnia deve rinunciare a questa agevolezza se usandone favorirebbe la frode di chi tende a spogliare il vero beneficiario del suo diritto di credito (31). In tale ipotesi la Compagnia dovrà trattenere quella somma o depositarla giudizialmente finchè sia giudicato definitivamente chi sia il vero creditore.

N. 3. — Cedole d'interessi.

SOMMARIO. — 1485. Possono circolare separatamente dal titolo principale. — 1486. Ora costituiscono veri titoli al portatore, ora titoli improprî. — 1487. Cedole del Debito pubblico. — 1488. Le cedole al portatore non sono documenti di un diritto astratto ma letterale; conseguenze. — 1489. L'Istituto che rimborsa il titolo può trattenersi l'ammontare delle cedole mancanti. — 1490. Può trattenersi sul titolo principale l'ammontare delle cedole rimborsate dopo il sorteggio? Si esaminano le diverse clausole contrattuali.

1485. Benchè le cedole d'interessi (*Coupons, Zinscupons*) siano accessorî del titolo al portatore cui appartengono, esse possono avere una circolazione propria, una volta che siano staccate dal titolo principale. Con ciò l'uso dei due titoli diviene più libero, perchè si può vendere o dare in pegno il titolo principale dopo averne staccate le cedole, e si possono riscuotere le cedole, venderle, darle in pegno, a riporto anche prima della loro scadenza senza esibire il titolo principale. Specialmente le cedole pagabili all'estero in moneta metallica formano oggetto di una intensa circolazione; esse vengono rimborsate alla pari ed eziandio con vantaggio prima della scadenza dai banchieri che le fanno poi riscuotere all'estero guadagnando buona parte della differenza del cambio. Per trattenere questa emigrazione il Tesoro nazionale rim-

(31) Appello Venezia, 28 dicembre 1900; *Temi genov.*, 1901, 188. — **Brunner**, in *Endem. Handb.*, II, pagg. 175, 176; — **Ehrenberg**, pag. 473_{29}; — **Wahl**, *Titres au porteur*, I, n. 318_{9}. — Valgono qui le regole comuni a tutti i titoli al portatore improprî; vedi nn. 1432 e 1433, nota 14.

Digitized by Google

borsa le cedole parecchi mesi prima della loro scadenza e le accetta come denaro contante nella riscossione delle imposte, dei diritti doganali, nelle operazioni postali: ciò diminuisce l'emigrazione all'estero delle cedole separate, ma ne rende all'interno ancora più viva la circolazione.

1486. Le cedole possono essere al pari di ogni titolo al portatore di duplice natura: quelle in cui il pagamento al portatore è stabilito nel solo interesse dell'Istituto emittente per liberarlo dalla responsabilità di un rimborso irregolare e sono titoli al portatore solo apparenti: quelle in cui il pagamento al portatore è in pari tempo un diritto come un obbligo inflessibile dell'Istituto, veri titoli al portatore la cui circolazione procede assai più sicura.

1487. Le cedole del Debito pubblico e degli altri titoli garantiti dallo Stato sono divenute, in seguito a recenti provvedimenti finanziari, titoli della prima categoria, poichè il Governo, onde impedire che quelle appartenenti a cittadini italiani vengano spedite fuori d'Italia per riscuoterle in oro, ne rifiuta all'estero il rimborso se il portatore della cedola non giura che essa è proprietà di uno straniero (32). Così la clausola al portatore non opera più, almeno fuori d'Italia, a difesa dei portatori, ma solo a difesa dell'Erario, che può indagare chi si nasconda sotto la veste di portatore e trarre dalla persona del proprietario eccezioni opponibili al portatore. Accolto questo concetto conviene riconoscere alla Direzione del Tesoro il diritto di farsi presentare il titolo principale ogni qualvolta dubita della legittimità delle cedole (33).

1488. Le stesse cedole che costituiscono veri titoli al por-

---

(32) Con circolare 21 settembre 1893 — *Gazzetta Ufficiale*, 23 settembre 1893 — il Ministero del Tesoro ha prescritto che i portatori delle cedole devano all'estero presentare anche i titoli da cui dipendono, e sottoscrivere in presenza degli Ufficiali del Tesoro a ciò delegati una dichiarazione giurata *(affidavit)* che i titoli e le cedole non appartengono a italiani, oppure a Istituti di credito residenti in Italia.

(33) Il Regolamento 8 ottobre 1870 per l'Amministrazione del Debito pubblico si limita a dire che in questo caso il cassiere deve ricusare il pagamento delle cedole sospette, ritirarle e comunicarle alla Direzione generale per le occorrenti istruzioni, art. 259, 181.

Digitized by Google

tatore non sono però documenti di un diritto astratto, cioè sciolto dalla sua causa, ma documenti di un credito d'interessi come indica il loro titolo, e quindi soggetti alle regole proprie di questa specie di crediti, specialmente rispetto alla prescrizione più breve e alla imputazione (n. 948).

Siccome però sono documenti di diritti letterali, così la causa della loro emissione, come avviene in ogni titolo di credito, non può infirmarne il contenuto se non per quanto lo comporta il tenore della cedola stessa (34). Conseguentemente se la cedola indica una cifra d'interessi più alta di quella indicata dal titolo, quella è decisiva pel portatore di buona fede, non questa. E conseguenza ben più importante, se il titolo principale è estinto, p. es., per sorteggio, per ammortamento, le cedole continuano a circolare pel loro valore, chi le ha fornite della virtù di circolare separatamente non può opporre al loro portatore l'estinzione del titolo primitivo, un'eccezione che sarebbe un'insidia alla sua buona fede, che rimetterebbe la cedola sotto la soggezione del titolo. Sarebbe necessario che ogni cedola recasse la clausola: " estinto il titolo principale anche la cedola si estingue „ perchè la sua sorte fosse collegata con quella del titolo principale (35). Ma nessun Istituto ricorrerà a questo spediente, che priverebbe le cedole di ogni virtù di circolare separatamente.

1489. L'Istituto che sarà obbligato a pagare le cedole che rimarranno in circolazione dopo la estinzione del titolo principale,

---

(34) In questo senso quasi concordi gli autori: **Wahl**, I, nn. 340 e segg., 405 e segg.; — **Dernburg**, *Lehrbuch d. Preuss. Privatr.*, 4ª ediz., vol. II, § 35, nota 13; — **Brunner**, in *Endem. Handb.*, § $199_{4,6}$; § 192_{12}; — **Seligsohn**, in *Goldschmidt's Zeitschrift*, XXXVI, pag. 64. — Vedi n. 948.

(35) Queste soluzioni, desunte dalla natura della cedola e dalle necessarie difese della circolazione, sono consacrate dal § 803 del codice civile tedesco: " Le cedole d'interessi annesse a un titolo al portatore conservano la loro validità, purchè non portino un'indicazione contraria, anche se il credito principale è estinto o se l'obbligo di pagare l'interesse è cessato o modificato „. Con questa regola si volle consacrata la pratica seguìta in commercio: **Planck**, *Comm.*, § 803 n. 2. — Non si può approvare, come contraria alla natura autonoma delle cedole, una sentenza della Cassazione di Firenze, 10 dicembre 1877; *Foro*, 1878, 1178, che riconosce all'Istituto emittente il diritto di esigere l'esibizione del titolo principale quando dubita della falsità delle cedole.

Digitized by Google

provvederà alla propria difesa deducendo dal capitale che rimborsa il valore delle cedole mancanti ridotte al loro valore presente (36). Mercè questa trattenuta il portatore del titolo lascerà in deposito presso l'Istituto le somme che gli furono anticipate dall'acquirente delle cedole, poichè questi al giungere delle successive scadenze, se non vuole fare una liberalità all'Istituto emittente, ne ripeterà l'ammontare. L'Istituto che pagasse per intero il capitale scaduto procaccerebbe al portatore del titolo che ha vendute le cedole un indebito guadagno, cioè il godimento degli interessi dopo l'estinzione del credito.

Se le cedole non sono presentate durante il periodo in cui sono esigibili, l'Istituto dovrà rimborsare a chi subì quella trattenuta o a' suoi successori il loro valore di mano in mano che si prescrivono, perchè è venuta meno la causa di quella trattenuta colla mancata presentazione delle cedole stesse. Nè si dica che la prescrizione colpisce ad un tempo il credito di chi avrebbe potuto presentare le cedole e quello di chi ha presentato il titolo principale, poichè il primo è un credito d'interessi, il secondo è un credito di capitale trattenuto per una causa che non si è verificata, e se lì opera la prescrizione più breve delle prestazioni periodiche (art. 2144 cod. civ.), qui ricorre la prescrizione ordinaria che vale per la ripetizione dell'indebito. Nè si dica che la mancata presentazione delle cedole deve rivolgersi a beneficio dell'Istituto debitore e liberarlo, perchè qui non si tratta di un debito proprio di questo Istituto che ha cessato di essere debitore degli interessi quando si estinse il titolo principale, ma di un debito del venditore delle cedole, obbligato a garantire la loro esistenza, debito di garanzia assunto per delegazione dall'Istituto emittente.

---

(36) Questa facoltà, che potrebbe desumersi anche dal diritto comune perchè l'Istituto è obbligato a pagare soltanto verso restituzione del titolo completo, è conceduta espressamente agli Istituti di credito fondiario, Regolamento 24 luglio 1885, art. 42: " Le cartelle fondiarie rimborsabili devono conservare attaccate le cedole successive. L'ammontare delle cedole mancanti viene detratto dalla somma che deve essere rimborsata, fermo nell'Istituto o Società l'obbligo di pagare le cedole stesse, man mano che esse vengono presentate all'esazione „. Conf. Regolamento 27 maggio 1888 sulle cartelle agrarie, art. 31. — L'esercizio di questo diritto giustifica la partita che si legge nei bilanci di questi Istituti alla rubrica del passivo col titolo: " *Cedole di cartelle rimborsate detratte dal valore nominale delle medesime e da pagarsi alla presentazione* „. Cod. civ. ted., § 803.

Digitized by Google

1490. Le cartelle sorteggiate non si presentano sempre regolarmente pel rimborso: anzi i portatori delle medesime continuano spesso ad esigerne gli interessi dopo il sorteggio, sia perchè la pubblicità data alle interminabili filze dei numeri sorteggiati non giunge fino a loro, specialmente se risiedono all'estero, sia perchè l'Istituto emittente nella pressura dei rimborsi, innanzi alla folla che si accalca agli sportelli, non ha tempo per verificare se la cartella presentata per la riscossione degli interessi fu o no sorteggiata.

Avvertito successivamente il sorteggio, può l'Istituto trattenere sull'ammontare della cartella che estingue ritirandola dalla circolazione, quello delle cedole rimborsate dopo il sorteggio, che coll'andare degli anni potrebbero divorare tutto il valore della cartella? La questione è piena di pratica importanza, perchè la massa delle cartelle estratte e non rimborsate cresce con un aumento progressivamente accelerato a cagione delle nuove cartelle che si aggiungono alle antiche (37).

Nel silenzio del contratto, l'Istituto non potrà diffalcare dal capitale rappresentato dalla cartella l'ammontare delle cedole rimborsate, perchè ha goduto del capitale rimasto nelle sue casse impiegandolo come fa ogni commerciante avveduto (art. 41). La legge dichiara fruttifere tutte le somme liquide ed esigibili senza distinzione, tanto se il debito è pagabile al domicilio del debitore come a quello del creditore, tanto se il creditore deve presentare il titolo del suo credito come se può farne a meno. La legge carica il debitore del peso degli interessi, perchè suppone che il denaro non resti mai inoperoso nelle sue mani; se non vuole profittarne faccia il deposito delle somme dovute, e così rinunciando all'uso delle medesime si libererà dall'obbligo di pagarne il correspettivo (38). Se non fosse così, la società debitrice si

---

(37) Dalla situazione degli Istituti di Credito Fondiario al 31 dicembre 1902 (*Bollett. Cred. e Prev.* del gennaio-febbraio 1903, pagg. 208 e 218) risulta che, non ostante la brevissima vita di alcuni di essi, le cartelle estratte da più di un anno non ancora rimborsate ammontavano a L. 3.139.300.

(38) Anal. codice comm., art. 297; 1259 codice civile. — Vedi le pregevoli indagini di **Bolaffio**, *Commento*, nn. 286 e segg., e la copiosa giurisprudenza ivi citata, n. 289, che confortano la opinione difesa nel testo. — L'art. 41 dà modo di risolvere con sicurezza la questione che è molto controversa fuori d'Italia,

Digitized by Google

godrebbe gratuitamente il denaro altrui. La inoperosità di entrambi gli interessati fa sì che si proroghi tacitamente la loro reciproca situazione, che l'Istituto trattenga il capitale e deva in correspettivo pagarne gli interessi nella misura concordata, rinnovando il frequente fenomeno giuridico di una situazione di fatto che il diritto rispetta come surrogato di una situazione contrattuale apparente ma inesistente.

La questione si complica colle clausole che sono stampate a difesa dell'Istituto sui titoli, sulle cedole ed eziandio sulle liste (*bordereaux*) che il creditore deve firmare e presentare per la riscossione delle cedole.

Per lo più il titolo dichiara che col sorteggio cessano gli interessi (39). Se in onta al patto la società debitrice continuò a pagare le cedole potrà trattenerne l'importo quando le si chiede il rimborso del titolo? Credo di sì. Si potrà dire a sua difesa che ha diritto di ripetere ciò che ha pagato indebitamente; che il proprietario del titolo principale non deve arricchirsi a scapito della società. Ma l'argomento decisivo a suo favore sta nella clausola contrattuale che libera la società dall'onere degli interessi dal giorno del sorteggio e che resterebbe quasi lettera morta se non potesse ricuperarli colla trattenuta sul capitale. Se potesse farla valere solo contro chi presenta il titolo fornito delle cedole arretrate, che per lo più si riferiranno alla sola ultima rata, ne seguirebbe che la perdita degli interessi colpirebbe solo il proprietario che per ragioni di famiglia, di salute o per una perdonabile negligenza

---

appunto perchè manca un testo di legge corrispondente: — vedi **Lyon-Caen** et **Renault**, II, n. 661; — **Montagnon**, *Annales*, 1887, pagg. 75 e segg.; — **Seligsohn**, in *Goldschmidt's Zeitschr.*, vol. 36 (1889), pagg. 67 e segg. — La recente legge francese 1° agosto 1893 l'ha risolta nel senso del testo, art. 70: " Le società che continuarono a pagare gli interessi o i dividendi delle azioni, delle obbligazioni o di altri titoli rimborsabili per sorteggio, non possono ripetere queste somme quando il titolo è presentato pel rimborso ".

(39) Questa disposizione si legge nei citati Regolamenti del Credito fondiario (art. 41) ed agrario (art. 34): " Le cartelle estratte non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso al tempo dell'estrazione ". Per non alienarsi la clientela e disporre utilmente del loro denaro molte Banche fondiarie della Germania danno alle cartelle non ritirate dopo il sorteggio un interesse inferiore a quello precedente come corrispettivo del deposito *(Depositalzinsen)*: v. **Seligsohn**, loc. cit., pagg. 77 e segg.

Digitized by Google

tardò di pochi mesi la riscossione, e non colui che coltivando il comodo reddito di un interesse generalmente più alto di quello corrente ha riscosso o venduto le cedole per una lunga serie di anni, trascurando ad arte d'informarsi delle estrazioni. Il patto che mira principalmente a difendere la società contro questi creditori abitualmente morosi che le impediscono l'ammortamento regolare del prestito non colpirebbe che i creditori meno pericolosi e più ingenui. L'interpretazione contraria non avrebbe nemmeno il vantaggio di difendere stabilmente la sorte dei creditori, perchè la società ricorrerebbe subito a una convenzione più esplicita (40).

Per tutelare efficacemente il creditore contro il pericolo di consumarsi inconsciamente il capitale sotto il nome ingannevole d'interessi, bisognerebbe dichiarare con una legge di ordine pubblico inefficace il patto che autorizza la società a diffalcare dall'ammontare dei titoli il valore delle cedole pagate dopo l'estrazione (41). Ciò la costringerebbe, per indiretta via, a liberarsi con apposita clausola stampata sulle cedole stesse, dall'obbligo di rimborsarle dopo l'estrazione del titolo principale: le cedole dei titoli rimborsabili mediante sorteggio perderebbero così quasi del tutto la virtù di circolare separatamente, ma la buona fede sarebbe protetta.

---

(40) Di queste convenzioni ne porge un esempio il Regolamento 16 novembre 1886 sulle obbligazioni ferroviarie, art. 54: " I portatori delle obbligazioni in corso d'estinzione sono tenuti, prima della esibizione delle cedole per la riscossione di rate semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che saranno affisse nei luoghi ove si fanno i pagamenti, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione dei relativi titoli non vi si trovino compresi. — In difetto di tale riscontro non si ha diritto a fare reclamo alcuno se le rate semestrali siano pagate, sebbene il titolo sia già stato estratto, e se alla domanda del rimborso del capitale vengono diffalcati da questo gli importi delle rate semestrali state riscosse indebitamente ". — Nel senso del testo la giurisprudenza francese: Cassazione francese, 29 luglio 1879; *Dalloz*, 1880, I, 88; — Id., 13 maggio 1889; *Annales*, 1889, 159.

(41) Può attribuirsi questo carattere imperativo alla Legge francese del 1893 sovra citata? Si dovrebbe ammetterlo se non si vuole che resti lettera morta di fronte alle clausole contrarie imposte dalle Società ai portatori di obbligazioni. Così **Vavasseur**, *Comment. à la loi 1er août 1893*, pag. 38.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE SISTEMATICO

LIBRO III.

Le cose.

CAPITOLO I. — *L'azienda commerciale.*

§ 44. — Caratteri giuridici dell'azienda . . . . . *Pag.* 1
§ 45. — Le insegne . . . . . „ 12
§ 46. — I marchi di fabbrica . . . . . „ 23
N. 1. — Notizie storiche e legislative . . . . . „ 23
N. 2. — Nozioni e caratteri del marchio . . . . . „ 28
N. 3. — Requisiti del marchio . . . . . „ 32
N. 4. — Varie specie di marchi . . . . . „ 44
N. 5. — Acquisto del marchio . . . . . „ 46
N. 6. — Cessione e fine del marchio . . . . . „ 49
N. 7. — Tutela del marchio . . . . . „ 54

CAPITOLO II. — *Le merci.*

§ 47. — Nozioni generali . . . . . „ 61
N. 1. — Natura . . . . . „ 61
N. 2. — Dazio . . . . . „ 67
N. 3. — Identità delle merci . . . . . „ 70
N. 4. — Quantità - Pesi - Misure . . . . . „ 76
§ 48. — La circolazione delle merci *(la tradizione)* . . . . „ 81
§ 49. — I perturbamenti della circolazione . . . . . „ 104
§ 50. — I crediti e la loro circolazione . . . . . „ 117

CAPITOLO III. — *I titoli di credito.*

§ 51. — Nozioni generali . . . . . „ 127
N. 1. — Caratteri . . . . . „ 127
N. 2. — Fondamento dell'obbligazione . . . . . „ 138
N. 3. — Estinzione dell'obbligazione . . . . . „ 156
N. 4. — Diverse specie dei titoli di credito e loro conversione „ 164
§ 52. — I titoli nominativi . . . . . „ 171
§ 53. — I titoli all'ordine. - La cambiale . . . . . „ 199
N. 1. — Caratteri dell'obbligazione cambiaria . . . . . „ 199
N. 2. — Funzione economica . . . . . „ 203

Digitized by Google

N. 3. — Forma della cambiale . . . . . *Pag.* 208
N. 4. — La obbligazione fondamentale . . . . . „ 210
N. 5. — Le firme cambiarie . . . . . „ 212
N. 6. — La rappresentanza . . . . . „ 215
N. 7. — Requisiti essenziali . . . . . „ 218
Art. 1. — La carta bollata . . . . . „ 218
„ 2. — La capacità . . . . . „ 221
„ 3. — La data . . . . . „ 223
„ 4. — La denominazione . . . . . „ 224
„ 5. — Il prenditore . . . . . „ 228
„ 6. — Somma da pagarsi . . . . . „ 231
„ 7. — La scadenza . . . . . „ 235
„ 8. — La sottoscrizione del traente e dell'emittente . „ 241
„ 9. — Il trattario . . . . . „ 243
„ 10. — Luogo del pagamento . . . . . „ 245
N. 8. — Clausole non previste dalla legge . . . . . „ 252
N. 9. — Cambiali falsificate . . . . . „ 255
N. 10. — La cambiale in bianco . . . . . „ 260
N. 11. — Il rapporto fondamentale . . . . . „ 268
N. 12. — La girata . . . . . „ 274
Art. 1. — Girata in bianco . . . . . „ 276
„ 2. — Girata a titolo di pegno . . . . . „ 282
„ 3. — Girata colla clausola " non all'ordine „ . . . . „ 287
„ 4. — Girata colla clausola " senza garanzia „ . . . „ 288
„ 5. — Girata per procura . . . . . „ 290
„ 6. — Girata di un titolo scaduto . . . . . „ 292
„ 7. — Girate di ritorno . . . . . „ 296
„ 8. — Girata parziale . . . . . „ 298
„ 9. — Trasferimenti anomali. - Successione. - Cessione . „ 300
N. 13. — L'accettazione . . . . . „ 302
Art. 1. — La presentazione per l'accettazione . . . . „ 302
„ 2. — L'accettazione . . . . . „ 308
„ 3. — L'accettazione per intervento . . . . . „ 318
„ 4. — Cauzione per mancata sicurezza dell'accettante . „ 331
N. 14. — L'avallo . . . . . „ 339
N. 15. — La moltiplicazione della cambiale . . . . . „ 352
Art. 1. — I duplicati . . . . . „ 352
„ 2. — Le copie . . . . . „ 362
N. 16. — Il pagamento . . . . . „ 365
Art. 1. — La presentazione pel pagamento . . . . . „ 365
„ 2. — Il pagamento . . . . . „ 369
„ 3. — Il pagamento per intervento . . . . . „ 385
N. 17. — Il protesto . . . . . „ 394
N. 18. — L'ammortamento . . . . . „ 412
N. 19. — Il regresso . . . . . „ 426
Art. 1. — L'avviso . . . . . „ 426

Digitized by Google

Art. 2. — La solidarietà . . . . . *Pag.* 429
„ 3. — Regresso dell'ultimo possessore . . . . . „ 432
„ 4. — Regresso dell'obbligato in via di regresso . . „ 436
„ 5. — I termini . . . . . „ 439
N. 20. — L'azione cambiaria . . . . . „ 445
Art. 1. — La cambiale titolo esecutivo . . . . . „ 445
„ 2. — Eccezioni cambiarie . . . . . „ 458
„ 3. — Sospensione della condanna o dell'esecuzione . „ 465
N. 21. — L'azione di arricchimento . . . . . „ 470
§ 54. — L'assegno bancario *(check)* . . . . . „ 483
N. 1. — Nozioni fondamentali . . . . . „ 483
N. 2. — Requisiti formali . . . . . „ 491
N. 3. — Requisiti materiali . . . . . „ 502
N. 4. — Rapporti del traente col trattario . . . . . „ 506
N. 5. — Rapporti fra traente e possessore . . . . . „ 513
N. 6. — Rapporti fra possessore dell'assegno e trattario . . „ 515
§ 55. — Titoli all'ordine non regolati dalla legge . . . . „ 520
§ 56. — Titoli al portatore . . . . . „ 529
N. 1. — Nozioni e distinzioni . . . . . „ 529
N. 2. — Rapporti del portatore coll'emittente . . . . . „ 539
Art. 1. — Titoli logori o guasti . . . . . „ 539
„ 2. — Titoli distrutti . . . . . „ 542
„ 3. — Titoli smarriti o rubati . . . . . „ 547
N. 3. — Rapporti fra i successivi possessori del titolo . . „ 559
§ 57. — Applicazioni . . . . . „ 570
N. 1. — I libretti delle Casse di risparmio . . . . . „ 570
N. 2. — Le polizze di assicurazione . . . . . „ 584
N. 3. — Cedole d'interessi . . . . . „ 591

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE ALFABETICO

Accettante. L'accettante deve essere il trattario, n. 1166; — è l'obbligato principale, n. 1174; — la sua obbligazione è autonoma, n. 1175; — il traente è suo creditore cambiario, n. 1176; — l'accettante non è creditore cambiario del traente, n. 1177; — rapporti tra più accettanti, n. 1178; — non è ammesso l'intervento a favore dell'accettante, n. 1187. — V. *Accettazione, Cauzione.*

Accettazione delle cambiali. La presentazione per l'accettazione è facoltativa, n. 1155; — limitazione al diritto di presentazione, n. 1156; — ordine di presentazione, n. 1157; — la presentazione nelle cambiali domiciliate, n. 1158; — nelle cambiali a vista, n. 1159; — nelle cambiali a certo tempo vista, nn. 1160-1161; — da chi può farsi la presentazione, n. 1162; — a chi deve farsi, n. 1163; — obbligo dell'accettazione, n. 1164; — forma dell'accettazione, n. 1165; — l'accettante deve essere il trattario, n. 1166; — in qual termine deve farsi l'accettazione, n. 1167; — accettazione parziale, n. 1168; — accettazione modificata, n. 1169; — accettazione con cambiamento del luogo di pagamento, n. 1170; — accettazione "a favore di me stesso" o "a favore del possessore attuale e non al suo ordine", n. 1171; — accettazione di una somma superiore alla tratta, n. 1172; — irrevocabilità dell'accettazione, n. 1173; — effetti dell'accettazione, nn. 1174-1177; — accettazione di un duplicato, n. 1236; — l'accettazione del trattario sull'assegno non produce obbligazione cambiaria, n. 1418. — V. *Accettazione per intervento.*

Accettazione per intervento o per onore. Ragione dell'intervento cambiario, n. 1179; — natura giuridica, n. 1180; — può intervenire un indicato al bisogno o un terzo, n. 1181; — indicazione al bisogno, n. 1182; — obblighi del possessore verso chi fece l'indicazione, n. 1183; — chi può indicare il bisognatario, n. 1184; — chi può essere indicato al bisogno, n. 1185; — intervento di un terzo, n. 1186; — a favore di chi si può intervenire, n. 1187; — condizioni per l'intervento, n. 1188; — forma e tempo dell'intervento, n. 1189; — concorso di più indicati al bisogno, n. 1190; — concorso di più intervenienti, n. 1191; — accettazione per intervento limitata e modificata, nn. 1192-1193; — quest'accettazione non è ammessa nei pagherò cambiarî, n. 1194; — effetti dell'accettazione per intervento, nn. 1195-1196.

Digitized by Google

Ammortamento. Ammortamento dei titoli nominativi, n. 996; — indole speciale dei provvedimenti dati per la loro perdita, n. 997; — procedura, n. 998; — ammortamento delle cambiali, n. 1309; — chi può chiederlo, n. 1310; — per quali cambiali possa chiedersi l'ammortamento, n. 1311; — in quali casi vi si può ricorrere, n. 1312; — procedura, n. 1313; — posizione giuridica del ricorrente, n. 1314; — del debitore, n. 1315; — del possessore della cambiale, n. 1316; — effetti della sentenza definitiva di ammortamento, n. 1317; — ammortamento dei titoli al portatore a circolazione ristretta, nn. 1452-1457; — dei libretti di Casse di risparmio nominativi pagabili al portatore, n. 1476 *d*; — delle polizze di assicurazione al portatore, n. 1483.

Analfabeti. In qual modo possano obbligarsi cambiariamente, n. 1021.

Arricchimento. V. *Azione di arricchimento*.

Assegni alimentari. Non possono essere ceduti, n. 938.

Assegno bancario. Forma di circolazione, n. 979; — funzione, n. 1374; — differenze di funzioni economiche tra l'assegno e la cambiale, n. 1375; — differenze giuridiche, n. 1376; — quando si possa trarre un assegno, n. 1377; — il traente non può dividere la somma disponibile se non ha facoltà di tirare assegni, n. 1378; — quando il traente perda il diritto di tirare assegni, n. 1379; — costruzione giuridica, n. 1380; — pratica bancaria, n. 1381; — l'assegno è un titolo di credito formale, autonomo, che non dà diritto a controprestazione, n. 1382; — forma dell'assegno, n. 1383; — denominazione, n. 1384; — non è soggetto alle norme dell'art. 1325 Cod. civ., n. 1385; — la firma del traente, n. 1386; — la somma da pagarsi, n. 1387; — il nome del trattario, n. 1388; — assegni sopra se stesso e sopra le succursali, n. 1388; — la data, n. 1389; — il prenditore, n. 1390; — la scadenza, n. 1391; — assegno a vista e a certo tempo vista, n. 1392; — se non è indicata la scadenza s'intende pagabile a vista, n. 1393; — assegni a scadenza fissa, n. 1394; — luogo del pagamento, n. 1395; — la provvista, nn. 1396-1398; — posizione giuridica del possessore decaduto dall'azione di regresso, n. 1399; — rapporti del traente col trattario, n. 1400; — il traente è padrone della provvista, anche se il trattario appose il *visto* sull'assegno, n. 1401; — il traente può revocare l'ordine di pagamento, n. 1402; — assegni rubati e falsificati, nn. 1403-1405; — clausole che addossano ai clienti il danno degli assegni falsificati, n. 1406; — le medesime regole valgono per gli assegni il cui contenuto sia falsificato, n. 1407; — condizione processuale del traente e del trattario, n. 1408; — limite alla responsabilità del cliente colpevole, n. 1409; — pagamenti sbagliati, n. 1410; — il traente è di regola obbligato a garantire il pagamento dell'assegno, n. 1411; — quali prove deve addurre per liberarsi da quell'obbligo, n. 1412; — assegno difettoso, n. 1413; — l'emissione dell'assegno non produce novazione, n. 1414; — il trattario non ha alcun obbligo diretto verso il possessore dell'assegno, n. 1415; — fallimento del traente, n. 1416; — morte del traente, n. 1417; — accettazione del trattario, n. 1418; — presentazione posteriore alla scadenza, n. 1419; — il traente non è obbligato verso il possessore a mantenere la provvista dopo la scadenza, n. 1420; — in quale ordine devano pa-

Digitized by Google

garsi gli assegni, n. 1421; — ammortamento degli assegni al portatore, nn. 1452-1457.

Atti di commercio. Non è atto di commercio l'acquisto di una polizza di assicurazione con intenzione di rivenderla, n. 1480. — V. *Obbligazioni commerciali.*

Avallo. L'insolvenza dell'avallante non dà diritto a chiedere cauzione, n. 1200; — definizione, n. 1211; — forma, n. 1212; — avallo dato dopo la scadenza, n. 1213; — chi può dare l'avallo, n. 1214; — per chi può esser dato l'avallo, n. 1215; — per chi si reputa dato l'avallo, n. 1216; — rapporti tra il possessore e l'avallante, n. 1217; — formalità necessarie per conservare l'azione contro l'avallante, n. 1218; — esercizio dell'azione cambiaria contro l'avallante, n. 1219; — termini per l'esercizio dell'azione contro l'avallante, n. 1220; — il possessore decaduto non acquista contro l'avallante un'azione di diritto comune, n. 1221; — surrogazione dell'avallante nei diritti del possessore, nn. 1222-1223; — decadenza del possessore che ha pregiudicato la surrogazione, n. 1224; — rapporti tra l'avallante e l'avallato, nn. 1225-1226; — il diritto dell'avallante deve regolarsi sulla cambiale finchè essa conserva la sua efficacia, n. 1227; — perduta l'azione cambiaria può ricorrere al diritto comune, n. 1228; — avallante dell'avallante, n. 1229; — concorso di più avallanti, n. 1230; — l'avviso di mancato pagamento non deve essere comunicato agli avallanti, n. 1321.

Avviamento. È uno degli elementi dell'azienda, n. 830.

Avviso del mancato pagamento. V. *Regresso.*

Azienda agricola. Può valersi di un'insegna, n. 838.

Azione cambiaria. La cambiale girata dopo la scadenza perde la forza di titolo esecutivo, n. 1142; — l'accettante non ha azione cambiaria contro il traente, n. 1177; — la cambiale come titolo esecutivo, nn. 1343-1346; — la cambiale è una scrittura privata la cui autenticità deve essere provata da chi la produce tosto che sia disconosciuta, n. 1347; — sospensione dell'esecuzione tosto che la firma sia disconosciuta, n. 1348; — quali documenti costituiscano il titolo esecutivo, n. 1349; — forza esecutiva di una cambiale firmata da un rappresentante, n. 1350; — si può cumulare il giudizio di cognizione e quello esecutivo, n. 1351; — il domicilio indicato nella cambiale pel pagamento non vale per la notifica degli atti giudiziarî, n. 1352; — la stessa soluzione vale nel caso che il domicilio sia indicato da un girante, n. 1353; — elezione di domicilio fatta sulla cambiale per la notifica degli atti giudiziarî, n. 1354. — V. *Eccezioni cambiarie.*

Azienda commerciale. Elementi che la compongono, n. 830; — non è una persona giuridica, n. 831; — non è una *universitas juris*, ma *facti*, n. 832; — conseguenze che ne derivano pel pagamento dei debiti, n. 833.

Azione di arricchimento. Scopo di quest'azione, n. 1370; — non ha natura cambiaria, n. 1371; — requisiti, n. 1372; — effetti, n. 1373.

Banche. Loro funzione nello sconto delle cambiali, nn. 1009-1011.

Beneficiario. Diritti del beneficiario di un libretto delle Casse di risparmio, n. 1475.

Digitized by Google

Biglietti di banca. Non si ha diritto ad un duplicato quando sono distrutti, n. 1444.

Biglietti di teatro. Non sono veri titoli al portatore, n. 1432.

Biglietti ferroviari. Non sono veri titoli al portatore, n. 1432; — biglietti di ritorno e per viaggi cumulativi, n. 1435.

Bisognatario. V. *Accettazione per intervento.*

Bollo. La cambiale senza bollo o con bollo insufficiente non ha valore cambiario, n. 1031; — uso di carta alterata o contraffatta, n. 1032; — è imprudente la tolleranza di un bollo superiore alla somma cambiaria, n. 1033; — quale sia la legge regolatrice del bollo nelle cambiali in bianco, n. 1034; — il bollo negli assegni, n. 1383.

Buoni del tesoro. Sono girabili, n. 1425.

Cambiali. Sono titoli di credito astratti dalla loro causa, n. 948; — e indipendenti, n. 949; — definizione della cambiale, n. 1004; — le obbligazioni cambiarie devono essere scritte sul titolo, n. 1005; — diversa posizione giuridica del debitore cambiario secondo che si trova di fronte colui col quale ha contrattato o un terzo possessore di buona fede, n. 1006.

Cambiali a certo tempo vista, n. 1068; — presentazione per l'accettazione, nn. 1160-1161.

Cambiali al portatore. Non sono ammesse nel nostro diritto, n. 1046.

Cambiali a vista, n. 1067; — nelle cambiali a vista non v'è presentazione per l'accettazione, n. 1159.

Cambiali di favore, n. 1008.

Cambiali domiciliate. Funzione economica delle cambiali domiciliate, n. 1081; — natura giuridica, n. 1082; — requisiti essenziali della cambiale domiciliata, n. 1083; — a chi spetti di fare la indicazione del luogo di pagamento, n. 1084; — diversità di luoghi significa diversità di Comuni, n. 1085; — come si designa il domiciliatario, n. 1086; — interpretazione della clausola " presso ", n. 1087; — interpretazione di altre clausole, n. 1088; — la presentazione per l'accettazione nelle cambiali domiciliate, n. 1158; — non è ammesso l'intervento a favore del domiciliatario; n. 1187; — il protesto nelle cambiali domiciliate, n. 1306; — l'accettante di una cambiale domiciliata non è un obbligato in via di regresso, n. 1319.

Cambiali in bianco. Il bollo nelle cambiali in bianco, n. 1034; — necessità di riconoscere la cambiale in bianco, n. 1100; — definizione, n. 1101; — legittimità, n. 1102; — trasferimento a titolo di proprietà o di mandato, n. 1103; — posizione giuridica del possessore di un titolo acquistato in bianco, n. 1104; — la facoltà di riempirlo è trasmissibile, n. 1105; — rapporto tra il datore e il prenditore della cambiale in bianco, n. 1106; — rapporto tra il datore del titolo in bianco e gli acquirenti in buona fede del titolo riempiuto, n. 1107; — per le cambiali in bianco non può chiedersi l'ammortamento, n. 1311.

Cambiali in fiera, n. 1066.

Cambiali tratte. Forma, n. 1013; — cambiale tratta a favore del traente, nn. 1050-1051; — luogo del pagamento della cambiale tratta, n. 1076;

Digitized by Google

— non si può applicare alla tratta la presunzione scritta nella legge pel pagherò sul luogo di pagamento, n. 1077.

Cambio marittimo. Solidarietà tra i giratarî del titolo, n. 1425.

Capacità. Le eccezioni di incapacità sono opponibili a qualunque possessore di un titolo di credito, n. 961; — capacità per chiedere la conversione di un titolo nominativo in un titolo al portatore, n. 1001; — la capacità cambiaria è regolata dal diritto comune, n. 1035; — l'incapacità dell'obbligato non toglie alla sua firma il suo ufficio formale, n. 1036.

Carta bollata. V. *Bollo.*

Carta moneta. Come differisce dai titoli di credito, n. 947.

Cartelle agrarie. Ammortamento delle cartelle agrarie nominative, n. 977; — sono titoli al portatore a circolazione ristretta, n. 1429*c*; — sono soggette alla procedura di ammortamento, n. 1452.

Cartelle fondiarie. Ammortamento, n. 997; — sono titoli al portatore a circolazione ordinaria, n. 1429*b*.

Casse di risparmio. I libretti delle Casse di risparmio sono titoli al portatore a circolazione ristretta, n. 1429*c*; — sono sottoposti alla procedura di ammortamento, nn. 1452-1457; — ordinamento giuridico delle Casse di risparmio, n. 1472; — operazioni che dànno luogo all'emissione dei libretti, n. 1473; — libretti nominativi, n. 1474; — libretti nominativi vincolati, n. 1475; — libretti nominativi pagabili al portatore, n. 1476; — libretti al portatore senza nome di titolare, n. 1477; — libretti al portatore forniti di un nome, n. 1478; — criterî distintivi tra i libretti al portatore e quelli nominativi pagabili al portatore, n. 1479.

Causa. La causa nelle obbligazioni cambiarie, n. 1006; — l'indicazione della causa non annulla l'obbligazione cambiaria, n. 1089. — V. *Rapporto fondamentale.*

Cauzione. Natura eccezionale del diritto di chiedere cauzione per la mancata sicurezza dell'accettante, n. 1197; — non può essere chiesta dal possessore di un vaglia cambiario per la mancata sicurezza dell'emittente, n. 1199; — l'insolvenza del traente, degli avallanti, dei giranti non dà diritto di chiedere cauzione, n. 1200; — non si può chiedere cauzione se non si è levato il protesto e non si prova l'insolvenza, nn. 1201-1202; — chi possa chiedere cauzione, n. 1203; — quando il diritto alla cauzione resti pregiudicato dalla notizia dell'insolvenza, n. 1204; — chi è obbligato a fornire cauzione, n. 1205; — nessuno può chiedere più di una cauzione, n. 1206; — azione del possessore contro l'accettante per ottenere cauzione, n. 1207; — come si costituisce la cauzione, n. 1208; — restituzione della cauzione, n. 1209; — l'esercizio dell'azione di regresso pel pagamento non è modificato dalla cauzione, n. 1210.

Cedole d'interessi. Possono circolare separatamente dal titolo principale, n. 1485; — ora costituiscono veri titoli al portatore, ora titoli al portatore improprî, n. 1486; — cedole del Debito pubblico, n. 1487; — le cedole al portatore non sono documenti di un diritto astratto, ma letterale, n. 1488; — l'Istituto che rimborsa il titolo può trattenersi l'ammontare delle cedole mancanti, n. 1489; — se possa trattenersi sul titolo principale l'ammontare delle cedole rimborsate dopo il sorteggio, n. 1490.

Digitized by Google

Cessione. Cessione dell'insegna, n. 842; — cessione dei marchi, nn. 870-874; — concetto ed effetti della cessione dei crediti, n. 937; — crediti cedibili, n. 938; — formalità per la cessione dei crediti commerciali, n. 939; — diritto di riscatto del debitore nel caso di cessione di un credito, n. 940; — cessione di titoli nominativi, nn. 989-991; — cessione dei libretti nominativi delle Casse di risparmio, n. 1474; — dei libretti nominativi pagabili al portatore, n. 1476; — cessione delle polizze d'assicurazione nominative, n. 1482.

Check. V. *Assegno bancario.*

Chirografo. Differenza tra un titolo di credito e un chirografo, n. 945 *bis*.

Circolazione delle cambiali, n. 1009.

Circolazione delle merci. V. *Tradizione.*

Clausola " circa ". Interpretazione, n. 904.

Clausola " non all'ordine ". Non può essere scritta dal traente o dall'emittente, n. 1090; — effetti di questa clausola, n. 1130.

Clausola penale. La clausola penale nelle cambiali, n. 1056.

Clausola " presso ". Interpretazione, n. 1086, 1306.

Clausola " senza garanzia ". Non può essere apposta dal traente o dall'emittente, n. 1090; — girata con questa clausola, nn. 1131-1134.

Clausole cambiarie. Clausole che annullano l'obbligazione cambiaria, nn. 1088 e 1090; — clausole che si considerano come non scritte, nn. 1089 e 1091.

Compensazione. Costituisce un' eccezione personale nei giudizî cambiarî, n. 1363; — quando possa essere opposta al possessore di una polizza d'assicurazione al portatore, n. 1484.

Competenza. Competenza per decidere di parecchi titoli cambiarî, n. 1110; — come si determina la competenza territoriale nei giudizi cambiarî, nn. 1352-1354.

Consenso. Il consenso nelle obbligazioni cambiarie, n. 1006.

Conto di ritorno. V. *Regresso.*

Conversione. Conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi, n. 981; — conversione del titolo nominativo in titolo al portatore, n. 999; — furti e smarrimenti durante le operazioni della conversione, n. 1000; — capacità per chiedere la conversione, n. 1001.

Copie cambiarie. Forma delle copie, n. 1240; — funzione, n. 1241; — natura giuridica, n. 1242; — obblighi del possessore della copia, n. 1243; — indicazione dell'originale, n. 1244.

Data. La data è un requisito essenziale della cambiale, n. 1037; — elementi essenziali della data, n. 1038; — data impossibile, n. 1039; — data fittizia, n. 1039; — pluralità di date, n. 1040; — la data nell'accettazione, n. 1165; — data delle girate, n. 1258; — la data nel protesto, n. 1299; — la data negli assegni, n. 1389.

Dazio. Condizione doganale delle merci, n. 892; — a chi spetti il pagamento del dazio, n. 893; — cambiamenti di tariffe sopravvenuti dopo il contratto e prima della sua esecuzione, n. 894; — clausole contrattuali contro le variazioni delle tariffe daziarie, n. 895.

Digitized by Google

Debito pubblico (titoli del). Ammortamento dei titoli nominativi del debito pubblico, nn. 997-998; — non vi è diritto al duplicato quando sono distrutti, nn. 1429 *a*, 1444; — cedole, n. 1487.

Decadenza dell'azione cambiaria. V. *Azione cambiaria.*

Denominazione. Le denominazioni delle cambiali indicate nel Codice sono tassative, n. 1041; — la denominazione delle cambiali emesse in Italia dev'essere scritta in lingua italiana, n. 1042; — varietà di formule per le diverse cambiali, n. 1043; — ove deve scriversi la denominazione, n. 1044; — chi la deve scrivere, n. 1045: — la denominazione nell'assegno, n. 1384.

Deposito. Deposito dei marchi di fabbrica, n. 867; — il deposito della somma cambiaria costituisce un'eccezione assoluta nei giudizî cambiarî, n. 1361. — V. *Casse di risparmio, Magazzini generali, Tradizione.*

Derrate. Se si distinguono dalle merci, n. 886.

Dilazione. Dilazione concessa dal possessore della cambiale ad uno degli obbligati, nn. 1271 e 1326; — costituisce un'eccezione personale nei giudizî cambiarî, n. 1363.

Distruzione. Titoli al portatore distrutti durante la loro conversione, n. 1000; — titoli al portatore distrutti, nn. 1441-1447.

Dividendi. V. *Cedole d'interessi.*

Dolo. Costituisce un'eccezione personale nei giudizî cambiarî, n. 1363.

Domicilio. Il domicilio indicato nella cambiale pel pagamento non vale per la notifica degli atti giudiziarî, n. 1352; — la stessa soluzione vale nel caso che il domicilio sia indicato da un girante, n. 1353; — elezione di domicilio fatta sulla cambiale per la notifica degli atti giudiziarî, n. 1354.

Donazione dei titoli all'ordine, nn. 1151-1154; — di libretti di risparmio, n. 1476 *i*.

Donna maritata. Non può obbligarsi per avallo, n. 1214.

Duplicati dei titoli al portatore. V. *Titoli al portatore.*

Duplicati della cambiale. Funzione, n. 1231; — emissione, n. 1232; — natura giuridica, n. 1233; — circolazione anormale per girata a persone diverse, n. 1234; — circolazione anormale per differenze dei duplicati, n. 1235; — accettazione di un duplicato, n. 1236; — condizioni pel regresso, n. 1237; — pagamento, n. 1238; — depositario dell'esemplare spedito per l'accettazione, n. 1239.

Eccezioni cambiarie. Quali eccezioni possono essere opposte dall'avallante al possessore, n. 1217; — il pagamento costituisce un'eccezione personale, n. 1270; — come debbono considerarsi le eccezioni cambiarie, nn. 1355-1356; — distinzione tra eccezioni assolute e relative, n. 1356; — critica della legge, n. 1357; — le eccezioni possono avere il loro fondamento tanto nel diritto comune quanto nel diritto cambiario, n. 1358; — eccezioni considerate rispetto al debitore, n. 1359; — eccezioni assolute riguardanti la formazione originaria dell'obbligazione, n. 1360; — eccezioni assolute riguardanti l'esercizio dell'azione cambiaria, n. 1361; — eccezioni

Digitized by Google

personali riguardanti la formazione originaria dell'obbligazione, n. 1362; — eccezioni personali riguardanti l'esercizio dell'azione cambiaria, n. 1363.
Emissione delle cambiali, n. 1008.
Emittente. V. *Firma, Titoli di credito.*
Errore. Costituisce un'eccezione personale nei giudizî cambiarî, n. 1362.

Fallimento. Fallimento del debitore cambiario, n. 1341; — effetti del fallimento del traente di un assegno, n. 1416; — pagamenti eseguiti dal fallito con polizze di assicurazione, n. 1480. — V. *Cauzione.*
Falsificazione delle cambiali. Falsificazione delle firme, n. 1093; — falsificazione del contenuto essenziale, n. 1094; — falsificazione del contenuto non essenziale, n. 1095; — prova del falso, n. 1096; — effetti del riconoscimento della firma, nn. 1097-1098; — effetti della colpa del falso, n. 1099; — costituisce un'eccezione assoluta nei giudizî cambiarî, n. 1360. — Vedi *Assegno.*
Fedi di deposito. V. *Magazzini generali.*
Fideiussione. V. *Avallo.*
Fiera. V. *Cambiali in fiera.*
Firma. Necessità e importanza della sottoscrizione nei titoli di credito, n. 965; — forma n. 966; — firma del rappresentante, n. 967; — firma data in seguito ad una violenza assoluta, n. 967; — le firme cambiarie devono essere autentiche, n. 1021; — firme illeggibili, n. 1022; — come deve farsi la firma, nn. 1023-1024; — posto della firma del traente e dell'emittente, n. 1069; — la qualità di traente od emittente deve risultare con sicurezza, n. 1070; — la firma deve avere carattere confermativo dell'obbligazione, n. 1071; — firme di più traenti od emittenti, n. 1072; — firme fittizie, n. 1073; — firme falsificate, n. 1093; — effetti del riconoscimento della firma, nn. 1097-1098; — la firma del traente negli assegni, n. 1386.
Forma della cambiale, n. 1014; — nesso logico delle dichiarazioni cambiarie, n. 1015; — la cambiale deve bastare a se stessa, n. 1016; — spazî in bianco, n. 1017.
Forza maggiore. La forza maggiore non dispensa dal protesto, n. 1307.
Furto o smarrimento. V. *Rivendicazione, Ammortamento, Titoli al portatore.*

Garanzie. I titoli di crediti circolano colle loro garanzie mobiliari e immobiliari, n. 951.
Girante. V. *Girata.*
Girata. Cessione di un titolo nominativo colle forme della girata, n. 991; — definizione della girata, n. 1113; — la virtù di girare è inerente alla cambiale, n. 1114; — effetti della girata, n. 1115; — trasferimento della proprietà, n. 1116; — girata in bianco, n. 1117; — forma della girata in bianco, n. 1118; — non si può trasformare una girata in pieno in una girata in bianco cancellandovi il nome del giratario, n. 1119; — insufficiente od errata indicazione del giratario, n. 1120; — clausole aggiungibili alla girata in bianco, n. 1121; — condizione giuridica dei giratarî che trasmettono il titolo senza sottoscriverlo, n. 1122; — il titolo girato in

Digitized by Google

bianco non funziona come un titolo al portatore, n. 1123; — riempimento delle girate, n. 1124; — legittimazione del possessore giratario in bianco, n. 1125; — girata a titolo di pegno, nn. 1126-1129; — girata colla clausola " non all'ordine ", n. 1130; — girata colla clausola " senza garanzia ", nn. 1131-1134; — girata per procura, nn. 1135-1138; — girata di un titolo scaduto, n. 1139; — effetti della girata di un titolo scaduto, nn. 1140-1142; — girata in bianco di un titolo già scaduto, n. 1143; — non occorre l'intimazione al debitore, n. 1144; — girate di ritorno, n. 1145; — girata al traente, n. 1146; — girata a un girante precedente, n. 1147; — girata al trattario, n. 1148; — girata all'accettante, n. 1149; — girata parziale, n. 1150; — come si rimedia alla interruzione delle girate, n. 1152; — l'insolvenza del girante non dà diritto a chiedere cauzione, n. 1200; — quando la serie delle girate è regolare, n. 1252; — data delle girate, n. 1253; — corrispondenza di nomi, n. 1254; — regolarità formale delle girate, n. 1255; — identità dell'ultimo giratario, n. 1256; — girate cancellate, n. 1257; — chi ha facoltà di cancellare le girate, n. 1258; — girate cancellabili e non cancellate, n. 1259; — interruzione delle girate, n. 1260; — cancellazioni delle girate fatte dall'obbligato in via di regresso, n. 1336; — funzione della girata nei titoli all'ordine, n. 1425.

Girate simulate, n. 976.

Giuramento decisorio. Il giuramento decisorio deferito all'attore non arresta la condanna o l'esecuzione nei giudizî cambiarî, n. 1367.

Guerra marittima. Termine per la presentazione delle cambiali a certo tempo vista in caso di guerra marittima, n. 1160; — i termini per l'esercizio dell'azione di regresso nel caso di guerra marittima, n. 1338.

Imballaggi, n. 891.

Industria agricola. Un industriale agricolo può adottare l'uso esclusivo di un marchio, n. 854.

Insegne. Storia, n. 835; — valore economico dell'insegna, n. 836; — come può essere costituita, n. 837; — disciplina giuridica, n. 838; — il conduttore di un immobile destinato all'esercizio del commercio ha diritto di apporvi un'insegna, n. 839; — l'insegna è proprietà del proprietario dell'azienda, n. 840; — segue le sorti dell'azienda, n. 841; — ancorchè sia nominativa, n. 842; — la tutela dell'insegna è limitata territorialmente, n. 843; — abbandono dell'insegna, n. 844; — tutela dell'insegna contro le usurpazioni, n. 845.

Insolvenza. V. *Avallo, Cauzione.*

Interessi. Diritto di riscatto del debitore nel caso di interessi usuratizî, n. 941; — decorrenza degli interessi nelle cambiali, n. 1247.

Intervento. V. *Accettazione per intervento, Pagamento.*

Involto. Non può essere adottato come marchio. — V. *Imballaggi.*

Ipoteche. V. *Garanzie.*

Legato. Di un libretto della Cassa di risparmio, n. 1476*h*.

Lettera di vettura. Definizione, n. 917; — forma di circolazione, nn. 917 e 979; — lettera di vettura nominativa, n. 918; — lettera di vettura

Digitized by Google

all'ordine e al portatore, n. 919; — non sono trasmessibili come titoli nominativi, n. 1002.

Libretti di risparmio. V. *Casse di risparmio.*

Libri commerciali. L'eccezione fondata sulle risultanze dei libri commerciali non può arrestare la condanna o l'esecuzione nei giudizî cambiarî, n. 1367.

Locazione. Il conduttore di un immobile destinato all'esercizio del commercio ha diritto di apporvi un'insegna, n. 839; — il conduttore di un'azienda ha l'obbligo di conservare l'insegna, n. 840.

Luogo di pagamento. Presunzioni della legge, n. 1076; — non si può applicare alla tratta la presunzione scritta pel pagherò, n. 1077; — le due presunzioni sono assolute, n. 1078; — designazione del luogo di pagamento, n. 1079; — designazioni di più luoghi di pagamento, n. 1080; — luogo di pagamento negli assegni, n. 1395.

Magazzini generali. Fedi di deposito e note di pegno, n. 920; — ricevute o scontrini provvisorî rilasciati dai magazzini generali, n. 921.

Magazzini privati. Non possono emettere il doppio titolo, n. 922; — possono emettere titoli rappresentativi delle merci, n. 923.

Mandato. V. *Rappresentanza.*

Marche. Come si distinguono dai marchi, n. 849; — in che consistono, n. 896; — giovano a constatare l'identità della marca, n. 897; — ma sono segni molto incerti della proprietà, n. 898.

Marchi di fabbrica. Notizie storiche, n. 846; — notizie legislative, n. 847; — funzione del marchio, n. 848; — distinzione fra i marchi e le marche, n. 849; — il diritto sul marchio è un diritto di proprietà, n. 850; — è principalmente un diritto privato, n. 851; — è un diritto assoluto, n. 852; — l'uso del marchio è facoltativo, n. 853; — chi può chiedere l'uso esclusivo di un marchio, n. 854; — quali segni possono adottarsi per marchio, n. 855; — non si può prendere per marchio ciò che accresce l'utilità della merce, n. 856; — nè le parole nè le figure che servono a designarla, n. 857; — il marchio può aderire alle merci o agli involti, n. 858; — deve riferirsi ad una determinata specie di merce, n. 859; — il marchio deve essere nuovo, nn. 860-861; — non dev'essere contrario alla verità; nomi e titoli altrui, n. 862; — non deve offendere l'ordine pubblico, n. 863; — marchi di fabbrica e marchi di commercio, nn. 864-865; — marchi caratteristici e generici, n. 866; — acquisto del marchio, n. 867; — ufficio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, n. 868; — valore giuridico dell'attestato che rilascia, n. 869; — il marchio segue la sorte dell'azienda, n. 870; — ancorchè sia nominativo, n. 871; — non può essere venduto senza l'azienda, n. 872; — formalità della cessione, n. 873; — diritti del cessionario, n. 874; — rinuncia all'uso esclusivo del marchio, n. 875; — perdita del diritto esclusivo all'uso del marchio, n. 876; — tutela del marchio: la nullità del marchio è assoluta, n. 877; — antinomia tra le leggi speciali e il Codice penale, n. 878; — contraffazione, n. 879; — uso dei marchi genuini appartenenti ad altri, n. 880; — usurpazione del nome altrui, n. 881; — commercio dei prodotti contraffatti,

Digitized by Google

n. 882; — malafede dell'imputato, n. 883; — sanzioni penali, n. 884; — sanzioni civili, n. 885.

Merci. Significato della parola " merci „ nel Codice commerciale, n. 886; — e nel Codice civile, n. 887; — merci fungibili e infungibili, n. 888; — classificazione delle merci, n. 889; — qualità mercantile, n. 890; — procedura giudiziaria per constatare l'identità e la condizione della merce, n. 899; — sanzioni per l'omissione di questa procedura, n. 900; — differenze di quantità, n. 903; — la clausola " circa „, n. 904; — differenza tra un titolo di credito e la merce, n. 946.

Minori. V. *Capacità*.

Moglie. V. *Donna maritata*.

Moneta. Differenza tra il titolo di credito e la moneta di carta, n. 947.

Monti di pietà. Possono valersi di un'insegna, n. 838; — possono valersi del loro diritto di pegno anche sulle cose rubate o smarrite, n. 926.

Mutuo. Diritto di riscatto del debitore nel caso di interessi usuratizî, n. 941.

Note di pegno. V. *Magazzini generali*.

Novazione. La conversione del debito preesistente nella forma cambiaria non produce di regola novazione, n. 1109; — costituisce un'eccezione personale nei giudizî cambiarî, n. 1363; — l'emissione di un assegno non produce novazione, n. 1414.

Obbligati cambiarî. V. *Accettante*.

Obbligati in via di regresso. V. *Regresso*.

Obbligazioni commerciali. Quando l'obbligazione di restituire la cosa acquistata colpevolmente è di natura commerciale, n. 935; — natura commerciale o civile delle obbligazioni assunte mediante un titolo di credito, n. 962.

Obbligazioni di società commerciali. Sono titoli al portatore a circolazione ordinaria, n. 429 *b*.

Obbligazioni ferroviarie. Ammortamento.

Opposizione. Opposizione al pagamento nelle cambiali, n. 1262; — opposizione al rimborso dei libretti delle Casse di risparmio, n. 1476 *e*.

Pagamenti internazionali, n. 1012.

Pagamento della cambiale. Come si operi nelle stanze di compensazione, n. 1011; — nei rapporti internazionali, n. 1012; — pagamento nel caso di emissione di un duplicato, n. 1238; — presentazione pel pagamento, nn. 1245-1246; — presentazione mediante azione giudiziaria, n. 1248; — mediante notaio, n. 1249; — la presentazione di fronte agli obbligati in via di regresso, n. 1250; — come il possessore dimostri la propria legittimità prima del protesto, n. 1251; — legittimazione del possessore dopo il protesto, n. 1261; — opposizione al pagamento, n. 1262; — pagamento parziale, n. 1263; — restituzione della cambiale quietanzata, n. 1264; — giorno del pagamento, n. 1265; — pagamento prima della scadenza, n. 1266;

Digitized by Google

— effetti del pagamento, nn. 1267-1269; — il pagamento costituisce un'eccezione personale, nn. 1270 e 1363; — dilazione, n. 1271. — V. *Girata*.

Pagamento per intervento. Definizione, n. 1272; — caratteri giuridici, n. 1273; — non è tale il pagamento fatto da chi ha già accettato per intervento, n. 1274; — il pagamento per intervento deve constatarsi col protesto, n. 1275; — inammissibilità del pagamento parziale, n. 1277; — chi può intervenire, n. 1278; — a favore di chi si può intervenire, n. 1279; — concorso di più intervenienti, n. 1280; — posizione del trattario che paga dopo il protesto, n. 1281; — regola di preferenza, n. 1282; — effetti dell'intervento, n. 1283; — condizione giuridica dell'interveniente, n. 1284.

Pagherò cambiario. V. *Vaglia cambiario*.

Pegno. Pegno di un'azienda, n. 834$_{13}$; — di un titolo nominativo, n. 992; — pegno di un titolo all'ordine, n. 1126; — costituzione di pegno mediante una girata per procura, n. 1127; — costituzione di pegno mediante una girata in pieno, n. 1128; — costituzione di pegno mediante girata in garanzia, n. 1129; — pegno di un titolo al portatore apparente, n. 1433. — V. *Garanzie*.

Perizia. Procedura per constatare l'identità e la condizione delle merci, nn. 899-900.

Pesi e misure. Unificazione dei pesi e misure col sistema metrico, n. 901; — interpretazione delle clausole contrattuali, n. 902.

Pignoramento. Pignoramento di un titolo nominativo, n. 993; — dei titoli al portatore improprî, n. 1433; — dei libretti nominativi delle Casse di risparmio, n. 1474; — dei libretti nominativi pagabili al portatore, n. 1476; — dei libretti al portatore, n. 1477; — delle polizze d'assicurazione al portatore, nn. 1483 e 1484.

Polizze dei Monti di pietà. Sono titoli al portatore apparenti, n. 1432.

Polizze di assicurazione. Le polizze non sono titoli destinati alla circolazione, n. 1480; — restano legate al contratto di assicurazione da cui ebbero origine, n. 1481; — polizze nominative, all'ordine, al portatore, n. 1482; — diverso valore della clausola al portatore, nn. 1483-1484.

Polizze di carico. Definizione, n. 913; — forma di circolazione, nn. 913, 979; — rappresentano il carico viaggiante, n. 914; — differenza tra la polizza nominativa, all'ordine, al portatore, n. 915; — conflitto tra parecchi duplicati, n. 916; — non sono trasmissibili come titoli nominativi, n. 1002.

Possesso. Ragioni storiche della massima "possesso val titolo", n. 925; — tendenze del diritto commerciale, n. 926; — sistema accolto nel diritto vigente, n. 927; — la buona fede, n. 928; — l'acquirente deve avere il possesso reale della cosa, n. 929; — la massima "possesso val titolo" non si applica nei rapporti contrattuali, n. 936. — V. *Tradizione*, *Rivendicazione*.

Prenditore. Indicazione del prenditore, nn. 1045-1046; — difetti dell'indicazione, n. 1046; — indicazione del prenditore per mezzo di rappresentante, n. 1048; — pluralità di prenditori, n. 1049; — il traente può designare se stesso come prenditore, n. 1051; — falsificazione del nome del prenditore, n. 1094; — prenditore dell'assegno, n. 1390.

Prescrizione. Prescrizione dell'azione di rivendicazione delle cose rubate o

Digitized by Google

smarrite, n. 932; — prescrizione dell'azione dell'avallante, n. 1228; — costituisce un'eccezione assoluta nei giudizî cambiarî, n. 1361; — prescrizione dell'azione di arricchimento, n. 1373.

Presentazione. V. *Accettazione, Pagamento.*

Privilegi. V. *Garanzie.*

Protesto. Protesto per mancata sicurezza dell'accettante, nn. 1201-1202; — serve a constatare il pagamento per intervento, n. 1275; — deve essere unico, n. 1276; — deve essere levato prima del pagamento per onore, n. 1276; — natura del protesto, n. 1285; — quando sia necessario, n. 1286; — chi può levare il protesto, n. 1287; — termini, n. 1288; — dichiarazione registrata del debitore, n. 1289; — forma del protesto, n. 1290; — quando è possibile fare un protesto per varie cambiali, n. 1291; — contenuto del protesto, nn. 1292-1293; — l'uffiziale che leva il protesto deve essere fornito della cambiale quietanzata e della facoltà di esigere, n. 1294; — requisiti essenziali del protesto, nn. 1295-1300; — valore probatorio delle dichiarazioni fatte nel protesto, n. 1301; — caratteri giuridici dei pubblici ufficiali che fanno il protesto, n. 1302; — responsabilità di chi fa levare il protesto indebitamente, n. 1303; — se il notaio e l'usciere siano autorizzati ad esigere, n. 1304; — protesto presso se stesso, n. 1305; — protesto nelle cambiali domiciliate, n. 1306; — se la forza maggiore dispensi dal protesto, n. 1307; — la clausola senza protesto, n. 1308. — V. *Assegno.*

Prova testimoniale. È ammessa per provare il pagamento parziale, n. 1263; — non è ammessa per provare la dilazione al pagamento concessa dal possessore della cambiale, n. 1271; — è ammessa per provare che il girante agisce in via di regresso dopo che sono trascorsi i quindici giorni dal pagamento, n. 1341.

Provvista. La provvista negli assegni, nn. 1396-1398; — il traente è il padrone della provvista, n. 1401; — il traente non è obbligato a mantenere la provvista dopo la scadenza, n. 1420.

Quietanza. Restituzione della cambiale quietanzata, n. 1264; — la quietanza può risultare da atto separato, n. 1264_{275}; — la quietanza costituisce un'eccezione assoluta nei giudizî cambiarî, n. 1361.

Rapporto fondamentale. Il rapporto fondamentale e l'obbligazione cambiaria, n. 1108; — di regola il rapporto originario persiste, n. 1109; — influenza dell'obbligazione cambiaria sul rapporto fondamentale, n. 1110; — effetti del pagamento della cambiale sul rapporto fondamentale, n. 1111; — le azioni derivanti dal rapporto fondamentale non passano colla girata della cambiale, n. 1112; — il rapporto fondamentale nell'assegno, n. 1414.

Rappresentanza. Tradizione delle merci per mezzo di rappresentanti, n. 908; — la firma del rappresentante nei titoli di credito, n. 967; — qualunque obbligazione cambiaria può assumersi per mezzo di rappresentante, n. 1025; — il rapporto di rappresentanza deve apparire dalla cambiale, n. 1025; — si prova secondo il diritto comune, n. 1026; — la mancanza di mandato fa mancare l'obbligazione cambiaria, n. 1027; —

Digitized by Google

quando il mandatario resti obbligato personalmente, n. 1028; — quando occorra un mandato speciale, nn. 1029-1030; — forza esecutiva di una cambiale firmata da un rappresentante, n. 1350.

Regresso. L'esistenza di una cauzione non modifica l'azione di regresso pel pagamento, n. 1210; — condizione pel regresso nel caso di emissione di un duplicato, n. 1237; — quali siano gli obbligati in via di regresso, nn. 1318-1319; — avviso del mancato pagamento, n. 1320; — a chi deve darsi, n. 1321; — in quale forma deve darsi, n. 1322; — risarcimento dei danni per omissione dell'avviso, n. 1323; — pagamento spontaneo, n. 1324; — quali sono gli obbligati solidali, n. 1325; — il creditore può assolvere taluno dal debito, senza pregiudicare il suo diritto verso gli altri, n. 1326; — il creditore può agire in via di regresso anche contro tutti gli obbligati cambiarî, n. 1327; — in quali modi possa rimborsarsi il possessore che fece protestare la cambiale, n. 1328; — contenuto dell'obbligazione cambiaria in via di regresso, n. 1329; — regresso mediante rivalsa, n. 1330; — diritto di regresso dell'obbligato che riscattò la cambiale, n. 1331; — chi sia investito del diritto di regresso, n. 1332; — si presume che possa esercitarlo chi è in possesso della cambiale e del conto di ritorno, n. 1333; — chi esercita l'azione di regresso deve restituire la cambiale non pregiudicata, n. 1334; — chi riscattò la cambiale in via di regresso può trarre una rivalsa sull'obbligato anteriore ancorchè abbia pagato senza rivalsa, n. 1335; — chi paga in via di regresso può cancellare la propria girata e quelle posteriori, n. 1336; — i termini per l'azione di regresso, n. 1337; — decorrenza del termine pel possessore che fece levare il protesto, n. 1338; — decorrenza del termine pel girante che agisce in via di regresso, n. 1339; — ogni obbligato ha diritto che sia osservato il termine posto dalla legge all'azione che si esercita contro di lui, n. 1340; — come si esercita l'azione di regresso nel caso di fallimento del debitore, n. 1341; — ogni obbligato in via di regresso ha diritto che siano rispettati i termini fissati dalla legge per gli obbligati posteriori, n. 1342.

Remissione. Costituisce un'eccezione personale nei giudizî cambiarî, n. 1363.

Rendita vitalizia. Quando non può essere ceduta, n. 938.

Requisiti essenziali della cambiale. La cambiale deve essere redatta in modo da parere scritta con tutti i suoi requisiti essenziali dal traente o dall'emittente, n. 1018; — questi requisiti devono esistere quando si esercita il credito cambiario, n. 1019; — distruzione di qualche requisito essenziale, n. 1020; — la carta bollata, nn. 1031-1034; — capacità, nn. 1035-1036; — data, nn. 1037-1040; — denominazione, nn. 1041-1044; — indicazione del prenditore, nn. 1045-1051; — somma da pagarsi, nn. 1052-1056; — scadenza, nn. 1057-1068; — sottoscrizione del traente e dell'emittente, nn. 1069-1073; — il trattario, nn. 1074-1075; — luogo del pagamento, nn. 1076-1087. — V. *Cambiali in bianco.*

Ricambio, n. 1329.

Ricchezza mobile. Colpisce il prezzo dell'avviamento di un'azienda, n. 830$_1$.

Ricevuta di spedizione ferroviaria. Non è un titolo letterale, n. 912.

Riscatto (diritto di). Il diritto di riscatto non è ammesso pei crediti litigiosi

Digitized by Google

di natura commerciale, n. 940; — diritto di riscatto del debitore nel caso d'interessi usuratizî, n. 941.

Rivalsa, n. 1330. — V. *Regresso.*

Rivendicazione. Rivendicazione delle cose mobili, nn. 927-929; — la rivendicazione è conceduta a chi perdette il possesso senza il concorso della propria volontà, n. 930; — a chi spetti il diritto di rivendicare la cosa, n. 931; — termini e prova per l'esercizio di questo diritto, n. 932; — acquisti fatti in fiera o al mercato, n. 933; — acquisti fatti su titoli all'ordine o al portatore, n. 934; — carattere civile o commerciale dell'azione, n. 935; — è ammessa pei titoli al portatore apparenti, n. 1433; — non è ammessa pei titoli al portatore acquistati in buona fede, nn. 1460 e 1461; — gli acquirenti di mala fede sono obbligati alla restituzione pel termine di 30 anni, n. 1461; — quando l'acquirente sia in buona fede, nn. 1462-1465; — obblighi del possessore di mala fede, n. 1466; — la rivendicazione può esercitarsi anche contro l'emittente che ha rimborsato il titolo, finchè il titolo esiste, n. 1467; — l'acquirente di mala fede non si sottrae alla sua responsabilità colla conversione del titolo al portatore in un titolo nominativo, n. 1468; — prova del suo possesso, n. 1469; — rivendicazione dei titoli con circolazione ristretta, n. 1470; — rivendicazione dei titoli al portatore improprî, n. 1471; — rivendicazione dei libretti di risparmio nominativi pagabili al portatore, n. 1476 *c*. — V. *Possesso, Ammortamento.*

Scadenza. È un elemento essenziale della cambiale, n. 1057; — deve risultare dal titolo, n. 1058; — cambiale senza scadenza, n. 1059; — la scadenza deve essere possibile, n. 1060; — deve essere certa, n. 1061; — deve essere unica, n. 1062; — le forme di scadenza stabilite dalla legge sono tassative, n. 1063; — scadenza a giorno fisso, n. 1064; — scadenze a certo tempo data, n. 1065; — la cambiale girata dopo la scadenza perde la forza di titolo esecutivo, n. 1142; — la cambiale in sofferenza per la mancata sicurezza dell'accettante non scade anticipatamente, n. 1198; — avallo dato dopo la scadenza, n. 1213; — la scadenza nell'assegno, nn. 1391-1394.

Sconto delle cambiali, n. 1009.

Sequestro. Sequestro di un titolo nominativo, n. 993; — dei titoli al portatore improprî, n. 1433; — dei libretti nominativi delle Casse di risparmio, n. 1474; — dei libretti nominativi pagabili al portatore, n. 1476 *l*; — dei libretti al portatore senza nome di titolare, n. 1477; — delle polizze di assicurazione al portatore, nn. 1483-1484.

Simulazione. Costituisce un'eccezione personale nei giudizî cambiarî, n. 1362.

Solidarietà cambiaria. V. *Regresso.*

Somma cambiaria. Deve indicarsi in moneta, n. 1052; — insufficienza dell'indicazione, n. 1053; — indicazione in lettere e in cifre, n. 1054; — la somma da pagarsi negli assegni, n. 1387.

Sottoscrizioni. V. *Interessi, Firma.*

Spazî in bianco. Gli spazî in bianco nelle cambiali, n. 1017.

Digitized by Google

Stabiliti, n. 1423; — i giranti di uno stabilito non sono obbligati solidalmente, n. 1425.
Stanze di compensazione, n. 1011.
Successione. V. *Trasferimento delle cambiali.*
Surrogazione. Surrogazione dell'avallante nei diritti del possessore, nn. 1222-1223.

Tariffe doganali. V. *Dazio.*
Termini. Termini per esercitare l'azione contro l'avallante, n. 1220; — termini per fare il protesto, n. 1288. — V. *Regresso, Guerra marittima.*
Titoli di credito. Vantaggi di una pronta e sicura circolazione dei titoli di credito, n. 942; — tendenze riformatrici, n. 943; — distinzione dei titoli a seconda dell'origine del credito, n. 943; — definizione, n. 945; — differenza tra un titolo di credito e un chirografo di debito, n. 946; — differenza tra il titolo di credito e la carta moneta, n. 947; — non sono sempre documenti di diritti astratti, n. 948; — nè documenti isolati o per sè stanti, n. 949; — si negoziano come cose fungibili, salvo una diversa volontà dei contraenti, n. 950; — si negoziano colle loro garanzie reali e con gli altri accessorî, n. 951; — il titolo di credito nelle ragioni della sua emissione, n. 952; — e nelle ragioni della sua circolazione, n. 953; — diversa posizione in cui il debitore si trova di fronte a colui col quale ha contrattato e di fronte a colui al quale è vincolato solo in forza del titolo, nn. 954-960; — le eccezioni d'incapacità, n. 961; — natura commerciale o civile delle obbligazioni assunte mediante un titolo di credito, n. 962; — si combatte la teoria del diritto pendente, n. 963; — la nostra legge non prescrivendo alcuna forma all'obbligazione, espone il debitore alle sorprese della mala fede, n. 964; — necessità e importanza della sottoscrizione, n. 965; — forma della sottoscrizione, n. 966; — firma del rappresentante, n. 967; — firma data in seguito ad una violenza assoluta, n. 968; — se i contratti bilaterali nella loro integrità possano affidarsi ad un titolo di credito, n. 969; — presentazione del titolo al debitore per ottenere la prestazione, n. 970; — creditore formale, n. 971; — il suo diritto è autonomo, non derivato, n. 972; — creditore materiale, n. 973; — come si risolvono i conflitti tra il creditore formale e il creditore materiale, n. 974; — quando l'emittente sia dispensato dal pagare, n. 975; — difese dell'emittente, n. 976; — distinzione dei titoli di credito, n. 977; — sono titoli di credito anche i titoli rappresentativi delle merci, n. 978; — ogni titolo nasce colla sua legge di circolazione, n. 979; — il possessore del titolo non può modificarla, n. 980; — conversione del titolo al portatore in titolo nominativo, n. 981.
Titoli all'ordine. Pegno di titoli all'ordine, nn. 1126-1129; — l'emissione di titoli all'ordine è libera, n. 1422; — gli stabiliti e altri titoli all'ordine, n. 1423; — se la clausola all'ordine sia indispensabile, n. 1424; — non v'ha obbligazione solidale dei successivi giranti, se questo effetto non è voluto espressamente dalla legge, n. 1425; — istituti cambiarî applicabili agli altri titoli all'ordine, n. 1426. — V. *Cambiale.*
Titoli al portatore. Conversione di un titolo al portatore in nominativo, n. 981; — natura giuridica dell'obbligazione assunta con un titolo al por-

Digitized by Google

tatore, n. 1428; — varie specie di titoli al portatore, n. 1429; — forma, n. 1430; — libertà di emissione, n. 1431; — titoli al portatore improprî, n. 1432; — effetti della loro natura giuridica, n. 1433; — forma di questi titoli improprî, n. 1434; — titoli al portatore che divengono intrasmissibili dopo che si è incominciato a farne uso, n. 1435; — cambiamento dei titoli logorî o guasti, n. 1436; — quando un titolo possa dirsi logoro o guasto, n. 1437; — deve conservare i segni caratteristici, n. 1438; — il cambio può farsi con titoli equivalenti, n. 1439; — titoli ritirati dalla circolazione, n. 1440; — titoli distrutti, n. 1441; — la distruzione anche colpevole dà diritto al duplicato, n. 1442; — la clausola che esclude il diritto al duplicato è inefficace, n. 1443; — non si ha diritto al duplicato pei titoli del Debito pubblico e pei biglietti di banca distrutti, n. 1444; — ricomparsa del titolo che si credeva distrutto, nn. 1445-1446; — critica della legge, n. 1447; — chi ha perduto un titolo non può chiederne un duplicato, n. 1448; — ma la prescrizione deve correre a suo beneficio, nn. 1449-1450; — confronto fra i sistemi vigenti, n. 1451; — i titoli a circolazione ristretta sono soggetti alla procedura di ammortamento, nn. 1452-1453; — chi possa valersene, n. 1454; — denuncia della perdita o del furto, n. 1455; — ricorso all'autorità giudiziaria, n. 1456; — decreto che ordina il rilascio di un duplicato, n. 1457; — la semplice esibizione del titolo non vale come opposizione, n. 1458; — posizione dei due titoli, l'originario e il duplicato, l'uno di fronte all'altro, n. 1459; — fuori dei rapporti immediati la circolazione dei titoli è dominata integralmente dalla massima "possesso val titolo", n. 1460. — V. *Rivendicazione.*

Titoli nominativi. Definizione, n. 982; — funzione del titolo, n. 983; — i titoli nominativi sono veri titoli di credito, n. 984; — formalità necessarie per ottenere la iscrizione o il trasferimento di un titolo nominativo, n. 985; — l'istituto che opera il trasferimento da un titolare all'altro deve accertarsi della capacità del primo, n. 986; — posizione giuridica del titolare di fronte all'istituto emittente, n. 987; — rapporti tra il proprietario formale e quello effettivo, n. 988; — rapporti tra i successivi titolari, n. 989; — quale cessione deva prevalere se nessuna venne trascritta nei registri del debitore, n. 990; — cessione colle forme della girata, n. 991; — costituzione del pegno sul titolo nominativo, n. 992; — pignoramento e sequestro, n. 993; — divisione del titolo, n. 994; — la cessione del titolo importa anche quella delle rendite scadute, ma non riscosse, n. 995; — ammortamento dei titoli perduti, nn. 996-998; — conversione dei titoli nominativi in titoli al portatore, nn. 999-1001; — titoli nominativi non trasmessibili come tali, n. 1002.

Tradizione. La tradizione nel diritto commerciale, n. 905; — la sua funzione nel diritto vigente, n. 906; — tradizione consensuale e tradizione simbolica, n. 907; — tradizione per mezzo di rappresentanti, n. 908; — tradizione delle merci spedite da una piazza ad un'altra, nn. 909-910; — tradizione delle merci depositate presso un terzo, n. 911; — tradizione delle merci mediante i documenti che le rappresentano, nn. 912-923.

Traente. Può designare se stesso come prenditore, n. 1051; — sua sottoscri-

Digitized by Google

zione, nn. 1069-1073; — è creditore cambiario verso l'accettante, n. 1176; — l'accettante non è creditore cambiario del traente, n. 1177; — l'insolvenza del traente non dà diritto a chiedere cauzione, n. 1200; — è un obbligato in via di regresso, n. 1318. — V. *Assegno, Firma, Rappresentanza.*

Trasferimento delle cambiali. Trasferimenti regolati dal diritto comune, n. 1151; — posizione giuridica del successore a titolo particolare che domanda il pagamento del titolo, n. 1153; — posizione del successore a titolo universale, n. 1154.

Trattario. Designazione del trattario, n. 1074; — pluralità di trattarî, n. 1075; falsificazione del nome del trattario, n. 1094; — non è obbligato cambiariamente, n. 1164; — posizione del trattario che paga dopo il protesto, n.1281; — non è ammesso l'intervento a favore del trattario, n. 1187; — designazione del trattario negli assegni, n. 1388; — il trattario dell'assegno non ha alcun obbligo diretto verso il possessore, n. 1415; — accettazione del trattario di un assegno, n. 1418. — V. *Accettante.*

Usufruttuario. Diritti e obblighi dell'usufruttuario di un'azienda relativamente all'insegna, n. 840.

Vaglia cambiario. Forma, n. 1013; — luogo di pagamento, n. 1076; — i vaglia cambiarî non ammettono accettazione per intervento, n. 1194; — il possessore di un vaglia cambiario non ha diritto di chiedere cauzione per la mancata sicurezza dell'emittente, n. 1199; — come si distinguono i vaglia cambiarî emessi dagli Istituti di emissione dagli assegni, n. 1376$_2$.

Valuta. L'indicazione della valuta non annulla l'obbligazione cambiaria, n. 1089.

Violenza. Firma apposta ad un titolo di credito in seguito ad una violenza assoluta, nn. 968, 1362; — quando la violenza costituisca un'eccezione personale nei giudizî cambiarî, n. 1362.

Digitized by Google

INDICE

dei principali testi di legge illustrati nel terzo volume.

Codice di commercio.

Art. 1 n. 1041, 1299, 1329, 1347, 1360, 1422, 1480.
„ 3 n. 886, 944, 946, 1422.
„ 4 n. 833, 935, 1373.
„ 5 n. 886.
„ 6 n. 1385.
„ 22 n. 832.
„ 25 n. 1017.
„ 29 n. 1316.
„ 38 n. 886, 906, 944.
„ 39 n. 1052.
„ 40 n. 1425.
„ 41 n. 1247.
„ 43 n. 940.
„ 44 n. 920, 945 *bis*, 1301.
„ 51 n. 1367.
„ 53 n. 1271, 1299, 1322.
„ 54 n. 962.
„ 55 n. 1038, 1347, 1389, 1422.
„ 56 n. 947, 974, 1000, 1436-1438, 1441-1447, 1448.
„ 57 n. 906, 926, 927, 931, 934, 936, 973, 1000, 1448, 1460, 1477.
„ 58 n. 902.
„ 61 n. 903$_{46}$.
„ 67 n. 906.
„ 68 n. 903, 1330.
„ 70 n. 886, 899, 906, 909, 912.
„ 71 n. 899-900, 906.
Art. 73 n. 888, 944, 963, 1422.
„ 78 n. 833.
„ 79 n. 937.
„ 81 n. 886.
„ 85 n. 937.
„ 88 n. 886.
„ 89 n. 886.
„ 90 n. 958.
„ 91 n. 906.
„ 96 n. 939, 957, 958, 1445.
„ 100 n. 957, 958.
„ 101 n. 832.
„ 110 n. 886.
„ 134 n. 886.
„ 140 n. 974.
„ 144 n. 1445.
„ 159 n. 974.
„ 163 n. 976.
„ 165 n. 949, 966.
„ 167 n. 1467.
„ 169 n. 939, 963, 974, 981, 987, 992.
„ 170 n. 974, 994.
„ 186 n. 886.
„ 195 n. 833.
„ 196 n. 832, 957, 958, 1154.
„ 201 n. 832.
„ 203 n. 1029.
„ 217 n. 970.
„ 224 n. 937, 939.

Digitized by Google

Art. 226 n. 939.
„ 251 n. 948, 979, 1013, 1052, 1082, 1089, 1090, 1232, 1359.
„ „ n. 1, n. 1037-1040.
„ „ n. 2, n. 1014, 1015, 1041-1044.
„ „ n. 3, n. 1045-1051.
„ „ n. 4, n. 1052-1056, 1150.
„ „ n. 5, n. 1057-1068.
„ „ n. 6, n. 1075, 1076-1087, 1170, 1193, 1298, 1313.
„ „ n. 7, n. 966, 1021, 1023, 1069-1073.
„ „ n. 8, n. 1074-1075.
„ 252 n. 1040, 1059, 1062, 1064-1068, 1071, 1075, 1193, 1198, 1394.
„ 253 n. 1037, 1040, 1076-1078, 1084, 1095, 1106, 1170, 1313, 1395.
„ 254 n. 966, 1023, 1031, 1055, 1102, 1104, 1220.
„ 255 n. 1050-1051, 1081-1087.
„ 256 n. 951, 963, 1112, 1113-1116, 1128, 1150.
„ 257 n. 938, 955, 981, 1041, 1090, 1114, 1115, 1121, 1130, 1142.
„ 258 n. 966, 1016, 1023, 1090, 1117-1124, 1234, 1253, 1297.
„ 259 n. 955, 1041, 1090, 1115, 1121, 1129, 1131-1134, 1135-1138, 1142, 1162, 1310.
„ 260 n. 1115, 1139-1144, 1213, 1297, 1316.
„ 261 n. 1037, 1040, 1095, 1160, 1288, 1313, 1318, 1359.
„ 262 n. 966, 1016, 1021, 1023, 1165, 1212.
„ 263 n. 1161, 1165, 1288, 1289, 1371.
„ 264 n. 1083, 1084, 1086, 1095, 1158, 1170, 1184, 1298, 1306, 1319.
„ 265 n. 1167, 1173, 1271, 1298.
„ 266 n. 1168-1169, 1184, 1192.
„ 267 n. 1201, 1286, 1289.
Art. 268 n. 959, 1051, 1082, 1146, 1164, 1174-1177, 1186, 1268, 1278.
„ 269 n. 1075, 1163, 1179-1180, 1183, 1184.
„ 270 n. 1166, 1181, 1186-1188, 1191, 1192, 1289.
„ 271 n. 1187, 1190, 1192, 1195-1196, 1286.
„ 272 n. 1187, 1189, 1190, 1191, 1279, 1282.
„ 273 n. 1189, 1192, 1195, 1202, 1213, 1286.
„ 274 n. 1021, 1023, 1024, 1041, 1166, 1211-1212, 1215.
„ 275 n. 1205, 1211-1212, 1215, 1216, 1217-1218, 1219, 1224, 1230, 1321.
„ 276 n. 1178, 1211, 1214, 1216-1218, 1222-1225.
„ 277 n. 1232.
„ 278 n. 1232-1234.
„ 279 n. 1212, 1234, 1236, 1238, 1242.
„ 280 n. 1237, 1286, 1289.
„ 281 n. 1041, 1240-1244.
„ 282 n. 1212, 1242-1244.
„ 283 n. 1067, 1159, 1242, 1394.
„ 284 n. 1068, 1161.
„ 285 n. 1063, 1064.
„ 286 n. 1066.
„ 287 n. 974, 979, 1036, 1119, 1142, 1153, 1251-1260, 1261; 1313, 1316, 1377, 1390.
„ 288 n. 970, 1063, 1080, 1219, 1246, 1248, 1265, 1298, 1316.
„ 289 n. 1037, 1040, 1313, 1371.
„ 290 n. 1300.
„ 291 n. 1016, 1054, 1165, 1387.
„ 292 n. 1168, 1263, 1265, 1277, 1307.
„ 293 n. 1052.
„ 294 n. 941, 1149, 1198, 1266.
„ 295 n. 956, 970, 1144, 1150, 1222, 1263, 1264, 1294, 1304, 1310, 1324, 1330, 1361.
„ 296 n. 1080, 1256, 1271, 1286, 1288, 1308, 1316.

Digitized by Google

Art. 297 n. 1049, 1247, 1248, 1314, 1361.
„ 298 n. 912, 926, 934, 973, 980, 1138, 1198, 1217, 1238, 1248, 1255, 1262, 1313, 1401, 1416.
„ 299 n. 1194, 1202, 1213, 1272-1280, 1286, 1289, 1305.
„ 300 n. 1178, 1186, 1196, 1269, 1284, 1336.
„ 301 n. 1186, 1187, 1190, 1194, 1274, 1278, 1279, 1282, 1336.
„ 302 n. 1190, 1278, 1281, 1419.
„ 303 n. 1287.
„ 304 n. 1049, 1075, 1080, 1163, 1183, 1190, 1193, 1195, 1217, 1218, 1237, 1265, 1274, 1275, 1276, 1280, 1290, 1298, 1300.
„ 305 n. 1292, 1296-1301, 1314.
„ 307 n. 1094, 1148, 1201, 1286, 1289, 1305, 1308, 1399.
„ 308 n. 1201.
„ 309 n. 1308.
„ 310 n. 1241, 1250, 1261, 1268, 1284, 1318, 1330, 1331, 1338, 1339, 1342.
„ 311 n. 1026, 1093, 1250, 1273, 1286, 1329, 1330, 1333, 1349, 1350.
„ 312 n. 1093, 1241, 1273, 1329, 1331, 1339, 1350.
„ 313 n. 1258, 1259, 1266, 1336.
„ 314 n. 963, 1018, 1049, 1148, 1188, 1197, 1201, 1216, 1286.
„ 315 n. 963, 1188, 1194, 1195, 1197, 1198, 1201, 1202, 1203, 1205, 1207, 1227, 1286, 1289.
„ 316 n. 1049, 1083, 1086, 1095, 1174, 1207, 1246, 1250, 1286, 1306.
„ 317 n. 1232, 1250, 1320-1322, 1353.
Art. 318 n. 1204, 1227, 1271, 1325-1327.
„ 319 n. 1093, 1222, 1226, 1227, 1241, 1247, 1250, 1273, 1329, 1331, 1350.
„ 320 n. 1093, 1337-1342, 1354.
„ 321 n. 1334, 1337, 1338, 1339.
„ 322 n. 926, 1318, 1319, 1334, 1337, 1339, 1342, 1352, 1354.
„ 323 n. 1110, 1327, 1343-1346, 1348, 1350, 1369, 1371.
„ 324 n. 953, 956, 1006, 1007, 1034, 1104, 1109, 1110, 1122, 1129, 1142, 1206, 1215, 1255, 1348, 1351, 1355-1369, 1371.
„ 325 n. 886, 1093, 1207, 1241, 1288, 1308, 1342, 1372, 1399.
„ 326 n. 1221, 1370-1373.
„ 327 n. 1007, 1036, 1051, 1069, 1073, 1175, 1405.
„ 328 n. 1007, 1073, 1093, 1094, 1175.
„ 329 n. 1309, 1311, 1426.
„ 330 n. 941, 1135, 1262, 1310-1313, 1316, 1426, 1470.
„ 331 n. 1198, 1310, 1313, 1314, 1315, 1317, 1349, 1361, 1426, 1445, 1448, 1452.
„ 332 n. 934, 1007, 1093, 1116, 1128, 1129, 1138, 1224, 1266, 1312, 1313, 1316, 1317, 1426, 1452, 1462, 1464, 1470.
„ 333 n. 886, 1383, 1426.
„ 334 n. 1043.
„ 335 n. 1423.
„ 336 n. 1423.
„ 338 n. 886, 937.
„ 339 n. 1164, 1377-1379, 1380, 1383, 1388, 1389, 1397, 1401.
„ 340 n. 1383, 1386, 1387, 1389, 1390, 1391-1394, 1435.
„ 341 n. 970, 973, 979, 980, 1383, 1385, 1390, 1394, 1395, 1399, 1405, 1418, 1462.

Digitized by Google

Art. 342 n. 1388, 1389, 1419.
„ 343 n. 1380, 1388, 1399, 1402.
„ 344 n. 1380, 1388, 1389, 1395, 1397, 1402, 1419.
„ 345 n. 1109, 1136, 1385.
„ 350 n. 1304.
„ 351 n. 899, 900.
„ 353 n. 1304.
„ 354 n. 886, 897.
„ 356 n. 1302.
„ 359 n. 959, 1026.
„ 360 n. 1196.
„ 361 n. 1196.
„ 362 n. 886, 897, 906, 907, 910, 1239.
„ 365 n. 1104.
„ 369 n. 957, 958, 959.
„ 370 n. 957, 1029.
„ 374 n. 958.
„ 376 n. 958, 1388.
„ 382 n. 897.
„ 383 n. 903.
„ 386 n. 886.
„ 389 n. **917-919**, 934, 978, 1425.
„ 390 n. 897, 917, 1430, 1435, 1478.
„ 392 n. 917, **919**, 921, 1002.
„ 395 n. 910.
„ 396 n. 910, 911, 912, **918**, 919, 970, 974.
„ 402 n. 899, 900.
„ 404 n. 904.
„ 406 n. 946.
„ 407 n. 918.
„ 408 n. 969, 970.
„ 409 n. 910, 969.
„ 410 n. 910, 969.
„ 412 n. 906.
„ 413 n. 899, 900, 910.
„ 415 n. 899, 900.
„ 421 n. 1482.
„ 422 n. 886, 937, 939, **1482**.
„ 424 n. 832, 886.
„ 426 n. 886.
„ 427 n. 886.
„ 439 n. 937.
„ 453 n. 1482.
„ 455 n. 992, 1422.
Art. 456 n. 906, 907, 910, 1126.
„ 457 n. 951, 1129.
„ 460 n. 886.
„ 461 n. 886, 887.
„ 465 n. 920, **921**, 969, 978, 1424.
„ 467 n. 978.
„ 469 n. 912, 926, 934, 973, 980.
„ 470 n. 969, 970, 974.
„ 471 n. 974, 978.
„ 473 n. 951, 969.
„ 488 n. 951, 1422, 1425.
„ 498 n. 913.
„ 500 n. 897.
„ 501 n. 917.
„ 515 n. 1423.
„ 534 n. 1423.
„ 545 n. 938.
„ 546 n. 938.
„ 547 n. 1423.
„ 552 n. 910.
„ 553 n. 963.
„ 554 n. 900.
„ 555 n. 897, 913, 934, 969, 978, 1425, 1430, 1434, 1478.
„ 556 n. 913, 1426.
„ 557 n. 915, 970, 973, 974, 1002.
„ 558 n. 915, 1002.
„ 562 n. 904.
„ 565 n. 910.
„ 572 n. 910.
„ 579 n. 910.
„ 580 n. 969.
„ 581 n. 910.
„ 592 n. 951, 963, 1425.
„ 604 n. 916.
„ 606 n. 916.
„ 609 n. 916.
„ 659 n. 906.
„ 670 n. 951, 1109, 1422, 1423, 1425.
„ 671 n. 912, 951, 1422.
„ 672 n. 906, 927.
„ 673 n. 951, 1422, 1423.
„ 675 n. 951, 1423.
„ 676 n. 906, 1109, 1422.
„ 677 n. 951, 1109.
„ 684 n. 1298.
„ 689 n. 1298, 1303.

Digitized by Google

Art. 707 n. 1266.
„ 709 n. 1480, 1226.
„ 711 n. 1266.
„ 748 n. 886, 951.
„ 758 n. 833.
„ 773 n. 951.
„ 792 n. 1326.
„ 800 n. 1341.
„ 801 n. 1341.
„ 802 n. 886, 973, 1135.
„ 803 n. 886, 897, 927, 931, 936.
Art. 804 n. 897, 906, 907, 910, 912, 927, 931, 1422, 1110.
„ 805 n. 1110.
„ 808 n. 931.
„ 869 n. 886.
„ 872 n. 935, 1388.
„ 916 n. 1340.
„ 917 n. 935.
„ 918 n. 935.
„ 919 n. 1174, 1361, 1371, 1373.

Regolamento esecutivo del codice di commercio.

Art. 31 n. 1329.
„ 66 n. 1292.
„ „ n. 1, n. 1293, 1299.
„ „ n. 2, n. 1295.
Art. 66 n. 3, n. 1296.
„ „ n. 5, n. 1300, 1301.
„ 67 n. 1349, 1350.

Codice civile.

Art. 2 n. 831.
„ 17 n. 1085.
„ 134 n. 962.
„ 137 n. 1255.
„ 224 n. 962.
„ 296 n. 962, 992.
„ 298 n. 1001.
„ 329 n. 1001.
„ 339 n. 962.
„ 418 n. 992.
„ 422 n. 992.
„ 436 n. 938.
„ 439 n. 927.
„ 444 n. 951, 1466.
„ 498 n. 1001.
„ 687 n. 906, 936, 1477.
„ 691 n. 906.
„ 695 n. 906.
„ 702 n. 928, 1465, 1477.
„ 703 n. 1466.
„ 707-709 n. 906, 925-936, 1129, 1460, 1461.
„ 755 n. 1097.
„ 870 n. 890.
Art. 1078 n. 956.
„ 1097 n. 957.
„ 1107 n. 1255.
„ 1116 n. 887.
„ 1124 n. 1106.
„ 1125 n. 1460.
„ 1126 n. 898, 906, 907, 916, 927.
„ 1128 n. 1239, 1475, 1482.
„ 1129 n. 1380, 1399.
„ 1130 n. 1206.
„ 1132 n. 1041.
„ 1133 n. 1041.
„ 1136 n. 1016.
„ 1137 n. 1054.
„ 1165 n. 903.
„ 1173 n. 1393, 1423.
„ 1175 n. 941, 1266.
„ 1176 n. 1110, 1198, 1199.
„ 1178 n. 1395.
„ 1198 n. 1178.
„ 1204 n. 903, 1150, 1378.
„ 1217 n. 969.
„ 1224 n. 1238.
„ 1225 n. 903, 1323.

Digitized by Google

Art. 1226 n. 894, 907.
„ 1228 n. 1409.
„ 1234 n. 1415.
„ 1237 n. 1176, 1177, 1399.
„ 1238 n. 1273, 1324.
„ 1240 n. 927.
„ 1241 n. 1410.
„ 1242 n. 1473.
„ 1244 n. 1313, 1455.
„ 1246 n. 903, 1246.
„ 1248 n. 890.
„ 1249 n. 1245, 1395.
„ 1253 n. 933.
„ 1255 n. 888.
„ 1261 n. 1405.
„ 1269 n. 1109.
„ 1279 n. 1222.
„ 1281 n. 1326.
„ 1287 n. 888.
„ 1291 n. 938, 987.
„ 1298 n. 1000.
„ 1312 n. 900.
„ 1317 n. 1347.
„ 1318 n. 1301.
„ 1319 n. 945*bis*.
„ 1320 n. 1069, 1096.
„ 1321 n. 1097.
„ 1322 n. 1347.
„ 1323 n. 1347.
„ 1324 n. 1097.
„ 1325 n. 966, 1097, 1385.
„ 1326 n. 1054.
„ 1341 n. 945*bis*.
„ 1351 n. 1373.
„ 1372 n. 1367.
„ 1450 n. 887, 909.
„ 1451 n. 887.
„ 1465 n. 907.
„ 1469 n. 906, 910, 1110, 1204.
„ 1470 n. 893.
„ 1471 n. 951.
„ 1498 n. 890.
„ 1505 n. 899, 906.
„ 1508 n. 906.
„ 1512 n. 906.
„ 1513 n. 906, 908, 927, 931.
„ 1538 n. 945*bis*, 987.
Art. 1539 n. 915, 939, 945*bis*, 1482.
„ 1540 n. 915.
„ 1541 n. 951, 995.
„ 1545 n. 833.
„ 1546-1548 n. 940.
„ 1583 n. 840.
„ 1636 n. 1000.
„ 1637 n. 1000.
„ 1737 n. 1030.
„ 1741 n. 1001.
„ 1744 n. 974.
„ 1754 n. 1407.
„ 1757 n. 1104.
„ 1783 n. 941.
„ 1788 n. 941.
„ 1800 n. 938.
„ 1805 n. 888.
„ 1819 n. 888.
„ 1831 n. 941, 1055.
„ 1832 n. 941, 948.
„ 1833 n. 941.
„ 1837 n. 907.
„ 1848 n. 950.
„ 1853 n. 911.
„ 1855 n. 911.
„ 1856 n. 911.
„ 1860 n. 911.
„ 1869 n. 1455.
„ 1881 n. 945, 992.
„ 1882 n. 906.
„ 1886 n. 951.
„ 1899 n. 1215.
„ 1902 n. 1212, 1221.
„ 1904 n. 1208.
„ 1905 n. 1208.
„ 1919 n. 1227.
„ 1928 n. 1224.
„ 1949 n. 832, 833.
„ 1958 n. 886, 906, 927.
„ 1967 n. 887.
„ 1970 n. 1351.
„ 2085 n. 1348.
„ 2090 n. 941.
„ 2107 n. 1271.
„ 2113 n. 887.
„ 2115 n. 1348.
„ 2130 n. 1340.

Digitized by Google

Art. 2139 n. 887.
„ 2144 n. 1110.
Art. 2146 n. 927, 932, 935, 1461.

Disposizioni preliminari.

Art. 3 n. 930.
Art. 4 n. 1383.

Codice penale.

Art. 186 n. 863.
„ 211 n. 1476.
„ 225 n. 975.
„ 284 n. 1097, 1104, 1343.
„ 295 n. 846, 847, 862, 863, 872, 890.
„ 296 n. 866, 876, 896.
„ 297 n. 862, 866, 879-880.
„ 319 n. 890.
Art. 339 n. 863.
„ 390 n. 1478.
„ 417 n. 950.
„ 421 n. 975.
„ 434 n. 1465.
„ 441 n. 1437.
„ 493 n. 1465.
„ 555 n. 1478.

Codice di procedura civile.

Art. 42 n. 1299.
„ 43 n. 1338.
„ 56 n. 1293.
„ 58 n. 1418.
„ 73 n. 1110.
„ 91 n. 906, 1352.
„ 104 n. 1352.
„ 135 n. 1352.
„ 140 n. 1354.
„ 148 n. 1338.
„ 251 n. 899.
„ 269 n. 899.
„ 282 n. 1347.
„ 283 n. 1096.
„ 295 n. 1350.
Art. 368 n. 1352.
„ 434 n. 1465.
„ 490 n. 1373.
„ 493 n. 1465.
„ 494 n. 1446.
„ 562 n. 1352.
„ 580 n. 1368, 1348.
„ 586 n. 886.
„ 592 n. 938.
„ 611 n. 945 *bis*, 1474, 1476.
„ 645 n. 1368.
„ 648 n. 927.
„ 660 n. 1348, 1368.
„ 932 n. 945 *bis*.

Regolamento generale giudiziario.

Art. 191 n. 1292.

Editto sulla stampa 26 marzo 1848.

Art. 2 n. 853.

Digitized by Google

Legge 10 luglio 1861 sul Debito pubblico.

Art. 11 n. 1000, 1444.
„ 15 n. 985, 987, 989.
„ 16 n. 981, **984**.
„ 18 n. 985, 986, 988.
„ 19 n. 985, 988.
„ 20 n. 985.
„ 24 n. 989, 992.
Art. 26 n. 986, 989.
„ 30 n. 993, 997, 998, 1000.
„ 31 n. 985, 986, 998, 1444.
„ 33 n. 992.
„ 36 n. 985.
„ 52 n. 992.
„ 143 n. 987.

Regolamento 8 ottobre 1870 per l'amministrazione del debito pu

Art. 24 n. 994.
„ 39 n. 987, 988.
„ 42 n. 984, 994.
„ 43 n. 984, 994.
„ 57 n. 1001.
„ 72 n. 981.
„ 73 n. 1440.
„ 98 n. 992.
„ 104 n. 989, 990.
Art. 121 n. 992.
„ 135 n. 997, 998.
„ 139 n. 998.
„ 143 n. 987, 989, 990, 991, 9
„ 149 n. 992.
„ 163 n. 985, 992.
„ 181 n. 1487.
„ 259 n. 1487.

Legge doganale 21 dicembre 1862.

Art. 20 n. 897.
„ 24 n. 897.
Art. 50 n. 897.
„ 67 n. 897.

Legge 30 agosto 1868 sui marchi di fabbrica.

Art. 1 n. **854-863**.
„ 2 n. 872, 876.
„ 3 n. 864, **880**.
„ 4 n. **847**, 852.
„ 5 n. 845, 850, 861, 862, 863, 866, 896.
„ 7 n. 854, **867**, 869, 872.
Art. 8 n. 857, **867-868**.
„ 9 n. 861, 867, **869**.
„ 10 n. 854, 861, 867, **869**,
„ 11 n. 851, 883, 885.
„ 12 n. 845, 850, 851, 853, 8 866, 872, **878**, **88** 890.

Regolamento 7 febbraio 1869
per l'esecuzione della legge sui marchi di fabbrica.

Art. 1 n. 867.
„ 2 n. 854.
„ 4 n. 854, 857.
„ 11 n. 868.
Art. 16 n. 854, 857, 877.
„ 18 n. 854.
„ 19 n. 854.
„ 24 n. 877.

Digitized by Google

Legge 30 aprile 1874 sulla circolazione cartacea.

Art. 4 n. 1444.
Art. 30 n. 1444.

Legge 14 giugno 1874 sulle spese facoltative dei Comuni.

Art. 9-11 n. 838.

Legge 27 maggio 1875 sulle Casse postali di risparmio.

Art. 11 n. 998.
Art. 12 n. 998, 1476.

Legge 6 dicembre 1877 sull'abolizione dell'arresto personale.

Art. 2 n. 884.

Legge 25 maggio 1879 sul riordinamento del notariato.

Art. 43 n. 1292, 1350.

Legge 17 dicembre 1882 sui magazzini generali.

Art. 2 n. 923.
„ 12 n. 923.
Art. 13 n. 923.
„ 14 n. 923.

Legge 7 luglio 1884 che approva la convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale.

Art. 1 n. 850.
„ 8 n. 862.
„ 9 n. 846, 852.
Art. 10 n. 862.
„ 12 n. 850.
„ 15 n. 850.

Legge 22 febbraio 1885 sul credito fondiario.

Art. 8 n. 941.
„ 9 n. 983, 991.
Art. 10 n. 983.
„ 18 n. 993.

Digitized by Google

Regolamento 24 luglio 1885 per l'esecuzione della legge sul credito fondiario.

Art. 16 n. 1430.
„ 17 n. 994.
„ 18 n. 985.
„ 19 n. 981.
Art. 21 n. 988.
„ 25 n. 999.
„ 26 n. 995.
„ 46 n. 985.

Tariffe ferroviarie
(Legge 27 aprile 1885).

Art. 3 n. 1432.
„ 8 n. 892.
„ 25 n. 1435.
„ 49 n. 1432, 1433.
„ 50 n. 1432, 1433.
Art. 92 n. 892.
„ 109 n. 910.
„ 112 n. 910.
„ 136 n. 1432.

Convenzione internazionale di Berna 14 ottobre 1890.

Art. 10 n. 892.

Regolamento 4 maggio 1885 sulla contabilità di Stato.

Art. 564 n. 1425.
„ 570 n. 1425.
Art. 583 n. 1425.

Regolamento 11 novembre 1886 sulle obbligazioni ferroviarie.

Art. 2 n. 994.
„ 14 n. 981.
„ 15 n. 984, 985.
„ 21 n. 985, 986.
„ 23 n. 985, 988.
Art. 25 n. 985.
„ 26 n. 985.
„ 28 n. 999.
„ 50 n. 985.

Legge 23 gennaio 1887 sull'ordinamento del credito agrario.

Art. 16 n. 1021.
„ 19 n. 941.
Art. 32 n. 982.

Regolamento 27 maggio 1888 per le cartelle agrarie.

Art. 10 n. 981, 985.
„ 11 n. 988.
Art. 15 n. 999.
„ 18 n. 998.

Digitized by Google

Art. 19 n. 998.
„ 20-22 n. 985.
„ 23 n. 998.
Art. 33 n. 998.
„ 35 n. 985.

Legge 14 luglio 1887 sui buoni fruttiferi.

Art. 1 n. 973, 997.
„ 2 n. 998.
„ 6 n. 973, 998, 1454, 1455, 1456, 1476.
„ 8 n. 1454.
„ 9 n. 1455, 1470.
Art. 10 n. 1455, 1470.
„ 11 n. 988, 998, 1445, 1464, 1470, 1477.
„ 12 n. 1455, 1476.
„ 13 n. 998.

Legge 15 luglio 1888 sulle Casse di risparmio.

Art. 7 n. 1434, 1473, 1474, 1476, 1477, 1478.
„ 10 n. 973, 997, 998, 1476.
Art. 11 n. 988, 998, 1317, 1445.
„ 12 n. 998, 1476, 1477, 1479.
„ 13 n. 1474.

Legge 26 luglio 1888 sul credito agrario.

Art. 6 n. 1452.

Legge 22 dicembre 1888 sulla sanità e igiene pubblica.

Art. 26 n. 890.

Legge 20 giugno 1889 sul servizio postale.

Art. 60-63 n. 1287.

Legge di Pubblica Sicurezza 30 giugno 1889.

Art. 64 n. 863.

Regolamento esecutivo della Legge di P. S. 8 novembre 1889.

Art. 47 n. 838.

Legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 28 n. 1001.

Digitized by Google

Legge sui pesi e sulle misure
(Testo unico 23 agosto 1890).

Art. 9-11 n. 901.
„ 12 n. 901.
Art. 16 n. 901.
„ 20 n. 901.

Legge 6 agosto 1893 sui depositi franchi.

Art. 1 e 2 n. 926, 934.

Legge 10 agosto 1893 sugli Istituti di emissione.

Art. 8 n. 1444.
„ 9 n. 1444.
„ 11 n. 977.
Art. 20 n. 1440.
„ 27 n. 1444.

Legge 4 luglio 1897 sulle tasse di bollo.

Art. 3 n. 1422.
„ 4 n. 1031.
„ 8 n. 1422.
„ 20 n. 1383, 1418, 1422.
Art. 42 n. 1231.
„ 43 n. 1231.
„ 45 n. 1031, 1034, 1383, 1422.

Legge 24 aprile 1898, n. 132, sulla Cassa depositi e prestiti e sul credito comunale e provinciale.

N. 941.

Legge comunale e provinciale
(Testo unico 4 maggio 1898).

Art. 164 n. 838, 901.
Art. 167 n. 901.

Legge 4 maggio 1898 sui Monti di pietà.

Art. 11 n. 926.

Legge 17 maggio 1900, n. 173, sul credito comunale e provinciale.

N. 941.

Legge sugli Istituti d'emissione
(Testo unico 9 ottobre 1900).

Art. 89 n. 832.
„ 94 n. 832.
Art. 96 n. 832.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google